


BIBLIOTECA
S. A. R.
DUCHESSA HÉLÈNE D'AOSTA
CAPODIMONTE
Sez. Nap.
II
19


·HELENÆ·AVGV
STÆ·DVCISSÆ
EX·LIBRIS

INDICE

CRONOLOGICO ED ALFABETICO

DELLA COLLEZIONE

DEI REALI RESCRITTI

INDICE

CRONOLOGICO ED ALFABETICO

DELLA COLLEZIONE

DEI REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

RACCOLTI

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze



NAPOLI

PRESSO BOREL E BOMPARD

1846

INDICE
ALFABETICO

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

INDICE ALFABETICO

DI TUTTI

I REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

A

ABATI. Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni di pertinenza del beneficio e della chiesa.

ABITAZIONE GRATUITA. Reale Rescritto del 20 ottobre 1830 col quale si stabilisce che coloro che godono l'uso dell'abitazione franca si debbono uniformare all'articolo 524 delle leggi civili.

ACCADEMIA MILITARE. Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si prescrive che gli anni di servizio prestati nell'accademia militare vadino compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia.

ACCUSA. Circolare del 1 marzo 1830 con la quale si determina la indennità dovuta agli uscieri per la notifica agli accusati e corrispondente cerziorazione al di loro difensore ed alla parte civile degli atti di accusa colle decisioni di sottoposizione ad accusa.

— Circolare del 5 aprile 1820 con la quale si determina il modo di redigere le decisioni di sottoposizione ad accusa.

ACERENZA. Decreto pontificio del 15 giugno 1823 relativo al-

l'incorporazione della chiesa universale di Matera a quella di Acerenza.

ACQUA DI MARE. Circolare del 13 luglio 1821 con la quale si determina in quali casi e con quali circospezioni sia permesso l'uso dell'acqua di mare

— Circolare del 29 settembre 1830 con la quale si prescrivono le norme sui permessi da accordarsi per uso dell'acqua marina.

ACQUE. Circolare del 13 settembre 1809 sull'uso delle pubbliche acque.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 9 settembre 1819 col quale si determina che può un comune essere obbligato a cedere la parte soprabbondante delle sue acque ad un altro comune vicino che ne abbisogni.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che non sarà fatta novità alcuna senza approvazione del ministro delle finanze sulle foreste, fiumi, corsi d'acqua e loro ripe.

— Reale Rescritto del 25 luglio 1838 col quale si determina che l'uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione se dà luogo a contesa, il contenzioso amministrativo è il solo giudice competente.

— Circolare degli 11 novembre 1840 portante norme sull'uso delle acque pubbliche.

ACQUE FORESTE E CACCIA. Circolare de' 19 marzo 1817 con la quale si stabilisce che i delitti forestali sono perseguibili sempre con l'azione pubblica.

— Reale Rescritto de' 22 marzo 1817 col quale si ordina vendersi le armi, e gli oggetti confiscati per contravvenzioni alla caccia e dividersi il prodotto tra i capienti ed il fisco.

— Reale Rescritto de' 18 giugno 1817 col quale si ordina che le armi prese ai legionari ed alle guardie di sicurezza, per contravvenzioni alla caccia, se appartengono ai contravventori si eseguono le disposizioni del sovrano rescritto del 22 marzo 1817, se appartengono al corpo debbano i contravventori pagarne il prezzo.

— Bando degli 11 luglio 1817 sulle reali riserve.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1821 portante l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulle acque e foreste.

AFFINITA'. Circolare de' 20 marzo 1813 con la quale si danno de' provvedimenti quando avviene il caso che un giudice sia parente di una delle parti litiganti.

— Circolare de' 23 aprile 1814 con la quale si dettano provvedimenti pei giudici affini o parenti de' contendenti.

— Reale Rescritto del 12 giugno 1839 portante disposizioni per far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo grado di affinità nei matrimoni.

AFFISSI. Circolare degli 8 settembre 1821 sul registro da apporsi negli atti degli uscieri per l'affissione degli editti nelle vendite degli stabili.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 per l'esclusione della

carta bollata negli editti che si affiggono per le vendite degli stabili e de' mobili,

AFFITTATORI. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 19 aprile 1819 con la quale si stabilisce che non possono per solo ministero di legge i possessori de'fondi demaniali coloni perpetui intitolarsi ne dichiarati tale dalle autorità competenti dall'obbligo di pagare agli antichi padroni le prestazione solite e che l'aumento o decremento del mezzo delle cose potendo essere indipendente dalla quantità esterna, o numerabile, ceder debba a profitto o danno del possessore di essa.

AFFITTI. Circolare del 20 decembre 1806 portante le istruzioni per gli affitti.

— Circolare del 16 settembre 1807 portante le dilucidazioni su de' dubbi proposti per gli affitti, apprezzi e vendite in Napoli.

— Circolare de' 20 novembre 1813 con la quale si prescrive che gli affitti precedenti ed esistenti nel tempo della divisione de' demanj rimangono annullati, tranne quelli antecedenti al decreto degli 8 giugno 1807 e non ancora compiuti.

— Circolare del 6 aprile 1816 portante disposizioni sulla procedura nelle contestazioni per censi bollari o capitali, ovvero affitti riguardante aliene provincie.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 2 luglio 1818 col quale si determina che il fittuario, che non abbia promesso al proprietario una parte de' frutti in ispecie, non può dimandare una diminuzione di fitto per la perdita de' medesimi, avvenuta per casi fortuiti di qualunqne natura, dopo che erano stati separati dal suolo.

— Circolare degli 8 maggio 1822 con la quale si determina che gli affitti dei beni riuniti alla cassa di ammortizzazione debbono eseguirsi secondo le norme stabilite nel decreto del 18 ottobre 1819.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1828 col quale si danno disposizioni per la registrazione degli atti che negli affitti dei beni e cespiti comunali precede l'approvazione dell'intendente.

— Circolare del 7 settembre 1831 con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni diocesane si dirigano agl'intendenti affin di procurare coll'opera dei sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl'incanti i monopolj.

— Circolare del 28 settembre 1833 con la quale è negato agli ospizi ed altri pii stabilimenti la esecuzione del bollo e registro agli atti di subasta pei fitti, la di cui prima offerta eccede i ducati quaranta.

— Circolare del 21 gennaio 1834 con la quale si stabilisce come debbono essere inscritti sul repertorio de'cancellieri comunali gli atti soggetti all'approvazione superiore.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1834 riguardante il modo come stipularsi gli affitti de' beni comunali.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1834 portante disposizioni a

regolare le subaste per lo affitto de'fondi appartenenti ai beni ceduti alla finanza dalla real casa.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1836 portante disposizioni a regolare i fitti a lungo tempo de'fondi rustici posseduti dai corpi amministrativi.

— Ministeriale del 24 novembre 1837 con la quale si danno disposizioni ad evitare il monopolio nell'affitto delle erbe sulle montagne.

— AFFRANCAZIONE. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 25 settembre 1817 col quale si stabilisce che i contratti di affrancazione di censi son già perfetti ove siasene pagato il prezzo ed il governo gli abbia approvati.

— Uffizio del direttore generale della cassa di ammortizzazione del 7 marzo 1818 portante disposizioni sulla competenza nei giudizii per affrancazione.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 29 aprile 1818 con la quale si stabilisce che alle affrancazioni de' censi, e de'capitali dovuti ai pubblici stabilimenti di ogni sorta non può opporsi la legge de' 4 maggio 1810, dopo la promulgazione del real decreto de' 12 settembre 1816.

— Avviso emesso dalla gran corte de' conti il dì 25 settembre 1818 col quale si determina che i contratti di affrancazione de' censi son perfetti ove siasene pagato il prezzo, ed il governo gli abbia approvati.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 col quale si danno disposizioni a regolare le liquidazioni a causa delle affrancazioni di cedole seguite nella cassa di ammortizzazione dietro la legge del 4 maggio 1810 ed il decreto del 17 ottobre 1811.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1823 col quale si stabilisce potersi affrancare i canoni in linea mascolina e quelli a tempo determinato

— Reale Rescritto del 22 giugno 1825 portante disposizioni sull'affrancazione di taluni canoni.

— Ministeriale degli 8 maggio 1830 portante disposizioni per l'affrancazione di un censo e pel reimpiego del capitale restituito.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1832 col quale si stabilisce che i canoni convenuti a tempo determinato non debbono essere alienabili, ne per affranco che voglia fare il debitore nè per compra che intende farne il terzo.

AGENTE DEL CONTENZIOSO. Reale Rescritto del 20 marzo 1822 col quale si esclude l'incerenza dell'agente del contenzioso in Sicilia nelle cause contro l'erario.

— Determinazione del 23 febbraio 1825 con la quale si danno disposizioni per regolare le cause attive e passive del regio erario.

— Reale Rescritto del 30 marzo 1825 col quale si stabilisce il modo come intimare le citazioni in caso di contestazione nella provvisoria assenza dell'agente del contenzioso.

— Ministeriale del 10 maggio 1826 portante disposizioni a regolare l'assenza dell'agente del contenzioso nel consiglio di tesoreria.

— Circolare dei 21 marzo 1832 con la quale si prescrive che di ogni vuoto di cassa delle reste e delle significatorie ne deggiono gl'intendenti dar notizia all'agente del contenzioso della real tesoreria.

— Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbano definitivamente discutersi a cura della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti con l'intervento del ministro pubblico e dell'agente del contenzioso.

— Ministeriale del 29 gennaio 1834 con la quale si portano chiarimenti alla misura di doversi liquidare le indennità ai patrocinatori nell'agenzia del contenzioso della tesoreria generale.

— Circolare dei 9 luglio 1838 con la quale si determina che la direzione legale di tutti gli affari contenziosi è affidata esclusivamente all'agenzia del contenzioso della real tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1840 col quale si attribuisce all'agente del contenzioso l'intera conoscenza delle liti di tutte le amministrastrazioni e dell'avviamento che alle medesime debba darsi.

AGENTI DEL GOVERNO. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 25 gennaio 1816 col quale si stabilisce che la garentia accordata col decreto de' 24 gennaio 1812 agli agenti del governo pei delitti relativi alle loro funzioni deve intendersi non solamente per le trasgressioni de' doveri della propria carica, ma per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio della medesima.

AGENTI CONSOLARI. Circolare del 7 aprile 1824 con la quale si determina che quando non vi siano agenti consolari in un porto i capitani esteri possono farsi assistere da chi loro più piacerà.

AGENTI DI CAMBIO. Reale Rescritto del 13 luglio 1831 col quale si prescrive che le negoziazioni della cassa di sconto debbono eseguirsi non più da un solo agente di cambio ma da tutta la classe dei medesimi.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1831 col quale si conferma la sovrana risoluzione per le negoziazioni della cassa di sconto che si fanno dagli agenti di cambio.

AGGIUDICAZIONE. Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti dei 14 gennaio 1819 col quale si determina che l'aggiudicazione preparatoria non trasferisce irrevocabilmente all'aggiudicatario il dritto di far procedere alla definitiva.

— Circolare del 10 agosto 1819 con la quale si danno disposizioni circa il termine per la trascrizione delle aggiudicazioni dei beni immobili.

— Circolare del 25 settembre 1830 sul dubbio se in un atto di appello avverso sentenza di aggiudicazione diffinitiva debba necessariamente farsi menzione della registrata di questa sentenza.

— Reale Rescritto del 7 luglio 1832 col quale si prescrive che i verbali di aggiudicazione dei cespiti dei comuni e della beneficenza degli affitti le cui offerte non oltrepassano ducati trenta tengono forza di pubblici istrumenti.

— Circolare del 28 ottobre 1834 con la quale si prescrive che gli atti di aggiudicazioni preparatorie negli affitti comunali vanno anche soggetti al registro.

— AGGIUSTO DI RATE. Ministeriale del 17 dicembre 1828 portante la risoluzione di alcuni dubbj relativi agli aggiusti di rate.

— Ministeriale del 28 aprile 1830 con la quale si prescrive che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' vescovi.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1837 col quale si detta il modo di procedere nell'aggiustamento di rate per la distribuzione di una determinata quantità di olio di una mensa la di cui consegna trovasi stabilita per contratto.

AGRIMENSORI. Ordinanza della commessione della pubblica istruzione del 2 aprile 1817 con la quale si stabilisce la tariffa de' dritti di esame e di cedole pei salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti ed agrimensori.

— Circolare degli 8 dicembre 1819 con la quale si fissa la mercede degli agrimensori e degli esperti per le rettifiche generali dei catasti.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1833 col quale si prescrive che ai vecchi esercenti l'architettura ed agrimensura si accordano altre agevolazioni per lo conseguimento delle carte autorizzanti.

— Circolare del 21 agosto 1833 con la quale si precisano i documenti che debbono esibire gli esercenti l'architettura ed agrimensura per conseguire le carte autorizzanti.

ALBERGATORI. Circolare del 3 agosto 1808 con la quale si fanno lagnanze sulla negligenza con cui gli agenti demaniali vigilano sull'esecuzione della legge del bollo principalmente in ciò che riguarda i registri de' negozianti e degli albergatori.

ALBERI. Ministeriale del 22 aprile 1829 circa il modo di far pervenire al ramo di artiglieria le notizie che possono interessarlo relativamente ai tagli di alberi.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1837 col quale si chiama in osservanza il regolamento intorno alla decorticazione ossia allo sbocciamento artificiale delle querce e dei sugheri e di ogni altro albero selvano fruttifero.

— Circolare del 20 aprile 1837 con la quale si prescrive che agli agenti forestali si compete di apporre il marchio agli alberi che nei tagli rimaner debbono per seme o per isperanza.

ALBERI SELVAGGI. Reale Rescritto del 4 agosto 1832 col quale si prescrive che non si cambia col tempo la natura dei bo-

schi, ma che occorre la sovrana permissione, qualora in boschi dei comuni e di stabilimenti pubblici intendansi per via d'innesti ingentilire alberi selvaggi.

— Circolare degli 11 agosto 1832 con la quale si prescrive che vi è bisogno di sovrana permissione per innestare ed ingentilire alberi selvaggi.

ALBERI INFRUTTIFERI. Ministeriale del 22 agosto 1827 risguardante la vendita degli alberi infruttiferi e secchi esistenti nei fondi dei benefici pieni.

— Circolare del 26 settembre 1827 portante disposizioni sulla valutazione degli alberi abbattuti, mutilati e danneggiati.

ALBINAGGIO. Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 13 ottobre 1815 col quale si stabilisce che l'abolizione dell'albinaggio è vantaggioso non meno in generale, che ai sudditi particolarmente.

ALCANTERINI. Circolare de' 17 maggio 1834 per la provocazione de' soccorsi ai religiosi alcanterini nella occasione della festività della canonizzazione del beato Giovan Giuseppe della Croce.

ALIFE. Decreto e bolla pontificia del 15 gennaio 1821 prescrivente la conservazione della sede vescovile e diocesi di Alife.

ALIMENTI. Circolare del 20 aprile 1822 con la quale si stabilisce che i detenuti comunque abbiano i genitori possidenti se sono emancipati debbono considerarsi per la somministrazione della sussistenza.

— Circolare degli 8 marzo 1823 con la quale si determina da quali fondi debbano prestarsi gli alimenti ai detenuti che mancano di mezzi di sussistenza benchè figli di persone facoltose.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1832 col quale si stabilisce che allorchè si passano gli alimenti a detenuti creduti poveri e che in effetti non lo siano si possono obbligare a restituirne l'ammontare coi mezzi amministrativi.

ALLOGGIO MILITARE. Ministeriale degli 8 maggio 1817 con la quale si detta il metodo per la ripartizione degli alloggi militari che producono pagamenti d'indennità a carico del ramo della guerra.

— Circolare de' 10 dicembre 1817 con la quale si determina in quali casi sieno esenti dall'alloggio militare le case, ove sono alloggiati gli agenti delle amministrazioni finanziere.

— Circolare del 2 febbraio 1822 con la quale si determina che i viceconsoli dei sovrani esteri sono esenti dal peso degli alloggi militari.

— Circolare del 22 maggio 1822 con la quale si prescrive che l'esenzione del peso degli alloggi militari accordata ai viceconsoli esteri deve limitarsi a quelli soli tra essi i quali sono venuti espressamente dall'estero.

— Circolare del 30 giugno 1825 con la quale si stabilisce che l'alloggio delle truppe di permanenza o di passaggio per meno di quindici giorni è a carico degli abitanti e non della provincia.

— Circolare del 21 aprile 1827 con la quale si prescrive che agl'impiegati in giro i sindaci forniranno l'alloggio ove non vi sieno alberghi con una moderata indennità.

— Ministeriale del 12 aprile 1828 con la quale si dichiara al direttore generale di ponti e strade non essere obbligati i sindaci a dare alloggio gratuito agl'individui della brigata mobile.

— Circolare del 29 giugno 1829 con la quale si prescrive che le case dei liquoristi sono esenti dall'alloggio militare.

— Istruzione del 26 settembre 1834 sovranamente approvata portante disposizioni per gli alloggi degli uffiziali e per le caserme della gendarmeria reale

— Reale Rescritto del 27 settembre 1834 col quale si determina che le vedove e le fanciulle sono esenti dagli alloggi militari nelle proprie case avendo l'obbligo di fornirlo solamente in altro luogo.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1836 col quale si determina che la mobiglia negli alloggi dei comandanti di provincia viene eguagliata a quella spettante al grado di brigadiere.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1837 diretto a reprimere la licenza dell'alloggio delle truppe nelle chiese.

— Circolare del 23 giugno 1837 con la quale si vieta di dare alloggio alle truppe nelle chiese.

— Circolare del 27 novembre 1839 con la quale si stabilisce di essere esclusiva attribuzione delle autorità comunali l'assegnare l'alloggio ai militari nelle case degli abitanti.

AMMENDE. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che le contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo deggiono punirsi colle ammende in vigore nel tempo in cui furon commesse, e non con le altre stabilite dalle leggi vigenti al momento in cui ne viene fatta l'applicazione.

— Ministeriale del 15 settembre 1819 portante disposizioni sulla facoltà di coazionare personalmente coloro i quali sono stati condannati alle ammende per le contravvenzioni forestali e venatorie.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1822 sul dubbio se le ammende per contravvenzione al regolamento sulle reali riserve sono comprese nell'indulto dei 13 marzo 1822.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1822 per soluzione di dubbio sulla intelligenza dell'indulto pei delitti e per le contravvenzioni contenute nel decreto del 13 marzo 1822.

— Reale Rescritto de' 3 maggio 1823 col quale si determina che le ammende forestali non sono comprese nell'indulto del 13 marzo 1822 poichè le dette ammende costituiscono una pena.

— Circolare del 30 aprile 1831 portante disposizioni pel risarcimento di danni ed ammende per le contravvenzioni forestali.

AMMENDE PENALI. Circolare del 29 settembre 1832 con la quale si stabilisce che i documenti della povertà dei condannati ad ammenda come pene principali devono dai direttori del registro e bollo inviarsi al giudice che ha pronunziate le condanne per la

sostituzione di altra pena a seconda del real decreto de' 20 giugno 1827.

AMMENDE GIUDIZIARIE. Reale Rescritto del 18 marzo 1828 portante disposizioni a regolare la restituzione delle multe ed ammende giudiziarie civili.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 6 giugno 1816 col quale si determina che fermo restando l'obbligo degli intendenti, e dei regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza dei rispettivi poteri giudiziario ed amministrativo gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e deligenza degli agenti di esse.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1818 col quale si determina che gli intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell'amministrazione pubblica.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1819 col quale si stabilisce la competenza de' tribunali ordinari sulle quistioni di escomputo nei contratti passati colla pubblica amministrazione qualora non vi si sia rinunziato.

— Reale Rescritto del 10 ottobre 1819 col quale si determina la competenza de' tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1820 col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili od altre pubbliche amministrazioni.

— Reale Rescritto de' 30 luglio 1823 portante norme da eseguirsi sulla competenza nelle quistioni con le pubbliche amministrazioni relative ai danni che possono essere causati dai lavori delle pubbliche strade.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1824 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità de' contratti di appalti fatti con l'amministrazione pubblica.

— Reale Rescritto del 5 aprile 1826 col quale si dispone che non debbono essere le amministrazioni condannate al rifacimento delle spese nel caso di opposizione presso le autorità giudiziarie ai quadri pubblicati sino a che non si rendono parti contradicenti.

— Circolare del 9 agosto 1826 con la quale si prescrive che le cause che interessano l'amministrazione pubblica, i comuni e gli stabilimenti di beneficenza deggiono essere trattate come urgenti.

— Reale Rescritto del 16 agosto 1826 col quale si determina, che al contezioso giudiziario si appartiene il giudizio di controversie per rescissione di contratti di appalti con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti.

— Ministeriale del 18 ottobre 1826 con la quale si determina

il modo come rilasciare i certificati, che tanto i particolari, quanto dalle diverse amministrazioni si domandono per epoche, le di cui carte trovansi passate alla gran corte dei conti.

— Ministeriale del 7 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se mai tra le attribuzioni di giurisdizione esecutiva accordata alle autorità amministrative sia compreso l'arresto personale.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1830 portante disposizioni pei suggelli da adoperarsi dalle pubbliche amministrazioni.

— Circolare del 16 ottobre 1833 con la quale si stabilisce che le pubbliche amministrazioni sono esenti dal prestar cauzione nei giudizii come i privati.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1834 col quale si prescrive che non possono i giudici del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati e senza una preventiva autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni o dei danni per essi ai medesimi cagionati.

— Circolare del 27 settembre 1834 con la quale si prescrive che non si può rinvenire dalle pubbliche amministrazioni sui ruoli esecutori quando però non trattisi di giudizi possessoriali.

— Circolare del 28 settembre 1835 con la quale si determina che non possono le amministrazioni pubbliche accettare per cauzione i biglietti di deposito di società anonime.

— Ministeriale degli 11 giugno 1836 con la quale si dispone che le amministrazioni diocesane in fatto di giudizio abbiano a riguardarsi come amministrazioni pubbliche.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1836 portante disposizioni a regolare i fitti a lungo tempo dei fondi rustici posseduti dai corpi amministrativi.

— Circolare dei 18 febbraio 1837 sull'applicabilità del bollo e del registro ai verbali in minuta ed in copia di magistrati destinati a conciliatori tra privati e privati, o tra privati e qualche pubblica amministrazione.

— Reale Rescritto del 14 novembre 1838 col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1838 con cui si partecipa che al rimpiazzo del defunto presidente commendatore Tavassi sia nominato il cavaliere Navarro per uno dei due compromessari nell'ultimazione delle quistioni tra il patrimonio regolare e diverse amministrazioni.

— Circolare del 10 decembre 1838 con la quale si stabilisce che non sono permessi per regola fissa i quinti negli arrendamenti dei cespiti fiscali ma in qualche caso speciale può accordarsi un premio per rompere il monopolio.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio d'azione civile in materia di strade si appartiene

al contenzioso amministrativo e vieppiù se atti, o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1839 col quale si determina che il contezioso amministrativo è compotente nello esperimento dell'azioni che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa quantunque dirette fossero contra privato.

— Ministeriale del 23. dicembre 1839 portante disposizioni a rompere il monopolio nelle diverse contrattazioni col governo e con le pubbliche amministrazioni.

AMMINISTRAZIONE CIVILE. Circolare del 15 luglio 1809 con la quale si risolvono taluni dubbi relativi alla registrazione degli atti dell'amministrazione civile e comunale.

— Circolare degli 11 settembre 1811 con la quale si ordina che le fiere ed i mercati sieno distribuiti con prudenza per ragione di tempo e per ragione di luogo.

— Istruzione del 26 settembre 1811 porta nte le norme per la contabilità comunale.

— Circolare del 6 aprile 1816 portante disposizioni sulla procedura nelle contestazioni per censi bollari o capitali, ovvero affitti riguardanti aliene provincie.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1816 col qnale si stabilisce che i cancellieri ed i cassieri comunali possono essere eletti fra i decurioni.

— Istruzioni del 5 luglio 1817 per la redazione degli stati discussi comunali per lo primo quinquennio dal 1818 al 1822.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 28 luglio 1817 col quale si presenta un regolamento per la proposta degl'individui, e la composizione delle terne per le cariche municipali.

— Circolare de'20 settembre 1817 circa la ritenuta del due e mezzo per cento che i comuni devono ritenere sui soldi de' regi giudici.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 20 settembre 1817 col quale si dispone che sono esenti dal bollo i mandati tratti da' sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità.

— Reale Rescritto del 1 novembre 1817 col quale si approva il regolamento per gl'individui e la composizione delle terne per le cariche comunali.

— Reale Rescritto del 10 gennajo 1818 col qnale si determina che gl'intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell'amministrazione.

— Circolare del 17 gennajo 1818 con la quale si determina che i mandati che spediscono i sindaci non deggiono essere in carta di bollo.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 7 febbraio 1818 col quale si stabilisce che nelle liquidazioni delle pensioni degl'impiegati salariati de' comuni, gli

anni di servizio debbon calcolarsi dal giorno del godimento del primo soldo ch'è stato soggetto alla ritenzione, e vi sarebbe stato, se essa avrebbe avuto luogo precedentemente.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 28 febbrajo 1818 col quale si stabilisce che fra le urgenze straordinarie capaci ad autorizzare per un comune, giusta l'art. 300 della legge de' 12 dicembre 1816, la contrazione di un debito con interessi maggiori del cinque per cento, può noverarsi la cosiruzione di una strada di sommo vantaggio, la quale al momento in cui si progetta, esige una spesa molto minore di quella che si richiederebbe in altro tempo.

— Reale Rescritto de' 4 aprile 1818 col quale vien prescritto che ne' luoghi ove non esistono vice-consoli esteri le autorità municipali potranno apporre la sola firma ne' ruoli di equipaggio.

— Circolare del 16 maggio 1818 con la quale si determina che ne' contratti di fitto de' cespiti comunali e di altri pubblici stabilimenti devesi apporre il patto della rinuncia ad ascomputo per qualsiasi causa.

— Circolare del 13 giugno 1818 con la quale si stabilisce che gli atti di subasta saranno registrati dopo l'approvazione purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momomento che sarà approvato dall'intendente.

— Circolare del 17 giugno 1818 con la quale si stabilisce quali spezie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione.

— Reale Rescritto del 21 giugno 1818 col quale si determina non potersi accordare la patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de' suoi fondi.

— Decisione della gran corte de' conti del dì 30 giugno 1818 con la quale si stabilisce che non compete al fittajuolo de' dazj comunali diminuzione di fitto per avere taluni cittadini a' patti stabiliti nel contratto di allocazione contravvenuto.

— Circolare del 21 luglio 1818 con la quale si determina che nelle cause di falsità di documenti della contabilità de' funzionarii dell'amministrazione civile deve eseguirsi il disposto nell'art. 138 della legge de' 12 dicembre 1816.

— Ministeriale del 21 luglio 1818 con la quale si determinano quali dritti abbia il senato di Palermo sulle merci che colà si disbarcano.

— Istruzione del 1 agosto 1818 portante disposizioni per la redazione degli stati discussi quinquennali per l'esercizio 1819.

— Decisione della gran corte de' conti de' 5 agosto 1818 con la quale si determina che le proprietà de' comuni con quelle dello stato non si deggiono confondere, e le dan reddito ove l'uso cui siano addette i proprietarii da altro peso esonera.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 18 agosto 1818 con la quale si prescrive che nella classificazione degli usi civici non si debbano contemplare le origini donde procedono e

che l'uso di legnare in ogni tempo dell'anno è fra gli essenziali.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti de' 2 settembre 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la parte del profitto spettante ai comuni nella vendita del sale dee essere liberamente contrattata tra essi ed i venditori, salvo il reprimere gli abusi ai termini dell'articolo quarto del decreto degli 11 giugno 1811.

— Reale Rescritto del 12 settembre 1818 portante la risoluzione di talune quistioni elevate intorno all'esibizione de'titoli dei crediti che il demanio vanta contro i comuni.

— Reale Rescritto del 19 settembre 1818 col quale si determina che la facoltà di fare e promulgare nelle provincie del regno i regolamenti di polizia amministrativa appartiene esclusivamente agl'intendenti nei termini e nel modo prescritto nella legge de' 12 decembre 1816.

— Circolare de' 19 settembre 1818 con la quale si determina che in mancanza del primo eletto il secondo eletto funziona da ministero pubblico presso i giudici di circondario.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 2 ottobre 1818 con la quale si determina non potersi contro i trasgressori dei bandi fatti emanar dalle muncipali autorità non procedere ove non siavi pena contro i medesimi stabilita.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che sono atti illegati gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali senza il consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 8 febbraio 1819 col quale si determina che l'articolo 309 della legge de' 12 dicembre 1816 circa la facoltà dei sindaci d'introdurre senza alcuna superiore autorizzazione le liti dei cancellieri di competenza dei giudici di circondario, non è stato derogato dall'art. 86 della legge de' 21 marzo 1817.

— Reale Rescritto del 6 marzo 1819 col quale si stabilisce che negli appalti per costruzione e mantenimento di opere pubbliche in quanto al metodo di licitazione in generale deve osservarsi il disposto nella legge de' 12 dicembre 1816.

— Circolare del 29 maggio 1819 con la quale si determina che i comuni debbono continuare a pagare le somme che stanno contribuendo per congrue o supplemento ai parrochi, salve le determinazioni a prendersi in prosieguo.

— Reale Rescritto del 2 giugno 1819 portante disposizione circa la rinnovazione ed intimazione dei titoli ai debitori dei comuni dei luoghi di beneficenza e dei monti frumentari.

— Circolare del 7 agosto 1819 con la quale si determina che i soldi ai giudici di circondario debbonsi pagare per la somma intera dal cassiere del comune capoluogo il quale ne ripeterà la quota dai comuni componenti il circondario,

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 10 agosto 1819 col quale si stabilisce che debbesi il reddito rettificato adattare alle classi ed ai valori della tariffa del comune.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 9 settembre 1819 col quale si determina che può un comune essere obbligato a cedere la parte soprabbondante delle sue acque ad un altro comune vicino che ne abbisogni.

— Parere della commissione de'presidenti presso la gran corte dei conti de' 2 ottobre 1819 col quale si prescrive che gli anfiteatri ed altri monumenti di antichità comunque in origine fossero stati nella classe delle opere muncipali tutta volta non sono presentemente che cose pubbliche ed in conseguenza in dominio dello stato, e che la cura e vigilanza di essi debba commettersi alla direzione degli scavi e dei depositi di antichità.

— Circolare del 16 febbraio 1820 portante disposizioni per la destinazione in tutti i comuni dei decurioni incaricati di supplire le veci del primo o del secondo eletto nell'uffizio del ministero pubblico presso i supplenti comunali.

— Circolare dei 26 febbraio 1820 sulla chiamata dei sindaci comunali a far testimonianza nei giudizi penali ed in quali casi dovrà darsene avviso all'intendente o sott'intendente del rispettivo distretto.

— Circolare del 5 marzo 1820 con la quale si determina il modo di effettuare la chiamata de' sindaci per testimonianza negli affari penali.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1820 portante disposizioni sulle indennità dovute a' supplenti comunali de' giudici di circondario loro cancellieri ed uscieri.

— Circolare del 23 agosto 1820 con la quale si stabilisce che il soldo dovuto agl'ispettori delle scuole dei distretti debbono loro pagarsi dai cassieri distrettuali che ne faranno esazione dalle rate rispettive dei comuni.

— Circolare de' 30 dicembre 1820 per supplirsi per l'anno 1821 i registri dello stato civile finchè non ne sia pervenuta la spedizione dai comuni

— Reale Rescritto de' 11 agosto 1821 col quale si determina, che i crediti contro i diversi rami appartenenti all'interno ed anteriori al 1806 vadino a carico di quelle ufficine alle quali appartenevano prima dell'istallazione del detto ministero.

— Circolare del 10 ottobre 1821 con la quale si determina che i soldi dei funzionarj amministrativi delle provincie non possono essere soddisfatti in Napoli.

— Circolare del 26 ottobre 1821 con la quale si raccomanda agl'intendenti la buon'amministrazione delle provincie e la vigilanza nel prevenire i reati, perseguitarli e porli nei limiti delle loro attribuzioni.

— Regolamento del 6 novembre 1821 portante disposizioni per la riscussione de' soldi e dell'indennità de' funzionari amministra-

tivi e per fissarsi il modo e l'epoca de' congedi che potranno loro essere accordati.

— Reale Rescritto dei 5 dicembre 1821 col quale si prescrive che la destinazione a far parte della deputazione che sceglie il consiglio generale di ogni provincia per sollecitare l'intendenza, o presso le reali segreterie di stato le risoluzioni delle sue deliberazioni non deve dare occasione a verun deputato di recarsi in Napoli a spese dei comuni.

— Reale Rescritto del 29 dicembre 1821 col quale si determina che i figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettar cariche comunali e quelle di decurione senza il consenso del padre.

— Circolare del 12 gennaio 1822 con cui si determina qual sorveglianza debbono usare i sindaci pei figli delle prostitute e delle concubine.

— Reale Rescritto de' 16 febbraio 1822 portante disposizioni per supplire a' registri dello stato civile che non fosser pervenuti in tempo utile a' comuni.

— Circolare del 20 febbraio 1822 con la quale si determina che il dipartimento della guerra deve cedere a' comuni i locali che non servono più ad usi militari.

— Circolare del 16 marzo 1822 con la quale si determina che le disposizioni emesse con circolare dei 12 gennaio 1822 intorno alle prostitute e concubine vengono modificate per le sole concubine.

— Circolare dei 23 marzo 1822 con la quale si vieta agli appaltatori dei dazi comunali la spedizione dei piantoni.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1822 col quale si determina che i figli di famiglia non possono amministrare i fondi comunali se non quando sieno garentiti dal proprio genitore o da altra potente persona.

— Reale Rescritto del 15 aprile 1822 sul tempo in cui l'amministrazione civile dee spedire ai presidenti dei tribunali civili i registri dello stato civile per la numerazione e cifra; non che sul tempo in cui questi funzionari debbono avere adempito alla cifra e numerazione anzidetta e corrispondenti sanzioni penali.

— Circolare del 20 aprile 1822 con la quale si sospende il soldo del mese di settembre in avanti a' presidenti dei tribunali civili ed ai giudici delegati per cifra dei registri degli atti dello stato civile quando non ne documentino l'adempimento a tutto il precedente mese.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1822 col quale si danno disposizioni a regolare la esibizione dei titoli originari per liquidare i crediti contro i comuni.

— Circolare del 26 giugno 1822 con la quale si determina che l'interstizio di anni tre per potere un individuo essere di nuovo nominato sindaco od eletto riguarda la stessa carica esercitata, e non una diversa del comune.

— Circolare del 10 agosto 1822 con la quale si determinano i casi nei quali i segretarj generali che rimpiazzano gl'intendenti abbiano dritto alle indennità.

— Circolare del 5 ottobre 1822 con la quale si stabilisce come debbono regolarsi le transazioni per individuo o capo di famiglia in mancanza di appalti dei dazi di consumo giusta l'articolo 202 della legge dei 12 dicembre 1816.

— Circolare dei 26 ottobre 1822 con la quale si determina che gli stati di liquidazione formano titolo per cauzionarsi amministrativamente i decurionati responsabili della sfondocazione delle rispettive quote dei generi di privativa.

— Circolare del 20 novembre 1822 con la quale si vieta la inversione dei fondi provinciali tranne il caso di urgenza che potrebbe compromettere il bene dell'amministrazione.

— Circolare del 15 febbraio 1823 con la quale si danno disposizioni sulle competenze dei mobili appartenenti all'intendenze e sott'intendenze.

— Circolare del 22 febbraio 1823 con la quale si danno disposizioni per la manutenzione per accrescimento de' mobili pei giudicati d'istruzione e de' giudicati regj.

— Reale Rescritto del 16 aprile 1823 portante dilucidazioni alla circolare del 15 febbraio 1823 sulle competenze della mobilia nell'intendenze e nelle sottintendenze.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1823 col quale si fissa per punto generale, che sulla vacanza de' benefizj curati la congrua dei quali è a carico de' comuni, debbono questi sulla stessa proporzione corrisponderle alle amministrazioni diocesane rispettive.

— Circolare del 20 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che il segretario generale che rimpiazza l'intendente per congedo da questi ottenuto o per altra causa comunque non sorta dalla residenza o dalle provincie ha dritto ad indennità.

— Circolare dei 10 gennaio 1824 con la quale si stabilisce che in tutti gli affari in cui vi sia obbligo di prendere il parere dei sott'intendenti debbono i rapporti di quest'ultimi essere trascritti per intero nelle proposte.

— Circolare del 5 aprile 1824 con la quale si stabilisce che non possono imporsi nuovi dazi di consumo nei comuni, o variare la tariffa di quelli esistenti senza adempirsi prima al prescritto nella legge all'oggetto pubblicata.

— Circolare del 16 giugno 1824 con la quale si determina che non è vietato che il sindaco primo o secondo eletto congiunti con alcun decurione trovisi nella stessa amministrazione.

— Circolare del 19 giugno 1824 con la quale si stabilisce che le assise dei commestibili di qualche durata dee stabilirle il decurionato e l'esecuzione n'è affidata al primo eletto e che le assise giornaliere dee darle lo stesso primo eletto.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1824 col quale si stabilisce,

che la garentia per i cassieri comunali dura per tutto il tempo in cui sono questi in esercizio.

— Circolare del 16 agosto 1824 con la quale si determina che i funzionari amministrativi che fra due mesi dopo la visita nelle loro giurisdizioni non mandino i certificati dell'indennità loro dovute ne perdono il dritto.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1824 col quale si vieta di gravare esiti sulle casse provinciali per articoli non iscritti sullo stato discusso e come debba procedersi nei casi di urgenza.

— Circolare del 29 gennaio 1825 con la quale si stabilisce che il decurione il più antico funziona da giudice del contenzioso amministrativo quando non lo possa ne il sindaco nè gli eletti.

— Circolare del 26 febbraio 1825 con la quale si determina che la ritenuta del 10 per 100 a favore della tesoreria generale deve aver luogo anche nei fondi provinciali che riguardano soldi gratificazioni, e spese di uffizio.

— Circolare del 23 marzo 1824 con la quale si determina che quante volte si facciano trascorrere due mesi senza mandare i certificati delle indennità dovute ai funzionari amministrativi di grado inferiore si decade dal dritto delle indennità.

— Circolare del 26 marzo 1825 con la quale si stabilisce essere espressamente vietati i pranzi di uso per le riunioni dei consigli provinciali.

— Circolare del 30 marzo 1825 con la quale si comunica la determinazione sovrana da servire di norma nelle proposte dei consigli provinciali

— Circolare del 30 marzo 1825 con la quale si stabilisce che l'alloggio delle truppe di permanenza o di passaggio per meno di quindici giorni è a carico degli abitanti e non della provincia.

— Circolare del 9 aprile 1825 con la quale si stabilisce che quando i conduttori dei distaccamenti militari cui si forniscano razioni ed altro non sanno scrivere i loro boni deggiono esser segnati da due testimonj.

— Circolare del 16 aprile 1825 con la quale si fissa la competenza del potere giudiziario ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 15 giugno 1825 con la quale si determina doversi serbare il solito sistema circa le indennità dei primi eletti pei viaggi in occasione della verifica delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1825 portante disposizioni sulle abolizioni delle sottintendenze in Sicilia.

— Circolare del 30 luglio 1825 con la quale si determina che siano occupate o vacanti le piazze dei regj giudici nei circondarii, il cassiere comunale dee versare alla cassa distrettuale la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Circolare del 24 agosto 1825 con la quale si stabilisce che i cassieri comunali quando hanno denari in cassa e non adem-

piono al versamento di ciò che devono alla cassa delle opere pubbliche provinciali possono essere soggettati alle cauzioni dei commissarj e dei piantoni.

— Circolare del 25 agosto 1825 con la quale si prescrive che i medici condottati dei comuni debbono assistere tutti indistintamente nelle loro malattie.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1825 portante disposizioni per l'abolizione dei consigli distrettuali nei reali dominj oltre il faro.

— Circolare del 7 settembre 1825 con la quale si stabilisce che le somministrazioni di lumi e fuoco alle scorte dei procacci sono a carico dei comuni.

— Circolare del 26 ottobre 1825 con la quale si dispone che nell'impedimento del primo e secondo eletto le verifiche delle contravvenzioni alla legge del 25 marzo 1817 si fanno dal decurione più ansiano.

— Circolare del 5 novembre 1825 con la quale si determina che gli amministratori comunali non possono cambiare domicilio durante l'esercizio della carica senza il permesso dell'intendente.

— Circolare del 6 dicembre 1825 con la quale si prescrive che tra le cariche comunali solo quella di decurione è compatibile con quella di ricevitore del registro e bollo.

— Circolare del 7 dicembre 1825 con la quale si determina che i ruoli di transazione pei dazi comunali deggiono esser fatti per tutto il 15 novembre, e si stabiliscono le pene contro i trasgressori.

— Circolare dei 30 marzo 1825 con la quale si prescrive che i notai certificatori sono esclusivamente competenti per le contrattazioni particolari dei comuni.

— Circolare del 10 gennajo 1826 con la quale si stabilisce che nelle pubbliche cerimonie il primo eletto ha la precedenza sul secondo.

— Reale Rescritto del 25 gennajo 1826 col quale si danno disposizioni sulla ripartizione e versamento dei fondi provinciali nei reali dominj al di là del faro.

— Regolamento approvato il 25 gennajo 1826 circa il modo come eseguirsi il versamento della ripartizione dei fondi provinciali.

— Reale Rescritto del 25 gennajo 1826 col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulla carne ed ogni altro dazio di regio conto in Sicilia.

— Regolamento del 28 gennajo 1826 portante disposizioni per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali.

— Circolare del 31 gennajo 1826 con la quale si prescrive che l'eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del decurionato siano applicabili alla carica di primo eletto.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1826 col quale si dispone che per occorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari e con opere.

— Reale Rescritto degli 11 marzo 1826 col quale si approvano le norme proposte dal procurator generale della gran corte dei conti nel fissare il compenso ai difensori dei comuni.
— Reale Rescritto del 30 marzo 1826 portante le regole da osservarsi dai consigli provinciali nelle proposte.
— Circolare del 19 aprile 1826 con la quale si determinano quali persone meritano essere esentate dalla carica di consigliere distrettuale.
— Circolare del 26 aprile 1826 con la quale si determina come debbono stabilirsi le tasse per gli avvocati dei comuni, e delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.
— Circolare del 6 maggio 1826 con la quale si prescrive che i comuni non hanno bisogno di nuove autorizzazioni per gravarsi delle sentenze di cui vogliono appellare.
— Reale Rescritto del 24 giugno 1826 col quale si determina che la incompatibilità di zio e nipote contemplata nell'art. 110 della legge sull'amministrazione civile dee prendersi nel senso più stretto.
— Circolare del 28 giugno 1826 con la quale si determina che l'impedimento di essere rieletto nelle cariche comunali prima che spirasse un triennio di riposo è allorchè trattasi di rielezione alla carica medesima.
— Circolare del 1 luglio 1826 con la quale si determina che pei comuni che stabiliscono un'appalto delle multe per le contravvenzioni le spese di giudizio sono a loro carico.
— Reale Rescritto degli 8 luglio 1826 col quale si prescrive che nel termine di otto giorni tra il manifesto e l'aggiudicazione preparatoria nell'appalto delle opere comunali è il minimum dell'intervallo prescritto.
— Circolare del 15 luglio 1826 con la quale si dispone che i sindaci sono competenti a pronunziare non solo la multa, ma benanche la rifazione de' danni e spese di giustizia nelle contravvenzioni in cui la multa non eccede i ducati sei; di più che l servienti comunali possono eseguire le sole notifiche delle coazioni e non altri atti.
— Circolare del 22 luglio 1826 con la quale si prescrive che l'atto di coazione amministrativa in forza dell'art. 245 della legge de' 12 dicembre 1816 ha forza di precetto preventivo e che il pegnoramento si esegue dall'usciere giudiziario.
— Circolare del 2 settembre 1826 con la quale si determina che i locali per le cancellerie dei regi giudicati debbono consegnarsi coi mobili ai cancellieri perchè ne rispondono della manutenzione.
— Reale Rescritto del 27 settembre 1826 col quale si determina che non potendosi ottenere il fitto dei dazj comunali si ritornerà ai ruoli per transazione prima d'incominciar l'esercizio.
— Circolare del 9 dicembre 1826 portante le prescrizioni ad osservarsi nella proposta dei nuovi dazi.
— Circolare del 10 gennaio 1827 con la quale si determina che se particolari circostanze de'comuni consigliano i ruoli di transazione

sui dazi comunali invece degli appalti non si dia la più stretta esecuzione alla risoluzione sovrana del 26 settembre 1826.

— Circolare del 17 gennaio 1827 con la quale si determina che in quei comuni tra le cui rendite vi sian dazi non si possono autorizzare ed intraprendere opere non urgenti senza l'approvazione del ministero.

— Circolare del 27 gennaio 1827 con la quale si prescrive che l'autorità in visite si tratteranno a proprie spese o alle locande o ai conventi.

— Circolare del 3 febbraio 1827 con la quale si prescrive che se non vi sien locande o conventi per alloggiare le autorità amministrative in visita useranno le case particolari, ma senza trattamento.

— Ministeriale del 17 marzo 1827 con la quale si risolve il dubbio proposto per lo sequestro da apporsi in nome dell'erario ai frutti appartenenti a due ciantrie.

— Circolare del 17 marzo 1827 con la quale si prescrive che la discussione delle opposizioni alle coazioni amministrative dei comuni delle commessioni di beneficenza deve essere fatta come per causa urgente nei casi di eccezioni.

— Circolare del 21 aprile 1827 con la quale si prescrive che agl'impiegati in giro i sindaci forniranno l'alloggio ove non vi sieno alberghi con una moderata indennità.

— Circolare del 9 maggio 1827 con la quale si dispone di meritare la esenzione dalle cariche comunali i venditori di generi di privativa.

— Circolare del 21 luglio 1827 con la quale si prescrive che le ritenute ai reddenti dei comuni e pubblici stabilimenti deggiono esser fatte in carta bollata.

— Circolare del 14 novembre 1827 con la quale si prescrive che coloro i quali dimorano in un comune sono obbligati a pagare i dazi di consumo.

— Circolare del 1 dicembre 1827 portante talune dilucidazioni alla circolare dei 9 dicembre 1826 sulle proposte di nuovi dazi e sulle loro variazioni.

— Circolare del 26 gennaio 1828 con la quale si prescrive che il trasporto delle carte agli archivi provinciali è a carico degli archivi istessi.

— Circolare del 29 marzo 1828 con la quale si prescrive che gli atti dei consigli provinciali si rimettono al ministro degli affari interni direttamente dai presidenti dei medesimi.

— Circolare del 18 aprile 1828 con la quale si prescrive che i difensori dei consumi saranno compensati sulle norme del real decreto del 12 ottobre 1827.

— Circolare del 22 ottobre 1828 con la quale si prescrive che il sindaco soltanto in seguito di permesso superiore può rilasciare i certificati di permesso.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 portante la risoluzione del dubbio se nelle contravvenzioni di polizia urbana la condanna

o la comminazione delle multe medesime appartenga al primo eletto o al sindaco.
— Reale Rescritto del 15 novembre 1828 col quale si danno disposizioni per la registrazione degli atti che negli affitti de'beni e cespiti comunali precede l'approvazione dell'intendente.
— Circolare del 26 novembre 1828 con la quale si comminano delle pene agli agenti comunali, che rilasciano senza fondamento certificati d'impossidenza.
— Reale Rescritto del 17 decembre 1828 col qnale si determina non farsi alcuna novità per l'intendenza e per la valle di Girgenti.
— Circolare del 14 gennaio 1829 con la quale si determina che il decreto de' 12 ottobre 1827 non porta alcuna alterazione all'articolo 314 della legge sull'amministrazione civile circa il compenso agli avvocati
— Circolare de' 24 marzo 1829 sul dubbio se gl'incartamenti amministrativi debbono registrarsi e bollarsi quando si producono in giudizio dalle amministrazioni civili.
— Reale Rescritto del 25 marzo 1829 portante disposizioni sulla redazione degli stati discussi comunali.
— Circolare del 27 giugno 1829 con la quale si stabilisce che allorchè un privato viene incaricato dall'intendente di un disimpegno amministrativo gode le stesse indennità dei consiglieri provinciali e distrettuali.
— Reale Rescritto del 16 settembre 1829 col quale si prescrive che i ruoli di transazione per la percezione dei dazj comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti ed osservandosi determinate prescrizioni.
— Reale Rescritto del 20 ottobre 1829 portante talune disposizioni a favore dei comuni di Sicilia.
— Circolare del 27 gennaio 1830 con la quale si prescrive che ne il cancelliere comunale, ne il suo sostituto può essere decurione.
— Ministeriale del 22 aprile 1830 con la quale si stabilisce che le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un comune debbono riputarsi stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di 250 abitanti.
— Circolare del 15 maggio 1830 con la quale si prescrive esservi nei comuni i regolamenti di polizia ne'quali si determini tra l'altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817.
— Circolare del 29 giugno 1830 con la quale si prescrive che i funzionari amministrativi che non profittano de' congedi ottenuti fra i quindici giorni non potranno più avvalersene.
— Circolare del 10 luglio 1830 con la quale si prescrive che i fondi comunali d'un imponibile minore di carlini trenta possono locarsi senza subasta.

— Reale Rescritto del 25 agosto 1830 col quale si determina che i verbali di aggiudicazione negli appalti de' regi cespiti possano ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1830 col quale si stabilisce, che i consiglieri provinciali i quali non faranno costare nel modo e nel tempo convenevole la legittimità delle ragioni che avranno loro impedito l'esercizio delle proprie funzioni saranno trattati come dimissionari volontarii e decaduti da qualsiasi dritto d'amministrazione civile.

— Circolare del 6 ottobre 1830 con la quale si prescrive che non possono gl'impiegati delle intendenze essere adoprati per disimpegni amministrativi senza superiore autorizzazione.

— Circolare de'19 gennaio 1831 portante le istruzioni e norme da osservarsi per la minorazione degli esiti dei comuni in esecuzione del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Regolamento del 19 gennaio 1831 per la riduzione degli onorari, soldi, stipendii, ed altre spese che sono a carico dei comuni ai termini del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1831 con la quale si risolve il dubbio se lo esame e l'approvazione e la condanna dei conti morali degli amministratori comunali che si fa dagl'intendenti sia un'atto economico che ad essi attribuisce la legge ovvero dipende dalle facoltà contenziose.

— Circolare dei 28 marzo 1831 con la quale si danno le norme onde non rendere temporaneo ma stabile il disgravio dei dazi comunali in esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831.

— Circolare del 13 aprile 1831 con la quale si prescrive che debbono evitarsi le liti pei comuni e dove queste sieno indispensabili debbono gl'intendenti vigilarne il buon andamento ed indi curare l'esecuzione dei giudicati.

— Circolare del 30 aprile 1831 con la quale si determina come debbonsi liquidare le pensioni di ritiro agl'impiegati amministrativi in forza del decreto dei 3 maggio 1816.

— Circolare del 10 maggio 1831 con la quale si prescrive che se una guardia urbana è eletta per sindaco ritiene le prerogative di urbana senza l'obbligo di prestar servizio.

— Circolare degli 11 maggio 1831 con la quale si determina che non deggiono togliersi ai comuni i medici e cerusici condattati per vedute di risparmi.

— Circolare del 17 luglio 1831 con la quale si stabilisce che gli estratti dei catasti debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.

— Istruzioni del 31 agosto 1831 per la redazione degli stati di variazione dei comuni per l'anno 1832 onde le utili riforme economiche ordinate col decreto degli 11 gennaio 1831 siano consolidate in un modo stabile e permanente.

— Reale Rescritto del 3 settembre 1831 col quale si stabilisce che i funzionari amministrativi anche allorchè compiano gli

anni sessanta nell'esercizio della carica prima di terminarlo non possono essere esonerati.

— Circolare del 7 settembre 1831 con la quale si raccomanda l'esatta osservanza della legge perchè i sott'intendenti siano intesi in tutti gli affari dei rispettivi distretti.

— Circolare del 10 settembre 1831 con la quale si fanno delle avvertenze da osservarsi nella proposta degli aumenti dei fondi delle spese imprevedute dei comuni.

— Circolare del 29 settembre 1831 con la quale si prescrive che debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi di procedura nel farsi dai serventi cumunali i pignoramenti a carico dei debitori dei comuni.

— Circolare del 12 ottobre 1831 con la quale si prescrive esser dovuta l'indennità di carlini quindici al giorno ai consiglieri provinciali e distrettuali ed altri soggetti che dagl'intendenti possono essere incaricati del disimpegno di affari amministrativi.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 col quale si prescrive che non possono i fratelli germani essere uno conciliatore l'altro cancelliere archivario.

— Circolare del 4 gennajo 1832 con la quale si rammentano le disposizioni per comprendersi negli affitti dei cespiti comunali le rinunzie all'escomputo qualunque ed al beneficio della legge per la sospensione di una parte della mercede in pendenza di giudizio, chiamandosi risponsabili i cancellieri della mancanza sotto pena di destituzione.

— Reale Rescritto del 18 gennajo 1832 col quale si prescrive che basta enunciare nelle domande per conciliazione contro i comuni solamente l'oggetto della contestazione senza esservi l'obbligo di produrre documenti.

— Reale Rescritto dei 18 gennajo 1832 col quale si determina che gl'impiegati comunali detenuti in carcere hanno dritto ad una porzione dello stipendio.

— Reale Rescritto del 17 febbrajo 1832 col quale si determina come debbasi provvedere allorchè il decurionato in due terne successive non offra soggetti idonei alla carica di cassiere.

— Circolare del 20 febbrajo 1832 portante le norme da osservarsi nei comuni dei reali dominj oltre il faro per la scelta dei predicatori quaresimali.

— Reale Rescritto del 22 febbrajo 1832 col quale si prescrive che rifiutata la prima e la seconda terna formata dal decurionato per la nomina del cancelliere comunale, l'intendente ha la facoltà di proporre al ministero una nuova terna.

— Circolare del 22 febbrajo 1832 con la quale si danno delle norme per la tassa delle spese sui procedimenti delle autorità del contenzioso amministrativo per contravvenzioni.

— Reale Rescritto del 22 febbrajo 1832 col quale si danno disposizioni sulla facoltà accordata ai ricevitori de' rami e dritti di-

versi di destinare i loro sostituti nei comuni del rispettivo circondario invece d'incaricarne i sindaci.

— Circolare del 17 marzo 1832 con la quale si determina il tempo ed il modo per lo bruciamento delle stoppie.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1832 col quale si stabilisce che non può estendersi ai dazj ed alle privative la dispensa alle subaste accordata per gli altri cespiti comunali, la di cui rendita imponibile sia minore di carlini trenta.

— Reale Rescritto de' 28 giugno 1832 col quale si stabilisce che i postieri dei lotti nelle provincie sono esenti dalle cariche municipali.

— Reale Rescritto del 7 luglio 1832 col quale si prescrive che i verbali di aggiudicazione dei cespiti dei comuni e della beneficenza degli affitti che nell'offerta non oltrepassano ducati trenta tengono forza di pubblici istrumenti.

— Reale Rescritto dei 12 luglio 1832 portante la soluzione di taluni dubbj elevati sull'intelligenza ed applicazione del real rescritto del 22 maggio 1830 riguardante l'esame e giudizio dei conti arretrati delle rendite dei comuni dei dominj oltre il faro.

— Circolare dei 28 luglio 1832 portante le istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali per lo quinquennio che incomincia dal 1833 dopo la riforma fatta nell'amministrazione dei comuni col decreto degli 11 gennajo 1831.

— Reale Rescritto del 5 settembre 1832 portante disposizioni sulla surroga da darsi all'intendente in caso di sospensione.

— Circolare del 22 settembre 1832 con la quale si prescrive che in difetto di ecclesiastici abili possono essere eletti maestri delle scuole primarie nei comuni anche i laici nei quali concorrono i requisiti di essere buoni cristiani zelanti ed istruiti.

— Circolare del 31 luglio 1833 con la quale si stabilisce che contro i cassieri di beneficenza che riluttano di entrare in esercizio delle loro funzioni, non si possono spedire piantoni, ma obbligarli colle misure prescritte dall'art. 137 della legge sull'amministrazione civile.

— Circolare de' 26 ottobre 1833 con la quale si stabilisce che i giri, visite ed accessi de' funzionari amministrativi debbono essere autorizzati dal ministero tranne i casi di urgenza.

— Circolare del 18 dicembre 1833 con la quale si stabilisce che possono i sindaci richiedere la forza della guardia urbana ai termini dell'art. 56 della legge sull'amministrazione civile.

— Circolare del 21 gennajo 1834 con la quale si stabilisce come debbono essere inscritti sul repertorio de' cancellieri comunali gli atti di subaste per appalti o fitti soggetti all'approvazione superiore.

— Reale Rescritto del 15 febbrajo 1834 col quale si prescrive che la commessione delle fortificazioni in Cotrone deve stabilire delle trattative coi proprietarj delle fabbriche di quel comune.

— Circolare degli 11 marzo 1834 con la quale si prescrive che

i dritti di repertorio per le subaste non approvate sono dovute al cancelliere dalla parte interessata a di cui favore si stipula il contratto e sono applicabili alle subaste che si celebrano nell'intendenza le prescrizioni contenute nella ministeriale de' 29 gennajo 1834.

— Reale Rescritto del 22 marzo 1834 col quale si stabilisce che le contabilità per le prigioni circondariali, per maggiore abilitazione de' comuni onde essere rimborsati delle somministrazioni, deggiono farsi come per le prigioni centrali.

— Reale Rescritto del 1 aprile 1834 che dichiara la rettifica de' sindaci ai processi verbali di contravvenzioni di cui è parola nell'art. 173 della legge doversi fare fra le ore 24 dal momento in cui loro perviene la decisione dell'intendente.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1834 riguardante il modo come stipularsi gli affitti de' beni comunali.

— Circolare de' 14 giugno 1834 sul dubbio se gli atti amministrativi debbono sottoporsi alla formalità del bollo e del registro, allorchè debbono essere enunciate o inseriti nei contratti che si stipulano dall'amministrazione civile.

— Circolare del 19 luglio 1833 con la quale si prescrive che gli atti amministrativi che si debbono enunciare nei contratti delle amministrazioni civili sono esenti dal bollo e dal registro.

— Circolare del 28 ottobre 1834 con la quale si prescrive che gli atti di aggiudicazioni preparatorie negli affitti comunali vanno anche soggetti al registro.

— Circolare del 25 marzo 1835 con la quale si determina che coloro che sono nominati alla carica di cassieri non possono giovarsi della eccezione indicata dall'art. 116 della legge sull'amministrazione civile se non minore d'anni venticinque.

— Ministeriale del 20 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se sieno esenti dal bollo e dal registro gli atti degli eletti e de' sindaci de' comuni nel rapporto delle loro funzioni nei giudizi di contravvenzione in linea di contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1835 col quale si determina che l'art. 229 della legge sull'amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto regio che a quelle di conto provinciale.

— Circolare degli 11 luglio 1835 con la quale si determina come debbasi procedere alla nomina del cancelliere sostituto nei comuni dopo aver respinte due terne fatte dai decurionati.

— Circolare del 17 ottobre 1835 con la quale si prescrive che non può un secondo eletto che è stato nelle funzioni interine di sindaco esser prescielto titolare nelle medesime, se non ha reso i conti.

— Circolare del 21 ottobre 1835 con la quale si prescrive che in tutti i casi nei quali i funzionarj civili ottengono congedo con soldo purchè non sia dovuta indennità ai supplenti, la tesoreria generale non potrà fare ritenuta a carico de' titolari.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1835 col quale si determina

che l'essere stato decurione non impedisce ad un individuo di poter essere nominato a due cariche comunali sussecutive, e che l'esercizio di due delle cariche di sindaco, eletto, ed aggiunto qualunque ne sia stata la durata portano di dritto a colui che le ha disimpegnate un riposo ai termini delle leggi.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1836 col quale si permette ai deputati del consiglio provinciale per sollecitare presso l'intendente o presso i reali ministeri la risoluzione o il compimento delle sue deliberazioni di riunirsi una volta al mese sotto la presidenza dell'intendente per l'oggetto ed intervenire nelle deputazioni delle opere pubbliche onde dare tutte le dilucidazioni e schiarimenti sulle disposizioni ch'esistono, ma senza voto.

— Circolare del 22 luglio 1837 con cui si prescrive che gl'intendenti e sott'intendenti debbono invigilare perchè gli uffiziali sanitarj stipendiati nei comuni prestino assistenza ai poveri ed ammalati sospendendo il soldo a quei che non sono diligenti ed assidui e provocando la destituzione pei recidivi.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1837 col quale si prescrive che debbono gl'intendenti provvedere al bisogno delle case dei comuni che ne sono privi e ne abbiano i mezzi.

— Circolare del 14 ottobre 1837 con la quale si prescrive che le disposizioni emesse per titoli ereditarj degli ospizj colla ministeriale del 17 giugno 1837 sono estese alle amministrazioni dei comuni.

— Regolamento del 31 gennajo 1838 relativamente al ramo di affari interni in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento nei reali dominj continentali per l'amministrazione dei fondi provinciali.

— Circolare del 7 aprile 1838 con la quale si determina che nelle proposte di pensioni in favore d'impiegati comunali si debbono spedire i documenti necessarj.

— Regolamento dei 9 aprile 1838 portante le norme da seguirsi per talune spese comunali.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1838 col quale si prescrive che i segretarj generali delle intendenze, i segretarj delle sott'intendenze e quelli dei consigli generali degli ospizi debbano rispettivamente comprendere nello stato universale da spedire al direttore del registro le approvazioni sovrane e ministeriali di subaste e contratti comunicati agl'intendenti, ai sott'intendenti, ed ai consigli.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1838 portante il regolamento contenente le modifiche a quello del 19 gennajo 1831 in riguardo a talune spese comunali.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1838 col quale s'inculca agl'intendenti tra l'altro di curare la sollecita discussione de' conti, l'esazione delle significatorie ed il pagamento delle creditorie, la riscossione degl'introiti comunali alle scadenze e l'impiego dei fondi per opere pubbliche con giudizio ed economia.

— Circolare del 26 maggio 1838 con la quale si prescrive la adozione del regolamento del 9 aprile 1838 per talune spese comunali nei comuni dei reali dominj oltre il faro.

— Regolamento del 9 agosto 1838 concernente le autorità che nelle provincie possono far uso della corrispondenza telegrafica di quelle cui sono dovuti i rapporti semaforici in conformità del disposto nell'art. 9 del real decreto de' 6 febbrajo 1838.

— Circolare degli 11 agosto 1838 con la quale si stabilisce che l'importo delle associazioni alla collezione delle leggi dai comuni dovuto debbasi versare ai cassieri d'intendenza.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1838 col quale si determina che negli appalti delle opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte da chiunque offre idonea garentia, e sia conosciuto per la sua morale.

— Circolare del 29 agosto 1838 con la quale si prescrive che le domande per imposizioni e soprimposte dei dazi debbonsi inoltrare a tempo debito

— Reale Rescritto del 22 settembre 1838 col quale si prescrive che i sindaci sono obbligati a vigilare come fiscali sull'andamento dei monti frumentari e far conoscere al consiglio ogni menomo abuso.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1838 col quale si ordina che la verifica della usurpazione dei fondi comunali, e la corrispondente reintegra deve farsi a norma degli art. 176 e 177 della legge del 12 dicembre 1816 apponendosi dei termini lapidei per assicurarne i confini ed elevarsi le piante corrispondenti.

— Reale Rescritto del 6 febbrajo 1839 col quale si prescrive che in ogni anno deve formarsi una lista di eligibili suppletoria per le cariche comunali.

— Circolare del 20 aprile 1839 con la quale si determina che le spese di scrittojo della deputazione di salute non sono a carico de' comuni, ma sibbene debbono cedere su i dritti sanitarj.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1839 portante disposizioni a regolare la ritenuta del due e mezzo per cento per gl'impiegati comunali onde aver dritto alla pensione di giustizia.

— Circolare del 14 agosto 1839 con la quale si chiamano in osservanza il regolamento sugli stipendj dovuti ai medici condottati.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1839 col quale si determina che il corpo degl'ingegneri vien diviso in due sezioni l'una per le opere a carico del tesoro, l'altra per le opere provinciali.

— Circolare del 28 settembre 1839 con la quale si provvede al sistema da osservarsi da' sindaci nelle spese di urgenza.

— Circolare del 27 novembre 1839 con la quale si stabilisce di essere esclusiva attribuzione delle autorità comunali l'assegnare l'alloggio ai militari nelle case degli abitanti.

— Reale Rescritto del 23 settembre 1840 col quale si rinnovano gli ordini perchè i primi eletti de' comuni verifichino lo stato

delle strade e provochino la punizione degli autori delle loro degradazioni.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1840 col quale si conferma il regolamento per le spese comunali.

— Reale Rescritto del 14 ottobre 1840 col quale si stabilisce che nel pagamento degli onorarj dovuto ai medici e cerusici condottati dei comuni deve unirsi il certificato dell'adempimento di quanto è ordinato nel reale rescritto del 1 giugno 1822 per l'istruzione alle levatrici nell'arte salutare dell'ostetricia, e dai consigli d'intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano detti pezzi giustificativi.

AMMINISTRAZIONE FINANZIERA. Circolare del 15 novembre 1806 con la quale si traccia il modo di travaglio per la corrispondenza coll'amministrazione centrale della registratura e dei demanj.

— Circolare del 11 aprile 1807 con la quale si prescrive la buona intelligenza tra l'amministrazione della registratura e dei demani e gl'intendenti.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1819 col quale si determina che quando in un medesimo luogo vi siano più direttori delle amministrazioni finanziere provinciali debba la precedenza accordarsi a quello in cui concorre maggiore antichità.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1819 col quale si determina che l'amministrazione della mensa di Morreale non deve far parte di alcuna delle direzioni finanziere.

— Reale Rescritto del 26 gennajo 1822 col quale si danno disposizioni a regolare le casse dei segreti e prosegreti in Sicilia.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si stabilisce in quali casi, e con qual metodo possano le amministrazioni finanziere far procedere all'arresto dei contabili debitori pria d'esser tali dichiarati dai giudizj definitivi della gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 19 gennajo 1825 col quale si determina che le pensioni gravitanti sul terzo pensionabile debbono andare esenti dalla ritenuta del 10 per 100.

— Ministeriale del 22 gennajo 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare il servizio dei sostituti dei nuovi uffizj finanzieri in Sicilia.

— Ministeriale del 2 novembre 1825 con la quale si prescrive che le officine di Sicilia debbono eseguire i pagamenti a norma delle istruzioni della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1825 portante disposizioni per gli atti di cauzione dei nuovi agenti finanzieri.

— Ministeriale del 13 febbrajo 1826 con la quale si danno disposizioni a regolare i versamenti che far debbono gli agenti dell'amministrazione in Sicilia.

— Reale Rescritto del 29 marzo 1826 col quale si manifestono le sovrane determinazioni sulle diverse suppliche umiliate al real trono.

— Ministeriale del 17 marzo 1827 con la quale si risolve il dubbio proposto per lo sequesto da apporsi in nome dell'erario ai frutti appartenenti a due ciantrie.

— Regulamento del 12 aprile 1828 intorno al versamento degl'introiti ed alla esecuzione degli esiti relativi all'amministrazione del regio lotto dei dominj oltre il faro.

— Reale Rescritto del 16 dicembre 1828 col quale si permette alla mensa arcivescovile di Morreale di far uso delle stesse facoltà esecutive cui gode il direttore generale dei rami e dritti diversi nell'esazione delle rendite.

— Reale Rescritto del 12 febbrajo 1831 col quale si prescrive che da oggi innanzi gli alunni di tutte le reali segreterie non debbono godere ne' soldi nè gratificazioni.

— Ministeriale del 12 marzo 1831 con la quale si risolve la quistione se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio.

— Reale Rescritto del 22 febbrajo 1832 col quale si danno disposizioni sulla facoltà accordata ai ricevitori dei rami e dritti diversi di destinare i loro sostituti nei comuni del rispettivo circondario invece d'incaricarne i sindaci.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1832 col quale si ordina che le direzioni finanziere in Sicilia rettifichino il loro metodo di scrittura secondo i regolamenti di Napoli.

— Reale Rescritto del 18 agosto 1832 portante disposizioni per l'uniformità da serbarsi in tutte le dipendenze finanziere circa la formalità nell'autorizzazione dei pagamenti delle stampe.

— Circolare del 6 ottobre 1832 con la quale si prescrive che nei contratti tutti in generale colle amministrazioni finanziere si apponga il patto della rinunzia ad ogni escomputo da parte dei contraenti colle amministrazioni medesime.

— Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbono definitivamente discutersi a cura della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti con l'intervento del ministero pubblico e dell'agente del contenzioso.

— Circolare del 16 novembre 1832 con la quale si enunciano le disposizioni date dal ministro di grazia e giustizia per escludere le amministrazioni finanziere dal prestar cauzione in occasioni di liti come ogni altro contendente.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1833 col quale si prescrive che ogni qualvolta in un conflitto vi è interesse della finanza, il presidente della consulta deve inviare nel detto ministero una copia del di lei avviso.

— Reale Rescritto del 17 aprile 1833 col quale si apportano alcune modifiche al decreto organico sull'amministrazione generale de' rami e dritti diversi nei domini oltre il faro.

— Circolare del 27 aprile 1833 con la quale si stabilisce che gl'intendenti deggiono aver costantemente in mira tutte le operazioni degli agenti dell'amministrazione finanziera.

— Circolare de' 19 giugno 1833 con la quale si prescrive che gl'intendenti non debbono limitarsi a riparare i disordini che per occasionali circostanze si scoprono, ma debbono con abituale metodica, e ben esercitata vigilanza procurare che ogni sconcio si eviti, il quale potrebbe colpire la loro risponsabilità.

— Reale Rescritto de' 14 agosto 1833 col quale si apportano mofiche all'indennità stabilite a favore de' ricevitori dei rami e dritti diversi.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1833 col quale vengono aumentate le spese di scrittojo della direzione generale de'rami e dritti diversi in Sicilia.

— Reale Rescritto del 7 maggio 1834 portante disposizioni per le coazioni de' ricevitori dell'amministrazione generale de' rami e dritti diversi de' reali dominj oltre il faro.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1835 col quale si stabilisce che i ricevitori de' rami e dritti diversi possono dare la cauzione o in un biglietto di tenuta approvato dall'intendente e da rinnovarsi in ogni semestre o pure in immobili.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1834 col quale si tracciano le facoltà attribuite al direttore de' rami e dritti diversi per le riparazioni di ogni genere.

— Circolare del 13 novembre 1835 con la quale si dichiara non dover per oggetti di contribuzione fondiaria i direttori eseguire ordini che non vengono immediatamente emanati dal ministro delle finanze.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare la conversione delle cauzioni dei contabili delle amministrazioni finanziere nei dominj oltre il faro.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1836 portante disposizioni a regolare i versamenti dei contabili delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1837 portante disposizioni a favore dei segretarj e contabili delle direzioni finanziere nelle provincie e valli.

— Circolare del 25 ottobre 1837 portante disposizioni sulla verifica delle casse dei contabili delle amministrazioni finanziere.

— Circolare del 4 novembre 1837 con la quale si prescrive che i capi di amministrazione non debbono dar corso alle suppliche decretate che loro vengono rimesse dalle parti istesse.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1838 col quale si prescrive che il sistema delle quarte piazze è esteso anche sulle amministrazioni finanziere dei dominj oltre il faro.

— Circolare del 20 marzo 1838 con la quale si prescrive che tutt'i lavori d'incisione delle amministrazioni finanziere debbono essere eseguiti nel gabinetto istituito presso l'amministrazione generale delle monete.

— Ministeriale del 31 agosto 1838 con la quale si approva il

sistema della bonifica de' quinti per coloro che aumentano lo stato degli affitti degli appalti dei cespiti e delle pubbliche cose al di là delle somme che negli avvisi sono enunciati.

— Ministeriale del 23 marzo 1839 portante osservazioni sul beneficio de' quinti che s'accordano per vantaggiare le rendite fiscali.

— Reale Rescritto del 21 maggio 1839 portante disposizioni per la verifica delle casse degl'impiegati contabili delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 10 maggio 1840 col quale si prescrive che tutte le autorità tanto giudiziarie che amministrative sono direttamente responsabili dell'esecuzione degli ordini che ricevono.

— Reale Rescritto del 22 maggio 1840 portante la sovrana risoluzione sulla quistione se debbano essere soggetti alla ritenuta del dieci per cento gl'impiegati temporanei presso la direzione de' rami e dritti diversi addetti al ramo degli spogli e sedi vacanti.

— Circolare del 18 giugno 1840 con la quale si prescrive non dovere le amministrazioni finanziere impegnarsi in contrattazioni in qualunque modo con femmine.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1840 col quale si attribuisce all'agente del contenzioso l'intera conoscenza delle liti delle amministrazioni finanziere, e dell'avviamento che alle medesime debba darsi.

AMMINISTRAZIONI DIOCESANE. Circolare del 6 giugno 1818 relativo allo stabilimento ed alla elezione de' deputati per le amministrazioni diocesane.

— Circolare de' 19 agosto 1818 con la quale si danno le disposizioni circa la consegna de' beni della dipendenza del già monte frumentario.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1818 relativo alle amministrazioni diocesane da stabilirsi nelle tre monastiche badie di Montecasino, di Montevergine e della SS. Trinità della Cava.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1818 col quale si prescrive di non stabilirsi l'amministrazione diocesana nella basilia di S. Nicola di Bari.

— Circolare del 31 ottobre 1818 portante istruzioni pel retto ed uniforme metodo di amministrazione dei beni affidati alle commissioni amministrative diocesane.

— Circolare del 2 dicembre 1818 portante la soluzione di alcuni dubbj sulla gestione delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 14 dicembre 1818 riguardante lo stabilimento delle amministrazioni diocesane per le sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinarj che sono nello stato pontificio.

— Circolare de' 16 dicembre 1818 con la quale si risponde ai varj dubbj, e si risolvono varie domande proposte tanto dalle amministrazioni diocesane quanto da' regj procuratori presso le medesime.

— Regolamento del 18 dicembre 1818 approvato dagli altri esecutori del concordato, relativo al regime dell'amministrazione de' beni chiesastici.

— Circolare del 3 febbrajo 1819 concernente la soluzione di taluni dubbj sulla gestione delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 6 marzo 1819 con la quale si danno le facoltà alle amministrazioni diocesane di vendere i generi di qualunque natura nel ricolto o dopo, in totalità o in dettaglio, in economia o in conto.

— Circolare del 17 marzo 1819 con la quale si esclude dalla carica di cassiere delle amministrazioni diocesane coloro che son legati in parentela co' membri delle medesime ove altri vi sieno che possono ben disimpegnarla.

— Circolare del 20 marzo 1819 relativa al procedimento sulle istanze di dissequestro de' beneficj ecclesiastici posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 1 maggio 1819 con la quale si prescrive un sistema uniforme pel pagamento del dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 29 maggio 1819 portante disposizioni circa il modo di apporsi il registro agli atti delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 28 maggio 1819 sugli atti delle amministrazioni diocesane i quali debbon esser vistati dal giudice del circondario in luogo del repertorio.

— Reale Rescritto del 2 gennajo 1819 concernente il dubbio se nel numero dei benefici ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di patronato particolare.

— Circolare del 19 giugno 1819 con la quale si mette a carico della direzione generale del registro e bollo la rinnovazione delle iscrizioni che interessano le amministrazioni diocesane.

— Circolare del 14 luglio 1819 portante disposizioni circa l'uso dei piantoni nell'esazioni da farsi dalle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 21 luglio 1819 portante disposizioni circa il rimborso delle spese per indennità di viaggio dovute ai membri delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 4 agosto 1819 con la quale si regola il modo di formar gli stati di situazione di cassa delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 18 agosto 1819 con la quale si ordina la formazione di altri stati distinti da quei della situazione di cassa per l'introito ed esito dipendente dagli arretrati delle mense consegnati alle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 6 ottobre 1819 concernente il metodo da tenersi nelle perizie e riparazioni delle case sottoposte alle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 17 novembre 1819 portante le norme sul rimpiazzo del regio procuratore presso le amministrazioni diocesane.

— Circolare del 31 dicembre 1819 concernente la pronta esecuzione degli ordini del ministero degli affari ecclesiastici nei pagamenti sulle casse delle amministrazioni diocesane con far dopo l'adempimento rapporto al ministro delle finanze per semplice intelligenza.

— Reale Rescritto dei 29 gennajo 1820 portante talune determinazioni per avere le amministrazioni diocesane la piena conoscenza dei benefici ecclesiastici esistenti.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 5 febbrajo 1820 col quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane deggiono far liquidare dal consiglio d'intendenza della provincia i titoli dei crediti ad esse appartenenti contro dei luoghi pii.

— Circolare del 18 febbrajo 1820 con la quale si determina che le cause ove hanno interesse amministrazioni diocesane già contestato presso le autorità amministrative debbono dalle stesse autorità proseguirsi.

— Circolare del 18 marzo 1820 con la quale si determina il posto che prender debbono nelle funzioni i regi procuratori presso le amministrazioni diocesane.

— Circolare dei 17 maggio 1820 con la quale si determina che le coazioni che si spediscono dalle amministrazioni diocesane ai loro debitori debbono essere scritte sopra carta bollata e formate con atto di usciere.

— Reale Rescritto del 24 giugno 1820 col quale si stabilisce essere soggetti alla gestione delle amministrazioni diocesane i benefizj di padronato particolare in caso di vacanza quando però sieno meramente collettivi e non semplici istituzioni o legati pii, lasciati in libertà ed arbitrio dei rispettivi padroni.

— Ministeriale del 20 dicembre 1820 con la quale si danno chiarimenti sull'intelligenza degli articoli 3 e 9 del regolamento riguardante gli affitti dei beni e la vendita dei generi delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 9 maggio 1821 con la quale si stabilisce, che la contribuzione fondiaria imposta sopra i beni delle amministrazioni diocesane, e sopra fondi che fan parte dell'amministrazione de' beni riservati e di que' donati reintegrati allo stato, dovrà pagarsi dagli affittatori de' fondi stessi sugli estagli dovuti.

— Circolare del 3 giugno 1821 portante disposizioni per lo pagamento del contributo fondiario dovuto dall'amministrazioni diocesane e dall'amministrazione del patrimonio regolare.

— Circolare del 1 settembre 1821 relativa al real decreto, che approva un regolamento per la facile amministrazione dei beni e cespiti del patrimonio regolare.

— Circolare degli 8 settembre 1821 sul dubbio se possono

confermarsi i deputati delle amministrazioni diocesane scorso il triennio.

— Reale Rescritto del 10 ottobre 1821 che conferma ai regj procuratori presso le amministrazioni diocesane il dritto di sedere alla destra del sindaco nelle pubbliche funzioni.

— Reale Rescritto del 13 ottobre 1821 che permette di adottarsi dalle amministrazioni diocesane il sistema tenuto dalla commissione mista amministratrice del patrimonio regolare col manifesto del 13 settembre 1820 per rendere agevole ai debitori arretrati il pagamento del rispettivo dare.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1821 che prescrive potersi sciegliere fuori del capitolo della cattedrale i deputati per l'amministrazioni diocesane qualora la scelta fatta dei capitoli non meritasse la fiducia del governo.

— Circolare del 21 novembre 1821 sullo stato dettagliato dei cespiti sotto la gestione delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto de' 7 marzo 1822 sugli esiti da farsi dalle amministrazioni diocesane, e sulla norma, colla quale debbono essere regolati.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1822 sul dubbio se trovandosi legittimamente impedito un deputato dell'amministrazione diocesana possa essere scelto un sostituto dal capitolo.

— Reale Rescritto dei 25 giugno 1822 portante la soluzione di alcuni dubbj insorti nell'applicazione del reale rescritto del 7 marzo 1822 per gli esiti da eseguirsi dalle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 19 ottobre 1822 per lo stabilimento di alcune norme per la gestione delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 2 novembre 1822 portante disposizioni relative all'invio degli stati riguardanti i cespiti di ciascun'amministrazione diocesana e la situazione delle rispettive casse.

— Reale Rescritto del 22 febbrajo 1823 portante disposizioni relative al termine nel quale debbono registrarsi gli atti delle amministrazioni diocesane e sul dritto di registro al quale questi atti debbon esser soggetti.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1823 col quale si fissa per punto generale, che nella vacanza de' benefizj curati la congrua de' quali è a carico de' comuni, debbono questi sulla stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive.

— Circolare del 10 aprile 1824 con la quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane nei giudizj di dissequestro dei beni non debbono subire condanna di spese fino a che non si costituiscono parte contraddicenti.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 col quale si risolve il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiunti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati ai vescovi dalle amministrazioni diocesane.

— Circolare degli 11 agosto 1824 con la quale s'inculca di ri-

mettere lo stato de' cespiti di ciascuna amministrazione diocesana non che quello di cassa tanto del numerario che de' generi.

— Reale Rescritto del 11 agosto 1824 col quale si stabilisce che a misura, che per la mancanza de' titolari scaderanno le pensioni sui fondi ecclesiastici debbano nel momento stesso rimanere devoluti a favore del privato o beneficiato che ne aveva ricevuto il carico.

— Ministeriale del 11 marzo 1825 con la quale si prescrive che nel formarsi gli aggiusti di rate cogli eredi dei beneficiati l'amministrazione diocesana divida con i medesimi i frutti e le rendite indistintamente del beneficio vacato.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1825 con cui si prescrive che fosse lecito ai titolari dei beneficj di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera esenza registro.

— Circolare del 19 marzo 1825 con la quale si prescrive che gli assegnamenti ed i sussidj che per sovrane disposizioni si erogano dagli avanzi delle amministrazioni diosane, non debbono esser soggetti alla ritenuta del decimo.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1825 con cui viene risoluto che i canonici deputati dell'amministrazione possono essere eletti nuovamente dopo scorso almeno un triennio della cessazione delle loro funzioni ed a condizione che abbiano rese i conti.

— Circolare del 17 dicembre 1825 riguardante la soluzione di alcuni dubbj insorti sulla esibizione dei certificati di esistenza dei titolari dei beneficj.

— Circolare degli 11 gennajo 1826 portante disposizioni per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie beneficj semplici cappellanie e legati pii laicali esistenti nelle diverse diocesi di questa parte dei reali dominii.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1826 portante la inibizione di potere le amministrazioni alienare i beni loro affidati.

— Circolare del 13 agosto 1826 con la quale s'inviano i modelli secondo i quali debbono redigersi gli stati di situazione di cassa delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 2 settembre 1826 con la quale si rigetta l'idea di costituire capitali irrepetibili e fruttiferi sugli arretrati dovuti alle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 27 settembre 1826 portante una dichiarazione ai dubbj sorti su i modelli degli stati di cassa delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 3 marzo 1827 portante chiarimenti sopra un dubbio nella elezione de' deputati delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 10 marzo 1827 portante disposizioni sul dubbio se debba darsi indennità ai cassieri delle amministrazioni diocesane pei depositi de' capitali da reimpiegarsi.

— Ministeriale del 9 maggio 1827 portante la risoluzione del dubbio incontrato dall'intendente a spedire la ordinanza per ren-

dere esecutivi gli estratti del quadro generale dei debitori del demanio presentati dal vescovo di Capaccio.

— Ministeriale del 19 maggio 1827 portante disposizioni perchè la platea delle amministrazioni diocesane non vada soggetta alla formalità del bollo.

— Circolare del 2 giugno 1827 portante disposizioni ad eliminare le difficoltà nei modelli degli stati di cassa delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 2 giugno 1827 portante disposizioni per la formazione delle platee richieste dalle istruzioni generali del 31 ottobre 1818.

— Ministeriale del 11 luglio 1827 portante disposizioni per la multa cui van soggetti i beneficiati per difetto di esibizione dei certificati di esistenza.

— Reale Rescritto del 24 ottobre 1827 portante disposizioni sulla elezione dei deputati delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 28 novembre 1827 portante disposizioni sulla formazione della platea delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 20 febbrajo 1828 con cui si stabilisce che la multa del decimo contro i beneficiati oscitanti ad esibire i certificati di esistenza, si calcoli sulla rendita netta.

— Ministeriale del 2 aprile 1828 sul dubbio se i certificati di esistenza che son tenuti di presentare i titolari di semplice beneficio ecclesiastico debbono esigersi anche dai canonici e dai parrochi.

— Ministeriale del 9 luglio 1828 sul dubbio se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite l'esecuzione per l'aggiusto di rate debba farsi dall'amministrazione diocesana o dal novello titolare.

— Circolare del 12 luglio 1828 con cui si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli e rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti.

— Ministeriale del 20 agosto 1828 sul dubbio se nella vacanza delle parrocchie, che hanno una rendita minore di ducati cento la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa o debba andare a carico delle amministrazioni diocesane in generale.

— Ministeriale del 3 settembre 1828 portante disposizioni sulle somme di cui per l'aggiusto di rate dee dar conto all'amministrazione diocesana il novello titolare, il quale esige le rendite al maturo quanto prima di quest'epoca venga il beneficio provveduto.

— Circolare del 20 settembre 1828 con la quale si dispone che i quadri de' debitori delle amministrazioni diocesane debbono subito dall'intendente essere trasmessi alle amministrazioni istesse.

— Ministeriale del 24 settembre 1828 con la quale si determina il modo come negli aggiusti di rate tra l'amministrazione diocesana ed i titolari o i loro eredi, debba considerarsi la così detta terraggiera la quale consiste in una parte de' prodotti.

— Ministeriale del 24 settembre 1828 perchè negli aggiusti di

rate tra l'amministrazione diocesana i titolari ed i loro eredi, le decime sagramentali sieno da considerarsi come frutti civili.

— Ministeriale del 18 ottobre 1828 portante la risoluzione di alcuni dubbj elevati dalle amministrazioni diocesane sullo stato de' debitori reso esecutivo.

— Circolare del 22 ottobre 1828 con la quale si comunica un real decreto e regolamento sugli affitti de' beni e per la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 29 novembre 1828 portante chiarimenti sull'intelligenza del real decreto de' 2 maggio 1828 che stabilisce il modo di rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie, e de' beneficj.

— Ministeriale del 3 dicembre 1828 portante disposizioni perchè l'amministrazione diocesana non prenda alcuna parte dal parroco per l'esazione delle decime sagramentali.

— Ministeriale del 20 dicembre 1828 portante disposizioni sulla durata degli affitti dei beni ecclesiastici delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 24 dicembre 1828 sull'inconveniente di discutersi le opposizioni ai quadri dei debitori, senza che l'amministrazione diocesana possa costituire il suo patrocinatore.

— Ministeriale del 31 dicembre 1828 sulla competenza della controversia che potrebbe muoversi qualora venisse impugnata di nullità l'ordinanza dell'intendente che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite di pertinenza delle mense, badie ec.

— Circolare dei 14 febbrajo 1829 prescrivente delle rettifiche negli stati quadrimestrili delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con cui si dichiarano ben fondate le osservazioni sull'illegalità de' modi adoperati dall'amministrazione diocesana di Cittaducale pei sequestri dei benefizj vacanti, e di niun momento, e sul turbamento del possesso e sulla natura dei benefizj.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 con la quale si fa rilevare la illegalità adoperata nei sequestri, e si richiama l'arcivescovo di Chieti ai modi stabiliti dalla legge.

— Circolare del 9 settembre 1829 portante le norme onde serbarsi l'uniformità nella spedizione degli stati quadrimestrali della situazione di cassa, e di magazzino delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 28 aprile 1830 con la quale si prescrive che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 12 maggio 1830 sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro del regio giudice di Laurino ottenuto dal signor de Bellis che si dice padrone di un benefizio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesana di Capaccio.

— Ministeriale del 29 maggio 1830 con la quale si prescrive

che le spese di sequestro sui cespiti della vacante mensa di Amalfi vadino a carico dell'amministrazione diocesana.

— Ministeriale del 4 agosto 1830 sul giudizio introdotto dal canonico Cerrone per la rinnovazione del sequestro apposto dall'amministrazione diocesana di Teramo sopra le prebende del preposto e di un canonico della chiesa di S. Giovan Battista in Castelnuovo.

— Ministeriale del 23 ottobre 1830 portante la norma da seguirsi dalle amministrazioni diocesane nel fissar l'estaglio di un nuovo affitto.

— Circolare del 10 novembre 1830 con la quale si prescrive come debbansi rinnovare le iscrizioni pei ruoli collettivi delle mense ed amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 5 febbrajo 1831 con la quale si ammettano a licitare negli affitti dei fondi di gestione delle amministrazioni diocesana i congiunti dei componenti le medesime.

— Circolare del 7 settembre 1831 con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni diocesane si dirigano agl'intendenti affin di procurare coll'opera dei sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl'incanti i monopoli.

— Ministeriale del 21 gennajo 1832 con cui si dichiara che in casi di strepiti giudiziarj le amministrazioni diocesane non sono obbligate all'esperimento di conciliazione presso il consiglio d'intendenza.

— Reale Rescritto del 5 gennajo 1833 contenente disposizioni per l'esatta gestione de' cassieri delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 13 aprile 1833 perchè le amministrazione diocesane per tutto ciò che possa aver riguardo alla gestione ed alla situazione delle casse rispettive non corrispondano se non col real ministero degli affari ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 10 agosto 1833 con cui si dispongono misure di rigore contro quei beneficiati che si mostrano negligenti a somministrare alle amministrazioni diocesane le notizie relative ai rispettivi beneficj necessarie per la formazione della ordinata mappa generale.

— Circolare degli 12 giugno 1834 con cui si trasmette il real decreto, perchè le amministrazioni diocesane nella esazione delle loro rendite possono far uso de' piantoni.

— Ministeriale degli 8 febbrajo 1835 portante dilucidazioni per l'affitto de' beni ecclesiastici.

— Ministeriale del 15 aprile 1835 con la quale si dichiarà che i fittuarj delle rendite delle amministrazioni diocesane non possono per la riscossione di esse far uso de' piantoni.

— Circolare del 17 giugno 1835 portante la insinuazione per la maggior vigilanza nell'adempimento delle messe e degli altri pesi intrinseci ai benefizj nella gestione delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 12 agosto 1835 portante disposizioni per l'am-

ministrazione delle rendite de' canonicati vacanti, e per la divisione del fruttato.

— Ministeriale del 23 settembre 1835 con cui si dichiara che le disposizioni comunicate circolarmente in data de' 12 agosto ultimo sulle rendite de' canonicati vacanti han riguardo al tratto successivo.

— Ministeriale del 23 gennajo 1836 con la quale si disapprova l'ingerenza presa dai funzionarj amministrativi negli affari che riguardano le amministrazioni diocesane le quali per la loro istituzione sono sotto la presidenza esclusiva dell'ordinario e nella dipendenza del real ministero degli affari ecclesiastici.

— Ministeriale del 9 aprile 1836 con la quale si danno le norme come l'amministrazione diocesana debba procedere contra i debitori in mancanza di atti in forma esecutiva.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1836 portante la sovrana approvazione sulle due transazioni, la prima tra il monistero di S. Maria della Visitazione, l'istituto di S. Francesco Sales ed altri; e la seconda tra l'amministrazione diocesana di Capaccio ed il signor della Corte.

— Ministeriale degli 11 giugno 1836 con la quale si dispone che le amministrazioni diocesane in fatto di giudizio abbiano a riguardarsi come amministrazioni pubbliche.

— Reale Rescritto del 18 giugno 1836 portante disposizioni dirette ad allontanare le difficoltà sperimentate nella redazione della mappa della diocesi di Benevento.

— Ministeriale del 24 settembre 1836 con la quale si disapprova l'ingerenza presa dall'autorità amministrativa negli affari giudiziarj delle amministrazioni diocesane le quali sono sotto la presidenza dell'ordinario, e nella dipendenza del ministero degli affari ecclesiastici.

— Ministeriale del 20 maggio 1837 portante disposizioni per la rinnovazione dei titoli, e spese dei rispetti debitori a favore dei beneficiati e delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 16 giugno 1838 con la quale si chiede con disegnate distinzioni lo stato delle badie vacanti presso ciascuna amministrazione diocesana.

— Circolare del 18 agosto 1838 portante disposizioni ad impedire che si compia la prescrizione trentenaria nell'interesse delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1838 col quale si estende a tutt'i monasteri il beneficio de' ruoli esecutivi dei debitori nel modo stesso, che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane, e che concede altra proroga per la formazione ed invio dei quadri dei debitori del clero secolare e patrimonio regolare.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1839 portante alcune osservazioni sullo stato de' censi dopo la proroga alla pubblicazione de' quadri delle rendite costituite e prescritte.

— Circolare del 28 maggio 1839 con la quale si danno le di-

sposizioni a regolare il servizio de' pieghi per la corrispondenza delle amministrazioni diocesane.
— Ministeriale del 22 giugno 1839 portante alcune distinzioni per l'aggiusto di rate di un beneficio la di cui unica rendita consiste in grano.
— Circolare del 14 settembre 1840 portante disposizioni a regolare la disposizione de' pieghi della corrispondenza delle amministrazioni diocesane.
AMNISTIA. Ministeriale de' 29 dicembre 1820 con la quale si prescrive che l'amnistia accordata ai siciliani non li sottrae dal rimborso de' danni in materia civile.
— Reale Rescritto del 21 dicembre 1821 sull'applicazione dell'articolo 10 del real decreto del 30 agosto corrente anno per l'amnistia accordata ai malviventi.
ANFITEATRI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 2 ottobre 1819 col quale si prescrive che gli anfiteatri, ed altri monumenti di antichità comunque in origine fossero stati nella classe delle opere municipali tuttavolta non sono presentemente che cose pubbliche, ed in consegnenza in dominio dello stato, e che la cura, e vigilanza d'esse debba commettersi alla direzione degli scavi e dei depositi di antichità.
ANIMALI. Circolare del 31 gennajo 1826 con la quale si determina che la qualità degl'animali deve considerarsi l'una separatamente dall'altra per rattizzi per fida.
— Circolare del 12 ottobre 1836 con la quale si prescrive che tutti gli animali esistenti in un territorio sia che appartenessero ai naturali che a forestieri debbono includersi nel ruolo di fide.
ANNONA. Reale Rescritto del 14 dicembre 1815 portante disposizioni a regolare i reclami che si producono avverso la spedizione delle matricole delle arti annonarie.
ANTICHITA'. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 2 ottobre 1819 col quale si prescrive che gli anfiteatri, ed altri monumenti di antichità comunque in origine fossero stati nella classe delle opere municipali, tuttavolta non sono presentemente che cose pubbliche, ed in conseguenza in dominio dello stato, e che la cura e vigilanza di essi debba commettersi alla direzione degli scavi e de' depositi di antichità.
— Circolare del 29 settembre 1824 con la quale si danno le norme come debbono pratticarsi gli scavi delle antichità.
— Reale Rescritto del 22 ottobre 1827 portante disposizioni da osservarsi in Sicilia tanto per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arti quanto per gli scavi per ricerche di cose antiche.
APOCHE DE RECEPTO. Reale Rescritto del 1 dicembre 1819 col quale si stabilisce che le apoche de recepto si continuassero per un altro anno a registrare col dritto eccezionale, salvo a farsi per l'avvenire un'apposita istruzione.
— Reale Rescritto del 12 febbrajo 1820 col quale si determina

che si continua ad esigere sulle apoche de recepto lo stesso dritto eccezionale.

— Diposizione degli 11 maggio 1820 con la quale si stabiliscono norme per le apoche solite a farsi dai capitani d'arme in favore dei segreti e prosegreti.

— Reale Rescritto dei 25 maggio 1836 col quale si fissa il dritto di registratura sulle apoche de recepto.

APPALTATORI. Sovrana determinazione del 24 agosto 1816 con la quale si danno le norme, come regolare i pagamenti di saldo de' lavori pe' ponti e strade.

APPALTI. Ministeriale del 30 gennajo 1828 con la quale si stabilisce che i certificati che si scrivono dagli uscieri in piedi degli avvisi per appalti di cespiti regi debbono andare esenti dalle formalità del registro.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1828 col quale si danno disposizioni per la registrazione degli atti che negli affitti ed appalti de' beni, e cespiti comunali preceda l'approvazione dell'intendente.

— Reale Rescritto del 25 agosto 1830 col quale si determina che i verbali di aggiudicazione negli appalti di regj cespiti possano ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi.

APPELLANTE. Ministeriale de' 24 gennajo 1818 circa la intelligenza dell'articolo 40 della legge de' 29 maggio 1817.

APPELLI. Circolare del 28 luglio 1813 con la quale si dettano norme per le dichiarazioni de' cancellieri per gli appelli.

— Circolare del 13 novembre 1813 con la quale si danno provvedimenti sulla sussistenza dell'appello, o del ricorso per cassazione prodotto ne' giudizi correzionali.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1818 col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'art. 20 e 22 del concordato.

— Reale Rescritto de' 13 maggio 1818 col quale si dichiara che gli appelli nelle cause forestiere possono prodursi anche dalle guardie generali.

— Decisione dei 20 gennaio 1823 con la quale si stabilisce che nei giudizj correzionali è ammessibile l'appello dell'incolpato fatto per semplice consegna di un mallevadore e che ne abbia promessa la presentazione in giudizio senza obbligare a pagare una summa determinata in caso d'inadempimento e se può la gran corte criminale senza pubblica discussione profferire in appello il non costa quando in prima istanza sia profferita la dichiarazione di reità.

— Decisione degli 11 aprile 1823 con la quale si stabilisce se la decisione in appello ne' giudizj correzionali deve appena di nullità esser motivata sopra ciascuno de' mezzi, cui è l'appello poggiato ed in quali casi per pascolo di animali nell'altrui terreno è applicabile la sanzione dell'art. 445 delle leggi penali.

— Circolare del 22 settembre 1830 sul dubbio se in un atto

di appello avverso sentenza di aggiudicazione diffinitiva debba necessariamente farsi menzione della registrata di qnesta sentenza.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1837 col quale si prescrive che unica dev'essere la multa da pronunciarsi contro più appellanti o opponenti succumbenti nello stesso giudizio civile, ma ciascuno può esser tenuto per l'intiero importo di essa, salvo il regresso per la rivaluta delle quote degli altri.

APPODERAZIONI. Reale Rescritto dei 19 maggio 1824 portante disposizioni ad eseguirsi per le appoderazioni.

— Reale Rescritto del 19 ottobre 1823 col quale si danno disposizioni a regolare le appoderazioni nei dominj al di quà ed al di là del faro abolendosi quelle dei militari isolati.

— Ministeriale del 14 maggio 1834 con la quale si prescrive che in pari tempo debbonsi fare due liberanze una a favore degli appoderati e l'altra a favore della cassa di sconto per lo rimborso de' soldi anticipati agli impiegati.

APPREZZI. Circolare del 16 settembre 1807 portante le dilucidazioni su de' dubbi proposti per gli affitti apprezzi e vendite in Napoli.

APPRODI. Sovrana risoluzione del 1 agosto 1815 con la quale si stabiliscono norme come regolare l'approdo de' legni che giungono in Trapani.

— Circolare de' 24 aprile 1816 portante disposizioni sulle contravvenzioni al divieto di approdare in alcuni luoghi.

— Circolare del 5 giugno 1816 con la quale si danno ulteriori disposizioni pei legni che giungono per contrarietà de' venti nelle nostre spiagge.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1832 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di tonnellaggio da pagarsi dai legni che approdano in Messina.

— Circolare del 21 ottobre 1832 con la quale si rende nota la sovrana risoluzione portante le disposizioni a regolare il dritto di tonnellaggio da pagarsi dai legni che approdono in Messina.

ARGINAZIONE. Reale Rescritto del 7 giugno 1826 col quale si determina che nella riscossione dei ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti è permesso la spedizione dei piantoni.

ARCHITETTI. Reale Rescritto del 13 luglio 1833 col quale si prescrive che ai vecchi esercenti l'architettura, ed agrimensura si accordano altre agevolazioni per lo conseguimento delle carte autorizzanti.

— Circolare del 21 agosto 1833 con la quale si precisano i documenti che debbono esibire gli esercenti l'architettura ed agrimensura per conseguire le carte autorizzanti.

ARCHIVI. Reale Rescritto del 18 dicembre 1819 col quale si danno disposizioni sulla custodia delle carte dei vecchi archivi delle abolite autorità giudiziarie.

— Circolare del 27 maggio 1820 con la quale si stabiliscono

i soldi degl'impiegati nell'archivi provinciali e l'assegno per le minute spese.

— Circolare dei 25 ottobre 1823 con la quale si stabilisce che il primo ajutante rimpiazza l'archivario provinciale nei casi d'impedimento ed assenza di questo.

— Circolare del 26 luglio 1825 con la quale si stabilisce che i documenti che si estraggono dagli archivi per uso di matrimonio sono esenti dai dritti di archivio.

— Circolare del 5 novembre 1825 con la quale si prescrive che tutti gli antichi processi tranne quelli delle regie udienze e del Tavoliere di Puglia deggiono riunirsi nell'archivio generale.

— Circolare del 26 gennaio 1828 con la quale si prescrive che il trasporto delle carte agli archivi provinciali è a carico degli archivi istessi.

— Istruzioni del 9 aprile 1832 portante le norme da tenersi pei concorsi per la provvista delle piazze degli ajutanti e vice archivarj negli archivi provinciali e suppletorj.

— Circolare del 30 aprile 1834 con la quale si ordina che gli atti che si estraggono dagli archivi generali e provinciali per uso di matrimonio sono esenti da qualunque dritto.

ARCHIVIO GENERALE. Circolare dei 20 giugno 1832 con cui si da la norma per l'estrazione a richiesta dei vescovi dall'archivio generale del regno di quegli atti che possono riguardare le materie ecclesiastiche.

ARCHIVI COMUNALI. Circolare del 20 giugno 1837 con la quale si prescrive il modo come debbono formarsi gl'inventarj delle carte esistenti negli archivi comunali

ARCHIVI NOTARILI. Circolare del 5 luglio 1815 con la quale si prescrive ai notai di depositare presso l'archivio notarile l'impressione del nuovo tabellionato.

— Circolare del 6 dicembre 1817 con la quale si prescrive che i cancellieri presso gli archivi notarili non debbono provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento del 17 dicembre 1816.

— Circolare de' 10 marzo 1819 con la quale si determina che i cancellieri degli archivi notariali debbonsi provvedere del repertorio prescritto dal regolamento de' 17 dicembre.

— Circolare dei 19 maggio 1819 portante disposizioni sul congedo da accordarsi, tanto ai membri delle camere notariali, quanto agl'impiegati negli archivi delle medesime.

— Circolare del 5 giugno 1819 con la quale si richiama la più stretta osservanza delle circolari dei 6 giugno 1811, e 25 luglio 1812 circa la verifica delle casse degli archivi notariali.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1820 pei dritti di repertorio e di archivio ai quali sono soggetti gli atti in brevetto dei notai.

— Circolare dei 20 settembre 1820 portante disposizioni per lo versamento di taluni dritti nella cassa degli archivi notariali.

— Reale Rescritto de' 21 luglio 1821 portante la conferma degl'impiegati negli archivi notariali.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 per l'esazione de' dritti di repertorio e di archivio su gli atti in brevetto.

— Circolare dei 23 febbraio 1825 sull'applicazione del decreto del 5 ottobre 1814 per la ritenuta del 10 per 100 sugli averi delle camere e degli archivi notariali.

— Circolare del 18 maggio 1825 portante disposizioni per lo visto per collazione dei ricevitori del registro sulle copie dei repertori che debbonsi dai notai presentare negli archivi notarili.

— Ministeriale dei 25 maggio 1825 per lo versamento del 10 per 100 da farsi dalle camere e dagli archivi notarili in Sicilia.

— Circolare del 2 luglio 1825 per la forma de' conti dell'introito e dell'esito per le camere e gli archivi notariali.

— Ministeriale de' 9 luglio 1825 per lo versamento del 10 per cento in Sicilia da farsi dalle camere degli archivj notarili.

— Circolare dei 21 settembre 1825 che determina non potersi dai cancellieri degli archivi notarili ritenere dietro le contate trimestrili di cassa una somma maggiore di due terzi della loro cauzione.

— Circolare del 28 aprile 1826 per l'applicazione della multa stabilita dall'articolo 79 della legge del 23 novembre, 1819 contro i notai per ritardata esibizione delle copie dei repertori negli archivi notarili.

— Ministeriale del 17 novembre 1827 con la quale si prescrive che i conservatori degli archivi notariali possono esser tenuti a rendimento di conto presso la gran corte dei conti.

— Circolare de' 23 dicembre 1829 con la quale si determina chi debba pagare ed in qual ragione le vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri per confisca di schede in beneficio degli archivj notarili.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si esentano dal dritto di archivio notariale i certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a carico dello stato.

— Circolare del 2 marzo 1831 che dermina dover cedere a beneficio degli archivi notariali il compenso stabilito col decreto del 12 settembre 1828 per la carta da bollo a ragion degli atti che nell'interesse delle parti s'iscrivono nei repertorj dei cancellieri delle camere notarili.

— Circolare de' 14 maggio 1831 che determina il tempo in cui dee eseguirsi la visita degli archivi notariali e le norme secondo le quali questa visita dee adempirsi.

— Reale Rescritto de' 15 giugno 1831 che impone ai notai di rimettere agli archivi notariali, nel termine stabilito per lo invio delle copie di repertori loro certificato negativo se nel mese precedente non abbiano rogato alcun atto, e rende a cotesti notai applicabile la sanzione penale dell'art. 1. n. 6 del decreto de' 12 settembre 1828.

— Ministeriale del 20 agosto 1831 sull'ammontare del diritto di archivio notariale che dee pagarsi pei contratti di fitto.

— Circolare del 3 dicembre 1831 per agevolare ai notai l'invio agli archivi notariali delle copie dei repertorj e dei certificati di residenza.

— Circolare de' 14 dicembre 1831 per lo versamento presso i ricevitori di registro dei notai dei diritti di archivio notarile per esso introitati nel corso del mese istesso di dicembre.

— Circolare dei 17 marzo 1832 sul metodo col quale debbono eseguirsi le spese per lo materiale degli archivi notarili.

— Circolare degli 11 agosto 1832 portante la risoluzione di alcuni dubbi sulla esazione dei dritti di archivio notariale.

— Circolare del 10 ottobre 1832 portante la risoluzione di altri dubbi sulla percezione dei dritti di archivio notariale.

— Circolare dei 20 ottobre 1832 per la vidimazione dei certificati di servizio degl'impiegati negli archivi notariali.

— Circolare dei 7 novembre 1832 con la quale si prescrive il termine per la contata delle casse degli archivi notariali.

— Circolare de' 20 aprile 1833 per lo inventario e per la consegna delle carte e degli effetti appartenenti alle camere ed agli archivi notariali.

— Circolare degli 11 maggio 1833 per risoluzione di dubbio sulla percezione de' dritti di archivio notariale.

— Circolare del 25 maggio 1833 per risoluzione di dubbio sulla percezione de' dritti di archivio notariale.

— Circolare de' 25 maggio 1833 sul tempo in cui dee soddisfarsi il diritto di archivio notariale per la iscrizione nei repertori de' testamenti in forma pubblica degli atti di soprascrizione de' testamenti mistici.

— Circolare del 17 luglio 1833 per risoluzione de' dubbi sulla percezione de' dritti di archivio notarile.

— Circolare de' 24 agosto 1833 per risoluzione di dubbi sulla percezione de' dritti di archivio notarile.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1834 che determina in qual modo si debbono eseguire gli articoli 25 e 26 del regolamento de' 4 ottobre 1841 risguardanti la esazione de' dritti arretrati di archivio notariali.

— Circolare del 2 agosto 1834 per l'affrancazione alla posta de' pieghi che si spediscono dalle camere, dagli archivi notarili, e per determinare a carico di chi debba cedere l'esito correlativo.

— Ministeriale del 10 giugno 1835 sul dubbio se la responsabilità per le carte ed altro nell'archivio notariale debba appartenere esclusivamente al presidente della camera notariale.

— Ministeriale del 2 marzo 1836 per la diffinizione delle spese che debbono cedere a carico delle camere e di quelle che debbono essere a carico degli archivi presso le medesime.

— Ministeriale del 14 maggio 1836 per l'abbonamento od appalto delle spese per lo materiale dello archivio notariale in Napoli.

— Circolare del 18 maggio 1836 sul versamento in fine dell'anno dai cancellieri delle camere notariali ai ricevitori di registro degli

avanzi di fondi che possono esistere nelle casse degli archivi notariali.

— Ministeriale del 3 agosto 1836 sul metodo di esame da aspiranti a piazze di uffiziale in archivio notariale.

— Circolare dei 29 novembre 1837 sulla formazione dei conti dei cancellieri degli archivi notarili.

ARCIVESCOVI. Circolare del 3 giugno 1820 con la quale si determina che non è per nulla alterato il privilegio goduto dagli arcivescovi e vescovi di essere nella loro morte seppelliti nella loro rispettiva chiesa.

— Circolare dei 20 giugno 1827 portante disposizioni relative agli onori militari da rendersi agli arcivescovi e vescovi.

— Circolare del 28 dicembre 1833 per richiamarsi in osservanza le disposizioni per la corrispondenza degli ordinari coi ministeri e reali segreterie di stato.

ARMI. Circolare del 3 luglio 1816 con la quale si stabilisce che sono esenti da pagamento le fedi di perquisizioni per ottenere il permesso delle armi.

— Reale Rescritto de' 22 marzo 1817 col quale si ordina vendersi le armi e gli oggetti confiscati per contravvenzioni alla caccia e dividersi il prodotto tra i capienti ed il fisco.

— Reale Rescritto de' 18 giuguo 1817 col quale si ordina che le armi prese ai legionari, ed alle guardie di sicurezza, pei contravventori si eseguono le disposizioni del sovrano rescritto del 22 marzo 1817 e se appartengono al corpo debbano i contravventori pagarne il prezzo.

— Circolare degli 11 marzo 1818 portante disposizioni circa l'uso delle armi confiscate ne' giudizi penali.

— Circolare del 31 settembre 1818 portante disposizioni per gli asportatori delle armi vietate.

— Circolare de' 29 dicembre 1818 portante disposizioni cirva le armi permesse ai militi.

— Ministeriale del 8 dicembre 1819 circa l'osservanza delle antiche leggi per le armi vietate, fino a che non sarà pubblicato un regolamento di polizia sulle medesime.

— Reale Rescritto dei 31 dicembre 1819 col quale si spiega il senso dell'articolo 361 delle leggi penali circa la percossa o ferita lieve commessa con arma propria da persona non autorizzata ad asportarla.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1820 col quale si approva un regolamento per la spedizione dei permessi d'armi.

— Circolare del 17 aprile 1821 per la spiegazione de' decreti del 3 marzo e 9 aprile 1821 circa l'asportazione di arme.

— Circolare del 19 maggio 1821 con la quale si determina il modo come debbono essere autorizzati e da quali autorità i guardiani comunali nell'asportazioni delle armi.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1822 sul dubbio se sia in

forza dello articolo 3 del decreto dei 9 aprile 1821 la detenzione d'armi vietate giudicabile dagli agenti di polizia.

— Circolare del 31 gennaio 1822 portante le disposizioni come redigersi uno stato nominativo e categorico, riguardanti i fabbricanti di armi di ogni genere.

— Sovrana risoluzione del 22 maggio 1822 che attribuisce alla direzione generale delle foreste la spedizione delle licenze di caccia in vista dei permessi di armi della polizia.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1822 portante disposizioni per le sentenze di morte pronunziate per gli asportatori d'armi.

— Circolare dei 7 dicembre 1822 sul dubbio circa la competenza delle commessioni militari pel misfatto di asportazione d'armi vietate.

— Reale Rescritto dei 29 gennaio 1823 col quale si proibisce la immissione delle armi da fuoco provvenienti dall'estero.

— Circolare del 5 febbraio 1823 con la quale si ordina che l'asportatore d'armi vietate senza licenza per iscritto della polizia è sottoposto alla sanzione del decreto del 3 ottobre 1823 quantunque non sia sorpreso colle armi nella flaganza.

— Circolare del 12 febbraio 1823 con la quale si stabiliscono le norme a seguirsi per gli asportatori d'armi.

— Decisione del 21 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se il concorso di armi proprie nel reato è una delle circostanze costitutive della violenza pubblica anche quando i delinquenti abbiano l'autorizzazione di asportarle.

— Reale Rescritto del 4 giugno 1824 col quale si danno disposizioni a regolare le dimande dei permessi d'ami per ottenere le licenze da caccia.

— Circolare del 4 marzo 1825 portante disposizioni per la punizione di coloro che asportano le armi senza licenza per iscritto della polizia.

— Circolare del 4 giugno 1825 con la quale si danno disposizioni circa l'asportazione delle armi agli individui addetti alla guardia civica.

— Circolare del 21 settembre 1825 portante ulteriori ordini per l'asportazione delle armi civiche.

— Circolare del 13 dicembre 1828 per la quale s'inculca agl'intendenti di vigilare sulla regolare trasmissione dei permessi d'armi ai ricevitori senza dei quali le licenze di caccia non potran consegnarsi.

— Ministeriale del 14 gennaio 1829 che serve di dilucidazione o di continuazione a quella de' 13 dicembre 1828 circa le cautele da osservarsi pei permessi d'armi in vista de' quali si consegnano le licenze da caccia.

— Ministeriale del 14 maggio 1829 portante disposizioni per gli asportatori d'armi.

— Circolare del 20 giugno 1832 con la quale si stabilisce che

agli urbani è accordato il permesso delle armi e sono autorizzati ad inoltrarne domanda in carta semplice.
ARREDI SACRI. Reale Rescritto del 20 febbraio 1839 col quale si prescrive che gli arredi vescovili destinati all'esercizio di funzioni sacre ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbano passare agli eredi de' vescovi, ma rimanere nelle rispettive chiese.
ARRENDAMENTI. Reale Rescritto del 27 marzo 1824 portante norme a regolare gli anni di servizio degl'impiegati degl'antichi arrendamenti in caso di liquidazione di pensione.
ARRESTO. Misteriale del 4 settembre 1811 portante il modo come eseguirsi l'arresto di un impiegato finanziere.
— Circolare de' 22 ottobre 1817 portante disposizioni circa gli arresti per ordine delle autorità militari.
— Ministeriale de' 15 febbraio 1818 portante disposizioni circa il tempo da pronunziarsi sull'arresto eseguito per mandato di deposito od accompagnamento.
— Circolare del 19 settembre 1818 portante disposizioni circa le deposizioni de' fucilieri reali per gli arresti da essi eseguiti.
— Ministeriale del 16 ottobre 1819 con la quale si risolve il dubbio se ne' giudizi criminali l'arresto dell'incolpato avrà luogo in tempo che l'istruzione è completa gli si dirà l'interrogatorio che a norma dell'articolo 131 delle leggi di procedura penale è distinto col nome di costituto.
— Ministeriale del 13 novembre 1819 con la quale si spiega il senso dell'articolo 172 delle leggi penali circa la pena applicabile nel caso di arresto o sequestro di persona messa dal colpevole nello stato in libertà prima del terzo giorno da quello in cui l'arresto o il sequestro è stato eseguito.
— Circolare del 3 agosto 1822 con la quale si stabiliscono le eccezioni alla regola prescritta dall'articolo 595 della legge di procedura penale per gli arrestati per misura di polizia.
— Circolare del 9 giugno 1824 con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all'arresto dei contribuenti morosi.
— Circolare degli 11 gennaio 1826 con la quale si stabilisce che gl'individui addetti al servizio attivo dei dazi indiretti s'intendono destituiti se sono arrestati per qualunque causa.
ARRESTO PERSONALE. Circolare del 1 luglio 1812 circa la elezione degli esattori in luogo de' percettori malversatori e sull'arresto di quest' ultimi.
— Ministeriale del 28 agosto 1818 riguardante le misure necessarie ad assicurare le casse in caso di arresto di contabili per delitti comuni.
— Reale Rescritto de' 20 giugno 1818 col quale vien prescritto che sino a quando non sarà pubblicato il nuovo codice l'arresto personale pei contabili debitori dello stato non deve ordinarsi che nel solo caso in cui avessero costoro commesso dolo.
— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti

del 2 agosto 1818, rassegnato al ministro delle finanze, col quale si determina che tutte le significatorie contro de' contabili dello stato deggionsi eseguire coll'arresto personale.

— Ministeriale del 6 luglio 1821 con la quale si permette l'arresto de' contribuenti facoltosi i quali ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Ministeriale del 19 febbraio 1825 con la quale si stabilisce che gli esattori come amministratori del denaro pubblico non godono per l'arresto la eccezione degli anni settanta.

— Ministeriale del 13 luglio 1825 portante nuove dichiarazioni circa i casi ed i modi nei quali si può praticare l'arresto dei contribuenti che ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Ministeriale dei 10 luglio 1825 per l'assicurazione delle schede appartenenti al notaio imprigionato per debito, o contro del quale si trovi spedito l'ordine d'arresto.

— Circolare del 1 ottobre 1825 sul dubbio se la ordinanza del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno possa scriversi sul verbale dell'usciere per lo arresto istesso e se queste ordinanze debbano avere speciale registrazione.

— Reale Rescritto del 24 febbraio 1827 col quale si prescrive il modo come eseguirsi le coazioni personali contro i debitori delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 7 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se mai tra le attribuzioni di giurisdizione esecutiva accordata alle autorità amministrative si comprenda l'arresto personale.

— Circolare del 17 gennaio 1829 con la quale si prescrive che basta l'ordinanza dell'intendente senza il ministero del giudice per l'arresto del contabile.

— Reale Rescritto del 6 ottobre 1832 per la sospensione dei notai dal loro ufizio nel caso che trovinsi in arresto per causa penale o civile.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1834 col quale si danno disposizioni a risolvere taluni dubbi relativi all'arresto di un contabile disposto amministrativamente dal direttore generale de' rami e dritti diversi in Sicilia.

— Ministeriale del 2 febbraio 1837 con la quale si determina che i contabili che provvedono alla cauzione nei modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati a soggettarsi alla condizione dell'arresto personale.

— Circolare del 29 aprile 1839 portante disposizioni sull'arresto personale de' contabili de' comuni, e dei pubblici stabilimenti.

ARTI E MESTIERI. Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 16 maggio 1817 col quale si determina che le istituzioni dirette a vietare il libero esercizio di un arte sono riprovevoli, perchè tendenti a costituire un monopolio legale in favore di pochi col danno di molti.

ARTIGLIERI LITTORALI. Circolare del 28 novembre 1838 con la quale si stabilisce che non possonsi destinare al servizio del corpo degli artiglieri littorali le reclute spedite ai depositi e quelle che fossero state rimandate in famiglia.

ARTIGLIERIA. Reale Rescritto del 5 gennajo 1830 portante le facilitazioni per lo acquisto de' legnami di cui abbisogna il ramo di artiglieria.

ASCRIZIONE MARITTIMA. Circolare del 6 febbrajo 1823 per la spedizione gratuita delle fedi di nascita dei parrochi ai marinari che debbono essere ascritti alle matricole dell'ascrizione marittima.

— Circolare del 15 febbrajo 1840 con la quale viene promulgato il decreto ed il regolamento relativo all'ascrizione marittima.

— Circolare del 21 febbrajo 1840 con la quale si apportano dilucidazioni sui dubbi elevati in riguardo alle matricole degli individui della riserva ai permessi che loro s'accordano.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1840 col quale si prescrive che i velieri debbono essere compresi nelle matricole dell'ascrizione marittima come veri artigani di mare.

— Circolare del 23 giugno 1840 con la quale si determina doversi pure allistare nelle matricole de' marinari gl'individui di anni 18 a 25 che si trovano già compresi nelle matricole de' mozzi o alunni e che abbiano adempito ad un delle condizioni contemplate nell'articolo terzo del regolamento approvato col decreto del 20 gennajo 1840.

— Circolare del 27 giugno 1840 con la quale si prescrive che i commissari di guerra dovendosi coi consigli di recezione condurre in occasione di chiamata d'uomini di mare al servizio in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni ed i capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati dai sindaci comunali.

— Circolare del 22 luglio 1840 con la quale si dichiara a sostituire i commessari di guerra presso i consigli di ricezione di ascrizione marittima i presidenti de' consigli di guerra di guarnigione ed in mancanza di questi i sindaci comunali.

— Circolare del 14 novembre 1840 portante l'indicazione del modo di provocare la rivaluta delle anticipazioni fatte agli ascritti marittimi spedite al servizio, ed il pagamento delle indennità di condotta e vacazione ai membri de' consigli di ricezione trasferiti fuori residenza.

— Circolare del 25 novembre 1840 con la quale si determina che la conoscenza dell'aritmetica, e della geometria elementare non è indispensabile ai capi de' legni di commercio i quali già figurano nelle vecchie matricole.

— Circolare del 9 dicembre 1840 con la quale si stabilisce che le somme che i marinari in servizio della real marina assegnano sui loro presti alle rispettive famiglie debbonsi da queste riscutere

in Napoli nel quartiere direttamente o per mezzo di persone che veranno dalle stesse o dall'intendente o dal sindaco indicate.

— Circolare del 12 dicembre 1840 con la quale si prescrive che possono annoverarsi nelle matricole di marinari gli individui da 18 a 25 anni allorchè non si trovassero annotati nelle vecchie matricole; purchè però dubbio non vi fosse che dai primi anni della loro vita esercitato avessero la pesca.

ASSEGNAZIONE. Circolare dei 29 marzo 1823 con la quale si permette adoperarsi manoscritte fino a nuova disposizione le cedole di assegnazione nei giudizi penali.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1826 col quale si determina quali dritti appartengono ai cancellieri assistenti i giudici deputati per le vendite o assegnazioni.

ASSENSO REGIO. Reale Rescritto del 14 marzo 1822 col quale si determina potersi mettere a liquidazione i crediti contro i monisteri soppressi pei quali trovasi interposto il solo assenso apostolico.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1829 portante disposizioni a regolare taluni concessioni fatte senza il regio assenso.

— Reale Rescritto del 31 gennaio 1829 col quale si munisce di regio assenso una concessione su i fondi della mensa vescovile di Catania.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1837 portante disposizioni sui giudizi per lo annullamento dei contratti fatti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di regio assenso.

— Circolare del 21 ottobre 1838 portante disposizioni ad ovviare alle spese vaghe dei procuratori e si detta il modo come inoltrarsi le dimande pel regio assenso nei legati a favore di corporazioni ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1839 con cui si danno le convenienti disposizioni sul beneplacito apostolico in taluni casi di locazioni ed alienazioni de' beni ecclesiastici.

ASSISE. Circolare del 19 giugno 1824 con la quale si stabilisce che le assise dei commestibili di qualche durata dee stabilirle il decurionato e l'esecuzione n'è affidata al primo eletto e che le assise giornaliere dee darle lo stesso primo eletto.

ASSOCIAZIONI. Reale Rescritto del 7 dicembre 1836 col quale si danno disposizioni a regolare le associazioni dei giornali nei vari comuni dei domini oltre il faro.

ATTI. Ministeriale del 13 luglio 1825 sul dubbio se in un solo atto possano riunirsi diverse contrattazioni.

ATTI MINISTERIALI. Reale Rescritto del 19 luglio 1823 col quale si determina che sien tolti dagli atti ministeriali le voci e le frasi tolte ad imprestito dai francesi ed adoperato in tempo di rivoluzione.

— Reale Rescritto de' 23 agosto 1824 col quale si determina il senso da darsi alle suppliche che s'inviano per l'uso conveniente.

— Ministeriale del 9 maggio 1827 portante disposizioni a re-

primere gli errori che si commettono nella ridazione dei decreti.

ATTI AMMINISTRATIVI. Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 6 giugno 1816 col quale si determina che fermo restando l'obbligo degli intendenti, e de' regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza dei rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e deligenza degli agenti di esse.

— Circolare del 21 marzo 1829 sul dubbio se gl'incartamenti amministrativi debbono registrarsi e bollarsi quando si producono in giudizio dalle amministrazioni civili.

— Circolare del 21 marzo 1829 con la quale si prescrive che gl'incartamenti amministrativi sono esenti dal bollo e dal registro.

— Circolare de' 12 febbraio 1834 con la quale si prescrive che gli atti amministrativi sono esenti del registro allorchè debbono prodursi in giudizio.

— Circolare de' 14 giugno 1834 sul dubbio se gli atti amministrativi debbono sottoporsi alla formalità del bollo e del registro, allorchè debbano essere enunciate o inseriti nei contratti che si stipulano dall'amministrazione civile.

— Circolare del 19 luglio 1834 con la quale si prescrive che gli atti amministrativi che si debbono enunciare nei contratti delle amministrazioni civili sono esenti dal bollo e dal registro.

ATTI GIUDIZIARI. Reale Rescritto de' 22 agosto 1818 circa gli atti giudiziari diretti contro coloro che sono stabiliti all'estero.

— Reale Rescritto de' 14 agosto 1819 col quale si dichiara quali atti giudiziari debbono essere esenti da trascrizione i quali debbono essere soggetti a registro.

— Ministeriale de' 22 settembre 1819 con la quale si prescrive, che la intimazione degli atti giudiziari ad individui dimoranti nei domini oltre il faro, si devono osservare le regole delle leggi di procedura civile abolita ogni altra disposizione anteriore.

— Circolare dei 26 giugno 1822 sul pagamento della spesa, che occorre per la trasmessione degli atti giudiziari in linea civile diretti contra coloro, che sono stabiliti in paese straniero.

— Circolare del 22 gennaio 1823 per la vigilanza sugli usciere onde non istrumentino che per atti delle autorità giudiziarie e per quelli pei quali abbiano ricevuto dalla legge una espressa commissione.

— Reale Rescritto del 17 agosto 1825 col quale si ordina che le copie degli atti di uscieri sieno esenti dal registro quando si esibiscono in un giudizio diverso da quello per cui sono state intimate.

— Circolare de' 10 dicembre 1825 per definirsi nel rapporto della legge sul registro quali atti abbiano a considerarsi di giudici e quali altri di cancellieri.

ATTI PUBBLICI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 2 gennaio 1818 col quale si stabilisce

che per motivi di utilità può ordinarsi l'esecuzione di un pubblico istrumento, malgrado il difetto delle forme.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1819 col quale si dispone che possono avere un soprannumero i ricevitori che non riuniscono la qualità di segreti e prosegreti, che l'esercizio di notaio è incompatabile con la carica di ricevitore, e che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non sono esenti dal registro quando si vogliono sublimare ad atti pubblici.

— Reale Rescritto dei 20 maggio 1820 sulla spedizione in forma esecutiva degl'istrumenti stipulati nei reali domini al di quà del faro sotto l'impero del regolamento notariale del 3 gennaio 1809.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1820 col quale si risolvono dei dubbi circa il numero delle linee che possono comprendersi in ciascuna pagina di minuta di atto notariale, e di correlativo certificato e copia.

— Circolare del 14 aprile 1821 sulla intestazione dell'autorità sovrana nella spedizione delle sentenze degli atti pubblici emanati dal giorno 6 luglio 1820 ai 23 marzo 1821.

ATTI ANTICHI. Ministeriale del 13 maggio 1837 intorno al metodo per ottenersi copia di atti antichi riavuti in fascicoli presso i notai.

ATTI NOTARILI. Reale Rescritto del 24 maggio 1817 col quale si determina improtocollarsi gli atti de' notai anteriori.

— Circolare del 20 marzo 1819 con la quale si promuove l'osservanza del decreto de' 18 giugno riguardante la specifica da opporsi agli atti notariali.

— Circolare de'14 aprile 1819 con la quale si danno disposizioni circa la legalizzazione degli atti notariali ne' casi di vizio della specifica.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1820 col quale si risolvono de' dubbi circa il numero delle linee che possono comprendersi in ciascuna pagina di minuta di atto notariale e di correlativo certificato e copia.

— Circolare del 27 giugno 1820 portante disposizioni per la legalizzazione degli atti notariali che debbono spedirsi all'estero.

— Circolare del 29 ottobre 1825 sul dubbio se i notai debbono iscrivere nei loro repertori gli atti erogati nel caso in cui tali atti siano esentati dal pagamento del registro.

— Circolare del 1 agosto 1827 portante la soluzione del dubbio se il notaio incorra in nullità omettendo la clausola che la lettura sia avvenuta a chiara ed intelligibile voce, o dicendo che tal lettura sia avvenuta alle parti in presenza dei testimoni.

— Circolare del 3 gennaio 1829 sul dubbio se la vendita, o la cessione per atto notariale di un credito di somma maggiore di ducati 100 fatta per valore minore di questa somma possa seguire in forma di brevetto, o debba stipularsi in minuta.

— Ministeriale del 27 giugno 1832 sul dubbio se i cancellieri delle camere notarili possono rilasciare estratti, copie di atti com-

presi nei protocolli che trovansi esibiti alle camere per ragion di visita, e se competa allo archivio alcun dritto pei certificati negativi che ne fossero rilasciati.

— Ministeriale del 18 maggio 1836 sul dubbio se un'atto notariale rimasto imperfetto debba essere sottoposto a registro ed in quale tempo.

ATTI IN BREVETTO. Circolare del 16 giugno 1819 portante disposizioni circa la esazione dei dritti di archivo e repertorio per gli atti in brevetto che si fanno dai notai.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 per l'esazione de' dritti di repertorio e di archivio su gli atti in brevetto.

— Ministeriale del 20 maggio 1826 sul dubbio se la limitazione dei ducati 100, di cui è parola nell'art. 25 della legge sul notariato per gli atti in brevetto sia applicabile indistintamente a tutti gli atti in quest'articolo enunciati o a quei soli atti che contengono obbligazioni o contrattazioni di mobili.

— Circolare del 23 giugno 1826 per la risoluzione del dubbio se la limitazione della somma di ducati 100 fosse applicabile indistintamente a tutti gli atti in quest'articolo enunciate.

— Circolare de' 5 agosto 1826 che determina potersi rogare in brevetto i contratti di affitti semprechè l'estaglio per tutta la durata del medesimo non eccede i ducati 100.

— Circolare del 14 maggio 1827 con la quale s'inculca la esecuzione dell'altro rescritto degli 11 agosto 1821 che assoggetta gli atti in brevetto al dritto di repertorio.

— Circolare del 3 gennaio 1829 sul dubbio se la vendita o la cessione per atto notariale di un credito di somma maggiore di ducati 100 fatta per valore minore di questa somma, possa seguire in forma di brevetto, o debba stipularsi in minuta.

— Reale Rescritto dei 22 giugno 1831 sul dubbio se possa adoperarsi ed in quali casi la forma del brevetto per le contrattazioni delle derrate ai coloni per uso di sementi colla restituzione di esse.

— Circolare del 18 gennaio 1834 sul dubbio se possa adoperarsi la forma del brevetto per la vendita de' frutti non raccolti o di messi attaccati alle radici sempre che il valore non ecceda cento ducati.

ATTI DI USCIERI. Circolare degli 8 febbraio 1826 portante la risoluzione di dubbi sulla registrazione delle copie degli atti di usciere.

ATTI DI ACCUSA. Ministeriale del 10 ottobre 1819 con la quale si danno disposizioni circa la facoltà del pubblico ministero di promuovere con requisitorie le disposizioni permesse dalle leggi di procedura penale quando non istimi di poter formare l'atto di accusa.

— Circolare dei 25 marzo 1823 sulla intelligenza dell'articolo 138 delle leggi di procedura penale relativamente all'atto di accusa.

ATTI DI CONFRONTO. Ministeriale del 12 dicembre 1812 con cui s'indica alle corti criminali il metodo di eseguire il con-

tronto prescritto dal decreto del 23 aprile 1812 delle pene contro i rei di delitti commessi sotto l'impero dell'antico codice, e giudicati dopo la pubblicazione del nuovo.

ATTI DELLO STATO CIVILE. Ministeriale del 2 ottobre 1819 con la quale si danno alcune norme relative ai registri degli atti dello stato civile.

— Circolare dei 17 giugno 1820 con la quale si stabilisce il dritto da esigersi per la spedizione delle copie degli atti di solenne promessa di matrimonio.

— Circolare degli 8 luglio 1820 col quale si determina la spettanza del dritto nella spedizione delle copie degli atti di solenni promesse di matrimonio.

— Circolare del 2 agosto 1820 circa la stampa dei registri dello stato civile.

— Sovrana determinazione del 13 settembre 1820 con la quale si abolisce qualunque dritto sui poveri negli atti per pubblicazione di matrimoni.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1821 per l'osservanza della circolare del 30 dicembre 1820 per supplire provvisoriamente i registri dello stato civile.

— Reale Rescritto de' 16 febbraio 1822 portante disposizioni per supplire a' registri dello stato civile che non fosser pervenuti in tempo utile a' comuni.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1822 portante la risoluzione del dubbio se il parroco, che celebra i matrimoni di coscienza secondo la bolla pontificia satis nobis incorre per l'osservanza delle forme stabilite dalle leggi in vigore sulla pena che le stesse li hanno cagionato.

— Reale Rescritto del 15 aprile 1822 sul tempo in cui l'amministrazione civile dee spedire ai presidenti dei tribunali civili i registri dello stato civile per la numerazione e cifra; non che sul tempo in cui questi funzionari debbono avere adempito alla cifra e numerazione anzidetta e corrispondenti sanzioni penali.

— Circolare del 20 aprile 1822 con la quale si sospende il soldo del mese di settembre in avanti ai presidenti dei tribunali civili ed ai giudici delegati per cifra dei registri degli atti dello stato civile quando non ne documentino l'adempimento a tutto il precedente mese.

— Reale Rescritto dei 18 maggio 1822 col quale si prescrive il tempo stabilito per l'invio dei registri dello stato civile dagl'intendenti a' presidenti dei tribunali civili.

— Circolare de' 23 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che l'atto di morte del soldato dee trasmettersi dall'uffiziale dello stato civile del luogo ove occorre all'uffiziale dello stato civile del luogo di nascita.

— Circolare del 20 novembre 1824 con la quale si determina che la spesa dei registri dello stato civile è a carico dei comuni.

— Circolare del 19 agosto 1826 con la quale si partecipa una determinazione ministeriale sulle inedebite esazioni fatte dagli uffiziali dello stato civile.

— Reale Rescritto del 13 febbraio 1828 col quale si accorda a coloro che fino al 1827 han trasgredito lo adempimento della dichiarazione di nascita sul termine imposto negli articoli 57 e 58 delle leggi civili la condonazione delle pene sanzionate a loro carico dall'articolo 347 delle leggi penali.

— Reale Rescritto del 6 maggio 1829 per far cessare le difficoltà elevate dai parrochi nella esecuzione del real decreto de' 4 febbraio 1828 diretto ad assicurar pei neonati la cerimonia del Santo Battesimo e l'iscrizione dell'atto di nascita sui registri dello stato civile.

— Circolare del 28 giugno 1831 per lo invio agli agenti dell'amministrazione delle sentenze per multe contra i notai e gli uffiziali dello stato civile.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio sorto se in un giudizio per la rettificazione di un'atto di morte che servir deve per contrarre matrimonio, gli atti di tale giudizio debbano andare esenti dalle formalità del registro e bollo.

— Circolare dei 30 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio se nei giudizi per rettificazione di matrimonio, gli atti correlativi fossero esenti dalle formalità del registro.

— Reale Rescritto de' 28 giugno 1833 sulle rettificazioni degli atti dello stato civile che riguardino persone povere.

— Circolare de' 10 luglio 1833 con la quale si accordano agevolazioni ai poveri ed agli operai giornalieri per la rettifica degli atti dello stato civile.

— Ministeriale de' 21 settembre 1833 sull'applicabilità del sovrano rescritto de' 28 giugno 1833 al caso di omissione dello stato civile.

— Circolare del 21 settembre 1833 contenente le norme per la rettificazione degli atti dello stato civile nell'interesse di persone povere.

— Circolare de' 9 novembre 1833 sul modo col quale debba regolarsi la indennità degli uscieri nei giudizi contro i notai e gli uffiziali dello stato civile.

— Ministeriale del 16 marzo 1838 con la quale si partecipa il reale rescritto sul modo che gli agenti del pubblico ministero debbono procedere per la rettifica degli atti dello stato civile.

— Circolare del 18 maggio 1839 con la quale si dispone che per supplire all'omissione su' registri dello stato civile dell'atto di nascita di un requisito di leva, si deve osservare il disposto sull'articolo 48 delle leggi civili appartenendo al pubblico ministero la provocazione della relativa sentenza del tribunale in conseguenza dell'avviso degl'intendenti.

— Circolare del 15 giugno 1839 con la quale si prescrive che

all'omissione nei registri dello stato dell'atto di nascita d'un requisito di leva deve supplirsi con sentenza del tribunale civile, da provocarsi dal procuratore del Re in seguito d'avviso degl'intendenti delle rispettive provincie.

— Ministeriale del 21 ottobre 1840 in cui per l'adempimento legale degli atti dello stato civile nei matrimoni de' sordi muti si sviluppa il metodo adottato dalle autorità ecclesiastiche nella relativa celebrazione.

ATTI DI NASCITA. Reale Rescritto del 13 febbraio 1828 col quale si accorda a coloro che fino al 1827 han trasgredito lo adempimento della dichiarazione di nascita nel termine imposto negli articoli 57 e 58 delle leggi civili la condonazione delle pene sanzionate a loro carico dall'articolo 347 delle leggi penali.

ATTI DI MORTE. Circolare del 17 novembre 1818 con la quale si prescrive che gli atti di morte degli stranieri debbonsi dagli intendenti rimettere al ministero degli affari interni.

— Circolare del 23 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che l'atto di morte del soldato dee trasmettersi dall'uffiziale dello stato civile del luogo ove occorre all'uffiziale dello stato civile del luogo di nascita.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio surto se in un giudizio per la rettificazione di un'atto di morte che servir deve per contrarre matrimonio, gli atti di tale giudizio debbano andare esenti dalle formalità del registro e bollo.

— Circolare del 30 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio se nei giudizi per rettificazione di atto di morte da esibirsi per celebrazione di matrimonio, gli atti correlativi fossero esenti dalle formalità del registro.

AUSTRIA. Reale Rescritto del 7 settembre 1833 col quale si stabilisce un dritto sulle produzioni indigene ne' domini dell'imperiale real governo austriaco.

AUTORIZZAZIONE. Circolare del 23 luglio 1836 con la quale si prescrive non esservi bisogno di autorizzazione ministeriale per introdursi giudizi relativi ad occupazione di suolo o cosa pubblica.

AVVENIMENTI CRIMINOSI. Reale Rescritto de' 23 marzo 1816 portante ordini circa i rapporti che i giudici di circondario sono obbligati a fare sugli avvenimenti criminosi.

AVVOCATI. Ministeriale del 6 settembre 1828 con la quale s'impedisce ad un sacerdote l'esercizio della professione di avvocato.

— Circolare del 14 gennaio 1829 con la quale si determina che il decreto de' 12 ottobre 1827 non porta alcuna alterazione all'articolo 314 della legge sull'amministrazione civile circa il rompenso agli avvocati.

AVVOCATI DEI COMUNI. Circolare dei 26 aprile 1826 con la quale si determina come debbano stabilirsi le tasse per gli avvocati dei comuni e delle deputazioni delle opere pubbliche provinciale.

AZIONE PUBBLICA. Circolare de' 19 marzo 1817 con la quale si stabilisce che i delitti forestali sono perseguibili sempre con l'azione pubblica.

AZIONE CIVILE. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 27 aprile 1816 col quale si stabilisce che l'esercizio delle azioni civili competenti contro de' contabili dello stato per effetto delle loro gestioni non è espresso per l'introduzione de' giudizi criminali relativamente a' fatti medesimi, donde sorgono i loro debiti.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 20 marzo 1817 col quale si determina che per lo sperimento delle azioni civili nascenti da delitti compresi nell'indulto de' 20 novembre 1816 non fa d'uopo instituirsi un novello giudizio, ma possono gli stessi giudici correzionali giudicar di esse nello stato in cui trovansi i processi, astenendosi soltanto di pronunciar sulle pene.

AZIONE PENALE. Ministeriale dei 16 giugno 1819 portante disposizioni circa la rinuncia all'azione penale.

— Reale Rescritto dei 19 febbraio 1820 col quale si spiega il senso dell'articolo 39 delle leggi di procedura penale circa l'esercizio dell'azione penale contra l'incolpato di delitto o contravvenzione, che per due volte abbia goduto gli effetti della rinuncia alla istanza privata.

— Reale Rescritto del 20 aprile 1822 portante la soluzione di dubbi sulla intelligenza del decreto dei 13 marzo 1812 circa l'abolizione della pena, e dell'azione penale per delitti e per le contravvenzioni.

— Circolare del 3 ottobre 1827 con la quale si determina che l'azione penale pei reati forestali rimane prescritta col trascorrimento del biennio.

AZIONI REALI E PERSONALI. Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio e della chiesa.

B

BACCALA'. Reale Rescritto del 27 settembre 1826 portante disposizione per la introduzione dei baccalà in Sicilia.

BACIAMANO. Reale Rescritto dei 20 maggio 1818 col quale si determina che tanto il direttore quanto il segretario generale delle poste abbiano l'onore di essere ammessi al baciamano.

BADIE. Circolare de' 20 ottobre 1819 con la quale si cerca lo stato delle rendite e de' pesi di tutte le badie e benefici sistenti nelle diocesi.

— Circolare del 18 dicembre 1819 circa il termine a rimettersi gli stati delle badie e beneficî.

— Circolare del 21 giugno 1823 portante disposizioni relative al modo come rendere esecutivi i titoli appartenenti alle mense vescovili badie e benefizi.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1824 col quale si danno disposizioni intorno al dritto del fisco di esigere una mesata dalle annue rendite de' vescovadi abbadie e benefici di regia presentazione ogni qual volta vanno a provvedersi.

— Circolare degli 11 gennaio 1826 portante disposizioni di acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefici semplici, cappellanie e legati pii lasciati esistenti nelle diverse diocesi di questa parte dei reali domini.

— Circolare del 6 dicembre 1826 con cui si stabilisce un termine perentorio per la trasmessione dello stato delle badie, dei benefici semplici e delle cappellanie.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1827 col quale si danno varie disposizioni a regolare il terzo pensionabile delle prelature ed abbadie di regio padronato.

— Circolare del 5 settembre 1827 con la quale si assegna un termine per la trasmessione dello stato delle badie vacanti.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 col quale viene prorogato il termine per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario delle mense, abbadie e beneficio di regio padronato contro i comuni.

— Circolare del 3 settembre 1828 con la quale si dispone trasmettersi uno stato delle badie e benefici semplici e che dieno subito avviso in occasione di vacanza di qualunque beneficio.

— Ministeriale de' 29 novembre 1828 portante chiarimenti sull'intelligenza del real decreto de' due maggio 1823 che stabilisce il modo di rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie e de' benefici

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1835 col quale si proroga di due altri anni il termine per la intitolazione dei ruoli censuari delle mense, abbadie, e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1835 col quale si permette registrarsi a credito gli atti che si fanno dai titolari di badie e di benefici di tenue rendite.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1835 portante una proroga per la formazione dei ruoli censuari delle mense badie e benefici di regio padronato.

— Circolare del 16 giugno 1838 con la quale si chiede con disegnate distinzioni lo stato delle badie vacanti presso ciascuna amministrazione diocesana.

— Reale Rescritto del 25 novembre 1838 portante una nuova proroga per la istituzione dei ruoli censuari delle messe badie e benefici di regio padronato.

BADIE ANTONIANE. Circolare de' 28 maggio 1823 relativa alla consegna delle commende, badie e benefizi antoniani.

BADIE CONCISTORIALI. Bolla pontificia del 5 novembre 1839 contenente alcuni provvedimenti per le nomine alle abbadie concistoriali.

BANCHE. Reale Rescritto del 17 febbraio 1830 portante disposizioni onde regolare i prestiti della società a tontina da farsi agl'impiegati e sussidiari della tesoreria generale.

— Ministeriale del 17 aprile 1830 portante disposizioni a regolare i prestiti che si fanno dalle società delle assicurazioni diversi agl'impiegati e sussidiari che li chiedono.

— Ministeriale del 30 agosto 1830 con la quale si stabilisce che gl'impiegati non possono prendere più di sei mesi di anticipo dalle diverse casse di assicurazioni.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1834 col quale si proibisce alle banche e società di far prestiti agli impiegati.

— Circolare del 28 settembre 1835 con la quale si determina che non possono le amministrazioni pubbliche accettare per cauzione i biglietti di deposito di società anonime.

BANCO DELLE DUE SICILIE. Istruzioni del 10 febbraio 1817 in occasione del decreto dello stesso giorno, circa le pleggerie delle polizze e fedi di credito disperse.

— Reale Rescritto degli 8 ottobre 1817 col quale si determina che le case del banco possono censirsi ma coll'obbligo dell'affrancazione del canone a tempo determinato.

— Reale Rescritto del 20 marzo 1818 col quale si prescrive che sulle fedi di credito in luogo del bollo d'ostia sia apposto un bollo a secco simile a quello della carta bollata.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1818 col quale si dettano norme a seguire onde essere il banco dispensato dall'esibire i documenti legali per la non locazione delle case di sua dotazione.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1818 che determina potersi scrivere in carta di grana sei gli estratti delle partite di banco.

— Regolamento del 30 dicembre 1818 per le attribuzioni e gli obblighi del razionale degli apodissari dell'agente contabile e loro rispettivi impiegati approvato dal ministro delle finanze.

— Ministeriale del 6 ottobre 1819 portante disposizioni per le rate di soldo sequestrato a danno degli impiegati del banco.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1820 col quale si stabilisce che i banchi di Palermo e di Messina sono sotto la dipendenza del ripartimento delle finanze.

— Ministeriale del 22 gennaio 1820 portante disposizioni sulla esibizione in giudizio delle polizze bancali attacrate di falso; e delle altre polizze che bisognano per la comparazione dei caratteri.

— Circolare del 7 luglio 1821 con la quale si determina che non possonsi da' ricevitori spedire al banco delle due Sicilie monete di rame rotte.

— Reale Rescritto de' 13 febbraio 1822 col quale si prescrive

che le offerte di censuazioni pei fondi urbani di dipendenza del banco delle due Sicilie sieno per ora rifiutate.

— Reale Rescritto de' 21 luglio 1824 col quale si stabiliscono le cariche d'orefici apprezzatori e revisori nel banco dello spirito santo.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1824 col quale si stabilisce, che le facilitazioni accordate per la vendita de' beni dello stato sono estese anche a quelli di pertinenza del banco delle due Sicilie.

— Istruzione del 15 settembre 1824 portante le attribuzioni dell'orefici revisori de' pegni di oggetti preziosi che si fanno nella cassa ausiliaria del banco di corte che andrà di breve ad aprirsi nel locale dello spirito santo.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1824 col quale si danno disposizioni per gli antichi impiegati dei banchi.

— Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 portante disposizioni sul disvincolo delle cauzioni dei pendettari del banco.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1825 col quale si prescrive esaminarsi parzialmente le dimande prodotte dalle vedove o dai figli degli antichi pensionisti dei banchi.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1825 col quale si determina l'assegno mensuale ossia sussidio da godersi dagli antichi impiegati del banco delle due Sicilie.

— Ministeriale del 19 gennaio 1828 con la quale si prescrive che in cambio delle polizze non si dee dare se non la moneta che rappresentan le polizze.

— Reale Rescritto del 23 giugno 1829 col quale si determina l'autorità cui i banchi di Palermo e Messina son sottoposti.

— Circolare de' 24 giugno 1831 con la quale si prescrive che le somme di contribuzione fondiaria che nella città di Napoli pagansi con polizze girate ai percettori non possono dal banco sulle madrefedi dei percettori accreditarsi senza la dichiarazione del ricevitore generale di essersi le polizze scritturate sui relativi stati dei ruoli.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1831 portante disposizioni per le cauzioni che debbono dare gl'impiegati del banco.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1831 portante disposizioni per le cauzioni che debbon dare i pandettari del banco.

— Reale Rescritto del 13 marzo 1833 col quale si stabilisce che gl'impiegati del banco possono prendere l'anticipazione dalla cassa di sconto di sei mesi di soldo con talune speciali condizioni.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1834 portante dilucidazioni su i regolamenti per lo invio, trasporto e consegna del numerario al banco.

— Ministeriale del 29 ottobre 1834 con la quale si prescrive di anticiparsi come spese di giustizia i dritti al banco dovuti per la ricerca delle polizze.

— Reale Rescritto del 25 settembre 1835 col quale si autorizza il presidente della cassa de' privati ad ammettere la pegnorazione

di gioie fino al valore di ducati cento senza che il pegno sia garentito da cambiale.

— Decisione della gran corte suprema di giustizia de' 5 giugno 1836 con la quale si stabilisce il valore legale delle autentiche dei notai alle polizze notate fedi originali e correlative partite di banco.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1838 portante la istituzione di due banchi uguali a quelli esistenti in Napoli l'uno per Palermo e l'altro per Messina.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1839 col quale si stabilisce l'interesse sulla pegnorazione delle pannine presso il banco delle due Sicilie.

BANDE. Reale Rescritto del 26 giugno 1839 col quale si prescrive che la liquidazione delle pensioni di ritiro dei musicanti nativi dei reali domini che servono nei corpi svizzeri dev'eseguirsi con le norme stabilite nel decreto del 3 maggio 1816 e non quelle fissate nelle capitolazioni.

BANDO. Reale Rescritto degli 8 luglio 1815 col quale si determina che alla pena eccessoria del bando è sostituito l'allontanamento da un determinato luogo sotto pena di tre anni di prigionia.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 2 ottobre 1818 con la quale si determina non potersi contro i trasgressori di bandi fatti emanar dalle municipale autorità procedere ove non siavi pena contro i medesimi pronunciata.

BARCHE. Reale Rescritto del 21 maggio 1836 portante disposizioni sulle barche che trovansi abbandonate al lido del mare.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1839 col quale si danno disposizioni a regolare la scrittura sulle barche dell'amministrazione de' dazi indiretti e su quelle della regia.

BARCHE DOGANALI. Circolare del 19 dicembre 1835 con la quale si abilitano col concorso di taluni requisiti a comandare le barche da pesca nel littorale del regno quelli che non sono proprietari di esse.

BASTIMENTI. Reale Rescritto del 25 aprile 1818 col quale si stabiliscono le norme per lo incoraggiamento ai costruttori di bastimenti.

BATTESIMO. Reale Rescritto del 6 maggio 1829 per far cessare le difficoltà elevate da' parrochi nella esecuzione del real decreto de' 4 febbraio 1828 diretto ad assicurar pei neonati la cerimonia del santo battesimo e l'iscrizione dell'atto di nascita sui registri dello stato civile.

BENEFICENZA PUBBLICA. Circolare del 16 maggio 1818 con la quale si determina che ne' contratti di fitto de' cespiti comunali e di altri pubblici stabilimenti devesi apporre il patto della rinuncia ad escomputo per qualsiasi causa.

— Circolare del 1 maggio 1819 portante disposizioni circa la rimessa degli stati di consegna de' beni de' luoghi pii soppressi.

— Ministeriale del 5 maggio 1819 con la quale si danno di-

sposizioni per la liquidazione delle partite assegnate ai luoghi pii ed alle corporazioni soppresse.

— Circolare degli 8 maggio 1819 con la quale si prescrive la norma da tenersi per gli affitti de' beni dei luoghi pii soppressi.

— Reale Rescritto del 2 giugno 1819 portante disposizioni circa la rinnovazione ed intimazione dei titoli ai debitori dei comuni dei luoghi di beneficenza e dei monti frumentari.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1819 portante disposizioni circa la omologazione da apporsi dai tribunali civili pei reimpieghi dei capitali appartenenti alle chiese e luoghi pii.

— Reale Rescritto de' 29 marzo 1820 portante le norme da serbarsi nel reimpiego dei capitali delle chiese e de' luoghi pii.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1820 col quale si ordinano nei reali domini oltre il faro le istruzioni provvisorie sui stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali.

— Circolare del 13 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che la nomina de' cancellieri de' luoghi pii ecclesiastici degli amministratori deve farsi a seconda della fondazione e deve esservi la conferma del consiglio degli ospizii per la sufficienza validità della cauzione.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1826 col quale si determina, che la beneficenza può disporre delle doti delle donzelle non maritate dopo il loro quarantesimo anno.

— Reale Rescritto del 4 novembre 1826 con cui si determina quali amministrazioni di beneficenza godono del dritto di spedire i piantoni.

— Circolare del 17 marzo 1827 con la quale si prescrive che la discussione delle opposizioni alle coazioni amministrative dei comuni dalle commessioni di beneficenza deve esser fatta come per cause urgenti nei casi di eccezioni.

— Reale Rescritto del 1 novembre 1829 portante disposizioni risguardante varie fondazioni.

— Circolare del 29 dicembre 1830 con la quale si prescrive che le spedizioni delle decisioni de' consigli d'intendenza nella discussione de' conti de' luoghi pii deggion essere firmate dal segretario del consiglio generale di beneficenza.

— Reale Rescritto del 7 luglio 1832 col quale si prescrive che i verbali di aggiudicazione dei cespiti dei comuni e della beneficenza degli affitti che nell'offerta non oltrepassano ducati trenta tengono forza di pubblici istrumenti.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1832 col quale è accordato ai comuni per la esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso dei piantoni del pari che ai luoghi pii ed agli stabilimenti di beneficenza del regno.

— Circolare de' 16 gennaio 1833 per assicurare vieppiù l'adempimento della notizia ai notai delle disposizioni in favore degli stabilimenti di beneficenza.

— Circolare del 31 luglio 1833 con la quale si stabilisce che

contro i cassieri di beneficenza che riluttano di entrare in esercizio delle loro funzioni, non si possono spedire piantoni ma obbligarli colle misure prescritte dall'art. 137 della legge sull'amministrazione civile.

— Circolare del 6 settembre 1834 con la quale si stabilisce che ai segretarii delle commissioni amministrative di beneficenza non competono dritti pei contratti di fitto de' fondi degli stabilimenti.

— Circolare del 6 settembre 1834 con la quale si richiama in osservanza il real decreto de' 24 giugno 1822 per la rettifica degli errori nei ruoli de' canoni dovuti ai luoghi di beneficenza.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1834 con la quale si risolve il dubbio promosso se nello scioglimento de' monti frumentari le quote spettanti ad individui la cui dipendenza non risultò chiara si appartengono al demanio come beni vacanti, ovvero alla beneficenza della provincia nella quale era il monte istituito.

— Reale Rescritto degli 11 marzo 1835 portante la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati sui legati pii de' luoghi di beneficenza de' quali dassene la norma in quella eseguita dal vescovo di Gaeta.

— Circolare del 16 marzo 1836 con la qnale si rinnovano le premure per la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati dei legati pii dei luoghi di beneficenza.

— Circolare del 13 agosto 1836 portante le norme da osservarsi nel caso di doversi procedere nei conservatorj e ritiri ad apposizione e rimozione di suggelli.

— Circolare degli 8 aprile 1837 con la quale si determina che la percezione dei dritti protomedicali spettanti all'ospedale degl'incurabili dovrà farsi dalle casse dei consigli degli ospizi e non più da quelle delle intendenze.

— Circolare del 14 ottobre 1837 con la quale si prescrive che le disposizioni emesse per titoli ereditari degli ospizi colla ministeriale del 17 giugno 1837 sono estese alle amministrazioni dei comuni.

— Circolare del 24 febbraio 1838 portante la risoluzione dei dubbi relativi ad agevolare i luoghi pii e gli stabilimenti di beneficenza per la rinnovazione dei titoli onde non prescriversi.

— Ministeriale del 2 ottobre 1839 portante alcuni chiarimenti relativamente alla restituzione de' capitali ai luoghi pii.

BENEFICJ. Reale Rescritto del 20 gennaio 1816 col quale si vieta agli ecclesiastici l'esercizio d'impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori di beneficii residenziali.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1818 col quale si ordina di manifestare i beneficii sì pieni che vacanti, soggetti a patronati feudali.

— Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 col quale si risolvono alcuni dubbi insorti sulle disposizioni del concordato relative alla provvista di beneficii ecclesiastici di libera collazione.

— Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 concernente il dubbio

se nel numero dei beneficii ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di patronato particolare.

— Circolare degli 8 maggio 1819 con la quale si cerca uno stato di tutt'i canonicati parrocchie ed altri benefici vacanti.

— Circolare dei 28 agosto 1819 con la quale si dichiarano irretrattabili le divisioni ed alienazione dei beni dei benefici di patronato particolare fatte per effetto della legge dei 18 giugno 1807 fino alla pubblicazione del decreto del 20 luglio 1818.

— Circolare de' 20 ottobre 1819 con la quale si cerca lo stato delle rendite e de' pesi di tutte le badie e benefici sistenti nelle diocesi.

— Circolare del 18 dicembre 1819 circa il termine a rimettersi gli stati delle badie e benefici.

— Reale Rescritto dei 29 gennaio 1820 portante talune determinazioni per avere le amministrazioni diocesane la piena conoscenza dei benefici ecclesiastici esistenti.

— Reale Rescritto dei 4 agosto 1821 pei sequestri sopra i beni de' benefici di patronato de' particolari.

— Reale Rescritto de' 5 gennaio 1822 sul dubbio se i benefizii e le cappellanie da servir di titolo alle sagre ordinazioni debbano calcolarsi senza deduzione de' pesi di messe de' quali fossero gravati.

— Reale Rescritto del 6 luglio 1822 col quale si dichiara nulla ed abusiva la fondazione del beneficio di S. Maria del Carmine in S. Giovanni di Cammarota.

— Reale Rescritto dei 18 dicembre 1822 sul metodo da serbarsi per impugnarsi le dichiarazioni di laicalità di benefici emesse dall'abolita real camera di S. Chiara.

— Circolare del 21 giugno 1823 portante disposizioni relative al modo come rendere esecutivè i titoli appartenenti alle mense vescovili badie e benefizii.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1823 col quale si fissa per punto generale che sulla vacanza de' benefizi curati la congrua dei quali è a carico dei comuni, debbono questi sulla stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1824 col quale si danno disposizioni intorno al dritto del fisco di esigere una mesata delle annue rendite di vescovadi abbadie e beneficii di regia presentazione ogni qual volta vanno a disporsi.

— Ministeriale del 11 marzo 1825 con la quale si prescrive che nel formarsi gli aggiusti di rate cogli eredi dei beneficiati l'amministrazione diocesana divida con i medesimi i frutti e le rendite indistintamente del beneficio vacato.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1825 con cui si prescrive che fosse lecito ai titolari dei beneficii di presentare i certificati della propria esistenza in carta libera e senza registro.

— Circolare del 17 dicembre 1825 riguardante la soluzione di

alcuni dubbi insorti sulla esibizione dei certificati di esistenza dei titolari dei beneficii.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati, ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio, e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenti ai beni del beneficio e della chiesa.

— Circolare degli 11 gennaio 1826 portante disposizioni per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefici semplici, cappellanie, e legati pii laicali esistenti nelle diverse diocesi di questa parte dei reali dominii.

— Ministeriale del 22 luglio 1826 con la quale si dispone che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica debba procedere la curia ecclesiastica e non il tribunale giudiziario.

— Circolare del 6 dicembre 1826 con cui si stabilisce un termine perentorio per la trasmissione dello stato delle badie, dei benefici semplici e delle cappellanie.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 col quale viene prorogato il termine per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario, delle mense, abbadie, e beneficio di regio padronato contro i comuni.

— Ministeriale del 2 aprile 1828 sul dubbio se i certificati di esistenza che son tenuti di presentare i titolari di semplice beneficio ecclesiastico debbono eseguirsi anche dai canonici e dai parrochi.

— Ministeriale del 9 luglio 1828 sul dubbio se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite, l'esecuzione per l'aggiusto di rate debba farsi dall'amministrazione diocesana o dal novello titolare.

— Ministeriale de' 9 luglio 1828 relativa al dubbio se ai novelli titolari debbonsi consegnare i titoli de' beni de' rispettivi benefici.

— Circolare del 12 luglio 1828 con cui si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli e rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti.

— Circolare del 3 settembre 1828 con la quale si dispone trasmettersi uno stato delle badie e benefici semplici, e che dieno subito avviso in occasione di vacanza di qualunque beneficio.

— Ministeriale del 3 settembre 1828 con la quale si stabilisce il modo di provvedersi all'aggiusto di rate nei casi di vacanza o di provvista di un beneficio pendente la vendita fatta delle olive ancora immaturate, e prima della raccolta.

— Ministeriale del 3 settembre 1828 portante disposizioni sulle somme di cui per l'aggiusto di rate dee dar conto all'amministrazione diocesana il novello titolare, il quale esige le rendite al maturo quanto prima di quest'epoca venga il beneficio provveduto.

— Ministeriale del 24 settembre 1828 con la quale si determina il modo come negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane

ed i titolari o i loro credi, debba considerarsi la così detta terraggiera la quale consiste in una parte dei prodotti.

— Ministeriale de'29 novembre 1828 portante chiarimenti sull'intelligenza del real decreto de' 2 maggio 1823 che stabilisce il modo di rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie e de' benefici.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con cui si fa rilevare il modo illegale adoperato nei sequestri di benefizi, e si suggeriscono le formalità richieste dalle leggi in vigore.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con cui si dichiarano ben fondate le osservazioni sull'illegalità di modi adoperati dall'amministrazione diocesane di Città ducale pei sequestri dei benefizi vacanti e di niun momento, e sul turbamento del possesso e sulla natura dei benefizi.

— Ministeriale del 12 agosto 1829 sulla devoluzione a pro della real corona del beneficio sotto il titolo di Santa Maria della neva in Pulsano.

— Ministeriale del 12 maggio 1830 sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro per misura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta dal signor de Bellis che si dice padrone di un benefizio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesana di Capaccio.

— Reale Rescritto del 24 luglio 1830 col quale si permette che il patronato sul benefizio di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternità del Santissimo Sagramento dello stesso comune.

— Ministeriale del 6 novembre 1830 portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sagro patrimonio venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sagro per servire del titolo di sacre ordinazioni ad un altro, e nell'affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

— Ministeriale del 24 dicembre 1831 con cui si risolve il dubbio cioè se i benefici o cappellanie che possan servire di titoli alle sacre ordinazioni siano gravate di messe lette e cantate debban quest'ultime esser tassate colla norma fissata per le messe lette.

— Ministeriale del 21 gennaio 1832 con cui si prescrive in occasione di aggiusto di rate la norma per la divisione della rendita di un beneficio.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1834 col quale si determina se gli estratti della visita di monsignor de Ciocchis debbono o no riputarsi titolo originario ed originale nella ricognizione delle rendite dovute dall'erario alle prelaure, badie e benefici di regio padronato e si risolve un dubbio sul possesso oltre i trenta anni.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1835 col quale si proroga per altri due anni il termine per la intitolazione de' ruoli censuarii delle mense, abbadie e beneficii di regio padronato.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1835 col quale si permette registrarsi a credito gli atti che si fanno dai titolari di badie e di benefici di tenue rendite.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1835 portante disposizioni

di rettifiche all'articolo 17 del regolamento relativo alle intitolazioni de' ruoli, delle rendite, canoni, e prestazioni dovute alle mense, abbadie e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1836 col quale si risolve il dubbio se cioè nella mancanza di regolari scritture presso la contabilità delle mense badie e benefizi di regio patronato e presso l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti, convenisse portar modificazione al decreto degli 11 ottobre 1833.

— Ministeriale del 13 agosto 1836 con la quale si danno le norme come surrogare la partecipazione nelle ricettizie ad un benefizio costituito per patrimonio sacro

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 col quale si determina l'autorità incaricata dell'esame e spese dovute ai periti per la intitolazione degli annui ruoli pei titolari delle chiese e benefici di regio padronato.

— Ministeriale del 20 maggio 1837 portante disposizioni per la riconvenzione dei titoli e spese dei rispettivi debitori a favore dei beneficiati e delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 20 maggio 1837 sulla vertenza del beneficio sotto l'invocazione di S. Donato in Calipri.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1838 portante una proroga per la formazione dei ruoli censuarj delle mense badie e benefici di regio padronato.

— Circolare del 19 maggio 1838 portante disposizioni ad ottenere la completa rivela dei benefizj dei legati pii e delle cappellanie laicali.

— Circolare del 4 settembre 1838 con la quale s'insinuano le misure onde interrompersi per parte dei beneficiati la prescrizione trentenaria nell'interesse del patrimonio ecclesiastico secolare.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1838 con cui si dichiara illegitima e priva di effetto senza bisogno di essere impugnata nei modi di legge la sentenza emessa da un regio giudice sulla vertenza di un beneficio.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1838 portante una proroga per la istituzione de' ruoli censuari delle mense badie e benefici di regio padronato.

— Ministeriale del 22 giugno 1839 portante alcune distinzioni per l'aggiusto di rate di un beneficio, la di cui unica rendita consiste in grano.

— Circolare del 3 agosto 1839 con la quale si richiama l'esatto adempimento del peso delle messe a preferenza di ogni altro annesso ai benefici.

— Bolla pontificia del 5 novembre 1839 portante disposizioni sui benefici semplici di libera collazione.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1840 che indica le norme come debbasi procedere alla provvista di un benefizio di patronato misto.

BENEFICJ ANTONIANI. Circolare del 28 maggio 1823 relativa alla consegna delle commende badie e benefizi antoniani.

BENI DELLO STATO. Circolare del 12 novembre 1808 con la quale si danno disposizioni perchè si proceda allo scovrimento de' beni occultati, offrendosi ricompense ai denunciatori de' medesimi.

— Circolare del 27 settembre 1815 con la quale si prescrive il proseguimento della vendita de' beni dello stato ed il perfezionamento di quelle che trovansi intraprese.

— Circolare del 23 dicembre 1815 con la quale si ordina il ricupero delle somme dovute sullo stralcio dell'ordine delle due Sicilie.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 30 dicembre 1817 col quale si determina che non possono reputarsi miste di donazione le vendite de' beni della così detta casa reale, le quali sieno eseguite ad una ragione maggiore di quella stabilita per le alienazione de' beni dello stato.

— Decisione della gran corte de' conti de' 5 agosto 1818 con la quale si determina che le proprietà de' comuni con quelle dello stato non si deggiono confondere, e le dan reddito ove l'uso cui siano addette i proprietari da altro peso esonera.

— Reale Rescritto del 10 aprile 1824 col quale si stabilisce potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un solo compratore.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1824 portante disposizioni per l'alienazione dei fondi urbani.

BENI DI CASA REALE. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 30 dicembre 1817 col quale si determina che non possono reputarsi miste di donazione le vendite de' beni della così detta casa reale, le quali sieno eseguite ad una ragione maggiore di quella stabilita per le alienazioni de' beni dello stato.

BENI RISERVATI. Reale Rescritto de' 18 marzo 1818 col quale si proroga in favore dell'amministrazione de' beni riservati il privilegio per la coazione de' suoi debitori.

BENI ALLODIALI. Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono da' beni patrimoniali delle chiese e delle università, dai burgensatici degli ex baroni e dagli allodiali de' privati.

BENI DEGLI SPAGNUOLI. Circolare del 23 dicembre 1818 con la quale si danno disposizioni di versarsi in un deposito nel banco di corte le rendite degli spagnuoli sequestrati.

BENI PATRIMONIALI. Circolare del 2 febbraio 1811 con la quale si determina che la contribuzione dovuta dalle comuni su' beni patrimoniali sarà ritenuta nella bonifica de' grani addizionali comunali.

BENI COSTANTINIANI E ANTONIANI. Reale Rescritto del 24 novembre 1830 col quale si dispone che la commessione creata per la verifica de' beni costantiniani ed antoniani della real com-

menda di Magione si occupi pure della verifica degli altri beni di simil natura della valle di Palermo

BENI COMUNALI. Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono da' beni patrimoniali delle chiese e delle università, da' burgensatici degli ex baroni, e dagli allodiali de' privati.

— Decisione della gran corte de' conti de' 5 agosto 1818 con la quale si determina che le proprietà de'comuni con quelle dello stato non si deggiono confondere, e le dan reddito ove l'uso cui siano addetti i proprietari da altro peso esonera.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1834 risguardante il modo come stipularsi gli affitti de' beni comunali.

BENI ECCLESIASTICI. Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartiti si distinguono da'beni patrimoniali delle chiese e delle università, da' burgensatici degli ex baroni, e dagli allodiali de' privati.

— Regolamento del 18 dicembre 1818 approvato dagli altri esecutori del concordato, relativo al regime di amministrazione de' beni chiesastici

— Reale Rescritto del 14 aprile 1819 relativo alla restituzione de' beni ai luoghi pii dello stato pontificio, ed ai dubbi insorti sul questo articolo.

— Circolare de' 17 aprile 1819 con la quale si manifestano le sovrane determinazioni per la proroga del termine utile alle trascrizioni ed ai reclami di fondiaria per beni ecclesiastici.

— Circolare del 28 aprile 1819 per la soluzione di vari dubbi sul modo di eseguire la trascrizione de' beni delle mense e del patrimonio regolare.

— Ministeriale del 26 novembre 1828 con la quale si stabilisce che le subaste nelle alienazioni de' beni ecclesiastici debbano aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1834 con cui si conferma il sistema finora osservato sulle domande relative ad alienazione di beni ecclesiastici.

— Ministeriale degli 8 febbraio 1835 portante dilucidazioni per l'affitto de' beni ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1839 con cui si danno le convenienti disposizioni sul beneplacito apostolico in taluni casi di locazioni ed alienazioni de' beni ecclesiastici.

— Circolare dei 15 febbraio 1840 portanto l'osservanza delle prescrizioni canoniche per le locazioni o alienazioni de' beni ecclesiastici.

BELLE ARTI. Ministeriale del 13 febbraio 1813 con la quale si raccomanda la custodia di belle arti e si danno disposizioni perchè tali oggetti non sieno spediti all'estero.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1827 portante disposizioni da osservarsi in Sicilia, tanto per gli scavi che per ricerche di cose antiche.

BOLLAZIONE. Reale Rescritto de'12 novembre 1828 col quale si riduce la costruzione a spese dell'erario di una machina ad un sol conio per la bollazione delle mercanzie in dogana.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1820 col quale si determina la uniformità dei bolli doganali pei domini al di quà e al di là del faro da costruirsi nella regia zecca di Napoli.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1820 col quale si determina che debbono sottoporsi al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali i cuoi e le pelli della fabbrica di Lemaire in Castellammare, ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

BOLLO. Circolare del 5 settembre 1807 con la quale si danno disposizioni perchè i negozianti presentino alla formalità del bollo i loro libri.

— Circolare del 3 agosto 1808 con la quale si fanno lagnanze sulla negligenza con cui gli agenti demaniali vigilano all'esecuzione della legge del bollo principalmente in ciò che riguarda i registri de' negozianti e degli albergatori.

— Istruzioni del 14 giugno 1809 relative alla vendita della carta bollata.

— Parere della commissione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 20 settembre 1817 col quale si dispone che sono esenti dal bollo i mandati tratti da' sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità.

— Ministeriale del 20 dicembre 1817 con la quale si dichiarano esenti dal bollo i reclami collettivi.

— Circolare del 17 gennaio 1818 con la quale si determina che i mandati che spediscono i sindaci non deggiono essere in carta di bollo.

— Circolare del 11 febbraio 1818 con la quale si prescrive essere esenti dal bollo tutti gli atti preparatorii alla celebrazione de' matrimonii.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1818 che determina potersi scrivere in carta di grana sei gli estratti delle partite di banco.

— Circolare de' 25 luglio 1818 con la quale si determina che nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, quattro soli registri son soggetti ad essere bollati e registrati.

— Circolare del 1 agosto 1818 con la quale si determina che sono esenti dal registro e bollo tutti gli atti che per misure disciplinari saranno compilati dalle camere notariali contro de' notai.

— Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 col quale si prescrive essere esenti dalla formalità del registro e del bollo gli atti di mandato di consegna e di cauzione per gli affari penali.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che le contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo deggiono punirsi colle ammende in vigore nel tempo in cui furon commesse e non con

le altre stabilite dalle leggi vigenti al momento in cui ne viene fatta l'applicazione.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1819 col quale si determina che sono esenti dalla formalità del registro e bollo gli atti necessari alla celebrazione de' matrimoni.

— Circolare del 17 marzo 1819 con la quale si autorizzano i cancellieri dei conciliatori a far uso de' fogli di carta col bollo di grana dodici per i repertori.

— Circolare del 22 maggio 1819 con la quale si determina che gli atti necessari alla celebrazione dei matrimoni sono esenti dal registro e bollo.

— Ministeriale dei 26 maggio 1819 circa le multe da esigersi nel visto per bollo sulle carte di contravvenzione delle leggi antiche.

— Reale Rescritto dei 22 gennaio 1820 col quale si risolvono alcuni dubbj sulla interpetrazione della legge del 30 gennaio 1820 sul bollo.

— Circolare del 17 maggio 1820 portante disposizioni sulle specie di carta bollata da adoperarsi dai regj procuratori presso i tribunali civili nella richiesta ai conservatori delle ipoteche delle notizie d'iscrizioni sopra i ben da costituirsi in patrimonio sagro e sul modo col quale debbono rilasciarsi questi certificati.

— Circolare dei 17 maggio 1820 con la quale si determina che le coazioni che si spediscono dalle amministrazioni diocesane ai loro debitori debbono essere scritte sopra carta bollata e formate con atto di usciere.

— Circolare del 1 luglio 1820 con la quale si dichiara potersi fare in carta non bollata le rivele dei notai per iscoverte dei fondi occultati.

— Circolare dei 15 luglio 1820 per applicazione delle leggi sul bollo e sul registro per le opposizioni richieste dall'art. 126 delle leggi di procedura nei giudizj civili.

— Ministeriale dei 30 maggio 1821 sulla specie della carta bollata che dee adoperarsi pei fogli di udienza.

— Risoluzione sovrana del 14 luglio 1821 che dichiara non potersi formare in un sol foglio di carta bollata estratti di catasti relativi a più di un contribuente.

— Circolare del 30 agosto 1821 sul modo da serbarsi per contestare il rifiuto d'un ricevitore a vendere carta bollata

— Circolare del 15 gennaio 1823 per assicurare al real tesoro il rimborso delle spese giudiziarie a credito nei giudizi civili.

— Circolare dei 26 novembre 1825 sul dubbio se la risposta del giudice ricusato possa scriversi in piè dell'atto di ricusa senza violazione dell'art. 38 della legge del 2 gennaio 1820 sul bollo.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 per l'esclusione della carta bollata negli editti che si affiggono per le vendite stabilite di mobili.

— Ministeriale del 23 dicembre 1826 sul dubbio elevato relativamente alla qualità di carta nella spedizione de' ruoli.

— Ministeriale del 19 maggio 1827 portante disposizioni perchè la platea delle amministrazioni diocesane non vada soggetta alla formalità del bollo.

— Circolare del 21 luglio 1837 con la quale si prescrive che le ritenute ai reddenti dei comuni e pubblici stabilimenti deggiono esser fatte in carta bollata.

— Reale Rescritto del 17 maggio 1828 sulla esenzione dal bollo e dal registro degli atti per lo possesso ed altro de' beni devoluti al pubblico demanio per eredità vacanti e abbandonate.

— Circolare del 21 marzo 1829 sul dubbio se gl'incartamenti amministrativi debbono registrarsi e bollarsi quando si producono in giudizio dalle amministrazioni civili.

— Circolare del 28 marzo 1829 con la quale si prescrive che gl'incartamenti amministrativi sono esenti dal bollo e dal registro.

— Ministeriale del 14 ottobre 1829 portante disposizioni sul dubbio se l'amministrazione generale del registro e bollo possa riscuotere l'importo del registro e del bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio una coi correlativi dritti d'iscrizioni.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1829 col quale si approva il regolamento per lo spaccio della carta bollata.

— Ministeriale degli 8 ottobre 1830 sulla specie di carta bollata per dichiarazione di debito in favore di un creditore che sia detentore di pegno.

— Ministeriale del 13 ottobre 1830 con la quale si prescrive l'esatta osservanza di non riceversi atti di giuramento se non muniti di bollo.

— Circolare del 2 marzo 1831 che determina dover cedere a beneficio degli archivi notariali il compenso stabilito col decreto de' 12 settembre 1828 per la carta da bollo a ragion degli atti che nell'interesse delle parti s'iscrivono nei repertori dei cancellieri delle camere notarili.

— Reale Rescritto del 18 aprile 1832 col quale si stabilisce che gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata.

— Circolare del 5 maggio 1832 col quale si prescrive che i fogli d'udienza debbono essere tenuti in carta bollata.

— Circolare de' 15 giugno 1833 sul dubbio se in ogni caso dovessero essere bollate e registrate con pagamento o gratuitamente le copie delle deliberazioni de' consigli di famiglia per nomina di tutore, le quali si rimettono ai procuratori del Re e le deliberazioni de' tribunali od altri atti per la correlativa omologazione.

— Circolare del 28 settembre 1833 con la quale è negato agli ospizi ed altri pii stabilimenti la esecuzione del bollo e registo agli atti di subasta pei fitti, la di cui prima offerta eccede i ducati 40.

— Circolare del 28 settembre 1833 portante disposizioni sull'applicabilità del decreto del 5 ottobre 1832 relativo alle ordinanze delle autorità giudiziarie che potessero scriversi sul medesimo foglio di carta bollata e rilasciarsi in minuta alle parti.

— Circolare de' 5 ottobre 1833 sul dubbio se pei testamenti olografi scritti su carta semplice incorrasi nelle multe comminate dalle leggi sul bollo e sul registro.

— Circolare del 27 febbraio 1834 con la quale si stabilisce che i conti de' commercianti, negozianti, e persone d'industria non sono soggetti al bollo.

— Ministeriale del 1 marzo 1834 sul dubbio se le multe per contravvenzione alla legge sul bollo per essersi distese sopra carta libera delle sentenze di giudicato di circondario dovessero cedere a carico del giudice o del cancelliere.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1834 col quale si adottano provvedimenti ad impedire i verbali di conciliazione che volontariamente le parti eseguono per defraudare le leggi sul registro e bollo.

— Ministeriale del 10 maggio 1832 sul dubbio se avessero a scriversi in carta bollata le dimande delle parti per lo passaggio delle cause dal ruolo generale al ruolo di udienza.

— Ministeriale del 4 giugno 1834 con la quale si prescrive non dover esser soggette nè a bollo nè a registro le dimande che si fanno per far passare le cause dal ruolo generale su quello di udienza.

— Circolare de' 14 giugno 1834 sul dubbio se gli atti amministrativi debbono sottoporsi alla formalità del bollo e del registro, allorchè debbono essere enunciati o inseriti nei contratti che si stipulano dall'amministrazione civile.

— Circolare del 19 luglio 1834 con la quale si prescrive che gli atti amministrativi che si debbono enunciare nei contratti delle amministrazioni civili sono esenti dal bollo e registro.

— Ministeriale del 14 marzo 1835 con la quale si risolve il dubbio se gli atti che formansi presso le curie vescovili per cause matrimoniali sieno esenti dalle formalità del registro e bollo, e se dovessero rinnovarsi gli atti che manchino di queste formalità.

— Ministeriale del 20 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se sieno esenti dal bollo e dal registro gli atti degli eletti e de' sindaci de' comuni nel rapporto delle loro funzioni nei giudizi di contravvenzione in linea di contenzioso amministrativo.

— Circolare del 28 agosto 1835 per comprendere il compenso della carta bollata pei repertori tra le spese che debbono essere anticipate dall'amministrazione generale del registro nei correlativi giudizi.

— Ministeriale del 28 ottobre 1835 sul dubbio se le piante topografiche che avessero a presentarsi in giudizio debbano essere bollate e registrate e se delle medesime se ne debba rilasciare ad occasione delle loro registrazioni un esemplare al ricevitore.

— Ministeriale del 20 aprile 1836 sull'anticipazione ai cancellieri dei tribunali delle somme per registro carta bollata e dritto di cancelleria per la spedizione o copie di atti esistenti in cancelleria.

— Circolare del 25 aprile 1836 sulla esenzione del bollo e del registro per gli atti presso i tribunali civili o da cotesti collegi sopra ricusa o incompetenza dei conciliatori.

— Circolare dei 18 febbraio 1837 sull'applicabilità del bollo e del registro ai verbali in minuta od in copia di magistrati destinati a conciliatori tra privati e privati e tra privati e qualche pubblica amministrazione.

— Circolare del 29 luglio 1837 con la quale si prescrive che i verbali di possesso non sono soggetti al bollo e registro.

— Circolare del 16 agosto 1837 portante disposizioni sull'approvisionamento di carta bollata presso i venditori.

— Circolare del 9 novembre 1839 che da le norme sulle formalità del bollo e registro negli atti di concorso per provviste ecclesiastiche.

BONIFICAZIONE. Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti de'4 settembre 1817 col quale si determina che lo scolo delle acque del Fucino è non solo di somma utilità, ma bensì di assoluta necessità per la provincia di Aquila.

— Circolare del 28 settembre 1839 con cui si rimette il real decreto contenente le norme per l'opera di bonificazione delle terre paludose.

BOSCHI. Reale Rescritto de' 16 aprile 1816 col quale si ordina ai tribunali nel caso di condanna per infrazione ai regolamenti di boschi, di pronunziare il rifacimento de' danni anche quando gli agenti dell'amministrazione forestale non si sieno costituite parte civili.

— Circolare del 1 novembre 1817 con la quale si determina che i taglio dei boschi anche per servizio delle opere pubbliche non possono farsi che in esecuzione delle disposizioni dell'amministrazione generale di acque e foreste.

— Reale Rescritto de' 13 maggio 1818 col quale si dichiara che gli appelli nelle cause forestali possono prodursi anche dalle guardie generali.

— Circolare de' 20 febbraio 1819 con la quale si ordina la celere spedizione de' giudizi sui reati forestali.

— Ministeriale del 15 settembre 1819 portante disposizioni sulla facoltà di coazionare personalmente coloro i quali sono stati condannati alle ammende per le contravvenzioni forestali e venatorie.

— Circolare degli 1 novembre 1826 portante disposizioni per la misura e circoscrizione de' boschi.

— Circolare del 17 gennaio 1827 con la quale si prescrive che se gli agenti forestali dian disposizioni non conformi alla legge forestale gli intendenti hanno le facoltà di sospenderne la esecuzione.

— Circolare del 14 febbraio 1827 con la quale s'impone l'obbligo ai compratori del combustibile reciso ne'boschi di pagare la tassa dell'otto per cento alla tesoreria generale.

— Circolare del 14 febbraio 1827 con la quale si determina quali sieno le terre boscose.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1827 col quale si partecipa la sovrana determinazione che estende alla Sicilia le disposizioni contenute nella legge per lo servizio delle acque e foreste.

— Circolare del 2 maggio 1827 con la quale si determina che sono esenti dal bollo e registro le ordinanze amministrative per imboscimenti o divieto di coltura di terre in pendio.

— Circolare del 9 giugno 1827 portante il divieto di eseguirsi il taglio di legnami nei boschi per motivi di urgenza.

— Circolare del 1 agosto 1827 con la quale si prescrive che gli arretrati dell'otto per cento sul taglio dei boschi debbono pagarsi dagli aggiudicatari alla tesoreria generale.

— Circolare degli 11 agosto 1827 con la quale si determina come ed a chi debbano farsi le dimande di disboscamento per misura di pubblica sicurezza.

— Ministeriale del 22 agosto 1827 risguardante la vendita degli alberi infruttiferi e secchi esistenti nei fondi dei benefici pieni.

— Circolare del 26 settembre 1827 portante disposizioni sulla valutazione degli alberi abbattuti, mutilati e danneggiati.

—Circolare del 22 marzo 1828 con la quale si determina che nelle verifiche dei fondi da dissodarsi o disboscarsi deve badarsi che il combustibile non venga a mancare ai comuni vicini.

— Circolare del 9 aprile 1828 con la quale si determinano le indennità di viaggio dovute ai funzionari incaricati della verifica dei fondi da disboscarsi e dissodarsi.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1828 che dichiara non competere gravame giudiziario ai proprietari de' fondi colpiti da ordinanze di rinsaldimento.

— Circolare del 16 aprile 1828 con la quale si stabilisce che non compete gravame giudiziario a coloro che son colpiti dalle ordinanze amministrative per rimboscamento e rinsaldimento di terre.

— Circolare del 30 aprile 1828 con la quale si prescrive che le commissioni incaricate delle verifiche de' fondi da disboscarsi e dissodarsi debbono uniformarsi strettamente alla legge forestale.

— Circolare del 17 dicembre 1828 con la quale si prescrive che le verifiche per disboscamenti deggiono farsi non dal sindaco del comune al cui territorio il bosco si appartiene ma dal sindaco viciniore.

— Circolare del 25 febbraio 1829 con la quale si dispone che le terre in pendio dissodate nel corso del 1815 debbano restituirsi salde e rimboscarsi.

— Ministeriale del 22 aprile 1829 circa il modo di far pervenire al ramo di artiglieria le notizie che possono interessarlo relativamente ai tagli d'alberi.

— Circolare del 17 marzo 1830 portante disposizioni per le ordinanze degl'intendenti per la coltura delle terre in pendio riparate e per lo rinsaldimento di quelle non riparate.

— Circolare del 30 aprile 1831 portante disposizioni pel risarcimento di danni ed ammende per le controvenzioni forestali.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce l'in-

dennità di grana venti a miglio alle guardie generali forestali per gli stati delle terre in pendio compilati anche prima del 1832.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1832 col quale si stabiliscono le verifiche dei fondi di meno di cinque moggia pei quali si chiede la permissione sovrana di dissodamento debbano farsi in collettiva.

— Circolare del 19 maggio 1832 con la quale si stabilisce che le indennità alle guardie generali forestali per gli stati delle terre a pendio saranno pagate sulle specifiche di distanze percorse certificate dai sindaci.

— Reale Rescritto del 4 agosto 1833 col quale si prescrive che non si cangi col tempo la natura dei boschi, ma che occorre la sovrana permissione, qualora in boschi dei comuni e di stabilimenti pubblici intendasi per via d'innesti ingentilire alberi selvaggi.

— Circolare degli 11 agosto 1832 con la quale si prescrive che vi è bisogno di sovrana permissione per innestare ed ingentilire alberi selvaggi.

— Circolare del 3 ottobre 1832 con la quale si stabilisce l'indennità di carlini due alle guardie generali forestali per le martellate degli alberi di dote e di limite nei boschi comunali.

— Reale Rescritto del 17 agosto 1833 col quale si determina che non può permettersi di far cenere nei boschi, costruire caldaie e forni a distanza minore di quattrocento palmi dai boschi.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1833 che regola i modi e le formalità occorrenti per dichiarar la difesa nei boschi de'comuni e de' pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1833 col quale si prescrive che le disposizioni degli articoli 16 28 e 28 della legge de'21 agosto 1826 per le terre in pendio, e per dissodazioni di terreni relativamente ai danni de' terreni sottoposti, s'intendono ancora pei terreni contigui in qualunque posizione questi si trovino.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che non sarà fatta novità alcuna senza approvazione del ministro delle finanze nelle foreste, fiumi, corsi d'acqua e nelle loro ripe.

— Circolare de' 9 aprile 1834 con la quale si stabilisce che debbono subito emanarsi le ordinanze amministrative per lo rinsaldimento e rimboscamento delle terre messe a coltura, non ostante che i contravventori alla legge forestale sieno stati pel real decreto del 1 dicembre 1832 assoluti dalle pene cui eran soggetti.

— Circolare del 24 settembre 1834 portante le formalità che debbono contenere i verbali forestali compilati per incendi, dissodamenti e disboscamenti di selve.

— Circolare del 21 ottobre 1834 con la quale si prescrive che nel provocarsi le sovrane permissioni per dissodamenti e disboscamenti sieno eseguite rigorosamente le prescrizioni della legge forestale.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1835 col quale si prescrive la esatta osservanza de' regolamenti relativi alla economia selvana, per la salvezza, integrità e buona tenuta de' boschi.

— Circolare del 28 aprile 1835 con la quale si prescrive che anche pei boschi comunali deve rigorosamente osservarsi quanto impone la legge forestale in caso di disboscamento e dissodamento.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1835 che dichiara i boschi di legati pii laicali appartenere alla classe de' boschi di privata proprietà.

— Reale Rescritto del 3 novembre 1835 col quale s'inculca la esatta osservanza della legge e de' regolamenti sui boschi.

— Reale Rescritto del 5 dicembre 1835 col quale s'inculca agl'intendenti, ai sindaci, agli ispettori forestali, ed alle guardie generali la più rigorosa osservanza del regolamento annesso al reale decreto de' 2 settembre 1832 relativo alle regole da eseguirsi nelle decorticazioni e sbucciamenti artificiali delle querce, sugheri ed ogni altro albero silvano fruttifero.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1836 col quale in occasione di permesso accordato per dissodamenti di terreni saldi e boscosi si stabilisce doversi dare dallo interessato idonea cauzione per rispondere dei danni.

— Reale Rescritto del 1 aprile 1836 col quale si chiamano in osservanza gli articoli 20 e 22 della legge dei 21 agosto 1826 sul rinsaldimento delle terre in pendio.

— Reale Rescritto del 6 aprile 1836 col quale si prescrive che debbono gl'intendenti proporre, nei casi ove forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino, la divisione dei boschi comunali in sezioni ed i tagli regolari a norma della legge forestale.

— Reale Rescritto del 2 agosto 1836 portante disposizioni a regolare i casi di tagli di urgenza nei boschi.

— Reale Rescritto del 19 ottobre 1836 col quale si estende nei domini al di là del faro la sovrana risoluzione circa l'indennità di viaggio a favore dei componenti la commessione per le dimande di disboscamenti.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1837 col quale si chiama in osservanza il regolamento intorno alla decorticazione ossia allo sbucciamento artificiale delle querci e dei sugheri e di ogni altro albero selvano fruttifero

— Circolare del 20 aprile 1837 con la quale si prescrive che agli agenti forestali si compete di apporre il marchio agli alberi che nei tagli rimaner debbono per seme o per isperanza.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1837 col quale si stabilisce che gl'intendenti delle provincie debbono emanare le loro ordinanze per rinsaldimento o rimboscamento delle terre i cui processi verbali per gl'indulti dei 16 gennaio 1837 menarono all'assoluzione dei rei, senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Reale Rescritto del 9 dicembre 1837 col quale Sua Maestà si dichiara intesa delle giustificazioni degli agenti forestali circa le doglianze del consiglio provinciale di Napoli motivate dai danni che le capre cagionano alle terre boscose e si fanno all'oggetto

delle avvertenze agli amministratori dei comuni dei pubblici stabilimenti e dei corpi morali.
— Circolare del 5 ottobre 1838 con la quale si prescrive non esser dovuta l'indennità di carlini 8 al giorno ai sindaci quando si tratta di controvenzione nei boschi comunali.
BOTTONI. Reale Rescritto del 1 gennaio 1838 col quale si determina quale esser deve la forma del bottone militare.
BOTTONI REALI. Reale Rescritto del 18 agosto 1827 col quale si determinano coloro che possono portare i bottoni con la corona reale.
BRIGANTAGGIO. Ministeriale del 3 ottobre 1812 con la quale si dichiara gl'imputati di brigantaggio non esser compresi nello indulto del 16 aprile 1812 e si determinano due soli casi di eccezione.
BUONATENENZA. Sovrana determinazione del 14 novembre 1818 portante le norme per gli arretrati di buonatenenza dovuti dagli ex feudatari ai comuni.

C

CABOTAGGIO. Reale Rescritto del 6 febbrajo 1839 col quale si prescrive che resti libero il cabotaggio a norma della legge sul grano, farina, biscotto e pasta nei reali domini oltre il faro.
CACCIA. Circolare de' 19 giugno 1816 con la quale si determina doversi rilasciare gratis i documenti per ottenere il permesso della caccia.
— Reale Rescritto del 22 marzo 1817 col quale si ordina vendersi le armi, e gli oggetti confiscati per contravvenzioni alla caccia e dividersi il prodotto tra i capienti ed il fisco.
— Reale Rescritto de' 18 giugno 1817 col quale si ordina che le armi prese ai legionari ed alle guardie di sicurezza, per contravvenzioni alla caccia, se appartengono ai contravventori si eseguono le disposizioni del sovrano rescritto del 22 marzo 1817, se appartengono al corpo debbano i contravventori pagarne il prezzo.
— Bando degli 11 luglio 1817 sulle reali riserve.
— Reale Rescritto del 19 aprile 1820 col quale si dispone che i guardaboschi dei particolari debbano ogni anno munirsi di licenza da caccia col pagamento della metà.
— Sovrana risoluzione del 22 maggio 1822 che attribuisce alla direzione generale delle foreste la spedizione delle licenze di caccia in vista dei permessi di armi della polizia.
— Reale Rescritto del 4 giugno 1824 col quale si danno disposizioni a regolare le dimande dei permessi d'armi per ottenere le licenze da caccia.
— Circolare del 13 dicembre 1828 per la quale s'inculca agl'intendenti di vigilare sulla regolare trasmissione dei permessi d'armi

ai ricevitori senza dei quali le licenze di caccia non potranno consegnarsi.
— Istruzioni del 16 dicembre 1828 relative allo spaccio delle licenze di caccia.
— Ministeriale del 24 gennaio 1829 che serve di dilucidazione e di continuazione a quella de' 13 dicembre 1828 circa la cautela d'osservarsi pei permessi d'armi in vista de' quali si consegnano le licenze da caccia.
— Reale Rescritto del 25 settembre 1830 col quale si abolisce il sistema degli affitti delle licenze da caccia senza schioppo e si diminuiscono i dritti delle licenze per le dette cacce.
— Reale Rescritto del 29 ottobre 1834 col quale si prescrive l'abolizione delle multe e delle pene corporali per le contravvenzioni alla caccia ed alla pesca nelle reali riserve.
— Circolare del 24 novembre 1838 con la quale si prescrive che la riserva di Agnano rimanga com'è attualmente per real divertimento di caccia.
CADAVERI. Circolare del 2 aprile 1828 con la quale si dispone che gl'intendenti, i procuratori generali ed i direttori del registro e bollo debbon risolvere a quale ramo debbonsi imputare le spese per la sepoltura de' cadaveri, per sezioni ed altre simili anticipate dai comuni.
CAFFÈ. Reale Rescritto degli 8 gennaio 1831 col quale si danno alcune disposizioni sul dazio del caffè.
CAMBIALI. Circolare de' 27 febbraio 1819 con la quale si determinano i dritti dovuti agli uscieri per la trascrizione de' protesti delle cambiali.
CAMERA DI DISCIPLINA. Reale Rescritto de' 3 marzo 1819 portante disposizioni circa gli avvisi che in materia di tasse si emettono dalla camera di disciplina degli avvocati.
CAMERA CONSULTIVA DI COMMERCIO. Reale Rescritto del 19 luglio 1826 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di bolletta dovuto all'a camera consultiva di commercio.
CAMERE NOTARILI. Circolare de' 26 agosto 1815 con la quale si stabiliscono le norme come eseguirsi nelle camere notarili il deposito de' nuovi tabellionati.
— Reale Rescritto del 22 aprile 1818 portante disposizioni circa il numero de' notai aggiunti alle camere notarili.
— Reale Rescritto del 27 maggio 1818 col quale si autorizzano le camere notariali a scegliere gli aggiunti dei notai de' circondari vicini, ove mancassero ne' propri circondari.
— Circolare del 1 agosto 1818 con la quale si determina che sono esenti dal registro e bollo tutti gli atti che per misure disciplinari saranno compilati dalle camere notariali contro de' notai.
— Circolare del 28 aprile 1819 portante le disposizioni circa il congedo e l'orario di travaglio da serbarsi dagl'impiegati nelle camere notariali.
— Circolare del 19 maggio 1819 portante disposizioni sul con-

gedo da accordarsi, tanto ai membri delle camere notariali, quanto agl'impiegati negli archivi delle medesime.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1819 portante disposizioni circa la visita dei protocolli dei membri delle camere notariali.

— Ministeriale del 6 ottobre 1819 portante disposizioni circa la facoltà agli istruttori di sciegliere i periti tra i componenti le camere notariali.

— Ministeriale del 19 dicembre 1819 circa il modo di scrivere le deliberazioni delle camere notariali fatte per le visite dei protocolli.

— Circolare de' 4 giugno 1823 con la quale si stabilisce che i cancellieri delle camere notariali debbono tenere il repertorio prescritto dagli articoli 33 e 34 delle leggi de 21 giugno 1819 sul registro.

— Reale Rescritto de' 7 giugno 1823 col quale si stabilisce che spetta ai notai di pagare il dritto di registro per le dichiarazioni di visita de' loro protocolli che si è eseguita dalle camere notariali.

— Circolare de' 30 agosto 1823 portante disposizioni per lo parere delle camere notariali sulla scelta de' canditati per componenti delle medesime.

— Circolare de' 31 luglio 1823 portante lo stabilimento del registro nelle camere notariali per notarvi l'introito de' diritti delle competenze loro attribuite dalla legge sul notariato.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1824 sulla rinnovazione dei componenti le camere notarili.

— Circolare del 2 febbraio 1825 portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notarili e nei tabellionati dei notai in occasione dell'ascensione al trono di Sua Maestà il Re Francesco I.

— Ministeriale dei 4 febbraio 1825 portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notarili e dei tabellionati dei notai nei domini oltre il faro.

— Circolare dei 23 febbraio 1825 sull'applicazione del decreto del 5 ottobre 1824 per la ritenuta del 10 per 100 sugli averi delle camere e degli archivi notariali.

— Ministeriale dei 25 maggio 1825 per lo versamento del 10 per 100 delle camere e degli archivi notarili in Sicilia.

— Circolare del 2 luglio 1825 per la forma de' conti dell'introito e dell'esito per le camere e per gli archivi notariali.

— Ministeriale de' 9 luglio 1825 per lo versamento del 10 per cento in Sicilia dalle camere degli archivi notarili.

— Circolare de' 3 febbraio 1827 che determina quali elementi debbano esser presi in considerazione nella esecuzione dell'articolo 108 della legge de' 23 novembre 1819 per la dividenda stabilita da cotesto articolo tra i componenti le camere notarili.

— Circolare del 19 gennaio 1828 che determina dover cedere a carico dei notai le spese diposte per la spedizione dei repertori delle camere notarili per la correlativa numerazione e cifra.

— Reale Rescritto de' 12 novembre 1828 sul dubbio se le camere notarili in Sicilia abbiano facoltà di attendere alla visita dei protocolli appartenenti ai notai non residenti nei comuni non capo luoghi di valle quando tal visita non si trovi praticata.

— Circolare del 17 giugno 1829 sulla formazione delle note per iscrizioni ipotecarie che debbono esser chieste di uffizio dai procuratori del re e dai presidenti delle camere notariali.

— Circolare del 2 marzo 1831 che determina dover cedere a beneficio degli archivi notariali il compenso stabilito col decreto de' 12 settembre 1828 per la carta da bollo a ragion degli atti che nell'interesse delle parti s'iscrivono nei repertori dei cancellieri delle camere notarili.

— Circolare dei 15 marzo 1831 con la quale si danno disposizioni perchè si provvegga acciocchè i notai ritirino dalle camere notariali i protocolli che loro han presentato per la correlativa conservazione delle schede notarili.

— Circolare de' 24 decembre 1831 pei conti delle competenze delle camere notarili.

— Ministeriale del 27 giugno 1832 sul dubbio se i cancellieri delle camere notarili possono rilasciare estratti copie ec. di atti compresi nei protocolli che trovansi esibiti alle camere per ragion di visita, e se competa allo archivio alcun dritto per li certificati negativi che se ne fossero rilasciati.

— Circolare dei 27 giugno 1832 sul metodo per giustificare gli esiti per ispesa di posta per le lettere dirette alle camere notarili.

— Circolare dei 22 settembre 1832 sul dubbio se i cancellieri delle camere notarili siano o pur no obbligati alla cauzione.

— Circolare del 16 gennaio 1833 per agevolare l'invio delle copie di repertorio e de' certificati di residenza dei notai dalle camere notariali.

— Circolare de' 20 aprile 1833 per lo inventario e per la consegna delle carte e degli effetti appartenenti alle camere ed agli archivi notarili.

— Circolare del 5 ottobre 1833 relativamente ai conti de' cancellieri delle camere notariali.

— Circolare del 5 febbraio 1834 sul metodo da serbarsi per la rinnovazione de' componenti le camere notariali.

— Reale Rescritto de' 10 maggio 1834 sul modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notariali per esecuzione di sentenze per misure disciplinari.

— Circolare del 2 agosto 1834 per l'affrancazione alla posta de' pieghi che si spediscono dalle camere o degli archivii notariali alle autorità, e per determinare a carico di chi debba cedere l'esito correlativo.

— Ministeriale del 3 settembre 1834 sulla corrispondenza delle camere notariali.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1835 per applicarsi nei reali domini oltre il faro il rescritto del 10 maggio 1834 relativo al

modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notarili in ordine alle sentenze disciplinari.

— Ministeriale del 6 maggio 1835 con la quale si prescrive il metodo per la rinnovazione de' componenti le camere notariali.

— Circolare del 13 settembre 1835 portante disposizioni a regolare la carta occorrente per le iscrizioni ipotecarie di uffizio disposte dai procuratori del Re e dai presidenti delle camere notariali.

— Circolare del 21 ottobre 1835 sul dubbio se vi fosse luogo a notai aggiunti ed a dritto pei componenti le camere notarili nel caso in cui l'aspirante a piazza di notaio possa riportarsi al precedente esame per lo quale trovisi dichiarato idoneo al notariato.

— Circolare del 10 febbraio 1836 sul dubbio se i componenti le camere notariali possano essere ricusati degli aspiranti al notariato.

— Ministeriale del 2 marzo 1836 per la diffinizione delle spese che debbon cedere a carico delle camere e di quelle che debbono essere a carico degli archivi presso le medesime.

— Circolare del 18 maggio 1836 sul versamento in fine dell'anno dai cancellieri delle camere notariali ai ricevitori di registro degli avanzi de' fondi che possono esistere nelle casse degli archivi notariali.

— Ministeriale del 10 giugno 1835 sul dubbio se la responsabilità per le carte ed altre nell'archivio notariale debba appartenere esclusivamente al presidente della camera notariale.

— Ministeriale del 22 giugno 1836 sulla incompetenza della camera notariale a risolvere la esclusione di qualche aspirante dal concorso per alcun difetto nei requisiti del medesimo.

— Ministeriale del 1. febbraio 1838 sul metodo per la scelta dei quesiti dei componenti le camere notariali agli aspiranti al notariato.

— Ministeriale del 4 marzo 1837 sul dubbio se i cancellieri delle camere notariali abbiano sempre a votare negli affari che son trattati nelle medesime.

— Circolare del 25 marzo 1837 sulle inserzioni nei giornali d'intendenza degli avvisi per le piazze vacanti di notaio e per correlativi concorsi e per lo invio dalle camere notariali ai tribunali civili di tutte le carti riguardanti l'esame ed altro degli aspiranti alle piazze di notaio.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1837 sul dubbio se i componenti le camere notariali godono o pur no il beneficio della garentia.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 sulla nomina dei presidenti e dei cancellieri delle camere notariali.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 col quale si determina che la camera notarile non deve intervenire nei giudizi di espropriazione sopra beni soggetti al patrimonio dei notai.

CAMPISANTI, Regolamento del 21 marzo 1817 per la ese-

cuzione del decreto degli 11 marzo 1817 intorno alla costruzione ed alla polizia de' campisanti.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1818 col quale si danno spiegazioni al real decreto degli 11 marzo 1817 sulla costruzione de' campisanti.

— Circolare del 17 novembre 1819 con la quale si prescrive che quando più comuni consentano e che si trovi utile per minorarne la spesa si può costruire un solo camposanto per più di un comune.

— Circolare del 19 dicembre 1819 portante disposizioni sulla benedizione dei campisanti.

— Circolare del 4 marzo 1820 portante le norme da eseguirsi per la sepoltura degli eretici e dei pubblici impenitenti nei luoghi ove sono stabiliti campisanti.

— Reale Rescritto degli 11 marzo 1820 col quale si determina, che ne' monasteri di donne ove si professa il voto della perpetua clausura è permesso aver sepolcro nelle chiese anche ove sono aperti i campisanti.

— Circolare del 3 giugno 1820 con la quale si determina che non è per nulla alterato il privilegio goduto dagli arcivescovi e vescovi di essere nella loro morte seppelliti nella loro rispettiva chiesa.

— Reale Rescritto del 21 agosto 1821 col quale si stabilisce che nei piccioli comuni ove si trovano delle cappelle rurali atte ad essere sostituenti ai campisanti può il seppellimento pratticarsi per tumulazione.

— Circolare del 10 marzo 1837 con la quale si determina che è permessa la sepoltura per tumulazione nelle chiese fuori l'abitato.

— Reale Rescritto del 26 aprile 1837 col quale si prescrive non accordarsi sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l'espressa sovrana annuenza.

— Circolare del 15 luglio 1837 con cui si comunicano le sovrane disposizioni onde evitare che i defunti sien sepolti in città.

— Circolare del 6 dicembre 1838 portante disposizioni sulla costruzione dei campisanti nei comuni della Sicilia.

- Reale Rescritto del 20 aprile 1839 perchè si verifichi l'esistenza e la costruzione regolare de' campisanti in ciascun comune se ne solleciti il compimento, e si permette, che i vescovi e le religiose di clausura sieno seppellite nelle chiese.

— Circolare del 20 maggio 1839 con la quale si stabilisce che le perizie per opere dei campisanti si debbono rivedere e vistare dall'ingegnere d'acqua e strade, direttore della provincia.

— Circolare de' 24 luglio 1839 con la quale si prescrive il sollecito compimento de' campisanti, e si danno delle istruzioni al proposito.

— Reale Rescritto del 20 settembre 1839 con cui opportunamente si provvede al seppellimento de' cadaveri in quei comuni che tuttora mancano dei campisanti.

— Circolare del 29 novembre 1839 portante la risoluzione di dubbi elevati sulla rostruzione de' campisanti.

— Circolare del 18 dicembre 1839 con cui s'inculca la più esatta osservanza delle disposizioni sovranamente emanate pel seppellimento de' cadaveri in ogni comune ove tuttora si manca di campisanti regolari e di cappelle rurali.

— Reale Rescritto del 13 gennaio 1840 che contiene più precise disposizioni sulle condizioni de' campisanti sulla sollecita costruzione de' medesimi e sul seppellimento de' cadaveri nei comuni che tuttora ne mancano.

— Circolare del 29 gennaio 1840 con cui si ronfermano le disposizioni antecedentemente emanate sul seppellimento de' cadaveri in quei comuni che tuttora mancano de' rampisanti.

— Circolare del 28 marzo 1840 perchè i vescovi procedano d'accordo con gli intendenti nell'adempimento de' sovrani comandi relativi ai campisanti.

— Cirrolare del 30 maggio 1840 sull'arcompagnamento religioso nel trasferimento de' cadaveri al camposanto terminate l'esequie in chiesa.

— Circolare del 10 giugno 1840 portante disposizioni a regolare le pompe religiose nell'acrompagnamento de' cadaveri.

CANCELLIERI. Circolare del 28 marzo 1813 ron la quale si dettano norme per le dichiarazioni de' cancellieri per gli appelli.

— Circolare del 6 agosto 1817 con la quale si danno disposizioni per l'abolizione de' giudici istruttori e de' loro cancellieri.

— Reale Rescritto de' 25 febbraio 1818 col quale si provvede alla mancanza de' cancellieri de' giudici istruttori.

— Circolare del 13 maggio 1818 con la quale si fissa la rata della pigione a rarico de' giudici istruttori, e de' loro rancellieri pei locali di loro abitazione.

— Ministeriale de' 18 dicembre 1819 circa la condonazione delle multe incorse dai cancellieri dei ronciliatori fino a 10 novem. 1819.

— Ministeriale del 5 gennaio 1820 con la quale si stabilisce che i cancellieri sostituti dei giudicati di cirrondario sien compresi nella disposizione dell'articolo 520 delle leggi di procedura penale circa il giudizio contra i funzionari dell'ordine giudiziario.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1820 col quale si stabilisce esser dovuta ai giudici e cancellieri supplenti le stesse indennità di giustizia che son dovute ai giudici e cancellieri proprietari di circondario.

— Circolare degli 8 marzo 1820 portante disposizioni per gli atti soggetti a repertorio ed alla esibizione di questo dai cancellieri, ed uscieri de' conciliatori al ricevitore del registro.

— Reale Rescritto de' 22 marzo 1823 portante disposizioni per le vacazione dovute ai giudici di circondario ed ai loro cancellieri nel caso in cui ai termini dell'articolo 88 della legge del 23 novembre sul notariato intervengono per lo passaggio delle schede de' notai conservatori.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1827 col quale si determinano quali dritti appartengono ai cancellieri assistenti i giudici deputati per le vendite o ossegnazioni.

— Circolare degli 8 luglio 1829 con la quale si determina in quali casi i cancellieri possono esigere il dritto di repertorio.

— Circolare de' 26 gennaio 1831 sul dubbio se gli atti presso i conciliatori soggetti a registro gratuito debbano notarsi sui repertori dei cancellieri dei conciliatori.

— Circolare del 20 novembre 1839 con la quale si stabilisce il dritto da corrispondersi dai cancellieri titolari ai sostituti che lavorano negli uffizi di conciliazione.

CANCELLIERI CIRCONDARIALI. Ministeriale del 3 febbraio 1819 con la quale si risponde ad alcuni dubbi sui dritti da esigersi dai cancellieri dei giudici di circondario.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1827 col quale si determinano le indennità di viaggio e dimora dovute per la visita delle cancellerie dei giudicati di circondari della valle di Trapani.

CANCELLIERI DEI CONCILIATORI. Circolare del 30 gennaio 1819 con la quale si determina che i cancellieri dei conciliatori son provveduti di un repertorio a carico dei rispettivi comuni.

— Circolare de' 10 febbraio 1819 portante disposizioni perchè sieno ridotti ad un minor numero di fogli i repertori per uso delle cancellerie dei conciliatori.

— Circolare del 17 marzo 1819 con la quale si autorizzano i cancellieri de' conciliatori a far uso de' fogli di carta col bollo di grana dodici per i repertori.

— Circolare de' 31 gennaio 1821 sul dritto da esigersi da' cancellieri de' conciliatori per la spedizione delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari.

— Circolare del 7 maggio 1825 con la quale si stabilisce che quando i cancellieri vogliono incaricarsi del lavoro degli uffizi di conciliazione non hanno dritto i sostituti a dovergli rimpiazzare in tale incarico.

CANCELLIERI CRIMINALI. Circolare de' 23 marzo 1818 portante disposizioni circa il dritto di grana 36 da pagarsi ai cancellieri criminali per le decisioni ne' giudizi correzionali.

— Reale Rescritto del 15 aprile 1818 portante disposizioni circa la sanatoria per atti de' giudici istruttori, ne' quali non hanno potuto assistere i cancellieri.

CANCELLIERI COMUNALI. Reale Rescritto del 24 maggio 1817 col quale si stabilisce che i cancellieri ed i cassieri comunali possono essere eletti fra i decurioni.

— Circolare del 19 giugno 1819 con la quale si stabilisce che in caso d'impedimento od assenza del cancelliere comunale, non sarà questi rimpiazzato nel servizio del conciliatore dal sostituto cancelliere o da altro impiegato comunale.

— Circolare del 27 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che i cancellieri comunali a richiesta dei notai stipulatori dei testamenti

debbono dichiarar gratis in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore.

— Circolare del 29 maggio 1829 con la quale si prescrive che il dritto di repertorio per gli atti del cancelliere comunale è a carico della cassa del comune.

— Circolare del 27 gennaio 1830 con la quale si prescrive che nè il cancelliere comunale nè il suo sostituto può essere decurione.

— Circolare del 17 luglio 1831 con la quale si stabilisce che gli estratti dei catasti debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1832 col quale si prescrive che rifiutate la prima e la seconda terna formata dal decurionato per la nomina del cancelliere comunale, l'intendente ha la facoltà di proporre una terna nuova.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1832 col quale si stabilisce che pei giudizi di contravvenzioni niun provvento è attribuito ai cancellieri comunali.

— Circolare del 21 gennaio 1834 con la quale si stabilisce come debbono essere inscritti sul repertorio de' cancellieri comunali gli atti di subaste per appalti o fitti soggetti all'approvazione superiore.

— Circolare degli 11 luglio 1835 con la quale si determina come debba procedersi alla nomina del cancelliere sostituto nei comuni dopo aver respinte due terne fatte dai decurionati.

CANONI. Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 sulla condonazione accordata coi decreti de' 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 de' censi e canoni al di sotto di grana 50 e delle piccole prestazioni in derrate, applicabile ai soli patrimoni che erano irrevocabilmente rinvenuti al demanio e non già a quelle dei quali lo stesso demanio amministrava le rendite.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1823 col quale si stabilisce potersi affrancare i canoni in linea mascolina e quelli a tempo determinato.

— Reale Rescritto del 22 giugno 1825 portante disposizioni sull'affrancazione di taluni canoni.

— Ministeriale del 20 febbraio 1830 contenente alcune osservazioni sull'accoglienza che nel petitorio i tribunali danno alle opposizioni prodotte di tempo in tempo contro il ruolo de' debitori per censi o canoni.

— Ministeriale del 15 dicembre 1830 con la quale si stabilisce di non esser soggetti alle iscrizioni i canoni dovuti per enfiteusi.

— Ministeriale del 22 dicembre 1830 con la quale si determina che pei canoni enfiteutici non occorre iscrizione e che i censi bollari si debbono iscrivere a cura e responsabilità de' canonici amministratori.

— Ministeriale del 22 dicembre 1830 portante disposizioni sulla iscrizione de' canoni quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico.

— Ministeriale dei 19 marzo 1831 con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima che si esige da una mensa vescovile in un canone in numerario.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1832 col quale si stabilisce che i canoni convenuti a tempo determinato non debbono essere alienabili, nè per affranco che voglia fare il debitore, nè per compra che intende farne il terzo.

— Ministeriale del 21 febbraio 1835 con la quale si dichiara di non esservi bisogno d'iscrizione ipotecaria pei veri canoni enfiteutici.

CANONICATI. Circolare del 22 ottobre 1806 con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prebende e canonicati.

— Reale Rescritto de' 6 maggio 1818 col quale si condonano le tasse nelle provincie dei canonicati vacanti nel 1817.

— Circolare degli 8 maggio 1819 con la quale si cerca uno stato di tutt'i canonicati, parrocchie ed altri benefici vacanti.

— Reale Rescritto del 25 ottobre 1828 col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali e le collegiate vacanti o da vacare nel secondo semestre dell'anno essendo vacante la sede vescovile sieno di collazione pontificia o debbano riservarsi al futuro vescovo.

— Ministeriale del 13 marzo 1830 portante la risoluzione de' dubbi promossi nelle provviste delle partecipazioni e de' canonicati delle cattedrali e collegiate.

— Ministeriale del 21 settembre 1833 con la quale si autorizza l'ordinario a provvedere un canonicato vacante per morte di un beneficiato, di cui non possa costarsi il mese in cui sia trapassato.

— Circolare del 12 agosto 1835 portante disposizioni per l'amministrazione delle rendite de' canonicati vacanti e per la divisione del fruttato.

— Ministeriale del 23 settembre 1835 con cui si dichiara che le disposizioni comunicate circolarmente in data de' 22 agosto ultimo sulle rendite de' canonicati vacanti han riguardo al tratto successivo.

— Ministeriale del 10 agosto 1836 prescrivente che in forza della circolare del 12 agosto 1835 che fu dichiarata non poter avere forza retroattiva si tolga il sequestro delle prebendi appartenenti ad alcuni canonicati.

CAPITALI. Circolare del 6 aprile 1816 portante disposizioni sulla procedura nelle contestazioni per censi bollari o capitali, ovvero affitti riguardanti aliene provincie.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1819 portante disposizioni circa la omologazione da apporsi da' tribunali civili pei reimpieghi dei capitali appartenenti alle chiese e luoghi pii.

— Reale Rescritto de' 29 marzo 1820 portante le norme da serbarsi nel reimpiego dei capitali delle chiese e dei luoghi pii.

— Reale Rescritto del 16 aprile 1820 col quale si danno disposizioni sullo impiego dei capitali e delle rendite della congregazione della Redenzione dei cattivi.

— Reale Rescritto dei 21 aprile 1820 portante disposizioni per lo reimpiego dei capitali restituiti alle chiese ed ai luoghi pii.

Ministeriale dei 14 gennaio 1826 portante disposizioni per l'impiego dei capitali restituiti in iscrizioni sul gran libro.

— Circolare del 19 aprile 1826 portante disposizioni sull'impiego dei capitali restituiti di pertinenza dei benefici in iscrizioni sul gran libro.

— Circolare del 23 gennaio 1835 con la quale s'indica il modo come debbansi restituire i capitoli ai corpi ecclesiastici.

CAPITANI D'ARME. Disposizione degli 11 maggio 1829 con la quale si stabiliscono norme per le apoche solite a farsi dai capitani d'arme in favore dei segreti e prosegreti.

CAPITANI DE' PORTI. Reale Rescritto de' 19 aprile 1823 col quale si danno norme come stabilire le indennità ai capitani de' porti di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani.

CAPITOLI. Reale Rescritto de' 13 maggio 1818 col quale si danno disposizioni per le dotazioni de' capitoli, de' seminari, e delle parrocchie.

— Ministeriale degli 11 aprile 1829 con cui si manifesta la sovrana decisione alle sagge determinazioni del santo padre dirette a stroncare le quistioni insorte tra i due capitoli di Barletta.

CAPPELLANIE. Reale Rescritto dei 29 gennaio 1820 portante disposizioni circa la cura delle cappellanie e legati pii devoluti.

— Circolare degli 8 settembre 1821 relativa alla devoluzione dei legati e delle cappellanie laicali alla real corona in mancanza di eredi dei legittimi padroni.

— Reale Rescritto de' 5 gennaio 1822 sul dubbio se i benefizi e le cappellanie da servir di titolo alle sagre ordinazioni debbano calcolarsi senza deduzione de' pesi di messe de' quali fossero gravati.

— Reale Rescritto del 17 dicembre 1825 portante l'osservanza della regola che le così dette cappellanie non possono formar titolo di sagro patrimonio.

— Circolare degli 11 gennaio 1820 portante disposizioni per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefici semplici, cappellanie e legati pii laicali esistenti nelle diverse diocesi di questa parte dei reali dominj.

— Circolare del 6 dicembre 1826 con cui si stabilisce un termine perentorio per la trasmissione dello stato delle badie dei benefici semplici e delle cappellanie.

— Reale Rescritto del 3 novembre 1830 portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi le cappellanie delle congregazioni e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza.

— Ministeriale del 24 dicembre 1831 con cui si risolve il dubbio che ove i benefici o cappellanie che posson servire di titoli alle sacro ordinazioni sieno gravate di messe lette e cantate deb-

han quest'ultime esser tassate colla norma fissata per le messe lette.

— Ministeriale dei 18 febbraio 1832 con cui s'inibisce alle amministrazioni diocesane di sottoporre a sequestro le rendite delle cappellanie e partecipazioni meramente laicali.

— Ministeriale. del 6 settembre 1837 portante disposizioni a conservare il metodo di erezione nella provvista di una cappellania curata secondo la legge di fondazione.

— Circolare del 19 maggio 1838 portante disposizioni ad ottenere la compiuta rivela dei benefizi dei legati pii e delle cappellanie laicali.

— Reale Rescritto degli 8 giugno 1839 col quale si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni.

CAPPELLANIE CASTRENSI. Circolare del 28 dicembre 1821 intorno alle facoltà e privilegi di cui godono per pontificia concessione gl'imperiali e reali cappellani castrensi dell'armata austriaca.

CAPPELLANO MAGGIORE. Bolla pontificia del 31 marzo 1840 per elevare a parrocchia dipendente dal cappellano maggiore la cappella nel real sito di Portici.

CAPPELLE. Reale Rescritto del 21 agosto 1821 col quale si stabilisce che nei piccioli comuni ove si trovano delle cappelle rurali atte ad essere sostituite ai campisanti può il seppellimento pratticarsi per tumulazione.

— Circolare del 22 dicembre 1824 portante disposizioni per lo stabilimento delle cappelle nelle prigioni distrettuali.

— Circolare degli 11 febbraio 1826 con la quale si ordina l'esatto adempimento dei legati pii di messe elemosine e mantenimento delle cappelle ed altro.

CAPPELLE GENTILIZIE. Reale Rescritto del 26 febbraio 1837 col quale si prescrive non accordarsi sepoltura nelle cappelle gentilizie senza l'espressa sovrana annuenza.

CARCERI. Ministeriale del 3 ottobre 1812 con cui si dichiara che il carcere deve fare provvisoriamente le veci di casa di correzione e alla qualità di esso doversi dal giudice proporzionare la durata della pena ; e che malgrado l'adozione del nuovo codice doversi nei giudizi così criminali che correzionali continuare a procedere coll'antico rito.

CARICHE AMMINISTRATIVE. Reale Rescritto de' 25 ottobre 1817 col quale si determina che le cariche amministrative possono cumularsi colle cariche giudiziarie nelle medesime persone.

CARICHE PUBBLICHE. Regolamento del 28 giugno 1815 che esclude gli esteri dalle cariche pubbliche del regno.

CARICHE GIUDIZIARIE. Reale Rescritto del 25 ottobre 1817 col quale si determina che le cariche amministrative possono cumularsi colle cariche giudiziarie nelle medesime persone.

CARICHE MUNICIPALI. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 28 luglio 1817 col quale si presenta

un regolamento per la proposizione degli individui, e la composizione delle terne per le cariche municipali.

CARICHE COMUNALI. Reale Rescritto del 1 novembre 1817 col quale si approva il regolamento per gl'individui e la composizione delle terne per le cariche comunali.

— Reale Rescritto dei 28 giugno 1832 col quale si stabilisce che i postieri dei lotti nelle provincie sono esenti dalle cariche municipali.

— Reale Rescritto del 6 febbraio 1839 col quale si prescrive che in ogni anno deve formarsi una lista di eligibili suppletoria per le cariche comunali.

CARNE. Sovrana determinazione del 28 aprile 1817 con la quale si abolisce nei reali domini oltre il faro il dazio sul pesce e si aumenta quello della carne.

CARTA. Reale Rescritto degli 11 aprile 1829 col quale si fissa il dazio sulle varie specie di carta.

CARTA BOLLATA. Istruzioni del 14 giugno 1809 relative alla vendita della carta bollata.

CARTE ESTERE. Reale Rescritto del 14 marzo 1818 portante disposizioni sull'ammessione delle carte estere che pervengono nel regno.

— Circolare del 29 luglio 1818 circa il registro da apporsi al recipiatur impartito sulle carte estere.

— Ministeriale del 14 novembre 1824 per risoluzione de' dubbi sulla impartizione del regio recipiatur alle carte estere.

CARTE DI SICUREZZA. Regolamento del 30 novembre 1821 sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo e su dei passaporti sovranamente approvato pei reali domini al di qua del faro.

CARTE DI PASSAGGIO. Circolare del 25 marzo 1837 con la quale si determina che la durata del valore delle carte di passaggio che era di tre mesi viene estesa a quattro.

CARTE ANTICHE. Ministeriale dei 26 maggio 1819 circa le multe da esigersi nel visto per bollo sulle carte in contravvenzione alle leggi antiche.

CASA REALE. Istruzioni per l'uso de' piantoni nella esazione delle rendite de' beni della real casa e de' siti reali sovranamente approvate il 19 settembre 1818.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1821 col quale si determina che nel caso in cui debbansi eseguire sentenze giudiziarie nei reali siti se ne debba prima dar parte agli amministratori.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione dei beni della real casa di Mascali.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1825 col quale si determinano gli onori e gli averi del cerimoniere di corte.

— Ministeriale del 4 marzo 1826 con la quale si prescrive che

sino accordate a ciascuno dei paggi promossi ad uffiziali ducati 20 pei primi sei mesi, nei quali essi non debbono ricever soldo.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio degl'impiegati nella casa reale in caso di pensioni di giustizia.

— Reale Rescritto del 9 maggio 1828 portante disposizioni sulle reali riserve in Sicilia.

— Reale Rescritto del 5 giugno 1830 col quale si esentano dal pagamento del dritto di registro gli atti recognitori che si stipulano dagli enfiteuti della real contea di Mascali che pagano un canone annuale al di sotto di tarì sei.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1830 col quale si prescrive che anche gl'impiegati di casa e siti reali che si trovino di aver ottenuto il ritiro debbono impetrare la reale licenza se vogliono contrarre matrimonio.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1830 col quale si stabilisce che coloro che godono l'uso dell'abitazione franca si debbono uniformare all'articolo 524 delle leggi civili.

— Reale Rescritto del 28 gennaio 1831 col quale si prescrive, che le disposizioni di economia sanzionate nel real decreto degli 11 del corrente, siéno estese anche alla casa reale.

— Reale Rescritto del 23 maggio 1831 portante le norme da serbarsi per l'ammissione degli alunni nelle officine di scrittura della real casa e delle loro promozioni a cariche superiori.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1832 col quale si approvano le istruzioni da eseguirsi dai capi della detta real casa in pendenza di un regolamento da fissarsi all'oggetto.

— Reale Rescritto del 5 dicembre 1832 col quale vien creata la corte di Sua Maestà la Regina.

— Reale Rescritto del 24 maggio 1834 col quale si determina la quistione a chi de' due ministeri delle finanze o a quello presso la luogotenenza, appartiene l'amministrazione de' beni della real casa.

— Reale Rescritto de' 25 giugno 1834 col quale si danno disposizioni a regolare l'andamento degli affari dell'amministrazione dei beni della real casa aggregati alla cassa di ammortizzazione.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1834 portante disposizioni a regolare le subaste per lo affitto de' fondi appartenenti ai beni ceduti alla finanza della real casa.

— Ministeriale del 13 settembre 1834 con la quale si apportano de' chiarimenti sulle sovrane risoluzioni relative all'amministrazione de' beni della real casa ceduti alla finanza.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1835 portante disposizioni a regolare il congedo che può chiedere l'amministrazione de' beni ceduti dalla real casa.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1836 col quale si determina che la liquidazione delle pensioni degl'impiegati di casa reale ammessi pria di gennaio 1834 deve eseguirsi colle norme dettate nel decreto de' 16 luglio 1817 e che per quelli ammessi dopo detta epoca,

e dal servizio di casa reale passati ad altre amministrazioni dello stato, la liquidazione dee procedere in conformità del decreto dei 25 gennaio 1823.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare le dichiarazioni che debbono fare gl'impiegati nell'amministrazione dei beni ceduti dalla real casa per le liquidazioni delle di loro pensioni in caso di ritiro.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1837 col quale si permette la vendita dei beni che costituiscono i maggiorati agl'individui appartenenti alla real famiglia; come pure di tutti gli altri immobili ceduti dalla real casa all'amministrazione del demanio pubblico.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1837 col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione dei beni ceduti dalla real casa all'amministrazione del demanio pubblico e di quelli costituenti i maioraschi dei principi della real famiglia.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1837 col quale si determina che è dovuta la pensione di giustizia alle vedove degl'impiegati che si trovavano nelle amministrazioni dei beni di casa reale in Sicilia al 1 gennaio 1834 qualunque sia stato il tempo del servizio dei loro mariti, quanto però in questo siano concorse le circostanze stabilite nell'articolo 6 del real decreto del 16 luglio 1817.

— Circolare del 24 novembre 1838 con la quale si prescrive che la riserva di Agnano rimanga com'è attualmente per real divertimento di caccia.

— Reale Rescritto del 22 maggio 1840 col quale si risolve la quistione se debbano o pur no cessare le somministrazioni delle sementi e de' soccorsi ai censuari de' fondi delle amministrazioni de' beni ceduti della real casa.

CASA DI CORREZIONE. Ministeriale del 3 ottobre 1812 con cui si dichiara che il carcere deve fare provvisoriamente le veci di casa di correzione e alla qualità di esso doversi dal giudice proporzionar la durata della pena; e che malgrado l'adozione del nuovo codice doversi nei giudizi così criminali che correzionali continuare a procedere con l'antico rito.

CASSA DI AMMORTIZZAZIONE. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 25 ottobre 1817 col quale si stabilisce che non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso de' fondi ceduti allo stato valori meno pregevoli di quelli ceduti, sebbene di una rendita uguale, e si detta la norma a seguirsi in tali casi.

— Circolare de' 20 maggio 1818 con la quale si ordina darsi al presidente della commessione dello stralcio della cassa di ammortizzazione i rischiarimenti circa l'eredità giacenti.

— Reale Rescritto del 11 agosto 1819 col quale si prescrive che possono i percettori, dirigendosi alla cassa di ammortizzazione, riscuotere le somme dovute per contribuzione dei depositi giudiziari pervenienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro

— Circolare del 10 giugno 1820 portante disposizioni pei depo-

siti presso gli agenti della cassa di ammortizzazione delle somme dipendenti da consegne o da altre amministrazioni giudiziarie.

— Regolamento del 15 marzo 1822 pel versamento da farsi nella cassa d'ammortizzazione della quinta parte dell'annuale contribuzione fondiaria.

— Circolare degli 8 maggio 1822 con la quale si determina che gli affitti dei beni riuniti alla cassa di ammortizzazione debbono eseguirsi secondo le norme stabilite nel decreto del 18 ottobre 1819.

— Reale Rescritto del 18 gennaio 1823 col quale si danno disposizioni a regolare le liquidazioni a causa delle affrancazioni di cedole seguite nella cassa di ammortizzazione dietro la legge del 4 maggio 1810 ed il decreto del 17 ottobre 1811.

— Circolare del 18 gennaio 1823 con la quale si determina la necessità del consenso del percettore della sezione in cui son siti i fondi ai quali si riferiscano i depositi giudiziari qualora si voglia da altri percettori ritirar denaro depositato presso la cassa di ammortizzazione.

— Istruzioni degli 11 giugno 1823 pel pagamento del contributo fondiario imposto sui beni di spettanza della cassa di ammortizzazione.

— Circolare del 14 giugno 1823 con la quale si stabilisce che la fondiaria imposta sopra i beni della cassa di ammortizzazione deve pagarsi direttamente dai ricevitori distrettuali agli esattori.

— Reale Rescritto del 10 aprile 1824 col quale si stabilisce potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un solo compratore.

— Ministeriale del 24 aprile 1824 con la quale si danno disposizioni pei certificati di cedole depositati nella cassa di ammortizzazione.

— Reale Rescritto del 29 marzo 1826 col quale si approva il regolamento per lo incasso, versamento, e restituzione dei depositi giudiziari, volontari ed amministrativi.

— Ministeriale del 28 maggio 1827 portante disposizioni a regolare i depositi giudiziari e volontari.

— Ministeriale del 5 novembre 1827 portante disposizioni a seguirsi in ordine ai depositi che si fanno presso i ricevitori nei reali domini oltre il faro.

— Ministeriale del 6 aprile 1829 portante disposizioni a regolare la restituzione dei depositi giudiziari.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1832 riguardante la istituzione in Sicilia del gran libro del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione ed il dettaglio delle rendite da iscriversi in quello.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1832 col quale si stabilisce che quando nella liquidazione delle vendite mancano i due dati dell'affitto deve tenersi presente tanto quello dello apprezzo, quanto quello dello imponibile e prescegliersi il maggiore per base della liquidazione.

— Reale Rescritto del 24 maggio 1834 col quale si determina

la quistione a chi de' due ministeri delle finanze o a quello presso la luogotenenza, appartiene l'amministrazione de' beni della real casa.

— Reale Rescritto de' 25 giugno 1834 col quale si danno disposizioni a regolare l'andamento degli affari dell'amministrazione de' beni della real casa aggregati alla cassa di ammortizzazione.

CASSA DI SCONTO. Reale Rescritto del 29 dicembre 1827 portante l'approvazione del regolamento per le negoziazioni della cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1828 col quale s'approva il regolamento per lo servizio della cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1831 col quale si prescrive che le negoziazioni della cassa di sconto debbono eseguirsi non più da un solo agente di cambi ma da tutta la classe dei medesimi.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1831 col quale si conferma la sovrana risoluzione per le negoziazioni della cassa di sconto che si fanno dagli agenti di cambio.

— Reale Rescritto de' 13 marzo 1833 col quale si stabilisce che gl'impiegati possono prendere in prestito dalla cassa di sconto il soldo di un mese anticipatamente.

— Reale Rescritto del 13 marzo 1833 col quale si stabilisce che gl'impiegati del banco possono prendere l'anticipazione dalla cassa di sconto di sei mesi di soldo con talune speciali condizioni.

— Reale Rescritto del 10 dicembre 1833 col quale si stabilisce che gl'impiegati tutti in caso di bisogno possono prendere due soldi in prestito dalla cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 14 gennaio 1834 col quale si stabilisce che ogni qualvolta si dee implorare una eccezione al regolamento per lo anticipo dei soldi dalla cassa di sconto si deve questa provocare per mezzo del ministero delle finanze.

— Ministeriale del 22 marzo 1834 portante disposizioni a regolare il rimborso da farsi alla cassa di sconto del soldo che anticipa agl'impiegati di regia nomina.

— Ministeriale del 26 marzo 1834 con la quale si prescrive che gl'impiegati che debbono godere l'agevolazione di prendere i loro soldi in anticipo dalla cassa di sconto non debbono avere alcuna particolare ritenuta sui medesimi.

— Circolare del 5 aprile 1834 con la quale si partecipa il regolamento per l'anticipazione dalla cassa di sconto di un bimestre di soldo a favore degl'impiegati.

— Ministeriale del 14 maggio 1834 con la quale si prescrive che in pari tempo debbonsi fare due liberanze una a favore degli appoderati e l'altra a favore della cassa di sconto per lo rimborso de' soldi anticipati agl'impiegati.

— Ministeriale del 17 maggio 1834 con la quale si determina che pel giorno due di ogni mese deve trovarsi fatto il rimborso de' soldi anticipati dalla cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1835 portante disposizioni a

regolare la pegnorazione delle rendite sul gran libro e dei certificati sulla tesoreria presso la cassa di sconto.

— Ministeriale del 24 maggio 1839 con la quale si apporta una modifica al regolamento sulla cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 17 agosto 1839 col quale si prescrive che gl'impiegati dell'orfanotrofio militare possono prendere il soldo anticipato dalla cassa di sconto.

CASSE REGIE. Ministeriale del 28 agosto 1811 riguardante le misure necessarie ad assicurare le casse in caso di arresto di contabili per delitti comuni.

— Ministeriale del 14 febbraio 1816 circa le decadarie chiusure delle casse generali e distrettuali e circa le decadarie spezioni de' documenti.

— Circolare del 27 agosto 1817 circa la decaderia chiusura delle casse de' ricevitori.

CASSIERI COMUNALI. Reale Rescritto del 24 maggio 1817 col quale si stabilisce che i cancellieri ed i cassieri comunali possono essere eletti fra i decurioni.

— Ministeriale degli 11 giugno 1817 con la quale si determina in quali casi ed in qual modo possonsi usare i piantoni contro gli eredi de' cassieri, ed appaltatori de' dazi comunali.

— Ministeriale del 14 giugno 1823 sulla incompatibilità della carica di conciliatore con quella di cassiere comunale.

— Circolare degli 8 giugno 1824 con la quale si stabilisce che i notai non sono esenti dalla carica di cassiere comunale.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1824 col quale si stabilisce, che la garentia pei cassieri comunali dura per tutto il tempo in cui sono in esercizio.

— Circolare del 30 luglio 1825 con la quale si determina che siano occupate o vacanti le piazze dei regi giudici nei circondari, il cassiere comunale dee versare alla cassa distrettuale la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Circolare dei 24 agosto 1825 con la quale si stabilisce che i cassieri comunali quando hanno denari in cassa e non adempiono al versamento di ciò che devono alla cassa delle opere pubbliche provinciali possono essere soggettati alle coazioni dei commissari e dei piantoni.

— Circolare del 19 aprile 1826 con la quale si stabilisce che il premio ai cassieri per l'introito dei dritti pei gradi dottorali è del due per cento.

— Circolare del 10 gennaio 1827 con la quale si determina un particolar premio accordato ai cassieri comunali per l'incasso del dazio sul macino.

— Circolare del 14 febbraio 1827 con la quale si prescrive che i cassieri comunali possono nei capiluoghi di provincia e di distretto versare il dazio sul macino presso i ricevitori.

— Circolare del 4 settembre 1830 con la quale si stabilisce che

i sindaci possono come terzi opponenti prender parte alla discussione del conto de' cassieri.

— Circolare del 29 settembre 1830 con la quale si prescrive che non si possono cumulare nella stessa persona le cariche di cassieri ed esattore comunale.

— Reale Rescritto del 26 marzo 1831 col quale si stabilisce che i cassieri comunali non sono tenuti a prestare il giuramento di fedeltà nei modi voluti dalla legge.

— Reale Rescritto del 18 febbraio 1832 col quale si determina come debbasi provvedere allorchè il decurionato in due terne successive non offra soggetti idonei alla carica di cassiere.

— Circolare del 25 marzo 1835 con la quale si determina che coloro che sono nominati alla carica di cassieri non possono giovarsi della eccezione indicata dall'articolo 110 della legge sull'amministrazione civile se non minore di anni venticinque.

— Circolare del 14 ottobre 1835 con la quale si prescrive che la spesa dell'iscrizione dell'obbliganza de' cassieri de' comuni è a carico delle casse di questi.

— Reale Rescritto del 20 luglio 1836 col quale si stabilisce essere in facoltà del decurionato pendere nei modi regolari l'ipoteca legale sopra i beni dei suoi cassieri, che nominati con obbligo della cauzione non la prestino tra dieci giorni.

CASSIERI PROVINCIALI. Reale Rescritto del 10 giugno 1826, col quale si determina l'ammontare della cauzione dei cassieri delle opere pubbliche provinciali.

CASSIERI DI OPERE di BENEFICENZA. Reale Rescritto del 7 agosto 1830 col quale si determina che i cassieri di opere di beneficenza non sieno tenuti a prestare il giuramento.

— Circolare del 31 luglio 1833 con la quale si stabilisce che contro i cassieri di beneficenza che riluttano di entrare in esercizio delle loro funzioni, non si possono spedire piantoni ma obbligarli colle misure prescritte dall'articolo 137 della legge sull'amministrazione civile.

CATASTI. Istruzione del 27 ottobre 1818 approvate dal ministro delle finanze sulla rettifica de' catasti.

— Circolare del 1 dicembre 1819 con la quale si fissa la mercede degli agrimensori e degli esperti per le rettifiche generali de' catasti.

— Circolare del 18 agosto 1819 con la quale si danno disposizioni pel passaggio dei fondi da un catasto all'altro nei casi di rettifiche di confinazione dei comuni.

— Risoluzione sovrana del 6 luglio 1822 sul metodo onde facilitar su i catasti le mutazioni di quota per fondi di picciola rendita.

— Circolare del 13 novembre 1822 portante le dilucidazioni sui dubbi sorti circa l'esecuzione della disposizione, che permette il passaggio su i catasti dei fondi di picciola rendita allorchè la proprietà di essi viene ad altri trasferita.

— Risoluzione sovrana del 30 agosto 1823 che rivoca la circolare de' 27 giugno 1818 e quindi dichiara non soggetti ad aumento di tassa i fondi di coltura diversa da quella per la quale sono scritti al catasto.

— Ministeriale del 17 settembre 1823 che dichiara i casi nei quali per deterioramento di fabbriche dee darsi luogo a riduzione o discarico d'imponibile.

— Ministeriale del 15 novembre 1823 portante la risolnzione del quesito circa le facilitazioni accordate per le mutazioni di quote di picciole proprietà.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 che dichiara doversi negli estratti di catasti spiegare in lettera la somma totale dell'imponibile, e ridursi in ducati e grana qualora il carico non si trovi in questa moneta valutato.

— Circolare del 17 luglio 1831 con la quale si stabilisce che gli estratti dei catasti debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1833 col quale si stabilisce che gli estratti di singoli catasti di fondiaria difiniranno l'indole coltivabile de' termini in caso di dissodamenti.

— Circolare del 5 dicembre 1834 con la quale si stabilisce che qualora un contribuente dimandi proporzionarsi diversamente la rendita imponibile de' suoi fondi la natura di questi deve restare come trovavasi riportata nei catasti.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1835 portante disposizioni per la franchigia della corrispondenza de'controlori incaricati della formazione de' catasti fondiari.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1835 portante disposizioni a regolare la misura legale nella rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 24 gennaio 1836 col quale si accorda una proroga di 40 giorni al termine per la presentazione de' riveli per la rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1836 col quale si accorda la proroga di mesi quattro per la presentazione dei riveli dei fondi occultati nella formazione del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1837 col quale si danno taluni chiarimenti riguardanti la rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 col quale si danno ulteriori disposizioni per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia.

— Reale Rescritto degli 8 maggio 1838 col quale si accorda altra proroga per la presentazione dei rilievi richiesti pel catasto fondiario.

CAUSE URGENTI. Circolare del 9 agosto 1826 con la quale si prescrive che le cause che interessano l'amministrazione pubblica, i comuni e gli stabilimenti di beneficenza debbono essere trattate come urgenti.

CAUSE CORREZIONALI. Circolare degli 8 novembre 1817 circa la verifica delle spese di giustizia nelle cause correzionali.

CAUSE CRIMINALI. Circolare del 5 ottobre 1811 sull'esame amministrativo che dee precedere le cause criminali contro i percettori in materia di officio.

CAUZIONI. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del dì 11 agosto 1815 col quale si propone che la cauzione data da un contabile può guarentire una seconda sua gestione in un altro burò, purchè l'amministrazione, da cui egli depende, sia sicura di non esistervi voto o malversazione relativamente alla prima gestione, e salvo il supplimento o riduzione della cauzione medesima a seconda del più o meno della materia amministrabile del secondo burò.

— Sovrana risoluzione del 1 aprile 1817 con la quale si determinano le proporzioni alle quali regolar deggionsi le cauzioni de' regi percettori delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1818 col quale si danno vari provvedimenti sul servizio della gran corte de' conti in Sicilia e sulle malleverie e cauzioni che prima ricevevansi da' maestri notai dell'abolito tribunale dell'erario.

— Circolare de' 12 agosto 1818 circa la formazione de' documenti dimostrativi della libertà e capienza de' fondi che si offrono in cauzione nei contratti coll'amministrazione militare.

— Parere della commessione di presidenti presso la gran corte de' conti del 26 marzo 1819 col quale si determina che la cauzione data da un contabile dello stato può ammettersi per garentire un altra gestione, anche prima della declaratoria della gran corte de' conti relativamente alla precedente, purchè però ci siano pruove bastevoli onde creder lontano qualunque danno del fisco.

— Reale Rescritto de' 9 gennaio 1822 col quale si permette ai collettori delle rendite dell'orfanotrofio militare di dare le cauzioni in beni fondi.

— Decisione del 7 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se un incolpato che appellando da sentenza correzionale offra successivamente due cauzioni decade dall'appello sol perchè la prima delle medesime è dichiarata non idonea dalla gran corte criminale.

— Ministeriale degli 11 agosto 1824 sul dubbio se i notai conservatori in Sicilia dovessero eseguir il deposito o prestar cauzione o giustificare in vece il loro patrimonio.

— Circolare del 13 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che la nomina de' cancellieri de' luoghi pii ecclesiastici conferita dagli amministratori deve farsi a seconda della fondazione e deve esservi la conferma del consiglio degli ospizi per la sufficienza e validità delle cauzioni.

— Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 col quale si danno disposizioni a regolare i depositi fatti per le cauzioni dei notai.

— Ministeriale dei 2 aprile 1825 per la cauzione o deposito dei notai di Sicilia.

— Ministeriale dei 14 maggio 1825 portante disposizioni per l'esame della cauzione dei notai dei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1825 col quale si determina che quando i ricevitori del registro e bollo sono proposti dai decurionati giusta la sovrana risoluzione dei 29 ottobre 1817 i decurionati istessi sono garenti della loro gestione.

— Circolare dei 21 settembre 1825 che determina non potersi dai cancellieri degli archivi notarili ritenere dietro le contate trimestrili di cassa una somma maggiore di due terzi della loro cauzione.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1825 col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni dei contabili dei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1825 col quale si determina in qual modo debbono essere i beni da darsi per cauzioni dai ricevitori provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto dei 17 novembre 1825 portante disposizioni per le cauzioni dei postieri dei reali lotti in Sicilia.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1825 portante disposizioni per gli atti di cauzione dei nuovi agenti finanzieri.

— Reale Rescritto del 22 aprile 1826 portante disposizioni a regolare il disvincolo delle cauzioni degli antichi contabili.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1826 col quale si determina l'ammontare della cauzione dei cassieri delle opere pubbliche provinciali.

— Reale Rescritto del 20 dicembre 1826 col quale si stabilisce il modo da serbarsi per le cauzioni che fornir debbono gli appaltatori dei fondi e dei dazi regi.

— Ministeriale degli 11 gennaio 1827 portante disposizioni sul metodo difinitivo da stabilirsi per le cauzioni da prestarsi dagli appaltatori.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni dei ricevitori generali in Sicilia.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1827 portante disposizioni per le cauzioni da darsi dagli affittatori del dazio sul macino.

— Circolare del 26 dicembre 1827 con la quale si detta il modo per lo disvincolo delle cauzioni dei contabili dei pii stabilimenti.

— Reale Rescritto del 22 luglio 1829 col quale si danno provvedimenti sulle cauzioni dei contabili.

— Ministeriale de' 30 marzo 1830 sul dubbio se nella esecuzione, sulla cauzione de' notai, di sentenze contenenti contro i medesimi alcuna condanna per multe, dovessero o pur no osservarsi le forme del dritto comune.

— Circolare dei 16 aprile 1831 per assicurare che i notai trovinsi in regola per la costituzione dei loro patrimoni e per la loro cauzione.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1831 portante disposizioni per le cauzioni che debbono dare gl'impiegati del banco.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1831 portante disposizioni per le cauzioni che debbon dare i pandettari del banco.
— Reale Rescritto del 4 dicembre 1831 portante disposizioni sul disvincolo delle cauzioni de' pandettari del banco.
— Reale Rescritto del 17 marzo 1832 col quale si prescrive che le cauzioni che si danno in beni fondi dai ricevitori e contabili dell'amministrazione de' dazi indiretti debbono presentarsi presso i tribunali civili ove esistono i fondi o ove si esercita la carica.
— Circolare dei 22 settembre 1832 sul dubbio se i cancellieri delle camere notariali sono o pur no obbligati alla cauzione.
— Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbano definitivamente discutersi a cura della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti con l'intervento del ministero pubblico e dell'agente del contenzioso.
— Circolare del 16 novembre 1832 con la quale si enunciano le disposizioni date dal ministro di grazia e giustizia per escludere le amministrazioni finanziere dal prestar cauzione in occasioni di liti come ogni altro contendente.
— Sovrana risoluzione del 1 luglio 1833 con la quale si stabilisce che non possa spedirsi decreto di nomina a chi dovendo dar cauzione non l'abbia completamente data in tutta regola.
— Reale Rescritto del 31 agosto 1833 col quale si stabilisce che lo esame delle cauzioni amministrative e della legittimità degli atti emessi delle antiche giurisdizioni sia di pertinenza del contenzioso amministrativo.
— Reale Rescritto del 4 gennaio 1834 col quale si prescrive che gl'impiegati addetti al magazzino delle multe non sono soggetti a dar cauzione.
— Circolare del 26 febbraio 1834 con la quale si stabilisce come debbano valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della tesoreria generale.
— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che i ricevitori generali e distrettuali che sono in arretrato sulle obbliganze, può procedersi alla vendita della cauzione.
— Reale Rescritto del 7 maggio 1834 portante una proroga di sei mesi per la conversione delle cauzioni in numerario in crediti liquidi e fruttiferi.
— Reale Rescritto del 2 giugno 1834 col quale si risolve il dubbio se le rendite dell'erario potessero accettarsi in cauzione pendente l'esame e la verifica de'titoli originari ed originali delle stesse.
— Reale Rescritto del 18 giugno 1834 col quale si determina che in pendenza della liquidazione e dichiarazione di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti come sono notati nei libri di contabilità.
— Ministeriale del 11 agosto 1834 col quale si determina che l'esame della libertà delle rendite sull'erario che si offrono in cau-

zione da' contabili finanzieri dev'eseguirsi dalla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1834 col quale si accorda ulteriore proroga per potere i contabili convertire in numerario ed in crediti liberi e fruttiferi le loro cauzioni.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1835 col quale si prescrive che gli uffiziali e gli agenti delle regie poste soggetti a cauzione possono darla in biglietti di tenuta a firma di benestanti o proprietari in conformità del disposto del decreto del 10 novembre 1819.

— Circolare del 13 marzo 1835 con la quale si determina che non può un'esattore che ha cessato di funzioni spedire coazioni per gli arretrati, comunque gli avesse versati col proprio danaro, ma debbono essi riscuotersi dal successore, cui potrà il primo assistere.

— Reale Rescritto del 13 marzo 1835 col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni che debbon dare le guardie ed i marinari dell'amministrazione de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 15 aprile 1835 col quale si accorda ai contabili un'altro anno di proroga, per offrire la dl loro cauzione in numerario o in crediti liquidi ed ammessi liberi e fruttiferi.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1835 col quale si stabilisce che i ricevitori de' rami e dritti diversi possono dare la cauzione o in un biglietto di tenuta approvato dall'intendente e da rinnovarsi in ogni semestre o pure in immobili.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1835 col quale si accorda un'altro anno di proroga ai contabili per convertire le loro cauzioni a norma de' regolamenti.

— Circolare del 28 settembre 1835 con la quale si determina che non possono le amministrazioni pubbliche accettare per cauzione i biglietti di deposito di società anonima.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1836 col quale in occasione di permesso accordato per dissodamenti di terreni saldi e boscosi si stabilisce doversi dare dall'interessato idonea cauzione per rispondere dei danni.

— Circolare del 30 aprile 1836 con la quale si determina che le cauzioni a favore del real governo che debbonsi dare in beni fondi o con biglietti di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati possono essere sostituite coll'immobilizzazione e deposito dei certificati di crediti legali iscritti sui ruoli della tesoreria generale purchè però sieno liberi da qual siasi vincolo e sieno commerciali.

— Circolare del 25 maggio 1836 con la quale si determina il valore dei certificati dei crediti legali iscritti sui ruoli della generale tesoreria allorchè si accorderà il permesso di sostituirsi a delle garentie in beni fondi od in biglietti di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati.

— Circolare del 5 luglio 1836 per determinarsi l'ammontare della cauzione e del patrimonio di coloro che sono nominati notai nel rapporto della popolazione cui trovansi di avere i comuni loro fissati per residenza.

— Circolare del 5 luglio 1836 sul dubbio se alcun notaio volendo praticare in numerario presso la real cassa di ammortizzazione il patrimonio e la cauzione dovessero o pur no esibire alla medesima un certificato del sindaco del comune assegnato in residenza al notaio per giustificare quale fosse la popolazione di questo comune.

— Reale Rescritto del 20 luglio 1836 col quale si stabilisce essere in facoltà del decurionato prendere nei modi regolari l'ipoteca legale sopra i beni dei suoi cassieri, nominati con obbligo della cauzione e che non la prestino tra dieci giorni.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare il modo come i conservatori delle ipoteche debbono convertire le loro cauzioni.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare la conversione delle cauzioni dei contabili delle amministrazioni finanziere nei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1836 col quale si determina che le cauzioni offerte in rendite sul gran libro di Napoli sono da occogliersi in preferenza non ostante il disposto nel real decreto degli 8 agosto 1833.

— Ministeriale del 2 febbraio 1837 con la quale si determina che i contabili che provvedono alla cauzione nei modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati a soggettarsi alla condizione dell'arresto personale.

— Circolare degli 8 marzo 1837 per determinare su quali luoghi abbiano a pubblicarsi gli avvisi per le dimande di liberazione e di restituzione del patrimonio e della canzione dei notai.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che le quote di eccezioni che pria del decreto degli 8 agosto 1833 si trovavano essersi date dai contabili in uno dei modi prescritti nel medesimo decreto possano nella equivalente somma ritenersi per la conversione cui sono essi tenuti.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1837 col quale si stabilisce che possono costituirsi in cauzione i crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria generale i di cui titoli siano stati ammessi dalla commissione verificatrice.

— Circolare del 13 gennaio 1838 con la quale si prescrive l'esatto adempimento delle cauzioni dei contabili.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1838 col quale si determina che negli appalti delle opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte da chiunque offre idonea garentia e sia conosciuto per la morale.

— Circolare del 21 novembre 1838 portante il divieto di immobilizzarsi rendita sul gran libro per cauzione dei contabili senza parteciparle al direttore generale del gran libro.

— Ministeriale del 3 dicembre 1838 con la quale si determina

che le cauzioni dei contabili dello stato debbono essere esaminate dalla gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 29 gennaio 1839 col quale si accorda una proroga a' contabili che a norma del rescritto del 1836 trovansi decaduti dagl'impieghi per non aver convertito la loro cauzione.

— Ministeriale del 6 maggio 1839 con la quale si prescrive che l'esame e giudizio delle canzioni de' contabili dello stato e di ogni altra persona che per cautela dei fondi regi è a ciò obbligato, si appartiene alla gran corte dei conti.

— Ministeriale del 3 giugno 1839 con la quale si prescrive che l'esame ed il giudizio delle cauzioni da rendersi da' contabili dello stato appartiene alla gran corte de' conti.

— Ministeriale del 14 settembre 1839 con la quale si partecipano le norme che si osservano ne' reali domini continentali nei casi di fallimento o di vuoti di cassa dei contabili dello stato per lo intennizzo dell'equivalente somma sulla cauzione.

— Ministeriale del 18 maggio 1840 con la quale si stabilisce, che i contabili dello stato per l'ammissione diffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della gran corte de' conti nulla ostando le sentenze emesse da' tribunali ordinari precedentemente sulle cauzioni stesse.

— Circolare degli 8 agosto 1840 con la quale si prescrive che i cancellieri delle deputazioni sanitarie o coloro che ne fanno le veci sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da farsi dal sopra intendente generale di salute.

— Circolare del 30 settembre 1840 con la quale si proibisce di riceversi per l'esecuzione o sicurezza d'appalti o contratti le obbliganze sui beni costituiti in patrimoni sacri.

CECITA'. Ministeriale del 3 giugno 1837 sul dubbio se la cecità sia di ostacolo all'esercizio del notariato e sul correlativo procedimento per l'assicurazione del fatto e per le sue conseguenze nel rapporto del notariato istesso.

CEDOLE. Circolare dei 29 aprile 1820 portante disposizioni sulla forma delle cedole di assegnazione richieste dell'articolo 77 delle leggi di procedura nei giudizi penali.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 col quale si danno disposizioni a regolare le liquidazioni a causa delle affrancazioni di cedole segnite nella cassa di ammortizzazione dietro la legge del 4 maggio 1810 ed il decreto del 17 ottobre 1811.

— Reale Rescritto del 28 febbraio 1824 portante disposizioni pei possessori dei certificati delle cedole formate dietro le liquidazioni dell'abolita commissione del debito pubblico.

— Reale Rescritto del 28 febbraio 1824 col quale si ammettano a liquidazioni le cedole depositate per compre di fondi non effettuate.

— Ministeriale del 24 aprile 1824 con la quale si danno disposizioni pei certificati di cedole depositati nella cassa di ammortizzazione.

— Reale Rescritto del 25 settembre 1824 portante disposizioni per la liquidazione de' crediti per deposito di cedole

CEDOLE ECCLESIASTICHE. Reale Rescritto del 25 maggio 1836 portante disposizioni a regolare l'introito dei dritti per la spedizione delle cedole ecclesiastiche.

CENSI. Reale Rescritto de' 11 agosto 1821 sulla condonazione accordata coi decreti de' 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 de' censi e canoni al di sotto di grana 50 e delle picciole prestazioni in derrate, applicabile a' soli patrimoni che erano irrevocabilmente rivenuti al demanio e non già a quelle dei quali lo stesso demanio amministrava le rendite.

— Ministeriale del 24 ottobre 1829 col quale si determina come debbonsi considerare i censi ed i prodotti in genere tanto indipendente dalla raccolta, quanto proporzionati alla medesima.

— Ministeriale del 20 febbraio 1830 contenente alcune osservazioni sull'accoglienza che nel petitorio i tribunali danno alle opposizioni prodotte di tempo in tempo contro il ruolo de' debitori per censi o canoni.

— Ministeriale degli 8 maggio 1830 portante disposizioni per l'affrancazione di un censo e pel reimpiego del capitale restituito.

CENSI BOLLARI. Circolare del 6 aprile 1816 portante disposizioni sulla procedura nelle contestazioni per censi bollari o capitali, ovvero affitti riguardanti aliene provincie.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 9 aprile 1818 col quale si stabilisce che i censi enfiteutici non deggionsi iscrivere, e però niun danno i possessori di essi riscutono per essere trascurata la inscrizione, che dippiù deggionsi inscrivere i censi bollari, e gli amministratori de' corpi morali che ciò abbian omesso, sono tenuti al rifacimento del danno derivatone.

— Ministeriale del 24 agosto 1830 portante disposizioni perchè si notino a credito le iscrizioni ipotecarie prese in favore delle corporazioni religiose ripristinate e riguardanti censi bollari o capitali di piccola rendita.

CENSI ENFITEUTICI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 9 aprile 1818 col quale si stabilisce che i censi enfiteutici non deggionsi iscrivere, e però niun danno i possessori di' essi risentono per esserne trascurata la inscrizione; che dippiù deggionsi inscrivere i censi bollari, e gli amministratori de' corpi morali, che ciò abbian omesso, sono tenuti al rifacimento de' danni derivatine.

— Circolare dei 25 agosto 1832 con cui si da la norma per le iscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato e dei censi enfiteutici.

CENSUAZIONE. Circolare del 2 novembre 1818 con la quale si prescrive che nella censuazione delle statoniche debbonsi tener presenti le circostanze de' comuni, per cui si metteranno in accordo gl'intendenti coll'amministrazione del tavoliere.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 17 settembre 1816 col quale si stabilisce che la vietata ritenzione del quinto di canoni per censuazioni delle terre del tavoliere non è applicabile ai contratti stabiliti anteriormente alla legge del 21 maggio 1806 laddove trattasi di censuazioni non di terre, ma di un lago, o di altro, di cui non si occupò l'indicata legge.

— Reale Rescritto de' 13 febbraio 1822 col quale si prescrive che lo offerte di censuazioni sui fondi urbani di dipendenza del banco delle due Sicilie sieno per ora rifiutate.

CEREALI. Reale Rescritto del 3 ottobre 1828 col quale si proroga per un altro anno il favore della franchigia per l'estrazione de' cereali con bandiera estera.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1829 col quale si stabilisce la imposizione delle mete ai cereali.

— Reale Rescritto de' 2 dicembre 1829 col quale si prescrive di prolungarsi a tutto dicembre del venturo anno l'estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 22 dicembre 1830 portante la estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti coperti di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 28 dicembre 1832 col quale si proroga per altri due anni l'estrazione de' cereali in franchigia sui bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1834 col quale si proroga per un altro anno l'estrazione in franchigia de' cereali con bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 13 gennaio 1836 col quale si proroga di un'altr'anno il beneficio dell'estraregnazione in franchigia de' cereali sopra legni coperti di bandiera estera.

— Reale Rescritto dei 30 novembre 1836 col quale si accorda fino a tutto l'anno 1837 la franchigia sui cereali che si estraggono sopra legni di bandiera estera.

CERIMONIE PUBBLICHE. Ministeriale dei 26 maggio 1819 portante disposizioni circa il rinvio di talune sovrane determinazioni sull'intervento dell'autorità alle pubbliche cerimonie.

— Reale Rescritto dei 9 giugno 1819 col quale si determina che quando in un medesimo luogo vi siano più direttori delle amministrazioni finanziere provinciali debba la precedenza accordarsi a quello in cui concorre maggiore antichità.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1819 col quale si prescrive che niun posto debbono prendere nelle pubbliche cerimonie i ricevitore dei lotti, non essendo questi considerati come autorità.

— Circolare del 18 marzo 1820 con la quale si determina il posto che prender debbono nelle funzioni i regi procuratori presso le amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 10 ottobre 1821 che conferma ai regi procuratori presso le amministrazioni diocesane il dritto di sedere alla destra del sindaco nelle pubbliche funzioni.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1821 sul posto che i conciliatori debbono occupare nelle pubbliche cerimonie.
— Reale Rescritto de' 26 aprile 1823 col quale si risolvono taluni dubbi in fatto di precedenza.
— Circolare del 1 maggio 1823 con la quale si apportano dilucidazioni al decreto de' 18 maggio 1819 sulle precedenze nelle pubbliche cerimonie.
— Ministeriale del 7 maggio 1823 portante disposizioni per la precedenza dell'ispettore commissario di polizia di Aversa al giudice di circondario ivi residente.
— Ministeriale de' 24 maggio 1823 portante la risoluzione dei dubbi in fatto di precedenza tra le autorità giudiziarie e le autorità amministrative.
— Circolare del 23 novembre 1825 con la quale si prescrive che con la sovrana risoluzione degli 11 settembre 1825 non si è derogato al real decreto del 1819 intorno alle precedenze.
— Circolare del 10 gennaio 1826 con la quale si stabilisce che nelle pubbliche cerimonie il primo eletto ha la precedenza sul secondo.
— Reale Rescritto dei 26 agosto 1829 col quale si prescrive che le disposizioni posteriori al decreto del 18 maggio 1819 sulla precedenza nelle pubbliche cerimonie sono rivocate.
— Circolare del 18 ottobre 1834 con cui si prescrive quale sia il posto de' vescovi nelle pubbliche cerimonie.
— Reale Rescritto del 15 febbraio 1825 col quale si determinano gli onori e gli averi del cerimoniere di corte.
CERTIFICATI. Circolare del primo ottobre 1817 che serve di soluzione di dubbi sul registro e sul bollo de' certificati per contribuzioni dirette.
— Ministeriale del 18 ottobre 1826 con la quale si determina il modo come rilasciare i certificati che tanto i particolari, quanto dalle diverse amministrazioni si domandono per epoche le di cui carte trovansi passate alla gran corte dei conti.
CERTIFICATI DI LIBEREA' Regolamento del 29 maggio 1819 che indica ai tribunali civili la norma per la verificazione di ciò che è disposto dal sovrano rescritto del 28 giugno 1818 relativamente alla esecuzione di rilasciare i certificati di libertà pei fondi costituiti in patrimonio.
CERTIFICATI DI VITA. Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si esentano dal dritto dell'archivio notariale i certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a carico dello stato.
CERTIFICATI DI CARATTERE. Reale Rescritto del 27 maggio 1826 sul dubbio se i notai possono redigere i certificati di carattere sul medesimo foglio di carta bollata nel quale esistono le firme riconosciute.
CERTIFICATI DI CONDOTTA. Circolare del 10 marzo 1827 con la quale si determina che senza richiesta delle autorità non

possono ultroneamente i decurionati rilasciare certificati di condotta.

— Circolare del 22 ottobre 1828 con la quale si prescrive che il sindaco soltando in seguito di permesso superiore può rilasciare i certificati di condotta.

CESPITI OCCULTATI. Reale Rescritto del 12 dicembre 1821 col quale si fissa il premio per lo scoprimento dei cespiti occultati.

CESSIONI. Reale Rescritto del 3 gennaio 1829 portante disposizioni a regolare talune concessioni fatte senza il regio assenso.

CHIESE. Reale Rescritto del 6 marzo 1819 che ordina uno stato delle chiese collegiate e copie legali degli atti di loro fondazione coll'indicazione se i canonicati son soggetti a patronato o di libera collazione.

— Reale Rescritto de' 29 marzo 1820 portante le norme da serbarsi nel reimpiego de' capitali delle chiese e dei luoghi pii.

— Reale Rescritto dei 21 aprile 1820 portante disposizioni per lo reimpiego dei capitali restituiti alle chiese ed ai luoghi pii.

— Reale Rescritto del 3 maggio 1820 sul dubbio in ordine alla nomenclatura delle chiese concattedrali, o sia qual diocesi debba prima nominarsi.

— Risoluzione sovrana del 22 settembre 1821 sul discarico delle contribuzioni imposte sopra i suoli delle chiese.

— Reale Rescritto del 21 febbraio 1824 col quale si prescrive come i chierici si debbono mettere in possesso di una partecipazione di chiesa.

— Ministeriale del 16 giugno 1830 con la quale si dichiara di non esser adottabile alle partecipazioni delle ricettizie povere la sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato de' 12 marzo 1830 su i patrimonii sagri.

— Ministeriale del 3 luglio 1830 portante disposizioni per reprimere alcuni abusi introdotti nella chiesa di Foggia dagli amministratori comunali.

— Circolare del 28 agosto 1831 con la quale si prescrive come debba procedersi all'arresto dei delinquenti rifuggi nelle chiese.

— Ministeriale del 3 dicembre 1831 portante alcune osservazioni sulle riparazioni ad una chiesa per la cessione del patronato fattone dal rispettivo patrone.

— Reale Rescritto del 2 giugno 1832 portante disposizioni per provveder di chiese quei comuni che ne mancano.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1833 col quale si ordina che la spesa di mantenimento delle chiese ex cattedrali, ceder debba a carico de' vescovi quando non vi esistono fondi separati.

— Circolare del 29 gennaio 1833 con cui si chieggono le indicazioni di quelle popolazioni delle rispettive diocesi che sono mancanti di chiesa.

— Bolla pontificia del 17 giugno 1834 in virtù della quale si

viene a segregare dalla cattedrale di Langiano la chiesa della diocesi di Ortona.

— Circolare de' 28 giugno 1834 tendente ad aver conoscenza delle chiese che minacciano crollamento e di quelle che si sono cominciate a restaurate.

— Circolare del 2 agosto 1834 con la quale si provocano i soccorsi onde in Stockolm possa agevolarsi la edificazione di una chiesa decente alla celebrazione de' divini misteri della nostra sacrosanta religione.

— Ministeriale del 28 febbraio 1835 con la quale si previene non costare più il divieto di esservi due fratelli nella chiesa di Grottaglie.

— Circolare del 16 marzo 1836 con cui chiedesi riscontro alle date disposizioni sulle chiese lesionate.

— Circolare del 2 luglio 1836 portante disposizioni a secondare le premure per la costruzione in Losanna di una chiesa cattolica.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 col quale si determina l'autorità incaricata dell'esame a spese dovute ai periti per la intitolazione degli annui ruoli pei titolari delle chiese e benefici di regio padronato.

— Bolla Pontificia del 12 ottobre 1836 munita di regio exequatur per l'aggregazione delle giurisdizioni forfensi in regno alle rispettive diocesi.

— Reale Rescritto del 23 maggio 1837 contenente le sovrane disposizioni che han riguardo alle chiese non ancora ripristinate al culto divino.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1837 diretto a reprimere la licenza dell'alloggio delle truppe nelle chiese.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1837 ingiungente provvedimenti pel mantenimento e riparazioni delle chiese e per la decenza e nettezza delle medesime.

— Circolare del 23 giugno 1837 con la quale si vieta di dare alloggio alle truppe nelle chiese.

— Circolare del 14 luglio 1837 con la quale si prescrive che le chiese comunque fuori uso non possono addirsi a teatro e quelle che non han cambiato destinazione debbono i vescovi manifestare se vogliono e possono ripristinarsi al divin culto.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1838 contenente la risoluzione di non approvarsi la proposta riduzione di una chiesa per uso di collegio.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1839 col quale si comunica la sovrana risoluzione contenente il divieto ai tribunali di pronunziare sull'eccezione di prescrizione in opposizione alle dimande delle chiese.

CHIESE RICETTIZIE. Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si prescrive la formazione di un nuovo stato, in cui sia indicato se le parrocchie siano di patronato regio ecclesiastico, o

laicale, se le chiese siano ricettizie numerate, o innumerate; e di quale natura siano le rendite ad esse appartenenti e quali pesi specificati.

— Circolare del 8 settembre 1819 con la quale si rimette il decreto che prescrive l'osservanza di un breve pontificio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie.

— Circolare del 18 aprile 1821 sulle partecipazioni delle chiese ricettizie de' reali dominii al di quà del faro.

— Reale Rescritto del 21 agosto 1821 per la esecuzione del concordato relativo alla commissione stabilita per l'esame de' piani intorno alla formazione de' titoli delle sacre ordinazioni.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commessione dei vescovi coll'intervento del Nunzio Apostolico ed approvate sovranamente per la formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente dotate.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1823 portante disposizioni circa i patrimoni e l'ammissione dei clerici alle porzioni delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 1 novembre 1823 relativo alla partecipazione dei preti nelle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1823 col quale si prescrive che quante volte gli avanzi indicati nell'articolo 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sieno esorbitanti debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella dei partecipanti.

— Circolare dei 19 novembre 1823 portante talune dilucidazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie pei titoli di sagro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà ai 18 novembre 1821.

— Circolare del 18 settembre 1824 con la quale si trasmettano gli statuti delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 22 gennaio 1825 portante la soluzione di alcuni dubbj circa gli onorarii dovuti agli economi curati delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 15 ottobre 1825 con cui si adottano alcune misure di rigore contro i cleri riluttanti alla formazione ed invio degli stati delle rendite delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1826 sul dubbio se nel passaggio delle porzioni minori alle maggiori delle chiese ricettizie vi sia bisogno di un previo esame.

— Ministeriale del 26 novembre 1827 portante la risoluzione dei dubbi promossi sulla esecuzione di alcune disposizioni riguardanti le chiese ricettizie.

— Ministeriale del 5 dicembre 1827 portante le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle chiese ricettizie dopo l'approvazione dei rispettivi piani.

— Ministeriale del 23 agosto 1828 con la quale si risolvono

i dubbi se il parroco di una chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe alla massa, oltre l'obbligazione di celebrare pro populo e se debba godere delle partecipazioni.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1829 portante disposizioni per una partecipazione di chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame.

— Ministeriale degli 8 aprile 1829 portante disposizioni sullo stesso oggetto.

— Ministeriale degli 11 aprile 1829 perchè l'arciprete di Turi godendo come prima dignità la prebenda come parroco la congrua ed altri provventi, adempia al peso delle messe che gravitano sulla massa comune.

— Ministeriale del 9 maggio 1829 portante la risoluzione di alcuni dubbi promossi relativamente ai semipartecipanti della chiesa ricettizia di Ischitella.

— Ministeriale del 10 giugno 1829 contenente la spigazione di alcuni dubbi promossi sugli ex religiosi che aspirano ad un beneficio o porzioni vacanti in chiese ricettizie.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con la quale si dichiara di essere della competenza dei tribunali ordinari l'esame delle opposizioni prodotte dai debitori delle chiese ricettizie contro i quadri per rendite costituite.

— Ministeriale del 17 ottobre 1829 portante l'abolizione del servizio del clero ricettizio della cattredale di Melfi.

— Ministeriale del 16 gennaio 1830 portante la risoluzione del dubbio promosso se i piani delle chiese ricettizie di Logorotondo e Carovigno debbono eseguirsi gradatamente dal giorno della loro pubblicazione.

—Ministeriale del 10 marzo 1830 portante disposizioni onde chiamarsi al dovere il regio giudice di Cisternino che si ha attribuita la competenza della revisione de' conti dati dal procuratore di quella chiesa ricettizia.

— Ministeriale del 3 aprile 1830 portante la risoluzione del dubbio proposto nell'esecuzione del piano intorno alla congrua dovuta al parroco della chiesa ricettizia di Castelgrande.

— Reale Rescritto del 29 maggio 1830 portante talune modificazioni all'articolo 17 degli statuti per le chiese ricettizie.

— Ministeriale del 14 luglio 1830 portante la risoluzione di alcune dubbi insorti nell'esecuzione del piano per la chiesa ricettizia di Picerno.

— Circolare del 16 ottobre 1830 portante la risoluzione del dubbio promosso circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel clero ricettizio annesso alla cattredrale di Rotondo onde servir di norma nella esecuzione de' piani approvati per le chiese ricettizie.

— Ministeriale del 16 aprile 1831 portante la risoluzione di alcuni dubbi proposti relativamente alle chiese ricettizie.

— Circolare del 23 aprile 1831 con la quale s'insinua ai vescovi la formazione degli statuti delle chiese ricettizie secondo il modello all'uopo emanato

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante la risoluzione della controversia circa la precedenza che nel clero delle chiese ricettizie i partecipanti pretendono sui religiosi secolarizzati.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante la risoluzione delle controversie insorte tra il clero di una chiesa ricettizia relativamente alla soddisfazione della congrua alla puntatura.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante disposizioni sul modo come debba valutarsi il grano di rendita delle chiese ricettizie nel pagamento della congrua ai parrochi.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1831 col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento delle congrue di parrochi e sugli assegnamenti di somme fatte ai seminari qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si stabilisce nelle chiese ricettizie la norma come i parrocchi debbano dividere il peso delle messi gravitanti sulla massa comune in cui per intera o in parte si è stabilita la congrua.

— Reale Rescritto del 14 settembre 1831 col quale si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmettano i piani delle chiese ricettizie onde portare a compimento l'utile opera della formazione dei titoli di sacre ordinazioni.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si autorizzano i vicari capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vietate e di determinare anche soltanto il passaggio di porzioni minori a maggiori.

— Ministeriale del 29 febbraio 1832 con la quale si dispone che il procuratore delle chiese ricettizie non possa astringersi a dar cauzione, e si danno le norme per la di costui elezione.

— Ministeriale del 29 febbraio 1832 con cui dichiarasi continuarsi a corrispondere la partecipazione ad un solo sacerdote di chiesa ricettizia pel tempo in cui insegnerà filosofia nel seminario, senza che gli faccia ostacolo la mancanza temporanea della residenza.

— Ministeriale del 13 giugno 1832 portante la risoluzione di alcuni dubbj proposti nell'eseguirsi gli statuti di chiesa ricettizia, e relativi alle distribuzioni di rendita, ed alla congrua dei parrochi nella vacanza delle porzioni.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1833 prescrivente che nelle chiese ricettizie si fissi per punto generale dovere il peso delle messe gravitare sulla massa comune e distribuirsi in ragione della rendita che si percepisce.

— Ministeriale del 14 giugno 1834 che risolve il dubbio se nel clero ricettizio un partecipante, che qual vicerettore del se-

minario diocesano si trovi assente debba godere della partecipazione e delle distribuzioni quotidiane.

— Ministeriale degli 8 aprile 1835 con la quale si conferma che il partecipante non dee essere assente.

— Ministeriale degli 11 aprile 1835 portante le norme come i preti estra numero nelle chiese ricettizie debbono godere degli emolumenti avventizii.

— Ministeriale del 2 gennaio 1836 con la quale si stabilisce l'uso che debba farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle chiese ricettizie.

— Ministeriale del 3 febbraio 1836 con la quale si dichiara che l'elezione degli uffiziali de' cleri ricettizii debbe aver luogo secondo i vigenti stabilimenti generali.

— Ministeriale del 13 aprile 1836 portante la risoluzione del dubbio se possa la curia vescovile aver incerenza negli affari riguardanti le chiese ricettizie.

— Ministeriale del 18 maggio 1836 con cui si fa osservare che la carica di procuratore di chiese ricettizie si dee ai termini delle sovrane istruzioni esercitare gratuitamente.

— Ministeriale del 13 agosto 1836 con la quale si danno le norme come surrogare la partecipazione nelle ricettizie ad un benefizio costituito pel patrimonio sacro.

— Circolare del 24 luglio 1839 con la quale si chieggono alcune notizie sulle chiese ricettizie e colleggiate nel riflesso della formazione ed approvazione del piano de' fondi.

— Ministeriale del 28 marzo 1840 con la quale si danno le norme come debbonsi trattare i partecipanti delle chiese ricettizie che si assentono dalle diocesi per far del bene altrove.

— Circolare del 9 settembre 1840 per chiedere le opportune notizie non solo di alcune chiese ricettizie, ma altresì di tutte le altre alle quali non si fossero creduto applicabili le disposizioni del breve impensa indicando per queste ultime i titoli di vere collegiate ed il giudizio che in conseguenza se ne forma dalla pretesa collegiata.

CHIESE METROPOLITANE. Reale Rescritto del 12 aprile 1828 col quale si risolve la quistione se debba intendersi usata la definizione temporanea del restauro della chiesa metropolitana in Palermo, e se le sue incumbenze in quella ordinaria definizione della maramma abbia ad essere discaricato quell'arcivescovato dal pagamento di talune prestazioni.

CHIRURGI. Reale Rescritto de' 29 luglio 1818 col quale si determinano le indennità di giustizia ai medici e chirurgi fiscali.

— Circolare de' 12 settembre 1818 con la quale si ordina pagarsi ai medici e cerusici le indennità a norma del regolamento del ministero dell'interno de' 14 gennaio 1809.

— Circolare del 1 giugno 1822 con la quale si stabilisce l'obbligo dei medici e cerusici comunali d'istruire le levatrice dei loro comuni.

— Circolare del 18 maggio 1831 con la quale si determina che non deggiono togliersi ai comuni i medici e cerusici condottati per vedute di risparmio.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1832 col quale si stabilisce che i medici e chirurgi ed i farmacisti da meno di 60 anni di età debbono regolarizzare le loro carte autorizzanti, ed a quelli poi oltre i 60 anni si accordano talune agevolazioni e si danno altre disposizioni all'oggetto.

— Reale Rescritto del 14 ottobre 1840 col quale si stabilisce che nel pagamento degli onorarii dovuto ai medici e cerusici dei comuni deve unirsi il certificato dell'adempimento di quanto è ordinato nel reale rescritto del 1 giugno 1832 per l'istruzione alle levatrici nell'arte salutare dell'ostetricia, e dai consigli di intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

CHOLERA MORBUS. Reale Rescritto de' 30 marzo 1833 portante la celebrazione di un triduo, e per la pratica delle preci nella festa del patrocinio del glorioso S. Gennaro in testimonianza di gratitudine pei beneficii ricevuti specialmente per la preservazione del cholera morbus.

— Reale Rescritto del 14 gennaio 1835 portante disposizioni per la celebrazione di un triduo onde preservare le popolazioni dal flagello del cholera morbus.

— Reale Rescritto del 30 luglio 1835 portante disposizioni a prevenire i mali del cholera morbus.

— Circolare del 8 agosto 1835 con cui s'insinua che nelle circostanze della ripullulazione del cholera morbus in alcuni luoghi della Francia, per la quale si sono ordinate pubbliche preci in tutte le nostre chiese si faccia intendere ai fedeli l'enormità della colpa e le fatali conseguenze del controbando.

— Circolare del 12 agosto 1835 per la celebrazione di un triduo in tutte le chiese onde intercedere la preservazione dal colera morbus.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1836 portante disposizioni per la celebrazione delle preci divine in occasione del cholera morbus.

— Circolare del 19 ottobre 1836 con cui si comunicano le norme da tenersi nella occasione di amministrare i santi sagramenti agli attaccati di cholera morbus.

— Circolare del 19 ottobre 1836 portante gli opportuni provvedimenti per l'assistenza degl'infermi di cholera morbus.

CIANTRIE. Ministeriale del 17 marzo 1827 con la quale si risolve il dubbio proposto per lo sequestro da apporsi in nome dell'erario ai frutti appartenenti a due ciantrie.

CIRCOSCRIZIONE. Circolare del 15 agosto 1818 portante l'invio della bolla pontificia intorno alla nuova circoscrizione delle diocesi del regno.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1825 portante disposizioni sulle abolizioni delle sottintendenze in Sicilia.

— Reale Rescritto del 17 dicembre 1828 col quale si determina non farsi alcuna novità per l'intendenza e per la valle di Girgenti.

— Reale Rescritto del 21 gennaio 1837 col quale si risolve il dubbio se a fissare i comuni in Sicilia in fra duemila anime debba servir di regola lo stato delle anime annesso al decreto degli 11 ottobre 1817.

CITAZIONI. Circolare del 26 maggio 1828 con la quale si esentano dal registro le procure per gli affari di commercio che si fanno dai contenenti a piè degli originali e delle copie delle citazioni.

COAZIONI. Ministeriale del 23 marzo 1811 con la quale si vieta la coazione delle guardie contro i ritiri di religiose.

— Ministeriale del 5 giugno 1813 con la quale si dichiara il senso delle leggi sul registro e sul bollo circa gli atti di coazione.

— Ministeriale del 25 gennaio 1817 con la quale si stabilisce che presso ciascun ricevitore generale o distrettuale debba tenersi conto del numero de'soldati che si spediscono per coazioni e del dritto loro dovuto.

— Circolare del 12 luglio 1817 con la quale si determina che gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto de' 18 marzo 1818 col quale si surroga in favore dell'amministrazione de' beni riservati il privilegio sulla coazione de' suoi debitori.

— Circolare del 17 giugno 1818 con la quale si stabilisce quali spezie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso di percezione

— Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 col quale si determina che l'amministrazione delle foreste può far uso delle coazioni e de' piantoni contro dei fittaiuoli morosi.

— Istruzione per l'uso dei piantoni nella esazione delle rendite de' beni della real casa e de' siti reali sovranamente approvate il 19 settembre 1818.

— Ministeriale del 15 settembre 1819 portante disposizioni sulla facoltà di coazionare personalmente coloro i quali sono stati condannati alle ammende per le contravvenzioni forestali e venatorie.

— Circolare dei 24 agosto 1825 con la quale si stabilisce che i cassieri comunali quando hanno denaro in cassa e non adempiono al versamento di ciò che devono alla cassa delle opere pubbliche provinciali possono essere soggettati alle coazioni dei commissari e dei piantoni.

— Circolare del 22 luglio 1826 con la quale si prescrive che l'atto di coazione amministrativa in forza dell'articolo 245 della

legge de' 12 dicembre 1816 ha forza di precetto preventivo e che il pegnoramento si esegue dall'usciere giudiziario.

— Circolare del 22 luglio 1826 con la quale si fanno raccomandazioni agli intendenti perchè nella pratica delle coazioni si eviti ogni abuso ed ogni vessazione.

— Circolare del 28 ottobre 1827 con la quale si stabilisce che le coazioni ai debitori morosi dei collegi e dei licei si faranno per mezzo dei servienti comunali.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si prescrive che gl'intendenti obbligati a vegliare sul servizio delle coazioni e ad allontanare ogni abuso deggiono mensualmente riferire sulla condotta degli esattori ancorchè non si osservi in essi alcuna trasgressione.

— Circolare del 17 marzo 1827 con la quale si prescrive che la discussione delle opposizioni alle coazioni amministrative dei comuni delle commessioni di beneficenza deve essere fatta come per cause urgenti nei casi di eccezioni.

— Ministeriale del 2 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbono le coazioni diriggersi contro i sindaci ed i decurioni che nominarono gli esattori.

— Ministeriale del 1 maggio 1830 portente la risoluzione del dubbio proposto relativamente alle coazioni che si spediscono contro i reddenti morosi.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1833 col quale si prescrive che per avere dritto alle indennità un usciere deve riunire molti atti di coazioni contro de' debitori fiscali e portarli al registro.

— Reale Rescritto del 7 maggio 1834 portante disposizioni per le coazioni dei ricevitori dell'amministrazione generale de' rami e dritti diversi de' reali domini oltre il faro.

— Circolare del 22 luglio 1835 con la quale si definiste in quali casi si può far uso delle coazioni amministrative con piantoni contra i reddenti morosi.

— Circolare degli 11 novembre 1837 con la quale si dichiarano applicabili le coazioni amministrative ai venditori privilegiati pei debiti nascenti da sfondacazioni minori delle convenute.

— Circolare del 30 dicembre 1837 con la quale si danno ordini intorno alla esecuzione degli atti di coazione amministrativa contro i contabili finanzieri.

— Circolare del 10 novembre 1838 con la quale si prescrive non dover farsi uso nelle intimazioni delle coazioni contro i debitori dei comuni e montifrumentari degli stessi intimatori e di carte per avvertimenti simili a quelle adoperate per la esazione delle contribuzioni dirette.

CODICE PENALE. Ministeriale del 12 dicembre 1812 con cui s'indica alle corti criminali il metodo di eseguire il confronto prescritto dal decreto del 23 aprile 1812 delle pene contro i rei di

delitti commessi sotto l'impero dell'antico codice, e giudicati dopo la pubblicazione del nuovo.

CODICE POSTALE. Reale Rescritto del 16 giugno 1819 col quale si stabilisce che il codice dell'amministrazione postale abbia esecuzione dal 2 gennaio 1820 in avanti.

COLLEGI. Circolare del 11 gennaio 1822 portante la norma da seguirsi nel caso di destituzione del rettore, vicerettore, ed amminisiratore del collegio o liceo per l'assicurazione della cassa.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 col quale si prescrive a chi sia commesso discutere i conti morali dei licei e collegi.

— Circolare del 28 ottobre 1826 con la quale si stabilisce che le coazioni ai debitori morosi dei collegi e dei licei si faranno per mezzo dei servienti comunali.

— Circolare del 19 maggio 1827 portante disposizioni circa l'uniformità del metodo d'insegnamento nei collegi e nei licei.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1834 col quale si determina che la discussione de' conti morali de' licei e de'collegi dee farsi da una commessione che per questo anno si nomina dagl'intendenti di consiglieri provinciali o distrettuali.

— Circolare del 29 ottobre 1834 con la quale si determina che le deliberazioni amministrative delle commessioni de' collegi e licei s'inviano direttamente al ministro dagl'intendenti.

— Circolare del 9 dicembre 1835 con la quale si prescrive che non è applicabile il regolamento pei collegi circa i soldi de'professori interini ai maestri provvisori de' comuni, e che è della prudenza degli intendenti potere per questi determinare l'occorrente sulla metà del soldo che rimane a liberarsi nella fine dell'anno.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1838 contenente la risoluzione di non approvarsi la proposta riduzione di una chiesa per uso di collegio.

COLLEGI GIUDIZIARI. Circolare de' 18 marzo 1818 circa la scelta degli uscieri presso i collegi giudiziari.

COLLEGIO MILITARE. Reale Rescritto del 29 marzo 1833 col quale si stabilisce che l'intero mantenimento del real collegio e scuola militare sia a carico dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare.

— Circolare del 17 ottobre 1838 con la quale si prescrive che gli alunni dei due istituti di educazione militare sono esenti dalla leva.

COLLEGIO DI MARINA. Reale Rescritto degli 11 dicembre 1838 col quale si detta il modo come fare l'elezione delle donzelle che si mantengono nel collegio di marina.

COLLEGIO VETERINARIO. Circolare del 17 luglio 1824 con la quale si determina che per le piazze franche nel collegio veterinario non possono proporsi che giovani esaminati, e che promettono buona riuscita.

COLLEGIATE. Reale Rescritto del 6 marzo 1819 che ordina uno stato delle chiese collegiate e copie legali degli atti di loro fon-

dazione, coll'indicazione se i canonicati sono soggetti a patronato o sono di libera collazione.
— Reale Rescritto del 25 ottobre 1828 col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali le collegiate vacanti o da vacare nel secondo semestre dell'anno essendo vacante la sede vescovile sieno di collazione pontificia o debbano riservarsi al futuro vescovo.
— Ministeriale del 13 marzo 1830 portante la risoluzione de' dubbi promossi nelle provviste delle partecipazioni di canonicati, delle cattedrali e collegiate.
— Reale Rescritto dei 5 ottobre 1839 con cui si partecipa il concerto preso dagli alti commissari esecutori del concordato relativamente alla classificazione delle collegiate.
— Reale Rescritto del 16 ottobre 1839 con cui, nel rimettersi il real decreto relativo allo stabilimento della collegiata in S. Maria delle Monache al passaggio nella medesima chiesa della Parrocchia de'SS. Filippo e Giacomo ed al permesso delle insegne dei canonici e mensionari, si dispone di rassegnarsi alla sovrana intelligenza i corrispondenti statuti pel capitolo.
COLLEZIONE DELLE LEGGI. Circolare degli 11 agosto 1838 con la quale si stabilisce che lo importo delle associazioni alla collezione delle leggi dai comuni dovuto debbasi versare ai cassieri d'intendenza.
COLONI. Decisione messa dalla gran corte de' conti il dì 19 aprile 1819 con la quale si stabilisce che non possono per solo ministero di legge i possessori de'fondi demaniali coloni perpetui intitolarsi ne dichiarati tale dalle autorità competenti, sono essi prosciolti dall'obbligo di pagare agli antichi padroni le prestazioni salite e che l'aumento o decremento del mezzo delle cose potendo essere indipendente dalla qualità esterna, o numerabile, ceder debba a profitto o danno del possessore di essa.
COLONI PERPETUI. Circolare del 21 ottobre 1807 con la quale si prescrive che i coloni perpetui, o a lungo tempo dovranno pagare canone, e non prestazione eventuale sulle quote demaniali da loro possedute.
— Circolare del 15 febbraio 1812 con la quale si dichiara quali siano le colonie da riguardarsi come perpetue.
— Circolare del 25 febbraio 1812 con la quale si fanno osservazioni a fine di togliere ogni dubbio in ordine alle colonie perpetue.
COLONIE. Reale Rescritto del 8 luglio 1826 portante la sanatoria per gli atti di semenze e soccorsi in contravvenzione, dispensandosi le multe dovute dai notai.
COLONNATI. Uffizio del 2 aprile 1818 emesso dall'amministrazione delle rendite dello stato col quale si determina il valore de' pezzi duri ossia colonnati.
COLTE. Reale Rescritto del 29 aprile 1809 portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di colte.
COMITIVE ARMATE. Reale Rescritto del 10 novembre 1821

col quale si attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza pei misfatti preveduti dall'articolo 4 decreto del 30 agosto 1821 relativo alle persecuzioni delle comitive armate.

COMMENDE. Circolare del 6 ottobre 1819 con la quale si danno disposizioni per le vacanti commende antoniane e costantiniane.

COMMENDE ANTONIANE. Circolare de' 28 maggio 1823 relativa alla consegna delle commende, badie e beneficii antoniani.

COMMERCIO. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 15 giugno 1816 col quale si determina essere ben diverse fra loro la industria manifatturiera e la commerciale; e quindi le norme stabilite per l'esercizio della prima non sono applicabili alla seconda.

COMMERCIANTI. Reale Rescritto del 14 giugno 1817 col quale si danno disposizioni perchè siano i negozianti inglesi agevolati pei depositi fatti nella dogana di Palermo.

— Circolare del 27 febbraio 1834 con la quale si stabilisce che i conti de'commercianti, negozianti, e persone d'industria non sono soggetti al bollo.

COMMESSARI RIPARTITORI. Circolare de' 20 aprile 1811 con la quale si assegna un ultimo termine per la finalizzazione delle operazioni de'commissarj ripartitori.

— Circolare del 6 novembre 1811 con la quale si prescrive che le ordinanze che si emettono dai commessari ripartitori per esecuzione di decisioni della commissione feudale non hanno bisogno di approvazione superiore.

— Circolare de' 28 aprile 1813 con la quale si prescrive che i reclami de' comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze commessariali debbono essere esaminate prima ed autorizzati dai consigli d'intendenza.

— Circolare de'26 gennaio 1814 con la quale si prescrive che le ordinanze commessariali dovranno essere intimate alle parti prima del 1 marzo 1814.

— Circolare degli 8 febbraio 1814 con la quale si detta la procedura per la notifica delle ordinanze, e sullo scioglimento del dubbio se si dovessero far tutte intimare, o solamente le non eseguite.

— Decisione della gran corte de' conti de' 12 dicembre 1817 con la quale si stabilisce che non poteva un commessario ripartitore alterar le sue ordinanze comunque fosse stato meglio istruito de' dritti de' contendenti.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1817 col quale si determina la quistione sulla competenza de' commissarj ripartitori.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 7 maggio 1818 con la quale si stabilisce che le facoltà de' commissari ripartitori de' demani non aveano nulla di comune con quelle dell'abo-

lita commissione feudale, e che assegnate le quote ai comuni non possono servarsi gli usi, con le medesime compensati; di più che non ci è azione di garentia contro del venditore per la quota del demanio da lui venduto ed attribuita ad un comune in compensamento degli usi civici preesistenti alla vendita.

— Decisione della gran corte de' conti del 7 luglio 1818 con la quale si determina che il tempo di reclamare dalle ordinanze de' commissari ripartitori, non precludesi per la privata scienza delle medesime; che il frumentone è un prodotto di principale coltura, quando non si semina nello stesso anno civile e dopo altro ricolto, ed è escluso dalla specie de' legumi, e che in fine gli alberi fruttiferi piantati ne' fondi colonici de' demani ex feudali presumesi degli ex baroni.

— Circolare degli 11 luglio 1818 con la quale si determina che un consigliere provinciale in ciascuna provincia ed uno aggiunto sono incaricati dell'esecuzione delle decisioni della commissione feudale e delle ordinanze de' commessari.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 21 settembre 1818 con la quale si stabilisce che i reclami contro le ordinanze illegalmente notificate non sono inammissibili, e che ai giudici di circondario è dato sentenziare sulla conversione delle prestazioni in canone fisso in denaio, salvo il gravame devolutivo ai tribunali civili.

— Circolare del 17 luglio 1819 portante disposizioni sulla registrazione delle ordinanze commessariali e dei documenti che dalle parti si producono nei giudizi presso i consiglieri delegati.

COMMESSARI DI GUERRA. Circolare degli 11 luglio 1829 con la quale si determina in quali casi i funzionanti da commissari di guerra dipendono da commissari titolari.

— Circolare del 21 dicembre 1839 con la quale si determinano le attribuzioni de' commissari di guerra presso i consigli di recezione.

— Circolare del 27 giugno 1840 con la quale si prescrive che i commissari di guerra dovendosi coi consigli di ricezioni condurre in occasioni di chiamata d'uomini di mare al servizio in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore, sono destinati ad esercitarne le funzioni ed i capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati dai sindaci comunali.

COMMESSI GIURATI. Reale Rescritto degli 8 gennaio 1818 con cui si autorizza in ciascuna camera di gran corte criminale il numero di tre commessi giurati per assistese negli atti d'istruzione.

— Circolare del 25 settembre 1819 portante la soluzione del dubbio se nelle cancellerie dei giudicati di circondario debbano essere stabiliti permanentemente i commessi giurati.

COMMESSIONE LIQUIDATRICE. Circolare del 30 novembre 1830 colla quale si determina che il potere giudiziario non

può esaminare le decisioni della commessione liquidatrice sovranamente approvate.

COMMESSIONE FEUDALE. Circolare del 27 gennaio 1816; con la quale si stabilisce che abolita la commessione feudale le funzioni affidate al procuratore generale presso la medesima ai termini dell'articolo 3 del decreto del 3 luglio 1810 sono delegate al procuratore generale presso la gran corte de' conti

COMMESSIONE CONSULTIVA. Reale Rescritto del 2 maggio 1831 col quale s'istituisce in Sicilia una commissione consultiva.

COMMESSIONI MILITARI. Reale Rescritto degli 14 febbraio 1818 col quale si ordina giudicarsi gl'imputati delle commessioni militari pei soli reati di loro giurisdizione, e rimettersi per gli altri reati al giudice competente.

— Circolare dei 17 agosto 1820 per la verifica dei mandati delle spese di giustizia pei processi delle commessioni militari.

— Circolare dei 7 dicembre 1822 sul dubbio circa la competenza delle commessioni militari pel misfatto di asportazione d'armi vietate.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1823 col quale si stabilisce che in tutt'i giudizi delle commessioni militari dovrà intervenire un magistrato per darvi il suo avviso come uomo di legge.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1823 col quale si prescrive che nei giudizi delle commissioni militari dovrà esser profferito sul processo scritto l'abilitazione degl'incolpati contra i quali non si abbiano sufficienti indizi di reità nè tracce conducenti ad acquistarli.

— Ministeriale dei 19 aprile 1823 portante disposizioni sulla quistione se il magistrato deve intervenire come uomo di legge nella commissione militare riunita per giudicare sul processo scritto dell'abilitazione degl'incolpati sottoposti alla sua competenza.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1826 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità giudiziarie dovute ai componenti delle commissioni militari dei loro cancellieri, allorchè essi a causa di servizio si portino in luoghi diversi da quelli della loro residenza.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1830 portante disposizioni sulla quistione se debba pagarsi indennità e da qual ramo ai militari che viaggiano o come testimoni o per altri oggetti de' tribunali civili o di commessioni militari.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1832 col quale si mantiene in osservanza fino a nuova sovrana disposizione la commessione militare pei reati di stato.

COMMESSIONI AMMINISTRATIVE. Circolare del 20 agosto 1823 con la quale si stabilisce che gl'intendenti sono facoltati a trarre de' boni a favore delle commessioni amministrative sopra i crediti loro aperti con ordinativi del ministero degli affari interni sul mantenimento de' projetti senza attenderne gli stati mensili delle medesime che debbono invece spedire i conti per trimestri.

COMMESSIONI MARITTIME. Reale Rescritto del 12 aprile

1828 col quale si fissano le indennità di scrittoio delle commessioni marittime.

COMMESTIBILI. Reale Rescritto del 5 settembre 1827 portante disposizioni per l'introduzione e vendita dei commestibili nell'isola di Favignana.

COMMUTAZIONI. Circolare del 29 luglio 1809 con la quale si dettan norme come commutare in contanti le prestazioni in genere.

— Ministeriale de' 19 marzo 1831 con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima, che si esige da una mensa vescovile di un canone in numerario.

COMPAGNIE MOBILI. Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si esentano gli impiegati negli uffizi de' collegi giudiziari dalle compagnie mobili.

COMPASCOLO. Circolare del 4 maggio 1818 con la quale si stabiliscono de' principi per la chiusura de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascolo.

— Ministeriale del 11 dicembre 1811 portante la soluzione dei seguenti dubbi: 1 se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono esser soggetti a divisione, quando sono siti fuori demanio, e se nel caso di esclusione sono da considerarsi tali i terreni ecclesiastici soggetti solo alla servitù del compascolo; 2 i fondi ex feudali che trovansi alberati da alberi fruttiferi che soggetti attualmente all'uso di pascolo, o che non lo sono debbono essere considerati in divisione, non in proprietà, ma con un compenso proporzionato al valore del terreno, quando un ex feudatario non ne dimostri la legittima qualità di difesa.

— Circolare del 26 agosto 1812 con la quale si stabilisce il modo come sottrarre i fondi dalle servitù di compascolo.

COMPENSI. Parere della commissione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 25 ottobre 1817 col quale si stabilisce che non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso di fondi ceduti allo stato valori meno pregevoli di quelli ceduti, sebbene diano una rendita uguale, e si detta la norma a seguirsi in tali casi.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1826 portante le norme a regolare i pagamenti che si esigono pei compensamenti dei fondi occupati o danneggiati per novelle costruzioni di pubblica utilità.

— Reale Rescritto del 21 dicembre 1826 col quale si aboliscono le indennità dovute ai proprietari de' fondi danneggiati per l'opere pubbliche.

— Circolare del 5 gennaio 1828 con la quale si stabilisce che nella liquidazione dei danni cagionati ai fondi per opere pubbliche si terrà conto del 5 per 100 a titolo d'interesse dal dì della perdita dei frutti fino all'effettivo pagamento.

— Circolare del 31 gennaio 1829 con la quale si prescrive che le perizie de' piccioli danni ai fondi addetti ad opere pubbliche si eseguiranno dai periti locali.

— Reale Rescritto del 23 aprile 1834 col quale si conferma la sovrana risoluzione emessa a riguardo de' privati che reclamano

dai giudici ordinari e da quelli del contenzioso amministrativo il compensamento de' danni loro inferiti dalla pubblica amministrazione.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1834 col quale si prescrive che non possono i giudici del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati e senza una preventiva autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni o dai danni per esse ai medesimi cagionati.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1834 col quale si determina non farsi alcuna novità al sistema per la valutazione de' fondi occupati per causa di pubblica utilità.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1837 col quale si prescrive che sono dovuti gl'interessi del cinque per cento sulle somme liquidate e non pagate ai proprietari che cedono i loro fondi o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali.

— Parere dell'agente del contenzioso della tesoreria generale del 14 ottobre 1837 col quale si dimostra che gli arbitrj, gli abusi ed i danni che si commettono sulle proprietà particolari da un appaltatore o da un ingegnere non possono alligarsi nella classe delle opere pubbliche, che l'amministrazione ha giudicato d'interesse generale e debbesi in tali casi stare alle leggi ed alle altre disposizioni in vigore.

COMPETENZA. Circolare del 6 gennaio 1813 con cui si dichiara di competenza delle corti criminali il giudizio di tutte quelle azioni che misfatti in origine potessero per causa delle scusanti cambiarsi quindi in delitti.

— Ministeriale del 27 febbraio 1813 con cui si autorizzano le corti criminali ed i tribunali correzionali a procedere in tutte quelle cause riguardanti i militari, nelle quali non sia stato elevato conflitto di giurisdizione ai termini degl'articolo 9 e 10 del decreto de' 4 agosto 1812.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1816 col quale si ordina che il tribunale dell'erario non deve permettere alcuna ingerenza nelle facoltà amministrative a qualunque suo uffiziale o subalterno e che siano chiamati a legittimazione i funzionari della rendita pubblica.

— Parere del procurator generale della gran corte de' conti dei 6 giugno 1816 col quale si determina che fermo restando l'obbligo degli intendenti, e de' regi procuratori di uffizio l'incompetenza de' rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 5 ottobre 1816 col quale si determina che il giudizio sulla idoneità degli aspiranti all'esercizio delle matricole spetta al corpo municipale inappellabilmente, e che le controversie circa l'appartenenza di esse sono di competenza de' consigli d'intendenza,

ed indi dalla gran corte de' conti in grado di reclamo, ed il corpo muncipale può solamente conoscerne in linea di conciliazione.

— Parere del supremo consiglio di cancelleria del di 19 giugno 1817 col quale si determina di non esservi luogo a sovrana risoluzione per collisione di potere, quando non esista elevazione di conflitto nelle formi legali.

— Ministeriale del 19 luglio 1817 circa lo esame delle cause rinviate dalla suprema corte alla gran corte civile di Napoli.

— Reale Rescritto de' 19 luglio 1817 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la controversia tra i cassieri de' beni di Ofanto e Castel del Monte, e il signor Bernardino Giuliani pel prezzo di erbe fissato in conciliazione, e non per effetto di contratto regolare colle amministrazioni pubbliche.

— Reale Rescritto de' 19 luglio 1817 col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa nel possessorio tra la duchessa di Carnari, ed il comune di Vallescura circa l'esistenza de' dritti ed usi civici sull'ex feudo di Chiarano, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 31 luglio 1817 col quale si stabilisce che le azioni contro dei comuni in linea di responsabilità civile nata prima del decreto de' 13 luglio 1814 non rimanessero annullate colle disposizione del medesimo e che esse non possono essere giudicate che dai tribunali ordinari solamente e che converrebbe impedire il proseguimento di quelle non ancora decise col risarcire gli interessati de' danni sofferti con altri mezzi.

— Reale Rescritto de' 2 agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa tra la direzione dei demani di Principato ultra e il signor Vincenzo Costantini sulla legittimità e validità di un contratto di affitto, e del potere giudiziario sulla lesione di cui era attaccato il contratto medesimo.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 7 agosto 1817 col quale si determina essere di competenza de' tribunali ordinari le controversie tra gli impressari dei teatri, e gli appaltati, relative alla risoluzione del contratto passato tra loro.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1817 con cui si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa tra D. Tommaso Nocerino e l'amministrazione de' demani per l'importo di un canone dovuto dal primo alla seconda.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1817 con cui le quistioni della causa tra il signor Giambattista Marini ed il comune di Potenza per l'appalto del dazio sul vino si dichiarano in parte al contenzioso amministrativo e nell'altra del contenzioso giudiziario.

— Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 portante la dichiarazione di competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra il

signor Giambattista Telesio di Cosenza e taluni comuni e particolari per una strada sul feudo del primo.

— Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa di escomputo tra i signori Mariconda ed altri col circondario di Gragnano pel dazio sulla molitura.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1817 col quale si determina la competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra la direzione de' demani di terra d'Otranto e Giovanni Lorenzo Forleo.

— Reale Rescritto de' 13 settembre 1817 portante disposizioni sulla competenza nella causa tra il Cardinale Pignatelli e D. Orazio Rinaldi, D. Tommaso Valiante e la cassa di ammortizzazione per canoni arretrati.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 20 settembre 1817 col quale si stabilisce che la mancanza de' regolamenti particolari e le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere istruiti e giudicate colle norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario del dì 20 maggio 1808 e nelle leggi penali vigenti.

— Reale Rescritto de' 24 settembre 1817 col qnale si stabilisce che le dichiarazioni di competenza speciale si debbono dare con sei voti.

— Reale Rescritto de' 25 ottobre 1817 col quale si determina appartene al contenzioso amministrativo la causa tra D. Ignazio cavaliere Lavagna, ed il comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo, cui si voleva dallo stesso sostituire altra all'estremità del suo fondo.

— Decisione della gran corte de' conti del 24 novembre 1817 con la quale si stabilisce che il decreto de' 17 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti non è applicabile alle corporazioni ma alle soppresse, o a quello che lo sarebbero state e che l'esame della quistione sulla validità de' titoli de' crediti e prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie.

— Reale Rescritto de' 29 novembre 1817 portante la dichiarazione della competenza del potere amministrativo nella causa di escomputo tra Nicola de Ovidiis e l'amministrazione del demanio.

— Reale Rescritto de' 13 dicembre 1817 con cui in continuazione di quello de' 9 agosto si dichiara di competenza del potere giudiziario una seconda quistione tra l'amministrazione de' demani ed il signor Forleo.

— Reale Rescritto del 20 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra l'amministrazione de' demani e D. Giuseppe Folino, trattandosi di usurpazione di terre.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1817 col quale si determina la quistione sulla competenza de' commessari ripartitori.

— Reale Rescritto de' 26 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Domenico de Luca

e l'amministrazione delle scuole militari, trattandosi di atti di esecuzione per vendita e restituzione di alcuni mobili pegnorali.

— Circolare de' 14 gennaio 1818 portante disposizioni circa le dichiarazioni di competenza speciale che si fanno contro coloro che sono presenti, e pei quali si è spedito mandato di arresto.

— Reale Rescritto del 7 febbraio 1818 col quale si determina essere di competenza del potere amministrativo la causa tra il duca di Monteleone e Valiante relativa alla nullità del contratto passato con la cassa di ammortizzazione per l'affrancazione di un censo enfiteutico sui beni di S. Maria e Pattano.

— Reale Rescritto del 7 febbraio 1818 sul conflitto di giurisdizione elevato nella causa tra il duca di Monteleone e D. Tommaso Valiante.

— Decisione della gran corte de' conti del 16 febbraio 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli intendenti non è dato far giudizio di conversioni di prestazioni, ma ai giudici di circondari, salvo alle parti l'appello ne' tribunali civili.

— Uffizio del direttore generale delle cassa di ammortizzazione del 7 marzo 1818 portante disposizioni sulla competenza ne' giudizi per affrancazione.

— Reale Rescritto de' 28 marzo 1818 col quale si dichiara la competenza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tra il tribunale civile ed il consiglio d'intendenza di Teramo per la causa tra i signori de Sanctis e Brina.

— Reale Rescritto de' 28 marzo 1818 col quale si fissa la competenza tra 'l potere giudiziario e 'l potere amministrativo nelle cause di escomputo e di rescissione di contratti tra lo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici in contraddizione co' particolari.

— Reale Rescritto de' 30 maggio 1818 col quale si stabilisce la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazione di strada pubblica quando anche prima della legge de' 21 marzo 1817 i tribunali ordinari vi avessero giudicato.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 2 ottobre 1818 con la quale si determina non potersi contro i trasgressori de' bandi fatti emanare dalle municipali autorità procedere ove non siavi pena contro i medesimi stabilita.

— Reale Rescritto de' 24 ottobre 1818 col quale si determina che le quistioni di competenza e di ricusa de' giudici di circondario ne giudizi penali si debbono risolvere dalle gran corti criminali.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 15 novembre 1818 con la quale si stabilisce che in mancanza de' giudicati donde i crediti contro i comuni emergono, l'esame della validità di ogni altro documento non appartiene alle autorità del contenzioso amministrativo ma alle giudiziarie.

— Reale Rescritto del 13 marzo 1819 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nicola Terre sindaco di Lecce ed Ambrogio Orfei per somministrazioni fatte da questo a taluni malati per incarico del primo.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1819 col quale si stabilisce la competenza de' tribunali ordinari nelle quistioni di escomputo nei contratti passati colla pubblica amministrazione qualora non vi si sia rinunciato.

— Reale Rescritto del 23 aprile 1819 col quale si dichiara la competenza del potere amministrativo nella causa tra il marchese Gagliati ed il circondario di Aversa pel pagamento delle indennità derivanti da decisione della commessione de' titoli.

— Reale Rescritto del 11 agosto 1819 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Francesco Rossi e Francesco Fidelia per usurpazione commessa dal primo a danno del secondo sulla quota delle terre demaniali a questo spettate nella divisione di esse.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 12 agosto 1819 col quale si determina che è nella facoltà degl'intendenti di pubblicare dei regolamenti circa l'uso delle acque pubbliche, salvo a coloro che se ne credessero pregiudicati, lo sperimento delle proprie ragioni innanzi ai giudici competenti.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1819 col quale si dichiara di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra Ascenso Turchetti e Giovanni Mauli, perchè relativa a pubblica strada.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 1 ottobre 1819 col quale si stabilisce che l'interpetrazione che statuisce sugli universali appartiene al potere giudiziario.

— Ministeriale de' 17 ottobre 1819 portante disposizioni circa il tempo a prodursi il ricorso avverso le decisioni di competenza presso la suprema corte di giustizia.

— Reale Rescritto degli 8 dicembre 1819 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra l'arciprete di Seminaro ed i conduttori di taluni fondi di quella mensa, non che il sindaco del comune trattandosi dell'esame di validità di un contratto d'affitto.

— Reale Rescritto del 12 febbraio 1820 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giuseppe Gonnelli e il monastero di S. Chiara di Turi trattandosi di azione meramente civile.

— Circolare del 18 febbraio 1820 con la quale si determina che le cause ove hanno interesse amministrazioni diocesane già contestate presso le autorità amministrative debbono dalle stesse autorità proseguirsi.

— Reale Rescritto de' 10 marzo 1820 portante la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo per le azioni ed occupazioni di strada pubblica, esclusa quella che ne riguarda la rivindicazione.

— Circolare dei 13 maggio 1820 sulla incompetenza dei conciliatori nei giudizi di un valor minore di ducati sei se formino parte di somma maggiore.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1820 col quale si determina che gl'intendenti non possono elevare conflitto di attribuzione tra i giudici del contenzioso amministrativo e quelli del contenzioso giu-

diziario senza la di costoro preventiva dichiarazione di competenza.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1820 col quale si dichiara la competenza del potere giudiziario nella causa tra il cavaliere Blanco e l'architetto Vinacci, trattandosi d'indennità di danni per misura erronea eseguita dal Vinacci quale incaricato per parte della direzione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1820 col quale si determina che la quistione petitoria, la ricerca di dominio di un dritto incorporale va al contenzioso amministrativo se il dritto è di sua natura non suscettibile di privato dominio.

— Reale Rescritto dei 23 agosto 1820 col quale si determina la competenza del potere giudiziario nella causa tra il comune di Castelvetere e l'ex barone Braumont relativa a sequestro conservatorio.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1820 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Crisostamo Schiaritti e Fedele Corsini come risguardante una strada vicinale.

— Reale Rescritto del 29 agosto 1820 col quale si dichiara che la causa tra D. Elpidio Cotugno ed il parroco D. Saverio Cotugno rimanesse decisa dal potere giudiziario non trattandosi d'interpetrazione nè di validità di un atto amministrativo.

— Reale Rescritto dei 30 agosto 1820 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo, D. Antonio Bonifacio, D. Giuseppe Costantini ed altri relativa ad opere fatte dai privati in pregiudizio di altri privati, comunque nelle sponde di un fiume.

—Reale Rescritto del 27 ottobre 1821 per spiegazione del dubbio sulla competenza pei misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto dei 30 agosto 1821 ed allo stesso anteriori.

— Reale Rescritto del 29 dicembre 1821 portante la risoluzione del dubbio riguardante la competenza delle corti marziali.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1822 sul dubbio se sia in forza dello articolo 3 del decreto dei 9 aprile 1821 la detenzione d'armi vietate giudicabile dagli agenti di polizia.

— Circolare del 12 gennaio 1822 con la quale si determina se ai termine dell'art. 75 dello statuto penale militare sieno considerati militari e sottoposti alla giurisdizione militare tutti i guarda magazzini ancorchè pagani.

— Reale Rescritto dei 15 maggio 1822 sulla intelligenza del decreto dei 9 aprile 1821 circa la competenza per la conservazione di oggetti settari.

— Reale Rescritto dei 29 giugno 1822 portante la sospensione fino a tutto l'anno 1822 del real rescritto dei 10 novembre 1821 che attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza delle corti marziali.

— Reale Rescritto dei 29 settembre 1822 per la soluzione di dubbio circa la competenza delle corti marziali pei misfatti designati nel decreto del 30 agosto 1821.

— Reale Rescritto dei 4 dicembre 1822 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati posson temere per la ragione dei lavori di appaltatori delle pubbliche strade.

— Circolare dei 7 dicembre 1822 sul dubbio circa la competenza delle commessioni militari pel misfatto di asportazione di armi vietate.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 portante la competenza del contenzioso amministrativo nelle azioni per rimessioni di mercede in un contratto di affitto coll'amministrazione comunale.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 sull'intelligenza del numero 3 dell'articolo 5 della legge del 27 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto degli 8 febbraio 1823 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche.

— Decisione del 16 aprile 1823 con la quale si stabilisce se prima del giudizio d'accusa la gran corte criminale può decidere della competenza ed in quali casi i fatti che si puniscono correzionalmente sono giudicabili dalla gran corte criminale.

— Reale Rescritto de' 30 luglio 1823 portante le norme da eseguirsi sulla competenza nelle quistioni colle pubbliche amministrazioni relative ai danni che possono essere causati dai lavori delle pubbliche strade.

— Reale Rescritto de' 18 ottobre 1824 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità de' contratti di appalto fatti coll'amministrazioni pubbliche.

— Circolare dei 16 aprile 1825 con la quale si fissa la competenza del potere giudiziario ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1825 col quale si dichiara competente il potere giudiziario a pronunziare nella causa tra il fedecommessari del defunto monsignor vescovo di Patti e l'amministrazione del demanio.

— Reale Rescritto del 19 febbraio 1826 col quale si prescrive che l'autorità amministrativa è la sola competente per quistioni o verifica delle occupazioni di terre demaniali dei comuni e reintegra di esse.

— Circolare del 20 febbraio 1826 con la quale si stabilisce che la competenza in materia di contravvenzioni di dazi indiretti è dei giudici ordinari fino a che non saranno emesse all'oggetto altre disposizioni.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1826 portante talune dilucidazioni sulla legge dei 21 marzo 1817 intorno ai gradi di giurisdizione nei giudizi di contravvenzione.

— Ministeriale del 22 luglio 1825 con la quale si dispone che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica debba procedere la curia e non il tribunale giudiziario.

— Reale Rescritto del 16 agosto 1826 col quale si determina che al contenzioso giudiziario si appartiene il giudizio di controversie per rescissione di contratti di appalti con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 col quale si riconosce la massima che le cause ecclesiastiche sì nel petitorio che nel possessorio appartengono al foro degli ordinari.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 col quale si definisce di essere causa ecclesiastica la controversia tra il primicerio ed i canonici di S. Giovanni Maggiore cioè se il primicerio nella celebrazione delle messe solenni debba essere assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1827 col quale si spiega la intelligenza di taluni articoli riguardanti la legge sul contenzioso de'dazi indiretti ne'reali domini oltre il faro.

— Ministeriale degli 8 marzo 1827 relativa alle controversie se debba procedere il tribunale civile o pure la curia dell'ordinario, nella causa relativa ad un preteso patronato su di una certa parrocchia.

— Ministeriale del 7 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se mai tra le attribuzioni di giurisdizione esecutiva accordata alle autorità amministrative sia compreso l'arresto personale.

— Ministeriale del 21 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio circa il funzionario che dopo l'abolizione della conservazione generale avesse dovuto eseguire la liquidazione preparatoria del compenso da darsi ai possessori degli uffizi aboliti in Sicilia.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1827 col quale si dispone che le cause ecclesiastiche si trattino in prima istanza nelle curie vescovili, salvo l'appello alla santa Sede.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1827 col quale si vieta ai tribunali del regno di prendere ingerenza nelle quistioni che nascono tra gli equipaggi ed i comandanti di legni esteri.

— Reale Rescritto del 16 gennaio 1828 con cui si dichiara causa ecclesiastica una controversia tra i parrochi di Marano e l'arciprete del terziere di Capodimonte per la divisione dei lucri ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1828 col quale si determina che la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenchè questo acquistato fosse dalla pubblica amministrazione è di competenza del potere giudiziario.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 col quale si delega la corte suprema di giustizia di Palermo a decidere le cause di sospensione attribuite alle curie ecclesiastiche.

— Reale Rescritto de' 29 gennaio 1829 con cui viene dichiarato essere di competenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazione di un demanio comunale.

— Ministeriale del 15 marzo 1829 con la quale si dichiara quali autorità sieno competenti a pronunziare sulle quistioni di

richiami che avrebbero potuto nascere per causa delle percezioni di cespiti renduti dal regio erario ed aboliti in dritto ma non in fatto.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1829 portante disposizioni a fissare un termine a reclamare contro le decisioni delle autorità contenziose.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1829 portante disposizioni su di alcuni abusi in materia di giurisdizione ecclesiastica si pretendono introdotti nel reale stabilimento degl'incurabili.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con la quale si dichiara essere della competenza de'tribunali ordinarii l'esame delle opposizioni prodotte dai debitori delle chiese ricettizie contro i quadri per rendite costituite.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1829 portante la spiegazione delle antecedenti disposizioni sugli abusi introdotti in materia di giurisdizione ecclesiastica nel reale stabilimento degl'incurabili.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1829 col quale si prescrive che nel conflitto elevato nella contestazione tra un arrendatario del dazio sul macino e l'amministrazione de' dazi indiretti sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1829 col quale si stabilisce che nel conflitto elevato nella causa tra Sacco e la direzione dello stralcio del macino sia competente a procedere il contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto dei 21 ottobre 1829 col quale si prescrive che nè lo Intendente, nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall'intervenire e dall'emettere i di loro voti nei consigli ancorchè vi si tratti dei giudizi sulla validità, legittimità, ed interpetrazione e spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi, alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di officio abbiano preso parte.

— Ministeriale de' 24 ottobre 1829 sulla risoluzione della controversia sorta tra il capitolo ed il clero della cattedrale di Conversano se per l'esecuzione del piano sovranamente approvato debba esser distinta la proprietà della rendita assegnata al clero e farsene una massa separata ed amministrarsi dal capitolo.

— Circolare del 25 novembre 1829 con la quale si stabilisce che può il consiglio d'intendenza rinviar le parti al sindaco nei giudizii di contravvenzione ad onta che il sindaco avesse dichiarata la sua incompetenza.

— Circolare del 16 dicembre 1829 portante le forme che debbono eseguirsi nella rinunzia de'corpi morali sì al dritto di cui è lite che ai gravami prodotti.

— Ministeriale del 23 gennaio 1830 portante disposizioni a combattere la considerazione del tribunale civile di terra d'Otranto che il ruolo comunque esecutorio valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1830 portante disposizioni

in ordine alle dimande per richiamo di competenze concernente esercizii chiusi pel ramo di guerra.

— Ministeriale del 20 febbraio 1830 contenente alcune osservazioni sull'accoglienza che nel petitorio i tribunali danno alle opposizioni prodotto di tempo in tempo contro il ruolo de' debitori per censi o canoni.

— Ministeriale del 10 marzo 1830 portante disposizioni onde chiamarsi al dovere il regio giudice di Cisternino che si ha attribuito la competenza della rivisione de' conti dati dal procuratore di quella chiesa ricettizia.

— Ministerale del 13 marzo 1830 con la quale si dichiara che nelle cause ecclesiastiche dovendosi sentire i testimoni laici se ne diriga uffizio all'utorità locale per obbligarli a presentarsi in curia.

— Ministeriale del 12 maggio 1830 sulla irregolarità di un ordinanza di sequestro per misura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta dal signor de Bellis che si dice padrone di un beneficio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesana di Capaccio.

— Circolare del 22 maggio 1830 con cui si partecipa l'altra del ministro di grazia e giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni reali decreti sull'efficacia de'ruoli de'debitori di censi.

— Ministeriale de' 23 maggio 1830 con cui si osserva, che dei reclami per privazione delle distribuzioni quotidiane non possa conoscersi che dalle autorità laicali.

— Ministeriale del 12 giugno 1830 portante alcune ossevazioni contrarie al rapporto del procurator generale del re presso la gran corte suprema di giustizia sulla revindica a pro della real corona del legato pio mandatorizio.

— Reale Rescritto del 23 giugno 1830 col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri Scolopii ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1830 col quale si prescrive che richiedendonsi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni de'consigli d'intendenza in vista de' motivi che si adducono si permettesse secondo praticavasi nei tribunali civili.

—Reale Rescritto del 18 settembre 1830 con la quale si prescrive che debba la gran corte de'conti astenersi di giudicare in quistioni relative al prezzo dei legnami sebbene per lo addietro tali quistioni si appartenevano al tribunale. dell'erario.

— Reale Rescritto del 9 ottobre 1830 col quale si stabilisce che anche nei dominj al di quà del faro la corte de' conti non deve incerirsi nelle quistioni che riguardano compre di legname.

— Circolare del 30 novembre 1830 colla quale si determina che il potere giudiziario non può esaminare le decisioni della commissione liquidatrice sovranamente approvate.

— Circolare de' 7 maggio 1831 che rinnova ai giudici di cir-

condario ed ai conciliatori il divieto di ricevere atti estranei alle loro attribuzioni.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1831 col quale si approva il parere della consulta sul modo onde giudicarsi amministrativamente le quistioni fra gli appaltatori e la direzione generale dei ponti e strade.

— Ministeriale del 13 agosto 1831 con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità che dee procedere in una contesa di patronato.

— Ministeriale del 20 agosto 1831 portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di patronato.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1832 col quale si determina che tutte le quistioni nascenti dai contratti di appalti, forniture, trasporti, opere, manifatture, lavori e qualunque altro servizio delle amministrazioni finanziere sieno di competenza del potere amministrativo.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1832 col quale si stabilisce che dipendendo l'ammissione di una domanda giudiziale dalla definizione di un patto stabilito in un contratto con pubblica amministrazione l'esame dee di necessità versarsi sull'intelligenza e validità dell'obbligazione e per conseguenza la competenza è del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 4 luglio 1832 col quale si determina che l'esame di un'azione di rivindica istituita da un privato della proprietà di alcune terre che trovansi in atto destinate ad uso di un comune è di competenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1833 col quale si prescrive che ogni qualvolta in un conflitto vi è interesse della finanza, il presidente della consulta deve inviare nel detto ministero una copia del di lei avviso.

— Reale Rescritto del 20 luglio 1833 sull'esame di una imputazione per contravvenzione al dazio sul macino colta in fraganza e che è di competenza del potere giudiziario.

— Reale Rescritto del 23 aprile 1834 col quale si conferma la sovrana risoluzione emessa a riguardo de' privati che reclamano dai giudici ordinari e da quelli del contenzioso amministrativo il compensamento de' danni loro inferiti dalla pubblica amministrazione.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1834 col quale si prescrive che sono di competenza de' tribunali ordinari le cause di controbando al dazio sul macino.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1834 col quale si prescrive che non possono i giudici del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati e senza una preventiva autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni o dai danni per esse ai medesimi cagionati.

— Ministeriale del 26 luglio 1834 sul dubbio se le deliberazioni

del tribunale emesse sull'incidente di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori, le quali vengono registrate gratis debbono o pur no iscriversi nel repertorio del cancelliere e se costui per tale iscrizione possa ripetere il dritto fissato dal decreto del 12 settembre 1828.

— Reale Rescritto del 4 ottobre 1824 col quale si determina che si appartiene al contenzioso amministrativo l'esame di un azione istituita da un fittaiuolo di dazio sul macino contro un comune, onde fosse obbligato a rendere il conto dell'amministrazione tenuta per un dato tempo del dazio stesso e per la destinazione di un perito affin di misurare le terre sottoposte al dazio.

—Reale Rescritto degli 8 marzo 1835 col quale si determina che l'esame ed il giudizio nelle quistioni di servitù d'interesse generale su di fondi privati e indennizzazione di danni si appartiene al contenzioso amministrativo.

—Ministeriale dei 27 febbraio 1836 contenente alcune osservazioni sulla vertenza giudiziaria surta tra il capitolo di Salice e gli eredi di alcuni capitolari per lo dritto che questi credono vantare in compenso delle spese erogate nei diversi giudizi sostenuti dallo stesso capitolo.

— Ministeriale del 13 aprile 1836 portante la risoluzione del dubbio se possa la curia vescovile avere ingerenza negli affari riguardanti le chiese ricettizie.

— Circolare del 25 aprile 1836 sulla esenzione del bollo e del registro per gli atti presso i tribunali civili o da cotesti collegi sopra ricusa o incompetenza dei conciliatori.

— Ministeriale del 24 settembre 1836 con la quale si disapprova l'incerenza presa dall'autorità amministrativa negli affari giudiziari delle amministrazioni diocesane, le quali sono sotto la presidenza dell'ordinario e nella dipendenza del ministero degli affari ecclesiastici.

— Circolare del 6 maggio 1837 per dichiararsi che i giudici di circondario ed i loro cancellieri non possono altrimenti sperimentare i loro dritti per vacazioni ed altre indennità che nelle forme ordinarie del rito.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno và al contenzioso amministrativo quante volte l'esame del dritto dei contendenti è fondato su di atti della divisione del demanio ex feudale.

— Circolare del 16 novembre 1837 con la quale si determina che i reati dei quali possono essere imputate le guardie d'onore sieno di competenza della giurisdizione militare.

— Reale Rescritto del 7 febbraio 1838 col quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no, il contenzioso amministrativo è competente; e le quistioni sorgeranno incidenti di tale natura che appartengano al potere giudiziario, in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente andrà al potere giudiziario.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che nei giudizi di revindicazione di proprietà demaniale sorgendo

contese di validità di atto amministrativo il contenzioso amministrativo procede.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che la quistione di libertà d'immobile di proprietà demaniale, tuttochè framischiata ad esame di titoli e di prescrizione non può devolversi ai magistrati civili perchè trattasi di pubblica proprietà.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1838 col quale si prescrive comunicarsi ai collegi giudiziari per loro norma la sovrana approvazione delle due transazioni, l'una tra l'istituto di S. Francesco Sales e la baronessa Rogatis ed altri; e la seconda tra l'amministrazione diocesana di Capaccio ed un tale della Corte.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1838 col quale si stabilisce applicarsi le disposizioni contenute nei decreti de 27 agosto 1829 e 22 dicembre 1834 sulla competenza dell'autorità del regno pei reati avvenuti nell'estero.

— Circolare del 1 settembre 1838 con la quale s'impedisce agli ordinari di prestarsi ai quesiti degl'intendenti riguardanti materia meramente ecclesiastica.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1838 con cui si dichiara illegittima e priva di effetto senza bisogno di essere impugnata nei modi di legge la sentenza emessa da un regio giudice sulla vertenza di un beneficio.

— Reale Rescritto del 26 ottobre 1838 col quale si prescrive esser competente a procedere il contenzioso amministrativo nella causa col marchese di Sortino poichè trattasi di occupazione di cosa pubblica.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1838 col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1838 con cui si partecipa che in rimpiazzo del defunto presidente comendatore Tavassi sia nominato il cavalier Navarro per uno dei due compromessari nell'ultimazione delle quistioni tra il patrimonio regolare e diverse amministrazioni.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1838 col quale si approva la ricusa del monistero di S. Chiara in Cosenza di dare la censuazione in suo podere richiesto per orto agrario nella dipendenza della società economica.

— Ministeriale del 6 febbraio 1839 con la quale si dettano le ragioni per sostenere di regio padronato i benefici dei SS. Felice e Crescenzo in Giugliano e di S. Lucia.,

— Reale Rescritto del 9 febbraio 1839 col quale si dichiara che la sentenza dell'autorità giudiziaria intervenuta in causa giudiziaria si debba aver come atto illegittimo senza verun effetto, e senza bisogno di essere impugnato nei modi di legge.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1838 col quale si determina che il giudizio d'azione civile in materia di strada si appartiene

al contenzioso amministrativo e vieppiù se atti o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1839 col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nello esperimento d'azioni che attaccano gli atti dell'autorità amministrativa quantunque diretti fossero contra privato.

— Reale Rescritto del 21 agosto 1839 col quale si determina, che l'esperimento del giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge dei 25 febbraio 1820 sul Tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1839 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga contesa di validità o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione pubblica la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, e che proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, e se le medesime servono di sostegno alla pubblica piazza e di comodo alla popolazione.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1839 col quale si determina che l'esame di quistione di condominio privato su di un macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo affin di definirsi preliminarmente se l'amministrazione avea dritto, o no, per traslocare altrove il macello.

— Reale Rescritto del 26 ottobre 1839 con cui si dispone che nella causa di una parrocchia di padronato laicale debba procedere la curia vescovile sentendo gl'interessati e dando luogo ai legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 col quale si determina che tutta la cassa in azione civile passa al contenzioso amministrativo non già la parte sola di essa che riguarda validità o interpetrazione.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1840 col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni che possono mai sorgere di legittimità, validità, ed interpetrazione di pubblico atto.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1840 col quale secondo l'avviso della gran corte de' conti in Palermo si rigetta il reclamo prodotto da un appaltatore in materia di competenza giurisdizionale.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1840 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità, o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 7 agosto 1840 col quale si dettano norme a seguirsi sulla competenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1840 col quale si determina che il giudizio di contese per atto di amministrazione pubblica sulla di loro legittimità o validità si appartiene al contenzioso amministrativo.

COMPLICI. Reale Rescritto de' 21 dicembre 1816 col quale si ordina che i camplici nei reati speciali sono sottoposti al giudizio delle gran corti speciali come i principali.

COMPONIMENTI. Circolare del 23 maggio 1827 con la quale si prescrive che non si possono stampare composizioni anche in lode senza l'assenso della persona lodata.

COMPRE. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 7 gennaio 1817 col quale si determina che l'arretrato dell'imposta di un fondo è a carico dell'acquirente.

COMUNI. Circolare del 29 aprile 1809 con la quale si prescrive che le convenzioni tra i comuni, e gli ex baroni approvate dalla commissione feudale sono valide, purchè siano approvate dal procurator regio ed omologate dalla commessione delle gravezze.

— Circolare del 2 febbraio 1811 con la quale si determina che la contribuzione dovuta dalle comuni su beni patrimoniali sarà ritenuta nella bonifica de' grani addizionali comunali.

— Circolare del 22 febbraio 1812 con la quale si dilucida il dubbio elevato, se convenga adottar per sistema generale di far pagare a profitto de' comuni, che hanno guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano degl'ex baroni.

— Circolare del 26 febbraio 1812 con la quale si determina che nella ripartizione individuale della contribuzione fondiaria imposta alle comuni per le terre soggette ad uso civico debba farsi coll'intervento dei controlori delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 29 luglio 1812 portante disposizioni pel dritto di pascolo esercitato da' comuni sui fondi de' privati.

— Circolare de' 28 aprile 1813 con la quale si prescrive che i reclami de' comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze commissionali debbono essere esaminati prima ed autorizzati dai consigli d'intendenza.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 31 dicembre 1815 col quale si stabilisce che il mezzo più proprio, onde conciliare la riscossione del dazio sulla molitura spettante ad un comune colla libera facoltà accordata a tutti dalla legge di costruire de' mulini, è quello di stabilire una transazione col proprietario della macchina.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 26 aprile 1817 col quale si stabilisce che le domande per lo pagamento de' crediti contro de' comuni stabilito dai decreti de' 16 ottobre 1809 e 2 ottobre 1811 debban esser rimesse all'intendente, ed al consiglio d'intendenza della provincia per esaminare,

intese le parti, e senza forme di giudizio, il titolo primitivo, e quelli di possesso del credito reclamato, ed indi decidersi da Sua Maestà se debba accordarsi o no l'ammessione dello stesso.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 31 luglio 1817 col quale si stabilisce che le azioni contro de' comuni in linea di responsabilità civile nata prima del decreto de' 13 luglio 1814 non rimanessero annullate colle disposizioni del medesimo e che esse non possono essere giudicate che dai tribunali ordinari solamente e che converebbe impedire il proseguimento di quelle non ancora decise col risarcire gli interessi dei danni sofferti con altri mezzi.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 28 febbraio 1818 col quale si stabilisce che fra le urgenze straordinarie capaci ad autorizzare per un comune, giusta l'articolo 300 della legge de' 12 dicembre 1816 la contrazione di un debito con interesse maggiore del cinque per cento, può noverarsi la costruzione di una strada di sommo vantaggio, la quale al momento in cui si progetta, esige una spesa molto minore di quella che si richiederebbe in altro tempo.

— Circolare del 14 marzo 1818 portante disposizioni da osservarsi circa i catasti de' comuni segregati o riuniti.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali senza il consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni.

— Circolare del 29 maggio 1819 con la quale si determina che i comuni debbono continuare a pagare le somme che stanno contribuendo per congrue o supplemento ai parrochi salve le determinazioni a prendersi in prosieguo.

— Reale Rescritto del 2 giugno 1819 portante disposizioni circa la rinnovazione ed intimazione de' titoli ai debitori dei comuni dei luoghi di beneficenza e dei monti frumentari.

—Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 10 agosto 1819 col quale si stabilisce che debbesi il reddito rettificato adattare alle classi ed ai valori della tariffa del comune.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 9 settembre 1819 col quale si determina che può un comune essere obbligato a cedere la parte soprabbondante delle sue acque ad un altro comune vicino che ne abbisogni.

— Circolare del 17 novembre 1819 con la quale si prescrive che quando più comuni consentano, e che si trovi utile per minorarne la spesa, si può costruire un solo camposanto per più di un comune.

— Circolare del 20 febbraio 1822 con la quale si determina che il dipartimento della guerra deve cedere a' comuni i locali che non servono più ad usi militari.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1822 col quale si danno di-

sposizioni a regolare la esibizione dei titoli originari per liquidare i crediti contro i comuni.
— Reale Rescritto del 9 luglio 1823 col quale si fissa per punto generale, che sulla vacanza de' benefizi curati la congrua dei quali è a carico de' comuni, debbono questi sulla stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive.
— Circolare del 14 febbraio 1824 con la quale si stabilisce che non possono i comuni sospendere il pagamento di ciò che soglion dare ai parrochi, salvo l'esame delle ragioni che avessero per esserne discaricati.
— Circolare del 3 aprile 1824 con la quale si stabilisce che non possono imporsi nuovi dazi di consumo nei comuni, o variare la tariffa di quelli esistenti senza adempirsi prima al prescritto nella legge sul riguardo.
— Circolare del 20 novembre 1824 con la quale si determina che la spesa dei supplementi ai registri dello stato civile è a carico dei comuni.
— Circolare dei 30 marzo 1825 con la quale si prescrive che i notai certificatori sono esclusivamente competenti per le contrattazioni particolari dei comuni.
— Circolare del 9 luglio 1825 portante disposizioni sul mantenimento de' detenuti a carico de' comuni.
— Circolare del 25 agosto 1825 con la quale si prescrive che i medici condottati dei comuni debbono assistere tutti indistintamente nelle loro malattie.
— Circolare del 7 settembre 1825 con la quale si stabilisce che le somministrazioni di lumi e fuoco alle scorte dei procacci sono a carico dei comuni.
— Reale Rescritto degli 11 marzo 1826 col quale si approvano le norme proposte dal procurator generale della gran corte dei conti nel fissare il compenso ai difensori dei comuni.
— Circolare dei 26 aprile 1826 con la quale si determina come debbono stabilirsi le tasse per gli avvocati dei comuni e delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.
— Circolare del 6 maggio 1826 con la quale si prescrive che i comuni non hanno bisogno di nuove autorizzazioni per gravarsi delle sentenze di cui vogliono appellare.
— Circolare del 1 luglio 1827 con la quale si determina che pei comuni che stabiliscono uno appalto delle multe per le contravvenzioni le spese di giudizio sono a loro carico.
— Circolare del 9 agosto 1826 con la quale si prescrive che le cause che interessano l'amministrazione pubblica, i comuni e gli stabilimenti di beneficenza debbono essere trattate come urgenti.
— Circolare del 29 agosto 1826 con la quale si determina che la spesa di una recluta che muore durante lo esperimento è a carico del suo comune.
— Circolare del 7 ottobre 1826 con la quale si stabilisce che

i comuni non debbono sopportare la spesa per legare il codice e la collezione delle leggi di proprietà de' giudicati regi.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 portante disposizioni sulla liquidazione dei crediti dell'erario contro i comuni.

— Circolare del 10 gennaio 1827 con la quale si determina se particolari circostanze de' comuni consigliano i ruoli di transazione pei dazi comunali in vece degli appalti non si dia la più stretta esecuzione alla risoluzione sovrana del 23 settembre 1826.

— Circolare del 21 luglio 1827 con la quale si prescrive che le ritenute ai reddenti dei comuni e pubblici stabilimenti deggiono esser fatte in carta bollata.

— Circolare del 22 marzo 1828 con la quale si determina che nelle verifiche dei fondi da dissodarsi il combustibile non venga a mancare ai comuni vicini.

— Circolare del 18 aprile 1828 con la quale si prescrive che i difensori dei comuni saranno compensati sulle norme del real decreto del 12 ottobre 1827.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1828 col quale si danno disposizioni per la registrazione degli atti che negli affitti de'beni e cespiti comunali precede l'approvazione dell'intendente.

— Circolare del 21 gennaio 1829 con la quale si prescrive che il rilascio della tassa dell'otto per cento per le guardie forestali è a vantaggio de' comuni e corpi morali.

— Circolare del 29 maggio 1829 con la quale si prescrive che il dritto di repertorio per gli atti del cancelliere comunale è a carico della cassa del comune.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1829 portante talune disposizioni a favore dei comuni in Sicilia.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1829 col quale si determina che non ostante la percezione del termine stabilito nel real decreto de' 10 novembre 1819 si autorizza il luogotenente generale in Sicilia a permettere l'esame dei titoli di credito contro i comuni purchè i titoli non erano disgiunti dal possesso di esigere.

— Circolare del 30 gennaio 1830 con la quale si prescrive che le spese di repertorio de'servienti comunali è a carico de'comuni.

— Ministeriale del 22 aprile 1830 con la quale si stabilisce che le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un comune, debbono riputarsi stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di dugento cinquanta abitanti.

— Circolare del 25 settembre 1830 con la quale si prescrive che il repertorio degli uscieri degli uffici di conciliazione è a carico dei comuni.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1830 portante disposizioni perchè i consigli d'intendenza non sieno competenti a far eseguire le loro decisioni che portano arresto personale contro i debitori de'comuni.

— Circolare dei 19 gennaio 1831 portante le istruzioni e norme da osservarsi per la minorazione degli esiti de'comuni in esecuzione del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Regolamento del 19 gennaio 1831 per la riduzione degli onorarj, soldi, stipendii, ed altre spese che sono a carico dei comuni ai termini del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Circolare de'23 marzo 1831 con la quale si danno le norme onde non rendere temporaneo ma stabile il disgravio dei dazi comunali in esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831.

— Circolare del 13 aprile 1831 con la quale si prescrive che debbono evitarsi le liti pei comuni e dove queste sieno indispensabili debbono gl'intendenti vigilarne il buon andamento ed indi curare l'esecuzione de' giudicati.

— Circolare del 18 maggio 1831 con la quale si determina che non deggiono togliersi ai comuni i medici e cerusici condottati per vedute di risparmio.

— Istruzioni del 31 agosto 1831 per la redazione degli stati di variazione dei comuni per l'anno 1832 onde le utili riforme economiche ordinate col decreto degli 11 gennaio 1831 siano consolidate in un modo stabile e permanente.

— Circolare del 10 settembre 1831 con la quale si fanno delle avvertenze da osservarsi nella proposta degli aumenti dei fondi delle spese imprevedute dei comuni.

— Reale Rescritto del 18 gennaio 1832 col quale si prescrive che basta enunciare nelle domande per conciliazione contro i comuni solamente l'oggetto della contestazione senza esservi l'obbligo di produrre documenti.

— Circolare del 20 febbraio 1832 portante le norme da osservarsi nei comuni dei reali domini oltre il faro per la scelta dei predicatori quaresimali.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1832 portante disposizioni ad impedire le frequenti doglianze specialmente dei comuni per le soprassessorie che si accordano dalla gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 7 luglio 1832 col quale si prescrive che i verbali di aggiudicazione dei cespiti dei comuni e della beneficenza degli affitti che nell'offerta non oltrepassano ducati 30 tengono forza di pubblici istrumenti.

— Reale Rescritto dei 12 luglio 1832 portante la soluzione di taluni dubbi elevati sull'interesse ed applicazione del reale rescritto del 22 maggio 1830 riguardante l'esame e giudizio dei conti arretrati delle rendite dei comuni dei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1832 col quale è accordato ai comuni per la esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso dei piantoni del pari che ai luoghi pii ed agli stabilimenti di beneficenza del regno.

— Circolare de' 28 luglio 1832 portante le istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali per lo quinquennio che inco-

mincia dal 1833 dopo la riforma fatta all'amministrazione dei comuni col decreto degli 11 gennaio 1831.

— Reale Rescritto del 15 aprile 1833 portante disposizioni per la liquidazione de' crediti de' comuni

— Reale Rescritto del 6 aprile 1836 col quale si prescrive che debbono gl'intendenti proporre, nei casi ove forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino, la divisione dei boschi comunali in sezioni ed i tagli regolari a norma della legge forestale.

— Reale Rescritto degli 11 maggio 1836 con cui malgrado la massima di dovere i conventi riaprirsi a carico dei comuni, pure si accorda un soccorso pecuniario ai riformati del comune di Nardò onde riparare le crollanti fabbriche del di loro convento.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1837 col quale si prescrive che gl'intendenti debbono provvedere al bisogno delle case dei comuni che ne sono privi e ne abbiano i mezzi.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 col quale si accorda una proroga per la liquidazione delle rendite fiscali o di regi padronati dovuti dai comuni.

— Reale Rescritto del 9 dicembre 1837 col quale Sua Maestà si dichiara intesa delle giustificazioni degli agenti forestali circa le doglianze del consiglio provinciale di Napoli motivate dai danni che le capre cagionano alle terre boscose e si fanno all'oggetto delle avvertenze agli amministratori dei comuni dei pubblici stabilimenti e dei capi morali.

— Reale Rescritto del 17 febbraio 1838 col quale si determina che i titoli dei canoni enfiteutici non vanno soggetti a prescrizione.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1838 col quale si ordina che la verifica delle usurpazione dei fondi comunali e la corrispondente reintegra deve farsi a norma degli articoli 176 e 177 della legge del 12 dicembre 1816 apponendosi dei termini lapidei per assicurarne i confini ed elevarsi le piante corrispondenti.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1838 col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte e le amministrazioni degli stabilimenti pubblici e dei comuni dall'altra.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1839 portante disposizioni a regolare la difesa de' comuni nei giudizi contro gli antichi feudatarii

— Circolare del 20 aprile 1839 con la quale si determina che le spese di scrittojo della deputazione di salute non sono a carico dei comuni, ma sibbene debbono cedere sui dritti sanitari.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse dai consigli d'intendenza nell'esame de' comuni che hanno una rendita al di sotto di ducati cinque mila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte dei conti.

CONCATTEDRALI. Reale Rescritto del 3 maggio 1820 sul dubbio in ordine alla nomenclatura delle chiese concattedrali, o sia qual diocesi debba prima nominarsi.

— Reale Rescritto del 11 aprile 1827 con cui si partecipa non permettersi nuove concattedrali.

CONCILIAZIONI. Reale Rescritto del 22 settembre 1821 col quale si stabilisce che nelle quistioni demaniali in cui vi fosse l'interesse del patrimonio ecclesiastico o delle mense vescovili sono accordati due mesi improrogabili per ultimare le conciliazioni.

— Ministeriale del 15 maggio 1824 con la quale dichiaransi che nei passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione, compromessi non per mezzo di notai, non si può riguardar come contravvenzione la mancanza degli estratti di conto.

— Reale Rescritto del 18 gennaio 1832 col quale si prescrive che basta enunciare nelle domande per conciliazione contro i comuni solamente l'oggetto della contestazione senza esservi l'obbligo di produrre documenti.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1834 col quale si adottano provvedimenti ad impedire i verbali di conciliazione che volontamente le parti eseguono per defraudare le leggi sul registro e bollo.

— Circolare del 12 novembre 1836 portante la risoluzione sui verbali di conciliazione redatti dai consigli d'intendenza.

— Circolare del 18 febbraio 1837 sull'applicabilità del bollo e del registro ai verbali in minuta od in copia di magistrati destinati a conciliatori tra privati e privati o tra privati e qualche pubblica amministrazione.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1840 col quale si risolve il dubbio, quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione de' certificati di non seguita conciliazione innanzi ai consigli d'intendenza.

CONCORDATO. Reale Rescritto del dì 30 maggio 1818 relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacate prima del concordato.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1818 col quale si ordina l'osservanza dell'articolo ventunesimo del concordato sul patrimonio sacro.

— Circolare del 15 agosto 1818 portante l'invio della bolla pontificia intorno alla nuova circoscrizione delle diocesi.

— Regolamento del 18 dicembre 1818 approvato dagli altri esecutori del concordato relativo al regime di amministrazione dei beni chiesastici.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1821 per la esecuzione del concordato relativo alla commessione stabilita per l'esame dei piani intorno alla formazione dei titoli delle sagre ordinazioni.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1821 col quale si risolve il dubbio se la disposizione dell'articolo 17 del concordato sia applicabile ai vescovi traslati.

— Reale Rescritto del 25 ottobre 1821 col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali le collegiate vacanti o da vacare nel secondo semestre dell'anno essendo vacante le sedi vescovili siano di collazione potificia o debbono riservarsi al futuro vescovo.

— Ministeriale del 31 dicembre 1821 con cui si ordina di non fare alcuna mossa sull'oggetto dell'esazione delle decime sagramentali; e di attendersi il risultamento delle operazioni dell'esecuzione del concordato affidata agli alti commessari.

CONDANNATI. Ministeriale del 13 marzo 1813 con la quale si danno ai regi procuratori criminali e correzionali alcune istruzioni sulla qualità de' detenuti o condannati che possono essere ammessi nel reggimento così detto provvisorio.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1817 col quale si ordina di non impiegarsi al servizio degli ospedali, quartieri o castelli i forzati i quali devono espiare una pena maggiore di anni cinque.

— Ministeriale de' 29 luglio 1818 con la quale si danno disposizioni circa la testimonianza de' condannati a' ferri ne' giudizi successivi de' correi.

— Ministeriale del 6 ottobre 1819 con la quale si risolve il dubbio se possono trarsi elementi di pruove dalle dichiarazioni de' condannati alla pena dei ferri.

— Circolare dei 27 gennaio 1820 portante disposizioni sulla formazione, e sull'invio al ministero di grazia e giustizia del registro dei condannati.

— Circolare del 4 marzo 1820 con la quale si partecipa il real decreto del primo febbraio 1820 circa l'assicurazione de'condannati a morte.

— Circolare del 15 luglio 1820 sulle norme relative all'invio ed alla ricezione ne bagni dei condannati ai ferri.

— Reale Rescritto de' 3 novembre 1821 per lo metodo da serbarsi nell'invio de' condannati alla relegazione.

— Reale Rescritto del 2 marzo 1322 col quale si determinano le norme come regolare il pagamento delle spese di cibario e di vetture pei condannati a morte.

— Circolare dei 14 agosto 1822 sul pagamento della spesa che può occorrere per la somministrazione dei generi di nutrimento ai condannati a morte nei giorni di cappella.

— Ministeriale del 2 marzo 1823 con la quale si stabilisce a carico di chi debbono andare le spese per l'esecuzione della pena capitale.

CONCORSO. Regolamento del 1 febbraio 1823 in esecuzione dell'articolo 5 del real decreto de' 17 gennaio 1823 riguardante il metodo da tenersi ne' concorsi a' quali devono esporsi gl'impiegati della direzione del gran libro del debito pubblico per potere aspirare alle piazze vacanti.

CONCUBINE. Circolare del 12 gennaio 1822 con cui si determina qual sorveglianza debbono usare i sindaci pei figli delle prostitute e delle concubine.

— Circolare del 16 marzo 1822 con la quale si determina che le disposizioni emesse con circolare de' 12 gennaio 1822 intorno alle prostitute e concubine vengono modificate per le sole concubine.

— Decisione de' 14 aprile 1823 con la quale si stabilisce in quali

casi i fatti d'incontinenza portano offesa al pubblico costume ed oltraggio al pubblico pudore nel senso dell'articolo 328 delle leggi penali contro l'uomo con moglie che abbia commercio disonesto con altra donna.

— Circolare degli 11 dicembre 1824 con la quale si prescrive che gl'individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento.

— Circolare del 4 ottobre 1828 portante disposizioni sul tempo da concedersi ai condannati a morte per ricevere i conforti della religione.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1829 portante norme a seguirsi pel vestiario ai preti o monaci che rattrovansi condannati.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1830 col quale si danno disposizioni a regolare i sussidi ai preti e monaci condannati.

— Reale Rescritto del 4 settembre 1830 col quale si danno disposizioni pei sussidi goduti dai rilegati poveri.

— Circolare del 4 luglio 1832 con cui si stabiliscono le regole per la contrazione dei matrimoni dei condannati ad ogni pena.

— Circolare del 29 settembre 1832 con la quale si stabilisce che i documenti della povertà dei condannati ad ammenda come pene principali devono dai direttori del registro e bollo inviarsi al giudice che ha pronunciate le condanne, per la sostituzione di altra pena a seconda del real decreto de' 20 giugno 1827.

— Reale Rescritto del 4 gennaio 1834 col quale si prescrive che tutti i condannati di civil condizione seguitano a ricevere il sussidio di tarì uno e grana dieci al giorno.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1834 col quale si risolve il dubbio se la condonazione per grazia della pena de' ferri importi l'abolizione della interdizione dai pubblici uffizi.

— Circolare dei 23 gennaio 1838 con la quale si prescrive che i condannati alla reclusione soggetti a malleveria e che mancano dei mezzi per prestarla sono inviati alla polizia terminata la pena.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1839 col quale si prolungano le sovrane disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici condannati.

CONDANNE Reale Rescritto de' 14 febbraio 1818 col quale si stabilisce che le condanne pronunziate a maggioranza di sei voti o più, si debbono eseguire, ancorchè la stessa decisione, per altri correi sia soggetta a revisione.

— Reale Rescritto de' 14 febbraio 1818 col quale si risolvono alcuni dubbi circa la intelligenza dell'articolo 91 della legge organica de' 29 maggio 1817.

— Circolare del 4 marzo 1820 con la quale si determina il sollecito invio dalle autorità giudiziarie agli agenti delle amministrazioni del registro e bollo degli estratti delle sentenze di condanna.

CONFINE. Reale Rescritto del 13 ottobre 1819 portante disposizioni circa la esecuzione della pena del confine.

CONFISCA. Circolare degli 11 marzo 1818 portante disposizioni circa l'uso delle armi confiscate ne' giudizi penali.

CONFISCATI. Reale Rescritto del 25 gennaio 1832 col quale si danno disposizioni su talune dimande fatte da coloro, i cui beni furono confiscati.

CONFLITTI. Ministeriale del 27 febbraio 1813 con cui si autorizzano le corti criminali ed i tribunali correzionali a procedere in tutte quelle cause riguardanti i militari, nelle quali non sia stato elevato conflitto di giurisdizione ai termini degl'articoli 9 e 10 del decreto de' 4 agosto 1812.

— Parere del supremo consiglio di cancelleria del dì 19 giugno 1817 col quale si determina di non essere luogo a sovrana risoluzione per collisione di potere, quando non esista elevazione di conflitto nelle formi legali.

— Reale Rescritto de' 19 luglio 1817 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la controversia tra i cassieri dei beni di Ofena e Castel del monte, e il signor Berardino siciliani sul prezzo di erbe fissato in conciliazione, e non per effetto di contratto regolare coll'amministrazione generale.

— Reale Rescritto de' 19 luglio 1817 col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa nel possessorio tra la duchessa di Carinari, ed il comune di Valleoscura circa l'esistenza di dritti ed usi civici sull'ex feudo de' Chiarano, senza pregiudizio delle ragioni delle parti nel petitorio avanti il potere giudiziario.

— Reale Rescritto de' 2 agosto 1817 col quale si dichiara di competenza del potere amministrativo la causa tra la direzione de' demani di Principato ultra e il signor Vincenzo Costantini sulla legittimità e validità di un contratto di affitto; e del potere giudiziario sulla lesione di cui era attaccato il contratto medesimo.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 7 agosto 1817 col quale si determina essere di competenza de' tribunali ordinari la controversia tra gli impressari dei teatri e gli appaltati relative alla risoluzione del contratto passato tra loro.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1817 col quale si determina la competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra la direzione de' demani di Terra d'Otranto e D. Giovanni Lorenzo Forleo.

— Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 portante la dichiarazione di competenza del contenzioso amministrativo nella causa tra il signor Giambattista Telesio di Cosenza e taluni comuni e particolari per una strada sul fondo del primo.

— Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui si dichiara di competenza del contenzioso giudiziario la causa di escomputa tra i signori Maritonda ed altri col circondario di Gragnano pel dazio sulla molitura.

— Reale Rescritto de' 9 agosto 1817 con cui le quistioni della causa tra il signor Gio. Bat. Marini ed il comune di Potenza per

l'appalto del dazio sul vino si dichiarano in parte attribuite all'amministrativo, e nell'altra del contenzioso giudiziario.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1817 con cui si dichara di competenza del contenzioso giudiziario la causa tra D. Tommaso Nocerino e l'amministrazione de' demani per l'importo di un canone dovuto dal primo alla seconda.

— Reale Rescritto de' 13 settembre 1817 portante disposizioni sulla competenza nella causa tra il Cardinale Pignatelli, D. Orazio Rinaldi, D. Tommaso Valiante e la cassa di ammortizzazione per canoni arretrati.

— Reale Rescritto de' 25 ottobre 1817 col quale si determina appartenere al contenzioso amministrativo la causa tra D. Ignazio cavaliere Lavagna, ed il comune di Reggio per una strada pubblica sul fondo del primo, cui si voleva dallo stesso sostituire altra all'estremità del suo fondo.

— Reale Rescritto de' 29 novembre 1817 portante la dichiarazione della competenza del potere amministrativo nella causa di escomputo tra Nicola de' Ovidiis e l'amministrazione del demanio.

— Reale Rescritto de' 13 dicembre 1817 con cui in continuazione di quello de' 9 agosto si dichiara di competenza del potere giudiziario una seconda quistione tra l'amministrazione de' demani ed il signor Forleo.

— Reale Rescritto del 20 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra l'amministrazione de' demani e D. Giuseppe Folino trattandosi di usurpazione di terre.

— Reale Rescritto de' 26 dicembre 1817 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Domenico de Luca e l'ammistrazione delle scuole militari, trattandosi di atti di esecuzione per vendita e restituzione di alcuni oggetti pegnorati.

— Reale Rescritto del 7 febbraio 1818 col quale si determina essere di competenza del potere amministrativo la causa tra il duca di Monteleone e Valiante relativa alla nullità del contratto passato con la cassa di ammortizzazione per contratto enfiteutico sui beni di S. Maria e Pattano.

— Reale Rescritto del 7 febbraio 1818 sul conflitto di giurisdizione nella causa tra il duca di Monteleone e D. Tommaso Valiante.

— Reale Rescritto de' 28 marzo 1818 col quale si dichiara la competenza del contenzioso amministrativo nel conflitto elevatosi tra 'l tribunale civile ed il consiglio d'intendenza di Teramo per la causa trai signori de Sanctis e Brina.

— Reale Rescritto de' 30 maggio 1818 col quale si stabilisce la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazione di strada pubblica, quando anche prima della legge de' 21 marzo 1817 i tribunali ordinari vi avessero giudicati.

— Reale Rescritto del 13 marzo 1819 con la quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Nicola Terra sin-

daco di Lecce ed Ambrogio Orfei per somministrazione fatte da questo a taluni malati per incarico del primo.

— Reale Rescritto del 23 aprile 1819 col quale si dichiara la competenza del potere amministrativo nella causa tra il marchese Gagliati ed il circondario di Aversa pel pagamento delle indennità derivante da decisione della commessione de' titoli.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1819 con cui si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Francesco Rossi e Francesco Fidelia per usurpazione commessa dal primo a danno del secondo, sulla quota delle terre demaniali a questo spettate nella divisione di esse.

— Reale Rescritto del 11 settembre 1819 col quale si dichiara di competenza del contenzioso amministrativo la causa tra Ascanio Turchetti e Giovanni Mauli, perchè relativa a pubblica strada.

— Reale Rescritto degli 8 dicembre 1819 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra l'arciprete di Seminaro ed i conduttori di taluni fondi di quella mensa, non che il sindaco del comune, trattandosi dell'esame di validità di un contratto di affitto.

— Reale Rescritto del 12 febbraio 1820 portante la competenza del potere giudiziario nella causa tra D. Giuseppe Gonnelli, e il monastero di S. Chiara di Turi, trattandosi di azione meramente civile.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1820 col quale si determina che gl'intendenti non possono elevare conflitto di attribuzione tra i giudici del contenzioso amministrativo e quelli del contenzioso giudiziario senza la di costoro preventiva dichiarazione di competenza.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1820 col quale si dichiara la competenza del potere giudiziario nella causa tra il cavaliere Blaco e l'architetto Vinacci, trattandosi d'indennità di danni per misura erronea eseguita dal Vinacci quale incaricato per parte della direzione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1820 col quale si determina che la quistione petitoria, la ricerca di dominio di un dritto incorporale và al contenzioso amministrativo se il dritto è di sua natura non suscettibile di privato dominio.

— Reale Rescritto de' 23 agosto 1820 col quale si determina la competenza del potere giudiziario nella causa tra il comune di Castelvetere e l'ex barone Baumont relativa a seguestro conservatorio.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1820 col quale si dichiara di competenza del potere giudiziario la causa tra Crisostamo Schiavitti e Fedele Corsini come risguardante una strada vicinale.

— Reale Rescritto del 29 agosto 1820 col quale si dichiara che la causa tra D. Elpidio Cotugno e il parroco D. Saverio Cotugno rimanesse decisa dal potere giudiziario non trattandosi d'interpetrazione ne di validità di un atto amministrativo.

— Reale Rescritto dei 30 agosto 1820 con cui si dichiara di

competenza del potere giudiziario la causa tra Nardo e Marco Tullio di Nardo D. Antonio Bonifacio e D. Giuseppe Costantini ed altri relative ad opere fatte da privati in pregiudizio di altri privati comunque nella sponde di un fiume.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1824 col quale si danno disposizioni a regolare i casi di conflitti di giurisdizione.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1828 col quale si determina che la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenchè questo acquistato fosse dalla pubblica amministrazione è di competenza del potere giudiziario.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1829 col quale si prescrive che nel conflitto elevato nella contestazione tra un mandatario del dazio sul macino e l'amministrazione dei dazi indiretti sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1829 col quale si stabilisce che nel conflitto elevato nella causa tra Sacco e la direzione dello stralcio del macino sia competente a procedere il contenzioso amministrativo.

— Circolare del 22 settembre 1830 con la quale si prescrivono le norme da seguirsi allorchè si eleva il conflitto di attribuzioni.

— Reale Rescritto del 4 luglio 1832 col quale si determina che l'esame di un'azione di rivindica istituita da un privato della proprietà di alcune terre che trovansi in atto destinate ad uso di un comune è di competenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1833 col quale si prescrive che ogni qualvolta in un conflitto vi è interesse della finanza, il presidente della consulta deve inviare nel detto ministero una copia del di lei avviso.

— Reale Rescritto del 7 febbraio 1838 col quale si determina che nel dubbio se l'acqua sia pubblica o no il contenzioso amministrativo è competente, e se quistioni sorgeranno incidenti di tale natura che appartengano al potere giudiziario in tale caso un rinvio particolare della quistione incidente andrà al potere giudiziario.

— Reale Rescritto 19 maggio 1838 col quale si determina che nei giudizi di rivindicazione di proprietà demaniale sorgendo contese di validità di atto amministrativo il contenzioso amministrativo procede.

— Reale Rescritto del 26 ottobre 1838 col quale si prescrive esser competente a procedere il contenzioso amministrativo nella causa col marchese di Sortino poichè trattasi di cosa pubblica.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1839 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario appena sorga contesa di validità o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione, la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1839 col quale si determina che l'esame di quistione di condominio privato su di un macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo affin di definirsi preliminarmente se l'amministrazione avea dritto o no, per traslocare altrove il macello.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 col quale si determina che tutta la causa, in azione civile passa al contenzioso amministrativo non già la parte sola di essa che riguarda validità o interpetrazione.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1840 col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni che possono mai sorgere di legittimità, validità, ed interpetrazione di pubblico atto.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1840 col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità, o d'interpetrazione di atto dell'amministrazione la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.

CONFRATERNITE. Reale Rescritto degli 11 aprile 1835 col quale si determina che la elezione de' superiori delle confraternite è devoluta al consiglio generale degli ospizi per la mancanza di legali riunioni dopo la intimazione per due volte.

CONGEDI. Circolare dei 19 maggio 1819 portante disposizioni sul congedo da accordarsi tanto ai membri delle camere notariali, quanto agl'impiegati negli archivi delle medesime.

— Circolare de' 14 gennaio 1820 con la quale si permette ai serventi dei conciliatori di dare congedo ai locatori qualora il pigione non eccede i ducati sei.

— Reale Rescritto del 12 settembre 1821 col quale si prescrivono i documenti necessari a coloro che si recano nella capitale a causa di salute.

— Regolamento del 6 novembre 1821 portante disposizioni per la riscossione de' soldi e dell'indennità de' funzionari amministrativi e per fissarsi il modo e l'epoca de' congedi che potranno loro essere accordati.

— Circolare degli 8 maggio 1823 con la quale si danno disposizioni pel pagamento dei soldi dei regi giudici in congedo.

— Circolare de' 9 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che gl'impiegati che hanno de' congedi per malattia non si debbano appartare dal luogo della officina cui sono addetti.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1825 col quale si danno disposizioni a regolare le decisioni su gli abusi di congedo ai militari.

— Circolare de' 30 agosto 1826 con la quale si stabilisce, che i soldi di regi giudici in congedo rimangono in deposito a disposizione del ministero.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1826 portante disposizioni sugli abusi di congedo.

— Circolare del 29 giugno 1830 con la quale si prescrive che i funzionari amministrativi che non profittano de' congedi ottenuti fra i quindici giorni non potranno più avvalersene.

— Reale Rescritto del 3 febbraio 1831 col quale si prescrive

che gl'impiegati e funzionari obbligati a domicilio deggion dipendere pei congedi dalle autorità loro superiori.

— Circolare de' 15 febbraio 1832 con la quale si prescrive che nei congedi dei percettori deggiono essere intesi i loro garanti e che non si dan congedi senza l'autorizzazione del ministero.

— Circolare del 3 aprile 1833 con la quale si stabilisce che per accordare ai percettori congedi fino ad un mese si deve chiedere l'autorizzazione del controloro generale.

— Circolare degli 11 maggio 1833 con la quale si prescrive che nei congedi che chieggonsi dai percettori debbono essere intesi i ricevitori distrettuali.

— Circolare del 21 ottobre 1835 con la quale si prescrive che in tutti i casi nei quali i funzionari civili ottengono congedo con soldo perchè non sia dovuta indennità ai supplenti, la tesoreria generale non potrà fare ritenuta a carico de' titolari.

— Ministeriale del 20 aprile 1836 sulla esibizione delle copie dei repertori degli uffiziali pubblici che sieno in congedo.

CONGREGAZIONI. Reale Rescritto del 15 marzo 1822 col quale si prescrivono mezzi di rigore perchè gli studenti frequentino le congregazioni di spirito.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1825 col quale si stabilisce che i consigli generali degli ospizi nell'esame delle regole delle congregazioni debbono tener presente il progetto generale proposto dalla consulta di stato.

— Ministeriale del 17 gennaio 1827 con la quale si prescrive che i padri spirituali delle congregazioni debbono essere approvati dagli ordinari.

— Reale Rescritto del 3 marzo 1830 col quale si prescrive che quando ne' capitoli delle congreghe non è determinato il numero de' confratelli necessario per deliberare legalmente, questo non può essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti tranne che fosse di cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

— Reale Rescritto del 21 ottobre 1837 sulla ingerenza degli ospizi nelle congreghe.

— Circolare del 20 giugno con la quale si danno disposizioni circa i reclami in consiglio d'intendenza contro le nomine de' superiori delle congreghe.

CONGRUE. Circolare del 29 maggio 1819 con la quale si determina che i comuni debbono continuare a pagare le somme che stanno contribuendo per congrue o supplemento ai parrochi salvo le determinazioni a prendersi in prosieguo.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1823 col quale si fissa per punto generale che sulla vacanza de' benefici curati la congrua de' quali è a carico de' comuni, debbono questi nella stessa proporzione corrisponderla alle amministrazioni diocesane rispettive.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante la risoluzione delle controversie insorte tra il clero di una chiesa ricettizia relativa-

mente alla soddisfazione della congrua, alla puntatura ec. ec.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante disposizioni sul modo come debba valutarsi il grano di rendita delle chiese ricettizie nel pagamento della congrua ai parrochi.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1831 col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua dei parrochi e sugli assegnamenti di somme fatte ai seminari qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si stabilisce nelle chiese ricettizie la norma come i parrochi debbano dividere il peso delle messe gravitanti sulla massa comune in cui per intera o in parte si è stabilita la congrua.

— Ministeriale del 13 giugno 1832 sulla risoluzione di alcuni dubbi proposti nell'eseguirsi gli statuti di chiesa ricettizia, e relativi alle distribuzioni di rendita ed alla congrua dei parrochi nella vacanza delle porzioni.

CONSEGNATARJ. Circolare de' 16 aprile 1823 portante le misure da rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatarj di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette.

CONSERVATORJ. Circolare del 13 agosto 1836 portante le norme da osservarsi nel caso di doversi procedere nei conservatori e ritiri ad apposizione e rimozione de' suggelli.

CONSIGLIO DI STATO. Circolare de' 28 aprile 1813 con la quale si prescrive che i reclami de'comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze commessariali debbono essere esaminati prima ed autorizzati da' consigli d'intendenza.

CONSIGLIO DI CANCELLERIA. Ministeriale del 3 ottobre 1824 con la quale si approva la tariffa dei dritti dovuti al supremo consiglio di cancelleria sulle diverse spedizioni di titoli ed altro.

CONSIGLIO DI TESORERIA. Ministeriale del 10 maggio 1827 portante disposizioni a regolare l'assenza dell'agente del contenzioso nel consiglio di tesoreria.

CONSIGLIO D'INTENDENZA. Circolare del 17 decembre 1806 con la quale si determina che sui demani promuscui colle terre del tavoliere di Puglia i consigli d'intendenza non possono ingerirsene che sciolto le promiscuità da una giunta appositamente creata.

— Circolare de' 28 aprile 1813 con la quale si prescrive che i reclami de' comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze commessariali debbono essere esaminati prima ed autorizzati da consigli d'intendenza.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1818 col quale si determina che gli intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell'amministrazione pubblica.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 5 marzo 1818 col quale si stabilisce che le disposizioni

della legge de' 12 dicembre 1816 mercè le quali sono gl'intendenti incaricati di risolvere in consiglio d'intendenza le quistioni relative allo scioglimento delle promiscuità, ed alle operazioni in generale della divisione de'demanii comunali, altro non importano se non che debbono essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del consiglio medesimo, che è in loro balia di eseguire o pur no.

— Decisione della gran corte de' conti del 3 luglio 1818 con la quale si determina che i consigli d'intendenza deggiono eseguire non interpetrare le decisioni della gran corte de' conti.

— Parere della commissione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de'consigli d'intendenza, mercè i quali senza il consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni

— Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 5 febbraio 1820 col quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane deggiono far liquidare dal consiglio d'Intendenza della provincia i titoli dei crediti ad essi appartenenti contro dei luoghi pii.

— Reale Rescritto del 20 aprile 1820 col quale si ordina che siano tollerati gli uscieri comunali e dei consigli d'intendenza che non fanno uso di repertorio.

— Circolare del 14 aprile 1821 con la quale si determinano in quali casi possono i consigli d'intendenza rivedere le loro decisioni rese nelle discussioni de' conti.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1825 col quale si determina che il consigliere decano firma gli atti del consiglio d'intendenza in assenza dell'intendente.

— Risoluzione sovrana del 16 luglio 1825 con la quale si dichiara dover essere di mesi tre il termine assegnato pei gravami che produconsi alla gran corte dei conti avverso le decisioni dei consigli d'intendenza per oggetti di contribuzione fondiaria.

— Circolare degli 8 novembre 1826 con la quale si determina che i consigli d'intendenza nel pronunziare le multe dichiarino a beneficio di quale cassa debbono essere applicate.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 col quale viene prorogato il termine per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario, delle mense, abbadie, beneficj di regio padronato contro i comuni.

— Circolare del 28 novembre 1827 con la quale si stabilisce che i consigli d'intendenza nelle decisioni portanti condanna a multa in esecuzione dell'articolo 137 della legge del 12 dicembre 1816 debbono indicare a favore di chi n' è destinato l'introito.

— Circolare del 16 aprile 1828 con la quale si dispone che allorchè un consigliere d'intendenza per incarico del contenzioso amministrativo ha dritto alle indennità saranno queste pagate dalle parti che avranno chiesto l'accesso sopra luogo.

— Circolare degli 11 febbraio 1829 con la quale si prescrive che sono applicabili ai consigli d'intendenza per la rivisione dei conti le norme stabilite nell'articolo 20 della legge de' 29 maggio 1817 e nel decreto de' 2 febbraio 1818.

— Circolare del 18 aprile 1829 con la quale si dispone, che possono i sindaci presentare all'intendente i reclami avverso le determinazioni contumaciali emesse sui loro conti morali e l'intendente inteso l'avviso del consiglio d'intendenza rimettere le carte tutte al ministero degli affari interni.

— Ministeriale del 14 settembre 1829 portante disposizioni sulla quistione se non essendosi emessa la sovrana approvazione sui conti morali de' fondi provinciali possa il consiglio d'intendenza procedere alla discussione dei conti materiali dei fondi medesimi.

— Reale Rescritto dei 21 ottobre 1829 col quale si prescrive che nè lo intendente, nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall'intervenire e dall'emettere i di loro voti nei consigli ancorchè vi si tratti dei giudizii sulla validità, legittimità, ed interpetrazione e spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di officio abbiano preso parte.

— Circolare del 25 novembre 1829 con la quale si stabilisce, che può il consiglio d'intendenza rinviar le parti al sindaco nei giudizii di contravvenzione ad onta che il sindaco avesse dichiarata la incompetenza.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1830 col quale si prescrive che richiedendonsi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni de' consigli d'intendenza in vista de' motivi che si adducano si permettesse secondo praticasi nè tribunali civili.

— Circolare del 25 settembre 1830 con la quale si dispone che i giudici di circondario nei giri per affari amministrativi han dritto all'indennità stessa dovuta ai consiglieri d'intendenza.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1830 portante disposizioni perchè i consigli d'intendenza non sieno competenti a far eseguire le loro decisioni che portano arresto personale contro i debitori de' comuni.

— Circolare del 29 dicembre 1830 con la quale si prescrive che le spedizioni delle decisioni de' consigli d'intendenza nella discussione de' conti de' luoghi pii deggion esser firmate dal segretario del consiglio generale di beneficenza.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 col quale si prescrive che può un consigliere d'intendenza fare le parti di pubblico ministero presso il consiglio in assenza del segretario generale.

— Ministeriale dei 21 gennaio 1832 con cui si dichiara che in casi di strepiti giudiziari le amministrazioni diocesane non sono obbligate allo esperimento di conciliazione presso il consiglio d'intendenza.

— Circolare del 18 agosto 1832 con la quale si stabilisce che i difensori e procuratori presso i consigli d'intendenza hanno dritto all'onorario giusta il real decreto de' 12 ottobre 1827.

— Circolare de' 23 febbraio 1833 portante il modello del ruolo delle cause presso il consiglio d intendenza, e del foglio di udienza delle decisioni.

— Circolare del 2 marzo 1833 con la quale si prescrive che non vi è bisogno di ordinanza dell'intendente e sotto intendente per procedere all'arresto personale de' contabili significati con decisione de' consigli d'intendenza e che non possono i cassieri che han terminato il periodo di esercizio abbandonare le funzioni in pendenza della discussione dell'eccezioni prodotte dal successore.

— Reale Rescritto del 1 aprile 1834 che dichiara la rettifica de' sindaci ai processi verbali di contravvenzioni di cui è parola nell'articolo 173 della legge doversi fare fra le ore 24 dal momento in cui loro perviene la decisione dell'intendente.

— Circolare del 2 agosto 1834 con la quale si stabilisce il numero de' consiglieri d'intendenza che debbono far parte del consiglio della leva e sulla presidenza del segretario generale in mancanza dell'intendente o del comandante della provincia.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 col quale si prescrive che sono applicabili per le significhe che si pronunziano dai consigli d'intendenza le disposizioni dell'articolo 20 del real decreto de' 2 febbraio 1818 circa gl'interessi delle somme significate e le ammende.

— Circolare del 12 novembre 1836 portante disposizioni su i verbali di conciliazione redatti dai consigli d'intendenza.

— Reale Rescritto del 9 aprile 1838 col quale si autorizzano i consiglieri d'intendenza a verificare le usurpazioni e procederne alla reintegra ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 176 e 177 dalla legge del 2 dicembre 1816.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse dai consigli d'intendenza nell'esame de' comuni che hanno una rendita al di sotto di ducati cinque mila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte de' conti.

— Circolare del 25 settembre 1839 portante una dichiarazione pei consigli d'intendenza nella discussione e revisione dei conti materiali.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1840 col quale si risolve il dubbio, quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione de' certificati di non seguita conciliazione innanzi ai consigli d'intendenza.

— Circolare del 20 giugno 1840 con la quale si danno disposizioni circa i reclami in consiglio d'intendenza contro le nomine de' superiori delle congreghe.

CONSIGLIO PROVINCIALE. Circolare degli 11 luglio 1818 con la quale si determina che sia destinato un consigliere provinciale in ciascuna provincia ed uno aggiunto incaricato dell'esecuzione delle decisioni della commessione feudale, e delle ordinanze de' commessari.

— Circolare del 26 marzo 1825 con la quale si stabilisce esser espressamente vietati i pranzi di uso per le riunioni dei consigli provinciali.

— Circolare del 30 marzo 1825 con la quale si comunica la determinazione sovrana da servire di norma nelle proposte dei consigli provinciali.

— Reale Rescritto del 30 marzo 1826 portante le regole da osservarsi dai consigli provinciali nelle proposte.

— Circolare del 29 marzo 1828 con la quale si prescrive che gli atti dei consigli provinciali si rimettono al ministero direttamente dai presidenti dei medesimi.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1828 col quale si determinano le persone obbligate al rendimento de' conti materiali de' fondi delle opere pubbliche l'esame e rivisione annuale de' medesimi nel caso in cui non si convochino i consigli provinciali.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1830 col quale si stabilice, che i consigli provinciali i quali non faranno costare nel modo e nel tempo convenevole la legittimità delle ragioni che avranno loro impedito l'esercizio delle proprie funzioni saranno trattati come dimissionari volontarii e decaduti da qualsiasi dritto nell'amministrazione civile.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1834 col quale si determina che la discussione de' conti morali de' licei e dei collegi dee farsi da una commessione che per questo anno si nomina dagl'intendenti di consiglieri provinciali o distrettuali.

— Risoluzione sovrana del 13 marzo 1835 portante disposizioni sugli atti del consiglio provinciali di Bari del 1834.

— Circolare del 17 giugno 1835 con la quale s'indicano quali risoluzioni de' consigli provinciali si possano inserire nei giornali d'intendenza ed in qual modo.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1836 col quale si permette ai deputati del consiglio previnciale per sollecitare presso l'intendente, o presso i reali ministeri la risoluzione o il compimento delle sue deliberazioni di riunirsi una volta al mese sotto la presidenza dell'intendente per l'oggetto ed intervenire nelle deputazioni delle opere pubbliche onde dare tutte le delucidazioni e schiarimenti sulle disposizioni ch'esistono senza voto.

— Reale Rescitto degli 8 agosto 1839 portante la sovrana risoluzione su i voti del consiglio provinciale di Catania per la distribuzione della tassa mercantile imposta su i negozianti, sborsanti, e campisti.

CONSIGLIO DISTRETTUALE. Reale Rescritto del 27 agosto 1825 portante disposizioni per l'abolizione dei consigli distrettuali nei reali dominii oltre il faro.

— Circolare del 19 aprile 1826 con la quale si determinano quali persone meritano essere esentate dalla carica di consigliere distrettuale.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1834 col quale si deter-

mina che la discussione de'conti morali de' licei e de'collegi dee farsi da una commessione che per questo anno si nomina dagl'intendenti di consiglieri provinciali o distrettuali.

CONSIGLIO DEGLI OSPIZII. Circolare del 13 luglio 1824 con la quale si stabilisce che la nomina de'cancellieri dei luoghi pii ecclesiastici e degli amministratori deve farsi a seconda della fondazione e deve esservi la conferma del consiglio degli ospizii per la sufficienza e validità delle cauzioni.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1825 col quale si stabilisce che i consigli generali degli ospizii nell'esame delle regole delle congregazioni debbon tener presente il progetto generale proposto dalla consulta di stato.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1832 col quale si determina che in mancanza dell'intendente e vescovo il consiglio degli ospizi è preseduto dal consigliere di beneficènza decano.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1835 col quale si determina che la elezione de' superiori delle confraternite è devoluta al consiglio generale degli ospizi per la mancanza di legali riunioni dopo la intimazione per due volte.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1835 col quale si prescrive che i segretarii delle intendenze pe' consigli generali degli ospizi per gli atti e contratti le di cui approvazioni son delegate ai sotto intendenti o si emettono dai prefati consigli, han l'obbligo rispettivo di spedire in ogni fine di mese al direttore del registro lo stato di tali approvazioni.

— Circolare del 28 febbraio 1836 con la quale si determina che appartiene agli eredi ed ai consigli generali degli ospizi la sorveglianza per l'adempimento de'legati pii imposti dai testatori.

— Circolare degli 8 aprile 1837 con la quale si determina che la percezione dei dritti protomedicali spettanti all'ospedale degl'incurabili dovrà farsi dalle casse dei consigli degli ospizi e non più da quelle delle intendenze.

— Circolare del 14 ottobre 1837 con la quale si prescrive che le disposizioni emesse per titoli ereditari degli ospizi colla ministeriale del 17 giugno 1837 sono estese alle amministrazioni dei comuni.

— Reale Rescritto del 21 ottobre 1837 sulla incerenza degli ordinari e dei consigli degli ospizi nelle congreghe.

CONSIGLIO EDILIZIO. Regolamento del 31 maggio 1840 formato per lo consiglio edilizio di Napoli in esecuzione del real decreto de' 23 marzo 1839.

CONSIGLIO DI GUERRA. Circolare del 21 marzo 1827 con la quale si prescrive che l'uffiziale di gendarmeria funzionante da capitano rimpiazzerà nei casi di assenza o impedimento il capitano relatore del consiglio di guerra di guarigione chiamato a rimpiazzare il capitano di gendarmeria.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1828 col quale si prescrive accordarsi una indennità di carlini dodici ai cancellieri dei con-

sigli di guerra di guarnigione per la compilazione dei processi, la cui discussione non si porta al pubblico dibattimento.

— Circolare dei 25 giugno 1834 con la quale si prescrive che nei consigli di leva i presidenti dei consigli di guarnigione rimpiazzano i commissari di guerra.

CONSIGLIO DI FAMIGLIA. Circolare de'18 giugno 1833 sul dubbio se in ogni caso dovessero essere bollate e registrate con pagamento o gratuitamente le copie delle deliberazioni de'consigli di famiglia per nomina di tutore, le quali si rimettono ai procurati del re e le deliberazioni de' tribunali od altri atti per la correlativa omologazione.

— Ministeriale del 6 maggio 1835 con la quale si risolve il dubbio se i procuratori del re possono richiedere la convocazione di un consiglio di famiglia per rimozione di tutore.

CONSOLI. Reale Rescritto de' 4 aprile 1818 col quale vien prescritto che nei luoghi ove non esistono vice consoli esteri le autorità municipali potranno apporre la loro firma ne' ruoli di equipaggio.

— Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si determina il sistema a tenersi nell'arrivo delle lettere direttere ai consoli e ministri esteri.

— Ministeriale del 5 luglio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare le patenti dei consoli e vice consoli esteri presso il regno delle due Sicilie.

CONSULTA GENERALE DEL REGNO. Reale Rescritto degli 11 dicembre 1824 col quale si stabilisce che il pagamento degli emolumenti ai componenti la consulta de' domini oltre il faro si paghino dalla tesoreria di Napoli, salvo a farsene il rimborso da quella di Sicilia.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1826 col quale si danno disposizioni sulla revisione in consulta delle decisioni emesse dalla gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 15 dicembre 1826 portante disposizioni circa il modo come debbasi eseguire l'intimazione dei documenti che si presentano alla consulta generale del regno sulle diverse contestazioni.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1832 col quale si danno disposizioni ad escludere le indennità richieste dai consultori, segretario ed impiegati della consulta dei domini oltre il faro.

CONTABILI. Circolare del 6 luglio 1808 con la quale si determina che l'arresto de' contribuenti è riguardato come l'estremo rimedio contro la morosità.

— Circolare del 12 novembre 1808 con la quale si determina che i libri di cassa debbansi tenere in corrente dagli esattori, e verificati dai sindaci.

— Ministeriale del 28 agosto 1811 riguardante le misure necessarie ad assicurare le casse in caso di arresto di contabili per delitti comuni.

— Circolare del 5 ottobre 1811 sull'esame amministrativo che dee precedere le cause criminali contro i percettori in materia di officio.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del dì 11 agosto 1815 col quale si propone che la cauzione data da un contabile può guarentire una seconda sua gestione in un altro burò, purchè l'amministrazione, da cui egli dipende, sia sicura di non esistervi vuoto.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 29 febbraio 1816 col quale si stabilisce che i contabili dello stato non sono prosciolti da regolamenti di pubblica amministrazione, se non quando rimangano discaricati dalle conseguenze delle loro gestioni, in virtù de' conti resi e giudicati.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 27 aprile 1816 col quale si stabilisce che l'esercizio delle azioni civili competenti contro de' contabili dello stato per effetto della loro gestione non è espresso per l'introduzione de' giudizi criminali relativamente a' fatti medesimi, donde sorgono i loro debiti.

— Reale Rescritto del 23 luglio 1817 col quale si determina non doversi alterare la regola stabilita di non ammettersi alcuna bonifica ai contabili sui furti di casa.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 10 febbraio 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la surrogazione ne' dritti della tesoreria generale a favore di coloro, che han pagato in parte il debito di un contabile non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso.

— Decisione emessa dalla gran corte de'conti il dì 7 marzo 1818 con la quale si determina che il ricevitore malversatore, il suo garante, ed ogni altro amministratore del pubblico denaio da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la general tesoreria.

— Reale Rescritto de' 20 giugno 1818 col quale vien prescritto che fino a quando non sarà pubblicato il nuovo codice l'arresto dei contabili debitori dello stato non deve ordinarsi che nel solo caso in cui avessero costoro commesso dolo.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 2 agosto 1818 rassegnato al ministro delle finanze, col quale si determina, che tutte le significatorie contro de' contabili dello stato deggionsi eseguire coll'arresto personale.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 18 marzo 1819 col quale si stabilisce che i contabili dichiarati creditori dello stato da' giudici competenti han dritto ad essere soddisfatti del credito senza attendere la discussione de' loro conti successivi tranne taluni casi solamente.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 26 marzo 1819 col quale si determina che la cauzione data da un contabile dello stato può ammettersi per garen-

tire un altra gestione anche prima della declaratoria della gran corte de' conti relativamente alla precedente, purchè però vi siano pruove bastevoli onde credere lontano qualunque danno del fisco.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 2 giugno 1819 col quale si stabilisce che in mancanza dei giornali di cassa e dei registri dei conti aperti, i ruoli da depositare negli archivi delle direzioni delle contribuzioni dirette, deggiono essere dagli esattori emarginati in uno ai duplicati dei talloni di pagamento.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1822 col quale si danno disposizioni a regolare le casse dei segreti e prosegreti in Sicilia.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si stabilisce in quali casi e con qual metodo possano le amministrazioni finanziere far procedere all'arresto dei contabili debitori pria d'esser tali dichiarati dai giudizi definitivi della gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1825 col quale si determina che quando i ricevitori del registro e bollo sono proposti dai decurionati giusta la sovrana risoluzione dei 29 ottobre 1817 i decurionati istessi sono garanti della loro gestione.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1825 col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni dei contabili dei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1825 col quale si determina in qual modo debbono essere i beni da darsi per cauzioni dai ricevitori provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 22 aprile 1826 portante disposizioni a regolare il disvincolo delle cauzioni degli antichi contabili.

— Circolare del 26 dicembre 1827 con la quale si dà il modo per lo disvincolo delle cauzioni dei contabili dei pii stabilimenti.

— Circolare del 17 gennaio 1829 con la quale si prescrive che basta l'ordinanza dell'intendente senza il ministero del giudice per l'arresto del contabile.

— Reale Rescritto del 22 luglio 1829 col quale si danno provvedimenti sulle cauzioni dei contabili.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1830 portante le norme a seguirsi contro i contabili contumaci al rendimento de' loro conti.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce che la tesoreria dee dare agl'intendenti le notizie delle significatorie che trasmette per la esazione ai ricevitori generali.

— Circolare del 2 marzo 1833 con la quale si prescrive che non vi è bisogno di ordinanza dell'intendente per procedere all'arresto personale de' contabili significati con decisione de' consigli d'intendenza e che non possono i cassieri che han terminato il periodo di esercizio abbandonare le funzioni in pendenza della discussione dell'eccezioni prodotte dal successore.

— Reale Rescritto degli 11 gennaio 1834 col quale si danno disposizioni per lo ricupero delle somme poste a carico de' contabili del tesoro.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1834 col quale si risolve la

quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte dei conti, in difetto di documenti non presentati da' contabili, potessero essere in seguito dalla gran corte istessa annullate per l'esibizione posteriore di detti documenti.

— Circolare del 27 settembre 1834 con la quale si prescrive che non si deve alcun dritto di percezione sulle somme malversate.

— Circolare del 28 settembre 1834 con la quale si determina come debbono farsi i verbali di malversazione per lo ricupero del dritto che è vietato di esigere sulle somme malversate.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1834 col quale si accorda ulteriore proroga per potere i contabili convertire in numerario ed in crediti liberi e fruttiferi le loro cauzioni.

— Circolare del 5 novembre 1834 con la quale si prescrive che i rari esempi d'indulgenza usata in caso di vuoti e di malversazioni, non debbono far cadere i contabili nell'errore e che si possan simili favori rinnovare; come pure si fanno esortazioni ed avvertenze sulla severità e sul rigore, che saranno usati per l'avvenire.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1834 col quale si danno le disposizioni a risolvere taluni dubbi relativi all'arresto di un contabile disposto amministrativamente dal direttore generale dei rami e dritti diversi in Sicilia.

— Reale Rescritto del 15 aprile 1835 col quale si accorda ai contabili un'altro anno di proroga, per offrire la loro cauzione in numerario o in crediti liquidi ed ammessi liberi e fruttiferi.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1835 col quale si partecipano le norme da seguirsi intorno al modo pratico nell'esecuzione delle disposizioni sulla iscrizione d'ipoteca giudiziale da prendersi a favore del fisco in vista delle condanne profferite contro i contabili.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1835 portante disposizioni perchè la discussione de' conti de' contabili succeda senza remora alcuna.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1835 col quale si accorda un altro anno di proroga ai contabili per convertire le loro cauzioni a norma de' regolamenti.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 col quale si prescrive che sono applicabili per le significhe che si pronunziano dai consigli d'intendenza le disposizioni dell'articolo 20 del real decreto dei 2 febbraio 1818 circa gl'interessi delle somme significate e le ammende.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare la conversione delle cauzioni dei contabili delle amministrazioni finanziere nei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1836 portante disposizioni a regolare i versamenti dei contabili delle amministrazioni finanziere.

—Ministeriale del 2 febbraio 1837 con la quale si determina che i contabili che provvedono alla cauzione nei modi prescritti dal de-

creto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati a soggettarsi alla condizione dell'arresto personale.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che le quote di cauzioni che prima del decreto degli 8 agosto 1833 si trovavano essersi date dai contabili in uno dei modi prescritti nel medesimo decreto possano nella equivalente somma ritenersi per la conversione cui sono essi tenuti.

— Circolare del 25 ottobre 1837 portante disposizioni sulla verifica delle casse dei contabili delle amministrazioni finanziere.

— Circolare del 30 dicembre 1837 con la quale si danno ordini intorno alla esecuzione degli atti di coazioni amministrative contro i contabili finanzieri.

— Circolare del 13 gennaio 1838 con la quale si prescrive l'esatto adempimento delle cauzioni dei contabili.

— Reale Rescritto del 7 agosto 1838 portante disposizioni a regolare nei domini oltre il faro la provvista di tutte le piazze contabili.

— Ministeriale del 3 dicembre 1838 con la quale si determina che le cauzioni dei contabili dello stato sono da esaminarsi dalla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 29 gennaio 1839 col quale si accorda una proroga a' contabili che a norma del rescritto del 1836 trovasi decaduti dagl'impieghi per non aver convertito la loro cauzione.

— Circolare del 29 aprile 1839 portante disposizioni sull'arresto personale de' contabili de' comuni e de' pubblici stabilimenti.

— Ministeriale del 6 maggio 1839 con la quale si prescrive che l'esame e giudizio delle cauzioni de' contabili dello stato e di ogni altra persona che per cautela de' fondi regi è a ciò obbligata, si appartiene alla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 21 maggio 1839 portante disposizioni per la verifica delle casse degl'impiegati contabili delle amministrazioni finanziere.

— Ministeriale del 3 giugno 1839 con la quale si prescrive che l'esame ed il giudizio delle cauzioni da rendersi da' contabili dello stato appartiene alla gran corte de' conti.

— Ministeriale del 14 settembre 1839 col quale si partecipano le norme che si osservano ne' reali domini continentali ne' casi di fallimento o di vuoti di cassa de' contabili dello stato per lo indennizzo dell'equivalente somma sulla cauzione.

— Ministeriale del 18 maggio 1840 con la quale si stabilisce, che i contabili dello stato per l'ammissione deffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della gran corte dei conti nulla ostando le sentenze emesse dai tribunali ordinari precedentemente sulle cauzioni stesse.

— Ministeriale del 6 luglio 1840 con la quale si danno le norme da seguirsi dalla gran corte de' conti e dalla direzione generale dei

rami e dritti diversi per lo riesame delle cauzioni che i contabili si trovano aver date innanzi ai tribunali.

CONTABILITA'. Reale Rescritto del 19 aprile 1826 col quale si determina non farsi novità nel conteggio monetario sulle scritture della tesoreria di Sicilia.

— Ministeriale del 9 febbraio 1829 con la quale si determina che le decisioni della gran corte de' conti per le materie contabili e le scritture che ne servano di fondamento non van soggette alla formalità del registro.

CONTABILITA' COMUNALE. Istruzione del 26 settembre 1811 portante le norme per la contabilità comunale.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 20 settembre 1817 col quale si dispone che sono esenti dal bollo i mandati tratti da' sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. Circolare del 18 giugno 1817 con la quale si prescrive che i dubbi sulla legge del contenzioso amministrativo deggiono proporsi al procurator generale presso la gran corte de' conti.

— Decisione della gran corte de' conti del 24 settembre 1817 con la quale si stabilisce che non sono ammissibili i reclami che non sieno prodotti nella segreteria generale della gran corte dei conti nei tre mesi della intimazione delle decisioni.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1818 col quale si determina che gli intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell'amministrazione.

— Reale Rescritto de' 30 maggio 1818 col quale si stabilisce la competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per occupazione di strada pubblica, quando anche prima della legge de' 21 marzo 1817 i tribunali ordinari ci avessero giudicati.

— Reale Rescritto de' 4 dicembre 1822 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati posson temere per cagion dei lavori degli appaltatori delle pubbliche strade.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 portante la competenza del contenzioso amministrativo nelle azioni per rimessioni di mercede in un contratto di affitto coll'amministrazione comunale.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1823 sull'intelligenza del numero 3 dell'articolo 5 della legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto degli 8 febbraio 1823 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche.

— Reale Rescritto de' 18 ottobre 1824 sulla competenza de' giudici del contenzioso amministrativo nelle azioni circa la validità dei contratti di appalto fatti con l'amministrazione pubblica.

— Circolare del 26 ottobre 1825 con la quale si dispone che nell'impedimento del primo e secondo eletto le verifiche delle con-

travvenzioni alla legge del 25 marzo 1817 si fanno dal decurione più ansiano.

— Reale Rescritto del 19 febbraio 1826 col quale si prescrive che l'autorità amministrativa è la sola competente per quistioni o verifica delle occupazioni di terre demaniali dei comuni e reintegra di esse.

— Ministeriale del 7 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se mai tra le attribuzioni di giurisdizione esecutiva accordata alle autorità amministrative sia compreso l'arresto personale.

— Circolare degli 11 giugno 1828 portante disposizioni su i repertori che debbonsi tenere dagli uscieri addetti nel tempo istesso al contenzioso giudiziario ed al contenzioso amministrativo

— Circolare del 14 giugno 1828 portante disposizioni per l'osservanza degli obblighi degli uscieri del contenzioso amministrativo verso l'amministrazione del registro e bollo.

— Reale Rescritto del 29 gennaio 1829 con cui viene dichiarato essere di competenza del contenzioso amministrativo la risoluzione delle quistioni di occupazione di un demanio comunale.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1829 portante disposizioni a fissare un termine a reclamare contro le decisioni delle autorità contenziose.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1829 col quale si stabilisce che nel conflitto elevato nella causa tra Sacco e la direzione dello stralcio del macino sia competente a procedere il contenzioso amministrativo.

— Circolare del 15 maggio 1830 con la quale si prescrive esservi nei comuni i regolamenti di polizia ne' quali si determina tra l'altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817.

— Circolare degli 8 luglio 1830 con la quale si dispone che i dritti dovuti per gli atti degli uscieri del contenzioso amministrativo sono assomigliati a quelli degli uscieri presso il tribunale civile e conciliatore.

— Circolare del 22 giugno 1831 con la quale si prescrive che i serventi ed i cancellieri comunali avranno un solo repertorio si per gli atti degli ufizi di conciliazione che per quelli del contenzioso amministrativo.

— Circolare del 28 gennaio 1832 portante dilucidazioni sull'articolo 5 della legge sul contenzioso amministrativo.

— Circolare del 22 febbraio 1832 con la quale si danno delle norme per la tassa delle spese sui procedimenti delle autorità del contenzioso amministrativo per contravvenzioni.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1832 col quale si determina che tutte le quistioni nascenti dai contratti di appalti, forniture, trasporti, opere, manifatture, lavori e qualunque altro servizio delle amministrazioni finanziere sieno di competenza del potere amministrativo.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1832 col quale si stabilisce

che dipendendo l'ammissione di una domanda giudiziale dalla definizione di un patto stabilito in un contratto con pubblica amministrazione l'esame deve di necessità versarsi sull'intelligenza e validità dell'obbligazione, e per conseguenza la competenza è del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto dei 4 luglio 1832 col quale si determina che l'esame di un'azione di rivindica istituita da un privato della proprietà di alcune terre che trovansi in atto destinate ad uso di un comune è di competenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 5 giugno 1833 col quale si determina che il reclamo de' negozianti contro le voci delle lane e de' formaggi sovranamente approvate avranno da oggi innanzi l'effetto devolutivo e non sospensivo.

— Reale Rescritto de' 3 luglio 1833 col quale si determina che il reclamo de' negozianti sia devolutivo e non sospensivo anche nella voce de' cereali.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1833 col quale si stabilisce che l'esame delle cauzioni amministrative e della legittimità degli atti emessi dalle antiche giurisdizioni sia di pertinenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 23 aprile 1834 col quale si conferma la sovrana risoluzione emessa a riguardo de' privati che reclamano da' giudici ordinari e da quelli del contenzioso amministrativo il compensamento de' danni loro inferiti dalla pubblica amministrazione.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1834 col quale si prescrive che non possono i giudici del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati e senza una preventiva autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni o dei danni per esse ai medesimi cagionati.

— Reale Rescritto del 4 ottobre 1834 col quale si determina che si appartiene al contenzioso amministrativo l'esame di un'azione istituita da un fittaiuolo di dazio sul macino contro un comune, onde fosse obbligato a rendere il conto dell'amministrazione tenuta per un dato tempo del dazio stesso e per la destinazione di un perito affin di misurare le terre sottoposte al dazio.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1835 col quale si determina che l'esame ad il giudizio nelle quistioni di servitù d'interesse generale su di fondi privati e indennizzazione di danni si appartiene al contenzioso amministrativo.

— Ministeriale del 20 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se sieno esenti dal bollo e dal registro gli atti degli eletti e dei sindaci de' comuni nel rapporto delle loro funzioni nei giudizi di contravvenzione in linea di contenzioso amministrativo.

— Ministeriale del 24 settembre 1836 con la quale si disapprova l'ingerenza presa dall'autorità amministrativa negli affari giudiziari delle amministrazioni diocesane le quali sono sotto la presidenza

dell'ordinario e nella dipendenza del ministero degli affari ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno appartiene al contenzioso amministrativo quante volte l'esame del dritto dei contendenti è fondato su di atti della divisione del demanio ex feudale.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio d'azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo e vieppiù se atti o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1839 col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nello esperimento delle azioni che attaccano agli atti dell'autorità amministrativa quantunque diretti fossero contra privato.

— Reale Rescritto del 21 agosto 1839 col quale si determina che l'esperimento del giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge dei 25 febbraio 1820 sul tavoliere di Puglia si appartiene al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, e proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, e se le medesime servono di sostegno alla pubblica piazza e di comodo alla popolazione.

— Reale Rescritto del 7 agosto 1840 col quale si dettano norme a seguirsi sulla competenza del contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1840 col quale si determina che il giudizio di contese per atto di amministrazione pubblica sulla di loro legittimità o validità si appartiene al contenzioso amministrativo.

CONTI. Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 29 febbraio 1816 col quale si stabilisce che i contabili dello stato non sono prosciolti da' regolamenti di pubblica amministrazione, se non quando rimangano discaricati dalle conseguenze delle loro gestioni, in virtù de' conti resi e giudicati.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti del 27 aprile 1816 col quale si stabilisce che l'esercizio delle azioni civili competenti contro di contabili dello stato per effetto delle loro questioni non è espresso per l'introduzione de' giudizi criminali relativamente à fatti medesimi, donde sorgono i loro debiti.

— Circolare del 14 aprile 1821 con la quale si determinano in quali casi possano i consigli d'intendenza rivedere le loro decisioni rese nelle discussioni de' conti.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si stabilisce in quali casi, e con qual metodo possono le amministrazioni finanziere far procedere all'aresto dei contabili debitori prima

d'esser tali dichiarati dai giudizi definitivi della gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 col quale si prescrive a chi sia commesso discutere i conti morali de' licei e collegi.

— Ministeriale del 17 novembre 1827 con la quale si prescrive che i conservatori degli archivi notariali possono esser tenuti a rendimento di conto presso la gran corte dei conti.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1828 col quale si determinano le persone obbligate al rendimento de' conti materiali de' fondi delle opere pubbliche, l'esame e rivisione annuale de' medesimi nel caso in cui non si convochino i consigli provinciali.

— Ministeriale del 18 gennaio 1828 portante disposizioni sul rendimento de' conti dell'amministrazione generale delle poste in Palermo.

— Circolare degli 11 febbraio 1829 con la quale si prescrive che sono applicabili ai consigli d'intendenza per la rivisione de' conti le norme stabilite nell'articolo 20 della legge de' 29 maggio 1817 e del decreto de' 2 febbraio 1818.

— Circolare del 18 aprile 1829 con la quale si dispone, che possono i sindaci presentare all'intendente i reclami avverso le determinazioni contumaciali emesse sui loro conti morali, e l'intendente inteso l'avviso del consiglio d'intendenza rimettere le carte tutte al ministero degli affari interni.

— Ministeriale del 14 settembre 1829 portante disposizioni che sui conti morali dei fondi provinciali possa il consiglio d'intendenza procedere alle discussione dei conti materiali dei fondi medesimi.

— Circolare del 4 settembre 1830 con la quale si stabilisce che i sindaci come terzi opponenti possono prendere parte alla discussione del conto dei cassieri.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1830 portante le norme a seguirsi contro i contabili contumaci al rendimento dei loro conti.

— Circolare del 29 dicembre 1830 colla quale si prescrive che le spedizioni delle decisioni de' consigli d'intendenza nella discussione de' conti de' luoghi pii deggion esser firmate dal segretario del consiglio generale di beneficenza.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1831 col quale si risolve il dubbio se lo esame e l'approvazione e la condanna dei conti morali degli amministratori comunali che si fa dagl' intendenti sia un'atto economico che ad essi attribuisce la legge, ovvero dipende dalle facoltà contenziose.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce che la tesoreria generale dee dare agl' intendenti la notizia delle significatorie che trasmette per la esazione ai ricevitori generali.

— Reale Rescritto dei 12 luglio 1832 portante la soluzione di taluni dubbi elevati sull'intelligenza ed applicazione del real rescritto del 22 maggio 1830 riguardante l'esame e giudizio dei conti arretrati delle rendite dei comuni dei domini oltre il faro.

— Circolare del 5 ottobre 1833 relativamente ai conti de' cancellieri delle camere notariali.

— Circolare del 22 febbraio 1834 con la quale si prescrive che i conti dei gestori defunti debbonsi rendere dai loro legittimi eredi, o dai curatori, se vi siano eredi minori.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1834 col quale si risolve la quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte de' conti, in difetto di docnmenti non presentati dei contabili potessero essere in seguito dalla gran corte istessa annullate per la esibizione posteriore de'detti documenti.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1834 col quale si determina che la discussione de' conti morali de'licei e de'collegi dee farsi da una commessione che per questo anno si nomina dagl'intendenti di consiglieri provinciali o distrettuali.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1835 portante disposizioni perchè la discussione de'conti de'contabili succeda senza remora alcuna.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 col quale si prescrive che sono applicabili per le significatorie che si emettono dai consigli d'intendenza le disposizioni dell'articolo 29 del real decreto de' 2 febbraio 1818 circa gl'interessi delle somme significate e le ammende.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1836 portante disposizioni a regolare i conti dei depositi giudiziari e volontari in Sicilia.

— Reale Rescritto del 29 marzo 1836 portante taluni chiarimenti sulla sovrana risoluzione che approva i conti della tesoreria generale dei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 9 aprile 1836 portante la risoluzione del dubbio se nei casi di reclamo avverso le condanne dei conti morali potessero gl'intendenti sospendere gli atti solamente irreparabili sino alla risoluzione del reclamo.

— Circolare del 17 aprile 1839 con la quale si vieta darsi corso ai reclami tardivi dei sindaci avverso le determinazioni dell'intendente su i conti morali.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si determina che i reclami avverso le decisioni dei consigli d'intendenza nell'esame de'conti al di sotto di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo.

— Circolare del 25 settembre 1839 portante una dichiarazione pei consigli d'intendenza nella discussione e rivisione de' conti materiali.

CONTRATTAZIONI. Ministeriale dei 22 dicembre 1824 sul dubbio se possono riunirsi in un solo atto diverse contrattazioni fra le stesse, o diverse persone o diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date o di diversi oggetti.

— Ministeriale del 13 luglio 1825 sul dubbio se in un solo atto possano riunirsi diverse contrattazioni.

CONTRATTAZIONI DI DERRATE. Reale Rescritto del 22 giugno 1831 sul dubbio se possa adoperarsi ed in quali casi la forma del brevetto per le contrattazioni di derrate ai coloni per uso di sementi colla restituzione di esse.

CONTRATTI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 25 settembre 1815 col quale si stabilisce che i contrattati di affrancazione de' censi son già perfetti ove siasene pagato il prezzo ed il governo gli abbia approvati.

— Reale Rescritto de' 18 ottobre 1817 col quale si danno disposizioni per lo scioglimento dei contratti per costruzioni di opere pubbliche.

— Circolare del 13 giugno 1818 con la quale si stabilisce che gli atti di subasta saranno registrati dopo l'approvazione purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momomento che sarà approvato dall'intendente.

— Circolare de' 12 agosto 1818 circa la formazione de' documenti per dimostrazioni della libertà e capienza de' fondi che si offrono in cauzione ne' contratti coll'amministrazione militare.

— Sovrana determinazione degli 8 agosto 1821 con la quale si stabilisce, che non è conveniente inerire ai reclami de' coloni per l'annullamento o riduzione de' contratti onerosi fatti tra negozianti di grano, ma debbono le autorità amministrative invigilare alla conservazione ed aumento de' monti frumentari di pegni.

— Decisione de' 30 gennaio 1823 con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendia è richiesta di essenza la scrittura e se allorchè di una scrittura privata è fatta menzione da un atto d'intimazione di usciere può dirsene comprovata la sostanza in un atto disteso da ufficiale pubblico e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone; infine se allorchè esiste un principio di pruova scritturale nel caso dell'articolo 1347 il giudice può negare la pruova testimoniale.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1837 portante disposizioni sui giudizi per lo annullamento dei contratti fatti in opposizione delle leggi del regno e sforniti di regio assenso.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio d'azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo e vieppiù se atti o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

CONTRATTI DI FITTO. Ministeriale del 20 agosto 1831 sull'ammontare del diritto di archivio notariale che dee pagarsi pei contratti di fitto.

CONTRAVVENZIONI. Reale Rescritto dei 4 maggio 1822 sul dubbio se le ammende per contravvenzione al regolamento sulle reali riserve sono comprese nell'indulto dei 13 marzo 1822.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1822 per soluzione di dubbio

sulla intelligenza d'indulto per delitti e per le contravvenzioni contenute nel decreto del 13 marzo 1822.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1823 col quale si determina che le multe per controvenzione in materia doganale, e quella per controvenzione ai regolamenti delle reali riserve non van comprese negl'indulti poichè le medesime son perseguibili in linea civile.

— Circolare del 20 febbraio 1826 con la quale si stabilisce che la competenza in materia di contravvenzioni di dazi indiretti è dei giudici ordinari fino a che non saranno emesse all'oggetto altre disposizioni.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1826 portante talune dilucidazioni sulla legge dei 21 marzo 1817 intorno ai gradi di giurisdizione nei giudizi di contravvenzione.

— Circolare del 1 luglio 1826 con la quale si determina che pei comuni che stabiliscono uno appalto delle multe per le contravvenzioni le spese di giudizio sono a loro carico.

— Circolare del 15 maggio 1830 con la quale si prescrive esservi ne' comuni i regolamenti di polizia nei quali si determina tra l'altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817.

— Circolare del 31 aprile 1838 portante disposizioni pel risarcimento di danni ed ammende per le controvenzioni forestali.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1832 col quale si stabilisce che pei giudizi di contravvenzioni niun provento è attribuito ai cancellieri comunali.

CONTRIBUENTI. Circolare del 14 giugno 1809 con la quale si determina che gli esattori hanno il dritto di dirigersi a loro scelta contro i fittuari debitori de' proprietari.

—Ministeriale del 28 maggio 1817 con la quale si determina che può infliggersi la misura dell'arresto contro quei contribuenti morosi che a forza di raggiri, o con mano armata impediscono i sequestri.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 18 aprile 1818 col quale si stabilisce che non possono spedirsi contro de' contribuenti ruoli suppletori che ne' soli casi di occultamento di estensione, e di pertermessa coltura de' loro fondi.

— Risoluzione sovrana del 16 febbraio 1820 per la quale si dichiara relativamente alla durata dei disgravi, che il tempo che si richiede per la spedizione del giudizio non debba esser di danno del contribuente.

— Ministeriale del 6 luglio 1821 con la quale si permette l'arresto de' contribuenti facoltosi i quali ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Circolare del 9 giugno 1824 con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all'arresto dei contribuenti morosi.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale s'inculca

agl'intendenti la più severa vigilanza perchè non siano commessi atti arbitrari contro i poveri debitori per contribuzioni dirette.

— Circolare del 16 giugno 1830 con la quale si stabilisce che contro i contribuenti morosi non si adoperano commissari e s'indicano quali debbono essere gli uffizi degli intimatori.

— Reale Rescritto del 18 aprile 1832 col quale si stabilisce che gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata.

— Circolare del 27 giugno 1835 con la quale si determina che l'azione amministrativa, della quale gli esattori e percettori possono per due annate far uso per astringere i contribuenti morosi, finisce il dì 31 dicembre del secondo anno, nè può farsi valere contro i debitori la disposizione per la quale per ogni anno le obbliganze degli esattori e percettori si saldano nell'aprile dell'anno appresso.

— Circolare del 29 marzo 1834 con la quale si deroga a quanto è prescritto dal decreto de' 3 luglio 1809 intorno al permesso del magistrato per la vendita degli oggetti pegnorati ai contribuenti morosi non occorrendo più tale permesso e s'insinua agl'intendenti d'invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che per giustificazione di ritardo nei versamenti il quale dipende da dilazioni accordate ai contribuenti meschinissimi possono i ricevitori generali produrre alla gran corte de' conti i processi verbali delle commissioni finanziere dalle quali le dilazioni si accordano.

— Circolare del 20 agosto 1834 con la quale si determina che allorchè i regi giudici di circondario ne vengono regolarmente richiesti debbono fare eseguire l'apertura della casa de' contribuenti che per evitare i sequestri le fan trovare chiuse.

— Circolare del 10 novembre 1838 con la quale si prescrive non dover farsi uso nelle intimazioni e coazioni contro i debitori dei comuni e monti frumentari degli stessi intimatori e di carte per avvertimenti simili a quelle adoperate per la coazione delle contribuzioni dirette.

CONTRIBUZIONI DIRETTE. Circolare de' 11 aprile 1807 con la quale si prescrive rimettersi uno stato de' beni all'ispettore della fondiaria e dare al medesimo i lumi e chiarimenti necessari.

— Istruzioni de' 30 dicembre 1807 con le quali si dettano le norme come stabilirsi i ruoli, i giornali di cassa ed i conti aperti coi ricevitori distrettuali per lo incasso del tributo diretto.

— Circolare del 5 marzo 1808 con la quale si determina che i sindaci, gli eletti ed i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.

— Circolare del 28 giugno 1808 con la quale si rinnova la domanda delle copie dei borderò di versamento e le quietanze de' ricevitori delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 12 novembre 1808 con la quale si determina

che i libri di cassa debbansi tenere in corrente dagli esattori, e verificati da' sindaci.

— Circolare del 14 giugno 1809 con la quale si determina che gli esattori hanno il dritto di dirigersi a loro scelta contro i proprietari o contro i fittuari debitori de' proprietari.

— Circolare del 13 agosto 1809 con la quale si prescrive che i sequestri per contribuzione fondiaria non sono soggetti alle lungherie giudiziarie.

— Circolare del 29 agosto 1809 con la quale si proscrive che le spese delle vendite fatte da' giudicati regi ricevono la stessa destinazione che quelle per le cause civile.

— Circolare del 18 novembre 1809 con la quale si dichiara in quali sensi permettesi di delegare crediti privati pel pagamento della contribuzione fondiaria.

— Circolare del 18 febbraio 1810 con la quale si determina che la prelazione de' percettori nelle vendite non è accordata alle loro persone, ma al governo per incassare la contribuzione.

— Regolamento del 25 febbraio 1810 sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 13 maggio 1810 con la quale si stabilisce la norma sul regresso che un terzo può avere contro un percettore che ha trascurato la percezione.

— Circolare del 6 giugno 1810 portante disposizioni sul pagamento della contribuzione imposta sui beni assegnati ai creditori de' contribuenti.

— Circolare del 2 febbraio 1811 con la quale si determina che la contribuzione dovuta dalle comuni sui beni patrimoniali sarà ritenuta nella bonifica de' grani addizionali.

— Circolare de' 20 aprile 1811 con la quale si affidono a' percettori o esattori delle contribuzioni dirette le tasse imposte a ciascun comune su pascoli di uso comune.

— Regolamento del 5 giugno 1811 relativo alla vigilanza da esercitarsi sulla percezione delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 26 febbraio 1812 con la quale si determina che nella ripartizione individuale della contribuzione fondiaria imposta alle comuni per le terre soggette ad uso civico debba farsi coll'intervento dei controlori delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 8 luglio 1812 circa la elezione degli esattori in luogo de' percettori malversatori e sull'arresto di quest'ultimi.

— Regolamento del 1 febbraio 1816 relativo al versamento del prodotto delle contribuzioni fondiarie, ed alle obbligazioni de' ricevitori generali e distrettuali.

— Ministeriale del 14 febbrato 1816 circa le decadarie chiusure delle casse generali e distrettuali e circa le decadarie spedizioni de' documenti.

— Ministeriale del 25 gennaio 1817 con la quale si stabilisce che presso ciascun ricevitore generale o distrettuale debba tenersi

un numero di soldati che si spediscono per coazioni e del dritto loro dovuto.

— Ministeriale del 13 febbraio 1817 con la quale si proibisce ai percettori di esigere dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori de' fondi.

— Reale Rescritto del 24 febbrajo 1817 col quale si prescrive il modo come eseguirsi le coazioni personali contro i debitori delle contribuzioni dirette.

— Sovrana risoluzione del 1 aprile 1817 con la quale si determinano le proporzioni alle quali regolar deggionsi le cauzioni dei regi percettori delle contribuzioni dirette.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 23 aprile 1817 col quale si stabilisce che lo stipendio stabilito ai piantoni e le tasse delle spese di sequestro contro i contribuenti morosi, non debbonsi aumentare, e che i fittaiuoli pagheranno grana cinque agli intimatori per ogni atto conservatorio ed avranno il dritto di compensazione sul fitto dovuto ai proprietari.

— Circolare del 7 maggio 1817 con la quale si determina il salario degli intimatori nella spedizione degli avvertimenti ai fittaiuoli ed inquilini.

— Parere del consiglio delle contribnzione dirette del dì 12 maggio 1817 col quale si stabilisce che sono della malversazione degli esattori responsabili i sindaci, ed i decurioni nell'amministrazione de quali la siasi commessa, e che abbiano nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 23 maggio 1817 col quale si stabilisce che i sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfar le somme malversate dagli esattori comunali ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

—Ministeriale del 28 maggio 1817 con la quale si determina che i contribuenti morosi i quali permettonsi di continuare ad esercitare la misura dell'arresto son quelli che a forza di raggiri, o con mano armata impediscono i sequestri.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 5 giugno 1817 col quale si stabilisce che l'articolo 18 del regolamenlo del 1 febbraio 1816 non è adattabile agli esattori che non abbiano eseguiti i versamenti delle somme da essi riscosse perchè le sieno state loro involate.

— Circolare del 14 giugno 1817 con la quale si stabilisce che le intimazioni agli inquilini e fittaiuoli non debbono eccedere il numero di quelli, l'estaglio de'quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata.

— Parere del consiglio delle contribuzione dirette del dì 28 giugno 1817 col quale si determina che il decurionato e l'esattore il quale abbia prodotto eccezioni contro la sua nomina non possono essere obbligati a soddisfare i vuoti fatti nella percezione da'com-

messari ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1817 con la quale si determina che la responsabilità nelle malversazioni degli esattori si limita nei sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.

— Circolare del 12 luglio 1817 con la quale si determina che gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoprano per la percezione delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 16 agosto 1817 portante la dilucidazione dei dubbi sulla verifica de' reclami di fondiaria.

— Circolare del 20 agosto 1817 con la quale si rettificano taluni errori corsi nella circolare del 16 dello stesso mese relativa alla verifica dei reclami di fondiaria.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1817 col quale si determina che gli atti per lo incasso delle contribuzioni nelle somme minori di ducati dieci possono farsi collettivamente.

— Circolare del 17 settembre 1817 portante disposizioni sulle formalità del registro e bollo nelle carte per reclami di contribuzioni dirette.

— Circolare del 1 ottobre 1817 che serve di soluzione di dubbi sul registro e sul bollo de' certificati per contribuzione dirette.

— Ministeriale del 4 ottobre 1817 con cui in occasione de' reclami per fondi occupati da novelle strade si stabilisce doversi dalla misura della rimanente parte del fondo riconoscere la parte la quale perchè occupata dalla strada deve discaricarsi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 novembre 1817 col quale si determina che per le nuove macchine idrauliche l'imposta fissata alle già costruite non varia

— Sovrana determinazione del 13 novembre 1817 portante disposizioni sui reclami motivati da diminuzione di rendite di molini.

— Circolare del 13 dicembre 1817 portante disposizioni sull'uso delle somme pervegenti dai ruoli suppletori.

— Circolare del 20 dicembre 1817 sulle azioni de'percettori verso i debitori di tassa fondiaria che dipende da esercizi chiusi.

— Ministeriale del 20 dicembre 1817 con la quale si dichiarano esenti dal bollo i reclami collettivi.

— Circolare de' 14 febbraio 1818 con la quale si dichiara essere esenti da contribuzione fondiaria come addetti a pubblico uso i locali delle officine e de' corpi di guardia del ramo doganale.

— Circolare del 14 marzo 1818 portante disposizioni circa i catasti de' comuni segregati o riuniti.

— Circolare del 28 marzo 1818 portante disposizioni sul modo di riscuotersi le multe che vengono inflitte in conseguenza dell'articolo 101 del real decreto de' 10 giugno 1817.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 16 aprile 1818 col quale si determina che appartiene

ai decurionati il dritto di rinnovare sempre che loro piaccia gli esattori comunali.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 18 aprile 1818 col quale si stabilisce che non possono spedirsi contro dei contribuenti ruoli suppletori che ne' soli casi di occultamento di estensione e di pretermessa coltura de' loro fondi.

— Circolare del 9 maggio 1818 con la quale si prescrive che i sindaci e decurionati possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1818 col quale si dettano norme a seguire onde essere il banco dispensato dall'esibire i documenti legali per la non locazione delle case di sua dotazione.

— Decisione della gran corte de' conti approvata con reale rescritto de' 10 giugno 1818 con la quale si determina che nello stabilire la imposta fondiaria, debbasi far distinzione tra i frutti dei capitali e 'l reddito de' fondi.

— Circolare del 17 giugno 1818 con la quale si stabilisce quali spezie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione o di attrasso nella percezione.

— Ministeriale del 20 giugno 1818 portante le norme intorno all'epoca della valutazione de' fondi che godono temporanea esenzione.

— Circolare del 26 giugno 1818 con la quale si danno disposizioni sull'aumento di tassa per fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 30 agosto 1818 col quale si stabilisce non doversi alterare le valutazioni fissate nella tariffa delle rispettive colture, ancorchè da contratti di fitto ritraggasi il reddito d'un qualche fondo eccedere l'imponibile che vi si trova stabilito.

— Ministeriale del 11 settembre 1818 con la quale si risolve il dubbio promosso per le formalità di registro in atti di mutazioni di quota.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 17 settembre 1818 col quale si stabilisce che nella verifica de' reclami in massa per disastro i commessari, i periti e gli agrimensori debbano essere pagati da venti de' più ricchi proprietari nel reclamo compresi.

— Istruzioni del 27 ottobre 1818 approvate dal ministro delle finanze sulla rettifica de' catasti.

— Circolare del 1 novembre 1818 emessa dal ministro delle finanze circa la distribuzione delle multe fondiarie.

— Circolare del 12 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che gli eredi di un individuo già defunto a favore del quale trovasi spedito mandato di disgravio per fondiaria per somma minore di ducati quindici non sono obbligati all'esibizione de' titoli ereditari.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si dichiara doversi pe' reclami per disastro conoscere coll'apprezzo de' prodotti

rimasti illeso il valore del danno cagionato per la rendita perduta.

— Circolare del 17 marzo 1819 portante disposizioni circa l'introito di talune somme le quali, come inesigibili, erano state comprese in reclami collettivi.

— Circolare de' 17 aprile 1819 con la quale si manifestano le sovrane determinazioni per la proroga del termine utile alle trascrizioni ed ai reclami fondiari pei beni ecclesiastici.

— Circolare degli 8 maggio 1819 circa i notamenti da trasmettersi qualora si riscuotono somme che come inesigibili trovavansi comprese in reclami collettivi.

— Ministeriale del 22 maggio 1819 circa il carico delle multe per accettazioni di parte di fondi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 2 giugno 1819 col quale si stabilisce che in mancanza dei giornali di cassa e de' registri dei conti aperti i ruoli da depositare negli archivi delle direzioni delle contribuzioni dirette, deggiono essere dagli esattori emarginati in uno ai duplicati dei talloni di pagamento.

— Risoluzione sovrana del 12 giugno 1819 con la quale si riforma il modello di cui è parola nell'articolo 62 del real decreto dei 10 giugno 1817.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 giugno 1819 col quale si stabilisce che non son detti sufficienti a pagare la gravezza fondiaria coloro che non abbiano pagato il tributo negli anni precedenti e lo paghino di poi; e tali pagamenti si tengono in estinzione del debito anteriore non del posteriore.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 7 luglio 1819 col quale si stabilisce che il disgravio o moderazione per disastro non puossi accordare che indi alla legale verifica del danno.

— Circolare del 14 luglio 1819 con la quale si danno disposizioni per impiegarsi a diminuir la reimposizione le somme che riscuotonsi dopo che, come inesigibili, erano stati ammessi i reclami collettivi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 29 luglio 1819 col quale si stabilisce che i reclami per non locazione dei fondi urbani deggionsi dalle amministrazioni pubbliche presentare in opportuni e determinati tempi, e che una casa non abitata è diversa dalla non data in fitto.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1819 col quale si prescrive che possono i percettori, dirigendosi alla cassa di ammortizzazione riscuoter le somme dovute per contribuzione dei depositi giudiziari pervenienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro.

— Circolare del 18 agosto 1819 con la quale si danno disposizioni pel passaggio dei fondi da un catasto all'altro nei casi di rettifiche di confinazione dei comuni.

— Circolare del 13 ottobre 1819 con la quale si prescrive che

nella mancanza assoluta di mezzi per supplire alla spesa della rettifica de' catasti provvisori si ripartirà questa tra i possessori dei fondi mediante una tassa.

— Circolare degli 8 dicembre 1819 con la quale si fissa la mercede degli agrimensori e degli esperti per le rettifiche generali de' catasti.

— Risoluzione sovrana del 16 febbrajo 1820 per la quale si dichiara relativamente alla durata dei disgravi che il tempo che si richiede per la spedizione del giudizio non debba esser di danno del contribuente.

— Circolare del 14 giugno 1820 con la quale si ordina il celere esame dei ruoli addetti all'amministrazione della contribuzione fondiaria sorpresi per l'acquisto delle pruove nei giudizi penali.

— Circolare del 1 luglio 1820 con la quale si dichiara potersi fare in carta non bollata le rivele dei notai per le scoverte dei fondi occultati.

— Ministeriale del 30 agosto 1820 con la quale si danno disposizioni sulle istanze di rivindica per oggetti sequestrati per contribuzione.

— Regolamento del 20 dicembre 1820 sovranamente approvato portante disposizioni sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette nei reali domini oltre il faro e dei versamenti in esecuzione del decreto del 30 novembre 1826.

— Circolare del 9 maggio 1821 con la quale si stabilisce, che la contribuzione fondiaria imposta sopra i beni dell'amministrazioni diocesane, e sopra fondi che fan parte dell'amministrazione de' beni riservati e di beni donati reintegrati allo stato dovrà pagarsi dagli affittatori de' fondi stessi sugli estagli.

— Circolare de' 3 giugno 1821 portante disposizioni per lo pagamento del contributo fondiario dovuto dall'amministrazioni diocesane e dall'amministrazioni del patrimonio regolare.

— Ministeriale del 6 luglio 1821 con la quale si permette l'arresto de' contribuenti facoltosi i quali ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Risoluzione sovrana del 14 luglio 1821 che dichiara non potersi formare in un sol foglio di carta bollata estratti di catasti relativi a più di un contribuente.

— Ministeriale del 1 settembre 1821 con la quale si dichiara non aver dritto alle multe i notai che in occasione di stipule di contratti rivelano fondi occultati.

— Risoluzione sovrana del 22 settembre 1821 pel discarico delle contribuzioni imposte sopra i suoli delle chiese.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1821 col quale si prescrive che i giudici di circondario pei sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette precedono senza limitazione di somma.

— Circolare del 13 ottobre 1821 pei sequestri a ragione di ri-

tardo pagamento delle contribuzioni dirette qualunque ne sia l'ammontare delle somme.

— Circolare del 12 dicembre 1821 con la quale si determina da qual tempo debbano aver vigore i ruoli suppletori risultati da catasti rettificati.

— Risoluzione sovrana del 9 febbrajo 1822 pei reclami di sfitto dei teatri della capitale.

— Circolare del 27 febbrajo 1822 con la quale si determina, che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati presentare al visto dell'intendente e sottointendente mensilmente i certificati de' lavori eseguiti.

— Regolamento del 15 marzo 1822 pel versamento da farsi nella cassa d'ammortizzazione della quinta parte dell'annuale contribuzione fondiaria.

— Risoluzione sovrana del 6 luglio 1822 sul metodo onde facilitar su i catasti le mutazioni di quota per fondi di picciola rendita.

— Circolare del 13 novembre 1822 portante le dilucidazioni sui dubbi sorti circa l'esecuzione della disposizione che permette il passaggio sui catasti dei fondi di piccola rendita allorchè la proprietà di essi viene ad altri trasferita.

— Circolare de' 16 aprile 1823 portante le misure da rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatari di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette.

— Istruzione degli 11 giugno 1823 pel pagamento del contributo fondiario imposto su i beni di spettanza della cassa di ammortizzazione.

— Circolare del 14 giugno 1823 con la quale si stabilisce che la fondiaria imposta sopra i beni della cassa di ammortizzazione deve pagarsi direttamente dai recevitori distrettuali agli esattori.

— Risoluzione sovrana del 30 agosto 1823 che invoca la circolare del 27 giugno 1818 e quindi dichiara non soggetti ad aumenti di tassa i fondi di coltura diversa da quella per la quale sono scritti al catasto.

— Ministeriale del 17 settembre 1823 che dichiara i casi nei quali per deterioramento di fabbriche dee darsi luogo a riduzione o discarico d'imponibile.

— Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre 1823 al direttore della provincia di Napoli, col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravi a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzione del vesuvio vadino a carico della tesoreria.

— Ministeriale del 15 novembre 1823 portante la risposta al quesito circa le facilitazioni accordate per le mutazioni di quote di picciole proprietà.

— Circolare del 29 novembre 1823 con la quale si determina che è in libertà degli esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio lor piace.

— Ministeriale del 7 febbraio 1824 con la quale si dichiara non doversi tenere a calcolo fra la perduta rendita per cagion di disastri le spese cagionate dallo spurgo dei fondi ed altro.

— Risoluzione sovrana dei 18 febbraio 1824 che dichiara i casi nei quali per deteriorazioni di fabbriche si può accordar riduzione d'imponibile.

— Circolare del 10 marzo 1824 con la quale si trasmette ai direttori il modello del registro per le novelle fabbriche che menano la temporanea esenzione di contribuzione fondiaria.

— Ministeriale del 31 marzo 1824 portante disposizioni sulle novelle fabbriche.

— Circolare del 9 giugno 1824 con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all'arresto dei contribuenti morosi.

— Ministeriale del 16 ottobre 1824 per regolare la procedura ne' reclami che per congiata natura de' fondi produconsi.

— Ministeriale del 9 marzo 1825 con la quale si prescrive il modo come debbonsi anticipatamente sborsare le spese per la misura di fondi da coloro che denunziano le occultazioni di estensione.

— Circolare del 16 aprile 1825 con la quale si fissa la competenza del potere giudiziario amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 20 aprile 1825 circa i reclami per partite di terreni rasi per le acque che vi scorrono vicino.

— Circolare del 2 luglio 1825 portante dilucidazioni ai dubbj sul modo di percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 13 luglio 1825 portante nuove dichiarazioni circa i casi ed i modi nei quali si può praticare l'arresto dei contribuenti che ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Risoluzione sovrana del 16 luglio 1825 con la quale si dichiara dever essere di mesi tre il termine assegnato pei gravami che produconsi alla gran corte dei conti avverso le decisioni dei consigli d'intendenza per oggetti di contribuzione fondiaria.

— Ministeriale degli 8 marzo 1826 con la quale si dichiara doversi per le novelle fabbriche accordar la temporanea esenzione di contribuzione fondiaria o che le fabbriche isolatamente si reggono, o che si appoggino a fabbriche contigue.

— Ministeriale del 22 aprile 1826 che dichiara doversi, come per le rettifiche di catasto destinare una commessione nei casi di riduzione per reclami per cangiamenti di coltura dei fondi.

— Reale Rescritto dei 15 gennaio 1826 col quale si determina che la sopra imposte dell'uno e mezzo per 100 sulla fondiaria non debba avere effetto che dal 1 gennaio corrente anno.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1826 portante disposizioni a regolare il dritto dovuto agli esattori e percettori della contribuzione fondiaria.

— Ministeriale del 23 agosto 1826 con la quale si stabilisce, che indipendentemente dall'azione reale la riscossione della contribuzione diretta può spingersi anche con l'azione personale.
— Circolare del 20 ottobre 1826 con la quale si dichiarano applicabili ai trappeti le risoluzioni concernenti i reclami pei molini.
— Ministeriale del 25 novembre 1826 di risposta al quesito se per un contribuente che fa egli stesso le spese per misura di un fondo denunziato per erronea estensione la multa in caso di scovrimento di occultazione, esser debba di tre annate o della metà di un annata di contribuzione.
— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si determina che i controlori provinciali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali.
— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale s'inculca agli intendenti la più severa vigilanza perchè non sian commessi atti arbitrari contro i poveri debitori per contribuzioni dirette.
— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si prescrive che gl'intendenti obbligati a vegliare sul servizio delle cauzioni e ad allontanare ogni abuso deggiono mensualmente riferire sulla condotta degli esattori ancorchè non si osservi alcuna trasgressione in essi.
— Ministeriale del 23 dicembre 1826 sul dubbio elevato relativamente alla qualità di carta per la seconda spedizione de' ruoli.
— Circolare del 5 gennaio 1827 con la quale si partecipano le sovrane prescrizioni ad oggetto di reprimere gli abusi nella percezione della contribuzione.
— Ministeriale del 2 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbono le cauzioni dirigersi contro i sindaci o decurioni che nominarono gli esattori.
— Circolare del 24 ottobre 1827 con la quale si determina dover decorrere dal momento in cui i molini novelli mettonsi in attività le diminuzioni di contribuzione fondiaria reclamati pei molini preesistenti.
— Reale Rescritto del 29 dicembre 1827 portante disposizioni ad attivare la sopraimposta dell'uno e mezzo per cento sulla fondiaria per la costruzione delle strade regie.
—Circolare del 14 giugno 1828 con la quale si determina il tempo cui dee cominciarsi a caricar la contribuzione sui fondi di novella costruzione che han goduta temperanea esenzione.
— Ministeriale del 9 luglio 1828 circa la esenzione temporanea di contribuzione fondiaria per novelle fabbriche addette ad usi di agricoltura.
— Ministeriale del 18 ottobre 1828 con la quale si dichiara che le diminuzioni di imponibile per danni o distruzioni de' molini in un comune deggiono produrre aumento nell'imponibile agli altri molini del comune stesso.

— Ministeriale del 22 ottobre 1828 portante disposizioni pei ruoli suppletori nei casi di ritardata verifica di occultazione.

— Ministeriale del 21 gennaio 1829 circa le valutazioni de' fondi di novella costruzione che vengono richieste nell'intervallo in cui pei fondi stessi si gode di temporanea esenzione di tassa.

— Circolare del 23 giugno 1829 sull'impiego delle somme provegnenti da multe di contribuzione fondiaria.

— Circolare degli 11 luglio 1829 con la quale si determina che nella deliberazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all'esattore della fondiaria prevalerà il parere del capaluogo del circondario, e si sceglierà sempre per percettore chi possa personalmente non per sostituto esercitarne l'impiego.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 che dichiara doversi negli estratti di catasti spiegare in lettere la somma totale dell'imponibile e ridursi in ducati e grana qualora il carico non si trovi in questa moneta valutato.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 che autorizza il discarico dell'imponibile di taluni locali appartenenti all'amministrazione generale dei dazi indiretti ed addetti ad uso di servizio.

— Circolare del 14 agosto 1829 con la quale si prescrive affiggersi in ogni comune i manifesti che indichino il carico annuale della contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 portante disposizioni relative alla sopraimposta alla contribuzione fondiaria nell'isola di Lipari.

— Circolare del 16 giugno 1830 con la quale si stabilisce che contro i contribuenti morosi non si adoperano commissari e s'indicano quali debbono essere gli uffizii degli intimatori.

— Circolare del 24 luglio 1830 con la quale si dichiara doversi i reclami per fondi del demanio produrre da' precettori demaniali o dai ricevitori generali delle provincie nelle quali trovansi percettori demaniali.

— Ministeriale del 28 agosto 1830 perchè nei casi in cui per contribuzione fondiaria un reclamo si presenti da individuo diverso da quello sotto il cui nome il fondo è scritto al catasto si faccia di ciò menzione nelle relative verifiche.

— Circolare de' 24 giugno 1831 con la quale si prescrive che le somme di contribuzione fondiaria che nella città di Napoli pagansi con polizze dirette girate ai percettori, non possono dal banco sulle madrefedi dei percettori accreditarsi senza la dichiarazione del ricevitore generale di essersi le polizze scritturate sui relativi stati dei ruoli.

— Circolare del 17 luglio 1831 con la quale si stabilisce che gli estratti di fondiaria debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.

— Ministeriale del 17 settembre 1831 che dichiara doversi nei casi di occultazioni considerare isolatamente i fondi relativamente

alla regola di non spedirsi i ruoli suppletori per le omissioni inferiori al ventesimo.

— Reale Rescritto del 18 aprile 1832 col quale si stabilisce che gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata.

— Reale Rescritto del 10 maggio 1832 col quale si danno disposizioni concernenti la quistione se si debba indennità di viaggio e quale ai periti che in caso di apprezzo di generi pignorati in campagna ai debitori di contribuzioni dirette sieno obbligati a recarsi fuori comune.

— Circolare del 14 luglio 1832 con la quale si stabilisce che dovendo farsi a persona sicura la consegna degli oggetti che vengono sequestrati per debiti di contribuzione fondiaria possono gli esattori ricusare gl'insolvibili e quelli che destino sospetto di frode.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1832 col quale sono riserbate al re nostro signore le eccezioni per dispensa alla legge per prodursi reclami in straordinari casi d'inesistenza di fondi, e di estremamente alterate estensioni.

— Circolare del 7 novembre 1832 con la quale si dettano le norme come debbono farsi le mutazioni di quote sia per fondiaria che per canoni.

— Risoluzione sovrana del 23 gennaio 1833 portante disposizioni sulle verifiche riguardanti reclami che vengon prodotti per cangiata natura de' territori, per la cui produzione è stabilito il termine di sei mesi.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1833 portante la spiegazione sulla responsabilità per le contribuzioni scadute, e non esatte nella successione di un percettore o esattore ad un altro.

— Circolare del 6 marzo 1833 con la quale si stabilisce di doversi proseguire le procedure dei reclami prodotti per disastri che faccian mutare la coltura dei fondi rustici, ai termini della sovrana risoluzione, senza darsi luogo ad altri atti che non si trovan prodotti frai sei mesi dalla pubblicazione della risoluzione medesima.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1833 col quale si stabilisce che gli estratti di singoli catasti di fondiaria difiniranno l'indole coltivabile de' terreni in caso di dissodamenti.

— Circolare del 20 aprile 1833 con la quale s'inculca la vigilanza de' tribunali sui sequestri che si fanno per la esazione della contribuzione fondiaria.

— Sovrana risoluzione del 31 luglio 1833 con la quale si chiama in osservanza il decreto de' 9 ottobre 1809 pel pagamento della contribuzione pei fondi che cangian di proprietario e che fra sei mesi non sien fatte le mutazioni di quote.

— Reale Rescritto degli 8 agosto 1833 col quale si danno disposizioni a regolare i doveri dei percettori ed esattori fondiari.

— Reale Rescritto del 10 agosto 1833 col quale si dichiara non

potersi provocare abilitazioni di dispensa alla legge per produzione di reclami senza la doppia condizione la erroneità delle descrizioni del fondo e l'esistenza di un ostacolo se non invincibile almeno imponentissimo che abbia occasionato il ritardo.

— Circolare del 2 dicembre 1833 con la quale si determina il titolo in forza di cui può agirsi contro gli esattori comunali anche in caso di espropria.

— Circolare del 3 dicembre 1833 con la quale si apportano dilucidazioni all'articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 dichiarandosi essere facultativa pel ricevitore la permanenza del commissario presso gli esattori in ritardo dopo dieci giorni stabiliti ; siccome facultativa per l'intendente è la misura di arresto degli esattori qualora scorsi i dieci giorni si faccia il ricevitore a provocarla.

— Sovrana risoluzione del 14 gennaio 1834 che dichiara , pei reclami di disastri doversi la riduzione d'imponibile far valere solamente pei cangiamenti di natura e cultura dei fondi , salvo a reclamarsi ogni anno per moderazione di tassa de' fondi di mutate classi fino a che non tornino alle classi antiche.

— Ministeriale degli 8 marzo 1834 con la quale si stabiliscono formi speciali di procedura per la esecuzione contro i debitori di fondiaria.

— Circolare del 29 marzo 1834 con la quale si deroga a quanto è prescritto dal decreto de' 3 luglio 1809 intorno al permesso del magistrato per la vendita degli oggetti pegnorati ai contribuenti morosi non occorrendo più tale permesso e s'insinua agl'intendenti d'invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che i ricevitori generali , e distrettuali che sono in arretrato sulle obbliganze , può procedersi alla vendita della cauzione.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che per giustificazione di ritardo nei versamenti il quale dipende da dilazioni accordate ai contribuenti meschinissimi possono i ricevitori produrre alla gran corte de' conti i processi verbali delle commissioni finanziere dalle quali le dilazioni si accordano.

— Circolare del 11 aprile 1834 con la quale si prescrive che l'esattore novello dee incaricarsi della riscossione delle reste del predecessore , la somma delle quali non oltrepassa le obbliganze da scadere.

— Ministeriale del 25 aprile 1834 che dichiara per le case dirute ed abbandonate e per le quali reclamasi dagli esattori doversi produrre altrettanti parziali reclami , quanti sono i fondi il cui imponibile chiedesi ridurre al valore del semplice suolo.

— Circolare del 28 giugno 1834 con la quale si determina come debbono esser tassati gli atti coattivi per la riscossione della contribuzione fondiaria.

— Circolare del 20 agosto 1834 con la quale si determina che allorchè i regi giudici di circondario ne vengono regolarmente ri-

chiesti debbono far eseguire l'apertura delle case de' contribuenti che per evitare i sequestri le fan trovar chiuse.

— Circolare del 30 settembre 1834 con la quale si prescrive che ogni esattore può nominare intimatori e gl'intendenti quando non trovano dubbio sulle persone deggiono vestirle di patenti.

— Circolare del 31 ottobre 1834 con la quale si preserve che gl'intimatori di fondiaria sono esenti della tenuta del repertorio.

— Circolare del 5 dicembre 1834 con la quale si stabilisce che qualora un contribuente dimandi di proporzionarsi diversamente la rendita imponibile de' suoi fondi la natura di questi deve restare come trovavasi riportata nei catasti.

— Circolare del 31 dicembre 1834 con la quale si statuisce che ai commissari forestieri che in casi di generale disastro in un comune intervengono nella verifica del reclamo in massa, diasi lo stesso trattamento stabilito per le rettifiche di catasto, e che la spesa per verifiche simili sia pagata da soli venti fra primari proprietari inclusi nel reclamo.

— Circolare del 13 marzo 1835 con la quale si determina che non può un esattore che ha cessato di funzioni spedire coazioni per gli arretrati, comunque gli avesse versati col proprio danaro. ma debbono essi riscuotersi dal successore, cui potrà il primo assistere.

— Circolare del 27 giugno 1835 con la quale si determina che l'azione amministrativa, della quale gli esattori e percettori possono per due annate far uso per astringere i contribuenti morosi, finisce il dì 31 dicembre del secondo anno, ne può farsi valere contro i debitori la disposizione per la quale per ogni anno le obbliganze degli esattori si saldano nell'aprile dell'anno appresso.

— Circolare del 18 agosto 1835 con la quale si raccomanda l'esatta osservanza delle formali à relative alla ricezione dei reclami per contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1835 portante disposizioni per la franchigia della corrispondenza de' controlori incaricati della formazione de' catasti fondiari.

— Reale Rescritto del 3 novembre 1835 col quale si riserba alla sovrana saggezza la dispensa alla legge, per una proroga del termine trascorso alla produzione de' reclami per riduzione o discarico d'imponibile fondiario, col concorso però della doppia circostanza della erronea estensione del fondo e di uno ostacolo imponentissimo alla produzione del reclamo in tempo utile.

— Circolare del 13 novembre 1835 con la quale si dichiara non dover per oggetti di contribuzione fondiaria i direttori eseguire ordini che non vengono immediatamente emanati o mediatamente dal ministro di finanze.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1835 portante disposizioni a regolare la misura legale nella rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 24 gennaio 1836 col quale si accorda

una proroga di 40 giorni al termine per la presentazione de' riveli per la rettifica del catasto fondiario.

— Circolare del 20 febbraio 1836 con la quale si prescrive che deggiono darsi la franchigia alle lettere di servizio che nel distretto rispettivo i ricevitori distrettuali ed i controlori delle contribuzioni dirette reciprocamente spedisconsi.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1836 portante lo scioglimento del dubbio se il privilegio del tesoro per le due annate del contributo fondiario possa esercitarsi sul deposito dei frutti del fondo appartente ad anni anteriori.

— Circolare dei 31 agosto 1836 sul dubbio se i notai procedendo ad atti per divisione di stabili in conseguenza di sentenza debbano alligare ai medesimi gli estratti correlativi di fondiaria.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1837 col quale si danno taluni chiarimenti riguardanti la rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1837 portante disposizioni a regolare la misura de' fazzoletti soggetti a dazio.

— Circolare del 10 giugno 1837 con la quale si riporta una decisione per reclamo avverso di un ruolo suppletorio per contribuzione fondiaria sopra fondi occultati nella formazione del catasto escludendosi la compensazione coll'estensione di altri fondi dello stesso reclamante annotati al medesimo catasto maggiore dell'effettivo non essendosi per l'eccessso relamato a tempo utile.

— Circolare del 26 luglio 1837 con la quale si approva la ripulsa dei reclami per moderazione di contribuzione chiesta in Bari per dedotta inaffittanza di sottani con posture di olio.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 col quale si danno ulteriori disposizioni per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia.

— Reale Rescritto degli 8 maggio 1838 col quale si accorda altra proroga per la presentazione dei rilievi richiesti per catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 11 maggio 1838 col quale si accorda un novello termine per la presentazione dei reclami di fondiaria e dei documenti in giustificazione delle tollerate partite e delle erronee e non esistenti.

— Ministeriale del 31 agosto 1838 con la quale si prescrive non farsi novità alcuna sul sistema dei versamenti che si fanno delle contribuzioni dirette ed indirette.

— Circolare del 10 novembre 1838 con la quale si prescrive non dover farsi uso nelle intimazioni e coazioni contro i debitori dei comuni e montifrumentari degli stessi intimatori e di carte per avvertimenti simili a quelle adoperate per la coazione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1838 col quale si accorda la proroga di mesi quattro per la presentazione dei riveli dei fondi occultati nella formazione del catasto fondiario.

— Ministeriale del 28 marzo 1839 per disapprovare che per nuovi ruoli si riportino le rendite già segnate nei precedenti.

— Reale Rescritto del 30 dicembre 1839 col quale si determina che a cominciare dal venturo anno in poi rimanga rinnovata la disposizione contenuta nell'articolo 18 del decreto del 30 novembre 1825 circa l'imputazione de' prodotti della fondiaria e del macino.

CONTROBANDO. Sovrana risoluzione del 11 ottobre 1816 con la quale si dettano norme a diferire la competenza pei controbandi sul dazio del macino.

— Reale Rescritto de' 5 marzo 1817 col quale si dichiara che l'azione civile pe' controbandi non è inclusa nell'indulto de' 20 novembre 1816.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1817 col quale si stabiliscono le norme a seguirsi nella ripartizione del prodotto de' controbandi.

— Circolare de' 29 aprile 1818 con la quale si danno disposizioni sulle visite domiciliari per la sorpresa de' controbandi di generi di privativa.

— Circolare del 27 luglio 1822 con la quale si stabiliscono le condizioni che debbono contenere i certificati di povertà dei controbandieri per ammettersi dai magistrati.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1828 col quale si danno disposizioni per punire i controbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi nei conventi di mendicanti.

— Reale Rescritto dei 3 gennaio 1829 con la quale si prescrive il fondo dal quale debbonsi prelevare le spese giudiziarie erogate pei controbandi.

— Circolare del 14 gennaio 1835 con la quale si prescrive che i parrochi facciano intendere ai fedeli l'enormità ed il pericolo de' controbandi.

— Circolare del 1 agosto 1835 con cui s'insinua che nelle circostanze della ripullulazione del colera-morbus in alcuni luoghi della Francia, per la quale si sono ordinate pubbliche preci in tutte le nostre chiese, si faccia intendere ai fedeli l'enormità della colpa e le fatali conseguenze del controbando.

— Reale Rescritto del 16 dicembre 1835 col quale si stabilisce che per evitare il controbando non si ammetta altro modo di custodia diverso dal carcere.

— Circolare del 28 marzo 1838 portante disposizioni a sopprimere i controbandi di ogni genere.

— Circolare del 3 ottobre 1838 portate disposizioni a reprimere i controbandi i quali compromettono la finanza, la pubblica salute, le industrie di ogni maniera e la lealtà dell'onesto commerciare.

— Circolare del 27 ottobre 1838 portante disposizioni a punire i rei di controbandi.

— Circolare del 31 ottobre 1838 portante altre disposizioni a punire i rei di controbandi.

— Circolare del 3 novembre 1838 con la quale si traccia il modo di procedere contro gli autori e fautori dei controbandi.

— Circolare del 21 novembre 1838 portante ulteriori disposizioni pei rei di controbando.
— Reale Rescritto del 26 gennaio 1839 col quale si prescrive di ripartirsi tra i soli e veri capienti, i prodotti di quei controbandi doganali il cui valore non oltrepassa i ducati nove.
— Reale Rescritto del 10 luglio 1839 col quale si danno disposizioni a reprimere i controbandi in Caltanissetta.
CONTROLORI DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE. Circolare del 27 febbraio 1822 con la quale si determina, che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati di presentare al visto dell'intendente e sottintendente mensilmente i certificati dei lavori eseguiti.
CONTUMACIA. Reale Rescritto del 28 aprile 1838 col quale si risolve il dubbio se un bastimento volendo purgare la contumacia non del luogo del suo destino, ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sicura debba o pur no godere la franchigia del pagamento del dritto di tonnellaggio nel senso dell'articolo 56 della legge di navigazione e commercio.
CORETTO. Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti de' 17 gennaio 1818 col quale si stabilisce che è personale e non alienabile il privilegio accordato a taluno di avere nella sua casa un coretto sporgente in una qualche chiesa vicina.
CORPI GIUDIZIARI. Reale Rescritto del 25 marzo 1820 col quale si risolve la quistione se ai componenti i corpi giudiziari militari si dovessero le stesse indennità di viaggio e di pernottazione a somiglianza di quanto pratticasi pei magistrati pagani.
CORPI MORALI. Circolare del 16 dicembre 1829 portante le forme che debbono eseguirsi nella rinunzia dei corpi morali sì al dritto di cui è lite che ai gravami prodotti.
CORPORAZIONI DI ARTIERI. Reale Rescritto del 31 marzo 1822 col quale si aboliscono tutte le maestranze e tutte le corporazioni di artieri nei reali domini oltre il faro.
CORREI. Ministeriale de' 29 luglio 1818 con la quale si danno disposizioni circa la testimonianza de' condannati a' ferri ne' giudizi successivi de' correi.
CORRIERI. Reale Rescritto del 14 marzo 1818 col quale si stabilisce la norma da tenersi nella giubilazione de' corrieri della posta.
— Circolare de' 16 febbraio 1820 circa le persone, delle quali i procuratori generali presso le gran corti criminali possono avvalersi per corrieri.
— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1825 col quale si determina che i corrieri ordinari debbono partire impreteribilmente alle ore fissate dai regolamenti.
CORRISPONDENZA. Circolare del 15 novembre 1806 con la quale si traccia il modo di travaglio per la corrispondenza coll'amministrazione centrale della registratura e de' demani.

CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA. Ministeriale degli 8 maggio 1813 con la quale si prescrive che la facoltà accordata dal decreto del 22 ottobre 1812 di ricorrere in cassazione contro le decisioni delle corti criminali, esclusive delle dimande d'indulto, non essere estesa alle corti speciali.

— Reale Rescritto de' 24 settembre 1817 col quale si determina che nell'esame di ricorsi contro le decisioni delle corti speciali, nei casi preveduti dall'articolo 92 della legge organica, la suprema corte si limiterà a vedere, se vi sia stata violazione di legge penale o di rito speciale.

— Ministeriale de' 17 ottobre 1819 portante disposizioni circa il tempo a prodursi il ricorso avverso le decisioni di competenza presso la suprema corte di giustizia.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1821 per abilitare la camera criminale della suprema corte di giustizia a decidere in alcuni casi con sette votanti.

— Decisione dei 14 gennaio 1823 sulla quistione se la omissione dello appuramento del fatto in cause dipendenti dai processi antichi costituisce un mezzo di annullamento presso la suprema corte di giustizia.

— Decisione del 28 gennaio 1823 con la quale si stabilisce che il ricorso per annullamento avverso una decisione non notificata è ricettibile quantunque sono state notificate decisioni posteriori pronunziate per esecuzione di una parte interlocutoria della prima decisione definitiva impugnata col ricorso.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 col quale si delega la corte suprema di giustizia di Palermo a decidere le cause di sospenzione attribuite alle curie ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1837 col quale si risolve il dubbio se intervenendo in corte suprema per supplire il numero dei votanti l'avvocato generale della gran corte dei conti debba lo stesso precedere o no i consiglieri della corte suprema stessa.

CORTE MARZIALE. Reale Rescritto del 29 dicembre 1821 portante la risoluzione d'un dubbio risguardante la competenza delle corti marziali.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1822 portante la sospensione fino a tutto l'anno 1822 del reale rescritto dei 10 novembre 1821 che attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza delle corti marziali.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1822 per la soluzione di dubbio circa la competenza della corte marziale pei misfatti designati nel decreto del 30 agosto 1821.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1832 col quale si prescrive che le indennità dovute ai componenti la corte marziale da stabilirsi in S. Stefano debbano gravitare sul fondo delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1833 col quale si stabilisce che le indennità ai componenti la corte marziale marittima nell'isola

di S. Stefano gravitar debbono sul fondo delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre 1837 col quale si prescrive che le indennità da pagarsi ai componenti la corte marziale marittima che deve condursi nell'isola di S. Stefano vadino sul fondo delle spese di giustizia.

— Ministeriale del 21 novembre 1838 con la quale si determina che le indennità stabilite a favore dei componenti la corte marziale marittima si paghino in vista dei loro disimpegni.

CORTE SPECIALE. Ministeriale del 24 ottobre 1812 con cui si determina il modo da seguirsi dalle corti speciali nel giudizio de' delitti risultati prima o dopo il dibattimento di non loro competenza.

COSCRIZIONE. Circolare del 6 marzo 1819 circa la esenzione dalla leva mitare per i chierici iniziati negli ordini minori.

— Circolare del 2 febbraio 1825 con la quale si stabilisce che le reclute che si presentano spontaneamente debbono essere inviate sciolte ai depositi, ma i refrattari legati e con la pena del doppio servizio militare.

— Circolare del 29 luglio 1826 con la quale si comunica il reale rescritto sull'eccezione della leva di coloro che sono ne' seminari.

— Circolare del 5 agosto 1826 con la quale si prescrive esser vietato radunarsi nelle chiese parrocchiali per la formazione delle liste della leva e per discutere ogni altro affare.

— Circolare del 30 agosto 1826 con la quale si determina che la spesa di una recluta che muore durante lo esperimento è a carico del suo comune.

— Reale Rescritto de' 13 febbraio 1830 portante disposizioni per quei giovani che nella qualità di novizi della detta congregazione escono alla leva.

— Circolare del 14 agosto 1830 portante disposizioni sui documenti rilasciati dai parrochi per l'ammissione de' volontari nell'armata.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1832 sul dubbio se siano esenti dalla leva coloro che ottengono dispensa di età per esercitare l'uffizio di notai.

— Circolare del 5 luglio 1834 con la quale si prescrive che i consigli di ricezione sono obbligati a prender parte dell'esame nell'ammissione de' requisiti delle passate leve.

— Circolare del 26 luglio 1834 con la quale si stabilisce che l'età di anni ventuno ed un giorno, sino alla quale i minoristi sono esenti dal marciare devesi computare dal dì della nascita.

— Circolare del 30 luglio 1834 con la quale si stabilisce che il bussolo della leva s'intende effettuito nel giorno fissato non ostante che si fosse differito per qualche imperiosa circostanza.

— Circolare del 2 agosto 1834 con la quale si stabilisce il numero de' consiglieri d'intendenza che debbono far parte del consi-

glio di leva e sulla presidenza del segretario generale in mancanza dell'intendente o del comandante della provincia.

— Circolare del 5 agosto 1834 con la quale si risolvono taluni dubbi in riguardo alle famiglie che composti di quattro figli maschi, due figli uno di questi sia separato.

— Circolare del 23 agosto 1834 con la quale si stabilisce qual funzionario deve rimpiazzare nel consiglio di leva il commissario di guerra nel caso di assenza o impedimento di questi.

— Circolare del 26 agosto 1834 con la quale si prescrive che di tre fratelli de' quali due esercitano fuori la loro patria degl'impieghi amministrativi e giudiziari non dev'essere il terzo esente dalla leva.

— Circolare del 17 settembre 1834 con la quale si prescrive che i cambiamenti di numero non possono eseguirsi che tra i sorteggiati del comune stesso.

— Circolare del 24 settembre 1834 con la quale si prescrive che possonsi permettere le sostituzioni tra i sorteggiati e gli unici assoluti quando questi rinunziano al dritto di esecuzione.

— Circolare del 4 ottobre 1834 con la quale si prescrive che i volontari debbono presentarsi ai depositi di ricezione nelle provincie per essere ammessi al real servizio.

— Circolare del 18 ottobre 1834 con la quale si determina che colui il quale si offre di servire forzosamente per cinque anni tra le guardie d'onore è esente dalla leva.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1834 col quale si accordano nuove facilitazioni per la sostituzione dei numeri fra le reclute sorteggiate.

— Circolare del 22 novembre 1834 con la quale si prescrivono i casi nei quali i presidenti de'consigli di leva sono obbligati di far rapporto ai reali ministeri degli affari interni e della guerra per eccezioni riguardanti le reclute.

— Circolare del 22 novembre 1834 con la quale si prescrive il metodo da serbarsi dalle reclute di leva, che intendono farsi rimpiazzare al servizio militare de' cambi.

— Circolare degli 11 aprile 1835 con la quale si definisce a carico di chi debbano cedere le spese cagionate dalle reclute di leva per diversi oggetti.

— Circolare del 17 giugno 1835 con la quale si prescrive che chiamato a rimisurare un requisito di leva si mostri contumace potrà essere richiamato refrattario.

— Reale Rescritto del 26 giugno 1835 col quale si prescrive che i percettori delle contribuzioni dirette sono esenti della leva militare.

— Circolare degli 8 luglio 1835 con la quale si prescrive che la emancipazione per essere produttiva di esecuzione dal far parte della leva deve aver luogo nei modi legali.

— Circolare degli 8 luglio 1835 con la quale si determina non esser tenuti i comuni a rimpiazzare i requisiti alla leva se siano stati già ammessi e posteriormente morissero o si congedassero

perchè inabili al servizio militare prima di aver destinazione di corpo nell'armata.

— Circolare degli 11 luglio 1835 con la quale si prescrive che si può far uso de' piantoni contro i requisiti alla leva renitenti a presentarsi.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1835 col quale si determina che i fratelli consanquinei non hanno lo stesso dritto che i fratelli germani per la esecuzione della leva.

— Circolare del 5 luglio 1835 con la quale si prescrive che nei luoghi di provincia si possono dichiarare ignoti gl'individui soggetti alla leva, che non si rinvengono.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1835 col quale si prescrive che i proietti ammogliati due anni prima de' reali ordini per la leva ne sono esclusi.

— Circolare del 19 agosto 1835 con la quale si stabilisce che se un requisito alla leva dopo l'ammissione fosse rinviato alla propria casa provvisoriamente e si trovi legalmente impedito per giudizio che deve subire, allorchè vi era richiamato il comune non è in obbligo di rimpiazzarlo.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1835 col quale si prescrive che non è esente dalla leva un requisita che abbia al servizio militare uno o più fratelli come cambii.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1835 col quale si prescrive che le famiglie le quali in proporzione de'loro figli hanno fornito uno o due di essi al servizio militare anteriormente al 1823 godono gli stessi beneficii accordati alle reclute delle levi posteriori.

— Circolare del 3 ottobre 1835 con la quale si prescrive che la somministrazione del lume, fuoco e letti alle reclute ammesse alla milizia, durante la loro permanenza nei depositi di leva è a carico del ramo di guerra.

— Circolare del 1 giugno 1836 portante disposizioni sulle indennità dovute ai professori sanitarii per la visita dei requisiti di leva.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1836 portante disposizione a regolare l'anno di responsabilità cui è tenuta una recluta che si fa sostituire da un cambio.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1837 col quale si prescrive che pei figli di un funzionario pubblico bussolati per la leva in diversi comuni si deve tener conto delle cartelle relative ai più giovani.

— Circolare del 17 maggio 1837 con la quale si prescrive che le reclute mutilate per fatto proprio sono destinate a servire nella compagnia ausiliaria stanziata in Capri.

— Circolare del 21 giugno 1837 con la quale si prescrive che i refrattari che rimpiazzano reclute congedate per servizio finito debbono andare in isconto delle quote delle leve posteriori dei comuni cui appartengono.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1837 col quale si prescrive

in pendenza della discussione dei reclami che si producono dagli esteri non naturalizzati soggetti alla leva è sospero la di loro marcia.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1837 col quale si risolve il quesito concernente i seminaristi che non si son trovati nei seminarj nell'essere chiamati a marciare come reclute di leva.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1837 col quale si prescrive che le reclute mutilate per fatto proprio, dopo espiata la pena debbono essere spedite alla compagnia di Capri e debbono andare in disconto delle quote dei comuni cui appartengono.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1837 col quale si determina permettersi nella leva il cambiamento di numero con un individuo unico assoluto e che deve questo continuare a far parte degli allistamenti, ancorchè trapassasse per l'obbligo che incumbe al rimpiazzo di marciare per lui nel caso che fosse chiamato dalla sorte.

— Circolare dei 27 gennaio 1838 portante disposizioni sul deposito delle spese occorrenti per la controvisita dei requisiti di leva.

— Circolare del 31 gennaio 1838 con la quale si determinano quali requisiti richieggonsi per accordarsi le sostituzioni nel servizio militare.

— Circolare del 28 marzo 1838 con la quale si determinano le circostanze nelle quali viene ammessa la controvisita delle reclute per difetti fisici.

— Circolare del 21 aprile 1818 con la quale si prescrive che i zingani che appartengono al regno non sono esenti dal servizio militare.

— Circolare del 9 maggio 1838 con la quale si prescrive che debba impetrarsi dal ministero di guerra l'autorizzazione pei requisiti di leva che vogliono servire per cinque anni forzosamente nel corpo delle guardie d'onore.

— Circolare del 26 maggio 1838 con la quale si determina che l'ernia dei requisiti di leva onde esimerli dal real servizio dev'essere del tutto formata.

— Circolare del 17 ottobre 1838 con la quale si prescrive che gli alunni dei due istituti militari sono esenti dalla leva.

— Circolare del 28 novembre 1838 con la quale si stabilisce che non possonsi destinare al servizio del corpo degli artiglieri littorali le reclute spedite ai depositi e quelle che fossero state rimandate in famiglie.

— Circolare del 18 febbraio 1839 con la quale si prescrive che le famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell'armata come ingaggiati goder debbona della disobbligazione dal fornire delle reclute nei sensi del disposto nell'articolo 27 numero 24 del decreto organico per la leva.

— Circolare del 19 aprile 1839 con la quale si prescrive che non si debbono rimpiazzare dai comuni i requisiti che disertano durante la sospensione della loro marcia per l'armata

— Circolare del 18 maggio 1839 con la quale si dispone che per supplire all'omissione su' registri dello stato civile dell'atto di nascita di un requisito di leva, si deve osservare il disposto sull'articolo 48 delle leggi appartenendo al pubblico ministero la provocazione della relativa sentenza del tribunale in conseguenza dell'avviso degl'intendenti.

— Circolare del 15 giugno 1839 con la quale si prescrive che all'omissione nei registri dello stato dell'atto di nascita d'un requisito di leva deve supplirsi con sentenza del tribunale civile da provocarsi dal procuratore del Re in seguito d'avviso degl'intendenti delle rispettive provincie.

— Circolare del 9 novembre 1839 con la quale si prescrive che il sostituto non può conseguire l'esenzione dal servizio militare sulla considerazione di essere stato rimpiazzato da unico assoluto.

— Circolare del 21 dicembre 1839 con la quale si determinano le attribuzioni de' commissarii di guerra presso i consigli i ricezione.

— Reale Rescritto del 5 febbraio 1840 col quale si dispone che l'inibizione all'ammissione de' volontari riguarda soltanto i corpi dell'armata nazionale, e non i consigli di ricezione ed i reggimenti siciliani.

— Circolare del 21 febbraio 1840 col quale si apportano dilucidazioni su dubbi elevati in riguardo alle matricole degl'individui della riserva ai permessi che loro s'accordano.

— Circolare del 20 giugno 1840 con la quale si prescrive che gl'individui della riserva che s'ammalano debbono essere curati a carico degli ospizii civili.

— Circolare del 7 ottobre 1840 con la quale si stabilisce che i requisiti della leva che avranno ottenuto di appartenere in vece al corpo delle guardie d'onore rendendosi resistenti a vestirsi, disobbidienti al servizio, decadano dalla grazia ricevuta e sono restituiti ai consigli di leva senza potersi far sostituire dai cambii.

— Circolare degli 11 novembre 1840 con la quale si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi per gli esiti occorrenti per lo ritorno della riserva del real esercito al servizio attivo.

— Circolare del 14 novembre 1840 con la quale si prescrive che gl'individui appartenenti alla riserva del real esercito debbono considerarsi come militari.

— Circolare del 18 novembre 1840 con la quale si prescrive che gl'individui appartenenti alla riserva del real esercito sono abilitati ad andare, ove loro aggrada, per cagione di lavoro, coll'obbligo di farne prender nota dal secondo eletto del proprio comune.

— Reale Rescritto del 25 novembre 1840 col quale si ordina la rivocazione di non ammettersi volontarii presso i corpi del real esercito e della compagnia de' pompieri.

— Circolare del 28 novembre 1840 con la quale si prescrive che i consigli di recezione possono far misurare orizzontalmente solo i requisiti di leva che per comparire bassi si aggracchiano ed accorciano.

— Circolare del 5 dicembre 1840 con la quale si prescrive che i pompieri della città sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambii.

COSTITUTO. Ministeriale del 16 ottobre 1819 con la quale si risolve il dubbio se nei giudizi criminali l'arresto dell'incolpato avrà luogo in tempo che l'istruzione è completa gli si darà l'interrogatorio che a norma dell'articolo 131 delle leggi di procedura penale è distinto col nome di costituto.

COTRONE. Reale Rescritto del 15 febbraio 1834 col quale si prescrive che la commessione delle fortificazioni in Cotrone deve stabilire delle trattative coi proprietarii delle fabbriche di quel comune.

COVERTURA E MEZZA COVERTURA. Ministeriale del 20 aprile 1831 portante la comunicazione della sovrana risoluzione relativa all'annuale corrisponsione della covertura e mezza covertura per parte dei coloni al padrone diretto delle terre coloniche.

CROCIATA. Reale Rescritto del 15 novembre 1819 col quale si dispone che possono avere un soprannumero i ricevitori che non riuniscono le qualità di segreti e prosegreti, che l'esercizio di notaio è incompatibile con la carica di ricevitore e che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non sono esenti dal registro quando si vogliono sublimare ad atti pubblici.

— Reale Rescritto del 12 gennaio 1825 col quale si permette la pubblicazione di alcune disposizioni del S. Padre circa le indulgenze della bolla della crociata durante il corrente anno santo.

CREDITI PRIVATI. Circolare del 18 novembre 1809 con la quale si dichiara in quali sensi permettesi di delegare crediti privati pel pagamento della contribuzione fondiaria.

CREDITI DELLO STATO. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 11 novembre 1817 col quale si stabilisce che il dritto alla riscossione de' crediti sui beni riuniti al demanio dello stato debbasi riputare estinto, ove i creditori non abbiano presenti i corrispondenti titoli ne' termini stabiliti col decreto de' 14 giugno 1810 e ciò quando anche alla data della sua pubblicazione fossesi introdotto giudizio per la loro soddisfazione.

— Decisione della gran corte de'conti del 24 novembre 1817 con la quale si stabilisce che il decreto de' 17 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti non è applicabile alle corporazioni ma alle soppresse, o a quelle che lo sarebbero state e che l'esame della quistione sulla validità de' titoli de' crediti, e prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 18 dicembre 1817 col quale si determina che non

può riputarsi donazione un atto, col quale siasi soddisfatto in contanti un debito dello stato, di cui per misura di economia generale la legge avea pronunziato l'abolizione, o permesso il pagamento in segni rappresentativi, ossia in cedole.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran dei conti del 26 marzo 1819 col quale si determina che i creditori de' monasteri soppressi, ancorchè vantino de' privilegi su determinati stabili, non possono altramente agire contro dello stato che per mezzo della liquidazione permessa col decreto de'5 marzo 1819.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1819 col quale si danno disposizioni per le liquidazioni de' crediti di coloro che nella militare occupazione non si trovavano in questo regno.

— Circolare del 26 giugno 1819 con la quale si risolvono alcuni dubbi elevati su di alcuni articoli delle iscrizioni emesse per la liquidazione dei compensi da assegnarsi a coloro che han perduto o perderanno officî per effetto dei nuovi sistemi.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1820 col quale si dettano le norme per la liquidazione dei crediti contro lo stato anteriori al 1806.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1820 col quale si danno disposizioni pei crediti nascenti da forniture militari anteriori al 1815.

— Sovrana risoluzione del 6 ottobre 1821 con la quale si dichiarono decaduti dai loro dritti tutti quei creditori che non si trovano aver presentato nel corso di settembre 1820 le di loro domande per crediti anteriori a tutto il 1815.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1822 col quale si determina potersi mettere a liquidazione i crediti contro i monisteri soppressi pei quali trovasi interposto il solo assenso apostolico.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1822 col quale si stabilisce che delle liquidazioni fatte nel decennio e non pienamente eseguite non si debba tener conto ma sottoporsi a nuova liquidazione secondo i decreti in vigore.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1822 col quale si danno disposizioni per le liquidazioni dei crediti anteriori al 1799.

— Decisione dei 6 marzo 1823 con la quale si risolve che i creditori delle mense vescovili, i quali non liquidarono il loro credito in conseguenza del decreto dei 7 marzo 1823 possono oggi pretenderne la soddisfazione dalle mense istesse.

— Reale Rescritto del 28 febbraio 1824 col quale si ammettano a liquidazione le cedole depositate per compra di fondi non effettuate.

— Regolamento del 15 maggio 1824 relativo ai documenti assenziali che si devono esibire dai creditori della regia corte che versarono cedole per acquisto o affranchi di beni demaniali.

— Reale Rescritto del 27 aprile 1825 col quale si stabilisce che nella liquidazione dei dritti debbonsi distinguere quelli pro-

priamente detti signorili da quelli provenienti da impieghi dritti ed uffici regi ed aboliti.

— Reale Rescritto dei 14 settembre 1825 portante disposizioni sull'assegnazione dei compensi dei crediti risultanti dalla liquidazione fatta dalla commessione dei crediti legali contro lo stato

— Reale Rescritto del 21 settembre 1825 col quale si accorda un termine di altri tre mesi ai granatari onde implorare il corrispondente compenso.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1825 col quale si prescrive che i crediti anteriori alla occupazione militare di già liquidati fossero inscritti sul terzo ruolo della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1825 col quale si proroga a tutto aprile 1826 il termine a potere i proprietari de' dritti aboliti col decreto del 30 novembre 1824 presentare i loro titoli alla gran corte dei conti.

— Ministeriale del 22 aprile 1826 con la quale si partecipa il reale rescritto portante disposizioni per la estinzione dei biglietti di credito di seconda emissione.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1826 col quale si dichiara che il compenso ai proprietari delle dogane di terra e segrezie abolite con le leggi del 1822 e 1823 debba liquidarsi col sistema prescritto in dette leggi coll'articolo 20 e 21 del real decreto del 21 giugno 1819 e che in ciò sia competente a procedere la gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 col quale si prescrive il modo come liquidare il compenso spettante a quei possessori di offici aboliti che non possono contare l'intero ventennio disegnato dalle istruzioni del 17 marzo 1819.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 sul modo come liquidare il compenso spettante al principe di Trabia per l'abolito officio di maestro notaio della gran corte di Sicilia.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1826 col quale sono accordate a D. Giuseppe Gioieni once 300 annue per compenso dell'officio di tesoriere della città di Catania giusta un atto di gabellazione da lui presentato per soli anni dieci.

— Ministeriale del 21 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio circa il funzionario che dopo l'abolizione della conservazione generale avesse dovuto eseguire la liquidazione preparatoria del compenso da darsi ai possessori degli uffizi aboliti.

— Ministeriale dei 14 febbraio 1828 con la quale si determina che elevandosi dalla regia scrivania dei dubbi sugli elementi delle liquidazioni per compensi di offici aboliti che esigono esame e conoscenza di giudice, la gran corte dei conti della domanda della parte debba provvedere come di dritto.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1828 portante disposizioni pei possessori di uffizi, pensioni, e dritti feudali aboliti, concessi in origine senza pagamento di prezzo.

— Reale Rescritto del 14 febbraio 1829 col quale si stabili-

scono massime da osservarsi dalla gran corte dei conti nella liquidazione dei compensi degli offici aboliti riguardo alla deduzione per risponsabilità.

— Ministeriale del 14 febbraio 1829 portante disposizioni a regolare i compensi per gli offici aboliti.

— Ministeriale del 15 marzo 1829 con la quale si dichiara quali autorità sieno competenti a pronunziare sulle quistioni di richiami che avrebbero potuto nascere per causa delle percezioni di cespiti venduti dal regio erario ed abolite in dritto, ma non in fatto.

— Reale Rescritto degli 8 maggio 1830 portante disposizioni per la riscossione di alcune partite di antichi donativi.

— Reale Rescritto de' 11 settembre 1830 sul compenso da fissarsi in favore di D. Giuseppe Nicolò Salvadore facultandosi lo stesso ad avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del perduto officio di maestro notaro delle ventidue gabelle patrimoniali in Messina non ostante l'interruzione durante il ventennio.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1830 col quale si stabiliscono delle massime come procedersi nel fissarsi il compenso degli aboliti dritti a favore degli acquirenti di essi dai concessionari ai quali non era stata data facoltà di alienarli.

— Circolare del 30 novembre 1830 con la quale si determina che il potere giudiziario non può esaminare le decisioni della commessione liquidatrice sovranamente approvate.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si ordina che la liquidazione del compenso spettante a monsignor D. Gaetano Trigona per l'abolito officio di maestro notaro della corte capitaniale di piazza si esegua sul rivelo della rendita del detto officio e si dichiara però che per altri casi debba starsi alle regole dette nelle istruzioni del 17 marzo 1819.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1832 col quale si prescrive che pel possessore degli aboliti offici di maestro notaro e depositario delle curie civili e criminali la liquidazione si esegua sul coacervo di un decennio.

— Reale Rescritto degli 11 luglio 1833 con la quale si dichiara che la competenza a procedere nello stabilire il compenso ai proprietari delle abolite segreterie e dogane di Nicosia non che di altri simili, sia della gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 18 giugno 1834 col quale si determina che in pendenza della liquidazione e dichiarazione di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti come sono notati nei libri di contabilità.

— Reale Rescritto del 12 luglio 1834 col quale si risolvono vari dubbi relativi a crediti vantati contro lo stato.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1834 portante la risoluzione del dubbio se cioè i documenti che le parti presentano in giustificazione de' loro titoli originali ed originari; non che gli atti del cancelliere e le decisioni preparatorie e diffinitive della commessione all'oggetto istituita vadan soggetti alla formalità del registro

— Reale Rescritto del 30 agosto 1834 col quale si dichiara che per la liquidazione del compenso spettante ai proprietari della dogana di Acireale non sia assolutamente necessaria l'esibizione de' libretti del collettore doganale ma possa la gran corte de' conti eseguirla con le regole generali di dritto.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1834 col quale si dispone che nella liquidazione de' compensi per gli offici aboliti di maestro notaio debbono calcolarsi i tarì sei per ogni centinaio di once, che tali maestri notari esigeranno per ricevere, stipulare e scrivere qualunque fideiussione, qualora per legge tale dritto era ricevuto.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1834 col quale si accorda una proroga di due altri mesi per la presentazione de' titoli originari ed originali de' creditori dello stato.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1834 col quale si permette che la liquidazione di un compenso domandato per l'abolito officio di Portolanoto di Augusta in mancanza di altri elementi si esegua sul rivelo della rendita fattane nel 1811.

— Reale Rescritto del 14 gennaio 1835 col quale si stabilisce che nella liquidazione de' compensi per gli uffici alienati col patto della ricompra deve aggiugnersi la riserba dell'esercizio di tal patto in qualunque tempo se ne voglia fare uso.

— Reale Rescritto del 17 gennaio 1835 col quale si stabilisce il modo come iscriversi nel gran libro del debito pubblico le partite di rendite risultanti da liquidazioni di compensi per offici oboliti e che furono alienati col patto della ricompra.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1836 col quale si dichiarano aboliti i possessori delle abolite tratte sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare, e Mazzara, e delle segrezie di Castrogiovanni a presentare i loro titoli nella gran corte de' conti non ostante la perenzione del termine.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1836 col quale sono ammessibile i certificati dei compensi in mancanza di registri ed altri documenti per valutarsi l'effettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all'abolito officio di maestro notaio del Senato di Palermo e che possa bensì ricorrersi al rivelo del 1811.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1836 portante disposizioni sulla discussione dei crediti antiquati.

— Circolare del dì 25 maggio 1836 con la quale si determina il valore dei certificati dei crediti legali iscritti sui ruoli della generale tesoreria allorchè si accorderà il permesso di sostituirsi a delle garentie in beni fondi od in biglietti di tergo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati.

— Reale Rescritto del 30 luglio 1836 portante disposizioni a regolare le indennità dovute agli agenti della riscossione delle partite di credito finora liquidate, transatte o dilazionante dalla commessione pei crediti antiquati.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1836 col quale si prescrive

che i creditori per rendite fisse, invariabili, perpetue che hanno legalizzato il loro titolo debbono essere assentati fra i creditori dello stato quantunque le rendite provvenissero da aboliti officì.

— Reale Rescritto del 10 dicembre 1836 portante talune dichiarazioni a regolare varie partite dello stato discusso della tesoreria generale relative alla tassa sulle rendite dei creditori dello stato.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 col quale si accorda una proroga per la liquidazione delle rendite fiscali o di regi padronati dovuti dai comuni.

— Reale Rescritto del 15 maggio 1838 col quale si permette farsi la liquidazione del fruttato dei cespiti aboliti sulla base dei riveli in difetto di altri elementi per la coacervazione del vendennio o decennio.

CREDITI CONTRO I COMUNI. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 26 aprile 1817 col quale si stabilisce che le domande per lo pagamento de' crediti contro de' comuni non liquidati ne' termini stabiliti dai decreti de' 16 ottobre 1809 e 2 ottobre 1811 debban essere rimessi all'intendente, ed al consiglio d'intendenza della provincia per esaminare, intese le parti, e senza forme di giudizio, il titolo primitivo, e quelli di possesso del credito reclamato, ed indi decidersi da Sua Maestà se debba accordarsi o nò l'ammessione dello stesso.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 16 agosto 1817 col quale si determina che i creditori de' comuni non possono in virtù de' loro titoli di credito procedere al sequestro presso terzi delle rendite de' loro debitori, che nel modo prescritto negli articoli 28 e seguenti della legge de' 21 marzo 1817.

— Reale Rescritto de' 11 agosto 1821 col quale si determina, che i crediti contro i diversi rami appartenenti all'interno ed anteriori al 1806 vadino a carico di quelle officine alle quali appartenevano prima dell'istallazione del detto ministero.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1822 col quale si danno disposizioni a regolare la esibizione dei titoli originari per liquidare i crediti contro i comuni.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1829 col quale si determina che non ostante la prescrizione del termine stabilito nel real decreto dei 10 novembre 1819 si autorizza il luogotenente generale in Sicilia a permettere l'esame dei titoli di credito contro i comuni purchè i titoli non siano disgiunti dal possesso d'esigere.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1830 portante disposizioni intorno alle prescrizioni de' crediti contro i comuni e de' luoghi pii.

CREDITORI DE' LUOGHI PII. Reale Rescritto del 7aprile1830 portante disposizioni inorno alle prescrizioni de' crediti contro i comuni e de' luoghi pii.

CUMULAZIONE D'IMPIEGHI. Reale Rescritto del 25 ottobre 1817 col quale si determina che le cariche amministrative pos-

sono cumularsi colle cariche giudiziarie nelle medesime persone.

— Reale Rescritto del 15 ottobre 1831 col quale si prescrive che nei casi di liquidazioni di pensioni di giustizia a favore d'impiegati i quali godevano di più soldi riuniti si stesse strettamente al real decreto circa il divieto delle cumulazioni.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1820 col quale si determina che debbono sottoporsi al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali i cuoi e le pelli della fabbrica di Lemaire in Castellammare ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

CURIE VESCOVILI. Reale Rescritto del 28 dicembre 1833, con cui si chiede una copia della tassa de' dritti che si esigono nelle curie, e si domandano le notizie distinte su gli altri che si riscuotono dai curati e direttamente da' vescovi.

— Ministeriale del 13 aprile 1836 portante la risoluzione del dubbio se possa la curia vescovile avere ingerenza negli affari riguardanti le chiese ricettizie.

— Bolla Pontificia, munita del regio exequatur, per elevare a cattedrali le chiese di Giovinazzo e Terlizzi ed unirle alla curia vescovile di Molfetta.

CUSTODI. Reale Rescritto del 13 agosto 1817 circa la provvista de' custodi delle prigioni locali.

D

DANNI. Reale Rescritto del 16 aprile 1816 col quale si ordina ai tribunali nel caso di condanna per infrazione ai regolamenti de' boschi di pronunziare il rifacimento de' danni anche quando gli agenti dell'amministrazione forestale non si sieno costituiti parte civili.

DATA CERTA. Decisione dei 30 gennaio 1823 con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendita è richiesta di essenza la scrittura e se allorchè d'una scrittura privata è fatta menzione in un atto d'intimazione di usciere può dirsene comprovata la sostanza in un atto disteso da uffiziale pubblico e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone; in fine se allorchè esista un principio di pruova scritturale nel caso dell'articolo 1347 il giudice può negare la pruova testimoniale.

DAZJ. Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti del 2 ottobre 1816 col quale si determina non potersi pretendere la restituzione de' dazi pagati su' generi immessi per lo consumo di un luogo, e non già per deposito o passaggio, ancorchè gli stessi ne sieno stati in seguito estratti.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1816 portante disposizioni per la ripristinazione de' dritti goduti sui dazi doganali della rettoria della chiesa di S Giovanni Battista de' napolitani in Sicilia.

DAZJ COMUNALI. Decisione della gran corte de' conti del di 30 giugno 1818 con la quale si stabilisce che non compete al fit-

taiuolo de' dazi comunali diminuzione di fitto, per avere taluni cittadini a' patti stabiliti nel contratto di allogazione contravvenuto.

— Circolare dei 23 marzo 1822 con la quale si vieta agli appaltatori dei dazi communali la spedizione dei piantoni.

— Circolare del 7 decembre 1825 con la quale si determina che i ruoli di transazione pei dazi comunali deggio essere fatti per tutto il 15 novembre e si stabiliscono le pene contro i trasgressori.

— Reale Rescritto dei 25 gennaio 1826 col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulla carne ed ogni altro dazio di regio conto in Sicilia.

— Istruzioni del 1 luglio 1826 sovranamente approvate portante la riscossione del dazio di grana sei a tomolo sulla farina imposto col decreto dei 28 maggio 1826.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1826 col quale si determina che non potendosi ottenere il fitto dei dazi comunali si ritornerà ai ruoli per transazione prima d'incominciar l'esercizio.

— Circolare del 9 dicembre 1826 portante la prescrizione ad osservarsi nella proposta dei nuovi dazi.

— Circolare del 10 gennaio 1827 con la quale si determina che le particolari circostanze de' comuni consigliano i ruoli di transazione pei dazi comunali in vece degli appalti, e che si dia la più stretta esecuzione alla risoluzione sovrana del 26 settembre 1826.

— Circolare del 17 gennaio 1927 con la quale si determina che in que' comuni tra le cui rendite vi sian dazi non si possono autorizzare ed intraprendere opere non urgenti senza l'approvazione del ministero.

— Reale Rescritto del 1 agosto 1827 col quale si prescrive in quali modi possono gli appaltatori dei dazi comunali domandare la spedizione dei piantoni contro i contribuenti morosi.

— Circolare del 14 novembre 1827 con la quale si prescrive che coloro i quali dimorono in un comune sono obbligati a pagare i dazi di consumo.

— Circolare del 1 dicembre 1827 portante talune dilucidazioni alla circolare dei 9 dicembre 1826 sulle proposte di nuovi dazi e sulle loro variazioni.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1829 col quale si prescrive che i ruoli di transazione per la percezione dei dazi comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti ed osservandosi determinate prescrizioni.

— Ministeriale del 22 aprile 1830 con la quale si stabilisce che le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un comune, debbono riputarsi stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di dugentocinquanta abitanti.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1831 col quale si prescrive che i dazi comunali deggiono esigersi nell'intero territorio del comune.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1832 col quale si stabilisce che non può estendersi ai dazi ed alle privative la dispensa alle subaste accordate per gli altri cespiti comunali, la di cui rendita imponibile sia minore di carlini trenta.

— Circolare del 29 agosto 1838 con la quale si prescrive che le domande per imposizioni e soprimposte dei dazi debbonsi inoltrare a tempo debito.

DAZJ DI CONSUMO. Reale Rescritto del 27 novembre 1816 col quale si ordina che gli introiti delle barriere sieno addetti alla conservazione delle strade della Sicilia.

— Sovrana determinazione del 28 aprile 1817 con la quale si abolisce nei reali domini oltre il faro il dazio sul pesce e si aumenta quello della carne.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1819 col quale si danno disposizioni circa la esecuzione de' dazi di consumo implorate dal guardiano del convento de' PP. Cappuccini.

— Circolare del 5 ottobre 1822 con la quale si stabilisce come debbono regolarsi le transazioni per individuo o capo di famiglia in mancanza di appalti dei dazi di consumo giusta l'articolo 202 della legge dei 12 dicembre 1816.

— Circolare del 3 aprile 1824 con la quale si stabilisce che non possono imporsi nuovi dazi di consumo nei comuni, o variare la tariffa di quelli esistenti senza adempirsi prima al prescritto nella legge sul riguardo.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1827 portante disposizioni relative ai dazi di consumo.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1829 col quale si danno disposizioni pel dazio sul pesce.

— Circolare del 16 marzo 1835 portante disposizioni sull'esazione de' dazi di consumo sopra i generi che si vendono fuori dell'abitato.

DAZJ INDIRETTI. Sovrana risoluzione del 21 settembre 1815 con la quale si approva il piano formato per la dogana di Sicilia.

— Sovrana risoluzione del 2 marzo 1816 con la quale si dettano norme per la esazione di taluni dazi doganali.

— Regolamento del 5 marzo 1816 portante la esecuzione del decreto de' 5 settembre 1815 col quale vengono classificate le dogane del regno.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 2 ottobre 1816 col quale si determina non potersi pretendere la restituzione de' dazi pagati su' generi immessi per lo consumo di un luogo, e non già per deposito o passaggio ancorchè gli stessi ne sieno stati in seguito estratti.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1817 portante disposizioni sul dazio che gravita ne' dominii oltre il faro sugli oggetti servienti alle truppe.

— Sovrana determinazione de' 20 marzo 1817 con la quale si

danno disposizioni pe' generi che si esportano dalla dogana di Sicilia per quella di Napoli.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1817 col quale si dettano nome onde impedire le furtive immissioni de' sali provenienti dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1817 col quale si danno disposizioni di rigore per impedire le furtive estrazioni de' sali dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 4 novembre 1818 col quale si stabilisce non godersi esenzione alcuna di dazio sugli oggetti appartenenti a' militari.

— Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 col quale si proibisce l'esportazione degli oli dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 3 febbraio 1819 portante disposizioni circa i dazi doganali sui generi addottati al servizio delle truppe.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1819 col quale si determina che a riguardo delle tre nazioni privilegiate non debba farsi novità sulle tariffe daziarie.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1819 col quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi nel disbarco delle mercanzie forestiere.

— Reale Rescritto del 19 febbraio 1820 col quale si stabilisce la imposizione delle grana due per ogni oncia sulla ammissione ed estrazione delle mercanzie dei Napoletani.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1820 col quale si determina che debbono sottoporsi al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali i cuoi e le pelli della fabbrica di Lemaire in Castellammare ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1822 col quale si diminuisce di un terzo il dazio sugli olii che si trasportano dalla Sicilia.

— Reale Rescritto dei 31 gennaio 1824 col quale si determina non dovere avere più effetto il provvedimento per la diminuzione del 10 per cento sulla immissione dei generi coloniali in favore dei padroni dei bastimenti.

— Reale Rescritto del 25 agosto 1824 col quale si stabilisce che fino alla pubblicazione delle nuove tariffe doganali resta sospesa l'esazione de' due tarì del nuovo imposto.

— Reale Rescritto del 12 gennaio 1825 col quale si danno disposizioni per la esecuzione delle nuove tariffe doganali.

— Reale Rescritto del 2 febbraio 1825 col quale si dispone che i legnami possono trasportarsi in libero cabotaggio tra i dominii di quà e quelli al di là del faro.

— Reale Rescritto del 30 novembre 1825 col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulle pelli di agnelli e capretti e sui fazzoletti svizzeri.

— Circolare degli 11 gennaio 1826 con la quale si stabilisce che

gl'individui addetti al servizio attivo de' dazi indiretti s'intendono destituiti se sono arrestati per qualunque causa.

— Circolare del 20 febbraio 1826 con la quale si stabilisce che la competenza in materia di contravvenzioni dei dazi indiretti è dei giudici ordinarii fino a che non saranno emesse all'oggetto altre disposizioni.

— Istruzione del 1 luglio 1826 sovranamente approvata per la riscossione del dazio di grana sei a tomolo sulla farina imposto col decreto dei 28 maggio 1826.

— Reale Rescritto del 19 luglio 1826 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di colletta dovuto alla camera consultiva di commercio.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1826 portante disposizioni sul libero cabotaggio e sulla libertà delle interne comunicazioni del porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1826 portante disposizioni per la introduzione dei baccalà in Sicilia.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1826 col quale si prescrive che invece delle scorridoie per guardare il littorale della Sicilia sian messi altrettante barche.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1826 col quale si stabiliscono venticinque soprannumeri nella dogana dei reali dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1826 col quale si accorda una proroga per la estrazione dei grani senza pagamento di dazio.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1827 col quale si spiega la intelligenza di taluni articoli riguardanti la legge sul contenzioso de' dazi indiretti nei reali dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 27 febbraio 1827 col quale si determina il modo d'accordare l'indennità agl'impiegati de' dazi indiretti quando eseguono disimpegni sanitari.

— Ministeriale del 16 maggio 1827 portante la sovrana risoluzione per lo incoraggiamento della marina mercantile nelle lontane navigazioni delle indie orientali.

— Reale Rescritto del 4 luglio 1827 portante disposizioni per taluni individui della forza dei dazi indiretti che non hanno potuto essere stati considerati nel nuovo piano.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1827 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità da pagarsi agl'impiegati della dogana di prima classe per gli accessi nelle dogane d'ordine inferiore onde eseguire operazioni di maggior rilievo.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1827 portante disposizioni da osservarsi in Sicilia tanto per l'esportazione degli oggetti di antichità di arti, quanto per gli scavi per ricerche di cose antiche.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1827 portante le sovrane risoluzioni sulle istanze della regia in Sicilia in caso di volersi

diffondere per la via di terra al consumo interno i generi dichiarati per consumo nel porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1828 col quale si stabilisce un premio d'incoraggiamento alla nostra marina mercantile per la navigazione nel Baltico.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 col quale si ordina di rimaner ferme le privative pei reali domini di quà e di là del faro quando siensi stabilite le fabbriche in entrambi i reali dominii.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 col quale si dispone che gl'impiegati dei dazi indiretti quando non si recano al loro destino rimarranno privi di soldo.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si stabilisce la forza doganale tanto da parte della regia che per parte dell'amministrazione generale de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 3 ottobre 1828 col quale si proroga per un altro anno il favore della franchigia per l'estrazione de' cereali con bandiera estera.

— Circolare del 18 ottobre 1828 con la quale si determina che sia permessa alle barche doganali ritornare alla propria stanzione se fossero state obbligate ad uscirne benchè sfornite delle carte sanitarie.

— Reale Rescritto de' 12 novembre 1828 col quale si riduce la costruzione per la spesa di una machina ad un sol conio per la bollazione delle mercanzie in dogana.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1829 portante le norme da eseguirsi per l'esazione del dazio accordata per tutti gli affitti appartenenti all'amministrazione generale della guerra.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1829 col quale si fissa il dazio sulle varie specie di carta.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1829 col quale si fissa il dazio sui fazzoletti.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1829 col quale si prescrive il fondo dal quale debbansi prelevare le spese giudiziarie erogate pei controbandi.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1829 col quale si danno disposizioni pel dazio sul pesce.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1829 col quale si prescrive che nel conflitto elevato nella contestazione tra un arrendatario del dazio sul macino e l'amministrazione dei dazi indiretti sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

— Reale Rescritto del 25 novembre 1829 portante il permesso per esigersi taluni antichi dritti doganali.

— Reale Rescritto de' 2 dicembre 1829 col quale si prescrive di prolungarsi a tutto decembre del venturo anno l'estrazione in franchiggia de' cereali sopra bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 9 dicembre 1829 portante disposizioni per gli agenti spedizionieri nei reali dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 portante disposizioni per lo pagamento de' soldi agl'impiegati esuberanti nell'amministrazione de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1830 col quale si dispone di starsi strettamente alle tariffe doganali ed alle leggi di cabotaggio per gli stracci bianchi.

— Reale Rescritto del 4 novembre 1830 portante disposizioni sui libri recati a bordo dai bastimenti forestieri.

— Reale Rescritto del 22 dicembre 1830 portante la estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti coperti di bandiera estera.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1831 col quale si danno alcune disposizioni sul dazio del caffè.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1831 portante disposizioni come valutarsi il dazio sui tessuti che esteri di origine abbiano ricevuto in Regno una mano d'opera.

— Reale Rescritto del 17 dicembre 1831 col quale si approva la tariffa riguardante i compensi spettanti ai facchini pei servizi che prestano nelle dogane.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1831 col quale si dichiara terminata la proibizione della estrazione del granone per l'estero.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1831 col quale si prescrive che i generi indigeni nell'immettersi nel porto franco di Messina non si deggiono misurare ne su di essi riscuotersi dritto di misura meno su quelli che spediti all'estero siansi poi introdotti nelle dogane del Regno.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre 1831 col quale si manifesta essere spirato il termine della estrazione in franchigia dei cereali con bastimenti coverti di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1832 col quale si danno disposizioni per le patenti che si rilasciano dalla direzione generale de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 17 marzo 1832 col quale si prescrive che le cauzioni che si danno in beni fondi dai ricevitori e contabili dell'amministrazione de' dazi indiretti debbono presentarsi presso i tribunali civili ove esistono i fondi, o ove si esercita la carica.

— Reale Rescritto del 12 maggio 1832 portante disposizioni per le guardie, marinari e sotto ufiziali appartenenti all'amministrazione generale de' dazi indiretti che si allontanano dai loro posti.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1832 col quale si stabilisce che i libri usati di estere nazioni possono liberamente circolare fra gli uni e gli altri domini.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1832 col quale si prescrive che lo zucchero in giuleppe dev'essere sottoposto al dazio prescritto delle tariffe doganali.

— Reale Rescritto del 6 ottobre 1832 col quale si danno

disposizioni a regolare il pagamento dei dazi sulle mercanzie che vogliono altrove i negozianti trasportare.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1832 col quale si prescrive che la risoluzione pel dazio da gravitare sullo zucchero in giuleppe sia resa cognita a tutt'i commercianti.

— Reale Rescritto del 28 dicembre 1832 col quale si proroga per altri due anni l'estrazione de' cereali in franchigia sui bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1833 col quale si accordano incoraggiamenti a quei legni che intraprendono un secondo viaggio per le indie orientali.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1833 portante disposizioni sul modo da eseguire le visite domiciliari.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1833 col quale si stabilisce un dritto sulle produzioni indigene nei dominii dell'imperiale real governo austriaco.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1834 col quale si stabilisce che resta estesa espressamente ancora pei domini oltre il faro il beneficio del 10 per 100 ai legni coverti di real bandiera anche nel secondo viaggio che faranno nel Baltico.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1834 col quale si prescrive che le spese di uffizio della direzione generale de' dazi indiretti compreso il ramo del macino si aumentino della somma equivalente allo ammontare della doppia decima.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1834 col quale si dichiara che per la liquidazione del compenso spettante ai proprietari della dogana di terra di Acireale non sia assolutamente accessoria l'esibizione de' libretti del collettore doganale ma possa la gran corte de' conti eseguirla con le regole generali di dritto.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1834 col quale si proroga per un altro anno l'estrazione in franchigia di cereali con bastimenti esteri.

— Circolare del 14 gennaio 1835 con la quale si prescrive che i parrocchi facciano intendere ai fedeli l'enormità ed il pericolo de' controbandi.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1835 portante disposizioni a regolare le cauzioni che debbon dare le guardie ed i marinari dell'amministrazione de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1835 col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sull'olio.

— Reale Rescritto de' 22 settembre 1835 col quale si danno disposizioni a regolare il passaggio degli individui appartenenti ai reali eserciti che vanno a far parte della forza doganale.

— Reale Rescritto del 16 dicembre 1835 col quale si stabilisce che per evitare il controbando non si ammetta altro modo di custodia diverso dal carcere.

— Circolare del 19 dicembre 1835 con la quale si abilitano col concorso di taluni requisiti a comandare le barche da pesca

nel littorale del regno quelli che non sono proprietarii di esse.

— Reale Rescritto del 13 gennaio 1835 col quale si proroga di un'altro anno il beneficio dell'estraregnazione in franchigia dei cereali sopra legni coperti di bandiera estera.

— Circolare del 14 gennaio 1835 sulla esazione del dazio dei tarì sei a quintale sull'olio.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1836 portante disposizioni a regolare taluni cespiti dell'amministrazione dei dazi indiretti dati in regia.

— Reale Rescritto dei 30 novembre 1836 col quale si accorda fino a tutto l'anno 1837 la franchigia sui cereali che si estraggono sopra legni di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 21 gennaio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di percezione sui depositi che si fanno presso i ricevitori doganali.

— Reale Rescritto del 17 maggio 1837 portante disposizioni a regolare il premio dovuto ai bastimenti provvenienti dalle indie orientali ed occidentali.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1837 portante disposizioni sullo sbarco delle mercanzie provvenienti dall'estero che si esegue nelle dogane di seconda classe.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1837 portante disposizioni a regolare la misura dei fazzoletti soggetti a dazio.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1837 col quale si apportano spiegazioni sul real decreto de'12 ottobre 1827 circa la necessità del sovrano permesso per innalzare edifici nelle vicinanze del mare.

— Reale Rescritto del 24 giugno 1837 col quale si risolve il dubbio qual sia il dazio che gravitar deve sulle penne di abeto che oltrepassino la lunghezza di palmi otto.

— Circolare del 2 settembre 1837 con la quale si danno varie disposizioni affinchè il servizio dei dazi indiretti sia montato sul piede della decenza dell'urbanità e della più imparziale fermezza e si danno ordini ad allontanare ogni specie di scroccherie.

— Circolare degli 11 novembre 1837 con la quale si chieggono chiarimenti ed osservazioni per la rettifica delle tariffe daziarie

— Circolare del 28 marzo 1838 portante disposizioni a sopprimere i controbandi di ogni genere.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1838 col quale si risolve il dubbio se un bastimento volendo purgare la contumacia non del luogo del suo destino ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sicura debba o pur no godere la franchigia del pagamento del dritto del tonnellaggio nel senso dell'articolo 56 della legge di navigazione e commercio.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1838 portante disposizioni a regolare la vendita di talune mercanzie abbandonate in dogana.

— Circolare del 3 ottobre 1838 portante disposizioni a reprimere i controbandi i quali compromettono la finanza la pubblica

salute le industrie di ogni maniera e la lealtà dell'onesto commerciare.

— Circolare del 27 ottobre 1838 portante disposizioni a punire i rei di controbandi.

— Circolare del 31 ottobre 1838 portante altre disposizioni a punire i rei di controbandi.

— Circolare del 3 novembre 1838 con la quale si traccia il modo di procedere contro gli autori e fautori dei controbandi.

— Circolare del 21 novembre 1838 portante ulteriori disposizioni pei rei di controbando.

— Reale Rescritto del 3 decembre 1838 portante la istallazione di una commessione di sorveglianza pei dazi indiretti nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1839 col quale si prescrive di ripartirsi tra i soli e veri capienti, i prodotti di quei controbandi doganali il cui valore non oltrepassi i ducati nove.

— Reale Rescritto del 6 febbraio 1839 col quale si prescrive che resti libero il cabotaggio a norma della legge sul grano, farina, biscotto, e pasta nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 9 febbraio 1839 col quale si danno disposizioni per regolare il passaggio de' soldati nella forza doganale.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1839 col quale si determina che i direttori e gli altri agenti dei dazi indiretti hanno dritto alla comunicazione de' rapporti semaforici sulle scoverte di mare.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1839 col quale si rivoca la misura del doppio dazio imposto sulle merci, e le produzioni di origine austriaca avendo quella nazione contromandato gli ordini per la sopratassa del dritto di tonnellaggio.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1839 col quale si danno disposizioni a regolare la scrittura delle barche dell'amministrazione de' dazi indiretti e quelle della regia.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1839 col quale si fissa il trattamento de' bastimenti appartenenti al governo di Sardegna e di quelli del regno delle due Sicilie.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1839 portante disposizioni sull'aggiusto degli averi spettanti a quegli individui del real servizio che passano nel ramo doganale.

— Reale Rescritto del 10 luglio 1839 col quale si danno disposizioni a reprimere i controbandi in Caltanissetta.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si danno ulteriori disposizioni a regolare il passaggio de' militari nella forza doganale.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1839 col quale si prescrive che il soldato congedato, che dopo l'ottenuto congedo passa alla forza doganale non abbia dritto alla cumulazione di servizio.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1839 portante varie dispo-

sizioni sulla spedizione de' generi depositati nelle dogane di Napoli e Palermo.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1839 col quale si risolve il dubbio se la multa inflitta contro i capitani regnicoli reduci da Malta senza il certificato di quel console sia applicabile al caso che i detti certificati non trovansi corrispondenti alle quantità verificate.

— Reale Rescritto degli 11 decembre 1839 col quale si concede il beneficio del venti per cento a quei carichi provvenienti con legni reduci dal Baltico.

— Reale Rescritto degli 12 dicembre 1839 col quale si stabilisce non farsi novità alle disposizioni esistenti per le navigazioni sul Baltico e nelle indie orientali.

— Reale Rescritto del 28 dicembre 1839 col quale si prorogano per altri due anni i benefizi accordati alla bandiera nazionale nelle navigazioni sul Baltico e nelle indie orientali ed occidentali.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1840 col quale si prescrive che i generi ad uso della real truppa e dell'esercito non van soggetti a dazio.

— Circolare del 9 dicembre 1840 con la quale si prescrive che i legni che sono privi de' ruoli di equipaggio non debbonsi ammettere nel dare loro prattica.

— Reale Rescritto del 29 febbraio 1840 portante disposizioni per lo servizio del porto franco di Messina.

DEBITO PUBBLICO. Reale Rescritto del 28 febbraio 1824 portante disposizioni pei possessori dei certificati delle cedole formate dietro le liquidazioni dell'abolita commessione del debito pubblico.

— Reale Rescritto del 28 febbraio 1824 col quale si ammettano a liquidazioni le cedole depositate per compra di fondi non effettuate.

— Ministeriale del 24 aprile 1824 con la quale si danno disposizioni per certificati di cedole depositate nella cassa di ammortizzazione.

— Reale Rescritto del 25 settembre 1824 portante disposizioni per la liquidazione de' crediti per deposito di cedole.

— Ministeriale del 22 aprile 1826 con la quale si partecipa il reale rescritto portante disposizioni per la estinzione dei biglietti di credito di seconda emissione.

— Reale Rescritto del 9 maggio 1832 col quale si stabilisce che tanto i fondi delle due amministrazioni dei beni donati e dei beni riservati quanto quelli del tavoliere debbono servire alla garentia dei pagamenti del debito consolidato.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1832 riguardante la istituzione in Sicilia del gran libro del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione ed il dettaglio delle rendite da iscriversi in quello.

— Reale Rescritto del 17 gennaio 1835 col quale si stabilisce il metodo come iscriversi nel gran libro del debito pubblico le partite di rendite risultanti da liquidazioni di compensi per offici aboliti e che furono alienati col patto della ricompra.

DEBITORI. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 10 maggio 1816 col quale si propongono le misure a prendere contro varie classi di debitori della tesoreria generale per lo pagamento de' loro debiti.

— Reale Rescritto del 2 giugno 1819 portante disposizioni circa la rinnovazione ed intimazione dei titoli ai debitori dei comuni dei luoghi di beneficenza e dei monti frumentari.

DECIME. Circolare del 6 febbraio 1811 con la quale si vieta ai comuni di far continuare l'esazione di decime, ed altre prestazioni già abolite sotto il pretesto di doversi soddisfare gli avvocati, ed altre spese.

— Ministeriale dei 19 marzo 1831 con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima che si esige da una mensa vescovile in un canone in numerario.

DECIME SAGRAMENTALI. Ministeriale del 24 settembre 1828 perchè negli aggiusti di rate tra l'amministrazioni diocesane i titolari ed i loro eredi, le decime sagramentali sieno da considerarsi come frutti civili.

— Ministeriale del 3 dicembre 1828 portante disposizioni perchè l'amministrazione diocesana non prenda alcuna parte dal parraco per l'esazione delle decime sagramentali.

— Ministeriale del 31 dicembre 1828 con cui si ordina di non fare alcuna mossa sull'oggetto delle esazione delle decime sagramentali; e di attendersi il risultamento delle operazioni dell'esecuzione del concordato affidata agli alti commissari.

— Ministeriale del 22 luglio 1829 con la quale si danno disposizioni ad allontanare i dubbii per rendere esecutivo il quadro dei debitori di decime sagramentali.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1838 col quale si danno le norme per interrompere la prescrizione trentenaria nelle decime sagramentali.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1839 col quale si ordina la più esatta osservanza degli articoli 20 e 22 del concordato relativi alla facoltà dei vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero.

DECISIONI. Ministeriale de'5 luglio 1815 con la quale si determina che i soli ordini del Re debbonsi citare nelle decisioni o altre deliberazioni.

— Circolare del 30 ottobre 1819 portante il modo di redigere le decisioni deffinitive ne' giudizi penali.

— Circolare del 19 febbraio 1820 per le notizie che i procuratori generali delle gran corti criminali debbon passare in fine di ogni mese ai direttori del registro relativamente ai processi seguiti da decisione deffinitiva.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1820 portante la spiegazione dell'articolo 204 delle leggi di procedura penale circa la forma della decisione definitiva ne' giudizi criminali.

— Circolare del 5 aprile 1820 con la quale si determina il modo di redigere le decisioni di sottoposizione ad accusa.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1820 col quale si spiega il senso dell'art. 294 delle leggi di procedura penale circa i casi nei quali porta a nullità la mancanza di trascrivere nelle decisioni penali il testo della legge.

— Decisione de' 21 aprile 1823 con la quale si determina, che la gran corte criminale che procede in secondo giudizio nella causa in cui altra gran corte abbia profferito la decisione di non costa e di più ampia istruzione potrà pronunziar condanna sopra le sole pruove raccolte prima di questa decisione.

— Circolare dei 12 agosto 1837 in ispiegazione alla precedente circolare dei 3 maggio 1837 relativa alla soscrizione delle registrale nelle sentenze o decisioni.

DECORAZIONE. Circolare del 2 ottobre 1824 con la quale si determina che i cavalieri di S. Giorgio della riunione non possono portar decorazioni maggiori del loro grado.

DECRETI. Ministeriale del 9 maggio 1827 portante disposizioni a reprimere gli errori che si commettono nella redazione dei decreti.

DECURIONI E DECURIONATO. Circolare del 5 marzo 1808 con la quale si determina che i sindaci, gli eletti ed i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 12 maggio 1817 col quale si stabilisce che sono della malversazione degli esattori responsabili i sindaci, ed i decurioni nell'amministrazione de' quali la siasi commessa, e che abbiano nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 13 maggio 1817 col quale si stabilisce che i sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfar le somme malversate dagli esattori comunali, ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

— Reale Rescritto del 24 maggio 1817 col quale si stabilisce che i cancellieri ed i cassieri comunali possono essere eletti fra i decurioni.

— Parere del consiglio delle contribuzione dirette del dì 28 giugno 1817 col quale si determina che il decurionato e l'esattore il quale abbia prodotto eccezioni contro la sua nomina non possono essere obbligati a soddisfare i vuoti fatti nella percezione da' commissarii, ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1817 col quale si determina che la responsabilità nelle malversazioni degli esattori si limita ai sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 16 aprile 1818 col quale si determina che appartiene ai decurionati il dritto di rinnovare sempre che loro piacerà gli esattori comunale.

— Circolare del 9 maggio 1818 con la quale si prescrive che i sindaci e decurioni possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria.

— Circolare del 17 giugno 1818 con la quale si stabilisce quale specie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione.

— Ministeriale dei 19 gennaio 1820 con la quale si danno disposizioni pei sindaci e decurioni investiti delle cariche di supplenti giudiziari e durata di costoro.

— Circolare dei 26 ottobre 1822 con la quale si determina che gli stati di liquidazione formano titolo per cauzionarsi amministrativamente i decurionati responsabili della sfondocazione delle rispettive quote dei generi di privativa.

— Circolare del 19 giugno 1824 con la quale si stabilisce che le assise dei commestibili di qualche durata dee stabilirle il decurionato e l'esecuzione ne è affidata al primo eletto e che le assise giornaliere dee darle lo stesso primo eletto.

— Circolare del 29 gennaio 1825 con la quale si stabilisce che il decurione il più antico funziona da giudice del contenzioso amministrativo quando non lo possa nè il sindaco nè gli eletti.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1825 col quale si determina che quando i ricevitori del registro e bollo sono proposti dai decurionati giusta la sovrana risoluzione dei 29 ottobre 1817 i decurionati istessi sono garanti della loro gestione.

— Circolare del 26 ottobre 1825 con la quale si dispone che nell'impedimento del primo e secondo eletto le verifiche delle contravvenzioni alla legge del 25 marzo 1817 si fanno dal decurione più ansiano.

— Circolare del 6 dicembre 1825 con la quale si prescrive che tra le cariche comunali sola quella di decurione è compatibile non quella di recivitore del registro e bollo.

— Circolare del 21 gennaio 1825 con la quale si prescrive che l'eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del decurionato siano applicabili alla carica di primo eletto.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1826 col quale si dispone che per occorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari o con opere.

— Circolare del 10 marzo 1827 con la quale si determina che

senza richiesta delle autorità non possono ultroneamente i decurionati rilasciare certificati di condotta.

— Ministeriale del 2 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbono le cauzioni dirigersi contro i sindaci o decurioni che nominarono gli esattori.

— Circolare del 17 giugno 1829 con la quale si prescrive che non debbono i decurionati ingerirsi della condotta di regi funzionari.

— Circolare del 7 ottobre 1829 con la quale si prescrive che i decurionati non possono deliberare sopra materie estranee all'amministrazione e specialmente sopra la condotta dei regi funzionari giusta la circolare dei 17 giugno 1829.

— Circolare de'27 gennaio 1830 con la quale si prescrive che nè il cancelliere comunale, nè il suo sostituto può essere decurione.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1831 col quale si escludono le indennità dovute dai decurioni per la verifica dei tratturi.

— Regolamento del 9 novembre 1831 col quale si stabiliscono le indennità a favore dei decurioni chè da ora innanzi saranno adoperati nella reintegra del regio tratturo in conformità della sovrana determinazione del 20 settembre 1831.

— Ministeriale del 21 gennaio 1832 con la quale si apportano talune modificazioni al regolamento per le indennità dovute ai decurioni per la verifica del tratturo.

— Reale Rescritto del 18 febbraio 1832 col quale si determina come debbasi provvedere allorchè il decurionato in due terne successive non offra soggetti idonei alla carica di cassiere.

— Reale Rescritto del 5 settembre 1832 col quale si stabilisce che l'elezione dei deputati del monte di pietà si appartiene al decurionato che rappresenta il comune di Palermo, il quale ha patronato sul monte.

— Circolare del 27 dicembre 1832 con la quale si stabilisce che non è regolare procedersi contro i decurionati per lo semplice inadempimento delle così dette obbliganze di rinvio soscritte dagli esattori pei territori di Palermo e Monreale.

— Circolare degli 11 luglio 1835 con la quale si determina come debba procedersi alla nomina del cancelliere sostituto nei comuni dopo aver respinto due terne fatte dai decurionati.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 col quale si determina che l'essere stato decurione non impedisce ad un individuo di poter essere nominato a due cariche comunali susseccutive e che lo esercizio di due cariche di sindaco, eletto, ed aggiunto qualunque ne sia stata la durata portano di dritto a colui che le ha disimpegnate un riposo ai termini della legge.

— Reale Rescritto del 20 luglio 1836 col quale si stabilisce essere in facoltà del decurionato prendere nei modi regolari l'ipo-

teca legale sopra i beni dei suoi cassieri che nominati con obbligo della cauzione non la prestino tra dieci giorni.

DEGRADAZIONE. Reale Rescritto del 10 settembre 1839 col quale si promulgano le sovrane disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici condannati.

DELEGAZIONI. Reale Rescritto del 4 maggio 1831 col quale si risolve un dubbio elevato relativamente agli assegni o delegazione sui soldi.

DELIBERAZIONI. Ministeriale del 26 luglio 1834 sul dubbio se le deliberazioni del tribunale emesse sugl'incidenti di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori, le quali vengono registrate gratis debbano o pur no iscriversi nel repertorio del cancelliere e se costui per tale iscrizione possa ripetere il dritto fissato dal decreto del 12 settembre 1828.

DELITTI. Circolare del 6 gennaio 1813 con cui si dichiara di competenza delle corti criminali il giudizio di tutte quelle azioni che misfatti in origine potessero per causa delle scusanti cambiarsi quindi in dilitti.

DELITTI FORESTALI. Circolare de' 19 marzo 1817 con la quale si stabilisce che i delitti forestali sono perseguibili sempre con l'azione pubblica.

DEMANIO PUBBLICO Circolare del 22 settembre 1806 portante le istruzioni per la vendita de' beni del demanio.

— Circolare del 1 ottobre 1806 con la quale si prescrive di non prendersi ingerenza ne' beni dell'ordine costantiniano.

— Circolare del 15 ottobre 1806 con la quale si prescrive che non si debbono effettuire pagamenti di spesa senza autorizzazione.

—Circolare del 15 novembre 1806 con la quale si traccia il modo di travaglio per la corrispondenza coll'amministrazione centrale.

— Circolare del 20 dicembre 1806 portante le istruzioni per gli affitti.

— Circolare de' 27 maggio 1807 con la quale si determina la riunione de' beni dell'ordine costantiniano ai demanj.

— Circolare del 16 settembre 1807 portante le dilucidazioni su de' dubbi proposti per gli affitti apprezzi e vendite in Napoli.

— Circolare del 5 novembre 1808 con la quale si danno dilucidazioni per l'esecuzione del decreto del 17 ottobre ultimo, portante il dissequestro de' beni di coloro che seguirono la real Corte in Sicilia.

— Circolare del 12 novembre 1808 con la quale si danno disposizioni perchè si proceda allo scovrimento de' beni occultati offrendosi ricompense ai denunciatori de' medesimi.

— Circolare del 23 dicembre 1808 con la quale si danno disposizioni di versarsi in un deposito nel banco di corte le rendite degli spagnuoli sequestrati.

— Istruzioni del 4 febbraio 1809 relative alle rendite de' beni sequestrati agli emigrati.

— Circolare del 29 luglio 1809 con la quale si dettan norme come commutare in contante le prestazioni in genere.

— Circolare del 13 settembre 1809 portante disposizioni sull'uso delle pubbliche acque.

— Circolare del 27 settembre 1815 con la quale si prescrive il proseguimento della vendita de' beni dello stato ed il perfezionamento di quelle che trovansi intraprese.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1815 portante disposizioni pel dissequestro de' beni de' napolitani.

— Circolare del 23 dicembre 1815 con la quale si ordina il ricupero delle somme devute sullo stralcio dell'ordine delle due Sicilie.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 3 settembre 1816 col quale si determina che le miniere deggionsi annoverare tra le regalie de' principi, i quali possono concederle ai privati in proprietà, ovvero accordarne loro soltanto l'esplotazione, e che la riunione di esse allo stato nel caso che trovinsi alienate è vantaggiosa ugualmente, che lo è quella di tutte le proprietà pubbliche che sieno state distratte.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 25 ottobre 1817 col quale si stabilisce che non può obbligarsi taluno a ricevere in compenso de' fondi ceduti allo stato valori meno pregevoli di quelli ceduti sebbene diano una rendita uguale, dettandosi la norma a seguirsi in tali casi.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti degli 11 novembre 1817 col quale si stabilisce che il dritto alla riscossione de' crediti sui beni riuniti al demanio dello stato, debbasi riputare estinto, ove i creditori non abbiano presentati i corrispondenti titoli ne' termini stabiliti col decreto de' 14 giugno 1810 e ciò quando anche alla data della sua pubblicazione fossesi introdotto giudizio per la loro soddisfazione.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 30 dicembre 1817 col quale si determina che non possono reputarsi miste di donazione le vendite de' beni della così detta casa reale, le quali sieno eseguite ad una ragione maggiore di quella stabilita per le alienazioni de' beni dello stato.

— Reale Rescritto de' 14 gennaio 1818 col quale si danno le norme da serbarsi ne' giudizi di garentia tra l'amministrazione del demanio ed i particolari.

— Circolare de' 20 maggio 1818 con la quale si ordina darsi al presidente della commessione dello stralcio della cassa di ammortizzazione i rischiarimenti circa l'eredità giacenti.

— Circolare del 18 giugno 1818 con la quale si raccomanda la maggiore economia nelle spese di verifiche dei reclami del demanio rilevandosi per quanto è possibile da contratti l'estensione, affin di evitare le misure de' fondi.

— Circolare de' 15 luglio 1818 con la quale si dichiara doversi da' denunzianti de' fondi occultati pagare la spesa delle misure.

— Decisione della gran corte de' conti de' 5 agosto 1818 con la quale si determina che le proprietà de' comuni con quelle dello stato non si deggiono confondere, e le dan reddito ove l'uso cui siano addette i proprietari da altro peso esonera.

— Reale Rescritto del 12 settembre 1818 portante la risoluzione di talune quistioni elevate intorno all'esibizione de' titoli di crediti che il demanio vanta contro i comuni.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 19 aprile 1819 con la quale si stabilisce che non possono per solo ministero di legge i possessori de' fondi demaniali coloni perpetui intitolarsi nè dichiarati tale dalle autorità competenti, sono esse prosciolti dall'obbligo di pagare agli antichi padroni le prestazioni solite, e che l'aumento o decremento del mezzo delle cose potendo essere indipendente dalla qualità esterna, o numerabile, ceder debba a profitto o a danno del possessore di essa.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti de' 2 ottobre 1819 col quale si prescrive che gli anfiteatri, ed altri monumenti di antichità comunque in origine fossero stati nella classe delle opere municipali tuttavolta non sono presentemente che cose pubbliche, ed in conseguenza in dominio dello stato e che la cura e vigilanza di essi debba commettersi alla direzione degli scavi e di depositi di antichità.

— Circolare del 6 ottobre 1819 con la quale si danno disposizioni per le vacanti commende antoniane e costantiniane.

— Reale Rescritto de' 11 agosto 1821 sulla condonazione accordata coi decreti de' 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 de' censi e canoni al di sotto di grana 50 e delle piccole prestazioni in derrate, applicabili a' soli patrimoni che erano irrevocabilmente rinvenuti al demanio e non già a quelli de' quali lo stesso demanio amministrava le rendite.

— Circolare del 8 settembre 1821 relativa alla devoluzione dei legati e delle cappellanie laicali alla real corona in mancanza di eredi dei legittimi padroni.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1821 col quale si stabilisce che nelle quistioni demaniali in cui vi fosse l'interesse del patrimonio ecclesiastico o delle mense vescovili sono accordati due mesi improrogabili per ultimare le conciliazioni.

— Circolare del 24 ottobre 1821 colla quale si prescrive che la legge del 21 giugno 1819 non ha derogata la istruzione dell'antica amministrazione della registratura e dei demani del 28 novembre 1812 che stabilisce il modo come radiarsi l'iscrizione dei crediti demaniali estinti.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1821 col quale si fissa il premio per lo scoprimento dei cespiti occultati.

— Circolare degli 8 maggio 1822 con la quale si determina che gli affitti dei beni riuniti alla cassa di ammortizzazione debbano eseguirsi secondo le norme stabilite nel decreto del 18 ottobre 1819.

— Circolare de' 28 maggio 1823 relativa alla consegna delle commende e badie e benefizi antoniani.

— Reale Rescritto del 10 aprile 1824 col quale si stabilisce potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un solo compratore.

— Regolamento del 15 maggio 1824 relativo ai documenti essenziali che si devono esibire dai creditori della regia corte che versarono cedole per acquisto, o affranchi di beni demaniali.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1824 portante disposizioni per l'alienazione de' fondi urbani.

— Ministeriale del 9 marzo 1825 con la quale si prescrive il modo come debbonsi anticapatamente sborsare le spese per le misure di fondi da coloro che denunziano le occultazioni di estensione.

— Reale Rescritto del 22 giugno 1825 portante disposizioni sull'affrancazione di taluni canoni.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1825 portante disposizioni per lo sequestro delle commende della religione di S. Giovanni di gerusalemme.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1825 col quale si partecipa essere sovrana volontà che la religione gerosolimitana debba considerarsi come non più civilmente esistente.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1825 col quale si dichiara competente il potere giudiziario a pronunziare nella causa tra i fedecommessari del defundo monsignor vescovo di Patti e l'amministrazione del demanio.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1827 col quale si danno disposizioni pei beni appartenenti all'ordine gerosolimitano ed al gran priorato di Messina.

— Ministeriale del 9 maggio 1827 portante la risoluzione del dubbio incontrato dall'intendente a spedire la ordinanza per rendere esecutori gli estratti del quadro generale dei debitori del demanio presentati del vescovo di Capaccio.

— Ministeriale del 29 dicembre 1827 con la quale si partecipa il reale rescritto del 21 febbraio di questo anno portante disposizioni sulla ripartizione delle diverse torri che circondano il littorale del regno.

— Reale Rescritto del 17 maggio 1828 sulla esenzione dal bollo e dal registro degli atti per lo possesso de' beni devoluti al pubblico demanio per eredità vacante o abbandonate.

— Ministeriale degli 11 giugno 1828 con cui si comunica il real rescritto relativo ai beni di antica provvenienza di monisteri soppressi ignoti e ora scoverti dichiarati di pertinenza del patrimoni regolare.

— Reale Rescritto del 22 aprile 1829 portante disposizioni a regolare il pagamento delle pensioni dell'ordine gerosolimitano.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1830 col quale si determina

la ritenuta che deve eseguirsi sulle pensione delle commende gerosolimitane incamerate.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1830 portante disposizioni sull'amministrazione delle commende gerosolimitane in sequestro.

— Circolare del 3 aprile 1830 con la quale si stabilisce che il patrimonio ecclesiastico, o il demanio non è obbligato ad esibire il titolo per sostenere il suo dritto di credito derivante dal ruolo reso esecutorio.

— Reale Rescritto degli 8 maggio 1830 col quale si dispone che nelle vacanze di commende gerosolimitane debbonsi solamente incamerare i beni lasciandosi alle autorità giudiziarie il conoscere della pertinenza de' beni propri.

— Reale Rescritto del 5 giugno 1830 col quale si esentono dal pagamento del dritto di registro gli atti recognitori che si stipulano dagli enfiteuti della real contea di Mascali che pagano un canone annuale al di sotto di tarì sei.

— Circolare de' 24 luglio 1830 con la quale si dichiara doversi i reclami per fondi del demanio produrre da' precettori demaniali o dai ricevitori generali delle provincie nelle quali non trovansi percettori demaniali.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1830 col quale si dispone che la commessione creata per la verifica dai beni costantiniani ed antoniani della real commenda di Magione si occupi pure della verifica degli altri beni di simil natura della valle di Palermo.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1831 col quale si prescrive che tanto le commende dell'ordine gerosolomitano, vacante prima dall'abolizione dell'ordine di Malta, quanto quelle che andranno a vacare debbono considerarsi come appartenenti al demanio regio.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1831 col quale si danno disposizioni per lo incasso delle somme provvenienti dai sequestri messi sopra i beni delle vacanti commende gerosolimitane.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1832 col quale si danno disposizioni su talune dimande fatte da coloro i cui beni furono confiscati.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1832 col quale si determina che i beni propri de' commendatori gerosolimitani ossia lo spoglio debba lasciarsi agli eredi dei medesimi.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1832 portante talune facilitazioni nella vendita dei beni dello stato da farsi con rendite iscritte sul gran libro.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1832 portante la soluzione dei due dubbi nell'interesse del regio erario nella incamerazione delle commende gerosolimitano e di altre rendite appartenenti all'ordine suddetto.

— Reale Rescritto del 9 maggio 1832 col quale si stabilisce che tanto i fondi delle due amministrazioni dei beni donati o dei

beni reintegrati quanto quelli del tavoliere debbono servire alla garentia dei pagamenti del debito consolidato.

— Circolare del 5 giugno 1832 con la quale si stabiscono le competenze degl'impiegati delle intendenze e delle sotto intendenze negli affitti dei beni del demanio.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1832 col quale si stabilisce che i canoni convenuti a tempo determinato non debbono essere alienabili, ne per affranco che voglia fare il debitore, ne per compra che intende farne il terzo.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1832 col quale si danno alcune disposizioni relative al debito dei titolari delle commende gerosolimitane.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1832 col quale si stabilisce che quando nella liquidazione delle vendite mancano i due dati dell'affitto deve tenersi presente tanto quello dello apprezzo quanto dell'inponibile e presciegliersi il maggiore per base della liquidazione.

— Circolare di 25 agosto 1833 con la quale si da la norma per le iscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato e dei censi enfiteutici.

— Ministeriale del 23 febbraio 1833 intorno all'epoca della valutazione de' fondi urbani di costruzione.

— Reale Rescritto del 24 maggio 1834 col quale si determina la quistione a chi de' due ministeri, delle finanze o a quello presso la luogotenenza generale in Sicilia appartiene l'amministrazione de' beni della real casa.

— Circolare del 15 luglio 1834 con la quale si danno disposizioni per intitolarsi al demanio a cui appartengonsi gli spezzoni di suolo rimasti per fiumi deviati, o per vecchie strade.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1834 portante disposizioni a regolare le subaste per lo affitto de' fondi appartenenti ai beni ceduti alla finanza della real casa.

— Ministeriale del 13 settembre 1834 con la quale si apportano de' chiarimenti sulle sovrane risoluzioni relative all'amministrazione de' beni della real casa ceduti alla finanza.

— Circolare del 27 settembre 1834 portante disposizioni per intitolarsi al demanio i fondi che essendo senza padroni legittimi sono stati da altri destramente occupati.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1834 col quale si risolve il dubbio promosso se nello scioglimento de' monti frumentari le quote spettanti ad individui la cui dipendenza non risultò chiara si appartengano al demanio come vacanti ovvero alla beneficenza della provincia nella quale era il monte istituito.

— Circolare del 23 luglio 1836 con la quale si prescrive esservi bisogno di autorizzazione misteriale per introdursi giudizi relativi ad occupazione di snolo ò cosa pubblica.

— Circolare del 17 giugno 1837 con la quale si prescrive che per evitarsi la prescrizione dei titoli di credito degli ospizi viene

disposto che le commessioni amministrative obblighino i debitori alla rinnovazione delle scritture, facoldandosi l'amministrazione di anticipare la spesa che accorre in caso di difficoltà del debitore.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1837 col quale si permette la vendita dei beni che costituiscono i maggiorati agl'individui appartenenti alla real famiglia, come pure di tutti gli altri immobili ceduti dalla real casa all'amministrazione del demanio pubblico.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1837 col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione dei beni ceduti dalla real casa all'amministrazione del demanio pubblico e di quelli costituenti i maioraschi dei principi della real famiglia.

— Circolare degli 11 dicembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione dei ruoli esecutivi dopo scorsi i ventotto anni.

— Reale Rescritto del 25 luglio 1838 col quale si determina che l'uso delle acque che sono oggetto di pubblica amministrazione se dà luogo a contesa, il contenzioso amministrativo è il solo giudice competente.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1838 col quale si dichiara che sieno applicabili alle decime e alle prestazioni enfiteutiche le regole comprese nel real rescritto del 17 febbraio corrente anno sulla rinnovazione dei titoli di vendita per l'articolo 2169 delle leggi civili.

— Circolare del 24 novembre 1838 colla quale si prescrive che la riserva di Agnano rimanga com'è attualmente per real divertimento di caccia.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1839 portante alcune osservazioni sullo stato de' censi dopo la proroga alla pubblicazione de' quadri delle rendite costituite e prescritte.

— Circolare del 13 marzo 1839 con la quale si prescrive che interrotta la prescrizione può agirsi bonariamente co'debitori verso l'erario ed illegittimi detentori dei fondi demaniali.

— Reale Rescritto del 14 settembre 1839 col quale si dichiara che il termine di sei mesi accordato ai monasteri di religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione ed invio de' quadri de' debitori di rendite costituite e non già per la pubblicazione di essi.

— Ministeriale del 18 settembre 1839 con cui si partecipano le disposizioni date onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra, ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de' soppressi monisteri.

— Bolla pontificia del 5 novembre 1839 portante la ripristizione dell'ordine di Malta nel regno delle due Sicilie.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1840 col quale risolve la quistione se debbano o pur no cessare le amministrazioni de' beni ceduti della real casa.

DEMENZA. Circolare del 1 luglio 1826 con la quale si determinano quali personali circostanze deggiono indicarsi nell'invio dei folli alla casa dei matti.

— Circolare del 29 agosto 1827 con la quale si prescrive che nella dimanda per l'ammissione di un folle nella casa dei matti dev'essere anche indicato il suo mestiere.

— Circolare del 3 giugno 1829 con la quale si prescrivono le precauzioni che debbono accompagnare i folli al reale stabilimento di Aversa.

— Circolare degli 8 febbraio 1832 portante le norme ad osservarsi per la spedizione dei folli nella sala di osservazione in S. Francesco in Napoli.

— Circolare del 4 luglio 1838 con la quale si prescrive che gl'individui attaccati di follia debbansi spedire direttamente al direttore delle reali case dei matti inviandosi in pari tempo le carte analoghe.

DENTISTI. Ordinanza della commessione della pubblica istruzione del 2 aprile 1817 con la quale si stabilisce la tariffa de' dritti di esame e di cedola pei salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti ed agrimensori.

DEPOSITI. Reale Rescritto degli 11 agosto 1819 col quale si prescrive che possono i percettori, dirigendosi alla cassa di ammortizzazione, riscuotere le somme dovute per contribuzione dei depositi giudiziari pervenienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro.

— Circolare del 10 giugno 1820 portante disposizioni per depositi presso gli agenti della cassa di ammortizzazione delle somme dipendenti da consegne o da altre amministrazioni giudiziarie.

— Circolare dei 12 luglio 1820 per lo versamento dei depositi per offerta di sesta nei giudizi di espropriazione forzata.

— Circolare degli 8 gennaio 1823 con la quale si determina la necessità del consenso del percettore della sezione in cui son siti i fondi ai quali si voglia da altri percettori ritirar denaro depositato presso la cassa di ammortizzazione.

— Reale Rescritto del 18 gennaio 1823 col quale si danno disposizioni pei depositi giudiziari amministrativi o volontari.

— Ministeriale del 21 gennaio 1824 sul metodo per la liberazione dei depositi de notai certificatori.

— Reale Rescritto del 25 settembre 1824 portante disposizioni per la liquidazione de' crediti per depositi di cedole.

— Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 col quale si danno disposizioni a regolare i depositi fatti per le cauzioni dei notai.

— Ministeriale dei 2 aprile 1825 per la cauzione o deposito dei notai di Sicilia.

— Reale Rescritto del 29 marzo 1826 col quale si approva il regolamento per lo incasso, versamento e restituzione dei depositi giudiziari, volontari o amministrativi.

— Ministeriale del 28 maggio 1827 portante disposizioni a regolare i depositi giudiziari e volontari.

— Ministeriale del 5 novembre 1827 portante disposizioni a

segnirsi in ordine ai depositi che si fanno presso i ricevitori nei reali domini oltre il faro.

— Ministeriale del 14 febbraio 1828 portante taluni chiarimenti per restituzione dei depositi fatti presso I ricevitori del registro.

— Ministeriale del 6 aprile 1829 portante disposizioni a regolare la restituzione dei depositi giudiziari.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1836 portante disposizioni a regolare i conti dei depositi giudiziari e volontari in Sicilia.

— Reale Rescritto del 21 gennaio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di percezione sui depositi che si fanno presso i ricevitori doganali.

DEPOSITO DI VALUTAZIONE. Circolare del 5 luglio 1834 con la quale si danno disposizioni a stabilire l'elezione di un'ufiziale idoneo per l'incarico del deposito di valutazione.

DEPOSIZIONI. Ministeriale de' 20 febbraio 1813 con cui si vieta alle autorità civili e criminali di ricevere le deposizioni degli uffiziali di gendarmeria su i fatti contenuti nei verbali da essi redatti come uffiziali della polizia giudiziaria, e si autorizzano a raccogliere su quelli che sono alieni dagli stessi verbali.

DEPUTAZIONI. Reale Rescritto dei 5 dicembre 1821 col quale si prescrive che la destinazione a far parte della deputazione che sceglie il consiglio generale di ogni provincia per sollecitare presso l'intendenza o presso le reali segreterie di stato le risoluzioni delle sue deliberazioni non deve dare occasione a verun deputato di recarsi in Napoli a spese dei comuni.

DEPUTAZIONI PROVINCIALI. Reale Rescritto del 29 agosto 1839 portante disposizioni a regolare il servizio pei lavori delle opere pubbliche affidate agl'ingegneri ed alle deputazioni provinciali.

DERRATE. Reale Rescritto dei 29 agosto 1821 per la inapplicabilità dei decreti del 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 nelle condonazioni dei censi e dei canoni al di sotto di cinquanta grana o delle piccole prestazioni in derrante ai censi, canoni, ed alle prestazioni che comunque dello stesso valore fossero state in amministrazione e non in proprietà del demanio.

DESUMAZIONE. Reale Rescritto del 6 maggio 1820 portante il modo di procedere nelle chiese alla desumazione dei cadaveri.

— Reale Rescritto dei 26 aprile 1820 portante disposizioni per la disumazione dei cadaveri nelle chiese per interesse della giustizia.

DETENUTI. Circolare del 25 agosto 1810 con la quale si risolvono taluni dubbi sulla custodia e trasporto de' detenuti.

— Ministeriale del 13 marzo 1813 con la quale si danno ai regi procuratori criminali e correzionali alcune istruzioni sulla qualità de' detenuti o condannati che possono essere ammessi nel reggimento così detto provvisorio.

— Circolare del 2 luglio 1817 circa le spese di nudrimento e trasporto dovuto ai detenuti.

— Circolare degli 11 aprile 1818 con la quale si determina che il mantenimento de' detenuti poveri è a carico dell'amministrazione che corrisponde gli alimenti agli altri detenuti.

— Circolare del 20 aprile 1822 con la quale si stabilisce che i detenuti comunque abbiano i genitori possidenti se sono emancipati debbono considerarsi per l'amministrazione della sussistenza.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1822 col quale si proroga il termine stabilito dal decreto del 13 marzo 1822 circa il disbrigo delle cause dei detenuti in linea di concordia.

— Circolare degli 8 marzo 1823 con la quale si determina da quali fondi debbano prestarsi gli alimenti ai detenuti che mancano di mezzi di sussistenza benchè figli di persone facoltose.

— Circolare del 2 marzo 1825 con la quale si stabilisce che i detenuti non perfettamente ristabiliti dalle febbri carcerarie non saranno messi in libertà finchè il male non si diffonda.

— Circolare del 4 giugno 1825 con la quale si prescrive che le spese di vitto e medele pei detenuti infermi anche dopo gli ordini ottenuti di escarcerazione deggiono gravitare sul fondo delle prigioni.

— Circolare dei 9 luglio 1825 portante disposizioni sul mantenimento del detenuti a carico dei comuni.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1826 col quale si costituisce una commessione per punire con legnate le eccedenze che si commettono dai detenuti nelle prigioni dei capoluoghi di provincia.

— Circolare del 28 giugno 1826 portante la risoluzione di un dubbio a due specie di eccedenze che potessero commettere i detenuti nelle prigioni e che sono comprese tra quelle punibili con le legnate.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 portante la destinazione de' funzionari che debbono rimpiazzare ne' casi di assenza i componenti la commessione istituita per punire con le legnate l'eccedenza che si commette dai detenuti nelle prigioni.

— Circolare del 29 gennaio 1827 con la quale si prescrive che della straordinaria misura della punizione de' detenuti con le lagnate per l'eccedenze che si commettessero nelle prigioni sono eccettuati gli ecclesiastici.

— Circolare del 11 aprile 1827 con cui si determina che la pena economica delle legnate ai detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

— Reale Rescritto del 19 aprile 1828 con cui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno separati dagli altri detenuti.

— Ministeriale del 9 giugno 1823 con la quale si danno disposizioni sulle indennità ai detenuti per esperimento.

— Circolare del 16 ottobre 1828 portante le norme a seguirsi per la sussistenza ai detenuti militari.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1829 portante disposizioni pei militari detenuti senza distinzione di classi.

— Circolare del 6 ottobre 1830 con la quale si prescrive che sull'articolo mantenimento de' detenuti sì gravi l'esito delle medele da somministrarsi nelle malattie ai detenuti infermi nelle prigioni circondariali.

— Reale Rescritto del 18 gennaio 1832 col quale si determina che gl'impiegati comunali detenuti in carcere hanno dritto ad una porzione dello stipendio.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1832 col quale si stabilisce che allorchè si passano gli alimenti a detenuti creduti poveri e che in effetti non lo siano si possono obbligare a restituirne l'ammontare coi mezzi amministrativi.

— Circolare del 17 giugno 1840 con la quale si provvede ai mezzi opportuni affinchè i detenuti possono adempire alle prattiche religiose.

DEVOLUZIONE. Reale Rescritto del 4 maggio 1820 col quale si ordina a tutto giugno dello stesso anno la sospenzione dei giudizi di devoluzione.

DIBATTIMENTO PUBBLICO Ministeriale del 15 settembre 1810 con la quale si determina che quando nel dibattimento un punto di fatto trovasi chiarito abbastanza il presidente può cessare le deposizioni de' testimoni ammessi.

— Ministeriale del 24 ottobre 1812 con cui si determina il modo da seguirsi dalle corti speciali nel giudizio de' delitti risultati prima o dopo il dibattimento di non lor competenza.

— Reale Rescritto del 25 ottobre 1815 col quale si fissa la vera intelligenza del decreto del 29 ottobre 1810 circa ai testimoni impediti a camparire nella pubblica discussione.

— Circolare de'3 gennaio 1818 con la quale si determinano i casi in cui si può disporre la libertà degli assoluti immediatamente dopo che si darà lettura della decisione in seguito del pubblico dibattimento.

— Circolare del 12 gennaio 1819 portante disposizioni circa le decisioni da pronunziarsi in pubblico dibattimento.

DICHIARAZIONI. Reale Rescritto de' 25 maggio 1818 col quale si stabilisce che le copie delle dichiarazione di successione che dai giudici di circondario rilasciar si debbono ai ricevitori, sono esenti dalla formalità del registro.

DIFENSORI DEI COMUNI. Reale Rescritto del 11 marzo 1826 col quale si approvano le norme proposte dal procurator generale della gran corte dei conti nel fissare il compenso ai difensori dei comuni.

— Circolare del 18 aprile 1828 con la quale si prescrive che i difensori dei comuni saranno compensati sulle norme del real decreto del 12 ottobre 1827.

DIFESE. Circolare del 15 aprile 1809 con la quale si prescrive che le difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti

all'agricoltura e chiuse a tutti gli altri non sono soggette a divisione.

— Circolare del 22 aprile 1809 con la quale si determina che in riguardo alle difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura debba eseguirsi il disposto nel decreto de' 3 dicembre 1808 e nella ministeriale de' 16 aprile 1809.

— Circolare dei 19 luglio 1820 sulla spiegazione di talune disposizioni delle leggi di procedura penale circa la intimazione dei termini a difesa.

DIGNITA' ECCLESIASTICHE. Reale Rescritto de' 16 maggio 1818 portante disposizioni circa il modo di chiamare per testimoni le dignità ecclesiastiche.

— Circolare del 18 luglio 1818 con la quale si prescrivono le norme per la chiamata di taluni costituiti in dignità ne' casi di testimonianze innanzi ai pubblici funzionarii.

— Reale Rescritto del 1 marzo 1823 col quale si stabilisce che la determinazione del real rescritto de'16 marzo 1818 circa il modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a prestare testimonianza nei giudizi penali non è stata abolita dalle leggi di procedura penale in vigore.

DIOCESI. Reale Rescritto de' 7 aprile 1818 col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno.

— Circolare del 15 agosto 1818 portante l'invio della bolla pontificia intorno alla nuova circoscrizione delle diocesi.

DISASTRI. Ministeriale del 7 febbraio 1824 con la quale si dichiara non doversi tenere a calcolo fra la perduta rendita per cagion di disastri le spese cagionate dallo spurgo dei fondi ed altro.

DISBARCO. Reale Rescritto del 16 novembre 1819 col quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi nel disbarco delle mercanzie forestiere.

DISBOSCAMENTO. Circolare degli 11 agosto 1827 con la quale si determina come ed a chi debbano farsi le dimande di disboscamento per misura di pubblica sicurezza.

— Circolare del 22 marzo 1828 col quale si determina che nelle verifiche dei fondi da dissodarsi e disboscarsi deve badarsi che il conbustibile non venga a mancare ai comuni vicini.

— Circolare del 9 aprile 1828 col quale si determinano le indennità di viaggio dovute ai funzionari incaricati della verifica dei fondi da disboscarsi e dissodarsi.

— Circolare del 30 aprile 1828 con la quale si prescrive che le commissioni incaricate delle verifiche dei fondi da disboscarsi e dissodarsi debbono uniformarsi strettamente alla legge forestale.

— Circolare del 17 decembre 1828 con la quale si prescrivono le verifiche pei disboscamenti che deggiono farsi non dal sindaco viciniore.

— Circolare del 5 gennaio 1833 con la quale si prescrive di non provocarsi permessi de' disboscamenti, e dissodamenti che apportino danno alle terre contigue sottoposte.

— Circolare del 24 settembre 1834 portante le formalità che debbono contenere i verbali forestali compilati per incendi, dissodamenti e disboscamenti di selve.

— Circolare del 21 ottobre 1834 con la quale si prescrive che nel provocarsi le sovrane permissioni per dissodamenti e disboscamenti sieno eseguite rigorosamente le prescrizioni della legge forestale.

— Circolare del 28 aprile 1835 con la quale si prescrive che anche pei boschi comunali deve rigorosamente osservarsi quanto impone la legge forestale in caso di disboscamento e dissodamento.

— Reale Rescritto del 19 ottobre 1836 col quale si estende ne' domini al di la del faro la sovrana risoluzione circa l'indennità di viaggio a favore dei componenti la commessione per le dimande di disboscamenti.

— Circolare del 20 aprile 1837 con la quale si determinano le circostanze da tenersi presenti dal consiglio forestale allorchè si domandano disboscamenti e dissodamenti di terre.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1837 col quale si stabilisce che gl'intendenti delle provincie debbono emanare le loro ordinanze per rinsaldimento o disboscamento delle terre i cui processi verbali per gl'indulti dei 16 gennaio 1836 e 27 gennaio 1837 menano all'assoluzione dei rei, senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Circolare del 5 ottobre 1838 con la quale si prescrive esser dovuta l'indennità di carlini otto al giorno ai sindaci che si conferiscono nei siti lontani dell'abitato dei loro comuni per la verifica dei disboscamenti e dissodamenti in contravvenzione.

DISCOLI. Circolare degli 11 settembre 1824 con la quale si esente la casa dell'istituto sotto il titolo di S. Maria di Deliceto dall'obbligo di ricevere persone discole.

— Reale Rescritto degli 8 ottobre 1828 portante disposizioni relative all'invio delle persone discole nella casa della missione di Napoli detta de' vergini.

DISCUSSIONE PUBBLICA. Reale Rescritto del 25 ottobre 1815 col quale si fissa la vera intelligenza del decreto del 29 ottobre 1810 circa i testimoni impediti a comparire nella pubblica discussione.

— Circolare de' 29 ottobre 1817 con la quale si determina che le falsità dedotte nella pubblica discussione non sospendono il giudizio.

— Circolare de' 22 settembre 1819 portante disposizioni sull'eccezione alla regola, che nei giudizi criminali non debba procedersi agli atti anteriori alla pubblica discussione, che in seguito dalla sottoposizione ad accusa.

DISERTORI. Circolare dei 9 febbraio 1822 per la celebrazione dei matrimoni dei disertori dei corpi di armata disciolti in vigore del decreto del 1 luglio 1821.

DISFIDE. Reale Rescritto degli 11 settembre 1819 portante

disposizioni circa le disfide a pugni ed a pietre commesse in Napoli e suoi sobborghi.

DISGRAVIO Circolare del 12 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che gli credi di un individuo già defunto a favore del quale trovasi spedito mandato di disgravio per fondiaria per somma minore di ducati quindici non sono obbligati all'esibizione di titoli creditarii.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 7 luglio 1819 col quale si stabilisce che il disgravio o moderazione per disastro non puossi accordare che indi alla legale verifica del danno.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 29 luglio 1819 col quale si stabilisce che i reclami per non locazione dei fondi urbani deggionsi dalle amministrazioni pubbliche presentare in opportuni e determinati tempi, e che una casa non abitata è diversa dalla non data in fitto.

— Risoluzione sovrana del 16 febbraio 1820 per la quale si dichiara relativamente alla durata dei disgravi che il tempo che si richiede per la spedizione del giudizio non debba esser di danno del contribuente.

— Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre 1823 al direttore della provincia di Napoli col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravi a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzione del vesuvio vadino a carico della tesoreria.

— Ministeriale del 7 febbraio 1824 con la quale si dichiara non doversi tenere a calcolo fra la perduta rendita per cagion di disastri le spese cagionate dallo spurgo dei fondi ed altro.

DISSODAZIONE. Circolare del 22 marzo 1828 col quale si determina che nelle verifiche dei fondi da dissodarsi e disboscarsi deve badarsi che il combustibile non venga a mancare ai comuni vicini.

— Circolare del 9 aprile 1828 con la quale si determinano le indennità di viaggio dovute ai funzionari incaricati della verifica dei fondi da disboscarsi e dissodarsi.

— Circolare del 30 aprile 1828 con la quale si prescrive che le commissioni incaricate delle verifiche de' fondi da disboscarsi e dissodarsi debbono uniformarsi strettamente alla legge forestale.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1832 col quale si stabilisce che le verifiche dei fondi di meno di cinque moggia pei quali si chiede la permissione sovrana di dissodamento debbano farsi in collettiva.

— Circolare del 5 gennaio 1833 con la quale si prescrive di non provocarsi permessi di disbascamenti, e dissodamenti che apportino danno alle terre contigue sottoposte.

— Circolare del 24 settembre 1834 portante le formalità che debbono contenere i verbali forestali compilati per incendi, dissodamenti, e disboscamenti di selve.

— Circolare del 21 ottobre 1834 con la quale si prescrive che

nel provocarsi le sovrane permissioni per dissodamenti ed isboscamenti sieno eseguite rigorosamente le perscrizioni della legge forestale.

— Circolare del 28 aprile 1835 con la quale si prescrive che anche pei boschi comunali deve rigorosamente osservarsi quanto impone la legge forestale in caso di disboscamenti, e dissodamenti.

— Reale Rescritto del 15 maggio 1835 con cui si dichiara che colla semplice permissione di dissodamento non debba intendersi concessa la facoltà di sveller le piante, circostanza che richede una speciale dichiarazione.

— Circolare del 20 maggio 1835 con la quale si danno disposizioni perchè sieno rarissime le dissodazioni e limitate a soli casi in cui non si oppongono gl'interessi di pubblica economia.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1835 per le ordinanze di rimboscamento e rinsaldimento da emettersi per quelle terre dissodate e disboscate in contravvenzione i cui processi verbali per l'indulto del 1 dicembre 1832 menarono all'assoluzione de' rei senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Ministeriale degli 8 aprile 1836 con la quale si determina che ogni qual volta si verifichino dissodazioni senza precedenti autorizzazioni se ne debba rapportare al ministero.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1836 col quale in occasione di permesso accordato per dissodamenti di terreni saldi e boscosi si stabilisce doversi dare dallo interessato idonea cauzione per rispondere dei danni.

— Circolare del 4 aprile 1837 portante disposizioni a reprimere i danni che arrecano la dissodazione delle terre in pendio.

— Circolare del 20 aprile 1837 con la quale si determinano le circostanze da tenersi presenti dal consiglio forestale allorchè si domandano disboscamenti e dissodamenti di terre.

— Reale Rescritto del 30 novembre 1837 col quale ritenuto il principio di doversi vietare il dissodamento dei terreni in pendio si esclude la domanda di dissodazione avanzata dal comune di S. Angelo a Scala.

— Circolare del 5 ottobre 1838 con la quale si prescrive esser dovuta l'indennità di carlini otto al giorno ai sindaci che si conferiscono nei siti lontani dall'abitato dei loro comuni per la verifica dei disboscamenti e dissodamenti in contravvenzione.

DISTINTIVI MILITARI. Reale Rescritto del 15 dicembre 1830 portante il divieto de'distintivi che possono uguagliarsi a quelli de' militari.

DIVISIONE DE'DEMANJ. Circolare de' 17 dicembre 1806 con la quale si determina che pei demani promiscui colle terre del tavoliere di Puglia i consigli d'intendenza non possono ingerirsi che sciolto le promiscuità da una giunta appositamente creata.

— Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che

i demani da essere ripartiti si distinguono da' beni patrimoniali delle chiese e delle università da' burgensatici degli ex baroni, e dagli allodiali de' privati.

— Circolare del 21 ottobre 1807 con la quale si prescrive che i coloni perpetui, o a lungo tempo dovranno pagare canone, e non prestazione eventuale sulle quote demaniali da loro possedute.

— Circolare del 14 novembre 1807 con la quale si prescrive che i comuni che non avessero mezzi pronti per sopportare le spese per la divisione de' demani potranno ricorrere ad una massa rinfrancabile da' primi provventi su questo cespite.

— Circolare del 17 marzo 1808 con la quale si prescrive che i demani debbono essere descritti, giusta la loro natura, e le particolari circostanze prima di procedersi alla divisione, e sul modello di alcune mappe spedite dal ministero dell'interno.

— Circolare del 4 gennaio 1809 con la quale si prescrivono le norme per la elezione degli agenti ripartitori de' demani, indennità da accordarsi loro, e lavoro preliminare da dover essi esigere.

— Circolare del 18 febbraio 1809 con la quale si determina, che i riposi laterali de' trattnri, denominati Saccione e Montesantagelo, e le murge di Minervino, non debbono essere compresi nella divisione de' demani.

— Sovrana risoluzione del 9 marzo 1809 con la quale si danno spiegazioni al decreto del 27 febbraio 1809 contenente istruzioni per la suprema commissione delle liti ex feudali.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1809 col quale si determina che dal 1 gennaio 1809 i comuni debbono cessare da qualsivoglia prestazione pei corpi di bagliva, di portolonia, di zecca, di pesi e di misure, e di catapania, ed è solo permesso di contendere presso la commessione feudale per gli estagli, ed altre rendite da' medesimi nei corpi dirivante dovute a tutto dicembre 1808.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1809 portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di terze baronali.

— Circolare del 15 aprile 1809 con la quale si prescrive che le difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura e chiuse a tutti gli altri, non sono soggette a divisione.

— Circolare del 22 aprile 1808 con la quale si determina che in riguardo alle difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura debba eseguirsi il disposto nel decreto de' 3 dicembre 1808 e nella ministeriale de' 15 aprile 1809.

— Circolare del 29 aprile 1809 con la quale si prescrive che le convenzioni tra i comuni, e gli ex baroni approvate dalla commissione feudale sono valide, purchè siano approvate dal procurator regio ed omologate dalla commessione delle gravezze.

— Reale Rescritto del 29 aprile 1809 portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di colte.

— Circolare del 6 settembre 1809 con la quale si determina

che sono sostituiti i comuni alle riscossioni dei dritti di terraggio e di fida esercitati dagli ex baroni sui demani de' comuni, e sulle terre de' particolari aboliti dalla commissione feudale.

— Circolare del 13 settembre 1809 sull'uso delle pubbliche acque.

— Ministeriale del 2 novembre 1809 con la quale si danno spiegazioni sulle prestazioni ex feudali della provincia di Lecce.

— Ministeriale degli 11 luglio 1810 con la quale si danno le interpetrazioni alle parole pieni e comodi usi, delle quali la commessione si servì nelle sue decisioni.

— Circolare del 5 settembre 1810 portante la intelligenza delle clausole messe nelle decisioni della commessione feudale relative allo stato attuale del possesso.

— Ministeriale del 24 ottobre 1810 con la quale si prescrive non doversi stipulare degl'istrumenti per consolidare le operazioni relative alla divisione de' demani.

— Circolare del 6 febbraio 1811 con la quale si vieta ai comuni di far continuare l'esazione di decime, ed altre prestazioni già abolite sotto il pretesto di doversi soddisfare gli avvocati ed altre spese.

— Circolare de' 20 aprile 1811 con la quale si assegna un ultimo termine per la finalizzazione delle operazioni de' commissari ripartitori.

— Circolare del 4 maggio 1811 con la quale si stabiliscono de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascolo.

— Circolare del 31 agosto 1811 con la quale si prescrive che le ordinanze per le divisioni delle terre possedute dall'amministrazione de' demani pria di pubblicarsi debbonsi rimettere al ministero dell'interno ed attendere le sue determinazioni.

— Circolare del 5 ottobre 1811 con la quale si prescrivono de' mezzi per allontanare le cause circa la ripugnanza de' coloni nell'acquistare le quote de' terreni demaniali da dividersi.

— Circolare del 26 ottobre 1811 con la quale si determina che gli usi civici de' comuni sulle terre debbono essere compensati ai termini delle leggi e istruzioni, e non altrimenti.

— Circolare del 6 novembre 1811 con la quale si prescrive che le ordinanze che si emettono da commissari ripartitori per esecuzione delle decisioni della commessione feudale non hanno bisogno di approvazione superiore.

— Ministeriale del 15 dicembre 1811 portante la soluzione de' seguenti dubbi: se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono esser soggetti a divisione; e se i fondi ex feudali che trovansi alborati sieno soggetti ad uso di pascolo.

— Ministeriale del 28 dicembre 1811 con la quale si partecipa il decreto de' 27 dicembre, e si prescrive di dover sentire l'avviso del commessario Acclavio per le operazioni feudali.

— Sovrana risoluzione del 28 dicembre 1811 con la quale si dà la norma per la valutazione de' dritti del tavoliere, de' comuni e de' proprietari sulle terre di portata.

— Circolare del 29 gennaio 1812 con la quale si prescrive che le quote de'demani assegnate a persone miserabile non possono da queste esser cedute ai ricchi, e se le abbandonano rientrano nella massa de' demani da dividersi fra i non proprietari giusta la legge.

— Circolare del 15 febbraio 1812 con la quale si dichiara quali siano le colonie da riguardarsi come perpetue.

— Circolare del 22 febbraio 1812 con la quale si dilucida il dubbio elevato, se convenga adattare per sistema generale di far pagare a profitto de'comuni, che hanno guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagl'ex baroni.

— Circolare del 25 febbraio 1812 con la quale si fanno osservazioni a fine di togliere ogni dubbio in ordine alle colonie perpetue.

— Circolare degli 8 aprile 1813 con la quale si prescrive che i reclami de'comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze commessariali debbono essere esaminati prima ed autorizzati da'consigli d'intendenza.

— Circolare de' 20 novembre 1813 con la quale si prescrive che gli affitti precedenti ed esistenti nel tempo della divisione de' demani rimangano annullati, tranne quelli antecedenti al decreto degli 8 giugno 1807 non ancora compiuto.

— Circolare de' 26 gennaio 1814 con la quale si prescrive che le ordinanze commessariali dovranno essere intimate alle parti prima del 1 marzo 1812.

— Circolare del 9 febbraio 1814 con la quale si detta la procedura per la notifica delle ordinanze e sullo scioglimento del dubbio se si dovessero far tutte intimare, o solamente le non eseguite.

— Reale Rescritto del 20 settembre 1815 con cui restano incaricati il principe di Sirignano, il marchese Vivenzio e don Giacinto Troysi di esaminare discutere e dare il parere sopra sedici proposizioni intorno ai principii sopra i quali era fondata la giurisprudenza della già commessione feudale.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 20 gennaio 1816 col quale si stabilisce: 1. abolita la feudalità ed eguagliata la sorte de' beni, e degli allodiali, per conseguenza il fisco non può succedere ne' primi ne' casi degli articoli 767 e 768 del codice civile: 2. non possono confiscarsi i beni posseduti in regno da una straniero per motivo di fellonia commessa verso il proprio sovrano nelle ultime vicende politiche di Europa.

— Circolare del 27 gennaio 1816 con la quale si stabilisce che abolita la commessione feudale le funzioni affidate al procuratore generale presso della medesima ai termini dell'articolo 3 del decreto del 3 luglio 1810 sono delegate al procuratore generale presso la gran corte de' conti.

— Circolare del 20 luglio 1816 portante le norme a seguirsi

sulla redazione delle ordinanze commessariali delle quali i progetti debbono spedirsi dagl'intendenti al procurator generale presso la gran corte de' conti, e tostochè vengono approvati formarne le ordinanze.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti del 12 agosto 1816 col quale si prescrive che dopo il decreto del 16 ottobre 1809 è abusiva qualunque prestazione a titolo di casalinaggio e quindi conviene vietarne la riscossione, e che i tribunali nel giudicare della legittimità de'censi reclamati da'baroni deggion distinguere se essi dipendono da dritti signorili, ovvero sieno il compenso del prezzo degl'immobili venduti, o una condizione di essi, e ciò per farle cessare nel primo caso e conservarli nel secondo.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti de' 14 settembre 1816 col quale si stabilisce che le ordinanze dei commessari regi, comunque irregolarmente rendute, non possono altramente esser rivocate, che per mezzo de' giudici competenti non ostante il danno che da esse si assuma derivare a qualche amministrazione.

— Decisione della gran corte de' conti de 23 settembre 1817 con la quale si stabilisce che la radice della liquirizia che nasce ne' fondi colonici de' demani ex feudali appartiene all'ex barone e non ai coloni.

— Decisione della gran conti de' conti de' 12 dicembre 1817 con la quale si stabilisce che non poteva un commessario ripartitore alterar le sue ordinanze comunque fosse stato meglio istruito de' dritti de' contendenti.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1817 col quale si determina la quistione sulla competenza de' commessarii ripartitori.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 5 marzo 1818 col quale si stabilisce che le disposizioni della legge de'12 dicembre 1816 mercè le quali sono gl'intendenti incaricati di risolvere in consiglio d'intendenza le quistioni relative allo scioglimento delle promiscuità, ed alle operazioni in generale della divisione de'demanii comunali, altro non importano se non che debbono essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del consiglio medesimo, che è in loro balìa di eseguire o pur no.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 7 maggio 1818 con la quale si stabilisce che le facoltà de'commissari ripartitori de' demanii non aveano nulla di comune con quelle dell'abolita commessione feudale, e che assegnate le quote ai comuni non possono servarsi gli usi, con le medesime compensati; di più che non vi è azione di garentia contro del venditore per la quota del demanio da lui venduto ed attribuita ad un comune in compensamento degli usi civici preesistenti alla vendita.

— Decisione della gran corte dei conti del 7 luglio 1818 con la quale si determina che il tempo di reclamare dalle ordinanze de'commessari ripartitori, non precludesi per la privata scienza

delle medesime, che il frumentone è un prodotto di principale coltura, quando non si semina nello stesso anno civile e dopo altro ricolto, od è escluso dalla specie de' legumi.

— Circolare degli 11 luglio 1818 con la quale si determina che un consigliere provinciale in ciascuna provincia ed uno aggiunto sono incaricati dell'esecuzione delle decisioni della commessione feudale e delle ordinanze de' commessari.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 21 settembre 1818 con la quale si stabilisce che i reclami contro le ordinanze illegalmente ratificate non sono innamessibili, e che ai giudici di circondario è dato sentenziare sulla inversione delle prestazioni in canone fisso in denajo, salvo il gravame devolutivo a' tribunali civili.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali col consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promisuità fra due comuni.

— Circolare de' 3 marzo 1819 portante disposizioni circa le esazioni a titolo di quarte decime e cattedratico.

— Circolare del 17 luglio 1819 portante disposizioni sulla registrazione delle ordinanze commessariali e dei documenti che dalle parti si producono nei giudizi presso i consiglieri delegati.

— Circolare del 11 settembre 1819 con la quale si dispone che gl'intendenti rientrano nelle attribuzioni de' regi commessari per l'operazioni demaniali.

— Risoluzione sovrana del 21 giugno 1820 per la intestazione dei fondi ex feudali abbandonati.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1820 col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili, od altre pubbliche amministrazioni.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1825 con cui viene accordato a quei vescovi a'quali non fu partecipata la sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821 la proroga de' due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali di interessare delle mense vescovili.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 col quale si tracciano le norme come liquidare il prezzo dei fondi soggetti ai dritti promiscui.

— Reale Rescritto del 28 marzo 1829 portante disposizioni sullo scioglimento delle promiscuità sulla ripartizione delle spese occorrenti agli accessi e sul modo come le parti debbono essere costretti al pagamento delle medesime.

— Ministeriale del 20 aprile 1831 portante la comunicazione ella sovrana risoluzione relativa all'annuale corrisponsione della overtura e mezza covertura per parte dei coloni al padrone di cello delle terre coloniche.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno va al contenzioso amministrativo quante volte l'esame del dritto dei contendenti è fondato su gli atti della divisione del demanio ex feudale.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1838 portante la creazione di una commissione per proporre i mezzi opportuni per lo scioglimento della promiscuità in Sicilia.

DOGANE. Sovrana risoluzione del 21 settembre 1815 con la quale si approva il piano formato per la dogana di Sicilia.

— Sovrana determinazione del 19 ottobre 1815 con la quale si proibisce in Sicilia la estrazione all'estero del sego.

— Sovrana risoluzione del 2 marzo 1816 con la quale si dettano norme per la esazione di taluni dazi doganali.

— Regolamento del 5 marzo 1816 portante la esecuzione del decreto de'5 settembre 1815 col quale vengono classificate le dogane del regno.

— Sovrana determinazione del 3 settembre 1816 portante norme da seguirsi ogni qualvolta non si trovino magazzini per deporvi i generi soggetti a dazio.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1816 col quale si ordina che gli introiti delle barriere sieno addetti alla conservazione delle strade della Sicilia.

— Reale Rescritto de'5 marzo 1817 col quale si dichiara che l'azione civile pe' controbandi non è inclusa nell'indulto de' 20 novembre 1816.

— Sovrana determinazione de' 20 marzo 1817 con la quale si danno disposizioni per le spedizioni de' generi che si fanno dalla dogana di Sicilia per quella di Napoli.

— Reale Rescritto del 14 giugno 1817 col quale si danno disposizioni perchè siano i negozianti inglesi agevolati pei depositi fatti nella dogana di Palermo.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1817 col quale si stabiliscono le norme a seguirsi nella ripartizione del prodotto de'controbandi.

— Ministeriale del 21 luglio 1818 con la quale si determinano quali dritti abbia il senato di Palermo sulle merci che colà si disbarcano.

— Reale Rescritto del 4 novembre 1818 col quale si stabilisce non godersi esenzione alcuna di dazio sugli oggetti appartenenti a militari.

— Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 col quale si proibisce l'esportazione degli oli dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 2 febbraio 1819 portante disposizioni circa i dazi doganali sui generi addetti al servizio delle truppe.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1819 col quale si determina che a riguardo delle tre nazioni privilegiate non debba farsi novità sulle tariffe daziarie.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1819 col quale si danno

disposizioni a reprimere gli abusi nel disbarco delle mercanzie forastiere.

— Reale Rescitto del 19 febbraio 1820 col quale si stabilisce la imposizione delle grana due per ogni oncia sulla immissione ed estrazione delle mencanzie dei Napoletani.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1820 col quale si determina la uniformità dei bolli doganali pei dominii al di quà, e al di là del faro da costruirsi nella regia zecca di Napoli.

— Reale Rescritto dal 31 maggio 1820 col quale si determina che debbono sottoporsi al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali i cuoi e le pelli della fabbrica di Lemaire in Castellammare ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1822 col quale si diminuisce di un terzo il dazio sugli oli che si trasportano dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 20 novembre 1822 col quale si determina di praticarsi la visita doganale sui legni della real marina come si esegue per Napoli.

— Reale Rescritto del 22 marzo 1823 col quale si proibisce nei porti della Sicilia il caricamento delle munizioni da guerra.

— Reale Rescritto de' 19 luglio 1833 portante disposizioni sulla immessione dei frumenti esteri nel porto franco di Messina.

— Reale Rescritto de' 19 luglio 1823 col quale si stabilisce il metodo come eseguire le visite onde non dar luogo a reclamo per parte delle potenze e nazioni privilegiate.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1823 col quale si ordina non doversi esigere i dazi di esportazione sui generi che s'imbarcano sopra legni austriaci.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1823 col quale si determina che le multe per contravenzione in materia doganale e quella per contravenzione ai regolamenti delle reali riserve non van comprese negl'indulti poichè le medesime son perseguibili in linea civile.

— Reale Rescritto dei 31 gennaio 1824 col quale si determina non dovere avere più effetto il provvedimento per la diminuzione del 10 per cento sulla immissione dei generi coloniali in favore dei padroni dei bastimenti.

— Circolare del 7 aprile 1824 con la quale si determina che quando non vi siano agenti consolari in un porto i capitani esteri possono farsi assistere da chi loro più piacerà.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1824 portante il divieto della immissione de' grani nei domini oltre il faro fino a novella sovrana determinazione.

— Reale Rescritto del 25 agosto 1824 col quale si stabilisce che fino alla pubblicazione delle nuove tariffe doganali resta sospesa la esazione dei due tarì del nuovo imposto.

— Reale Rescritto del 12 gennaio 1825 col quale si danno disposizioni per la esecuzione delle nuove tariffe doganali.

— Reale Rescritto del 2 febbraio 1825 col quale si dispone che

i legnami possono trasportarsi in libero cabotaggio tra i domini di quà e quelli al di là del faro.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1825 portante disposizioni per le indennità da pagarsi agl'impiegati doganali di prim'ordine per gli accessi nelle dogane di second'ordine.

— Ministeriale del 5 luglio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare le patenti dei consoli e viceconsoli esteri.

— Reale Rescritto del 30 novembre 1825 col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulle pelli di agnelli e capretti e sui fazzoletti di balazar di Svizzera.

— Circolare degli 11 gennaio 1826 con la quale si stabilisce che gl'individui addetti al servizio attivo dei dazi indiretti s'intendono destituiti se sono arrestati per qualunque causa.

— Circolare del 29 marzo 1826 con la quale si determina che il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl'impiegati comunali del servizio sanitario interno.

— Istruzioni del 1 luglio 1826 sovranamente approvate portante la riscossione del dazio di grana sei a tomolo sulla farina imposto col decreto dei 28 maggio 1826.

— Reale Rescritto del 19 luglio 1826 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di bolletta dovuto alla camera consultiva di commercio.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1826 portante disposizioni sul libero cabataggio e sulla libertà delle interne comunicazioni del porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1826 portante disposizioni per la introduzione dei baccalà in Sicilia.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1826 col quale si prescrive che invece delle scorridoie per guardare il littorale della Sicilia sian messe altrettante barche.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1826 col quale si stabiliscono venticinque soprannumeri nella dogana dei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 18 dicembre 1826 col quale si accorda una proroga per la estrazione dei grani senza pagamento di dazio.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1827 col quale si spiega la intelligenza di taluni articoli riguardanti la legge sul contenzioso de' dazi indiretti dei reali domini oltre il faro.

—Reale Rescritto del 27 febbraio 1827 col quale si determina il modo di accordare le indennità agli impiegati de' dazi indiretti quando eseguono disimpegni sanitari.

— Ministeriale del 16 maggio 1827 portante la sovrana risoluzione per lo incoraggiamento della marina mercantile nelle lontane navigazioni delle indie orientali.

— Reale Rescritto del 23 giugno 1827 portante la risoluzione di alcuni dubbi intorno alle dichiarazioni dei capitani che giungono dall'estero.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1827 col quale si danno di-

sposizioni a regolare le indennità da pagarsi agl'impiegati della dogana di prima classe per gli accessi nelle dogane d'ordine inferiore onde eseguire operazioni di maggior rilievo.

— Reale Rescritto del 29 settembre col quale si vieta ai tribunali del regno di prendere ingerenza nelle quistioni che nascono tra gli equipaggi ed i comandanti di legni esteri.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1827 portante disposizioni da osservarsi in Sicilia tanto per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arti, quanto per gli scavi per ricerche di cose antiche.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1827 portante le sovrane risoluzioni sulle istanze della regia in Sicilia in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno i generi dichiarati per consumo nel porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1828 col quale si stabilisce un premio d'incoraggiamento alla nostra marina mercantile per la navigazione nel Baltico.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1828 portante disposizioni ad organizzare le officine della navigazione di commercio stabilendosi i soldi di quest'impiegati.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 col quale si ordina di rimaner ferme le privative pei reali domini di quà e di là del faro quando siensi stabilite le fabbriche in entrambi i reali domini.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si stabisce la forza doganale tanto da parte della regia che da parte dell'amministrazione generale de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 3 ottobre 1828 col quale si proroga per un altro anno il favore della franchigia per l'estrazione dei cereali con bandiera estera.

— Circolare del 18 ottobre 1828 con la quale si determina che sia permessa alle barche doganali ritornare alla propria stanzione se fossero state obbligate ad uscirne benchè sfornite delle carte sanitarie.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1828 col quale si prescrive che una delle sette piazze dei marinari doganali sia invertita in quella di pilota di seconda classe.

— Reale Rescritto de' 12 novembre 1828 col quale si riduce la costruzione a spese dell'erario di una macchina ad un sol conio per la bollazione delle mercanzie in dogana.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1829 portante le norme da seguirsi per l'esazione del dazio per tutti gli affitti appartenenti all'amministrazione generale della guerra.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1829 col quale si fissa il dazio sulle varie specie di carta.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1829 col quale si fissa il dazio sui fazzoletti.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1829 col quale si prescrive il fondo da cui debbonsi prelevare le spese giudiziarie erogate pei controbandi.

— Reale Rescritto del 25 novembre 1829 portante il permesso per esigersi taluni antichi dritti doganali.

— Reale Rescritto de' 2 dicembre 1829 col quale si prescrive di prolungarsi a tutto dicembre del venturo anno l'estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 9 dicembre 1829 portante disposizioni per gli agenti spedizionieri nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 21 agosto 1830 col quale si proibisce la estrazione del granone.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1830 col quale si dispone di starsi strettamente alle tariffe doganali ed alle leggi di cabotaggio per gli stracci bianchi.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1830 col quale si dettano norme a seguirsi nello arrivo de' legni portoghesi e spagnuoli nei nostri porti.

— Reale Rescritto del 4 novembre 1830 portante disposizioni sui libri recati a bordi dai bastimenti forestieri.

— Reale Rescritto del 22 dicembre 1830 portante la estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti coperti di bandiera estera.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1831 col quale si danno alcune disposizioni sul dazio del caffè.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1831 portante disposizioni come valutarsi il dazio sui tessuti che esteri di origine abbiano ricevuto in regno una mano d'opera.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1831 col quale si dichiara terminata la proibizione della estrazione del granone per l'estero.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1831 col quale si prescrive che i generi indigeni nell'immettersi nel porto franco di Messina non si deggiono misurare, nè su di essi riscuotersi dritto di misura, meno su quelli che spediti all'estero siansi poi introdotti nelle dogane del regno.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre 1831 col quale si manifesta essere spirato il termine della estrazione in franchigia de' cereali con bastimenti coverti di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 7 decembre 1831 col quale si approva la tariffa riguardante i compensi spettanti ai facchini pei servizi che prestano nelle dogane.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1832 col quale si danno disposizioni per le patenti che si rilasciano dalla direzione generale de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 12 maggio 1832 portante disposizioni per le guardie, marinari e sottouffiziali appartenenti all'amministrazione generale de' dazi indiretti che si allontanano dai loro posti.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1832 col quale si stabilisce che i libri usati di estere nazioni possono liberamente circolare fra gli uni e gli altri domini.

— Reale Rescritto de' 22 agosto 1832 col quale si prescrive

che lo zucchero in giuleppe dev'essere sottoposto al dazio prescritto dalle tariffe doganali.

— Reale Rescritto del 6 ottobre 1832 col quale si danno disposizioni a regolare il pagamento dei dazi sulle mercanzie che vogliono altrove i negozianti trasportare.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1832 col quale si prescrive che la risoluzione pel dazio da gravitare sullo zucchero in giuleppe sia resa cognita a tutt'i commercianti.

— Reale Rescritto del 28 dicembre 1832 col quale si proroga per altri due anni l'estrazione de' cereali in franchigia sui bastimenti esteri.

— Circolare del 31 dicembre 1832 con la quale si dichiara essersi per equivoco detto nel rescritto de' 14 luglio che i legni doganali dovessero farsi rittoccare la patente da 20 in 20 giorni, mentre doveva dirsi di 20 in 20 miglia.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1833 portante disposizioni relative all'esportazione de' sugheri.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1833 col quale si risolvono taluni reclami presentati dai negozianti esteri stabiliti in Messina.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1833 col quale si accordano ingoraggiamenti a quei legni che intrapendono un secondo viaggio per le indie orientali.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1833 portante disposizioni sul modo da eseguire le visite domiciliari.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1833 col quale si stabilisce un dritto sulle produzioni indigene nei domini dell'imperiale real governo austriaco.

— Reale Rescritto del 22 frebbraio 1834 col quale si stabilisce che resta estesa espressamente ancora pei domini oltre il faro il beneficio del 10 per 100 sui legni coverti di real bandiera anche nel secondo viaggio che faranno nel Baltico.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1834 col quale si prescrive che le spese di uffizio della direzione generale de' dazi indiretti compreso il ramo del macino si aumentino della somma equivalente allo ammontare della doppia decima.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1834 col quale si dichiara che per la liquidazione del compenso spettante ai proprietari della dogana di Acireale non sia assolutamente accessoria l'esibizione de' libretti del collettore doganale ma possa la gran corte de' conti eseguirla con le regole generali di dritto.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1834 col quale si proroga per un'altro anno l'estrazione in franchigia di cereali con bastimonti esteri.

— Reale Rescritto del 14 gennaio 1835 col quale si prescrive che i parrochi facciano intendere ai fedeli l'enormità ed il pericolo de' controbandi.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1835 col quale si danno di-

sposizioni sulle cauzioni che debbon dare le guardie ed i marinari dell'amministrazione de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1835 col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sull'olio.

— Reale Rescritto de' 22 settembre 1835 col quale si danno disposizioni a regolare il passaggio degl'individui appartenenti ai reali eserciti che vanno a far parte della forza doganale.

— Reale Rescritto del 16 dicembre 1835 col quale si stabilisce che per evitare il controbando non si ammetta altro modo di custodia diverso dal carcere.

— Circolare del 19 dicembre 1835 con la quale si abilitano col concorso di taluni requisiti a comandare le barche da pesca nel littorale del regno quelli che non sono proprietari di esse.

— Reale Rescritto del 13 gennaio 1836 col quale si proroga per un'altro anno il beneficio dell'estrazione in franchigia de' cereali sopra legni coperti di bandiera estera.

— Circolare del 14 gennaio 1836 sulla riduzione del dazio di tarì sei a quintale sull'olio.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1836 portante disposizioni a regolare taluni cespiti dell'amministrazione de' dazi indiretti dati in regia.

— Reale Rescritto dei 30 novembre 1836 col quale si accorda fino a tutto l'anno 1837 la franchigia sui cereali che si estraggono sopra legni di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 21 gennaio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di percezione sui depositi che si fanno presso i ricevitori doganali.

— Reale Rescritto del 17 maggio 1837 portante disposizioni a regolare il premio dovuto ai bastimenti provvenienti dalle indie orientali ed occidentali.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1837 portante disposizioni sullo sbarco delle mercanzie provvenienti dall'estero che si esegue nelle dogane di seconda classe.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1837 col quale si apportano spiegazioni sul real decreto dei 12 ottobre 1837 circa la necessità del sovrano permesso per innalzare edificii nelle vicinanze del mare.

— Reale Rescritto del 24 giugno 1837 col quale si risolve il dubbio qual sia il dazio che gravitar deve sulle penne di abeto che oltrepassino la lunghezza di palmi otto.

— Circolare del 2 settembre 1837 con la quale si danno varie disposizioni affinchè il servizio de' dazi indiretti sia montato sul piede della decenza dell'urbanità e della più imparziale fermezza e si danno ordini ad allontanare ogni specie di scroccheria.

— Circolare degli 11 novembre 1837 con la quale si chieggono chiarimenti ed osservazioni per la rettifica delle tariffe daziarie.

— Circolare del 28 marzo 1838 portante disposizioni a sopprimere i controbandi di ogni genere.
— Reale Rescritto del 28 aprile 1838 col quale si risolve il dubbio se un bastimento volendo purgare la contumacia non nel luogo del suo destino ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sicura debba o pur no godere la franchigia del pagamento del dritto di tonnellaggio nel senso dell'articolo 56 della legge di navigazione o commercio.
— Reale Rescritto del 22 luglio 1838 portante disposizioni a regolare la vendita di talune mercanzie abbandonate in dogana.
— Circolare del 3 ottobre 1838 portante disposizioni a reprimere i controbandi i quali compromettono la finanza la pubblica salute le industrie di ogni maniera e la lealtà dell'onesto commerciare.
— Circolare del 27 ottobre 1838 portante disposizioni a punire i rei di controbandi.
— Circolare del 31 ottobre 1838 portante altre disposizioni a punire i rei di controbandi.
— Circolare del 3 novembre 1838 con la quale si traccia il modo di procedere contro gli autori e fautori dei controbandi.
— Circolare del 21 novembre 1838 portante ulteriori disposizioni pei rei di controbando.
— Reale Rescritto del 3 decembre 1838 portante la istallazione di una commessione dei dazi indiretti nei reali domini oltre il faro.
— Reale Rescritto del 26 gennaio 1839 col quale si prescrive di ripartirsi tra i soli e veri capienti i prodotti di quei controbandi doganali il cui valore non oltrepassi i ducati nove.
— Reale Rescritto del 6 febbraio 1839 col quale si prescrive che resti libero il cabotaggio a norma della legge sul grano, farina, biscotto e pasta nei reali domini oltre il faro.
— Reale Rescritto del 9 febbraio 1839 col quale si danno disposizioni per regolare il passaggio de' soldati nella forza doganale
— Reale Rescritto degli 11 aprile 1839 col quale si rivoca la misura del doppio dazio imposto sulle merci, e le produzioni di origine austriaca, avendo quella nazione contromandato gli ordini per la sopratassa del dritto di tonnellaggio.
— Reale Rescritto del 18 maggio 1839 col quale si danno disposizioni a regolare la scrittura delle barche dell'amministrazione de' dazi in indiretti, e quelle della regia.
— Reale Rescritto del 25 maggio 1839 col quale si fissa il trattamento dei bastimenti appartenenti al governo di Sardegna e di quelli del regno delle due Sicilie..
— Reale Rescritto del 15 giugno 1839 portante disposizioni sullo aggiusto degli averi spettanti a quegli individui del real servizio che passano nel ramo doganale.

— Reale Rescritto del 10 luglio 1839 col quale si danno disposizioni a reprimere i controbandi in Caltanissetta.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si danno ulteriori disposizioni a regolare il passaggio de'militari nella forza doganale.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1839 col quale si prescrive che il soldato congedato, che dopo l'ottenuto congedo passa alla forza doganale, non abbia dritto alla cumulazione di servizio.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1839 portante varie disposizioni sulla spedizione de' generi depositati nelle dogane di Napoli e Palermo.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1839 col quale si risolve il dubbio se la multa inflitta contro i capitani regnicoli reduci da Malta senza il certificato di quel console sia applicabile al caso che i detti certificati non trovansi corrispondenti alle quantità verificate.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 col quale si concede il beneficio del venti per cento a quei carichi provvenienti con legni reduci dal Baltico.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1839 col quale si stabilisce non farsi novità alle disposizioni esistenti per le navigazioni sul Baltico e nelle indie orientali.

— Reale Rescritto del 28 dicembre 1839 col quale si prorogano per altri due anni i benefizí accordati alla bandiera nazionale nelle navigazioni sul Baltico e nelle indie orientali ed occidentali.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1840 col quale si prescrive che i generi ad uso della real truppa e dell'esercito non van soggetti a dazio.

— Reale Rescritto del 29 febbraio 1840 portante disposizioni per lo servizio del porto franco di Messina.

— Circolare del 9 dicembre 1840 con la quale si prescrive che i legni che sono privi de' ruoli di equipaggio non debbonsi ammettere nè dare loro prattica.

DOMICILIO. Reale Rescritto de' 25 ottobre 1815 col quale si stabilisce che son puniti con tre anni di prigionia dalle corti speciali gli amnistiati che abbandonano il domicilio senza permesso.

— Circolare del 13 maggio 1820 sull'autorità cui compete di decidere sulla istanza dell'individuo sottoposto all'obbligo di viver lontano dal domicilio degli offesi il quale chiegga di esserne sciolto atteso il loro contentamento.

— Reale Rescritto del 1 settembre 1821 col qnale si stabilisce il principio che coloro che hanno un domicilio di dieci anni possono occupare nel luogo della loro residenza pubblici impieghi.

— Reale Rescritto dei 15 marzo 1823 sul sistema da osservarsi per la citazione dei testimoni che domiciliano nel territorio del governo pontificio.

— Reale Rescritto del 1 settembre 1824 portante disposizioni

per gl'impieghi da occuparsi da coloro che sono domiciliati nel luogo della loro nascita.

— Circolare del 9 dicembre 1826 sul numero e sul termine della registrazione degli atti di usciere quando le persone da intimarsi risiedono in diversi comuni.

— Circolare del 12 luglio 1828 con la quale si dispone come debbono essere formate le dichiarazioni per cangiamento di domicilio.

— Reale Rescritto del 3 febbraio 1831 col quale si prescrive che gl'impiegati e funzionari obbligati a domicilio deggion dipendere pei congedi dalle autorità loro superiori.

DONATIVI. Reale Rescritto degli 8 maggio 1830 portante disposizioni per la riscossione di alcune partite di antichi donativi.

DONAZIONE. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de'conti del 30 dicembre 1817 col quale si determina che non possono riputarsi miste di donazione le vendite de' beni della così detta casa reale, le quali si sieno eseguite ad una ragione maggiore di quella stabilita per le alienazione dei beni dello stato.

— Ministeriale de' 12 marzo 1819 con la quale si dispone che i due mesi per trascrivere le donazioni debbono incominciare dal giorno dell'accettazioni di esse.

DONNE. Circolare del 18 giugno con la quale si prescrive non dovere le amministrazioni finanziere in qualunque modo contrarre con femmine.

DOTE. Reale Rescritto del 26 febbraio 1820 sull'obbligo dei notai a far menzione in margine degl'istrumenti contenenti costituzioni di doti della presa iscrizione nella conservazione delle ipoteche.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1825 col quale si prescrive essere obbligo del marito lo anticipare le spese per le ipoteche nascenti dai contratti dotali ed essere obbligo dei notai di fare eseguire la iscrizione corrispondente.

— Circolare del 6 settembre 1828 per alligarsi dai notai alle minute de' capitoli matrimoniali gli estratti delle seguite iscrizioni legali per le doti.

— Circolare degli 11 febbraio 1829 sull'importo del dritto da pagarsi per la iscrizione ipotecaria in favore della moglie su i beni del marito.

— Circolare del 29 dicembre 1829 per la iscrizione da farsi dai notai nei registri d'ipoteche in favore delle mogli così per le doti come per ogni altra convenzione matrimoniale cui dalla legge è assicurata la ipoteca legale.

— Circolare del 17 aprile 1830 sul dubbio se nel richiedersi le iscrizioni delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debbono presentarsi da' notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

— Circolare del 14 ottobre 1830 con la quale si prescrive che

nei casi di matrimonio tra un uffiziale ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alla dote di 200 annui in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico quella de' ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche.

— Circolare dei 21 maggio 1831 per agevolare ai notai l'adempimento delle Iscrizioni legali in favore delle mogli.

— Circolare del 28 agosto 1833 portante disposizioni perchè la regola della immobilizzazione della dote de'militari, deve anche valere per li assimilati.

— Circolare del 28 dicembre 1833 contenente alcune disposizioni sulla immobilizzazione della dote dei matrimoni degli assimilati ai gradi militari e la spiegazione di una tale categoria.

DRITTI DI GARENTIA. Reale Rescritto del 23 febbraio 1825 col quale si approva il regolamento circa il modo da eseguirsi le visite per lo ramo di garentia.

— Ministeriale del 21 agosto 1821 portante disposizioni pei lavori esteri di oro e di argento soggetti al bollo di garenzia.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1834 col quale si detemina chi debba supplire gli amministratori delle officine di garentia nei casi di legittimo impedimento.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1837 col quale si determina il dritto di garentia sulle opere e lavori di oro e di argento.

DRITTO DI PERCEZIONE. Istruzione del 1 ottobre 1816 sulla bonifica de' grani comunali e del dritto di percezione.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 15 giugno 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli esattori di una tassa straordinaria per minorare i mali della guerra, non è dovuto dritto di riscossione.

DRITTI DI STOLA. Circolare del 22 giugno 1833 con cui si dispone di adottarsi la massima che l'economo curato gode durante la carica la porzione doppia nelle associazioni de' cadaveri, e la metà de' dritti di stola.

DRITTO DI PRELAZIONE. Reale Rescritto del 20 maggio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di prelazione esercitato dalla mensa di Monreale sulla compra dell'ex fondo di Balbetto e della masseria detta Iannuzzo.

DRITTO DI CANCELLERIA. Ministeriale dei 3 luglio 1819 portante disposizioni circa i dritti di cancelleria per le vendite degli stabili dei notai per le multe incorse e non pagato.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1826 portante l'aggiunzione di taluni articoli nella tariffa così detta di cancelleria.

— Reale Rescritto del 13 dicembre 1834 portante disposizioni a regolare il pagamento de' dritti di cancelleria nei giudizi ad istanza del pubblico ministero.

— Ministeriale del 20 aprile 1836 sull'anticipazione ai cancellieri dei tribunali delle somme per registro, carta bollata, e dritti di cancelleria per la spedizione o copie di atti esistenti in cancelleria.

— Circolare del 25 aprile 1836 sulla esenzione del bollo e del

registro per gli atti presso i tribunali civili o da cotesti collegi sopra ricusa o incompetenza dei conciliatori.

DRITTI ABOLITI. Ministeriale del 21 aprile 1819 con la quale si danno le norme da osservarsi per la liquidazione de' compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione.

DRITTI ABUSIVI. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 12 agosto 1816 col quale si prescrive che dopo il decreto del 16 ottobre 1809 è abusiva qualunque prestazione a titolo di casalinaggio, e quindi conviene vietarne la riscossione, e che i tribunali nel giudicare della legittimità de' censi reclamati da' baroni deggion distinguere se essi dipendono da dritti signorili aboliti, ovvero sieno il compenso del prezzo degl'immobili venduti, o una condizione di essi, e ciò per farle cessare nel primo caso e conservarli nel secondo;

DRITTI FEUDALI Circolare de' 3 marzo 1819 portante disposizioni circa la esazione a titolo di quarte di decime e cattedratico.

DRITTI ECCLESIASTICI. Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 relativo ai diritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si ritrae dalla stola bianca, e nera, come fedi di battesimo, matrimonio, morte, pubblicazione, stato libero, verifiche di dispense apostoliche ec. ec.

DRITTI NOTARILI. Circolare de' 12 maggio 1819 con la quale si ordina la osservanza del decreto de' 27 agosto 1810 e 13 febbraio 1811 circa la esazione di taluni dritti notarili.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si esentano dal dritto dell'archivio notarile i certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a carico dello stato.

— Circolare degli 11 agosto 1832 portante la risoluzione di alcuni dubbi sullá elezione dei dritti di archivio notarile.

— Circolare del 10 ottobre 1832 portante la risoluzione di altri dubbi sulla percezione dei dritti di archivio notarile.

DRITTI PROTOMEDICALI. Circolare del 10 maggio 1837 portante prescrizioni per l'esazione dei dritti protomedicali spettanti all'ospedale degl'incurabili.

DRITTI PROMISCUI. Reale Rescritto del 12 aprile 1809 col quale si determina che dal 1 gennaio 1809 i comuni debbono cessare da qualsivoglia prestazione pei corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi e di misure, e di catapania, ed è solo permesso di contendere presso la commessione feudale per gli estagli, ed altre rendite da' medesimi corpi dirivante dovute a tutto dicembre 1808.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 col quale si tracciano le norme come liquidare il prezzo dei fondi soggetti ai dritti promiscui.

DRITTI ANGARJ E PARANGARJ. Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 portante disposizioni sull'abolizione d'alcuni dritti angari e parangari.

DRITTO INTERNAZIONALE. Reale Rescritto de' 19 lu-

glio 1823 col quale si stabilisce il metodo come eseguire le visite, onde non dare luogo a reclamo per parte delle potenze e nazioni privilegiate.

— Circolare del 15 giugno 1831 con la quale si determina che gl'individui del regno, e quelli dello stato pontificio oltre dei passaporti deggiono essere muniti dei certificati di non essere sottoposti ad alcun gravame di pregiudizio presso il proprio governo.

— Reale Rescritto del 1 agosto 1838 col quale si raccomanda di usarsi tutto il rispetto e riguardi di ospitalità e di buona corrispondenza internazionale ai sudditi delle potenze straniere e massime di quelle con la Russia e l'Austria che sono uniti alla real corte coi particolari vincoli di amistà e parentela.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1838 col quale si stabilisce applicarsi le disposizioni contenute nei decreti de' 27 agosto 1829 e 22 dicembre 1834 sulla competenza dell'autorità del regno pei reati avvenuti nell'estero.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1839 col quale si rivoca la misura del doppio dazio imposto su le merci, e le produzioni di origine austriaca, avendo quella nazione contromandato gli ordini per la sopratassa del dritto di tonnellaggio.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1839 col quale si fissa il trattamento de' bastimenti appartenenti al governo di Sardegna e di quelli del regno delle due Sicilie.

DRITTO PUBBLICO. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del dì 28 gennaio 1819 col quale si determina che non può annoverarsi fra le eventualità prevedibili l'impedimento messo da un governo straniero all'arrivo del procaccio di Napoli nel suo territorio, e quindi le conseguenze di esso non possono essere a carico dell'appaltatore.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1819 col quale si determina che a riguardo delle tre nazioni privilegiate non debba farsi novità sulle tariffe daziarie.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1830 col quale si dettano norme a seguirsi nell'arrivo de' legni portoghesi e spagnuoli nei nostri porti.

DROGHIERI. Circolare del 14 maggio 1828 col quale si conferma il divieto ai droghieri di vendere medicinali a minuto.

— Circolare del 12 agosto 1829 con la quale si proibisce ai droghieri di vendere generi medicinali a minuto.

— Reale Rescritto del 5 marzo 1834 col quale ad istanza di taluni farmacisti si danno disposizioni a regolare la vendita che debbon fare i droghieri de' diversi farmaci composti o in polvere.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare i generi vendibili dai droghieri, mercieri e farmacisti.

DUELLO. Reale Rescritto del 6 giugno 1816 portante disposizioni per la punizione de' rei di duello.

E

ECCLESIASTICI. Reale Rescritto de' 14 ottobre 1815 col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pei laici, quanto per i luoghi alla religione consagrati.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1816 col quale si vieta agli ecclesiastici di esercitare impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori de' benefici residenziali.

EDIFIZJ. Circolare de' 14 febbraio 1818 con la quale si dichiara essere esenti da contribuzione fondiaria come addetti a pubblico uso i locali delle officine e de' corpi di guardia del ramo doganale.

— Circolare del 20 febbraio 1823 con la quale si determina che il dipartimento della guerra deve cedere a' comuni i locali che non servono più ad usi militari.

— Reale Rescritto de' 27 agosto 1823 col quale si danno le disposizioni pei locali degli agenti di polizia.

— Circolare degli 8 dicembre 1824 con la quale si determina che i monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

— Circolare del 2 settembre 1826 con la quale si determina che i locali per le cancellerie dei regi giudicati debbono consegnarsi coi mobili ai cancellieri perchè ne rispondono della manutenzione.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 che autorizza il discarico dell'imponibile di taluni locali appartenenti all'amministrazione generale dei dazi indiretti ed atti ad uso di real servizio.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1831 col quale si rigetta il voto del consiglio generale della valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del convento di S. Antonio in Ragusa.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1837 col quale si apportano spiegazioni sul real decreto dei 12 ottobre 1827 circa la necessità del sovrano permesso per innalzare edifici nelle vicinanze del mare.

ELEMOSINE. Circolare degli 11 febbraio 1826 con la quale si ordina l'esatto adempimento dei legati pii di messe, elemosine, mantenimento delle cappelle ed altro.

ELETTI. Circolare del 5 marzo 1808 con la quale si determina che i sindaci, gli eletti ed i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.

— Circolare del 19 settembre 1818 con la quale si determina che in mancanza del primo eletto, il secondo eletto funziona da ministero pubblico presso i giudici di circondario.

— Circolare del 26 giugno 1822 con la quale si determina che l'interstizio di anni tre per potere un individuo essere di nuovo nominato sindaco od eletto riguarda la stessa carica esercitata e non una diversa del comune.

— Circolare del 19 giugno 1824 con la quale si stabilisce che le assise dei commestibili di qualche durata dee stabilirle il decurionato e l'esecuzione ne è affidata al primo eletto e che le assise giornaliere dee darle lo stesso primo eletto.

— Circolare del 31 gennaio 1826 con la quale si prescrive che l'eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del decurionato siano applicabili alla carica di primo eletto.

— Circolare del 10 gennaio 1826 con la quale si stabilisce che nelle pubbliche cerimonie il primo eletto ha la precedenza sul secondo.

— Ministeriale del 20 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se sieno esenti dal bollo e dal registro gli atti degli eletti e de' sindaci de' comuni nel rapporto delle loro funzioni nei giudizi di contravvenzione in linea di contenzioso amministrativo.

— Circolare del 17 ottobre 1835 con la quale si prescrive che non può un secondo eletto che è stato nelle funzioni interine di sindaco esser prescelto titolare nelle medesime, se non ha reso i conti.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 col quale si determina che l'essere stato decurione non impedisce ad un individuo di poter esser nominato a due cariche comunali sussecutive e che l'esercizio di due delle cariche di sindaco, eletto, ed aggiunto qualunque ne sia stata la durata portano di dritto a colui che le ha disimpegnate un riposo ai termini delle leggi.

— Circolare degli 8 luglio 1835 con la quale si stabilisce che la emancipazione per essere produttiva di esenzione dal far parte della leva deve aver luogo nei modi legali.

EMIGRATI. Circolare del 5 novembre 1808 con la quale si danno dilucidazioni per l'escuzione del decreto del 17 ottobre ultimo, portante il dissequestro de' beni di coloro che seguirono la passata corte in Sicilia.

— Istruzioni del 4 febbraio 1809 relative alle rendite de' beni sequestrati agli emigrati.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1815 portante disposizioni pel dissequestro de' beni de' napoletani.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1819 col quale si danno disposizioni per le liquidazioni de' crediti di coloro che nel tempo della militare occupazione non si trovavano in questo regno.

— Ministeriale delle finanze del 4 settembre 1819 con la quale si stabiliscono le norme a seguirsi dalla commessione liquidatrice dei crediti dei così detti emigrati.

— Reale Rescritto del 23 febbraio 1822 col quale si danno disposizioni onde regolare le liquidazioni delle pensioni di giustizia di coloro che emigrarono in Sicilia.

— Ministeriale del 31 dicembre 1836 dichiarante che nelle rendite enfiteutiche non è necessaria la iscrizione ipotecaria.

EQUIPAGGI. Reale Rescritto degli 11 giugno 1834 portante disposizioni relative ai misfatti ed alle colpe soggette a pene cor-

rezionali che si commettano dagli equipaggi a bordo de' legni mercantili di nazione nei porti dei reali domini.

EREDITA'. Reale Rescritto del 30 gennaio 1822 col quale si stabilisce che unico esser deve il dritto di registrazione d'un inventario ereditario sebbene compiuto in diverse sedute.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1828 sulla esenzione del bollo e del registro degli atti per lo possesso ed altro de' beni devoluti al pubblico demanio per eredità vacanti o abbandonate.

— Circolare del 14 ottobre 1837 con la quale si prescrive che le disposizioni emesse pei titoli ereditari degli ospizi con ministeriale del 17 giugno 1837 sono estese all'amministrazione dei comuni.

EREDITA' GIACENTI. Circolare degli 11 marzo 1818 portante disposizioni circa il versamento del contante provveniente dall'eredità giacenti da farsi da' curatori delle medesime.

— Circolare de' 20 maggio 1818 con la quale si ordina darsi al presidente della commessione dello stralico della cassa di ammortizzazione i rischiarimenti circa l'eredità giacenti.

ERETICI. Circolare del 4 marzo 1820 portante le norme da eseguirsi per la sepoltura degli eretici e dei pubblici impenitenti nei luoghi ove sono stabiliti i campisanti.

ERUZIONE DEL VESUVIO. Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre 1823 al direttore della provincia di Napoli, col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravio a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzioni del vesuvio vadino a carico della tesoreria.

ESAME. Regolamento del 1 frebbraio 1823 in esecuzione dell'articolo 6 del real decreto de' 17 gennaio 1823 riguardante il metodo da tenersi nei concorsi ai quali devono esporsi gl'impiegati della direzione del gran libro del debito pubblico per potere aspirare alle piazze vacanti.

ESATTORI COMUNALI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 16 aprile 1818 col quale si determina che appartiene ai decurionati il dritto di rinnovare sempre che loro piaccia gli esattori comunali.

— Reale Rescritto de' 16 agosto 1824 sulla compatibilità delle funzioni di notaio con quelle di esattore comunale.

— Circolare degli 11 settembre 1824 con la quale si stabilisce che i notai possono anche essere esattori comunali.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si determina che i controlori provinciali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali.

— Circolare del 29 settembre 1830 con la quale si prescrive che non si possono comulare nella stessa persona le cariche di cassiere ed esattore comunale.

— Circolare del 2 dicembre 1833 colla quale si determina il titolo in forma di cui può agirsi contro gli esattori comunali anche in caso di espropria.

ESATTORI DI FONDIARIA. Circolare del 5 marzo 1808 con la quale si determina che i sindaci gli eletti ed i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.

— Circolare del 12 novembre 1808 con la quale si determina che i libri di cassa debbonsi tenere in corrente dagli esattori e verificate da' sindaci.

— Circolare del 14 giugno 1809 con la quale si determina che gli esattori hanno il dritto di dirigersi a loro scelta contra i proprietari o contro i fittuari debitori de' proprietari.

— Circolare degli 8 luglio 1812 circa la elezione degli esattori in luogo de' percettori malversatori e sull'arresto di quest'ultimi.

— Regolamento del 1 febbraio 1816 relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni de' ricevitori generali e distrettuali e de' percettori ed esattori.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 12 maggio 1817 col quale si stabilisce che sono della malversazione degli esattori responsabili i sindaci ed i decurioni nell'amministrazione de' quali la siasi commessa e che abbiano non dimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra corrispondente ipoteca o malleveria.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 23 maggio 1817 col quale si stabilisce che i sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfare le somme malversate dagli esattori comunali ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 5 giugno 1817 col quale si stabilisce che l'articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 non è adattabile agli esattori che non abbiano eseguito i versamenti delle somme da essi riscosse perchè le sieno state loro involate.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 18 giugno 1817 col quale si determina che il decurionato e l'esattore il quale abbia prodotto eccezioni contro la sua nomina non possono essere obbligati a soddisfare i vuoti fatti nella percezione dai commessari, ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1819 col quale si determina che la responsabilità nelle malversazioni degli esattori si limita ai sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.

— Circolare dei 12 luglio 1817 con la quale si determina che gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoperano per la percezione delle contribuzioni dirette.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 2 giugno 1819 col quale si stabilisce che in mancanza dei giornali di cassa

e dei registri dei conti aperti i ruoli da depositare negli archivi delle direzioni delle contribuzioni dirette deggiono essere dagli esattori emarginati in uno ai duplicati dei talloni di pagamento.

— Circolare del 29 novembre 1823 con la quale si determina che è in libertà degli esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio lor piace.

— Ministeriale del 19 febbraio 1825 con la quale si stabilisce che gli esattori come amministratori del denaro non godono per l'arresto la eccezione degli anni settanta.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1826 portante disposizioni a regolare il dritto dovuto agli esattori e percettori della contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si prescrive che gl'intendenti obbligati a vegliare sul servizio delle cauzioni e ad allontanare ogni abuso deggiono mensualmente riferire sulla condotta degli esattori ancorchè non si osservi in essi alcuna trasgressione.

— Ministeriale del 2 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbono le cauzioni dirigersi contro i sindaci o decurioni che nominarono gli esattori.

— Circolare dei 7 giugno 1828 con la quale s'inculca ai ricevitori distrettuali di verificare almeno tre volte l'anno secondo i regolamenti le scritture degli esattori.

— Circolare degli 11 luglio 1829 con la quale si determina che nella deliberazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all'esattore della fondiaria prevalerà il parere del capo-luogo del circondario e si sceglierà sempre per percettore chi possa personalmente non per sostituto esercitare l'impiego.

— Circolare del 27 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che non è regolare procedersi contro i decurionati per lo semplice inadempimento delle così dette obbliganze di rinvio ascritte dagli esattori pei territori di Palermo e Monreale.

— Reale Rescritto degli 8 agosto 1833 col quale si danno disposizioni a regolare i doveri de' percettori ed esattori fondiari.

— Circolare degli 11 aprile 1834 con la quale si prescrive che l'esattore novello deve incaricarsi della riscossione delle reste del predecessore, la somma delle quali non oltrepassi le obbliganze da scadere.

— Circolare del 30 settembre 1834 con la quale si prescrive che ogni esattore può nominare gl'intimatori e gl'intendenti quando non trovano dubbio sulle persone, deggiono rivestirle di patenti.

— Circolare del 13 marzo 1835 con la quale si determina che non può un esattore che ha cessato di funzioni spedire coazioni per gli arretrati, comunque gli avesse versati col proprio denaro, ma debbono essi riscuoterli dal successore, cui potrà il primo assistere.

— Circolare del 27 giugno 1835 con la quale si determina che

l'azione amministrativa della quale gli esattori e percettori possono per due annate far uso per astringere i contribuenti morosi, finisce il dì 31 dicembre del secondo anno, nè può farsi valere contro i debitori la disposizione per la quale per ogni anno le obbliganze degli esattori e percettori si saldano nell'aprile dell'anno appresso.

ESCOMPUTO. Circolare del 16 maggio 1818 con la quale si determina che ne' contratti di fitto de' cespiti comunali e di altri pubblici stabilimenti devesi apporre il patto della rinuncia ad ascomputo per qualsiasi causa.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 2 luglio 1818 col quale si determina che il fittuario che non abbia promesso al proprietario una parte de' frutti in ispecie, non può dimandare una diminuzione di fitto per la perdita de' medesimi avvenuta per casi fortuiti di qualunque natura dopo che erano stati separati dal suolo.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1819 col quale si stabilisce la competenza de' tribunali ordinari nelle quistioni di escomputo nei contratti passati colla pubblica amministrazione qualora non vi si sia convenuto.

— Circolare del 6 ottobre 1832 con la quale si prescrive che nei contratti tutti in generale con le amministrazioni finanziere si apponga il patto della rinunzia ad ogni escomputo da parte dei contraenti con le amministrazioni medesime.

ESERCIZJ SPIRITUALI. Circolare del 10 gennaio 1828 portante la sovrana risoluzione in ordine agli esercizi spirituali.

ESILIO. Reale Rescritto del 13 ottobre 1819 portante disposizioni circa la esecuzione della pena dell'esilio.

ESITI DELLO STATO. Circolare del 15 ottobre 1806 con la quale si prescrive che non si debbono effettuire pagamenti di spesa senza autorizzazione.

ESPERTI DI CAMPAGNA. Circolare degli 8 dicembre 1819 con la quale si fissa la mercede degli agrimensori e degli esperti per le rettifiche generali de' catasti.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1840 portante il regolamento circa gli esami che debbono subire gli esperti, periti e misuratori di campagna.

ESPORTAZIONE. Reale Rescritto de' 7 luglio 1815 portante disposizioni sulla fraudolente estrazione de' sali e de' tabacchi che ha luogo dalla Sicilia sulle coste del regno di Napoli.

— Sovrana risoluzione del 19 agosto 1815 con la quale si danno disposizioni per l'esportazione de' sali all'estero.

— Sovrana determinazione del 19 ottobre 1815 con la quale si proibisce in Sicilia la estrazione all'estero del sego.

— Sovrana risoluzione del 30 gennaio 1817 con la quale si vieta l'esportazione de' rottami di vetri dai domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1818 col quale si danno disposizioni sulla estrazione de' sali dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 col quale si proibisce l'esportazione degli oli dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 19 febbraio 1820 col quale si stabilisce la imposizione delle grana due per ogni oncia sulla immissione ed estrazione delle mercanzie dei Napoletani.

— Determinazione del 24 febbraio 1821 con la quale si proibisce l'estrazione di qualunque vettovaglia dalla Sicilia.

— Ministeriale del 13 febbraio 1823 con la quale si raccomanda la custodia delle belle arti e si danno disposizioni perchè i detti oggetti non sieno spediti all'estero.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1823 col quale si ordina non doversi esigere i dazi di esportazione sui generi che s'imbarcano sopra legni austriaci.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1827 portante disposizioni da osservarsi in Sicilia, tanto per l'esportazione degli oggetti di antichità e di belle arti, quanto per gli scavi per ricerche di cose antiche.

— Reale Rescritto de'2 dicembre 1829 col quale si prescrive di prolungarsi a tutto dicembre del venturo anno l'estrazione in franchiggia de' cereali sopra bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 21 agosto 1830 col quale si proibisce l'estrazione del granone.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1831 col quale si dichiara terminata la proibizione della estrazione del granone per l'estero.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1833 portante disposizioni relative all'esportazione de' sugheri.

— Reale Rescritto del 24 decembre 1836 portante disposizioni sul divieto dell'estrazione dei sugheri e delle cortecce dei medesimi.

ESPOSIZIONE. Reale Rescritto del 18 decembre 1819 col quale si proibisce l'esposizione in pubblico del ritratto del re.

ESPROPRIAZIONE FORZOSA. Reale Rescritto de' 21 ottobre 1818 col quale si stabilisce che i giudici di circondario sono incompetenti a procedere ne' giudizi di espropriazione forzata.

— Circolare del 12 luglio 1820 per lo versamento de'depositi per offerta di sesta nei giudizi di espropriazione forzata.

— Ministeriale del 3 marzo 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare le citazioni da farsi al tesoro pubblico in una causa di espropriazione.

— Circolare del 2 dicembre 1833 con la quale si determina il titolo in forza di cui può agirsi contro gli esattori comunali anche in caso di espropria.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1833 col quale si stabilisce che gli avvisi nel giornale d'intendenza per le espropriazioni forzate sono a carico delle parti ed il dritto allo stampatore è di carlini cinque per ciascuno avviso.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 col quale si determina che la camera notariale non deve intervenire nei giudizi di espropriazione sopra beni soggetti al patrimonio dei notai.

— Ministeriale del 14 dicembre 1839 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in alcuni stadii del giudizio di espropriazione ed anche sui fondi alienati e posseduti dai terzi.

ESTRADIZIONE. Reale Rescritto de'24 dicembre 1816 circa la estradizione.

F

FABBRICHE. Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 col quale si ordina di rimaner ferme le privative pei reali domini di quà e di là del faro quando siensi stabilite le fabbriche in entrambi i reali domini.

FABBRICANTI D'ARMI. Circolare del 31 gennaio 1822 portante le disposizioni come redigersi uno stato nominativo e categorico, riguardante i fabbricati di armi di ogni genere.

FALLIMENTI. Ministeriale del 14 settembre 1839 col quale si partecipano le norma che si osservano ne' reali domini continentali nei casi di fallimento e di vuoti di cassa de'contabili dello stato per lo indennizzo dell'equivalente somma sulla cauzione.

FALSITA'. Circolare de'29 ottobre 1817 con la quale si determina che le falsità dedotte nella pubblica discussione non sospendono il giudizio.

— Circolare del 21 luglio 1818 con la quale si determina che nelle cause di falsità di documenti della contabilità de'funzionari dell'amministrazione civile deve eseguirsi il disposto nell'art. 138 della legge de' 31 dicembre 1816.

— Reale Rescritto degli 11 novembre 1818 portante disposizioni circa la perizia nelle falsità de'biglietti di lotto.

— Ministeriale de'4 decembre 1819 con la quale si spiega il senso degli art. 440 e 443 delle leggi di procedura penale circa la facoltà di collazionare nei giudizi di falsità la copia del documento attaccato di falso.

— Ministeriale de'22 gennaio 1820 portante disposizioni sulla esibizione in giudizio delle polizze bancali attaccate di falso e delle altre polizze che bisognano per la comparazione dei caratteri.

— Circolare dei 2 febbraio 1820 portante il modo di eseguirsi l'articolo 569 delle leggi di procedura penale il quale ordina l'invio al regio procuratore generale criminale del testimone contra il quale si abbiano gravi argomenti di avere deposto con falsità nella pubblica discussione per reato correzionale.

— Ministeriale de' 6 giugno 1821 con la quale si determina che le autorità giudiziarie nei casi di sorpresa de' ruoli per sospetto di falsità deggiono subito i ruoli restituire se il sospetto svanisce, e debbono rilasciarne copie legali se è sussistente.

— Circolare del 5 maggio 1824 portante nuove dichiarazioni perchè siano dalle autorità giudiziarie restituite subito i ruoli nei casi di reati di falsità.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1834 col quale si adottano

provvedimenti per coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contro scrittura privata.

FARINA. Istruzione del 1 luglio 1826 sovranamente approvate per la riscossione del dazio di grana sei a tomolo sulla farina imposto col decreto dei 28 maggio 1826.

FARMACISTI. Ordinanza della commessione della pubblica istruzione del 2 aprile 1817 con la quale si stabilisce la tariffa de' dritti di esame e di cedola pei salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti ed agrimensori.

— Sovrana risoluzione del 1 ottobre 1822 con la quale si stabiliscono dei viceprotomedici e speziali visitatori in tutti i distretti del regno e la visita degli esercenti l'arte salutare e delle farmacie.

— Reale Rescritto del 7 agosto 1830 col quale si danno provvedimenti per coloro che aspirano o esercitano la professione dei farmacisti.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1832 col quale si stabilisce che i medici, chirurgi e farmacisti da meno di 60 anni di età debbono regolarizzare le loro carte autorizzanti, ed a quelli poi oltre i 60 anni si accordano talune agevolazioni all'oggetto.

— Reale Rescritto del 5 marzo 1837 col quale ad istanza di taluni farmacisti si danno disposizioni a regolare la vendita che debban fare i droghieri de' diversi farmaci composti o in polvere.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare i generi vendibili dai droghieri, mercieri e farmacisti.

FAVIGNANA. Reale Rescritto del 5 settembre 1827 portante disposizioni per l'introduzione e vendita dei commestibili nella Favignana.

FAZZOLETTI. Reale Rescritto del 28 maggio 1829 col quale si fissa il dazio sui fazzoletti.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1837 portante disposizioni a regolare la misura dei fazzoletti soggetti a dazio.

FEDECOMMESSO. Decisione del 1 febbraio 1823 con la quale si risolve la quistione se è valida la rinunzia d'un fondo soggetto a prima genitura fatta dal possessore del fondo medesimo al suo primogenito che vi è immediatamente chiamato; e se la circostanza che la rinunzia ebbe luogo in un tempo in cui si credeva imminente la legge abolitiva dei fedecommessi ha niuna influenza nella risoluzione della controversia.

FEDI DI CREDITO. Istruzioni del 10 febbraio 1817 in occasione del decreto dello stesso giorno, circa le pleggeria delle polizze e fedi di credito disperse.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1818 col quale si prescrive che sulle fedi di credito in vece del bollo di ostia sia apposto un bollo simile a quello della carta bollata.

FEDI DI NASCITA. Circolare del 6 febbraio 1823 per la spedizione gratuita delle fedi di nascita dei parrochi ai marinari che debbono essere ascritti alle matricole dell'ascrizione marittima.

FEDI DI PERQUISIZIONI. Circolare del 3 luglio 1816 con

la quale si stabilisce che sono esenti da pagamento le fedi di perquisizioni per ottenere il permesso delle armi.

FERITE. Reale Rescritto de' 31 dicembre 1819 col quale si spiega il senso dell'articolo 361 delle leggi penali circa la percossa o ferita lieve commessa con arma propria da persona non autorizzata ad asportarla.

— Circolare degli 8 gennaio 1820 con la quale si stabiliscono delle norme circa il tempo in cui sono da eseguirsi le perizie sulle ferite o percosse giudicate nel principio della istruzione pericolose di vita o di storpio.

— Decisione de' 21 marzo 1823 con la quale si determina se la ferita o le percosse di sfreggio è nella classe di quelle comprese nella disposizione dell'articolo 356 delle leggi penali.

FERRI. Reale Rescritto del 18 novembre 1834 col quale si risolve il dubbio se la condonazione per grazia della pena de' ferri importi anche l'abolizione della interdizione dai pubblici uffizi.

FESTE. Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 col quale si danno disposizioni sul numero attuale delle feste e delle vigilie.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 relativa alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de' Santi Patroni ne' giorni stabiliti.

— Ordinanza del 1 aprile 1826 sulla osservanza delle sante feste.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1826 col quale si permette in taluni casi celebrare nei dì festivi le fiere ed i mercati.

— Reale Rescritto del 24 gennaio 1839 col quale si prescrive, che nelle feste de' Santi protettori, che hanno luogo nei comuni il sindaco, ed il corpo municipale debbono nelle chiese avere un posto separato e distinto dalle altre autorità.

FEUDALITA'. Circolare del 17 dicembre 1806 con la quale si determina che pei demani promiscui colle terre del tavoliere di Puglia i consigli d'intendenza non possono ingerirsene che sciolto le promiscuità da una giunta appositamente creata.

— Circolare del 29 agosto 1807 con la quale si prescrive che i demani da essere ripartati si distinguono da' beni patrimoniali delle chiese e delle università, da buregensatici degli baroni, e dagli allodiali de' privati.

— Circolare del 21 ottobre 1807 con la quale si prescrive che i coloni perpetui, o a lungo tempo dovranno pagare canone, e non prestazione eventuale sulle quote demaniali da loro possedute.

— Circolare del 14 novembre 1807 con la quale si prescrive che i comuni che non avessero mezzi pronti per sopportare le spese per la divisione de' demani potranno ricorrere ad una massa rinfrancabile da' primi provventi su questo cespite.

— Circolare del 17 marzo 1808 con la quale si prescrive che i demani debbano essere descritti, giusta la loro natura e le particolari circostanze prima di procedersi alla divisione, e sul modello di alcune mappe spedite dal ministero dell'interno.

— Circolare del 4 gennaio 1809 con la quale si prescrivono le

norme per la elezione degli agenti ripartitori de' demani, sulle indennità da accordarsi loro, e sul lavoro preliminare da dover essi eseguire.

— Sovrana risoluzione del 9 marzo 1809 con la quale si danno spiegazioni sul decreto del 27 febbraio 1809 contenente istruzioni per la suprema commessione delle liti ex feudali.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1809 col quale si determina che dal 1 gennaio 1809 i comuni debbono cessare da qualsivoglia prestazione pei corpi di bagliva, di portolania, di zecca, di pesi e di misure, e di catapania, ed è solo permesso di contendere presso la commessione feudale per gli estagli, ed altre rendite da'medesimi corpi dirivante dovute a tutto dicembre 1808.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1809 portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di terze baronali.

— Circolare del 15 aprile 1809 con la quale si prescrive che le difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura e chiuse a tutti gli altri, non sono soggette a divisione.

— Circolare del 22 aprile 1809 con la quale si determina che in riguardo alle difese riservate al solo uso di pascolo degli animali addetti all'agricoltura debba eseguirsi il disposto nel decreto de'3 dicembre 1808 e nella ministeriale de'15 aprile 1809.

— Circolare del 29 aprile 1809 con la quale si prescrive che le convenzioni tra i comuni, e gli ex baroni approvate dalla commessione feudale sono valide, purchè siano approvate dai procuratori regi ed omologate dalla commessione delle gravezze.

— Reale Rescritto del 29 aprile 1809 portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di colte.

— Circolare del 6 settembre 1809 con la quale si determina che non sono sostituiti i comuni alle riscossioni de'dritti di terraggio e di fida esercitati dagli ex baroni sui demani de'comuni, e sulle terre de' particolari aboliti dalla commessione feudale.

— Circolare del 13 settembre 1809 sull'uso delle pubbliche acque.

— Ministeriale del 2 novembre 1809 con la quale si danno spiegazioni per gli usi ex feudali della provincia di Lecce.

— Ministeriale degli 11 luglio 1810 con la quale si danno le interpetrazioni alle parole pieni e comodi usi, delle quali la commessione feudale si servì nelle sue decisioni.

— Circolare del 5 settembre 1810 per la intelligenza delle clausole messe nelle decisioni della commessione feudale relative allo stato attuale del possesso.

— Ministeriale del 24 ottobre 1810 con la quale si prescrive non doversi stipulare gl'istrumenti per consolidare le operazioni relative alla divisione de' demani.

— Circolare del 6 febbraio 1811 con la quale si vieta ai comuni di far continuare l'esazione di decime ed altre prestazioni

già abolite sotto il pretesto di doversi soddisfare gli avvocati, ed altre spese.

— Circolare de' 20 aprile 1811 con la quale si assegna un ultimo termine per la finalizzazione delle operazioni de' commissari ripartitori.

— Circolare del 4 maggio 1811 con la quale si stabiliscono de' principi per la chiusura de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascolo.

— Circolare del 31 agosto 1811 con la quale si prescrive che le ordinanze per la divisione delle terre possudute dall'amministrazione de' demani pria di pubblicarsi debbonsi rimettere al ministero dell'interno ed attendere le sue determinazioni.

— Circolare del 5 ottobre 1811 con la quale si prescrivono de' mezzi per allontanare le cause della ripugnanza de' coloni nel l'acquistare le quote de' terreni demaniali da dividersi.

— Circolare del 26 ottobre 1811 con la quale si determina che gli usi civici de' comuni sulle terre debbono essere compensati ai termini delle leggi e istruzioni, e non altrimenti.

— Circolare del 6 novembre 1811 con la quale si prescrive che le ordinanze, che si emettono da commissari ripartitori per esecuzione delle decisioni della commessione feudale non hanno bisogno di approvazione superiore.

— Ministeriale del 15 dicembre 1811 portante la soluzione dei seguenti dubbj : se i fondi ecclesiastici che trovansi chiusi debbono essere soggetti a divisione ; e se i fondi ex feudali che trovansi alberati siene soggetti ad uso di pascolo.

— Sovrana risoluzione del 28 dicembre 1811 con la quale si dà la norma per la valutazione de'dritti del tavoliere, de'comuni e de' proprietari sulle terre di portata.

— Ministeriale del 28 dicembre 1811 con la quale si partecipa il decreto de' 27 dicembre , e si prescrive di dover sentire l'avviso del commissario Acclavio per le operazioni feudali.

— Circolare del 29 gennaio 1812 con la quale si prescrive che le quote de'demani assegnate a persone miserabili non possono da queste esser cedute ai ricchi, e le abbandonate rientrano nella massa de' demani da dividersi fra i non proprietari giusta la legge.

— Circolare del 15 febbraio 1812 con la quale si dichiara quali sieno le colonie da riguardarsi come perpetue.

— Circolare del 22 febbraio 1812 con la quale si dilucida il dubbio elevato, se convenga adottar per sistema generale di far pagare a profitto de' comuni, che hanno guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagl'ex baroni.

— Circolare del 25 febbraio 1812 con la quale si fanno osservazioni a fine di togliere ogni dubbio in ordine alle colonie perpetue.

— Circolare de' 28 aprile 1813 con la quale si prescrive che i reclami de' comuni al consiglio di stato avverso le ordinanze

commessariali debbono essere esaminati prima ed autorizzati dai consigli d'intendenza.

— Circolare de' 20 novembre 1813 con la quale si prescrive che gli affitti precedenti, ed esistenti nel tempo della divisione de'demani rimangano annullati, tranne quelli antecedenti al decreto degli 8 giugno 1807 e non ancora compiuti.

— Circolare de' 26 gennaio 1814 con la quale si prescrive che le ordinanze commessariali dovranno essere intimate alle parti prima del marzo 1814.

— Circolare del 9 febbraio 1814 con la quale si detta la procedura per la notifica delle ordinanze, e sullo scioglimento del dubbio se si dovessero far tutte intimare, o solamente le non eseguite.

— Reale Rescritto del 20 settembre 1815 con cui restono incaricati il principe di Sirignano, il marchese Vivenzio, e don Giacinto Troysi di esaminare discutere e dare il parere sopra sedici proposizioni intorno ai principi, sopra i quali era fondata la giurisprudenza della già commessione feudale.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte dei conti del 20 gennaio 1816 col quale si stabilisce. 1. Abolita la feudalità ed uguagliata la sorte de' beni, e degli allodiali, e per conseguenza il fisco non può scindere sui primi ne' casi degli articoli 767 e 768 del codice civile. 2. Non possono confiscarsi i beni posseduti in regno da uno straniero per motivo di fellonia commessa verso il proprio sovrano nelle ultime vicende politiche di Europa.

— Circolare del 27 gennaio 1816 con la quale si stabilisce che abolita la commessione feudale le funzioni affidate al procuratore generale presso della medesima ai termini dell'articolo 3 del decreto del 3 luglio 1810 sono delegate al procuratore generale presso la gran corte de' conti.

— Circolare del 20 luglio 1816 portante le norme a seguirsi sulla redazione delle ordinanze commessariali delle quali i progetti debbono spedirsi dagl'intendenti al procurator generale presso la gran corte de' conti, e tostocchè vengono approvati formarne le ordinanze.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti del 12 agosto 1816 col quale si prescrive che dopo il decreto del 16 ottobre 1809 è abusiva qualunque prestazione a titolo di casalinaggio, e quindi conviene vietarne la riscossione, e che i tribunali nel giudicare della legittimità de' censi reclamati da'baroni deggiòn distinguere se essi dipendono da dritti signorili aboliti, ovvero sieno il compenso del prezzo degl'immobili venduti, o una condizione di essi, e ciò per farle cessare nel primo caso e conservarli nel secondo.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti de' 14 settembre 1816 col quale si stabilisce che le ordinanze de'commessari regi, comunque irregolarmente rendute, non pos-

sono altramente esser rivocate, che per mezzo de'giudici competenti non ostante il danno che da esse si assuma derivare a qualche amministrazione.

— Decisione della gran corte de'conti del 23 settembre 1817 con la quale si stabilisce che la radice della liquirizia che nasce ne' fondi colonici de' demani ex feudali appartiene all'ex barone, non già ai coloni.

— Decisione della gran corte de' conti de' 12 dicembre 1817 con la quale si stabilisce che non poteva un commessario ripartitore alterar le sue ordinanze comunque fosse stato meglio istruito de' dritti de' contendenti.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1817 col quale si determina la quistione sulla competenza de' commessari ripartitori.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 5 marzo 1818 col quale si stabilisce che le disposizioni della legge de'12 dicembre 1816 mercè le quali sono gl'intendenti incaricati di risolvere in consiglio delle promiscuità ed altre operazioni in generale della divisione de' demani comunali, altro non importano se non che debbono essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del consiglio medesimo, che è in loro balìa di eseguire o pur no.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 7 maggio 1818 con la quale si stabilisce che le facoltà di commissari ripartitori de' demani non aveano nulla di comune con quelle dell'abolita commessione feudale, e che assegnate le quote in comuni non possono serbarsi gli usi, con le medesime compensati, di più che non vi è azione di garentia contro del venditore per la quota del demanio da lui venduto ed attribuita ad un comune in compensamento degli usi civici preesistenti alla vendita.

— Decisione della gran corte de'conti del 7 giugno 1818 con la quale si determina che il tempo di reclamare dalle ordinanze de' commessari ripartitori non precludesi per la privata scienza delle medesime; che il frumentore è un prodotto di principale coltura, quando non si semina nello stesso anno civile e dopo altro ricolto, ed è escluso dalla specie de' legumi; e che in fine gli alberi fruttiferi piantati ne' fondi colonici de' demani ex feudali presumonsi degli ex baroni.

— Circolare degli 11 luglio 1818 con la quale si determina che un consigliere provinciale in ciascuna provincia ed uno aggiunto restano incaricati dell'esecuzione delle decisioni della commessione feudale e delle ordinanze de' commessari.

— Decisione emessa dalla gran corte de'conti il 21 settembre 1818 con la quale si stabilisce che i reclami contro le ordinanze illegalmente notificate non sono ammessibili e che ai giudici di circondario è dato sentenziare sulla conversione delle prestazioni di un canone fisso in denaio, salvo il gravame devolutivo a' tribunali civili.

— Sovrana determinazione del 14 novembre 1818 portante le

norme per gli arretrali di buonatenenza dovuti dagli ex feudatari ai comuni.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte dei conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali col consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni.

— Circolare de' 3 marzo 1819 portante disposizioni circa le esazioni a titolo di quarte, di decime e cattedratico.

— Circolare dei 17 luglio 1819 portante disposizioni sulla registrazione delle ordinanze commessariali e dei documenti che dalle parti si producono nei giudizi presso i consiglieri delegati.

— Circolare degli 11 settembre 1819 con la quale si dispone che gl'intendenti rientrono nelle attribuzioni de' regi commessari per le operazioni demaniali.

— Circolare del 11 settembre 1819 con la quale si dispone che gl'intendenti rientrano nelle attribuzioni de' regi commessari per le operazioni demaniali.

— Risoluzione sovrana del 21 giugno 1820 per la intestazione dei fondi ex feudali abbandonati.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1820 col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili, od altre pubbliche amministrazioni.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1825 con cui viene accordato a que'vescovi ai quali non fu partecipata la sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821 la proroga di due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernenti la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 portante disposizioni sull'abolizione d'alcuni dritti angari e perangari.

— Ministeriale del 20 aprile 1831 portante la comunicazione della sovrana risoluzione relativa all'annuale corrisponsione della covertura e mezza covertura per parte dei coloni al padrone diretto delle terre coloniche.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1837 col quale si determina che la quistione di dominio di un terreno appartiene al contenzioso amministrativo quante volte l'esame del dritto dei contendenti è fondato su di atti della divisione del demanio ex feudale.

— Reale Rescritto dei 16 marzo 1839 portante disposizioni a regolare la difesa de' comuni ne' giudizi contro gli antichi feudatari.

— Circolare degli 11 marzo 1840 con la quale si permette che una persona versata nelle cose locali assista presso del procuratore del re nei giudizi tra i comuni e gli antichi feudatari.

FIDA. Circolare del 6 settembre 1809 con la quale si determina che non sono sostituiti i comuni alle riscossioni de' dritti

di terraggio e di fida esercitati dagli ex baroni sui demani de'comuni e sulle terre de'particolari aboliti dalla commissione feudale.

— Circolare del 31 gennaio 1826 con la quale si determina che la qualità degl'animali deve considerarsi l'una separatamente dall'altra nei rattizzi per fida.

— Circolare del 12 ottobre 1836 con la quale si prescrive che tutti gli animali esistenti in un territorio sia che appartenessero ai naturali che a forestieri debbano includersi nel ruolo di fida.

FIDEIUSSIONE. Reale Rescritto del 10 ottobre 1819 col quale si determina la competenza de' tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato con una amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione.

FIERE E MERCATI. Circolare degli 11 settembre 1811 con la quale si ordina che le fiere ed i mercati sieno distribiti con prudenza per ragione di tempo e per ragione di luogo.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1825 col quale si determina con quali obblighi debbonsi tenere i mercati e le fiere nei giorni festivi.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1826 col quale si permette in taluni casi celebrare nei dì festivi le fiere ed i mercati.

FIGLI DI FAMIGLIA. Circolare del 13 gennaio 1816 circa le spese di giustizia a carico de' figli di famiglia.

— Reale Rescritto del 29 dicembre 1821 col quale si determina che i figli di famiglia che vivono in casa paterna non possono accettar cariche comunali o quelle di dicurione senza il consenso del padre.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1822 col quale si determina che i figli di famiglia non possono amministrare i fondi comunali se non quando sieno garentiti dal proprio genitore o da altra potente persona.

FIUMI. Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che non sarà fatta novità alcuna senza approvazione del ministro delle finanze nelle foreste, fiumi, corsi di acqua e nelle loro ripe.

FLEBOTOMISTI. Reale Rescritto del 22 settembre 1828 col quale s'approva il regolamento pei salassatori e per le levatrici de' domini oltre il faro.

— Reale Rescritto de' 16 giugno 1833 col quale si prescrive che possono le donne ottenere cedole di flebotomia solo per assistere le persone del loro sesso.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1834 portante disposizioni intorno al dritto che pagasi per le licenze de'salassatori, e delle levatrici.

FOGLI DI UDIENZA. Circolare de'25 febbraio 1818 con la quale si prescrive il modo di notarsi le risoluzioni sui fogli di udienza de' collegi giudiziari.

— Circolare del 29 maggio 1819 con la quale si danno le

norme ai giudici di circondario per tenere in regola i di loro fogli di udienza.

— Ministeriale de' 30 maggio 1821 sulla specie della carta bollata che dee adoperarsi pei fogli d'udienza.

— Circolare del 10 agosto 1822 portante ulteriori disposizioni per la carta che dee adoperarsi pei fogli di udienza.

— Circolare de' 4 giugno 1823 sulla formazione de' fogli d'udienza delle gran corti criminali.

— Circolare del 5 maggio 1832 con la quale si prescrive che i fogli d'udienza debbono essere tenuti in carta bollata.

FONDI. Circolare del 4 maggio 1811 con la quale si stabiliscono de' principi per la chiusura de' fondi onde sottrarli dalla servitù di compascolo.

FONDI PUBBLICI. Regolamento del 27 ottobre 1817 sulle formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che al trasporto de' fondi delle ricevitorie ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le ricevitorie che fanno i trasporti per mezzo de' procacci.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si prescrive che la spesa di trasporto de' fondi de' ricevitori è a carico de' ricevitori ai quali è all'uopo accordata una indennità.

— Reale Rescritto de' 7 maggio 1823 col quale si determina che per talune indicate ricevitorie distrettuali si faccia direttamente trasportare in Napoli per mezzo del procaccio il danaro e che la tesoreria generale s'incarichi delle corrispondenti spese di trasporto.

— Circolare del 5 marzo 1827 con la quale si stabilisce che i versamenti degli esattori deggiono essere accompagnati da borderò vistati da' sindaci che mostrino e distinguano le somme del rame e dell'argento.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1830 col quale si prescrive che tutte le somme dirette alle pubbliche amministrazioni che si ricevono per mezzo del procaccio e che non oltrepassano i ducati venti si rilasciassero in vista di un ricevo in carta semplice.

—Regolamento del 23 dicembre 1830 portante la formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici per mezzo de' procacci.

— Reale Rescritto de' 23 aprile 1831 col quale si dettano le cautele da adoperarsi relativamente alla custodia de' fondi pubblici che nel cammino dei procacci si depositano nelle ricevitorie per cangiar di vetturini o attendere che altri procacci arrivano per rilevarli.

— Circolare del 22 aprile 1834 con la quale si raccomanda l'esatta osservanza de' provvedimenti sull'invio e sul trasporto del denaro dichiarandosi che la trasgressione di ogni menoma ritualità mena a conseguenza di responsabilità pei trasgressori.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1834 portante dilucidazioni su i regolamenti per lo invio, trasporto e consegne del numerario al banco.

FONDI ECCLESIASTICI. Ministeriale del 11 dicembre 1811 portante la soluzione de' seguenti dubbi cioè; se i fondi ecclesiastici debbono essere soggetti a divisione; e se i fondi ex feudali alborati sieno soggetti all'uso di pascolo.

FONDI EX FEUDALI Risoluzione sovrana del 21 giugno 1820 per la intestazione dei fondi ex feudali abbandonati.

FONDI URBANI. Reale Rescritto del 19 giugno 1824 portante disposizioni per l'alienazione dei fondi urbani.

— Ministeriale del 23 febbraio 1833 intorno all'epoca della valutazione de'fondi urbani per costruzione.

FONDI OCCULTATI. Ministeriale del 9 marzo 1825 con la quale si prescrive il modo come debbonsi anticipatamente sborsare le spese per la misura de'fondi da coloro che denunziano le occultazioni di estensione.

FONDI PROVINCIALI. Circolare del 20 novembre 1822 con la quale si vieta la inversione dei fondi provinciali tranne il caso di urgenza che potrebbe compromettere il bene dell'amministrazione.

— Circolare del 26 febbraio 1825 con la quale si determina che la ritenuta del 10 per 100 a favore della tesoreria generale deve aver luogo anche nei fondi provinciali che riguardano soldi, gratificazioni e spese di uffizio.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1826 col quale si danno disposizioni sulla ripartizione e versamento dei fondi provinciali nei reali domini al di là del faro.

— Regolamento del 28 gennaio 1826 portante disposizioni per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali.

— Ministeriale del 14 settembre 1829 con la quale si prescrive che sui conti morali dei fondi provinciali possa il consiglio d'intendenza procedere alla discussione dei conti materiali dei fondi medesimi.

— Regolamento del 31 gennaio 1838 relativamente al ramo di affari interni in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento nei reali domini continentali per l'amministrazione dei fondi provinciali.

FONDI COMUNALI. Circolare del 10 luglio 1830 con la quale si prescrive che i fondi comunali di un imponibile minore di carlini trenta possono locarsi senza subasta.

FONDIARIA. Circolare degli 11 aprile 1807 con la quale si prescrive rimettersi uno stato de'beni all'ispettore della fondiaria e dare al medesimo i lumi e chiarimenti necessari.

— Istruzioni de' 30 dicembre 1807 con le quali si dettano le norme come stabilirsi i ruoli generali dei ricevitori distrettuali per lo incasso del tributo diretto.

— Circolare del 5 marzo 1808 con la quale si determina che i sindaci, gli eletti ed i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.

— Circolare del 28 giugno 1808 con la quale si rinnova la do-

manda delle copie di borderò di versamento e le quietanze dei ricevitori delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 12 novembre 1808 con la quale si determina che i libri di cassa debbono essere verificati da' sindaci.

— Circolare del 14 giugno 1809 con la quale si determina che gli esattori hanno il dritto di dirigersi a loro scelta contro i proprietari o contro i fittuari debitori de' propproprietari.

— Circolare del 13 agosto 1809 con la quale si prescrive che i sequestri per contribuzione fondiaria non sono soggetti alle lunghrie giudiziare.

— Circolare del 29 agosto 1809 con la quale si prescrive che le spese delle vendite fatti da' giudicati regi ricevono la stessa destinazione che quelle per le cause civile.

— Circolare del 18 novembre 1809 con la quale si dichiara in quali sensi permettasi di delegare crediti privati pel pagamento della contribuzione fondiaria.

— Circolare del 18 febbraio 1810 con la quale si determina che la prelazione de'percettori nelle vendite non è accordata alle loro persone, ma al governo per incassare la contribuzione.

— Regolamento del 25 febbraio 1810 sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 13 maggio 1810 con la quale si stabilisce la norma sul regresso che un terzo può avere contro un percettore che ha trascurato la percezione.

— Circolare del 6 giugno 1810 portante disposizioni sul pagamento della contribuzione imposta sui beni assegnati ai creditori de' contribuenti.

— Circolare del 2 febbraio 1811 con la quale si determina che la contribuzione dovuta dalle comuni sui beni patrimoniali sarà ritenuta nella bonifica de' grani addizionali comunali.

— Circolare de'20 aprile 1811 con la quale si affidono a percettori o esattori delle contribuzioni dirette le tasse imposte a ciascun comune su pascoli di uso comune.

— Regolamento del 5 giugno 1811 relativo alla vigilanza da esercitarsi sulla percezione delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 26 febbraio 1812 con la quale si determina che nella ripartizione individuale della contribuzione fondiaria imposta alle comuni per le terre soggette ad uso civico debba farsi coll'intervento de' controlori delle contribuzioni dirette.

— Circolare degli 8 luglio 1812 circa la elezione degli esattori in luogo de' percettori malversatori e sull'arresto di quest'ultimi.

— Ministeriale del 13 febbraio 1813 con la quale si proibisce ai percettori di esigere dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori de' fondi.

— Regolamento del 1 febbraio 1816 relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni de' ricevitori generali e distrettuali e de' percettori ed esattori.

— Ministerale del 14 febbraio 1816 circa le decadarie chiu-

sure delle casse generali e distrettuali, è circa le decadarie spedizioni dei documenti.

— Ministeriale del 25 gennaio 1817 con la quale si stabilisce che presso ciascun ricevitore generale o distrettuale debba tenersi il notamento de' soldati che si spediscono per coazioni, e del dritto loro dovuto.

— Sovrana risoluzione del 1 aprile 1817 con la quale si determinano le porzioni alle quali regolare deggionsi le cauzioni dei regi percettori delle contribuzioni dirette.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 23 aprile 1817 col quale si stabilisce che lo stipendio stabilito ai piantoni e le tasse delle spese di sequestro contro i contribuenti morosi, non debbonsi aumentare, e che i fittaiuoli pagheranno grana cinque agli intimatori per ogni atto conservatorio, ed avranno il dritto di compensazione sul fitto dovuto ai proprietari.

— Circolare del 7 maggio 1817 con la quale si determina il salario degl'intimatori nelle spedizioni degli avvertimenti ai fittaioli ed inquilini.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 12 maggio 1817 col quale si stabilisce che sono della malversazione degli esattori responsabili i sindaci, ed i decurioni nell'amministrazione de' quali la siasi commessa, e che abbiano nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 23 maggio 1817 col quale si stabilisce che i sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfar le somme malversate dagli esattori comunali, ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

— Ministeriale del 28 maggio 1817 con la quale si determina che i contribuenti morosi i quali permettonsi di continuare ad esercitare misura dell'arresto son quelli che a forza di raggiri, o con mano armata impediscono i sequestri.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 5 giugno 1817 col quale si stabilisce che l'articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 non è adattabile agli esattori che non abbiano eseguiti i versamenti delle somme da essi riscosse, perchè le sieno state loro involate.

— Circolare del 14 giugno 1817 con la quale si stabilisce che le intimazioni agli inquilini e fittaiuoli non debbono eccedere il numero di quelli, l'estaglio de'quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 28 giugno 1817 col quale si determina che il decurionato e l'esattore il quale abbia prodotto eccezioni contro la sua nomina non possono essere obbligati a soddisfare i vuoti fatti nella percezione da'com-

missari, ove i medesimi sieno scelti sulla proposta del ricevitore distrettuale.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1817 col quale si determina che la responsabilità nelle malversazioni degli esattori si limita ai sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.

— Circolare del 12 luglio 1817 con la quale si determina che gli esattori in caso di arretrato sul carico del ventesimo comunale sono sottoposti alle coazioni stesse che si adoperano per la percezione delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 16 agosto 1817 portante la dilucidazione de'dubbi sulla verifica de'reclami di fondiaria.

— Circolare del 20 agosto 1817 con la quale si rettificano taluni errori nella circolare del 16 dello stesso mese relativa alla verifica de'reclami di fondiaria.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1817 con la quale si determina che gli atti per lo incasso delle contribuzioni nelle somme minori de'ducati dieci possono farsi collettivamente.

— Circolare del 17 settembre 1817 portante disposizioni sulle formalità del registro e bollo nelle carte per reclami di contribuzione dirette.

— Circolare del 1 ottobre 1817 che serve di soluzione di dubbi sul registro e sul bollo de'certificati per contribuzione dirette.

— Ministeriale del 4 ottobre 1817 con cui in occasione de' reclami per fondi occupati da novelle strade, si stabilisce doversi dalla misura della rimanente parte del fondo riconoscere la parte, la quale perchè occupata dalla strada deve discaricarsi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 novembre 1817 col quale si determina che per le nuove macchine idrauliche l'imposta fissata alle già costituite non varia.

— Sovrana determinazione del 13 novembre 1817 portante disposioni pei reclami motivati da diminuzione di rendite de'molini.

— Circolare del 13 novembre 1817 portante disposizioni sull'uso delle somme pervegnenti da ruoli suppletori.

— Circolare del 20 dicembre 1817 sulle azioni de' percettori verso i debitori di tassa fondiaria che dipende da esercizi chiusi.

— Ministeriale del 20 dicembre 1817 con la quale si dichiarano esenti dal bollo i reclami collettivi.

— Circolare del 9 maggio 1818 con la quale si prescrive che i decurionati possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1818 con la quale si dettano norme a seguire onde essere il banco dispensato dall'esibire i documenti legali per la non locazione delle case di sua dotazione.

— Decisione della gran corte de' conti approvata con reale rescrito de'10 giugno 1818 con la quale si determina che nello stabilire la imposta fondiaria, debbasi far distinzione tra i frutti di capitali, e'l redditto de'fondi.

— Circolare del 17 giugno 1818 con la quale si stabilisce quali

specie di coazione sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione.

— Ministeriale del 20 giugno 1818 portante le norme intorno all'epoca della valutazione de' fondi che godono temporanea esenzione.

— Circolare del 26 giugno 1818 con la quale si danno disposizioni sull'aumento di tassa per fondi di coltura diversa da quella per la quale sono ascritti al catasto.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 30 agosto 1818 col quale si stabilisce non doversi alterare le valutazioni fissate nella tariffa delle rispettive colture, ancorchè da contratti di fitto ritraggasi il reddito d'un qualche fondo accedere l'imponibile che vi si trova stabilito.

— Ministeriale degli 11 settembre 1818 con la quale si risolve il dubbio promosso per le formalità del registro in atti di mutazioni di quota.

— Circolare de'14 febbraio 1818 con la quale si dichiara essere esenti da contribuzione fondiaria come addetti a pubblico uso i locali delle officine e de'corpi di guardia nel ramo doganale.

— Circolare del 14 marzo 1818 portante disposizioni da osservarsi circa i catasti de' comuni segregati o riuniti.

— Circolare del 28 marzo 1818 portante disposizioni sul modo di riscuotersi le multe che vengono inflitte in conseguenza dell'articolo 10L del real decreto de' 10 giugno 1817.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 16 aprile 1818 col quale si determina che appartiene ai decurionati il dritto di rinnovare sempre che loro piaccia gli esattori comunali.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del de'18 aprile 1818 col quale si stabilisce che non possono spedirsi contro dei contribuenti ruoli suppletori che nei soli casi di occultamento di estensione , e di pretermessa coltura de' loro fondi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 17 settembre 1818 col quale si stabilisce che nella verifica de'reclami in massa per disastro i commessari, i periti e gli agrimensori debbono esser pagati da venti dei più ricchi proprietari nel reclamo conpresi.

— Istruzioni del 27 ottobre 1818 approvate dal ministro delle finanze sulla rettifica de' catasti.

— Circolare del 7 novembre 1818 emessa dal ministro delle finanze circa la distribuzione delle multe fondiarie.

— Circolare del 12 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che gli eredi di un individuo già defunto a favore del quale trovasi spedito mandato di disgravio per fondiaria per somma minore di ducati quindici non sono obbligati all'esibizione de' titoli ereditari.

— Circolare de'30 dicembre 1818 con la quale si dichiara doversi su' reclami per disastro conoscere coll'apprezzo de' prodotti

rimasti illeso il valore del danno cagionato per la rendita perduta.

— Circolare del 17 marzo 1819 portante disposizioni circa l'introito di talune somme le quali, come inesigibi, erano state comprese in reclami collettivi.

— Circolare de' 17 aprile 1819 con la quale si manifestano le sovrane determinazioni per la proroga del termine utile alle trascrizioni ed ai recami fondiari pei beni ecclesiastici.

— Circolare degli 8 maggio 1819 circa i notamenti da trasmettersi qualora si riscuotono somme che come inesigibili trovavansi comprese in reclami collettivi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 2 giugno 1819 col quale si stabilisce che in mancanza dei giornali di cassa e dei registri de'conti aperti i ruoli da depositare negli archivi delle direzioni delle contribuzioni dirette, deggiono essere dagli esattori emarginati in uno ai duplicati dei talloni di pagamento

— Risoluzione sovrana del 21 giugno 1819 con la quale si riforma il modello di cui è parola nell'articolo 62 del real decreto dei 10 giugno 1817.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 giugno 1819 col quale si stabilisce che son detti insufficienti a pagare la gravezza fondiaria coloro che non abbiano pagato il tributo negli anni precedenti e lo paghino di poi ; e tali pagamenti si tengono in estinzione del debito anteriore non del posteriore.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 7 luglio 1819 col quale si stabilisce che il disgravio o moderazione per disastro non puossi accordare che indi alla legale verifica del danno.

— Circolare del 14 luglio 1819 con la quale si danno disposizioni per impiegarsi a diminuir la reimposizione le somme che riscuotonsi dopo che', come inesigibili , erano state ammesse i reclami collettivi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del di 29 luglio 1819 col quale si stabilisce che i reclami per non locazione dei fondi urbani deggionsi dalle amministrazioni pubbliche presentare in opportuni e determinati tempi e che una casa non abitata è diversa dalla non data in fitto.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1819 col quale si prescrive che possono i percettori , dirigendosi alla cassa di ammortizzazione riscuoter le somme dovute per contribuzione dei depositi giudiziari pervenienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro.

— Circolare del 18 agosto 1819 con la quale si danno disposizioni pel passaggio dei fondi da un catasto all'altro nei casi di rettifiche di confinazione dei comuni.

— Circolare del 13 ottobre 1819 con la quale si prescrive che nella mancanza assoluta de' mezzi per supplire alla spesa della rettifica dei catasti provvisori si ripartirà questa tra i possessori dei fondi mediante una tassa.

— Circolare degli 8 decembre 1819 con la quale si fissa la mercede degli agrimensori e degli esperti per le rettifiche generali de' catasti.

— Risoluzione sovrana del 16 febbraio 1820 per la quale si dichiara relativamente alla durata dei disgravi che il tempo che si richiede per la spedizione del giudizio non debba esser di danno del contribuente.

— Circolare del 14 giugno 1820 con la quale si ordina il celere esame dei ruoli addetti all'amministrazione della contribuzione fondiaria sorpresi per l'acquisto delle pruove nei giudizi penali.

— Circolare del 1 luglio 1820 con la quale si dichiara potersi fare in carta non bollata le rivele dei notai per iscoverte dei fondi occultati.

— Ministeriale del 30 agosto 1820 con la quale si danno disposizioni sulle istanze di revindica per oggetti sequestrati per contribuzione.

— Circolare del 9 maggio 1821 con la quale si stabilisce, che la contribuzione fondiaria imposta sopra i beni delle amministrazioni diocesane, e sopra fondi che fan parte dell'amministrazione de' beni riservati e di quei donati e reintegrati allo stato dovrà pagarsi dagli affittatori de' fondi stessi sugli estagli dovuti.

— Circolare del 3 giugno 1821 portante disposizioni per lo pagamento del contributo fondiario dovuto dalle ammistrazioni diocesane e dall'amministrazione del patrimonio regolare.

— Ministeriale del 6 luglio 1821 con la quale si permette l'arresto di contribuenti facoltosi i quali ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritandare il pagamento della contribuzione.

— Risoluzione sovrana del 14 luglio 1821 che dichiara non potersi formare in un sol foglio di carta bollata estratti di catasti relativi a più di un contribuente.

— Ministeriale del 1 settembre 1821 con la quale si dichiara non aver dritto alle multe i notai che in occasione di contratti rilevano fondi occultati.

— Risoluzione sovrana del 22 settembre 1821 sul discarico delle contribuzioni imposte sopra i suoli delle chiese.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1821 col quale si prescrive che i giudici di circondario pei sequestri a cagione di ritardato pagamento delle cotribuzioni dirette procedono senza limitazione di somma.

— Circolare del 13 ottobre 1821 pei sequestri a ragione di ritardo pagamento delle contribuzioni dirette qualunque ne sia l'ammontare delle somme.

— Circolare del 12 dicembre 1821 con la quale si determina da qual tempo debbono aver vigore i ruoli suppletori risultati da catasti rettificati.

— Risoluzione sovrana del 9 febbraio 1822 pei reclami di sfitto dei teatri della capitale.

— Circolare del 27 febbraio 1822 con la quale si determina, che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati di presentare al visto dell'intendente e sotto intendente mensilmente i certificati dei lavori eseguiti.

— Regolamento del 15 marzo 1822 pel versamento da farsi nella cassa di ammortizzazione della quinta parte dell'annuale contribuzione fondiaria.

— Risoluzione sovrana del 6 luglio 1822 sul metodo onde facilitar su i catasti le mutazioni di quota per fondi di picciola rendita.

— Circolare del 13 novembre 1822 portante le dilucidazioni sui dubbi sorti circa l'esecuzione della disposizione, che permette il passaggio sui catasti dei fondi di picciola rendita, allorchè la proprietà di essi viene ad altri trasferita.

— Circolare de'16 aprile 1823 portante le misure da rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatari di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette.

— Istruzione degli 11 giugno 1823 sul pagamento del contributo fondiario imposto sui beni di spettanza della cassa di ammortizzazione.

— Circolare del 14 giugno 1823 con la quale si stabilisce che la fondiaria imposta sopra i beni della cassa di ammortizzazione deve pagarsi direttamente da' ricevitori distrettuali agli esattori.

— Risoluzione sovrana del 30 agosto 1823 che rivoca la circolare de'27 giugno 1818 e quindi dichiara non soggetti ad aumenti di tassa i fondi di coltura diversa da quella per la quale sono scritti al catasto.

— Ministeriale del 17 settembre 1823 che dichiara i casi nei quali per deterioramento di fabbriche dee darsi luogo a riduzione o discarico d'imponibile.

— Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre 1823 al direttore dalla provincia di Napoli, col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravi a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzione del vesuvio vadino a carico della tesoreria.

— Ministeriale del 15 novembre 1823 di risposta al quesito circa le facilitazioni accordate per le mutazioni di quote di picciole proprietà.

— Circolare del 29 novembre 1823 con la quale si determina che è in libertà degli esattori fornirsi di stampe per la percezione delle contribuzioni da chi meglio lor piace.

— Ministeriale del 7 febbrajo 1824 con la quale si dichiara non doversi tenere a calcolo fra la perduta rendita per cagion de' disastri le spese cagionate dallo spurgo dei fondi ed altro.

— Risoluzione sovrana dei 19 febbrajo 1824 che dichiara i casi nei quali per deteriorazioni di fabbriche si può accordar riduzione d'imponibile.

— Circolare del 10 marzo 1824 con la quale si trasmette ai

direttori il modello del registro per le novelle fabbriche che menano a temporanea esenzione di contribuzione fondiaria.

— Ministeriale del 31 marzo 1824 portante disposizioni sulle novelle fabbriche.

— Circolare del 9 giugno 1824 con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all'arresto dei contribuenti morosi.

— Ministeriale del 16 ottobre 1824 per regolare la procedura ne' reclami che per cangiata natura de' fondi produconsi.

— Ministeriale del 9 marzo 1825 con la quale si prescrive il modo come debbonsi anticipatamente sborsare le spese per la misura di fondi da coloro che denunziano le occultazioni di estensione.

— Circolare dei 16 aprile 1825 con la quale si fissa la competenza del potere giudiziario ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 20 aprile 1825 circa i reclami per perdita di terreni rosi per le acque che vi scorrono.

— Circolare del 2 luglio 1825 portante dilucidazioni ai dubbi sul modo di percezione delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 13 luglio 1825 portante nuove dichiarazioni circa i casi ed i modi nei quali si può praticare l'arresto dei contribuenti che ricorrono maliziosamente ad intrighi per ritardare il pagamento della contribuzione.

— Risoluzione sovrana del 16 luglio 1825 con la quale si dichiara dover essere di mesi tre il termine assegnato pei gravami che produconsi alla gran corte dei conti avverso le decisioni dei consigli d'intendenza per oggetti di contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto dei 14 gennajo 1826 col quale si determina che la sopraimposta dell'uno e mezzo per 100 sulla fondiaria non debba avere effetto che dal 1 di gennajo corrente anno.

— Ministeriale degli 8 marzo 1826 con la quale si dichiara doversi per le novelle fabbriche accordar la temporanea esenzione di contribuzione fondiaria o che le fabbriche insolatamente si reggono, o che si appoggino a fabbriche contigue.

— Ministeriale del 22 aprile 1826 che dichiara doversi come per le rettifiche di catasto destinare una commessione nei casi di riduzione per reclami per cangiamenti di coltura dei fondi.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1826 portante disposizioni a regolare il dritto dovuto agli esattori e percettori della contribuzione fondiaria.

— Ministeriale del 23 agosto 1826 con la quale si stabilisce, che indipendentemente dall'azione reale la riscossione della contribuzione diretta può spingersi anche con l'azione personale.

— Circolare del 20 ottobre 1826 con la quale si dichiarano applicabili ai trappeti le risoluzioni concernenti i reclami pei molini.

— Ministeriale del 25 novembre 1826 di risposta al quesito se per un contribuente che fa egli stesso le spese per misura di un fondo denunziato per erronea estensione, la multa in caso di

scovrimento di occultazione, esser debba di tre annate o della metà di un'annata di contribuzione.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si determina che i controlori provinciali non hanno alcuna attribuzione sugli esattori comunali.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si inculca agl'intendenti la più severa vigilanza perchè non sian commessi atti arbitrari contro i poveri debitori per contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si prescrive che gl'intendenti obbligati a vegliare sul servizio delle coazioni e ad allontanare ogni abuso deggiono mensualmente riferire sulla condotta degli esattori ancorchè non si osservi in essi alcuna trasgressione.

— Regolamento del 21 dicembre 1826 sovranamente approvato portante disposizioni sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette nei reali domini oltre il faro e dei versamenti in esecuzione del decreto dei 30 novembre 1826.

— Ministeriale del 23 decembre 1826 sul dubbio elevato relativamente alla qualità di carta della seconda spedizione de' ruoli.

— Circolare del 5 gennajo 1827 con la quale si partecipano le sovrane prescrizioni ad oggetto di reprimere gli abusi nella percezione della contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 24 febbrajo 1827 col quale si prescrive il modo come eseguirsi le coazioni personali contro i debitori delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 2 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbono le coazioni dirigersi contro i sindaci o decurioni che nominarono gli esattori.

— Circolare del 24 ottobre 1827 con la quale si determina dover decorrere dal momento in cui i molini novelli mettonsi in attività, le diminuzioni di contribuzione fondiaria reclamati pei molini preesistenti.

— Reale Rescritto del 29 dicembre 1827 portante disposizioni ad attirare la sopraimposta dell'uno e mezzo per cento sulla fondiaria per la costruzione delle strade regie.

— Circolare del 14 giugno 1828 con la quale si determina il tempo in cui dee cominciarsi a caricar la contribuzione sui fondi di novella costruzione che han goduta temporanea esenzione.

— Ministeriale del 9 luglio 1828 circa la esenzione temporanea di contribuzione fondiaria per novelle fabbriche addette ad usi di agricoltura.

— Ministeriale del 18 ottobre 1828 con la quale si dichiara che le diminuzioni d'imponibile per danni o distruzioni de' molini in un comune deggiono produrre aumento nell'imponibile agli altri molini del comune stesso.

— Ministeriale del 22 ottobre 1828 portante disposizioni pei ruoli suppletori ne' casi di ritardata verifica di occultazione.

— Ministeriale del 21 gennajo 1829 circa le valutazioni de' fondi di novella costruzione che vengono richieste nell'intervallo in cui sui fondi stessi si gode di temporanea esenzione di tassa.

— Circolare del 23 giugno 1829 sull'impiego delle somme provegnenti da multe di contribuzione fondiaria.

— Circolare degli 11 luglio 1829 con la quale si determina che nella deliberazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all'esattore della fondiaria prevalerà il parere del capo luogo del circondario e si sceglierà sempre per percettore chi possa personalmente non per sostituto esercitarne l'impiego.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 che dichiara doversi negli estratti di catasti spiegare in lettere la somma totale dell'imponibile e ridursi in ducati e grana, qualora il carico non si trovi in questa moneta valutato.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 che autorizza il discarico dell'imponibile di taluni locali appartenenti all'amministrazione generale dei dazi indiretti ed addetti ad uso di real servizio.

— Circolare del 14 agosto 1829 con la quale si prescrive affiggersi in ogni comune i manifesti che indichino il carico annuale della contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 portante disposizioni relative alla sopraimposta alla contribuzione fondiaria nell'isola di Lipari.

— Circolare del 16 giugno 1830 con la quale si stabilisce che contro i contribuenti morosi non si adoperano commissari e s'indicano quali debbono essere gli uffizi degl'intimatori.

— Circolare del 24 luglio 1830 con la quale si dichiara doversi i reclami per fondi del demanio produrre dai precettori demaniali o dai ricevitori generali delle provincie nelle quali non trovansi percettori demaniali.

— Ministeriale del 28 agosto 1830 perchè nei casi in cui per contribuzione fondiaria un reclamo si presenti da individuo diverso da quello sotto il cui nome il fondo è scritto al catasto si faccia di ciò menzione nelle relative verifiche.

— Circolare de' 24 giugno 1831 con la quale si prescrive che le somme di contribuzione fondiaria che nella città di Napoli pagansi con polizze direttamente girate ai percettori, non possono dal banco sulle madrefedi dei percettori accreditarsi senza la dichiarazione del ricevitore generale di essere state le polizze scritturate sui relativi stati dei ruoli.

— Circolare del 17 luglio 1831 con la quale si stabilisce che gli estratti dei catasti debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.

— Ministeriale del 17 settembre 1831 che dichiara doversi nei casi di occultazioni considerare isolatamente i fondi relativamente alla regola di non spedirsi i ruoli suppletori per le omissioni inferiori al ventesimo.

— Reale Rescritto del 18 aprile 1832 col quale si stabilisce che

gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata.

— Reale Rescritto del 10 maggio 1832 col quale si danno disposizioni concernenti la quistione se si debba indennità di viaggio e quale ai periti che in caso di apprezzo di generi pignorati in campagna ai debitori di contribuzioni dirette sieno obbligati a recarsi fuori comune.

— Circolare del 14 luglio 1832 con la quale si stabilisce che dovendo farsi a persona sicura la consegna degli oggetti che vengono sequestrati per debiti di contribuzione fondiaria possono gli esattori ricusare gl'insolvibili e quelli che destino sospetto di frode.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1832 col quale si prescrive essere riserbate al Re Nostro Signore le eccezioni per dispensa alla legge per prodursi reclami in istraordinari casi d'inesistenza di fondi, e di estremamente alterate estensioni.

— Ministeriale del 10 ottobre 1832 con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel caso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estensione.

— Circolare del 7 novembre 1832 con la quale si dettano le norme come debbono farsi le mutazioni di quote sia per fondiaria che per canoni.

— Risoluzione sovrana del 23 gennajo 1838 portante disposizioni sulle verifiche risguardanti i reclami che vengon prodotti per cangiata natura di territori, per la cui produzione è stabilito il termine di sei mesi.

— Reale Rescritto del 4 febbrajo 1833 portante la spiegazione sulla responsabilità per le contribuzioni scadute, e non esatte e trasferite da un percettore o esattore ad un altro.

— Circolare del 6 marzo 1833 con la quale si stabilisce di doversi proseguire le procedure dei reclami prodotti per disastri che faccian mutare la coltura dei fondi rustici, ai termini della sovrana risoluzione, senza darsi luogo ad altri atti che non si trovan prodotti fra sei mesi dalla pubblicazione della risoluzione medesima.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1833 col quale si stabilisce che gli estratti di singoli catasti di fondiaria difiniranno l'indole coltivabile de' terreni in caso di dissodamenti.

— Circolare del 20 aprile 1833 con la quale si inculca la vigilanza de' tribunali sui sequestri che si fanno per la esazione della contribuzione fondiaria.

— Sovrana risoluzione del 31 luglio 1833 con la quale si chiama in osservanza il decreto de' 9 ottobre 1809 pel pagamento della contribuzione pei fondi che cangian di proprietario e che fra sei mesi non sien fatte le mutazioni di quote.

— Reale Rescritto del 8 agosto 1833 col quale si danno disposizioni a regolare i doveri de' percettori ed esattori fondiari.

— Reale Rescritto del 10 agosto 1833 col quale si dichiara non potersi provocare abilitazioni di dispensa alla legge per produzione di reclami senza la doppia condizione la erroneità della descrizione del fondo e l'esistenza di un ostacolo se non invincibile almeno inponentissimo che abbia occasionato il ritardo.

— Circolare del 2 dicembre 1833 con la quale si determina il titolo in forza di cui può agirsi contro gli esattori comunali anche in caso di espropria.

— Circolare del 3 dicembre 1833 con la quale si apportano dilucidazioni all'articolo 18 del regolamento del 1 febbrajo 1816 dichiarandosi essere facultativa pel ricevitore la permanenza del commissario presso gli esattori in ritardo dopo dieci giorni stabiliti; siccome facultativa per l'intendente è la misura di arresto degli esattori qualora scorsi i dieci giorni si faccia il ricevitore a provocarla.

— Sovrana risoluzione del 14 gennajo 1834 che dichiara, pei reclami di disastri doversi la riduzione d'imponibile far valere solamente pei cangiamenti di natura e cultura de' fondi, salvo a reclamarsi ogni anno per moderazione di tassa de' fondi di mutate classi fino a che non tornino alle classi antiche.

— Ministeriale degli 8 marzo 1834 con la quale si stabiliscono formi speciali di procedura per la esecuzione contro i debitori di fondiaria.

— Circolare del 29 marzo 1834 con la quale si deroga a quanto è prescritto dal decreto de' 3 luglio 1809 intorno al permesso del magistrato per la vendita degli oggetti pegnorati ai contribuenti morosi non occorrendo più tale permesso e s'insinua agl'intendenti d'invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che i ricevitori generali e distrettuali che sono in arretrato sulle obbliganze, può procedersi alla vendita della cauzione.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che per giustificazione di ritardo ne' versamenti il quale dipende da dilazioni accordate ai contribuenti meschinissimi possono i ricevitori generali produrre alla gran corte de' conti i processi verbali delle commissioni finanziere dalle quali le dilazioni si accordano.

— Circolare degli 11 aprile 1834 con la quale si prescrive che l'esattore novello dee incaricarsi della riscossione delle reste del predecessore, la somma delle quali non oltreppassi le obbliganze da scadere.

— Ministeriale del 25 aprile 1834 che dichiara per le case dirute ed abbandonate per le quali reclamasi dagli esattori doversi produrre altrettanti parziali reclami quanto sono i fondi, il cui imponibile chiedesi ridurre al valore del semplice suolo.

— Circolare de' 28 giugno 1834 con la quale si determina come debbono esser tassati gli atti coattivi per la riscossione della contribuzione fondiaria.

— Circolare del 20 agosto 1834 con la quale si determina che

allorchè i regi giudici di circondario ne vengono regolarmente richiesti debbono fare eseguire l'apertura delle case de' contribuenti che per evitare i sequestri le fan trovar chiuse.

— Circolare del 30 settembre 1834 con la quale si prescrive che ogni esattore può nominare intimatori e gl'intendenti quando non trovano dubbio sulle persone deggiono rivestile di patenti.

— Circolare del 31 ottobre 1834 con la quale si prescrive che gl'intimatori di fondiaria sono esenti della tenuta del repertorio.

— Circolare del 5 dicembre 1834 con la quale si stabilisce che qualora un contribuente dimandi di proporzionarsi diversamente la rendita imponibile de' suoi fondi la natura di questi deve restare come trovavasi riportata nei catasti.

— Circolare del 31 dicembre 1834 con la quale si statuisce che ai commissari forestieri che in caso di generale disastro in un comune vengono nella verifica del reclamo in massa, diasi lo stesso trattamento stabilito per le rettifiche di catasto, e che la spesa per verifiche simili sia pagata da soli venti fra primari proprietari inclusi nel reclamo.

— Circolare del 13 marzo 1835 con la quale si determina che non può un esattore che ha cessato di funzioni spedire coazioni per gli arretrati, comunque li avesse versati col proprio danaro, ma debbono essi riscuotersi dal successore, cui potrà il primo assistere.

— Circolare del 27 giugno 1835 con la quale si determina che l'azione amministrativa, della quale gli esattori e percettori possono per due annate far uso per astringere i contribuenti morosi, finisce il dì 31 dicembre del secondo anno, nè può farsi valere contro i debitori la disposizione per la quale per ogni anno le obbliganze degli esattori e percettori si saldano nell'aprile dell'anno appresso.

— Circolare del 18 agosto 1835 con la quale si raccomanda l'esatta osservanza delle formalità relative alla ricezione de'reclami per contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1835 portante disposizioni per la franchigia della corrispondenza de' controlori incaricati della formazione de'catasti fondiari.

— Reale Rescritto del 3 novembre 1835 col quale si riserba alla sovrana saggezza la dispensa alla legge, per una proroga del termine trascorso alla produzione de' reclami per riduzione o discarico d'imponibile fondiario, col concorso però della doppia circostanza della erronea estensione del fondo e di un ostacolo imponentissimo alla produzione del reclamo in tempo utile.

— Circolare del 13 novembre 1935 con la quale si dichiara non dover per oggetti di contribuzione fondiaria i direttori eseguire ordini che non vengano immediatamente emanati o mediatamente dal ministro delle finanze.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1835 portante disposizioni a regolare la misura legale nella rettifica del catasto fondiario.

— Reale Rescritto del 24 gennaio 1836 col quale si accorda una proroga di 40 giorni al termine per la presentazione de' riveli per la rettifica del catasto fondiario.

— Circolare del 20 febbraio 1836 con la quale si prescrive che deggiono darsi la franchiggia alle lettere di servizio che nel distretto rispettivo i ricevitori distrettuali ed i controlori delle contribuzioni dirette reciprocamente spedisconsi.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1836 portante lo scioglimento del dubbio se il privilegio del tesoro per le due annate del contributo fondiario possa esercitarsi sul deposito dei frutti del fondo appartenente ad anni anteriori.

— Circolare dei 31 agosto 1836 sul dubbio se i notai procedendo ad atti per divisione di stabili in conseguenza di sentenza debbano alligare ai medesimi gli estratti correlativi di fondiaria.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1837 col quale si danno taluni chiarimenti riguardanti la rettifica nel catasto fondiario.

— Circolare del 10 giugno 1837 con la quale si riporta una decisione per reclamo avverso di un ruolo suppletorio per contribuzione fondiaria sopra fondi occultati nella formazione del catasto escludendosi la compensazione coll'estenzione di altri fondi dello stesso reclamante annotare al medesimo catasto maggiore dell'effettivo non essendosi per l'eccesso reclamato a tempo utile.

— Circolare del 26 luglio 1837 con la quale si approva la ripulsa dei reclami per moderazione di contribuzione chiesta in Bari per dedotta inaffittanza di sottani con posture di olio.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 col quale si danno ulteriori disposizioni per la rettifica del catasto fondiario in Sicilia.

— Reale Rescritto degli 8 maggio 1838 col quale si accorda altra proroga per la presentazione di rilievi richiesti per catasto fondiario.

— Reale Rescritto degli 11 maggio 1838 col quale si accorda un novello termine per la presentazione dei reclami di fondiaria e dei documenti in giustificazione delle tollerate partite e delle erronee e non esistenti.

— Ministeriale del 31 agosto 1838 con la quale si prescrive non farsi novità alcuna sul sistema dei versamenti che si fanno delle contribuzioni dirette ed indirette.

— Circolare del 10 novembre 1838 con la quale si prescrive non dover farsi uso nelle intimazioni e coazioni contro i debitori dei comuni e montifrumentari degli stessi intimatori e di carte per avvertimenti simili e quelle adoperate per la coazione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 24 decembre 1838 col quale si accorda la proroga di mesi quattro per la presentazione dei riveli dei fondi occultati nella formazione del catasto fondiario.

— Ministeriale del 28 marzo 1839 per disapprovare che pei nuovi ruoli si riportino le rendite già segnate nei precedenti.

— Reale Rescritto del 30 dicembre 1839 col quale si determina

che a cominciare dal venturo anno in poi rimanga rinnovata la disposizione contenuta nell'art. 13 del decreto del 30 novembre 1825 circa l'imputazione de'prodotti della fondiaria e del macino.

FORESTE. Reale Rescritto del 7 aprile 1827 col quale si partecipa la sovrana determinazione che estende alla Sicilia le disposizioni contenute nella legge per lo servizio delle acque e foreste.

— Circolare del 30 aprile 1828 con la quale si prescrive che le commessioni incaricate delle verifiche de'fondi da disboscarsi e dissodarsi debbono uniformarsi strettamente alla legge forestale.

— Circolare del 2 maggio 1827 con la quale si determina che sono esenti dal bollo e registro le ordinanze amministrative o per rimboschimento o divieto di coltura di terre in pendio.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1834 col quale si stabilisce che le verifiche dei fondi di meno di cinque maggia pei quali si chiede la permissione sovrana di dissodamento debbono farsi in collettiva.

— Circolare del 9 aprile 1834 con la quale si stabilisce che debbono subito emanarsi le ordinenze amministrative per lo rinsaldimento, e rimboscamento delle terre messe a coltura non ostante che i contravventori alla legge forestale sieno stati pel real decreto del 1 dicembre 1832 assoluti dalle pene cui eran soggetti.

—Circolare degli 8 ottobre 1834 con la quale si dispone che non sarà fatta novità alcuna senza approvazione del ministro delle finanze nella foreste, fiumi, corsi di acqua e nelle loro ripe.

— Circolare del 21 ottobre 1834 con la quale si prescrive che nel provocarsi le sovrane permissioni per dissomenti e disboscamenti sieno eseguite rigorosamente le prescrizioni della legge forestale.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1835 col quale si prescrive la esatta osservanza de'regolamenti relativi alla economia selvana, per la salvezza, integrità e buona tenuta de'boschi.

— Circolare del 28 aprile 1835 con la quale si prescrive che anche pei boschi comunali deve rigorosamente osservarsi quanto impone la legge forestale in caso di disboscamento e dissodamento.

— Reale Rescritto del 1 aprile 1836 col quale si chiamano in osservanza gli articoli 20 e 22 della legge dei 21 agosto 1826 sul rinsaldimento delle terre in pendio.

— Reale Rescritto del 6 aprile 1836 col quale si prescrive che debbono gl'intendenti proporre, nei casi ove forti ragioni di economia e di utile pubblico nol vietino la divisione dei boschi comunali in sezioni ed in tagli regolari a norma della legge forestale.

— Reale Rescritto del 2 agosto 1836 portante disposizioni a regolare i casi di tagli di urgenza nei boschi.

— Reale Rescritto del 19 ottobre 1836 col quale si estende nei domini al di là del faro la sovrana risoluzione circa l'indennità di viaggio a favore dei componenti la commessione per le dimande di disboscamenti.

— Reale Rescritto del 9 dicembre 1837 col quale Sua Maestà si dichiara intesa delle giustificazioni degli agenti forestali circa le doglianze del consiglio provinciale di Napoli motivate dai danni

che le capre cagionano alle terre boscose e si fanno all'oggetto delle avvertenze agli amministratori dei comuni dei pubblici stabilimenti e dei corpi morali.

FORZA PUBBLICA. Circolare de' 27 giugno 1818 con la quale si provvede ai mezzi per avere la forza necessaria al servizio della giustizia.

FORZA FORESTALE. Reale Rescritto del 4 aprile 1827 col quale si fissa la forza del ramo forestale.

— Regolamento approvato con ministeriale del 9 maggio 1827 pel pagamento dei soldi degl'individui componenti la forza forestale a piedi ed a cavallo.

— Ministeriale del 12 aprile 1828 con la quale si dichiara al direttore generale di ponti e strade non essere obbligati i sindaci a dare alloggio graduito agl'individui della brigata mobile.

FORZATI. Reale Rescritto de' 15 settembre 1818 col quale si ordina di non impiegarsi al servizio degli ospedali, quartieri o castelli, i forzati i quali devono espiare una pena maggiore di anni cinque.

— Reale Rescritto de' 21 febbraio 1818 col quale si ordina che ne' soli casi di morbi contagiosi debbono i forzati impiegati negli ospedali godere della diminuzione di tre parti della pena calcolando il tempo durante il quale vi sono addetti.

FRANCHIGIA. Circolare del 26 marzo 1834 con la quale si rammentano i regolamenti pei quali ogni franchigia di pubblici pesi è abolita.

FRANCHIGIA POSTALE. Circolare de' 18 marzo 1818 portante disposizioni intorno ai plichi che pervengono ai giudici istruttori per mezzo della posta e che godono la franchigia sotto fascia.

— Reale Rescritto de' 4 aprile 1818 portante disposizioni per la franchigia della posta da accordarsi agl'intendenti de' domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1819 col quale si determinano i funzionari che debbono godere la franchigia delle lettere che pervengono dall'estero.

— Reale Rescritto del 27 marzo 1819 col quale si accorda ai direttori de' ministeri di stato la franchigia di posta illiminata.

— Circolare del 14 aprile 1830 con la quale si prescrive che la corrispondenza di quei funzionari che godono franchigia di posta dev'essere comunicata per mezzo dell'intendenza.

— Circolare del 2 agosto 1833 per l'affrancazione alla posta de' piegli che si spediscono dalle camere dagli archivi notariali alle autorità, e per determinare a carico di chi debba cedere l'esito correlativo.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1835 portante disposizioni per la franchigia della corrispondenza de' controlori incaricati della formazione de' catasti fondiari.

— Circolare del 20 febbraio 1836 con la quale si prescrive che debba darsi la franchigia alle lettere di servizio che nel distretto

rispettivo i ricevitori distrettuali ed i controlori delle contribuzioni dirette reciprocamente spedisconsi.

FUCILIERI REALI. Circolare del 29 settembre 1818 portante disposizioni pe' fucilieri reali e per gli arresti da essi eseguiti.

FUCINO. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti de' 4 settembre 1217 col quale si determina che lo scolo delle acque del Fucino è non solo di somma utilità ma di necessità per la provincia di Aquila.

FUGA. Decisione de' 18 aprile 1823 con la quale si stabilisce che l'incolpato che fugge con violenza dalle mani degli agenti della pubblica forza è compreso nella sanzione dell'art. 253 delle leggi penali relativo alla fuga con violenza o frattura da' luoghi di custodia o di pena.

FURTI. Reale Rescritto del 23 luglio 1817 col quale si determina non doversi alterare la regola stabilita di non ammettersi alcuna bonifica ai contabili sui furti di cassa.

— Ministeriale de' 10 novembre 1819 portante la soluzione di alcuni dubbi circa lo stabilimento dell'ingenere suppletorio in materia di furti.

— Decisione de' 27 giugno 1823 con la quale si determina che il furto commesso in campagna è compreso per la circostanza del luogo nella classe de' furti qualificati.

FUNZIONARI PUBBLICI. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 25 gennaio 1816 col quale si stabilisce che la garentia accordata dal governo pei delitti relativi alle loro funzioni deve intendersi non solamente per le trasgressioni de' deveri della propria carica, ma per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio della medesima.

— Reale Rescritto de' 2 marzo 1816 col quale si risolvono diversi dubbi nati sulla interpetrazione dell'art. 6 del real decreto de' 17 luglio 1815 circa la garentia de' pubblici funzionari.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1816 col quale si ordina che il tribunale dell'erario non deve permettere alcuna ingerenza nelle facoltà amministrative a qualunque suo uffiziale o subalterno e che siano chiamati a legittimazione i funzionari della rendita pubblica.

— Circolare del 18 luglio 1818 con la quale si prescrivono le norme per la chiamata di taluni costituiti in dignità ne' casi di testimonianza innanzi ai pubblici funzionari.

— Reale Rescritto del 22 marzo 1820 col quale si determina, che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura nei giudizi per lo procedimento contra i funzionari dell'ordine giudiziario non sono applicabili ai patrocinatori, notai, uscieri, uffiziali dello stato civile ed impiegati così delle cancellerie come degli uffizi pubblici.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1826 portante gli ordini del Re per la condotta da serbarsi dai pubblici funzionari.

— Circolare del 17 giugno 1829 con la quale si prescrive che non debbono i decurionati ingerirsi della condotta di regi funzionari.

— Circolare del 7 ottobre 1829 con la quale si prescrive che i decurionati non possono deliberare sopra materie estranee all'amministrazione e specialmente sopra la condotta dei regi funzionari giusta la circolare dei 17 giugno 1829.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1830 col quale si ordina di non potere muoversi da'loro posti tutt'i pubblici funzionari ed impiegati del governo non esclusi gli ecclesiastici.

— Circolare del 29 gennaio 1831 portante le norme per i giuramenti che si prestano dagli aspiranti ai gradi accademici e dai pubblici funzionari.

FUNZIONI LITURGICHE. Reale Rescritto del 23 giugno 1830 col quale si dichiara competere alla autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri scolopii ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche.

G

GABINETTO D'INCISIONE. Circolare del 20 marzo 1838 con la quale si prescrive che tutt'i lavori d'incisione delle amministrazioni finanziere debbono essere eseguiti nel gabinetto istituito presso l'amministrazione generale delle monete.

GALE DI CORTE. Reale Rescritto de' 20 maggio 1818 col quale si determina che tanto il direttore quanto il segretario generale delle poste abbiano l'onore di essere ammessi al baciamano.

— Circolare dei 14 settembre 1825 con la quale si permette che nel 1 gennaio si facciano le felicitazioni di uso dalle diverse autorità al capo della provincia come mezzo da presentarle a Sua Maestà.

— Circolare del 6 dicembre 1825 con la quale si prescrive come debbono farsi le felicitazioni al sovrano nel giorno primo dell'anno.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1833 col quale si stabilisce che le felicitazioni a Sua Maestà del primo dell'anno si trasferiscono nel giorno natalizio della Maestà Sua.

— Reale Rescritto del 22 giugno 1833 con cui si dispensa dall'obbligo di chiedere il preventivo real permesso nei giorni di grandi gale di corte i soli vescovi di quelle diocesi le quali non distano dalla capitale più di venti miglia.

GARANTE. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 7 marzo 1818 con la quale si determina che il ricevitore malversatore, il suo garante, ed ogni altro amministratore del pubblico denaio da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la generale tesoreria.

GARENTIA. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 25 gennaio 1816 col quale si stabilisce che la garentia accordata col decreto del 24 gennaio 1812 agli agenti del governo pei delitti relativi alle loro funzioni deve intendersi non solamente per le trasgressioni dei doveri della propria carica, ma

per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio della medesima.

— Reale Rescritto de' 2 marzo 1816 col quale si risolvono diversi dubbii nati sulla interpetrazione dell'articolo 6 del real decreto de' 17 luglio 1815 circa la garentia di pubblici funzionarii.

— Reale Rescritto de' 14 gennaio 1818 col quale si danno le norme da serbarsi ne' giudizii di garentia tra l'amministrazione del demanio ed i particolari.

— Circolare del 27 gennaio 1818 con la quale si prescrive doversi sempre mandare gli atti al ministero di giustizia allorchè si chiede l'autorizzazione a procedere per qualche pubblico funzionario.

— Ministeriale del 14 settembre 1823 sul dubbio se i pubblici impiegati godano il beneficio della garentia pei giudizi che in linea civile sono contra di essi introdotti per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1824 col quale si stabilisce, che la garentia pei cassieri comunali dura per tutto il tempo in cui sono in esercizio.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1837 sul dubbio se i componenti le camere notariali godono o pur no il beneficio della garentia.

GENDARMERIA. Ministeriale de' 20 febbraio 1813 con cui si vieta alle autorità civili e criminali di ricevere le deposizioni degli uffiziali di gendarmeria su i fatti contenuti ne' verbali da essi redatti come uffiziali della polizia giudiziaria e su quelli che sono alieni dagli stessi verbali.

— Circolare de' 20 settembre 1815 portante disposizioni circa le testimonianze dei gendarmi.

— Circolare del 21 marzo 1827 con la quale si prescrive che l'uffiziali di gendarmeria funzionante da capitano rimpiazzerà nei casi di assenza o impedimento il capitano relatore del consiglio di guerra di guarigione chiamato a rimpiazzare il capitano di gendarmeria.

— Circolare del 1 agosto 1829 con la quale si determinano le indennità di alloggio, e di mobiglia agli uffiziali superiori di gendarmeria.

— Istruzioni del 26 settembre 1834 sovranamente approvata portante disposizioni per gli alloggi degli uffiziali e per le caserme della gendarmeria reale.

GENERI ESTERI. Reale Rescritto del 30 novembre 1825 col quale si danno disposizioni a regolare il dazio sulle pelli di agnelli e capretti e sui fazzoletti di balazar di Svizzera.

GENERI AUSTRIACI. Reale Rescritto del 10 settembre 1823 col quale si ordina non doversi esigere i dazi di esportazione su i generi che s'imbarcano sopra legni austriaci.

GENERI COLONIALI. Reale Rescritto del 31 gennaio 1824 col quale si determina non dovere avere più effetti il provvedimento

per la diminuzione del 10 per cento sulla immissione dei generi coloniali in favore dei padroni dei bastimenti.

GENERI DI PRIVATIVA. Reale Rescritto de' 7 luglio 1815 portante disposizioni sulla frandolente estrazione de' sali e de' tabacchi che ha luogo dalla Sicilia sulle coste del regno di Napoli.

— Sovrana risoluzione del 19 agosto 1815 con la quale si danno disposizioni per l'esportazione de' sali all'estero.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1817 col quale si dattano norme onde impedire le furtive immissioni dei sali provvenienti dal'a Sicilia.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1817 col quale si danno disposizioni di rigore per impedire le furtive estrazioni de' sali dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 20 marzo 1818 col quale si danno ulteriori disposizioni relative all'estrazione de' sali dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1818 col quale si danno deffinitive disposizioni sulla estrazione de' sali dalla Sicilia.

GENERI DI PRIVATIVA. Circolare de' 29 aprile 1818 con la quale si danno disposizioni sulle visite domiciliari per la sorpressione dei controbandi di generi di privativa.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti de' 2 settembre 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la parte del profitto spettante ai comuni nella rendita del sale dee essere liberamente contrattata tra essi venditori, salvo il reprimere gli abusi ai termini dell'articolo quarto del decreto degli 11 giugno 1811.

— Circolare dei 26 ottobre 1822 con la quale si determina che gli atti di liquidazione formano titolo per cauzionarsi amministrativamente i decurionati responsabili delle sfondocazioni delle rispettive quote dei generi di privativa.

— Circolare del 8 febbraio 1823 col quale si stabilisce che contro i debitori di generi di pravativa possonsi usare le coazioni dei piantoni.

— Circolare del 25 aprile 1825 con la quale si vieta il permesso di trasportare polvere in questi reali dominii.

— Ministeriale del 9 agosto 1826 con la quale si danno disposizioni a regolare i caricamenti di sali sui legni oltre le dugento tonnollate.

— Circolare del 9 maggio 1827 con la quale si dispone di meritare la esenzione dalle cariche comunali i venditori di generi di privativa.

— Circolare del 13 luglio 1827 con la quale si determina in quali casi e con quali circospezioni sia permesso l'uso dell'acqua di mare.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1828 col quale si danno disposizioni per punire i controbandi ed altri generi di privativa sorpresi nei conventi di mendicanti.

— Istruzioni del 6 aprile 1831 re'ative allo assegno e distribu-

zione del sale da accordarsi in ogni anno ai censuari pastori del tavoliere.

— Regolamento del 4 aprile 1832 portante le norme come eseguirsi il lavoro della distribuzione del sale ai censuari del tavoliere.

— Ministeriale degli 8 agosto 1832 con la quale si danno disposizioni a regolare il lavoro per lo sale da accordarsi ai censuari del tavoliere.

— Ministeriale del 27 settembre 1836 con la quale si prescrive che nella gira dei mandati del sale si stia al regolamento o quella si faccia a persona della famiglia del possessore del mandato o a persona addetta alla sua industria.

— Circolare degli 11 novembre 1837 con la quale si dichiarano applicabili le coazioni amministrative ai venditori privilegiati pei debiti nascenti da sfondacazioni minori sulle convenute.

— Circolare del 4 luglio 1838 con la quale si limita a due miglia la distanza tra i luoghi ove può eseguirsi la salazione dei pesci profittandosi del prezzo di eccezione e di fondaci o dogane, affinchè gl'impiegati possano eseguire agevolmente le regolari verifiche.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1840 portante varie disposizioni per lo trasporto e caricamento de' sali.

GIOIA. Reale Rescritto de' 25 novembre 1815 col quale si danno disposizioni circa i reati commessi per trasporto di gioja ne' primi momenti in cui cessò l'occupazione militare.

— Reale Rescritto de' 9 dicembre 1815 col quale si danno disposizioni sulla stessa materia, che servono di spiegazione al precedente rescritto.

GIOJE. Reale Rescritto del 25 settembre 1835 col quale si autorizza il presidente della cassa de' privati ad ammettere la pegnorazione di gioie fino al valore di ducati cento senza che il pegno sia garentito da cambiale.

GIORNALE DELLE DUE SICILIE. Circolare del 12 settembre 1821 con la quale si prescrive agl'intendenti di riferire al commissariato generale di polizia gli avvenimenti e le notizie che possono formar materia d'un articolo di giornale.

GIORNALE D'INTENDENZA. Circolare del 17 giugno 1835 con la quale s'indicano quali risoluzioni de' consigli provinciali si possono inserire nei giornali d'intendenza ed in qual modo.

GIORNI FESTIVI. Ministeriale de' 3 novembre 1819 circa le facoltà a produrre le opposizioni in giorno festivo senza permesso del conciliatore.

— Ordinanza del 1 aprile 1826 sulla osservanza delle sante feste e dei giorni festivi.

GIUBILEO. Reale Rescritto del 18 gennaio 1826 con cui si invia la bolla pel santo giubileo ed una relativa enciclica pontificia.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1826 portante la proroga del santo giubileo.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 portante l'esecuzione del breve pontificio pel giubileo accordato in occasione dell'esaltazione di Pio VIII alla cattedra di S. Pietro ed una enciclica per la maggior vigilanza e disimpegno nell'esercizio del sagro ministero.

GIUDICI. Circolare de' 20 marzo 1813 con la quale si danno de' provvedimenti quando avviene il caso che un giudice sia parente di una delle parti litiganti.

— Circolare de' 23 aprile 1814 con la quale si dettano provvedimenti pei giudici affini o parenti de' contendenti.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1817 col quale si danno disposizioni di rigore per mantenere i limiti nella giurisdizione de' giudici civili.

— Reale Rescritto de' 17 ottobre 1818 col quale si determina che sono esenti dal registro le dichiarazioni e deliberazioni di cognazione o affinità con le parti che si fanno dei giudici.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1820 col quale si stabilisce esser dovuta ai giudici e cancellieri supplenti le stesse indennità di giustizia che son dovute ai giudici e cancellieri proprietari di circondario.

— Reale Rescritto del 23 novembre 1831 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute ai giudici in caso che debbono assistere all'apertura delle case nelle quali ad istanza del governo siasi fatto un sequestro.

GIUDICI DELLA REGIA MONARCHIA. Reale Rescritto del 28 maggio 1836 portante disposizioni a regolare i dritti degli eredi dei giudici del regia monarchia.

GIUDICI AI CONTRATTI. Circolare del 16 gennaio 1813 con cui si prescrive agli attuali possessori de' libretti appartenenti ai così detti giudici ai contratti, altra volta esistiti, di depositarli nell'archivio della provincia nel termine di tre mesi e si conferma a loro vantaggio e a loro vita naturale durante il disposto dell'articolo 138 del regolamento sul notariato de'5 gennaio 1809.

GIUDICI ISTRUTTORI Circolare del 6 agosto 1817 con la quale si danno disposizioni per l'abitazione de' giudici istruttori e de' loro cancellieri.

— Regolamento de' 18 novembre 1817 col quale si determinano le funzioni di giudici istruttori.

— Reale Rescritto de' 13 dicembre 1817 col quale si determina l'indennità da godersi da' giudici istruttori le quali pagar si debbono dal fondo delle spese di giustizia.

— Circolare de' 17 gennaio 1818 circa le indennità di viaggio e soggiorno ai giudici istruttori e loro cancellieri.

— Circolare de' 14 febbraio 1818 dichiarante che il giudice istruttore può supplire il numero legale de' tre votanti nei tribunali civili, quante volte manchino tre giudici ordinari, o il giudice del circondario o il suo supplente.

— Reale Rescritto de' 25 febbraio 1818 col quale si provvede alla mancanza de' cancellieri de' giudici istruttori.

— Reale Rescritto del 15 aprile 1818 portante disposizioni circa la sanatoria per gli atti de' giudici istruttori, ne' quali non hanno potuto assistere i cancellieri.

— Circolare de' 2 maggio 1818 circa la esecuzione delle commesse che da' giudici istruttori si danno ai giudici di circondario per l'istruzioni de' processi.

— Circolare del 13 maggio 1818 con la quale si fissa la rata della pigione a carico de' giudici istruttori, per la loro abitazione.

— Circolare de' 6 giugno 1818 con la quale si determina che la pigione del locale per lo giudicato d'istruzione sarà ripartita per un terzo a carico della provincia e due terzi a carico del giudice e del cancelliere ove amendue vi abitassero, e per la metà fra la provincia e ciascuno di quei cui piace profittare dell'abitazione.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1818 col quale si determina l'indennità di scrittoio da godersi da'cancellieri de' giudici istruttori.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1818 circa la indennità de' cancellieri de' giudici istruttori.

— Ministeriale de' 2 settembre 1818 circa le istruzioni penali che si commettono ai giudici istruttori.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1818 col quale si prescrive che i giudici istruttori possono per urgenti motivi ritenere presso di loro più di due notti un testimone o un perito.

— Circolare de' 18 novembre 1818 con la quale si danno le disposizioni circa le commesse ai giudici istruttori.

— Ministeriale del 6 ottobre 1819 portante disposizioni circa la facoltà agli istruttori di sciegliere i periti tra i componenti le cameri notariali.

— Circolare del 8 marzo 1820 con la quale si stabilisce che i giudici istruttori nei soli casi di bisogno possono farsi seguire dai loro uscieri allorchè procedono ad accessi.

— Ministeriale del 1 settembre 1821 per l'intervento del giudice istruttore nei giudizi criminali.

— Ministeriale del 15 settembre 1821 sull'intervento dei giudici istruttori nelle gran corti criminali.

— Ministeriale del 13 ottobre 1821 sull'intervento dei giudici istruttori nelle gran corti criminali.

— Ministeriale del 31 luglio 1822 sull'intervento del giudice istruttore nelle udienze dei tribunali civili.

— Circolare del 22 febbraio 1823 con la quale si danno disposizioni per la manutenzione e per l'accrescimento de' mobili pei giudicati d'istruzione e de' giudicati regi.

— Circolare del 5 aprile 1823 portante disposizioni per la tassa delle indennità dei giudici di circondario dei capoluoghi di distretti allorchè funzionano da giudici istruttori.

— Circolare de' 25 giugno 1823 portante disposizioni sulla indennità ai cancellieri de' giudici istruttori per gl'interrogatorj degli imputati.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1825 col quale si risolve il

dubbio se i giudici istruttori nei capoluoghi di distretto ed i giudici di circondario eletti provvisoriamente debbono percepire due terzi o l'intero rispettivo soldo.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1836 col quale si prescrive non potere gli uscieri presso i giudicati d'istruzione istrumentare fuori il proprio distretto.

GIUDICI DI CIRCONDARIO. Ministeriale del 13 febbraio 1813 con cui si prescrive che i giudici di pace debbano procedere come giudici di polizia in quelle cause che denunziate come correzionali, risultano di semplice polizia, che per le cause istesse qualora si trovino trasmessi gli atti al tribunale correzionale debbano essi, senza l'obbligo di nuovo rimedio pronunziare la pena proporzionata alla colpa.

— Reale Rescritto de' 23 marzo 1816 portante ordini circa i rapporti che i giudici di circondario sono obbligati a fare sugli avvenimenti criminosi.

— Reale Rescritto de' 16 agosto 1817 col quale si danno le disposizioni per provvedere agli impedimenti o mancanza de' giudici di circondario.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1817 col quale si autorizza la scelta de' supplenti tra proprietarii degli altri comuni del circondario medesimo, e quella di giudice interino tra gli individui di altro circondario, qualora nel circondario, o nel capoluogo non vi sieno idonei soggetti.

—Circolare de 20 settembre 1817 circa la ritenuta del 2 e mezzo per cento che i comuni devono sui soldi de' regi giudici.

— Circolare de' 21 gennaio 1818 con la quale si determina che i giudici di circondario eseguir debbono essi stessi le proprie sentenze in materie, correzionali e di semplice polizia.

— Circolare de' 14 febbraio 1818 dichiarante che il giudice istruttore può supplire il numero legale de' tre votanti ne' tribunali civili, quante volte manchino tre giudici ordinari, o il giudice del circondario, o il suo supplente.

— Circolare de' 2 maggio 1818 circa la esecuzione delle commesse che da' giudici istruttori si danno ai giudici di circondario per l'istruzione de' processi.

— Reale Rescritto de' 25 maggio col quale si stabilisce che le copie delle dichiarazioni di successione che da' giudici di circondario rilasciar si debbono ai ricevitori, sono esenti dalla formalità del registro.

— Circolare de' 19 settembre 1818 con la quale si determina che in mancanza del primo eletto, il secondo eletto funziona da ministero pubblico presso i giudici di circondario.

— Circolare del 17 ottobre 1818 portante disposizioni a reprimere le indoverose esazioni di dritti nelle cancellerie de' regi giudici di circondario.

— Reale Rescritto de' 21 ottobre 1818 col quale si stabilisce

che i giudici di circondario sono incompetenti a procedere ne' giudizii di espropriazioni forzate.

— Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 col quale si determina che le quistioni di competenza e di ricusa de' giudici di circondario ne' giudizii penali si debbono risolvere dalle gran corti criminali.

— Circolare de' 4 novembre 1818 colla quale si prescrive che i dritti che percepiscono i cancellieri di circondario non debbono dividersi coi giudici.

— Circolare del 29 maggio 1819 con la quale si danno le norme ai giudici di circondario per tenere in regola i di loro fogli di udienza.

— Ministeriale del 10 luglio 1819 portante disposizioni sulla esenzione dal registro delle deliberazioni di ricusa dei giudici di circondario.

— Circolare del 7 agosto 1819 con la quale si determina che i soldi ai giudici di circondario debbonsi pagare per la somma intera dal cassiere del comune capoluogo il quale ne ripeterà la quota dai comuni componenti il circondario.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1820 portante disposizioni sulle indennità dovute ai supplenti comunali de' giudici di circondario, loro cancellieri ed uscieri.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1820 col quale si danno disposizioni per stabilire le indennità ai giudici di circondario per le verifiche trimestrali.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1821 col quale si prescrive che i giudici di circondario pei sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette procedono senza limitazione di somma.

— Circolare del 13 febbraio 1822 per l'invio dai giudici di circondario ai direttori del registro e bollo delle copie intere degli articoli annotati nel registro de' visti.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1822 per lo importo delle vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri, allorchè intervengono per lo passaggio delle schede dei notai defunti ai notai conservatori.

— Circolare del 22 febbraio 1823 con la quale si danno disposizioni per la manutenzione ed accrescimento de' mobili pei giudicati d'istruzione e de' giudicati regi.

— Reale Rescritto de' 22 marzo 1823 portante disposizioni per le vacazioni ai giudici di circondario ed ai loro cancellieri nel caso in cui ai termini dell'articolo 88 della legge del 23 novembre sul notariato intervengono per lo passaggio delle schede de' notai conservatori.

— Circolare del 5 aprile 1823 portante disposizioni per la tassa delle indennità dei giudici di circondario dei capoluoghi di distretti allorchè funzionano da giudici struttori.

— Circolare de' 25 giugno 1823 portante disposizioni sulla inden-

nità ai cancellieri de'giudici di circondario ed ai giudici istruttori per gl'interrogatori degl'imputati.

— Circolare de'22 settembre 1824 sul modo di applicarsi l'articolo 29 della legge de'21 giugno 1819 alle copie di sentenze de'tribunali di commercio e de'giudicati di circondario.

— Circolare del 23 luglio 1825 con la quale si danno disposizioni sui fatti che i giudici di circondario debbono riferire alle autorità di polizia.

— Circolare del 30 luglio 1825 con la quale si determina che siano occupate o vacanti le piazze dei regi giudici nei circondari, il cassiere comunale dee versare alla cassa distrettuale la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Circolare del 1 ottobre 1825 sul dubbio se la ordinanza del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno possa scriversi sul verbale dell'usciere per lo arresto istesso e se questa ordinanza debba avere speciale registrazione.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1825 col quale si risolve il dubbio se i giudici istruttori nei capoluoghi di distretto ed i giudici di circondario eletti provvisoriamente debbono percepire due terzi o l'intero rispettivo soldo.

— Circolare de'30 agosto 1826 con la quale si stabilisce che i soldi de'regi giudici in congedo rimangono in deposito a disposizione del ministero.

— Circolare del 10 febbraio 1827 per lo caso in cui i giudici di circondario possono pronunziare loro sentenze in conseguenza di esame testimoniale prima che il correlativo verbale fosse registrato.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1827 col quale si determinano le indennità di viaggio e dimora dovute per la visita delle cancellerie dei giudicati di circondario della valle di Trapani.

— Ministeriale del 21 ottobre 1827 portante disposizioni a regolare le indennità di viaggio e dimora da corrispondersi ai regi procuratori presso i tribunali civili e loro cancellieri in cui per ispeciale delegazione debbon visitare le rispettive cancellerie circondariali.

— Ministeriale del 27 maggio 1829 con la quale si prescrive che i giudici regi debbono pagare il due e mezzo per cento dai loro soldi.

— Circolare de'23 decembre 1829 con la quale si determina chi debba pagare ed in qual ragione le vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri per confisca di schede in beneficio degli archivi notariali.

— Circolare del 25 settembre 1830 con la quale si dispone che i giudici di circondario ne'giri per affari amministrativi han dritto all'indennità stessa dovuta ai consiglieri d'intendenza.

— Ministeriale del 6 novembre 1830 portante disposizioni sulle onorificenze che in chiesa competono a giudici di circondario.

— Circolare dei 7 maggio 1831 che rinnova ai giudici di circondario ed a'conciliatori il divieto di ricever atti estranei alle loro attribuzioni.

— Circolare del 29 novembre 1833 con la quale si stabilisce che i supplenti de'giudicati di circondario, ed i conciliatori che si distinguono per aver acquistato l'opinione di giurisperiti potranno esser proposti alla promozione de' giudici di circondario senza pubblici esami.

— Ministeriale del 1 marzo 1834 sul dubbio se le multe per contravvenzioni alla legge sul bollo per essersi distese sopra carta libera delle sentenze di giudicato di circondario dovessero cedere a carico del giudice o del conciliatore.

— Circolare del 20 agosto 1834 con la quale si determina che allorchè i regi giudici di circondario ne vengono regolarmente richiesti debbano far eseguire l'apertura della casa de'contribuenti che per evitare i sequestri le fan trovar chiuse.

— Circolare del 14 agosto 1835 portante il divieto ai giudici di circondario di esigere con anticipazione le loro vacazioni per opposizione o rinnovazione di suggelli.

— Ministeriale del 24 ottobre 1835 sul dubbio se convenisse il deposito preventivo dello ammontare delle indennità ai giudici di circondario per opposizione o rimozione de'suggelli.

— Circolare del 28 settembre 1836 con la quale si prescrive di farsi noto ad ogni giudice di circondario i reati che gl'individui del circondario medesimo abbian commesso fuori di questo e così non sia loro rilasciata carta di passaggio.

— Circolare del 6 maggio 1837 per dichiararsi che i giudici di circondario ed i loro cancellieri non possono altrimenti sperimentare i loro dritti per vacazioni ed altre indennità che nelle forme ordinarie del rito.

— Circolare del 6 maggio 1837 per dichiararsi che i giudici di circondario ed i loro cancellieri non possono altrimenti sperimentare i loro dritti per vacazioni ed altre indennità che nelle forme ordinarie del rito.

— Circolare dei 29 luglio 1837 per la vidimazione dei giudici di circondario sui certificati di residenza dei notai.

— Circolare del 25 agosto 1837 con la quale si determina che i certificati che si rilasciano dai sindaci per la residenza dei notai debbono essere vistati dal giudice del circondario.

GIUDICI CONCILIATORI. Circolare de' 18 luglio 1818 portante disposizioni sui doveri de' conciliatori.

— Circolare de' 23 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che i regi procuratori presso i tribunali civili dopo aver dato le istruzioni ai conciliatori sono obbligati di darne parte ai regi procuratori generali presso le corti criminali.

— Circolare del 9 gennaio 1819 con la quale si risolvono alcuni dubbi sulla procedura dei conciliatori.

— Circolare del 16 gennaio 1819 con la quale si risolvono altri dubbi sulla procedura dei conciliatori.

— Reale Rescritto del 30 gennaio 1819 col quale si prescrive che i registri somministrati ai conciliatori nello scorso anno servano anche per l'anno corrente.

— Circolare del 10 febbraio 1819 con la quale si determina che le sentenze diffinitive dei conciliatori non debbono essere soggetti al registro.

— Circolare del 15 febbraio 1819 con la quale si risolvono alcuni dubbi circa la procedura dei conciliatori.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1819 col quale si determina che le deliberazioni dei tribunali civili sulle ricezioni di ricusa o d'incompetenza dei conciliatori si registrino gratuitamente dai ricevitori del registro e bollo.

— Circolare de'3 marzo 1819 con la quale si determina che le deliberazioni de'tribunali civili sull'eccezioni di ricusa d'incompetenza de'conciliatori sono registrate gratuitamente.

— Circolare del 3 marzo 1819 portante la risoluzione di diversi dubbi sulla procedura de'conciliatori.

— Circolare de' 17 aprile 1819 con la quale si danno ulteriori dilucidazioni sulla procedura de' conciliatori.

— Circolare dei 15 maggio 1819 con la quale si spiegano le disposizioni della circolare dei 9 febbraio ultimo sull'art. 18 del regolamento sulla procedura dei conciliatori.

— Circolare del 22 maggio 1919 con la quale si determina che i conciliatori possono ordinare l'arresto dei perturbatori delle loro udienze.

— Ministeriale del 15 gennaio 1820 con la quale si permette a' serventi dei conciliatori di dare congedo ai locatori qualora il pigione non eccede i ducati 6.

— Circolare degli 8 marzo 1820 portante disposizioni per gli atti soggetti a repertorio ed alla esibizione di quello dei cancellieri, ed uscieri de' conciliatori al ricevitore del registro.

— Circolare dei 13 maggio 1820 sulla incompetenza dei conciliatori nei giudizi di valor minore di ducati 6 se formino somma maggiore.

— Circolare de' 31 gennaio 1821 sul dritto da esigersi da' cancellieri de' conciliatori per la spedizione delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano da' monti frumentari.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1821 sul posto che i conciliatori debbono occupare nelle pubbliche cerimonie.

— Ministeriale del 14 giugno 1823 sulla incompatibilità della carica di conciliatore con quella di cassiere comunale.

— Circolare del 7 maggio 1825 con la quale si stabilisce che quando i cancellieri vogliono incaricarsi del lavoro degli uffizi di conciliazione non hanno dritto i sostituti a dovergli rimpiazzare in tale incarico.

— Reale Rescritto del 29 aprile 1826 col quale si dichiarano esenti dal registro le procure ed i documenti che si presentano ai conciliatori nei giudizi di loro competenza e nei casi di conciliazione o compromesso il cui valore con eccede i ducati sei.

— Circolare del 25 settembre 1830 con la quale si prescrive

che il repertorio degli uscieri degli uffizi di conciliazione è a carico del comune.

— Circolare de' 26 gennaio 1831 sul dubbio se gli atti presso i conciliatori soggetti a registro gratuito debbano notarsi sui repertori dei conciliatori.

— Circolare del 4 giugno 1831 portante la nuova forma di repertori per gli uffizi di conciliazione.

— Circolare del 22 giugno 1831 con la quale si prescrive che i serventi comunali ed i cancellieri avranno un solo repertorio si per gli atti degli uffizi di conciliazione che per quelli del contenzioso amministrativo.

— Circolare del 23 novembre 1833 con la quale si stabilisce che i supplenti de' giudicati di circondario, ed i conciliatori che si distinguono per aver acquistato l'opinione di giurisperiti potranno esser proposti alla promozione di giudici di circondario senza pubblici esami.

— Ministeriale del 6 luglio 1834 sul dubbio se le deliberazioni del tribunale sull'incidente di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori, le quali vengono registrate gratis debbono o pur no iscriversi nel repertorio del cancelliere e se costui per tale iscrizione possa ripetere il dritto fissato dal decreto del 12 settembre 1828.

— Circolare del 25 aprile 1836 sulla esenzione del bollo e del registro per gli atti presso i tribunali civili o da cotesti collegi sopra ricusa o incompetenza dei conciliatori.

— Circolare del 20 novembre 1839 con la quale si stabilisce il dritto da corrispondersi dai cancellieri titolari ai sostituti che lavorano negli uffizi di conciliazione.

— Circolare del 15 febbraio 1840 con la quale si dichiarano incompatibili le funzioni di conciliatore e quelle di notai.

GIUDIZJ. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il di 14 dicembre 1818 con la quale si determina che ai vetrai dritto esclusivo di porre le lastre ai balconi ed alle finestre non compete e che ne' giudizi debbesi alle voci tribuire il senso che le aveano in tempo in cui seguì il fatto di che è contesa, e non quello che abbiano ne' tempi di poi acquistato.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio e della chiesa.

GIUDIZJ CIVILI. Ministeriale del 14 settembre 1822 sul dubbio se i pubblici impiegati godano il beneficio della garentia pei giudizi che in linea civile sono contra di essi introdotti per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

— Circolare del 14 gennaio 1835 con la quale si prescrive il metodo per lo pagamento agli uscieri delle loro indennità per gli atti ad istanza del pubblico ministero nei giudizi civili.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1837 col quale si prescrive che unica dev'essere la multa da pronunciarsi contro più appellanti

o opponenti succumbenti nello stesso giudizio civile, ma ciascuno può esser tenuto per l'intiero importo di essa, salvo il regresso per la rivaluta delle quote degli altri

GIUDIZJ POSSESSORIALI. Circolare del 27 settembre 1834 con la quale si prescrive che non si può rinvenire dalle pubbliche amministrazioni sui ruoli esecutori quando però non trattisi di giudizi possessoriali.

GIUDIZJ DI CONTRAVVENZIONE. Reale Rescritto del 28 giugno 1826 portante talune dilucidazioni sulla legge dei 21 marzo 1817 intorno ai gradi di giurisdizione nei giudizi di contravvenzione.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1832 col quale si stabilisce che pei giudizi di contravvenzioni niun provento è attribuito ai cancellieri comunali.

GIUDIZJ DISCIPLINARI. Ministeriale del 9 febbraio 1820 con la quale si determina che ne' giudizi disciplinari innanzi ai giudici di circondario non è necessario l'intervento del ministero pubblico.

— Ministeriale de' 6 novembre 1833 sul dubbio se debbono o no rimetter per via del ministero di giustizia al procurator generale del Re presso la suprema corte di giustizia le carte riguardanti giudizio disciplinare contro notaio, il quale siasi gravato presso la medesima corte suprema.

GIUDIZJ DI GARENTIA. Reale Rescritto de' 14 gennaio 1818 col quale si danno le norme da serbarsi ne' giudizi di garentia tra l'amministrazione del demanio ed i particolari.

GIUDIZJ DI DEVOLUZIONE. Reale Rescritto del 4 maggio 1820 col quale si ordina a tutto giugno dello stesso anno la sospensione dei giudizii di devoluzione.

GIUDIZJ D'INCOMPETENZA. Circolare del 9 ottobre 1834 con la quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause d'incompetenza.

GIUDIZJ CORREZIONALI. Circolare del 13 novembre 1813 con la quale si danno provvedimenti sulla sussistenza dell'appello, o del ricorso per cassazione prodotto ne' giudizi correzionali.

— Ministeriale de' 24 gennaio 1818 circa la intelligenza dell'articolo 40 della legge de' 29 maggio 1817.

— Circolare de' 23 marzo 1818 portante disposizioni circa il dritto di grana trentasei da pagarsi ai cancellieri criminali per le decisioni ne' giudizi correzionali.

— Circolare de' 22 agosto 1818 con la quale si danno alcune norme circa il rimborso delle spese di giustizia ne' giudizi correzionali.

— Ministeriale del 19 dicembre 1819 sul dubbio se le norme designate nell'articolo 348 e seguenti delle leggi di procedura penale circa i giudizi correzionali siano comuni agl'incolpati assenti ed a quei che si trovano in arresto.

— Decisione dei 20 gennaio 1823 con la quale si stabilisce che nei giudizi correzionali è ammessibile l'appello dell'incolpato sottoposto per semplice consegna di un mallevadore e che ne abbia

promessa la presentazione in giudizio senza obbligare a pagare una somma determinata in caso d'inadempimento; e che può la gran corte criminale senza pubblica discussione profferire in appello il non costa quando in prima istanza sia profferita la dichiarazione di reità.

—Decisione degli 11 aprile 1823 con la quale si stabilisce che la decisione in appello ne' giudizi correzionali deve a pena di nullità esser motivata sopra ciascuno de' mezzi cui è l'appello poggiato, ed in quali casi per pascolo di animali nell'altrui terreno è applicabile la sanzione dell'articolo 445 delle leggi penali.

GIUDIZJ PENALI. Reale Rescritto de' 16 settembre 1815 portante disposizioni sulle violazioni di rito ne' giudizi penali non opposte nel termine legale.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 27 aprile 1816 col quale si stabilisce che l'esercizio delle azioni civili competenti contro de' contabili dello stato per effetto della loro gestione non è sospeso per l'introduzione de' giudizi criminali relativamente a' fatti medesimi, donde sorgono i loro debiti.

— Circolare de' 27 luglio 1816 portante disposizioni circa talune violazioni di rito più frequenti ne' giudizi penali.

— Circolare de' 17 gennaio 1817 portante disposizioni circa le formalità nei giudizi penali.

— Circolare de' 29 ottobre 1817 con la quale si determina che le falsità dedotte nella pubblica discussione non sospendono il giudizio.

— Circolare de' 14 gennaio 1818 circa i giudizi penali de' militari.

— Circolare de' 7 marzo 1818 portante disposizioni circa la omissione delle formalità sostanziali ne' giudizi penali.

— Circolare de' 25 marzo 1818 portante disposizioni circa l'uso delle armi confiscate ne' giudizi penali.

— Circolare de' 25 marzo 1818 con la quale si stabilisce che la dichiarazione di non costa pel reato speciale produce il passaggio del giudizio dalla gran corte speciale alla gran corte criminale per gli altri reati.

— Circolare del 1 aprile 1818 con la quale si stabilisce che i certificati di malattia, o altro impedimento delle persone citate a comparire per affari penali sono dispensati dal bollo e registro.

— Ministeriale de' 24 giugno 1818 con la quale si risolvono alcuni dubbi sul procedimento di uffizio ne' giudizi penali.

— Circolare de' 12 settembre 1818 circa il dritto di carlini dieci per la rinunzia della parte offesa ne' giudizi penali.

— Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 col quale si determina che le quistioni di competenza e di ricusa de' giudici di circondario ne' giudizi penali si debbono risolvere dalle gran corti criminali.

— Circolare de' 22 settembre 1819 portante disposizioni sull'eccezione alla regola, che nei giudizi criminali non debba procedersi

agli atti anteriori alla pubblica discussione, che in seguito della sottoposizione ad accusa.

— Circolare del 30 ottobre 1819 portante il modo di redigere le decisioni deffinitive ne' giudizi penali.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1820 portante la spiegazione dell'articolo 204 delle leggi di procedura penale circa la forma della decisione deffinitiva ne' giudizi criminali.

— Circolare del 14 giugno 1820 con la quale si ordina il celere esame dei ruoli addetti all'amministrazione della contribuzione fondiaria sospesi per l'acquisto delle pruove nei giudizi penali.

— Circolare del 24 giugno 1820 portante disposizioni sul versamento delle multe profferite nei giudizi penali.

— Ministeriale del 1 settembre 1821 per l'intervento del giudice istruttore nei giudizi criminali.

— Circolare del 5 febbraio 1823 sulla forma delle cedole di assegnazione prescritte dall'articolo 77 delle leggi di procedura nei giudizi penali.

— Reale Rescritto del 1 marzo 1823 col quale si stabilisce che la determinazione del real rescritto de' 16 marzo 1818 circa il modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a prestare testimonianza nei giudizi penali non è stata abolita dalle leggi di procedura penale in vigore.

— Decisione del 12 marzo 1823 con la quale si definisce se nei giudizi penali vi è nullità quando all'appoggio della definizione del reato sono esposti nella decisione i detti semplici di ciascun testimonio senza il fatto che il giudice ha nella sua latitudine dai medesimi rilevato.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1823 col quale si prescrive che nei giudizi delle commissioni militari dovrà esser profferita sul processo scritto l'abilitazione degl'incolpati contra i quali non si abbiano sufficienti indizi di reità, nè tracce conducenti ad acquistarle.

— Circolare dei 29 marzo 1823 con la quale si permette adoperarsi manoscritte fino a nuova disposizione le cedole di assegnazione nei giudizi penali.

— Circolare de' 10 maggio 1823 portante disposizioni sul modo e sui funzionari da adoperarsi per assicurare la pruova generica dei fatti criminosi.

— Circolare de' 21 maggio 1823 con la quale si spiega il senso del decreto de' 28 marzo ultimo circa l'allontanamento dell'uccisore dal domicilio de' parenti dell'ucciso finchè non abbia ottenuto il loro contentamento.

— Circolare del 29 agosto 1835 per comprendere il compenso della carta bollata pei repertori tra le spese che debbono essere anticipate dall'amministrazione generale del registro nei correlativi giudizii.

GIUDIZIO DI ACCUSA. Decisione del 16 aprile 1823 con la quale si stabilisce che prima del giudizio d'accusa la gran corte

criminale può decidere della competenza ed in quali casi i fatti che si puniscono correzionalmente sono giudicabili dalla gran corte criminale.

GIULEPPE. Reale Rescritto del 22 agosto 1832 col quale si prescrive che lo zucchero in giuleppe dev'essere sottoposto al dazio prescritto dalle tariffe doganali.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1832 col quale si prescrive che la risoluzione pel dazio da gravitare sullo zucchero in giuleppe sia resa cognita a tutti i commercianti.

GIUNTA PROVVISORIA. Sovrana determinazione del 3 aprile 1821 con la quale si stabilisce una giunta provvisoria di governo per assistere il luogotenente generale in Sicilia.

GIURAMENTO. Reale Rescritto del 10 ottobre 1819 col quale si danno disposizioni pel registro degli atti di giuramento dei magistrati Siciliani.

— Ministeriale de' 16 ottobre 1819 circa il giuramento da prestarsi dal principale offeso anche negli atti della istruzione orale.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1821 col quale si risolve la quistione se le dichiarazioni de' periti e testimoni generici fatte prima dell'attuale leggi di procedura penale e giurate conforme allora vigente possono esser lette nella pubblica discussione.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1822 col quale si apportano talune modificazioni all'atto di giuramento.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1823 col quale si spiega il senso dell'articolo 246 delle leggi di procedura penale circa la nullità per mancanza di giuramento nelle dichiarazioni di periti e testimoni generici lette nella discussione pubblica.

— Ministeriale del 26 maggio 1830 con la quale si determina in quali mani gli ecclesiastici chiamati a deporre nei tribunali laici debbono prestare il loro giuramento.

— Reale Rescritto del 7 agosto 1830 col quale si determina che i cassieri di opere di beneficenza non sieno tenuti a prestare il giuramento.

— Ministeriale del 13 ottobre 1830 con la quale si prescrive l'esatta osservanza di non riceversi atti di giuramento se non muniti di bollo.

— Circolare del 29 gennaio 1831 portante le norme per i giuramenti che si prestano dagli aspiranti ai gradi accademici e dai pubblici funzionari.

— Reale Rescritto del 26 marzo 1831 col quale si stabilisce che i cassieri communali non sono tenuti a prestare il giuramento di fedeltà nei modi voluti dalla legge.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1832 col quale si prescrive che l'atto originale del giuramento prestato dagl'impiegati debba conservarsi nel ministero da cui l'impiegato dipende.

— Reale Rescritto degli 8 febbraio 1834 col quale si risolvono due quistioni relative agli atti di possesso di giuramento in quanto

agli effetti della percezione degli averi degli impiegati civili e militari.

— Ministeriale degli 8 aprile 1835 portante disposizioni a regolare il servizio del giuramento per gli effetti della percezione degli averi.

— Ministeriale degli 14 aprile 1835 con la quale si danno disposizioni a regolare i giuramenti che prestar debbono gli svizzeri.

GIURISDIZIONE. Reale Rescritto degli 8 gennaio 1817 col quale si danno disposizioni di rigore per mantenere i limiti nella giurisdizione de' giudici civili.

GIUOCHI. Circolare del 20 marzo 1822 portante le pene contro i giuocatori nelle bettole e nelle cantine.

GOGNA. Reale Rescritto del 22 luglio 1815 col quale si abolisce la pena della gogna per gli ecclesiastici e che la pena dei lavori forzati si espierà da' medesimi non più ne' bagni, ma nelle prigioni, o nei castelli.

— Circolare del 27 settembre 1815 con la quale si stabilisce non dovere aver luogo l'esecuzione della pena accessoria della gogna pei condannati prima della pubblicazione del decreto de' 15 settembre 1815.

— Reale Rescritto del 13 ottobre 1819 portante disposizioni per l'abolizione della pena della gogna.

GRADI DOTTORALI. Circolare del 19 aprile 1826 con la quale si stabilisce che il premio ai cassieri per l'introito dei dritti pei gradi dottorali è del due per 100.

GRADI ACCADEMICI. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 17 febbraio 1816 col quale si determina che la facoltà di distribuire i gradi accademici è fra i principali attributi della sovranità.

— Circolare del 30 dicembre 1826 portante delle agevolazioni ai vecchi esercenti in farmacia senza le carte autorizzanti.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 col quale si dispone che coloro che hanno preso la laurea in medicina possono dopo aver fatto il concorso prendere ancora quella in chirurgia.

— Circolare del 29 gennaio 1831 portante le norme per i giuramenti che si prestano dagli aspiranti ai gradi accademici e dai pubblici funzionari.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1832 col quale si stabilisce che i medici, chirurgi e farmacisti da meno di 60 anni di età debbono regolarizzare le loro carte autorizzanti, ed a quelli poi oltre i 60 anni si accordano talune agevolazioni e si danno altre disposizioni all'oggetto.

— Circolare del 9 giugno 1832 con la quale si accordano abilitazioni ai vecchi esercenti l'arte salutare.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1832 col quale si accordano ulteriori abilitazioni ai vecchi esercenti l'arte salutare.

— Circolare del 13 dicembre 1832 con la quale si stabiliscono

i dritti e documenti a cui sono obbligati i vecchi esercenti l'arte salutare per godere delle abilitazioni loro concesse.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1833 col quale si prescrive che ai vecchi esercenti l'architettura ed agrimensura si accordano altre agevolazioni per lo conseguimento delle carte autorizzanti.

— Circolare del 21 agosto 1833 con la quale si precisano i documenti che debbono esibire gli esercenti l'architettura ed agrimensura per conseguire le carte autorizzanti.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1837 col quale si determina che i dritti dovuti per le laure di medicina fisica e chirurgia sono di spettanza della regia università.

GRAN CORTE MILITARE. Reale Rescritto del 20 settembre 1818 col quale si prescrive che i soli pagani possono ricorrere per l'incompetenze de' tribunali militari di terra e di mare.

GRAN CORTI SPECIALI. Ministeriale del 8 maggio 1813 con la quale si prescrive che la facoltà accordata dal decreto del 22 ottobre 1812 di ricorrere in cassazione contro le decisioni delle corti criminali, esclusive delle dimande d'indulto, non può essere estesa alle corti speciali.

— Reale Rescritto de' 24 settembre 1817 col quale si determina che nell'esame dei ricorsi contro le decisioni delle corti speciali, ne' casi proveduti dall'articolo 92 della legge organica, la suprema corte si limiterà a vedere se vi sia stata violazione di legge penale o di rito speciale.

GRAN CORTI CIVILI. Reale Rescritto de' 13 settembre 1817 col quale si determina che nelle gran corti composte di più camere, la commessa delle cause a' giudici, appartiene al solo presidente.

— Circolare degli 8 ottobre 1817 con la quale si danno le norme per la destinazione degl'impiegati presso le cancellerie delle gran corti civili e de' tribunali civili.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1821 sul numero de' votanti per le decisioni della gran corte civile in Napoli.

CORTI CRIMINALI. Circolare del 6 gennaio 1813 con cui si dichiara di competenza delle corti criminali il giudizio di tutte quelle azioni che misfatti in origine potessero per causa delle scusanti, cambiarsi quindi in delitti.

— Ministeriale del 14 aprile 1813 con cui si stabilisce non poter le corti criminali ritirare i mandati di arresto spediti contro individui, le di cui imputazioni in seguito dell'istruzione risultano di competenza de' tribunali correzionali.

— Ministeriale degli 8 maggio 1813 con la quale si prescrive che la facoltà accordata dal decreto del 22 ottobre 1812 di ricorrere in cassazione contro le decisioni delle corti criminali, esclusive delle dimande d'indulto non può essere estesa alle corti speciali.

— Circolare de' 20 settembre 1817 con la quale si danno le

norme per la destinazione degli impiegati nelle officine delle gran corti criminali.

— Circolare de' 16 dicembre 1817 circa il modo di stabilire i giorni di udienza delle gran corti criminali.

— Circolare de' 17 dicembre 1817 con la quale si stabilisce che il posto del presidente nelle gran corti criminali in caso di sua mancanza debba restar voto.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1818 con cui si autorizza in ciascuna camera di gran corte criminale il numero di tre commissari giurati per assistere negli atti d'istruzione.

— Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 col quale si determina che le quistioni di competenza e di ricusa de' giudici di circondario ne giudizi penali si debbono risolvere dalle gran corti criminali.

— Circolare de' 23 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che i regi procuratori presso i tribunali civili dopo aver dato le istruzioni ai conciliatori sono obbligati di darne parte ai regi procuratori generali presso le corti criminali.

— Circolare del 6 febbraio 1819 portante disposizioni circa la chiamata de' membri de' collegi civili per intervenire da votanti nelle gran corti criminali e speciali.

— Circolare de' 9 luglio 1819 portante disposizioni circa i militari arrestati, o condannati dalle gran corti criminali.

— Circolare del 13 novembre 1819 sul dubbio se la gran corte criminale ha la facoltà di convertire il mandato di deposito in mandato di arresto e se abbia pur quella di spedire questo ultimo mandato.

— Circolare del 16 febbraio 1820 per le notizie che i procuratori generali delle gran corti criminali debban passare in fine di ogni mese a' direttori del registro relativamente a' processi seguiti da decisione diffinitiva.

— Ministeriale del 15 settembre 1821 sull'intervento de' giudici istruttori nelle gran corti criminali.

— Ministeriale del 13 ottobre 1821 portante altre risoluzioni sull'intervento de' giudici istruttori nelle gran corti criminali.

— Reale Rescritto de' 29 giugno 1822 portante la sospensione fino a tutto l'anno 1822 del real rescritto del 10 novembre 1821 che attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza delle corti marziali.

— Reale Rescritto de' 14 agosto 1822 per attribuirsi alle gran corti criminali la facoltà di ordinare un temporaneo allontanamento da un determinato luogo di quelli che nella raccolta delle indagini portano ostacolo allo scovrimento della verità.

— Decisione de' 20 gennaio 1823 con la quale si stabilisce che ne' giudizi correzionali è ammessibile l'appello dell'incolpato sottoposto per semplice consegna di un mallevadore e che ne abbia promessa la presentazione in giudizio senza obbligare a pagare una summa determinata in caso d'inadempimento, e se può la gran corte criminale senza pubblica discussione profferire in appello il

non costa quando in prima istanza sia profferita la dichiarazione di reità.

— Decisione del 7 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se nel termine a produrre il ricorso per l'annullamento delle decisioni delle gran corti criminali dee computarsi il giorno in cui sono le stesse notificate.

— Decisione del 7 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se un incolpato che appellando da sentenza correzione offra successivamente due cauzioni decade dall'appello sol perchè la prima delle medesime è dichiarata non idonea dalla gran corte criminale.

— Decisione del 16 aprile 1823 con la quale si stabilisce se prima del giudizio di accusa la gran corte criminale può decidere della competenza ed in quali casi i fatti che si puniscono correzionalmente sono giudicabili dalla gran corte criminale.

— Decisione de' 21 aprile 1823 con la quale si determina, che la gran corte criminale che procede in secondo giudizio nella causa in cui altra gran corte abbia profferito la decisione di non costa e di più ampia istruzione potrà pronunziar condanna sopra le sole pruove raccolte prima di questa decisione.

— Circolare de'4 giugno 1823 sulla formazione de'fogli d'udienza delle gran corti criminali.

GRAN CORTE DE' CONTI. Regolamento de' 18 febbraio 1818 relativo al servizio de' razionali della gran corte de' conti de' reali domini di quà del faro ed alla ripartizione del fondo di gratificazione.

— Decisione della gran corte de' conti del 3 luglio 1818 con la quale si determina che i consigli d'intendenza deggiono eseguire non interpetrare le decisioni della gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1818 col quale si danno vari provvedimenti e sul servizio della gran corte de' conti in Sicilia e sulle malleverie e cauzioni che prima ricevevansi da maestri notai dell'abolito tribunale dell'erario.

— Regolamento del 12 settembre 1818 per la ripartizione del fondo di gratificazione da farsi a' razionali presso la gran corte dei conti de' reali domini oltre il faro.

— Risoluzione sovrana del 6 ottobre 1818 con la quale si dichiarono decaduti da' loro dritti que' creditori che non si trovano aver presentato nel corso di settembre 1820 le di loro dimande per liquidazione de' crediti arretrati a tutto il 1815.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si stabilisce in quali casi, e con qual metodo possono le amministrazioni finanziere far procedere all'arresto de' contabili debitori pria di esser tali dichiarati da' giudizj definitivi della gran corte de' conti

— Risoluzione sovrana del 16 luglio 1823 con la quale si dichiara dover essere di mesi tre il termine assegnato pe' gravami che produconsi alla gran corte de' conti avverso le decisioni de' consigli d'intendenza per oggetti di contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1826 col quale si danno di-

sposizioni sulla revisione in consulta delle decisioni emesse dalla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1826 col quale si dichiara che il compenso a'proprietari delle dogane di terra e segrezie abolite con le leggi del 1822 e 1823 debba liquidarsi col sistema prescritto in dette leggi coll'articolo 20 e 21 del real decreto del 21 giugno 1819 e che ciò sia competente a procedere la gran corte de' conti.

— Ministeriale del 18 ottobre 1826 con la quale si determina il modo come rilasciare i certificati, che tanto i particolari quanto dalle diverse amministrazioni si domandono per epoche le di cui carte trovansi passate alla gran corte de' conti.

— Ministeriale del 9 febbraio 1829 con la quale si determina che le decisioni delle gran corte de'conti per le materie contabili e le scritture che ne servono di fondamento non van soggette alla formalità del registro.

— Reale Rescritto del 14 febbraio 1829 col quale si stabiliscono massime da osservarsi dalla gran corte de' conti nella liquidazione di compensi degl'offici aboliti riguardo alla deduzione per risponsabilità.

— Ministeriale del 14 febbraio 1829 portante disposizioni a regolare i compensi per gli uffici aboliti.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1830 col quale si prescrive che debba la gran corte de' conti astenersi di giudicare in quistioni che prima si appartenevano al tribunale dell'erario.

— Reale Rescritto del 9 ottobre 1830 col quale si stabilisce che anche ne' domini al di quà del faro la corte de' conti non deve ingerirsi nelle quistioni che riguardano compre di legname.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1831 col quale si approva il regolamento che fissa il numero de' magistrati della gran corte dei conti che debbono assistere al tiraggio della estrazione, e che stabilisce la somma che deve ognuno di essi percepire.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1832 portante disposizioni ad impedire le freguenti doglianze specialmente de' comuni per le soprassessorie, che si accordano dalla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto degli 8 novembre 1832 col quale si determina che le cauzioni pel ramo finanziere debbano definitivamente discutersi a cura della commissione de' presidenti presso la gran corte de' conti con l'intervento del ministro pubblico e dell'agente del contenzioso.

— Reale Rescritto de' 11 luglio 1833 con la quale si dichiara che la competenza a procedere nello stabilire il compenso a' proprietari delle abolite segreterie e dogane di Nicosia non che di altri luoghi simili, sia della gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1834 col quale si risolve la quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte de' conti, in difetto di documenti non presentati dai contabili potessero essere in seguito dalla gran

40

corte istessa annullate per la esibizione posteriore di detti documenti.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1834 col quale si prescrive che possa lo stesso ministero delle finanze in affari che giudicherà gravi disporre che il procuratore generale presso la gran corte de' conti ritenga le sue funzioni non dato luogo a delegazione veruna agli avvocati generali.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1836 col quale si prescrive che la gran corte de' conti non può emettere deliberazioni sul dritto di pensioni che possono competere agl'impiegati priacchè non si presentasse il caso alla liquidazione.

— Ministeriale del 3 dicembre 1838 con la quale si determina che le cauzioni dei contabili dello stato sono da esaminarsi dalla gran corte dei conti.

— Ministeriale del 6 maggio 1839 con la quale si prescrive che l'esame e giudizio delle cauzioni de' contabili dello stato e di ogni altra persona che per cautela dei fondi regi, è a ciò obbligato, si appartiene alla gran corte dei conti.

— Ministeriale del 3 giugno 1839 con la quale si prescrive che l'esame ed il giudizio delle cauzioni da rendersi da' contabili dello stato appartiene alla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse da' consigli d'intendenza nell'esame de' comuni che hanno una rendita al di sotto di ducati cinque mila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo dalla gran corte de' conti.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1840 col quale secondo l'avviso della gran corte de' conti in Palermo si rigetta il reclamo prodotto da un appaltatore in materia di competenza giurisdizionale.

— Ministeriale del 18 maggio 1840 con la quale si stabilisce, che i contabili dello stato per l'ammissione definitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della gran corte de' conti nulla ostando le sentenze emesse dai tribunali ordinari precedentemente sulle cauzioni stesse.

— Reale Rescritto del 18 dicembre 1840 col quale si richiama in osservanza il disposto nella legge de' 7 gennaio 1818 per lo intervento di tutt'i magistrati della gran corte de' conti nell'estrazione del lotto.

GRAN LIBRO. Circolare del 13 maggio 1818 con la quale si stabiliscono i mezzi onde eseguire i sequestri sulle pensioni iscritte sul gran libro.

— Regolamento del 1 febbraio 1823 in esecuzione dell'articolo 5 del real decreto dei 17 gennaio 1823 riguardante il metodo da tenersi nei concorsi ai quali devono esporsi gl'impiegati della direzione generale del gran libro del debito pubblico per potere aspirare alle piazze vacanti.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1823 riguardante la istituzione in Sicilia del gran libro del debito pubblico e della cassa di

ammortizzazione ed il dettaglio delle rendite da iscriversi in quello.

GRANI ADDIZIONALI. Circolare del 2 febbraio 1811 con la quale si determina che la contribuzione dovuta dalle comuni sui beni patrimoniali sarà ritenuta nella bonifica de' grani addizionali comunali.

GRANI COMUNALI. Istruzione del 1 ottobre 1816 sulla bonifica dei grani comunali e del dritto di percezione.

GRANO. Reale Rescritto del 15 gennaio 1820 col quale si determinano le circonstanze nelle quali dee aver luogo la formalità del registro e bollo per gli obblighi di coloro che ricevono grano da' monti frumentarj.

— Sovrana determinazione degli 8 agosto 1821 con la quale si stabilisce che non è convieniete inerire ai reclami de' coloni per l'annullamento o riduzione de' contratti onerosi fatti tra negozianti di grano; ma debbono le autorità amministrative invigilare alla conservazione ed aumento de' monti frumentari e di pegni.

— Reale Rescritto de' 19 luglio 1823 portante disposizioni sulla immessione dei frumenti esteri nel porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1824 portante il divieto della immensione de' grani nei domini oltre il faro fino a novella sovrana determinazione.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1826 col quale si accorda una proroga per la estrazione dei grani senza pagamento di dazio.

GRANONE. Reale Rescritto del 21 agosto 1830 col quale si proibisce la estrazione del granone.

GRATIFICAZIONI. Reale Rescritto del 6 dicembre 1830 portante disposizioni ad escludere tutte le dimande per ottenere gratificazioni nella ricorrenza del S. Natale.

— Ministeriale del 6 aprile 1831 portante le diverse sovrane risoluzioni emesse relativamente alle gratificazioni solite ad accordarsi agl'impiegati del governo.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1836 portante disposizioni a regolare la ripartizione delle ritenute fatte sui soldi degl'impiegati per darsi in gratificaziane ad altri impiegati.

GRAVAMI DI RITO. Reale Rescritto del 4 maggio 1839 portante disposizioni sui gravami di rito avverso i giudicati de' collegi giudiziari.

GUARDABOSCHI. Circolare degli 11 novembre 1826 portante disposizioni per la provvista dei guardaboschi.

— Circolare del 26 novembre 1826 portante disposizioni sui doveri dei guardaboschi e delle guardie generali forestali per le verifiche, procedure, e pene di reati selvani.

— Circolare del 7 febbraio 1827 con la quale si prescrive che i guardaboschi de' comuni e de' pubblici stabilimenti debbono sapere leggere e scrivere.

— Circolare del 7 marzo 1827 con la quale si stabilisce che i sindaci debbono certificare il servizio de' guardaboschi comunali.

— Circolare del 26 settembre 1827 con la quale si prescrive

che pei guardaboschi comunali vi è luogo alla ritenuta del due e mezzo per cento ed al beneficio che ne risulta.

GUARDALAGNI. Reale Rescritto del 14 marzo 1827 col quale si prescrive che i guardalagni sono esenti della ritenuta del semestre.

GUARDIANI. Circolare del 19 maggio 1821 con la quale si determina il modo come debbono essere autorizzati e da quali autorità i guardiani comunali nell'asportazione delle armi.

— Reale Rescritto del 23 aprile 1828 col quale si determina non essere soggetti alla ritenuta de'sei mesi i soldi de'guardiani.

GUARDIANI SANITARI. Circolare del 28 luglio 1827 con la quale si prescrive che la nomina dei guardiani sanitari si appartiene alla sopraintendenza generale di salute sulla proposta delle deputazioni locali.

GUARDIE RURALI Reale Rescritto del 21 giugno 1818 col quale si determina non potersi accordare la patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de'suoi fondi.

— Circolare dei 13 marzo 1826 con la quale si stabilisce che i guardiani rurali non possono usare di altro distintivo che della placca prescritta dalla legge dei 21 dicembre 1816.

GUARDIE COMUNALI. Circolare del 21 settembre 1825 portante ulteriori ordini per l'asportazione delle armi civiche.

GUARDIE CIVICHE Circolare del 28 maggio 1825 con la quale si comunicano le istruzioni per lo servizio delle guardie civiche.

— Circolare del 4 giugno 1825 con la quale si danno disposizioni circa l'asportazione delle armi agl'individui addetti alla guardia civica.

— Circolare del 21 settembre 1825 portante ulteriori ordini per l'asportazione delle armi delle guardie civiche

GUARDIE GENERALI FORESTALI. Reale Rescritto del 13 maggio 1818 col quale si dichiara che gli appelli nelle cause forestarie possono prodursi anche dalle guardie generali.

— Reale Rescritto del 22 luglio 1818 col quale si stabilisce che i soprannumeri rimpiazzano i guardiani generali di acque e foreste.

— Reale Rescritto del 29 luglio 1826 col quale si prescrive, che i brigadieri ed i guardiani forestali sono esenti dal rilascio dei sei mesi.

— Circolare del 29 novembre 1826 portante disposizioni sui doveri dei guardaboschi e delle guardie generali forestali per le verifiche, procedure e pene dei reati selvani.

— Circolare del 21 gennaio 1829 con la quale si prescrive il rilascio della tassa dell'otto per cento per le guardie forestali a vantaggio de'comuni e corpi morali.

— Circolare del 30 giugno 1830 con la quale si prescrive che i guardaboschi ed altri agenti dell'amministrazione forestale possono asportare il cangiarro nell'esercizio delle loro funzioni.

— Circolare degli 11 gennaio 1832 con la quale si dispone che

le sole guardie generali forestali debbono formare gli stati delle terre in pendio non riparate dopo il biennio.

— Circolare dei 18 febbraio 1832 con la quale si accorda una indennità di carlini due a miglio alle guardie generali forestali per le spese necessarie alla compilazione degli stati delle terre in pendio.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce l'indennità di grana venti a miglio alle guardie generali forestali per gli atti delle terre in pendio compilati anche prima del 1832.

— Circolare del 19 maggio 1832 con la quale si stabilisce che le indennità alle guardie generali forestali per gli stati delle terre in pendio saranno pagate sulle specifiche di distanze percorse certificate dai sindaci.

— Circolare del 3 ottobre 1832 con la quale si stabilisce l'indennità di carlini due alle guardie generali forestali per le martellate degli alberi di dote e di limite nei boschi comunali.

— Circolare del 15 aprile 1835 con la quale si prescrive che le guardie generali forestali, per effetto del loro impiego non possono essere ammesse negli squadroni delle guardie d'onore.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1836 portante disposizioni a regolare gli uniformi degl'ispettori e delle guardie generali forestali.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1836 col quale si stabilisce una guardia generale forestale nelle isole della Sicilia.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1838 portante disposizioni per la indennità ai guardia generali forestali.

— Circolare del 29 settembre 1838 con la quale si stabiliscono i doveri delle guardie generali nella disamina dei processi verbali di reato forestale.

GUARDIE D'ONORE. Circolare del 30 aprile 1834 portante disposizioni per la provvista delle cariche delle guardie d'onore degli squadroni organizzati.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1834 col quale si prescrive che i capi e sotto capi delle guardie di onore non possono lasciare il servizio delle prime funzioni senza il permesso del ministro della polizia.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1834 portante la soluzione di alcuni dubbi elevati nell'organizzazione degli squadroni delle guardie d'onore.

— Circolare del 18 ottobre 1834 con la quale si determina che colui il quale si offre di servire forzosamente per cinque anni tra le guardie d'onore è esente dalla leva.

— Reale Rescritto del 27 dicembre 1834 portante la risoluzione de' dubbi elevati sull'organizzazione delle guardie d'onore.

— Circolare degli 11 marzo 1835 con la quale si stabilisce che il capo squadrone delle guardie d'onore prende posto nelle pubbliche cerimonie innanzi al corpo municipale.

— Circolare del 15 aprile 1835 con la quale si prescrive che

le guardie generali forestali, per effetto del loro impiego non possono essere ammesse agli squadroni delle guardie d'onore.

— Circolare del 2 maggio 1835 con la quale si stabilisce l'assimilazione de'capi squadroni e capi plutoni delle guardie d'onore ai gradi militari.

— Circolare del 26 giugno 1825 portante disposizioni sul permesso che debbono ottenere le guardie d'onore per andare in Sicilia e nelle provincie al di quà del faro o pure all'estero.

— Circolare del 7 agosto 1835 portante abilitazioni alle guardie d'onone di potersi fare acordare il permesso di andare fuori provincia per giorni quindici dal comandante le armi nella medesima, per ventiquattro dal comandante superiore degli squadroni delle guardie d'onore provinciali, e di ventinove dal comandante generale delle armi nei domini al di quà del faro.

— Circolare del 10 ottobre 1835 con la quale si prescrive che per la esecuzione di mezzi coattivi, non escluso l'arresto che verso gl'individui delle guardie d'onore dovessero adottare gl'intendenti, debbono questi rivolgersi dai comandanti di provincia.

— Reale Rescritto del 6 aprile 1836 portante la risoluzione sopra taluni dubbi relativi alle guardie di onore.

— Reale Rescritto del 22 gennaio 1837 col quale si stabilisce che i vice-consoli esteri ed i sudditi di sua maestà durante un tale incarico non debbono essere molestati pel servizio delle guardie d'onore provinciali.

— Circolare del 16 novembre 1837 con la quale si determina che i reati dei quali possono essere imputate le guardie di onore sieno di competenza della giurisdizione militare.

— Circolare del 9 maggio 1838 con la quale si prescrive che debba impetrarsi dal ministero della guerra l'autorizzazione pei requisiti di leva che voglione servire per cinque anni forzosamente nel corpo delle guardie d'onore.

— Circolare del 4 luglio 1838 con la quale si prescrive che le guardie d'onore volontarie possono chiedere il congedo per unicità assoluta sopravvenuta dopo l'ascrizione.

— Circolare del 14 agosto 1839 con la quale si prescrive che gl'individui che vogliono esimersi dal servizio delle guardie d'onore debbono presentare sei cavalli di determinate qualità con la facoltà di farli introdurre dall'estero.

— Circolare del 7 ottobre 1840 con la quale si stabilisce che i requisiti della leva che avranno ottenuto di appartenere in vece al corpo delle guardie d'onore rendendosi renitenti a vestirsi e dissobbedienti al servizio decadano dalla grazia ricevuta e sono restituiti ai consigli di leva senza potersi far sostituire dai cambii.

— Circolare del 29 ottobre 1840 con la quale si prescrive che coloro che sono allistati per servire nelle guardie d'onore laddove uscissero al bussolo della leva, non possono esimersi dal servizio delle guardie medesime prestando ove il volessero un cambio all'armata.

GUARDIE URBANE. Circolare del 28 maggio 1825 con la quale si comunicano le istruzioni per lo servizio delle guardie civiche urbane.

— Circolare del 3 giugno 1825 con la quale si danno disposizioni circa l'asportazione delle armi agli individui addetti alla guardia civica.

— Reale Rescritto del 30 luglio 1829 portante i distintivi dei capi e sotto capi delle guardie urbane.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1829 portante norme da seguirsi sull'uniforme e sui distintivi dei capi e sotto capi delle guardie urbane.

— Circolare del 10 maggio 1831 con la quale si prescrive che se una guardia urbana è eletta per sindaco ritiene le prerogative di urbano senza l'obbligo di prestar servizio.

— Circolare del 14 dicembre 1831 portante misure disciplinari contro gli urbani.

— Circolare del 23 aprile 1832 con la quale si stabilisce che i ricevitori del registro e bollo non si debbono comprendere nei ruoli delle guardie urbane.

— Circolare del 20 giugno 1832 con la quale si stabilisce che agli urbani è accordato il permesso delle armi e sono autorizzati ad inoltrarne domanda in carta semplice.

— Circolare de' 18 dicembre 1833 con la quale si stabilisce che possono i sindaci richiedere la forza della guardia urbana ai termini dell'articolo 56 della legge sull'amministrazione civile.

— Circolare del 28 gennaio 1839 con la quale si stabilisce che gl'impiegati dei dazi indiretti e delle varie regie sono esenti dal far parte delle guardie urbane.

— Circolare del 16 ottobre 1840 portante l'esenzione de' postieri de' lotti dal servizio attivo della guardia urbana.

— Circolare del 27 novembre 1840 con la quale si inculca agli individui della guardia urbana di far uso in servizio de' distintivi dell'arma affinchè agl'insulti e vie di fatto contro di essi sia dato il carattere grave che si conviene.

INDICE

ALFABETICO

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

(PARTE SECONDA.)

I

IMMISSIONE. Reale Rescritto de' 19 febbraio 1820 col quale si stabilisce la imposizione delle grana due per ogni oncia sulla immissione ed estrazione delle mercanzie dei Napoletani.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1826 portante il divieto della immissione de' grani nei domini oltre il faro fino a novella sovrana determinazione.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1826 portante disposizioni per la introduzione dei baccalà in Sicilia.

IMPIEGATI. Ministeriale del 4 settembre 1811 portante il modo come eseguirsi l'arresto di un impiegato finanziere.

— Circolare del 5 ottobre 1811 sull'esame amministrativo che deve precedere nelle cause criminali contro i percettori in materia di officio.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1815 portante l'esclusione degli esteri a covrire pubblici impieghi.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 25 gennaio 1816 col quale si stabilisce che la garantia accordata dal governo pei delitti relativi alle loro funzioni deve intendersi non solamente per le trasgressioni dei doveri della propria carica, ma per qualunque reato commesso in occasione dell'esercizio della medesima.

— Reale Rescritto del 24 ottobre 1817 col quale si determina che le cariche amministrative possono cumularsi con le cariche giudiziarie nelle medesime persone.

— Circolare del 19 maggio 1819 portante disposizioni sul congedo da accordarsi, tanto ai membri delle camere notariali, quanto agl'impiegati negli archivi delle medesime.

— Circolare del 27 maggio 1820 con la quale si stabiliscono i soldi degl'impiegati negli archivi provinciali e l'assegno per le minute spese.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1821 col quale si stabiliscono norme a regolare la provvista degl'impiegati in Napoli ed in Sicilia.

— Reale Rescritto de' 21 luglio 1821 portante la conferma degl'impiegati negli archivi notariali.

— Reale Rescritto del 12 settembre 1821 col quale si prescrivono i documenti necessari a coloro che si recano nella capitale per causa di salute.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1822 col quale si apportano talune modificazioni all'atto di giuramento da prestarsi dagl'impiegati regi.

— Ministeriale del 14 settembre 1822 sul dubbio se i pubblici impiegati godano il beneficio della garentia pei giudizi che

in linea civile sono contra di essi introdotti per fatti dipendenti dall'esercizio delle loro funzioni.

— Regolamento del 1 febbraio 1823 in esecuzione dell'articolo 5 del real decreto de' 17 gennaio 1823 riguardante il metodo da tenersi nei concorsi ai quali devono esporsi gl'impiegati della direzione del gran libro del debito pubblico per potere aspirare alle piazze vacanti.

— Circolare del 5 agosto 1824 con la quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi degli impiegati a ricevere compensi per lo disbrigo degli affari.

— Circolare de' 9 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che gl'impiegati che hanno de' congedi per malattia non si debbano appartare dal luogo della officina cui sono addetti.

— Ministeriale del 14 maggio 1825 con la quale si determina che gl'impiegati tradotti in giudizio per reati contro lo stato non godano il beneficio del mezzo soldo o del terzo del soldo.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1825 col quale si dichiara non esservi interrompimento di servigio per quegl'impiegati ripristinati sia per ragione di serutinio sia per misura disciplinare amministrativa.

— Reale Rescritto del 23 dicembre 1825 col quale si determina l'assegno mensuale, ossia sussidio da godersi dagli antichi impiegati del banco delle due Sicilie.

— Ministeria'e del 30 marzo 1826 con la quale si determina il modo come eseguirsi gli assienti dei nuovi impiegati.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1826 col quale si risolvono i dubbj proposti dal consiglio di tesoreria sulla ritenuta de' primi sei mesi di soldo ai nuovi nominati e promossi.

— Circolare del 1 agosto 1826 portante disposizioni sulla ritenuta di un semestre di soldo sui nuovi impiegati.

— Reale Rescritto del 18 settembre 1826 portante gli ordini del re per la condotta da serbarsi dai pubblici funzionari.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio degl'impiegati di casa reale in caso di pensioni di giustizia.

— Circolare del 21 aprile 1827 con la quale si prescrive che agl'impiegati in giro i sindaci forniranno l'alloggio ove non vi sieno alberghi con una moderata indennità.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1827 portante disposizioni per l'esatta intelligenza del decreto che vieta gli assegnamenti sui soldi degl'impiegati.

— Circolare del 10 gennaio 1828 portante la sovrana risoluzione in ordine agli esercizi spirituali.

— Ministeriale del 3 settembre 1828 portante disposizioni a ben regolare le ritenute che si pratticano sui soldi degli impiegati.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1828 col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per l'interruzione di

servizio debbono per massima essere valide solamente per le liquidazioni di ritiro e vedovili e non già per gli ascensi.

— Reale Rescritto del 5 dicembre 1828 col quale si prescrive, che gl'impiegati del lotto godono di una parte del soldo quando sono in carcere o sotto mandato.

— Ministeriale del 15 febbraio 1830 portante disposizioni ad inibire i sequestri sui soldi degli impiegati.

— Reale Rescritto del 17 febbraio 1830 portante disposizioni onde regolare i prestiti della società a tontina da farsi agl'impiegati e sussidiarii della tesoreria generale.

— Ministeriale del 17 aprile 1830 portante disposizioni a regolare i prestiti che si fanno dalle società delle assicurazioni diverse agli impiegati e sussidiarii che gli chiedono.

— Reale Rescritto del 1 settembre 1830 portante disposizioni per gl'impiegati della tesoreria dei domini oltre il faro che hanno un doppio impiego.

— Circolare del 6 ottobre 1830 con la quale si prescrive che non possono gl'impiegati delle intendenze essere adoperati per disimpegni amministrativi senza superiore autorizzazione.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1830 col quale si prescrive che anche gl'impiegati di casa e siti reali che si trovano di aver ottenuto il ritiro debbono impetrare la reale licenza se vogliono contrarre matrimonio.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 portante disposizioni a regolare le dimande che si avanzano per sanatorie d'interruzioni di servizio.

— Reale Rescritto del 23 novembre 1830 col quale si ordina di non potere muoversi da' loro posti tutt'i funzionari ed impiegati del governo non esclusi gli ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 6 dicembre 1830 portante disposizioni ad escludere tutte le dimande per ottenere gratificazioni nella ricorrenza del S. Natale.

— Reale Rescritto del 3 febbraio 1831 col quale si prescrive che gl'impiegati e funzionari obbligati a domicilio deggion dipendere pe' congedi dalle autorità loro superiori.

— Reale Rescritto del 12 febbraio 1831 col quale si prescrive che da oggi innanzi gli alunni di tutte le reali segreterie non debbono godere nè soldi nè gratificazioni.

— Ministeriale del 12 marzo 1831 con la quale si risolve la quistione se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1831 portante disposizioni per coloro che godono due soldi distinti in due impiegati differenti.

— Ministeriale del 6 aprile 1831 portante le diverse sovrane risoluzioni emesse relativamente alle gratificazioni solite ad accordarsi agl'impiegati del governo.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1831 col quale si risolve un dubbio elevato relativamente agli assegni o delegazione su' soldi.

— Ministeriale del 13 agosto 1831 con la quale si danno le nor-

me onde regolare il pagamento degli assegni agli alunni delle reali segreterie.

— Reale Rescritto del 18 gennaio 1832 col quale si determina che gl'impiegati comunali detenuti in carcere hanno dritto ad una porzione dello stipendio.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1832 col quale si prescrive che il disposto nel reale rescritto del 10 luglio 1826 relativo alla remora del semestre, deve restare nel suo pieno vigore, ed essere applicato anche agl'individui finora passati o che passeranno dal seguito o da una classe minore di piazza ad una maggiore.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1832 col quale si prescrive che l'atto originale del giuramento prestato dagl'impiegati debba conservarsi nel ministero da cui il giurante dipende.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1832 col quale si prescrive che l'importo della differenza tra il nuovo e l'antico soldo accordato a titolo di soprassoldo è soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento da mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovili.

— Circolare de' 20 ottobre 1832 per la vidimazione de' certificati di servizio degl'impiegati negli archivi notariali.

— Reale Rescritto del 22 dicembre 1832 col quale si chiamano responsabili tutti i capi di amministrazione dell'obbligo imposto agli impiegati di non accettare retribuzione particolari, sotto qualsivoglia pretes'o.

— Reale Rescritto de' 5 gennaio 1833 con cui si stabilisce che gl'impiegati i quali dalla sospensione vengono rimessi nel servizio delle proprie funzioni non vanno soggetti alla ritenzione del semestre.

— Reale Rescritto del 27 febbraio 1833 col quale si dispone che sui soldi degl'impiegati non debbono gravitare ritenute.

— Reale Rescritto de' 13 marzo 1833 col quale si stabilisce che gl'impiegati possono prendere in prestito dalla cassa di sconto il soldo di un mese anticipatamente.

— Reale Rescritto del 17 aprile 1833 col quale si determina essere nuova elezione l'impiego conferito ad un'individuo rimasto distituito o dismesso.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1833 col quale si stabilisce che non vi è interruzione nè di servizio nè di soldo per taluni impiegati, a' quali fu accordato a titolo di gratificazione una somma maggiore di quella che pria percepivano come soldo.

— Ministeriale del 30 agosto 1833 con la quale si stabilisce che gl'impiegati non possono prendere più di sei mesi di anticipo dalle diverse casse di assicurazioni.

— Reale Rescritto del 4 settembre 1833 col quale si stabilisce la norma di seguirsi in caso di pensione di giustizia per gl'impiegati che col soldo hanno conservato una differenza anche a titolo di soldo.

— Reale Rescritto del 10 dicembre 1833 col quale si stabilisce

che gl'impiegati tutti in caso di bisogno possono prendere due soldi in prestito dalla cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1834 portante disposizioni per lo pagamento de' soldi agl'impiegati esuberanti nell'amministrazione de' dazi indiretti.

— Reale Rescritto degli 8 febbraio 1834 col quale si risolvono due quistioni relative agli atti di possesso di giuramento in quanto agli effetti della percezione degli averi degl'impiegati civili e militari.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1834 col quale si proibisce alle banche e società diverse di far prestiti agli impiegati.

— Ministeriale del 22 marzo 1834 con la quale si danno disposizioni a regolare il rimborso da farsi alla cassa di sconto del soldo che anticipa agl'impiegati di regia nomina.

— Ministeriale del 26 marzo 1834 con la quale si prescrive che gl'impiegati che debbono godere l'agevolazione di prendere i loro soldi in anticipo dalla cassa di sconto non debbono avere alcuna particolare ritenuta sui medesimi.

— Circolare del 5 aprile 1834 con la quale si partecipa il regolamento per l'anticipazione della cassa di sconto di un bimestre di soldo a favore degl'impiegati.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1834 col quale si apportano chiarimenti alla sovrana risoluzione relativa al cominciamento della percezione degli averi di regio conto.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1834 col quale si risolve il dubbio se nelle disposizioni degli articoli 196 e 204 delle leggi penali circa la concussione o corruzione de' pubblici uffiziali vadino compresi gl'impiegati negli uffizi del ministero pubblico.

— Reale Rescritto del 10 dicembre 1834 portante le norme come doversi eseguire i passaggi di rango e di classe tra gl'impiegati nelle reali segreterie di stato.

— Ministeriale degli 8 aprile 1835 portante disposizioni a regolare il servizio del giuramento per gli effetti della percezione degli averi.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1835 col quale si prescrive esser dovuta una indennità a quell'impiegato che rimpiazza un altro impiegato e che tale indennità sia prelevata dal soldo che quello lascia a beneficio della tesoreria.

— Reale Rescritto del 23 settembre 1835 portante disposizioni a regolare le indennità dovute agl'impiegati che sono da una provincia in un'altra traslocati.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1835 col quale si prescrive che le pensioni ed i soldi conservati sopra antiche piante non debbono subire ritenzione alcuna.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1836 col quale si determina che la liquidazione della pensione degl'impiegati di casa reale ammessi pria di gennaio 1834 deve eseguirsi colle norme dettate

nel decreto dei 16 luglio 1817 e per gl'impiegati di Sicilia secondo il decreto de' 25 gennaio 1823.

— Circolare del 20 luglio 1836 con la quale si prescrive che gl'impiegati tutti debbono essere subordinati agli ordini del ministero ed ubbidienti ai loro superiori.

— Reale Rescritto del 27 dicembre 1836 portante disposizioni a regolare la ripartizione delle ritenute fatte sui soldi degl'impiegati per darsi gratificazione ad altri impiegati.

— Circolare del 14 gennaio 1837 con la quale si stabilisce che non costituisce interruzione di servizio nella liquidazione della pensione la mancanza di servizio per un impedimento qualunque indipendente dalla volontà o colpa di un impiegato e che alla mancanza del titolo del primo impiego può supplirsi coi documenti del soldo goduto.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1837 col quale si prescrive che il beneficio del quinquennio accordato dall'articolo 5 del decreto dei 25 gennaio 1823 agli antichi impiegati è applicabile anche a quelli che contano un numero di anni di servizio con soldo sufficienti per aver dritto alla pensione.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare le dichiarazioni che debbono fare gl'impiegati nelle amministrazioni dei beni ceduti dalla real casa per le liquidazioni delle di loro pensioni in caso di ritiro.

— Circolare del 4 novembre 1837 con la quale si prescrive che i capi di amministrazione non debbono dar corso alle suppliche decretate che loro vengono rimesse dalle parti istesse.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1838 col quale si stabilisce che i funzionari ed impiegati regi non debbono assumere incarichi per gli affari dei privati.

— Reale Rescritto del 18 decembre 1838 col quale si crea una commessione provinciale per vigilare sulla condotta di tutti gl'impiegati di regia nomina.

— Circolare del 28 gennaio 1839 con la quale si stabilisce che gl'impiegati dei dazi indiretti, e delle varie regie sono esenti dalle guardie urbane.

— Reale Rescritto del 21 maggio 1839 portante disposizioni per la verifica delle cause degl'impiegati contabili delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 18 giugno 1839 col quale si prescrive che le disposizioni del decreto del 28 luglio 1818 riguardante le liquidazioni delle pensioni militari non sono applicabili agl'impiegati civili, e quindi non possono ricongiungersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione.

— Reale Rescritto del 6 agosto 1839 col quale si prescrive che l'inibizione di due impieghi e di due soldi deve intendersi solamente per quegl'impieghi i di cui soldi sono a peso del tesoro.

— Reale Rescritto del 6 agosto 1839 col quale si fissano gli

averi a favore degl'impiegati addetti all'uffizio di garentia de' lavori d'oro, e di argento in Trapani.
— Reale Rescritto del 17 agosto 1839 col quale si prescrive che gl'impiegati dell'orfanotrofio militare possono prendere il soldo anticipato dalla cassa di sconto.
— Circolare del 12 ottobre 1839 portante le indicazioni da presentarsi per la liquidazione delle pensioni a favore degl'impiegati comunali.
— Circolare del 5 novembre 1839 con la quale si stabilisce che gl'impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbono godere la metà del soldo durante il biennio di esperimento.
— Reale Rescritto del 26 novembre 1839 col quale si stabilisce che nella provvista di piazza d'uscire barandiere carcerieri e servienti comunali sieno proferiti gl'individui del reggimento de' reali veterani.
— Reale Rescritto del 22 maggio 1840 portante la sovrana risoluzione sulla quistione se cioè debbano esser soggette alla ritenuta del 10 per 100 i soldi dgl'impiegati temporanei presso la direzione de' rami e dritti diversi addetti al ramo degli spogli e sedi vacanti.
— Circolare del 4 luglio 1840 con la quale si prescrive che non può farsi dritto a dimande d'impiegati comunali dismessi dal servizio o di qualche vedova o figli d'impiegati ai quali non ispetta pensione alcuna di restituirsi loro le somme pagate pel due e mezzo per cento sui loro soldi.
IMPIEGHI. Reale Rescritto del 14 luglio 1821 col quale si stabiliscono norme a regolare la provvista degl'impieghi in Napoli ed in Sicilia.
— Reale Rescritto del 1 settembre 1821 col quale si stabilisce il principio che coloro che hanno un domicilio di dieci anni possono occupare nel luogo della loro residenza pubblici impieghi.
— Reale Rescritto del 1 settembre 1824 portante disposizioni per gl'impieghi da occuparsi da coloro che sono domiciliati nel luogo della loro nascita.
— Reale Rescritto del 26 gennaio 1825 col quale si dispone covrirsi gl'impieghi che vacano da coloro che per riforme o cambiamento siano rimasti senza occupazioni.
— Reale Rescritto del 27 aprile 1825 col quale si stabilisce che nella liquidazione de' dritti debbonsi distinguere quelli propriamente detti signorili da quelli provenienti da impieghi dritti ed uffici regi aboliti.
— Reale Rescritto del 16 marzo 1831 portante disposizioni per coloro che godono due soldi distinti in due impieghi differenti.
— Ministeriale del 19 maggio 1832 con la quale si partecipa la sovrana risoluzione emessa per gl'individui che cumulano più impieghi
— Sovrana risoluzione del 1 luglio 1833 con la quale si sta-

bilisce che non si possa spedire decreto di nomina a chi dovendo dar cauzione non l'abbia completamente data.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1835 col quale si determina che la unicità degl'impieghi non sia applicabile ai professori di arti liberali.

— Circolare del 20 ottobre 1835 portante disposizioni a regolare la provvista delle quarte piazze.

— Reale Rescritto del 10 decembre 1836 portante disposizioni sull'unicità degl'impieghi e dei soldi a carico della real tesoreria e si domandano talune notizie per adottarsi un sistema sull'unicità degl'impieghi e dei soldi a carico della tesoreria medesima.

• — Reale Rescritto del 14 marzo 1838 col quale si prescrive che il sistema delle quarte piazze è esteso anche sulle amministrazioni finanziere dei domini oltre il faro.

— Circolare del 28 marzo 1838 con la quale si prescrive il modo a tenersi per la provvista delle quarte piazze e quali debban essere dichiarate tali.

— Ministeriale del 19 maggio 1838 con la quale si detta il modo come si debbano eseguire i pagamenti a favore dei napolitani e siciliani nominati a cariche ed impieghi con destinazione promiscua negli uni e negli altri domini.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1838 portante disposizioni a regolare la provvista delle quarte piazze riserbate al sovrano arbitrio.

— Reale Rescritto del 7 agosto 1838 portante disposizioni a regolare nei domini oltre il faro la provvista di tutte le piazze contabili.

— Circolare del 5 settembre 1838 con la quale si stabilisce che i supplenti giudiziari non possono essere chiamati al disimpegno delle cariche amministrative e specialmente a quella di sindaco.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1840 col quale si stabilisce che alle quarte piazze di ducati venti in sopra si propongono gl'individui di meriti straordinari e per urgenti e comprovati motivi di bisogni di benemerite famiglie.

IMPUTATI. Ministeriale del 14 aprile 1813 con cui si stabilisce non poter le corti criminali ritirare i mandati di arresto spediti contro individui, le di cui imputazioni seguite dell'istruzioni risultano di competenza de' tribunali correzionali.

— Ministeriale del 14 aprile 1813 con cui spiegandosi il senso dell'articolo 3 del decreto de' 19 novembre 1812 si osserva non aver esso annullato le disposizioni dell'articolo 136 della legge correzionale relativo all'abilitazione provvisoria degl'imputati mediante cauzione, di accordarsi da' giudici di pace.

— Circolare del 1 ottobre 1817 circa il tempo in cui si possono ammettere a presentazione gl'imputati.

— Reale Rescitto degli 11 febbraio 1818 col quale si ordina giudicarsi gl'imputati dalle commessioni militari pei soli reati di

loro giurisdizione, e rimettersi per gli altri reati al giudice competente.

— Circolare del 1 aprile 1818 con la quale si stabilisce che i certificati di malattia, o altro impedimento delle persone citate a comparire per affari penali sono dispensati dal bollo e registro.

— Ministeriale de'16 ottobre 1819 con la quale si risolve il dubbio se ne' giudizi criminali l'arresto dell'incolpato avrà luogo in tempo che l'istruzione è completa e gli si darà l'interrogatorio che a norma dell'articolo 131 delle leggi di procedura penale è distinto col nome di costituto.

— Circolare del 16 gennaio 1822 sulle norme pei salvacondotti, che per la presentazione in giudizio si rilasciano agl' incolpati di mislatto; non che sul congedo temporaneo chiesto dagl'incolpati sottoposti a mandato.

— Reale Rescritto dei 14 agosto 1822 per attribuirsi alle gran corti criminali la facoltà di ordinare un temporaneo allontanamento da un determinato luogo di quei che nella raccolta delle indagini portano ostacolo allo scovrimento della verità.

— Decisione del 7 marzo 1822 con la quale si risolve la quistione se un incolpato che appellando da sentenza correzionale offra successivamente due cauzioni decade dall'appello sol perchè la prima delle medesime è dichiarata non idonea dalla gran corte criminale.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1823 col quale si prescrive che nei giudizi delle commessioni militari dovrà esser proferito sul processo scritto l'abilitazione degl'incolpati contra i quali non si abbiano sufficienti indizi di reità, nè tracce conducenti ad acquistarli.

— Decisione de' 18 aprile 1823 con la quale si stabilisce che l'incolpato che fugge con violenza dalle mani degli agenti della pubblica forza è compreso nella sanzione dell'articolo 253 delle leggi penali relativo alla fuga con violenza da'luoghi di custodia o di pena.

— Circolare de' 21 maggio 1823 con la quale si spiega il senso del decreto de' 28 marzo ultimo circa l'allontanamento dell'uccisore dal domicilio de' parenti dell'ucciso finchè non abbia ottenuto il loro contentamento.

— Circolare de' 25 giugno 1823 portante disposizioni sulla indennità ai cancellieri de' giudici di circondario e de'giudici istruttori per gli interrogatori degl'imputati.

INCAPACITA' PERSONALE. Ministeriale del 28 ottobre 1812 dichiarativa de' seguenti dubbi ; 1 quali precauzioni per stabilir senza errore nei processi da farsi l'incapacità personale di lavoro di cui parla l'articolo 309 del nuovo codice penale; 2 qual mezzo per metterla in essere nei processi già compilati nella mira dell'antiche leggi.

INCENDJ. Circolare del 24 settembre 1834 portante le for-

malità che debbono contenere i verbali forestali compilati per incendj , dissodamenti , e disboscamenti di selve.
INCISIONI. Circolare del 20 marzo 1838 con la quale si prescrive che tutt'i lavori d'incisione delle amministrazioni finanziere debbono essere eseguiti nel gabinetto istituito presso l'amministrazione generale delle monete.
INCOMPATIBILITA'. Reale Rescritto del 20 gennaio 1816 col quale si vieta agli ecclesiastici l'esercizio d'impieghi indecenti , e si richiamano alla disciplina i possessori de'benefici residenziali.
— Circolare del 16 giugno 1824 con la quale si determina che non è vietato che i sindaco primo o secondo eletto congiunto con alcun decurione trovansi nella stessa amministrazione.
— Reale Rescritto de'16 agosto 1824 sulla compatabilità delle funzioni di notaio con quelle di esattore comunale.
— Circolare del 31 gennaio 1826 con la quale si prescrive che le eccezioni per le quali due congiunti non possono far parte del decurionato siano applicabili alla carica di primo eletto.
INCOMPETENZA. Parere del procurator generale della gran corte de'conti del 6 giugno 1816 col quale si determina che fermo restando l'obbligo degli intendenti, e de'regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza de' rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.
INCONTINENZA PUBBLICA. Decisione de' 14 aprile 1823 con la quale si stabilisce in quali casi e fatti d'incontinenza portano offesa al pubblico costume ed oltraggio al pubblico pudore nel senso dell'articolo 345 delle leggi penali contro l'uomo con moglie che abbia commercio disonesto con altra donna.
INCURABILI. Reale Rescritto del 29 giugno 1839 sulle onorificenze , privilegi e dignità concedute al correttore della real casa degl'incurabili.
INDAGINI. Reale Rescritto dei 14 agosto 1822 per attribuirsi alle gran corti criminali la facoltà di un temporaneo allontanamento da un determinato luogo di quei che nella raccolta delle indagini portano ostacolo allo scovrimento della verità.
INDENNITA'. Reale Rescritto de'13 dicembre 1817 col quale si determina l'indennità da godersi da' giudici istruttori le quali pagar debbonsi dal fondo delle spese di giustizia.
— Circolare de' 17 gennaio 1818 circa le indennità di viaggio e soggiorno de' giudici istruttori e loro cancellieri.
— Circolare del 28 maggio 1818 sulle indennità degli uscieri criminali.
— Reale Rescritto de' 29 luglio 1818 col quale si determina che le indennità di viaggio son dovute sempre che si esce oltre un miglio dall'abitato di un comune.
— Reale Rescritto del 19 agosto 1818 col quale si determina l'indennità di scrittoio da godersi da'cancellieri de' giudici istruttori.

— Circolare del 26 agosto 1818 circa alcune indennità pei processi criminali.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1818 circa le indennità dei cancellieri de' giudici istruttori.

— Circolare de'12 settembre 1818 con la quale si ordina pagarsi ai medici e chirurgi le indennità a norma del regolamento del ministero dell'interno de' 14 gennaio 1809.

— Circolare de' 19 settembre 1818 con la quale si portano de' chiarimenti alla sovrana risoluzione del 12 luglio corrente anno sulle indennità di viaggio.

— Reale Rescritto de' 10 ottobre 1818 portante disposizioni circa le indennità a' testimoni che pernottano fuori della loro residenza.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1819 col quale si determina il modo da tenersi per fissare le indennità di soggiorno dovute ai testimoni.

— Ministeriale del 21 luglio 1819 portante disposizioni circa il rimborso delle spese per indennità di viaggio dovute ai membri delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 24 luglio 1819 col quale si stabiliscono le spese e le indennità da accordarsi ai cancellieri, ed agli esercenti il pubblico ministero nei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 4 decembre 1819 col quale si apportano chiarimenti sulle indennità da accordarsi ai supplenti de' tribunali di commercio.

— Reale Rescritto del 15 dicembre 1819 col quale si fissa il modo come liquidarsi le indennità di giustizia agli agenti della polizia ordinaria.

— Circolare del 1 marzo 1820 con la quale si determina la indennità dovuta agli uscieri per la notifica agli accusati e corrispondente cerziorazione al di loro difensore ed alla parte civile degli atti di accusa colle decisioni di sottoposizione ad accusa.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1820 col quale si stabilisce esser dovuta ai giudici e cancellieri supplenti le stesse indennità di giustizia che son dovute ai giudici e cancellieri proprietari di circondario.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1820 portante disposizioni sulle indennità dovute a' supplenti comunali de' giudici di circondario loro cancellieri ed uscieri.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1820 col quale si determina che la deduzione delle frazioni di miglia ai periti e testimoni onde fissare le rispettive indennità debba farsi sul totale delle miglia percorse.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1820 portante il modo col quale nelle tasse delle indennità di viaggio debbon esser calcolate le frazioni di miglio.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1820 col quale si risolve la quistione se a' componenti i corpi giudiziari militari si dovessero

le stesse indennità di viaggio e di pernottazione a somiglianza di quanto pratticasi pei magistrati pagani.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1820 col quale si danno disposizioni per stabilire le indennità ai giudici di circondario per le verifiche trimestrali.

— Regolamento del 6 novembre 1821 portante disposizioni per la riscossione de' soldi e dell'indennità de funzionari amministrativi e per fissarsi il modo e l'epoca dei congedi che potranno loro essere accordati.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1822 per lo importo delle vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri, allorchè intervengono per lo passaggio delle schede dei notai defunti ai notai conservatori.

— Circolare del 10 agosto 1822 con la quale si determinano i casi nei quali i segretari generali che rimpiazzano gl'intendenti abbiano dritto all'indennità.

— Circolare del 5 aprile 1823 portante disposizioni per la tassa delle indennità dei giudici di circondario dei capoluoghi di distretti allorchè funzionano da giudici istruttori.

— Reale Rescritto del 19 aprile 1823 col quale si danno norme come stabilire le indennità ai capitani de'porti di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti, e Trapani.

— Circolare de' 25 giugno 1823 portante disposizioni sulla indennità ai cancellieri de' giudici istruttori per gl'interrogatori degl'imputati.

— Circolare del 20 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che il segretario generale che rimpiazza l'intendente per congedo da questi ottenuto e per altra causa comunque non sorta dalla residenza o dalle provincie ha dritto ad indennità.

— Circolare del 16 agosto 1824 con la quale si determina che i funzionari amministrativi che fra due mesi dopo la visita nella giurisdizione non mandino i certificati dell'indennità loro dovute ne perdono il dritto.

— Circolare del 26 gennaio 1825 con la quale si determina che la ritenuta del 10 per cento a favore della tesoreria generale deve aver luogo anche sui fondi provinciali che riguardano soldi, gratificazioni, e spese di uffizio.

— Circolare del 23 marzo 1825 con la quale si determina che quante volte si facciano trascorrere due mesi senza mandare i certificati delle indennità dovute ai funzionari amministrativi di grado inferiore si decade dal dritto delle indennità.

— Circolare del 30 marzo 1825 con la quale si determina di quali documenti abbisognano i maestri addetti al servizio forestale per le indennità di transito.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1825 portante disposizioni per le indennità da pagarsi agl'impiegati doganali di prim'ordine per gli accessi nelle dogane di second'ordine.

— Circolare del 30 luglio 1825 con la quale si determina che

siano accupate o vacanti le piazze dei regi giudici nei circondari, il cassiere comunale dee versare alla cassa distrettuale la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Risoluzione del 24 agosto 1825 con la quale si prescrive che le deputazioni sanitarie che tengono l'officio distante oltre un miglio dal mare hanno dritto alla indennità di vettura pei legni che approdano una sola volta e prorata.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1825 col quale si prescrive accordarsi le indennità di viaggio e dimora ad un notaio che si recò nella gran corte criminale di Trapani a fare ostensibile una carta privata presso di lui depositata.

— Circolare del 24 settembre 1826 con la quale si stabiliscono le indennità dovute ai custodi supplenti delle prigioni allorchè funzionano da proprietari.

— Reale Rescritto del 29 luglio 1826 col quale si determina il modo come eseguirsi in favore degli agenti la ritenuta de'loro averi rispettivi.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1826 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità giudiziarie dovute ai componenti delle commessioni militari e dei loro cancellieri allorchè essi a causa di servizio si portino in luoghi diversi da quelli della loro residenza.

— Reale Rescritto del 21 febbraio 1827 col quale si stabiliscono le indennità di ufficio dovute ai controlori provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 27 febbraio 1827 col quale si determina il modo d'accordare l'indennità agl'impiegati de' dazi indiretti quando eseguono disimpegni sanitari

— Reale Rescritto del 16 maggio 1827 portante disposizioni sul pagamento delle indennità di dimora ai testimoni chiamati a deporre sugli affari penali e che sono messi in carcere in luogo di esperimento.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1827 col quale si determinano le indennità di viaggio, e dimora dovute per la visita delle cancellerie dei giudicati di circondario della valle di Trapani.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1827 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità da pagarsi agl'impiegati delle dogane di prima classe per gli accessi nelle dogane d'ordine inferiore onde eseguire operazioni di maggior rilievo.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1827 portante disposizioni di economia sulle diverse indennità prescritte dal decreto dei 13 gennaio 1817 relativo alle spese di giustizia.

— Ministeriale del 21 ottobre 1827 portante disposizioni a regolare le indennità di viaggio e dimora da corrispondersi ai regi procuratori presso i tribunali civili e loro cancellieri che per ispeciale delegazione debbon visitare le rispettive cancellerie circondariali.

— Circolare del 30 gennaio 1828 con la quale si stabilisce

che nelle verifiche delle terre in pendio i comuni pagano le vetture ai sindaci e le indennità ai periti.

— Circolare del 9 aprile 1828 con la quale si determinano le indennità di viaggio dovute ai funzionari incaricati della verifica dei fondi da disboscarsi e dissodarsi.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1828 col quale si fissano le indennità di scrittoio alle commessioni marittime.

— Circolare del 16 aprile 1828 con la quale si dispone che allorchè un consigliere d'intendenza per incarico del contenzioso amministrativo ha dritto alle indennità saranno pagate dalle parti che avranno chiesto lo accesso sopra luogo.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1828 col quale si prescrive accordarsi una indennità di carlini dodici ai cancellieri dei consigli di guerra di guarnizione per la compilazione dei processi, la cui discussione non si porta al pubblico dibattimento.

— Circolare del 1 agosto 1829 con la quale si determinano le indennità di alloggio e di mobiglia agli uffiziali superiori di gendarmeria.

— Circolare del 27 giugno 1829 con la quale si stabilisce che agl'ingegneri di ponti e strade sono dovute le indenni à di viaggio in caso di traslocazione dalla provincia ove vanno.

— Circolare del 27 giugno 1829 con la quale si stabilisce che allorchè un privato viene incaricato dall'intendente di un disimpegno amministrativo, avrà le stesse indennità dei consiglieri provinciali e distrettuali.

— Reale Rescritto de'22 settembre 1830 portante disposizioni sulla quistione se debba pagarsi indennità e da qual ramo ai militari che viaggiono o come testimoni o per altri oggetti dei tribunali civili o di commissioni militari.

— Circolare del 25 settembre 1830 con la quale si dispone che i giudici di circondario nei giri per affari amministrativi han dritto all'indennità stessa dovuta ai consiglieri d'intendenza.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1831 portante disposizioni per coloro che godono due soldi distinti in due impieghi differenti.

— Ministeriale del 4 giugno 1831 portante la partecipazione delle risoluzioni sovrane per la indennità di pigione di casa conceduta ai Siciliani.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1831 col quale si stabilisce che le indennità agli agenti giudiziari sugli affari penali non sieno per ora colpiti dal divieto della cumulazione.

— Circolare del 12 ottobre 1831 con la quale si prescrive esser dovuta l'indennità di carlini quindici al giorno ai consiglieri provinciali e distrettuali ed altro oggetto che dagl'intendenti possono essere incaricati del disimpegno di affari amministrativi.

— Reale Rescritto del 23 novembre 1831 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute ai giudici in caso che debbano assistere all'apertura delle case nelle quali ad istanza del governo siasi fatto un sequestro.

— Circolare dei 18 febbraio 1832 con la quale si accorda una indennità di carlini due a miglio alle guardie generali forestali per le spese necessarie alla compilazione degli stati delle terre in pendio.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce l'indennità di grana venti a miglio alle guardie generali forestali per gli stati delle terre in pendio compilati anche prima del 1832.

— Reale Rescritto del 10 maggio 1832 col quale si danno disposizioni concernenti la quistione se si debba indennità di viaggio e quale ai periti che in caso di apprezzo di generi pignorati in campagna ai debitori di contribuzioni dirette sieno obbligati a recarsi fuori comune.

— Circolare dei 19 maggio 1832 con la quale si stabilisce che le indennità alle guardie generali forestali per gli stati delle terre a pendio saranno pagate sulle specifiche di distanze percorse certificate dai sindaci.

— Circolare del 23 giugno 1832 con la quale si prescrive che i segretari interini delle società economiche hanno dritto alla metà del soldo.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1832 col quale si danno disposizioni ad escludere le indennità richieste dai consultori, segretario ed impiegati della consulta dei reali domini oltre il faro.

— Circolare de' 24 aprile 1833 sul dubbio se competa indennità e quale ai componenti le camere notariali per gli aspiranti che si riportino a precedente esame.

— Circolare del 26 ottobre 1833 con la qua'e si stabilisce che i giri e visite ed accessi de' funzionari amministrativi devono essere autorizzati dal ministro tranne i casi di urgenza.

— Circolare del 9 novembre 1833 sul modo col quale debba regolarsi la indennità degli uscieri ne' giudizi contro i notai e gli uffiziali dello stato civile.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1833 col quale vengono aumentate le spese di scrittoio della direzione generale de' rami e dritti diversi in Sicilia.

— Ministeriale del 29 gennaio 1834 con la quale si portano chiarimenti alla misura di doversi liquidare le indennità ai patrocinatori nell'agenzia del contezioso della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1834 col quale si prescrive che le spese di uffizio della direzione generale de' dazi indiretti compreso il ramo del macino si aumentino della somma equivalente allo ammontare della doppia decima.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1835 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute agli uscieri che vanno in paese lontano per munire di registro i loro atti.

— Circolare del 14 gennaio 1835 con la quale si prescrive il metodo per lo pagamento agli uscieri delle loro indennità per gli atti ad instanza del pubblico ministero nei giudizi civili.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1835 portante disposizioni a

regolare le indennità dovute a quegli uffiziali che portano a registro gli atti in un comune diverso dalla loro residenza.

— Circolare del 13 luglio 1835 con la quale si prescrive che agli agenti di polizia ordinaria saranno pagate le indennità come uffiziali di polizia giudiziaria, allorchè trattasi d'istruzioni che compilino per diligenza della commessione suprema pei reati di stato.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1835 col quale si prescrive esser dovuta una indennità a quell'impiegato che rimpiazza un'altro impiegato e che tale indennità sia prelevata a beneficio della tesoreria.

— Reale Rescritto del 23 settembre 1835 portante disposizioni a regolare le indennità dovute agl'impiegati che sono da una provincia in una altra traslocati.

— Circolare del 29 settembre 1835 con la quale si prescrive che la indennità di grana 15 a miglio deve calcolarsi non solo per l'andata ma anche pel ritorno.

— Ministeriale del 24 ottobre 1835 sul dubbio se convenisse il deposito preventivo dell'ammontare delle indennità ai giudici di circondario per opposizione o rimozione de'sugelli.

— Circolare del 1 giugno 1836 portante disposizione sulle indennità dovute ai professori sanitari per la visita dei requisiti di leva.

— Reale Rescritto del 19 ottobre 1836 col quale si estende nei domini al di la del faro la sovrana risoluzione circa le indennità ai componenti la commessione per le dimande di disboscamento.

— Circolare del 6 maggio 1837 per dichiararsi che i giudici di circondario ed i loro cancellieri non possono altrimenti sperimentare i loro dritti per vacazioni ed altre indennità che nelle forme ordinarie del rito.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1838 portante disposizioni per la indennità ai guardia generali forestali.

— Circolare del 5 ottobre 1838 con la quale si prescrice esser dovuta l'indennità di carlini otto al giorno ai sindaci che si conferiscono nei siti lontano dell'abitato dei loro comuni per la verifica dei disboscamenti e disboscamenti in contravvenzione.

— Circolare del 5 ottobre 1838 con la quale si prescrive non esser dovute l'indennità di carlini otto al giorno ai sindaci quando si tratta di controvenzione nei boschi comunali.

— Ministeriale del 21 novembre 1838 con la quale si determina che le indennità stabilite a favore dei componenti la corte marziale marittima si paghino in vista dei loro disimpegni.

— Reale Rescritto del 19 luglio 1839 col quale si fissa l'indennità da accordarsi ai sotto direttori ed ispettori in caso di viaggio e di pernottazione fuori residenza.

— Circolare del 20 novembre 1839 con le quale si stabilisce il dritto da corrispondersi dai cancellieri titolari a sostituti che lavorano negli uffizi di conciliazione.

— Reale Rescritto del 14 ottobre 1840 col quale si stabilisce

che nel pagamento degli onorari dovuto ai medeci e cerusici condottati de comuni deve unirsi il certificato dell'adempimento di quanto è ordinato nel real rescritto del 1 giugno 1822 per le istruzioni alle levatrici nell'arte salutare dell'ostetricia, e dai consigli d'intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano in detti pezzi giustificativi.

INDIGENZA. Circolare dei 21 agosto 1822 portante disposizioni per la pruova delle insolvibilità dei debitori delle spese ipotecarie e di multe.

— Circolare del 26 novembre 1828 con la quale si commina no delle pene agli agenti comunali, che rilascino senza fondamento certificati d'impossidenza.

— Circolare del 15 febbraio 1830 portante disposizioni ad apprestare un sollievo alle classi più indigenti della popolazione, prive, per la mancanza del giornaliero lavoro, de' mezzi di sussistenza.

INDULTO. Ministeriale del 3 ottobre 1812 con la quale si dichiara che gl'imputati di brigantaggio non sono compresi nello indulto del 16 aprile 1812 e si determinano due soli casi di eccezione.

— Ministeriale del 8 maggio 1813 con la quale si prescrive che la facoltà accordata dal decreto del 22 ottobre 1812 di ricorrere in cassazione contro le decisoni delle corti criminali, esclusive delle dimande d'indulto non può essere estesa alle corti speciali.

— Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti del 20 marzo 1817 col quale si determina che per lo sperimento delle azioni civili nascenti dai delitti compresi nell'indulto de' 20 novembre 1816 non fa d'uopo instituirsi un novello giudizio, ma possono gli stessi giudici correzionali giudicar di esse nello stato in cui trovansi i processi, astenendosi soltanto di pronunciar sulle pene.

— Reale Rescritto dei 4 maggio 1822 sul dubbio se le ammende per contravvenzione al regolamento sulle reali riserve sono comprese nell'indulto dei 13 marzo 1822.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1822 per soluzione di dubbio sulla intelligenza d'indulto per delitti e per le contravvenzione contenute nel decreto del 13 marzo 1822.

— Reale Rescritto del 3 maggio 1823 col quale si determina che le ammende forestali van comprese nell'indulto del 13 marzo 1822 poichè le dette ammende costituiscono una pena.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1823 col quale si determina che le multe per controvenzione in materia doganale e per controvenzione ai regolamenti delle reali riserve non van comprese negl'indulti poichè le medesime son perseguibili in linea civile.

— Reale Rescritto del 12 settembre 1827 col quale si determina la cancellazione delle spese di giustizia riguardante i reati compresi nell'indulto degli 8 agosto 1820.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1831 col quale si prescrive

l'abolizione delle multe e delle pene corporali per le contravvenzioni alla caccia ed alla pesca nelle reali riserve.

INDUSTRIA. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 15 giugno 1816 col quale si determina essere ben diverse fra loro la industria manifatturiera e la commerciale, e quindi le norme stabilite per l'esercizio della prima non sono applicabili anche alla seconda.

INFERMI. Circolare del 1 aprile 1818 con la quale si stabilisce che i certificati di malattia, o altro impedimento delle persone citate a comparire per affari penale sono dispensati dal bollo e registro.

— Ministeriale del 10 novembre 1819 portante la soluzione di alcuni dubbi circa lo stabilimento dell'ingenere suppletorio in materia di furti.

— Circolare del 27 giugno 1829 con la quale si stabilisce che agli ingegneri di ponti e strade sono dovute le indennità di viaggio in caso di traslocazione della provincia ove vanno.

— Reale Rescritto del 3 agosto 1839 portante disposizioni a regolare il servizio del corpo degl'ingegnieri di acqua e strade.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1839 col quale si prescrive che la ritenuta da imporsi agli appaltatori d'opere pubbliche pei lavori che debbon fare gl'ingegneri di ponti e strade, resta stabilita al tre per cento.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1839 col quale si determina che il corpo degl'ingegneri vien diviso in due sezioni l'una per l'opere a carico del tesoro, l'altra per le opere provinciali.

— Reale Rescritto del 29 agosto 1839 portante disposizioni a regolare il servizio pei lavori delle opere pubbliche affidate agl'ingegneri ed alle deputazioni provinciali.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1840 col quale si danno disposizioni a regolare il servizio degl'ingegneri di ponti e strade.

INTENDENTI. Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 6 giugno 1816 col quale si determina che fermo restando l'obbligo degli intendenti, e de' regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza de' rispettivi poteri, giudiziario, ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1818 col quale si determina che gli intendenti esercitano le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gl'interessi dell amministrazione.

— Decisione della gran corte de' conti del 16 febbraio 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli intendenti non è dato far giudizio di conversioni di prestazioni, ma ai giudici di circondari, salvo alle parti l'appello ne' tribunali civili.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 5 marzo 1818 col quale si stabilisce che le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816 mercè le quali sono gli intendenti in-

caricati di risolvere in consiglio d'intendenza le quistioni relative allo scioglimento delle promiscuità ed alle operazioni de' demani comunali, altro non importano se non che debbono essi in tali affari ascoltare l'avviso consultivo del consiglio medesimo, che è in loro balia di eseguire o pur no.

— Reale Rescritto de' 4 aprile 1818 portante disposizioni per la franchigia della posta da accordarsi agl'intendenti de' domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 19 settembre 1818 col quale si determina che la facoltà di fare e promulgare nelle provincie del regno i regolamenti di polizia amministrativa appartiene esclusivamente agl'intendenti ne' termini e nel modo prescritto nella legge de' 12 dicembre 1816.

— Parere della commissione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 12 agosto 1819 col quale si determina che è nella facoltà degl'intendenti di pubblicare, salvo a coloro che se ne credessero pregiudicati, lo sperimento delle proprie ragioni innanzi ai giudici competenti.

— Circolare degli 11 settembre 1819 con la quale si dispone che gl'intendenti rientrano nelle attribuzioni dei regi commessari per le operazioni demaniali.

— Circolare del 16 dicembre 1819 con la quale si determina che rimangano significate quelle somme che gl'intendenti liberano per lo servizio de' ponti e strade.

— Reale Rescritto dei 14 maggio 1820 col quale si determina che gl'intendenti non possono elevare conflitto di attribuzione tra i giudici del contenzioso amministrativo e quelli del contenzioso giudiziario senza la di costoro preventiva dichiarazione di competenza.

— Circolare del 12 settembre 1821 con la quale si prescrive agl'intendenti di riferire al commissariato generale gli avvenimenti e le notizie che possono formar materia d'un articolo di giornale.

— Circolare del 26 ottobre 1821 con la quale si raccomanda agl'intendenti la buon amministrazione delle provincie e la vigilanza nel prevenire i reati perseguitarli e porli nei limiti delle loro attribuzioni.

— Circolare del 27 febbraio 1822 con la quale si determina, che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati presentare al visto dell'intendente e sotto intendente mensilmente i certificati de' lavori eseguiti.

— Circolare del 10 agosto 1822 con la quale si determinano i casi nei quali i segretari generali che rimpiazzano gl'intendenti abbiano dritto alle indennità.

— Circolare del 15 febbraio 1823 con le quale si danno disposizioni sulle competenze dei mobili appartenenti all'intendenze e sott'intendenze.

— Reale Rescritto del 16 aprile 1828 portante delucidazioni

alla circolare del 15 febbraio 1823 sulle competenze della mobilia nell'intendenze e nelle sottintendenze.

— Circolare del 20 agosto 1823 con la quale si stabilisce che gl'intendenti sono facoltati a trarre de' boni a favore delle commessioni amministrative sopra i crediti loro aperti con ordinativi pel mantenimento de' proietti senza attenderne gli stati mensili dalle medesime che debbono invece spedire i conti per trimestri.

— Circolare del 20 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che il segretario generale che rimpiazza l'intendente per congedo da questi ottenuto o per altra causa comunque non sorta dalla residenza o dalle provincie ha dritto ad indennità.

— Circolare del 9 giugno 1824 con la quale si stabilisce che è affidato alla prudenza dell'intendente il divisamento di ricorrere all'arresto dei contribuenti morosi.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1825 col quale si determina che il consigliere decano firma gli atti del consiglio d'intendenza in assenza dell'intendente.

— Circolare del 22 luglio 1826 con la quale si fanno raccomandazioni agl'intendenti perchè nella prattica della coazione si eviti ogni abuso ed ogni vessazione.

— Circolare del 9 settembre 1826 con la quale si stabilisce che gli attestati di buona condotta pei volontari al servizio militare deggiono essere formati dagl'intendenti.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale s'inculca agl'intendenti la più severa vigilanza perchè non siano commessi atti arbitrari contro i poveri debitori per contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si prescrive che gl'intendenti obbligati a vegliare sul servizio delle cauzioni ad allontanare ogni abuso deggiono mensualmente riferire sulla condotta degli esattori ancorchè non si osservi in essi alcuna trasgessione.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1828 col quale si danno disposizioni per la registrazione degli atti, che negli affitti ed appalti dei beni e cespiti comunali preceda l'approvazione dell'intendente.

— Circolare del 13 dicembre 1828 per la quale s'inculca agl'intendenti di vigilare sulla regolare trasmissione dei permessi d'armi ai ricevitori senza dei quali le licenze di caccia non potran conseguirsi.

— Ministeriale del 31 decembre 1828 sulla competenza della controversia che potrebbe muoversi qualora venisse impugnata di nullità l'ordinanza dell'intendente che dichiara esecutivi i ruoli dei debitori per rendite costituite di pertinenza delle mense e badie.

— Circolare del 17 gennaio 1829 con la quale si prescrive che basta l'ordinanza dell'intendente senza il ministero del giudice per l'arresto del contabile.

— Circolare del 18 aprile 1829 con la quale si dispone, che possono i sindaci presentare all'intendente i reclami avverso le

determinazioni contumaciali emesse sui loro conti morali, e l'intendente inteso l'avviso del consiglio d'intendenza rimette le carte tutte a ministero degli affari interni.

— Reale Rescritto dei 21 ottobre 1829 col quale si prescrive che nè lo intendente, nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall'intervenire o dall'emettere i di loro voti nei consigli ancorchè vi si tratti pei giudizi sulla validità, legittimità, ed interpetrazione e spiegazione di quei atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di officio abbiano preso parte.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1831 col quale si risolve il dubbio se lo esame e l'approvazione e la condanna dei conti morali degli amministratori comunali che si fa dagl'intendenti sia un'atto economico che ad essi attribuisce la legge ovvero dipende dalle facoltà contenziose.

— Circolare del 13 aprile 1831 con la quale si prescrive che debbono evitarsi le liti dei comuni e dove queste siano indispensabili debbono gl'intendenti vigilarne il buon andamento ed indi curare l'esecuzione dei giudicati.

— Circolare del 7 settembre 1831 con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni diocesane si dirigano agl'intendenti affin di procurare coll'opera dei sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl'incanti i monopoli.

— Circolare dei 21 marzo 1832 con la quale si prescrive che di ogni vuoto di cassa delle reste e delle significatorie deggiono gl'intendenti dar notizie all'agente del contenzioso della real tesoreria.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce che la tesoreria deve dare agl'intendenti le notizie delle significatorie che trasmette per la esazione ai ricevitori generali.

— Circolare del 5 giugno 1832 con la quale si stabiliscono le competenze degl'impiegati delle intendenze e sotto intendenza negli affitti dei beni del demanio.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1832 col quale si determina che in mancanza dell'intendente e del vescovo il consiglio degli ospizi è preseduto dal consigliere di beneficenza decano.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1832 portante disposizioni sulla surroga da darsi all'intendente in caso di sospensione.

— Circolare del 27 aprile 1833 con la quale si stabilisce che gl'intendenti deggiono avere costantemente in mira tutte le operazioni degli agenti dell'amministrazione finanziera.

— Circolare degli 11 maggio 1833 con la quale si determina che gl'intendenti deggiono vegliare perchè non si commettono abusi soggettandosi a pignoramento cose che sono per legge insequestrabili.

— Circolare del 19 giugno 1833 con la quale si prescrive che gl'intendenti non debbono limitarsi a riparare i disordini che per occasionali circostanze essi scoprono: ma debbono con abituale me-

todica e ben esercitata vigilanza proccurare che ogni sconcio si eviti, il quale potrebbe colpire la loro responsabilità.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1834 col quale si determina che la discussione de'conti morali de'licei e de' collegi dee farsi da una commessione che per questo anno si nomina dagl'intendenti de' consiglieri provinciali o distrettuali.

— Circolare del 30 settembre 1834 con la quale si prescrive che ogni esattore può nominare intimatori e gl'intendenti quando non trovano dubbio sulle persone, deggiono rivestirle di patenti.

— Reale Rescritto del 9 aprile 1836 portante la risoluzione del dubbio se nei casi di reclamo avverso le condanne dei conti morali potessero gl'intendenti sospendere gli atti solamente irreparabili sino alla risoluzione del reclamo.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1837 col quale si stabilisce che gl'intendenti delle provincie debbono emanare le loro ordinanze per risaldimento o disboscamento delle terre i cui processi verbali per gl'indulti dei 16 gennaio 1836 e 26 gennaio 1837 menarono all'assoluzione dei rei, senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Circolare del 17 aprile 1839 con la quale si vieta darsi corso ai reclami tardivi de'sindaci avverso le determinazioni dell'intendente su i conti morali.

INTERDIZIONE. Reale Rescritto del 18 novembre 1834 col quale si risolve il dubbio se la condonazione per grazia della pena de' ferri importi anche l'abolizione della interdizione dai pubblici uffizi.

INTERESSI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 28 febbraio 1818 col quale si stabilisce che fra le urgenze straordinarie capaci ad autorizzare per un comune, giusta l'articolo 300 della legge de'12 dicembre 1816 la contrazione di un debito con interesse maggiore del 5 per cento, può noverarsi la costruzione di una strada di sommo vantaggio, la quale al momento in cui si progetta, esige una somma maggiore di quella che si richiederebbe in altro tempo.

INTERROGATORIO. Ministeriale del 16 ottobre 1819 con la quale si risolve il dubbio se ne'giudizi criminali l'arresto dell'incolpato avrà luogo in tempo che l'istruzione è completa gli si darà l'interrogatori che a norma dell'articolo 131 delle leggi di procedura penale è distinto col nome di costituto.

— Circolare dei 19 dicembre 1819 con la quale si scioglie il dubbio circa l'interrogatorio dell'individuo in arresto per mandato di deposito, a carico del quale siasi proseguito la istruzione.

— Circolare de'25 giugno 1823 portante disposizioni sulla indennità ai cancellieri de' giudici di circondario e de' giudici istruttori per gl'interrogatori degl'imputati.

INTIMATORI. Circolare del 7 maggio 1817 con la quale si determina il salario degli intimatori nelle spedizioni degli avvertimenti ai fittajoli ed inquilini.

— Circolare del 3 settembre 1831 con la quale si previene di essersi inculcato alle autorità giudiziarie lo adempimento delle disposizioni su i sequestri e sul servizio degl'intimatori.

— Circolare del 30 settembre 1834 con la quale si prescrive che ogni esattore può nominare intimatori e gl'intendenti quando non trovano dubbio sulle persone, deggiono rivestirli di patenti.

— Circolare del 31 ottobre 1834 con la quale si prescrive che gl'intimatori di fondiaria sono esenti dalla tenuta del repertorio.

INTIMAZIONI. Ministeriale del 13 febbraio 1817 con la quale si proibisce ai percettori di esigere dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori de' fondi.

— Circolare del 14 giugno 1817 con la quale si stabilisce che le intimazioni agli inquilini e fittaiuoli non debbono eccedere il numero di quelli, l'estaglio de' quali è sufficiente a pagare la contribuzione maturata.

— Reale Rescritto de'22 agosto 1818 circa gli atti giudiziari diretti contro coloro che sono stabiliti all'estero.

— Ministeriale de'22 settembre 1819 con la quale si prescrive che la intimazione degli atti giudiziari ad individui dimoranti nei domini oltre il faro, si devono osservare le regole delle leggi di procedura civile, abolita ogni altra disposizione anteriore.

— Reale Rescritto dei 29 aprile 1820 portante disposizioni per la comunicazione degli atti giudiziari riguardanti persone stabilite in paese straniero.

— Circolare dei 26 giugno 1822 sul pagamento della spesa che occorre per la trasmissione degli atti giudiziari in linea civile diretti contra coloro, che sono stabilito in paese straniero.

— Circolare del 9 dicembre 1826 sul numero e sul termine della registrazione degli atti di uscieri quando le persone da intimarsi risiedono in diversi comuni.

INQUISITORI. Reale Rescritto del 9 luglio 1822 col quale si nominano due inquisitori costantiniani.

INSIGNE PONTIFICIE. Circolare del 20 settembre 1823 portante la pubblicazione del decreto della santa congregazione dei riti relativo all'uso delle insigne pontificiali che per indulto apostolico godono alcune dignità ed i canonici di chiese cattedrali o collegiate.

INVENTARIO. Reale Rescritto del 30 gennaio 1822 col quale si stabilisce che uncio esser deve il dritto di registrazione d'un inventario ereditario sebbene compiuto in diverse sedute.

— Circolare del 20 giugno 1837 con la quale si prescrive il modo come debbono formarsi gl'inventari delle carte esistenti negli archivi comunali.

IPOTECHE. Istruzioni del 25 febbraio 1809 portante le norme da seguirsi sul regime ipotecario.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti del 9 aprile 1818 col quale si stabilisce che i censi enfiteutici non deggionsi iscrivere, e però niun danno i possessori di essi

risentono per essere trascurata la iscrizione, che dippiù deggionsi inscrivere i censi bollari, e gli amministratori de'corpi morali che ciò abbian omesso, sono tenuti al rifacimento de'danni derivatine.

— Circolare de'25 luglio 1818 con la quale si determina che nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, quattro soli registri son soggetti ad essere bollati e registrati.

— Ministeriale de'13 marzo 1819 con la quale si dispone che i due mesi per trascrivere le donazioni debbono incominciare dal giorno dell'accettazioni di esse.

— Circolare del 28 aprile 1819 portante la soluzione di diversi dubbi sul modo da eseguire la trascrizione de'beni delle mense e del patrimonio regolare.

— Ministeriale degli 8 maggio 1819 circa la rinnovazione delle iscrizioni di crediti antichi nella conservazione delle ipoteche.

— Circolare del 19 giugno 1819 con la quale si mette a carico della direzione generale del registro e bollo la rinnovazione delle iscrizioni che interessano le amministrazioni diocesane.

— Circolare dei 31 luglio 1819 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a carico dei notai su beni dei medesimi costituiti in patrimonio.

— Circolare del 10 agosto 1819 con la quale si danno disposizioni circa il termine per la trascrizione delle aggiudicazioni dei beni immobili.

— Circolare de'16 ottobre 1819 portante disposizioni circa la rinnovazione delle iscrizioni prese sui patrimoni notariali.

— Circolare de'16 ottobre 1819 per rinnovarsi a credito le iscrizioni ipotecarie sui beni de'notai costituiti in patrimonio.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1819 sul modo di richiedere e ritasciarsi da' conservatori delle ipoteche i certificati relativi ai fondi costituiti in sagro patrimonio.

— Circolare degli 11 decembre 1819 portante disposizioni circa i certificati da rilasciarsi da' conservatori delle ipoteche relativamente ai fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 9 febbraio 1820 col quale si stabiliscono le norme a reguirsi sull'applicazione nei reali domini oltre il faro della legge sul registro e sulle ipoteche.

— Reale Rescritto del 26 febbraio 1820 sull'obbligo dei notai di formare le note in margine degli istrumenti contenenti costituzioni di doti della presa iscrizione nella conservazione delle ipoteche.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1820 col quale si danno le norme come regalare la iscrizione dei crediti ipotecari in varie conservazioni.

— Circolare del 17 maggio 1820 portante disposizioni sulle specie di carta bollata da adoperarsi dai regi procuratori presso i tribunali civili nella richiesta ai conservatori delle ipoteche delle notizie d'iscrizioni sopra i beni da costituirsi in patrimonio sacro; e sul modo col quale i conservatori debbono rilasciare questi certificati.

— Ministeriale dei 4 giugno 1820 per lo stabilimento in ciascuna conservazione d'ipoteche di tanti registri per la trascrizione degl'atti traslativi di dominio per quanti sono i distretti delle provincie e per lo metodo della trascrizione quando il fondo sia collocato in più distretti.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1820 col quale si determina il modo come eseguirsi la trascrizione nelle conservazioni delle ipoteche dei maioraschi.

— Circolare dei 18 luglio 1821 sulla riforma degli articoli 4 e 5 dell'istruzioni de' 21 febbraio 1821 rapporto alla rinnovazione d'iscrizione per i crediti del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 24 ottobre 1821 con la quale si prescrive che la legge del 21 giugno 1819 non ha derogata l'istruzione dell'antica amministrazione della registratura e demani del 28 novembre 1812 che stabilisce il modo come radiarsi l'iscrizione dei crediti demaniali estinti.

— Reale Rescritto del 5 giugno 1822 col quale si determina il modo come adempiersi le formalità ipotecarie per gli atti stipulati prima e dopo la distruzione e sospensione degli offici.

— Circolare dei 24 agosto 1822 portante disposizioni per la pruova della insolvibilità dei debitori delle spese ipotecarie e di multe.

— Circolare del 5 aprile 1823 per la riscossione dei dritti per iscrizioni o trascrizioni eseguite a credito su registri della conservazione d'ipoteche.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1824 col quale si danno disposizioni sul modo come soddisfare il dritto di trascrizione quando segue il passaggio di un immobile ad uno nella proprietà e all'altro nell'usufrutto.

— Circolare de' 9 aprile 1825 riguardante la soluzione di alcuni dubbi insorti sul modo di esecuzione del real decreto de'14 luglio 1824 e dell'articolo 12 del regolamento de'29 maggio 1829 sul dritto fiscale da esigersi per la trascrizione ipotecaria delle sentenze dei tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e della capienza dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Circolare dei 7 maggio 1825 sul metodo per la restituzione da farsi dai conservatori dei titoli loro presentati se non venga esibito il bollettino di deposito.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1825 col quale si prescrive essere obbligo dei notai di fare eseguire la iscrizione corrispondente delle doti.

— Ministeriale del 25 marzo 1826 portante disposizioni per la risoluzione dei dubbi insorti sulla spesa delle iscrizioni ipotecarie e della rinnovazione delle medesime.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1826 col quale si prescrive essere esenti dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze e declaratorie della libertà dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Circolare del 6 settembre 1828 per alligarsi dai notai alle

minute di capitoli matrimoniali gli estratti delle seguite iscrizioni legali per le doti.

— Ministeriale del 10 gennaio 1829 sul dubbio se una iscrizione ipotecaria debba rinnovarsi nella conservazione d'ipoteche della provincia cui al tempo della primitiva iscrizione apparteneva il comune nel quale sono i beni ipotecati o nella conservazione d'ipoteche della provincia cui nel tempo della conservazione il comune medesimo trovavasi appartenere.

— Circolare degli 11 febbraio 1829 sull'importo del dritto da pagarsi per l'iscrizione ipotecaria in favore delle mogli sui beni del marito.

— Circolare del 17 giugno 1829 sulla formazione delle note per iscrizioni ipotecarie che debbono esser chieste di uffizio dai procuratori del re e dai presidenti delle camere notariali.

— Circolare del 25 agosto 1829 sul dubbio se debbono esser sottoscritte dalle parti richiedenti le note che si presentano ai conservatori per le iscrizioni ipotecarie.

— Ministeriale del 14 ottobre 1829 portante dispozioni sul dubbio se l'amministrazione generale del registro e bollo possa riscuotere l'importo del registro e del bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio una coi correlativi dritti d'iscrizioni.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1829 portante disposizioni a regolare le rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

— Circolare del 21 dicembre 1829 portante disposizioni sulla risoluzione del dubbio se nella rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie di censi e canoni debba formarsi un solo borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio che comprenda più crediti.

— Circolare del 29 dicembre 1829 per la iscrizione da farsi dai notai nei registri d'ipoteche in favore delle mogli così per le doti come per ogni altra convenzione matrimoniale cui dalla legge è assicurata la ipoteca legale

— Circolare del 13 gennaio 1830 per l'applicabilità del decreto de'5 marzo 1829 sul termine di grazia per lo rinnovamento delle iscrizioni., sia che il decennio ne fosse scaduto nel 1829 o scadesse negli anni successivi.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1830 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nei reali domini oltre il faro.

— Circolare de'17 aprile 1830 sul dubbio se nel richiedersi le iscrizioni delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debbano presentarsi da'notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

— Circolare de'17 luglio 1830 per la forma de'certificati delle iscrizioni ipotecarie, e per la forma della rinnovazione di coteste iscrizioni.

— Ministeriale del 28 agosto 1830 portante disposizioni sulle iscrizioni ipotecarie prese in favore delle corporazioni religiose ripristinate e riguardanti censi bollari o capitali di piccola rendita.

— Circolare del 14 ottobre 1830 con la quale si prescrive che nei casi di matrimonio tra un uffiziale ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alle doti di ducati 220 annui in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico quella de'ducati 369 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche.

— Circolare del 10 novembre 1830 con la quale si prescrive come debbansi rinnovare le iscrizioni pei ruoli collettivi delle mense ed amministrazioni diocesane.

— Circolare del 13 novembre portante la risoluzione de' vari dubbi sul metodo da tenersi per le iscrizioni da prendersi o rinnovarsi in forza de'ruoli resi esecutivi.

— Ministeriale del 15 dicembre 1830 con la quale si stabilisce di non esser soggetti all'iscrizioni i canoni dovuti per enfiteusi.

— Ministeriale del 22 dicembre 1830 con la quale si determina che pei canoni enfiteutici non occorre iscrizione e che i censi bollari si debbono iscrivere a cura e responsabilità de'canonici amministratori.

— Circolare del 22 dicembre 1830 sulla forme delle nele che i notai debbono presentare ai conservatori d'ipoteche per richiedere la iscrizione dell'ipoteca legale in favore delle mogli non che del dritto che dee pagarsi per tale iscrizione.

— Ministeriale del 22 dicembre 1830 portante disposizioni sulla iscrizione dei canoni quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico.

— Circolare dei 21 maggio 1831 per agevolare ai notai l'adempimento delle iscrizioni legali in favore delle mogli.

— Ministeriale del 17 agosto 1831 per risoluzione di dubbio sulla esecuzione della circolare degli 11 maggio del corrente anno relativa alle ipoteche legali in favore delle mogli.

— Circolare de'25 agosto 1832 con cui si da norma per le iscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato e dei censi enfiteutici.

— Ministeriale de 30 ottobre 1833 per risoluzione de'dubbi sul metodo per la rinnovazione delle iscrizioni.

— Circolare de'14 dicembre 1833 per assicurare vieppiù la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni pei patrimoni dei notai.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1834 col quale vengono applicate ai domini oltre il faro le disposizioni del real decreto dei 22 gennaio 1834 relativo al metodo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nella formazione dei certificati che vengono ad essi richiesti per le iscrizioni prese nei loro offici.

— Circolare de'21 giugno 1834 sul dubbio se i conservatori d'ipoteche del certificato che rilasciano giusta la legge sulla espropriazione debbono riferire anche le ipoteche generali.

— Ministeriale del 21 febbraio 1835 con la quale si dichiara di non esserci bisogno d'iscrizione ipotecaria pei canoni enfiteutici.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1836 col quale si danno di-

sposizioni a regolare il dritto di trascrizione degli atti di trasferimento d'immobili.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1835 col quale si partecipano le norme da seguirsi intorno al modo pratico della esecuzione delle disposizioni sulla iscrizione d'ipoteca giudiziale da prendersi a favore del fisco in vista delle condanne profferite contro i contabili.

— Circolare del 22 agosto 1835 sul dubbio se occorresse una sentenza per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio di notaio nel caso dell'articolo 71 della legge de' 23 novembre 1819.

— Circolare del 12 settembre 1835 portante disposizioni a regore la carta occorrente per le iscrizioni ipotecarie di uffizio disposte dai procuratori del Re e dai presidenti delle camere notariali.

— Ministeriale del 4 maggio 1836 sul modo col quale abbiansi a supplire in alcun registro di trascrizione per titoli traslativi di proprietà immobiliari alcuni fogli rinvenuti mancanti e nei quali era stata praticata la trascrizione di alcuni istrumenti di compra vendita di stabili.

— Reale Rescritto del 20 luglio 1836 col quale si stabilisce essere in facoltà del decurionato prendere nei modi regolari l'ipoteca legale sopra i beni dei suoi cassieri che nominati con obbligo della cauzione non la prestino tra dieci giorni.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare il modo come i conservatori delle ipoteche debbono convertire le loro cauzioni.

— Circolare del 17 dicembre 1836 con la quale si ordina la rinnovazione delle iscrizioni nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Ministeriale del 31 dicembre 1836 dichiarante che nelle rendite enfiteutiche non è necessaria la iscrizione ipotecaria.

— Ministeriale del 4 gennaio 1837 sul dubbio se la prestazione dello spillatico debba iscriversi per dieci o per maggior numero di anni.

— Ministeriale del 20 maggio 1837 portante disposizioni per la rinnovazione dei titoli a spese dei rispettivi debitori a favore de' beneficiati e delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 7 ottobre 1837 relativa alla rinnovazione dei titoli da farsi ai termini dell'articolo 2169 delle leggi civili a favore delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 25 novembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che pel decorso del decennio potrebbero estinguersi nello interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 10 novembre 1838 portante disposizioni sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che nello interesse del patrimonio ecclesiastico potrebbero pel decorso del decennio decadere.

— Circolare del 16 luglio 1839 con la quale si danno dispo-

sizioni a regolare le rinnovazioni dell'iscrizioni d'interesse del patrimonio regolare ed ecclesiastico.

— Ministeriale del 23 ottobre 1839 sulle iscrizioni ipotecarie da prendersi o da rinnovarsi.

— Ministeriale del 14 dicembre 1839 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in alcuni stadii del giudizio di espropriazione ed anche sui fondi alienati e posseduti dai terzi.

— Circolare del 21 dicembre 1839 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

— Reale Rescritto del 12 maggio 1840 portante disposizioni a regolare la riscossione de' dritti fiscali e de' salari ai conservatori per l'iscrizioni ipotecarie.

— Circolare del 30 settembre 1840 che eccita la dovuta attenzione per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nell'interesse del patrimonio sacro.

— Circolare de' 21 novembre 1840 che inculca maggior premura per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 2 dicembre 1840 con la quale si danno le norme nel pagamento de' dritti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prese a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 19 dicembre 1840 portante disposizioni onde si rinnovino a credito le iscrizioni ipotecarie in favore del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 31 dicembre 1840 contenente energiche disposizioni onde evitare l'omessioni nelle corporazioni religiose di prender iscrizioni ipotecarie de' loro crediti.

ISCRIZIONI. Circolare de' 20 luglio 1814 con la quale si determina l'iscrizione nella conservazione delle ipoteche de' beni costituiti in patrimonio da ciascun notaio.

— Circolare del 19 giugno 1819 con la quale si mette a carico della direzione generale del registro e bollo la rinnovazione delle iscrizioni che interessano le amministrazioni diocesane.

— Circolare dei 31 luglio 1819 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizione ipotecarie a carico dei notai sui beni dei medesimi costituiti in patrimonio.

— Circolare de' 16 ottobre 1819 portante disposizioni circa la rinnovazione delle iscrizioni prese sui patrimoni notariali.

— Circolare de' 16 ottobre 1819 per rinnovarsi a credito le iscrizioni ipotecarie sui beni dai notai costituiti in patrimonio.

— Reale Rescritto del 8 aprile 1820 col quale si danno le norme come regolare la iscrizione dei crediti ipotecari in varie conservazioni.

— Circolare del 18 luglio 1824 sulla riforma degli articoli 4 e 5 dell'istruzioni de' 21 febbraio 1821 in rapporto alla rinnovazione delle iscrizioni per i crediti del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 24 ottobre 1824 con la quale si prescrive che la legge del 21 giugno 1819 non ha derogata l'istruzione del-

l'antiche amministrazioni della registratura e demani del 28 novembre 1812 che stabilisce il modo come radiarsi l'iscrizione dei crediti demaniali estinti.

— Reale Rescritto del 25 settembre 1825 col quale si prescrive essere obbligo del marito lo anticipare le spese per le ipoteche nascenti da contratti dotali ed essere obbligo dei notai di fare eseguire la iscrizione corrispondente.

— Ministeriale del 25 marzo 1826 portante disposizioni per la risoluzione dei dubbi insorti sulla spesa delle iscrizioni ipotecarie e della rinnovazione delle medesime.

— Circolare del 6 settembre 1828 per unirsi dai notai alle minute de' capitoli matrimoniali gli estratti delle seguite iscrizioni legali per le doti.

— Ministeriale del 10 gennaio 1829 sul dubbio se una iscrizione ipotecaria debba rinnovarsi nella conservazione delle ipoteche della provincia cui al tempo della primitiva iscrizione apparteneva il comune nel quale sono i beni ipotecati o nella conservazione d'ipoteche della provincia cui nel tempo della rinnovazione il comune anzidetto trovavasi di appartenere.

— Circolare degli 11 febbraio 1829 sull'importo del dritto da pagarsi per l'iscrizione ipotecaria a favore della moglie su i beni del marito.

— Circolare del 17 giugno 1829 sulla formazione delle note per iscrizioni ipotecarie che debbono esser chieste di uffizio dai procuratori del re e dai presidenti delle camere notariali.

— Circolare del 25 agosto 1829 sul dubbio se debbano esser sottoscritte dalle parti richiedenti le note che si presentano ai conservatori per le iscrizioni ipotecarie.

— Ministeriale del 14 ottobre 1829 portante disposizioni sul dubbio se l'amministrazione generale del registro e bollo possa riscuotere l'importo del registro e bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio, una coi correlativi dritti d'iscrizioni.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1829 portante disposizioni a regolare la rinnovazione dalle iscrizioni ipotecarie.

— Circolare del 21 dicembre 1828 portante disposizioni sulla risoluzione del dubbio se nella rinnovazione dell'iscrizioni ipotecarie di censi e canoni debba formarsi un solo borderò per ciascun articolo di credito ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio che comprenda più crediti.

— Circolare del 29 dicembre 1829 per la iscrizione da farsi dai notai sui registri dell'ipoteche a favore delle mogli così per le doti come per ogni altra convenzione matrimoniale cui dalla legge è assicurata la ipoteca legale.

— Circolare del 13 gennaio 1830 per l'applicabilità del decreto de' 5 marzo 1829 sul termine di grazia per lo rinnovamento delle iscrizioni sia che il decennio ne fosse scaduto nel 1829 o scadesse negli anni successivi.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1830 portante disposizioni per

la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nei reali dominii oltre il faro.

— Circolare de' 17 aprile 1830 sul dubbio se nel richiedersi le iscrizioni delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debba presentarsi dai notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

— Circolare de' 17 luglio 1830 per la forma de'certificati delle iscrizioni ipotecarie e per la forma della rinnovazione di coteste iscrizioni.

— Ministeriale del 28 agosto 1830 portante disposizioni perchè si notino a credito le iscrizioni ipotecarie prese in favore delle corporazioni religiose ripristinate e riguardanti censi bollari o capitali di piccola rendita.

— Circolare del 10 novembre 1830 con la quale si prescrive come debbonsi rinnovare le iscrizioni pei ruoli collettivi delle mense ed amministrazioni diocesane.

— Circolare del 31 novembre 1830 portante la risoluzione de' vari dubbi sul metodo da tenersi per la iscrizione da prendersi o rinnovarsi in forza de' ruoli resi esecutivi.

— Ministeriale del 15 dicembre 1830 con la quale si stabilisce di non esser soggetti alle iscrizioni i canoni dovuti per enfiteusi.

— Ministeriale del 22 dicembre 1830 con la quale si determina che pei canoni enfiteutici non occorre iscrizione e che i censi bollari si debbono iscrivere a cura e responsabilità de' canonici amministratori.

— Circolare del 22 decembre 1830 sulla forma delle note che i notai debbono presentare ai conservatori d'ipoteche per richiederne la iscrizione dell'ipoteca legale in favore delle mogli non che del dritto che dee pagarsi per tale iscrizione.

— Ministeriale del 22 dicembre 1830 portante disposizioni sulla iscrizione de' canoni quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico.

— Circolare de' 21 maggio 1831 per agevolare ai notai l'adempimento delle iscrizioni legali in favore delle mogli.

— Circolare dei 25 agosto 1832 con cui si da la norma per le iscrizioni ipotecarie degli articoli non oltrepassanti la rendita di un ducato e dei censi enfiteutici.

— Ministeriale de' 30 ottobre 1833 per risoluzione de' dubbi sul metodo per la rinnovazione delle iscrizioni.

— Circolare de' 14 dicembre 1833 per assicurare vieppiù la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni pei patrimonii de' notai.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1834 col quale vengono applicate ai dominii oltre il faro le disposizioni del real decreto de' 22 gennaio 1834 relativo al metodo da serbarsi dai conservatori delle ipoteche nella formazione de' certificati che vengono ad essi richiesti per le iscrizioni prese ne' loro officii.

— Ministeriale del 21 febbraio 1835 con la quale si dichiara

di non esservi bisogno d'iscrizione ipotecaria pei veri canoni enfiteutici.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1835 col quale si partecipano le norme da seguirsi intorno al modo pratico della esecuzione delle disposizioni sulla iscrizione d'ipoteca giudiziale da prendersi a favore del fisco in vista delle condanne profferite contro i contabili.

— Circolare del 22 agosto 1835 sul dubbio se occorresse una sentenza per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio di notai nel caso dell'articolo 71 della legge de' 23 novembre 1819.

— Circolare del 13 settembre 1835 portante disposizioni a regolare la carta occorrente per le iscrizioni ipotecarie di uffizio disposte dai procuratori del Re e dai presidenti delle camere notarili.

— Circolare del 17 dicembre 1836 per la rinnovazione delle iscrizioni nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Ministeriale del 31 dicembre 1836 dichiarante che nelle rendite enfiteutiche non è necessaria la iscrizione ipotecaria.

— Ministeriale del 4 gennaio 1837 sul dubbio se la prestazione dello spillatico debba iscriversi per dieci o per maggior numero di anni.

— Circolare del 25 novembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che pel decorso del decennio potrebbero estinguersi nello interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 10 novembre 1838 portante disposizioni sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che nello interesse del patrimonio ecclesiastico potrebbero pel decorso del decennio decadere.

— Circolare del 16 luglio 1839 con la quale si danno disposizioni a regolare le rinnovazioni dell'iscrizione d'interesse del patrimonio regolare ed ecclesiastico.

— Ministeriale del 23 ottobre 1839 sulle iscrizioni ipotecarie da prendersi o da rinnovarsi.

— Ministeriale del 14 dicembre 1839 per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in alcuni stadii del giudizio di espropriazione ed anche sui fondi alienati e posseduti dai terzi.

— Circolare del 21 dicembre 1839 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

— Reale Rescritto del 12 maggio 1840 portante disposizioni a regolare la riscossione de' dritti fiscali de' salari de' conservatori per le iscrizioni iptecarie prese a credito.

— Circolare del 30 settembre 1840 che eccita la dovuta attenzione per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nell'interesse del patrimonio ecelesiastico.

— Circolare del 21 novembre 1840 che inculca maggior premura per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 2 dicembre 1840 la quale da le norme pel pagamento de'dritti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prese a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 19 dicembre 1840 portante le disposizioni onde si rinnovino a credito le iscrizioni ipotecarie in favore del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 31 dicembre 1840 contenente energiche disposizioni onde evitare l'omessione nelle corporazioni religiose di prender iscrizioni ipotecarie de' loro crediti.

ISCRIZIONI SUL GRAN LIBRO. Ministeriale de' 15 settembre 1819 portante disposizioni circa la costituzione del patrimonio sagro sopra iscrizioni del gran libro.

— Ministeriale dei 14 gennaio 1826 portante disposizioni per l'impiego dei capitali restituiti in iscrizioni sul gran libro.

— Circolare del 19 aprile 1826 portante disposizioni sull'impiego dei capitali restituiti di pertinenza dei benefici in iscrizioni sul gran libro.

— Circolare del 14 ottobre 1830 con la quale si prescrive che nei casi di matrimonio tra un uffiziale ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 220 annui in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico quella di ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche.

— Circolare del 29 settembre 1834 con la quale si accordano facilitazioni ai proprietari dimoranti nelle provincie per la riscossione delle rendite iscritte sul gran libro.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1835 portante disposizioni a regolare la pegnorazione delle rendite sul gran libro e de' certificati sulla tesorerla presso la cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1836 col quale si determina che le cauzioni offerte in rendite sul gran libro di Napoli sono da accogliersi in preferenza non ostante il disposto nel real decreto degli 8 agosto 1833.

— Ministeriale del 2 febbraio 1837 con la quale si determina che i contabili che provvedono alla cauzione nei modi prescritti dal decreto degli 8 agosto 1833 od in rendite sul gran libro di Napoli non possono essere obbligati ad soggettarsi alla condizione dell'arresto personale.

— Circolare del 21 novembre 1838 portante il divieto di immobilizzarsi rendita sul gran libro per cauzione dei contabili senza che le loro nomine sieno state partecipate al direttore generale del gran libro.

ISPETTORI GENERALI. Istruzione del 28 giugno 1816 portante la nomina degli ispettori generali dell'amministrazione della registratura prescrivendosi le loro attribuzioni.

ISPETTORI CONTROLORI. Reale Rescritto del 29 decembre 1832 col quale si stabilisce che gl'ispettori controlori delle spese di giustizia debbono apporre la loro firma al primo , ed ultimo foglio de' processi.

ISPETTORI DELLE SCUOLE. Circolare del 23 agosto 1820 con la quale si stabilisce che il soldo dovuto agl'ispettori delle scuole dei distretti debbono loro pagarsi dai cassieri distrettuali che ne faranno esazione dalle rate rispettive dei comuni.

ISTANZA PRIVATA. Ministeriale de'22 settembre 1819 portante disposizioni circa l'effetto della rinunzia all'istanza privata in riguardo a taluni reati contro la proprietà.

— Reale Rescritto dei 19 febbraio 1820 col quale si spiega il senso dell'articolo 39 delle leggi di procedura penale circa l'esercizio dell'azione penale contra l'incolpato di delitto o contravvenzione, che per due volte abbia goduto gli effetti della rinuncia alla istanza privata.

ISTRUMENTI. Ministeriale del 24 ottobre 1810 con la quale si prescrive non doversi stipulare gl'istrumenti per consolidare le operazioni relative alla divisione de' demani.

ISTRUZIONE PUBBLICA. Disposizione del 17 gennaio 1819 con la quale si prescrivono norme per lo pagamento dei soldi ai maestri e maestre delle scuole primarie.

— Regolamento per le scuole primarie dei fanciulli di Napoli e del regno sovranamente approvato il giorno 11 dicembre 1819.

— Regolamento per le scuole delle fanciulle di Napoli e del regno sovranamente approvato il giorno 11 dicembre 1819.

— Circolare del 23 agosto 1820 con la quale si stabilisce che il soldo dovuto agl'ispettori delle scuole dei distretti debbono loro pagarsi dai cassieri distrettuali che ne faranno esazione dalle rate rispettive dei comuni.

— Reale Rescritto del 12 giugno 1821 col quale si determina come debba farsi la scelta de' maestri per le scuole primarie.

— Sovrana determinazione del 7 agosto 1821 con la quale si determina a chi si appartenga l'approvazione della scelta de'maestri delle scuole primarie.

— Circolare degli 11 gennaio 1822 portante la norma da seguirsi nel caso di destituzione del rettore, vicerettore, ed amministratore del collegio, o liceo per l'assicurazione della cassa.

— Circolare del 19 aprile 1826 con la quale si stabilisce che il premio ai cassieri per l'introito dei dritti pei gradi dottorali è del due per 100.

— Circolare del 19 maggio 1827 portante disposizioni circa l'uniformità del metodo d'insegnamento nei collegi e nei licei.

— Circolare del 23 maggio 1827 con la quale si prescrive che non si possono stampare composizioni anche in lode senza il consenso della persona lodata.

— Circolare del 17 maggio 1828 con la quale si toglie il divieto ai parrochi di essere maestri di scuole primarie.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1829 portante talune modifiche allo statuto dell'università degli studi di Catania.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 col quale si dispone

che coloro che hanno preso la laurea in medicina possono dopo aver fatto il concorso prendere ancora quella in chirurgia.

— Circolare del 20 ottobre 1830 con la quale si danno disposizioni a moltiplicare i mezzi d'istruzioni nelle principali verità della nostra sacrosanta religione pei fanciulli e per le fanciulle.

— Circolare dei 21 luglio 1832 con cui s'indica la diffusione della istruzione morale e religiosa onde si diminuiscano i reati.

— Circolare del 22 settembre 1832 con la quale si prescrive che in difetto di ecclesiastici abili possono essere eletti maestri delle scuole primarie nei comuni anche i laici nei quali concorrono i requisiti di essere buoni cristiani, zelanti ed istuiti.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1833 col quale si prescrive che ai vecchi esercenti l'architettura ed agrimensura si accordano altre agevolazioni per lo conseguimento delle rarti autorizzanti.

— Circolare del 9 dicembre 1835 con la quale si prescrive che non è applicabile il regolamento pei collegi, circa i soldi de' professori interini ai maestri provvisori de' comuni, e che è della prudenza degl'intendenti potere per questi determinare l'occorrente sulla metà del soldo che rimane a liberarsi nella fine dell'anno.

— Circolare del 15 febbraio 1837 con la quale si prescrive che i parrochi non possono essere maestri primari che per estremo bisogno e con debità autorizzazione.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1837 col quale si determina che i dritti dovuti per le laure di medicina fisica e chirurgia sono di spettanza della regia università.

ISTRUZIONE DE' PROCESSI. Circolare de' 2 maggio 1818 circa la esecuzione delle commesse ai giudici di circondario per l'istruzione de'processi.

L

LANCIATORI DI PIETRA. Reale Rescritto de'17 giugno 1818 portante disposizioni circa i lanciatori di pietre.

— Reale Rescritto degli 14 settembre 1819 portante disposizioni circa le disfide e pugne a pietre.

LAVORI D'ORO E DI ARGENTO. Reale Rescritto del 31 gennaio 1835 col quale si danno disposizioni sul modo da praticare le visite sui lavori di oro e di argento.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1835 portante disposizioni sulle controvvenzioni alle leggi di garentia sulle opere e lavori di oro e di argento.

— Ministeriale del 21 agosto 1830 portante disposizioni pei lavori esteri di oro e di argento soggetti al bollo di garentia

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1837 portante disposizioni sui lavori di oro e di argento.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1837 col quale si determina il dritto di garentia sulle opere e lavori d'oro e di argento.

LAUDEMIO. Reale Rescritto del 21 settembre 1840 col quale si stabilisce che nelle aggiudicazioni ai figli nei giudizi di espropria a danno de' loro genitori delle terre di dominio diretto del tavoliere è dovuto il laudemio.

LEGALIZZAZIONE. Circolare de'14 aprile 1819 con la quale si danno disposizioni circa la registrazione degli atti notariali nei casi di vizio della specifica.

— Ministeriale dei 10 luglio 1819 portante norme sulla legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario.

— Circolare del 24 giugno 1820 portante disposizioni per la legalizzazione degli atti notariali che debbono spedirsi all'estero.

— Ministeriale del 14 novembre 1824 per risoluzione di dubbi sulla impartizione del regio recipiatur alle carte estere.

— Circolare del 23 dicembre 1835 sul dubbio se gli atti giudiziari o notariali passati in questi reali domini occorressero di speciale legalizzazione per la loro esecuzione nei reali domini oltre il faro e viceversa.

LEGATI PII. Reale Rescritto dei 29 gennaio 1820 portante disposizioni circa la cura delle cappellanie e legati pii devoluti.

— Reale Rescritto dei 24 giugno 1820 col quale si stabilisce essere soggetti alla gestione delle amministrazioni diocesane i benefici di patronato particolare in caso di vacanza quando però sieno sinceramente collettivi e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio dei rispettivi padroni.

—Circolare degli 8 settembre 1821 relativo alla devoluzione dei legati e delle cappellanie laicali alla real corona in mancanza di eredi dei legittimi padroni.

— Reale Rescritto del 25 novembre 1825 portante l'esenzione del registro su tutte le carte che si presentano dai concorrenti ai legati pii meno per quelle riguardanti il nominato.

— Circolare del 11 gennaio 1826 portante disposizioni per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefici semplici cappellanie e legati pii laicali esistanti nelle diverse diocesi di questa parte dei reali domini.

— Circolare degli 11 febbraio 1826 con la quale si ordina l'esatto adempimento dei legati pii di messe, elemosine, mantenimento delle cappelle ed altro.

— Ministeriale del 12 giugno 1830 portante alcune osservazioni contrarie al rapporto del procurator generale del re presso la corte suprema di giustizia sulla revindica a pro della real corona del legato pio mandatorizio.

— Reale Rescritto degli 11 marzo 1835 portante la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati sui legati pii dei luoghi di beneficenza de' quali dassene la norma per quella eseguita dal vescovo di Gaeta.

— Circolare del 28 febbraio 1836 con la quale si determina

che appartiene agli eredi ed ai consigli generali degli ospizii la sorveglianza per l'adempimento de'legati pii imposti dai testatori.

— Circolare del 16 marzo 1836 con la quale si rinnovano le premure per la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati dei legati pii dei luoghi di beneficenza.

— Ministeriale del 26 marzo 1836 contenente alcune disposizioni sul diritto di nomina ai legati pii ordinati dal signor Perelli.

— Circolare del 15 maggio 1838 portante disposizioni ad ottenere la compinta rivela dei benefizi de'legati pii e delle cappellanie laicali.

— Circolare del 28 ottobre 1838 portante disposizioni ad ovviare alle spese vaghe dei procuratori e si detta il modo come inoltrarsi le dimande pel regio assenso nei legati a favore di corporazioni ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 20 decembre 1838 col quale si fissano i legati per la estrazione del lotto tanto in favore dei ragazzi che estraggono i numeri, che delle donzelle povere.

LEGGI CIVILI. Decisione degli 8 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se gli atti per l'alienazione di beni di minori incominciati secondo le leggi vigenti prima del 1809 debbono essere ultimate colle formalità prescritte nei novelli codici civili e di procedura civile allorchè sotto l'impero dei medesimi vengono tali atti a perfezionarsi.

LEGGI PENALI. Ministeriale del 14 aprile 1813 con cui si da una interpetrazione agli articoli 159 e 161 della legge penale de' 20 maggio.

— Ministeriale del 14 aprile 1813 con cui spiegandosi il senso dell'articolo 3 del decreto dei 19 novembre 1812 si osserva non aver esso annullato le disposizioni dell'articolo 136 della legge correzionale relativo all'abilitazione provvisoria degl'imputati, mendiante cauzione.

— Ministeriale del 28 aprile 1813 con cui interpetrandosi l'articolo 332 del codice penale attualmente vigente si stabilisce che lo stupro non costitnisce misfatto per la sola circostanza di essersi commesso su di una persona minore de' 15 anni compiuti.

— Reale Rescritto de'16 settembre 1815 portante disposizioni sulle violazioni di rito ne'giudizi penali non opposte nel termine legale.

— Reale Rescritto de' 27 settembre 1815 col quale si danno interpetrazioni all'articolo 333 del codice penale provvisoriamente in vigore.

— Ministeriale del 18 settembre 1819 con la quale si risolvono alcuni dubbi circa le cause cominciate sotto l'impero delle leggi penali abolite.

— Ministeriale del 10 ottobre 1819 portante disposizioni circa il procedimento per un reato commesso sotto l'impero dell'abolito codice penale.

— Ministeriale del 17 ottobre 1819 con la quale si risolve il dubbio se esista contraddizione tra le disposizioni del libro primo e l'articolo 356 delle leggi di procedura penale.

— Ministeriale del 13 novembre 1819 con la quale si spiega il senso dell'articolo 172 delle leggi penali circa la pena applicabile nel caso di arresto o sequestro di persona messa dal colpevole in questo reato in libertà prima del terzo giorno da quello in cui l'arresto o il sequestro è stato eseguito.

— Ministeriale del 19 dicembre 1819 sul dubbio se le norme designate nell'articolo 348 e seguenti delle leggi di procedura penale circa i giudizi correzionali siano comuni agl'incolpati assenti ed a quei che si trovano in arresto.

— Reale Rescritto dei 31 dicembre 1819 col quale si spiega il senso dell'articolo 361 delle leggi penali circa la percossa o ferita lieve commessa con arma propria da persona non autorizzata ad asportarla.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1820 portante la spiegazione degli articoli 38, 40, e 47 delle leggi di procedura penale circa gli effetti della istanza privata e della rinunzia alla stessa.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1820 portante la spiegazione dell'articolo 204 delle leggi di procedura penale circa la forma della decisione deffinitiva ne' giudizi criminali.

— Circolare del 5 aprile 1820 con la quale si determina il modo di redigere le decisioni di sottoposizione ad accusa.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1820 col quale si spiega il senso dell'articolo 294 delle leggi di procedura penale circa i casi nei quali porta a nullità la mancanza di trascrivere nelle decisioni penali il testo della legge.

— Circolare dei 29 aprile 1820 sulla forma delle cedole di assegnazione richieste dall'articolo 77 delle leggi di procedura nei giudizi penali.

— Circolare del 13 maggio 1820 sull'autorità cui compete di decidere sulla istanza dell'individuo sottoposto all'obbligo di viver lontano dal domicilio degli offesi il quale chiegga di esserne sciolto atteso il loro contentamento.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1821 per spiegazione di dubbio sulla competenza pei misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto dei 30 agosto 1821 ed allo stesso anteriori.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1821 col quale si attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza pei misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto del 30 agosto 1821 relativo alle persecuzioni delle comitive armate.

— Circolare del 3 agosto 1822 con la quale si stabiliscono le eccezioni alla regola prescritta dall'articolo 595 della legge di procedura penale per gli arrestati per misura di polizia.

— Circolare del 5 febbraio 1823 sulla forma delle cedole di assegnazione sprescritte dall'articolo 77 delle leggi di procedura ne' giudizi penali.

— Reale Rescritto del 1 marzo 1823 col quale si stabilisce che la determinazione del real rescritto de' 16 marzo 1818 circa il modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a prestare testimonianza nei giudizi penali non è stata abolita dalle leggi di procedura penale in vigore.

— Decisione dei 21 marzo 1823 con la quale si determina che la ferita o percossa con isfregio è nella classe delle ferite o percosse gravi comprese nella disposizione dell'articolo 356 delle leggi penali.

— Decisione degli 11 aprile 1823 con la quale si stabilisce che la decisione in appello ne' giudizi correzionali deve appena di nullità esser motivata sopra ciascun de' mezzi cui è l'appello poggiato, ed in quali casi per pascolo di animali nell altrui terreno è applicabile la sanzione dell'artirolo 445 delle leggi penali.

— Decisione de' 14 aprile 1823 con la quale si stabilisce in quali casi i fatti d'inconticenza portano offesa al pubblico costume ed oltraggio al pubblico pudore nel senso dell'articolo 345 delle leggi penali, e quando è applicabile la sanzione dell'articolo 328 delle leggi penali contro l'uomo con moglie che abbia commercio disonesto con altra donna.

— Ministeriale del 30 giugno 1827 portante disposizioni sulla pratica da osservarsi nelle chiamate dei parrochi di Napoli per l'istruzione dei processi criminali.

— Circolare del 31 luglio 1829 con la quale si prescrive che nei reati comuni i funzionari di polizia non possono procedere ad atti istruttori.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1834 col quale si risolve il dubbio se nelle disposizioni degli articoli 196 e 204 delle leggi penali circa la concussione e corruzione de' pubblici uffiziali vadino compresi gl'impiegati negli uffizi del ministero pubblico.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1836 portante disposizioni a regolare le indennità spettanti ai periti calligrafi e di arti liberali adoperati in affari penali.

LEGITTIMAZIONE. Circolare de' 19 maggio 1834 con cui s'insinuano i modi onde ottenersi la legittimazione de' figli nati pria del matrimonio.

LEGNAMI. Reale Rescritto del 2 febbraio 1825 col quale si dispone che i legnami possono trasportarsi in libero cabotaggio tra i dominii di quà e quelli al di là del faro.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1830 portante le facilitazioni per lo acquisto de' legnami di cui abbisogna il ramo di artiglieria.

— Reale Rescritto del 24 giugno 1837 col quale si risolve il dubbio qual sia il dazio che gravitar deve sulle penne di abeto che oltrepassino la lunghezza di palmi 80.

LEGNATE. Reale Rescritto del 10 giugno 1826 col quale si istituisce una commessione per punire con le legnate le eccedenze

che si commettono dai detenuti nelle prigioni dei capoluoghi di provincia.

— Circolare del 28 giugno 1826 portante la risoluzione di un dubbio sulle specie di eccedenze che potessero commettere i detenuti nelle prigioni e che sono comprese tra quelle punibili con le legnate.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 portante la destinazione de' funzionari che debbono rimpiazzare ne' casi di assenza i componenti la commissione istituita per punire con le legnate l'eccedenza che si commette da' detenuti nelle prigioni.

— Circolare del 29 gennaio 1827 con la quale si prescrive che della straordinaria misura della punizione de' detenuti con le legnate per l'eccedenza che commettessero nelle prigioni sono eccettuati gli ecclesiastici.

— Circolare degli 11 aprile 1827 con cui si determina che la pena economica delle legnate ai detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

LEGNI. Sovrana risoluzione del 1 agosto 1815 con la quale si stabiliscono norme come regolare l'approdo de' legni che giungono in Trapani.

— Circolare de' 24 aprile 1816 portante disposizioni sulle contravvenzione al divieto di approdare in alcuni luoghi.

— Circolare del 5 giugno 1816 con la quale si danno ulteriori disposizioni pei legni che giungono per contrarietà de' venti nelle nostre spiagge.

— Reale Rescritto del 14 giugno 1817 col quale si determina la preferenza accordata ai legni con bandiera napoletana pel trasporto degli effetti appartenenti a qualunque ramo di amministrazione civile o militare.

LEGNI DA GUERRA. Reale Rescritto del 25 giugno 1818 col quale si danno disposizioni sulla mensa da somministrarsi ai legni da guerra.

LETTERE. Reale Rescritto de' 28 febbraio 1818 col quale si stabilisce una tassa sulle lettere, che giungono dagli stati francesi e dagli stati sardi.

— Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si determina il sistema a tenersi nell'arrivo delle lettere dirette ai consoli e ministri esteri.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1819 col quale si determinano i funzionari che debbono godere la franchigia delle lettere che pervengono dall'estero.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1821 col quale si diminuisce la tassa sulla lettere provvenienti dallo stato Romano.

— Reale Rescritto de' 27 ottobre 1824 col quale si determina la tassa sulle lettere che si spedisco col battello a vapore.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1830 col quale si danno le regole da tenersi presenti nello arrivo delle lettere sui pacchetti a vapore.

LEVATRICI. Ordinanza della commessione della pubblica istruzione del 2 aprile 1817 con la quale si stabilisce la tariffa dei dritti di esame e di cedola pei salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti ed agrimensori.

— Circolare del 1 giugno 1822 con la quale si stabilisce l'obbligo dei medici e cerusici comunali d'istruire le levatrici dei loro comuni.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1828 col quale si approva il regolamento pei salassatori e per le levatrici de' dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto dei 22 agosto 1832 col quale si danno disposizioni per le levatrici.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1834 portante disposizioni intorno al dritto che pagar devesi per le licenze de' salassatori e delle levatrici.

— Reale Rescritto del 14 ottobre 1840 col quale si stabilisce che nel pagamento degli onorarii dovuto ai medici e cerusici condottati de' comuni deve unirsi il certificato dell'adempimento di quanto è ordinato nel reale rescritto del 1 giugno 1822 per l'istruzione alle levatrici nell'arte salutare dell'ostetricia e dai consigli d'intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

LIBERTA' DEGLI ASSOLUTI. Circolare de' 3 gennaio 1818 con la quale si determinano i casi in cui si può disporre la libertà degli assoluti immediatamente dopo che si darà lettura della decisione in seguito del pubblico dibattimento.

LIBRI. Reale Rescritto del 4 novembre 1830 portante disposizioni sui libri recati a bordo de' bastimenti forestieri.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1832 col quale si stabilisce che i libri usati di estere nazioni possono liberamente circolare fra gli uni e gli altri domini.

LIBRI DI CASSA. Circolare del 12 novembre 1809 con la quale si determina che i libri di cassa debbonsi tenere in corrente dagli esattori, e verificati da' sindari.

LICEI. Circolare degli 11 gennaio 1822 portante la norma da seguirsi nel caso di destituzione del rettore, vicerettore ed amministratore del collegio o liceo per l'assicurazione della cassa.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 col quale si prescrive a chi sia commesso discutere i conti morali de' licei e collegi.

— Circolare del 28 ottobre 1826 con la quale si stabilisce che le coazioni ai debitori morosi dei collegi e dei licei si faranno per mezzo dei servienti comunali.

— Circolare del 19 maggio 1827 portante disposizioni circa l'uniformità del metodo d'insegnamento nei collegi e nei licei.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1834 col quale si determina che la discussione de' conti morali de' licei e de' collegi dee farsi da una commessione che per questo anno si nomina dagl'intendenti di consiglieri provinciali o distrettuali.

— Circolare del 29 ottobre 1834 con la quale si determina che le deliberazioni amministrative delle commessioni de' collegi e licei s'inviano direttamente al ministro dagl'intendenti.

— Circolare del 9 dicembre 1835 con la quale si prescrive che non è applicabile il regolamento pei collegi, circa i soldi de' professori interini ai maestri provvisori de' comuni, e che è della prudenza degl'intendenti potere per questi determinare l'occorrente sulla metà del soldo che rimane a liberarsi nella fine dell'anno.

LIQUIDAZIONE. Istruzione del 17 marzo 1819 portante disposizioni per la liquidazione de' compensi dovuti per gli offici aboliti in Sicilia.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 26 marzo 1819 col quale si determina che i creditori de' monasteri soppressi ancorchè vantino de' privilegi su determinati stabili, non possono altramente agire contro dello stato che per mezzo della liquidazione permessa col decreto de' 5 marzo 1819.

— Ministeriale del 21 aprile 1819 con la quale si danno le norme da osservarsi per la liquidazione de' compensi dovuti ai possessori degli aboliti dritti di navigazione.

LIQUIRIZIA. Decisione della gran corte de' conti del 23 settembre 1817 con la quale si stabilisce che la radice della liquirizia che nasce ne' fondi colonici de' demani ex feudali appartiene all'ex barone, e non ai coloni.

LITI. Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti degli 8 febbraio 1819 col quale si determina che l'articolo 309 della legge de' 12 dicembre 1816 circa la facoltà dei sindaci d'introdurre senza alcuna superiore autorizzazione le liti de' cancellieri di competenza dei giudici di circondario, non è stato derogato dall'articolo 16 della legge de' 21 marzo 1817.

LITTORALE. Reale Rescritto del 15 novembre 1826 col quale si prescrive che invece delle scorridoie per guardare il litorale della Sicilia sian messe altrettante barche.

LOCALI. Circolare de' 6 giugno 1818 con la quale si determina che la pigione del locale per lo giudicato d'istruzione sarà ripartita per un terzo a carico della provincia per due terzi a carico del giudice e del cancelliere ove amendue vi abitassero, e per la metà fra la provincia o ciascuno di essi cui piace profittare dell'abitazione.

— Circolare del 20 febbraio 1822 con la quale si determina che il dipartimento della guerra deve cedere a' comuni i locali che non servono più ad usi militari.

— Reale Rescritto de' 27 agosto 1823 col quale si danno disposizioni pei locali degli agenti di polizia.

— Circolare degli 8 dicembre 1824 con la quale si determina che i monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

— Circolare del 2 settembre 1826 con la quale si determina che i locali per le cancellerie dei regi giudicati debbono consegnarsi coi mobili ai cancellieri perchè ne rispondono della manutenzione.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 che autorizza il discarico dell'imponibile di taluni locali appartenenti all'amministrazione generale de' dazi indiretti ed addetti ad uso di real servizio.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1831 col quale si rigetta il voto del consiglio generale della Valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del convento di S. Antonio in Ragusa.

— Ministeriale del 18 settembre 1839 con cui si partecipano le disposizioni date onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de' soppressi monasteri.

LOCAZIONE. Decisione della gran corte de' conti del dì 30 giugno 1818 con la quale si stabilisce che non compete al fittajolo de' dazi comunali diminuzione di fitto, per avere taluni cittadini a' patti stabiliti nel contratto di allocazione contravvenuto.

— Ministeriale del 27 novembre 1839 che dichiara nullo il contratto di locazione per una durata maggiore di quattro anni.

LOTTERIA. Reale Rescritto del 12 ottobre 1816 col quale si determina l'amministrazione del posto di casa.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1817 col quale si fissa la somma da darsi in gratificazione ai componenti la gran corte dei conti per l'intervento nel tiraggio dell'estrazione.

— Reale Rescritto degli 11 novembre 1818 portante disposizioni circa la perizia nelle falsità de' biglietti di lotto.

— Reale Rescritto del 18 dicembre 1819 col quale si determina l'ora in cui dee aprirsi l'archivio della lotteria reale.

— Reale Rescritto del 15 gennaio 1820 col quale si determina in qual giorno seguir dee l'apertura dell'archivio di quell'amministrazione.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1822 col quale si determina potersi pagare le vincite ai giocatori del lotto senza la esibizione degli stampati a causa di uno svaligiamento avvenuto.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1822 col quale si stabiliscono delle economie a farsi sullo stato discusso dell'amministrazione dei reali lotti.

— Reale Rescritto de' 15 aprile 1823 col quale si stabiliscono le norme da servir di guida negli ascensi degl'impiegati dell'amministrazione generale de' lotti.

— Reale Rescritto del 25 agosto 1824 col quale si determina che in ogni caso di errore di uno o più nemeri sul gioco del lotto stiasi al pagherò.

— Reale Rescritto dei 27 ottobre 1824 col quale si permette di pagarsi la vincita al lotto senza la esibizione dello stampato.

— Reale Rescritto del 19 febbraio 1825 col quale si deter-

mina che rinvenendosi errori nei numeri dei biglietti di gioco si abbiano i medesimi per nulli, restituendosi il denaro ai giocatori.

— Reale Rescritto dei 16 novembre 1826 portante disposizioni per le cauzioni dei postieri dei reali lotti in Sicilia.

— Reale Rescritto del 5 luglio 1827 portante disposizioni a regolare le vincite al gioco del lotto quando trovansi numeri scambiati o non corretti.

— Reale Rescritto del 5 decembre 1828 col quale si prescrive, che gl'impiegati del lotto godono di una parte del soldo quando sono in carcere o sotto mandato.

— Reale Rescritto del 29 luglio 1829 col quale si stabilisce il metodo da eseguirsi nella provvista delle piazze nella lotteria.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1829 col quale si danno disposizioni a regolare le vincite nel caso che i numeri fossero scambiati nello stampato.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1830 col quale si determina che trovandosi una vincita nei pagherò ove per errore sieno stati impressi numeri di più sia dovuto il pagamento della vincita stessa.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1831 col quale si approva il regolamento che fissa il numero dei magistrati della gran corte dei conti che debbono assistere al tiraggio della strazione e che stabilisce la somma che deve ognuno di essi percepire.

— Reale Rescritto del 24 gennaio 1835 col quale si determina che gl' individui della compagnia delle guardie del corpo a piedi assistino al tiraggio del lotto nei domini oltre il faro come praticasi in Napoli.

— Reale Rescritto del 31 gennaio 1835 portante disposizioni a regolare le vincite al giuoco del lotto quando nello stampato vengono impressi più numeri di quelli giuocati.

— Reale Rescritto del 20 luglio 1836 portante disposizioni a regolare il giuoco del lotto nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 20 dicembre 1838 col quale si fissano i legati per la estrazione del lotto tanto in favore dei ragazzi che estraggno i numeri che delle donzelle povere.

— Reale Rescritto del 5 agosto 1840 col quale si fissano gl'incarichi del commissario di polizia che deve assistere al tiraggio del lotto.

— Circolare del 16 ottobre 1840 portante l'esenzione de' postieri de' lotti dal servizio attivo della guardia urbana.

— Reale Rescritto del 18 dicembre 1840 col quale si richiama in osservanza il disposto nella legge de' 7 gennaio 1818 per lo intervento di tutti i magistrati della gran corte de' conti nell'estrazioni del lotto.

LUOGHI PII. Circolare del 20 dicembre 1806 portante le istruzioni per l'amministrazione de' luoghi pii e fondazioni laicali del regno.

— Circolare del 30 novembre 1808 con la quale si determina che gli amministratori e procuratori de' luoghi pii possono essere astretti per la morosità di questi luoghi.

— Circolare del 15 luglio 1824 con la quale si stabilisce che la nomina de cancellieri de' luoghi pii ecclesiastici dagli amministratori deve farsi a seconda della fondazione e deve esservi la conferma del consiglio degli ospizii per la sufficienza e validità delle cauzioni.

— Reale Rescritto del 14 aprile 1819 relativo alla restituzione de' beni ai luoghi pii sui dubbi insorti per questo articolo.

— Circolare del 1 maggio 1819 portante disposizioni circa la rimessa degli stati de' beni de' luoghi pii soppressi.

— Ministeriale del 5 maggio 1819 con la quale si danno disposizioni per le liquidazioni delle partite assegnate ai luoghi pii o alle corporazioni soppresse.

— Circolare degli 8 maggio 1819 con la quale si prescrive la norma da tenersi per gli affitti de' beni de' luoghi pii soppressi.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1819 portante disposizioni circa la omologazione da apporsi dai tribunali civili pei reimpieghi dei capitali appartenenti alle chiese e luoghi pii.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte dei conti del 5 febbraio 1820 col quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane deggiono far liquidare dal consiglio d'intendenza della provincia i titoli dei crediti ad essi appartenenti contro dei luoghi pii.

— Reale Rescritto del 29 marzo 1820 portante le norme da serbarsi nel reimpiego dei capitali delle chiese e dei luoghi pii.

— Reale Rescritto dei 21 aprile 1820 portante disposizioni per lo reimpiego dei capitali restituiti alle chiese ed ai luoghi pii.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1820 col quale si ordina nei reali domini oltre il faro le istruzioni provvisorie sui stabilimenti di beneficenza e luoghi pii laicali.

— Ministeriale de' 26 novembre 1828 portante disposizioni perchè nelle permute de' fondi dei luoghi pii non sia applicabile il real rescritto dei 10 aprile 1826 che richiede le subaste.

— Circolare del 29 dicembre 1830 con la quale si prescrive che le spedizioni delle decisioni de' consigli d'intendenza nella discussione de' conti de' luoghi pii deggion essere firmate dal segretario del consiglio generale di beneficenza.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1832 col quale è accordato ai comuni per la esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso dei piantoni del pari che ai luoghi pii ed agli stabilimenti di beneficenza del regno.

— Istruzioni del 18 gennaio 1833 relative al real decreto dei 7 dicembre 1832 per le spese di culto a carico de' luoghi pii laicali.

— Circolare de' 19 gennaio 1833 portante le istruzioni per le spese di culto a carico de' luoghi pii laicali.

— Circolare del 16 marzo 1836 con la quale si rinnovano le premure per la formazione degli stati di liquidazione degli arretrati dei legati pii dei luoghi di beneficenza.

— Circolare del 24 febbraio 1838 portante la risoluzione dei dubbi relativi ad agevolare i luoghi pii e gli stabilimenti di beneficenza per la rinnovazione dei titoli onde non prescriversi.

— Ministeriale del 2 ottobre 1839 portante alcuni chiarimenti relativamente alla restituzione de' capitali ai luoghi pii.

LUOGO DI CUSTODIA. Decisione de' 18 aprile 1823 con la quale si stabilisce che l'incolpato che fugge con violenza dalle mani degli agenti della pubblica forza è compreso nella sanzione dell'articolo 253 delle leggi penali relativo alla fuga con violenza da' luoghi di custodia o di pene.

LUOGOTENENZA GENERALE. Reale Rescritto de' 28 luglio 1824 col quale si determina che con la creazione della consulta generale cessino tutte le commessioni stabilite in Palermo, meno la commessione consultiva di giustizia, la quale resta annessa presso la luogotenenza generale.

— Reale Rescritto del 2 maggio 1831 col quale s'istituisce in Sicilia una commessione consultiva.

M

MACHINE IDRAULICHE. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 novembre 1817 col quale si determina che per le nuove macchine idrauliche l'imposta fissata alle già costruite non varia.

MACINO. Sovrana risoluzione degli 11 ottobre 1816 con la quale si dettano norme a definire la competenza pei controbandi sul dazio del macino.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 31 dicembre 1815 col quale si stabilisce che il mezzo più proprio, onde accelerare la riscossione del dazio sulla molitura spettante ad un comune colla libera facoltà accordata a tutti dalla legge di costruire de' mulini, è quello di stabilire una transazione col proprietario della macchina.

— Ministeriale del 17 marzo 1825 con la quale si approvano i provvedimenti provvisori a regolare l'amministrazione del macino in Sicilia.

— Reale Rescritto del 30 novembre 1825 col quale si determina che i percettori comunali non sono obbligati di sottoscrivere le obbliganze per l'esazione del macino.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1826 portante disposizioni a regolare le contravvenzioni sul dazio del macino.

— Reale Rescritto del 2 agosto 1826 portante disposizioni sul dazio del macino.

— Circolare del 9 settembre 1826 con la quale si determina che il pagamento del dazio sul macino dev'esser fatto per cinque sesti in argento ed un sesto in rame.

— Circolare del 10 gennaio 1827 con la quale si determina un particolar premio ai cassieri comunali per l'incasso del dazio sul macino.

— Circolare del 14 febbraio 1827 con la quale si prescrive che i cassieri comunali possono nei capiluoghi di provincia o di distretto versare il dazio sul macino presso i ricevitori.

— Circolare del 25 aprile 1827 con la quale si determina che allorquando si esige col ruolo di transazione il dazio sul macino i contribuenti deggiono pagare non dopo il giorno 14 alla scadenza del bimestre.

— Circolare del 28 aprile 1827 con la quale si determina che ne'comuni ove si reca il percettore ad esigere la contribuzione il cassiere comunale non ha dritto al premio per la esazione del dazio sul macino.

— Reale Rescritto del 23 luglio 1827 portante disposizioni per le contravvenzioni al dazio sul macino.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1827 portante disposizioni per le cauzioni da darsi dagli affittatori del dazio sul macino.

— Circolare del 12 dicembre 1827 con la quale si determina che il prodotto del dazio sul macino debb'essere iscritto negli stati discussi quinquennali.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1829 col quale si prescrive che nel conflitto elevato nella contestazione tra un arrendatario del dazio sul macino e l'amministrazione de' dazi indiretti sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1829 col quale si stabilisce che nel conflitto elevato nella causa tra Sacco e la direzione dello stralcio del macino sia competente a procedere il contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 4 ottobre 1830 col quale si determina che si appartiene al contenzioso amministrativo l'esame di un'azione istituita da un fittaiuolo di dazio sul macino contro un comune, onde fosse obbligato a rendere il conto dell'amministrazione tenuta per un dato tempo del dazio stesso e per la destinazione di un perito affin di misurare le terre sottoposte al dazio.

— Reale Rescritto del 20 luglio 1833 sull'esame di un imputazione per contravvenzione al dazio sul macino, colta in fraganza e che è di competenza del potere giudiziario.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1834 col quale si prescrive che sono di competenza de' tribunali ordinari le cause di controbando al dazio sul macino.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1834 col quale si prescrive che le spese di uffizio della direzione generale de'dazi indiretti compreso il ramo del macino si aumentino della somma equivalente allo ammontare della doppia decima.

— Reale Rescritto del 30 dicembre 1839 col quale si determina che a cominciare dal venturo anno in poi rimanga rivocata la disposizione contenuta nell'articolo 13 del decreto del 30 novembre 1825 circa l'imputazione de' prodotti della fondiaria e del macino.

MAESTRANZE. Reale Rescritto del 31 marzo 1822 col quale si aboliscono tutte le maestranze e tutte le corporazioni di artieri nei reali domini oltre il faro.

MAESTRI. Reale Rescritto del 12 giugno 1821 col quale si determina come debba farsi la scelta de'maestri per le scuole primarie.

— Sovrana determinazione del 7 agosto 1821 con la quale si determina a chi si appartenga l'approvazione della scelta de' maestri delle scuole primarie.

MAESTRI DI SCUOLA. Disposizioni del 17 gennaio 1819 con la quale si prescrivono norme per lo pagamento de' soldi a' maestri delle scuole primarie.

— Reale Rescritto del 21 giugno 1834 col quale si prescrive che a' maestri di scuole primarie non si libera che una somma in conto dello stipendio annuale, il resto alla fine dell'anno, dopochè si sarà conosciuto qual numero di fanciulli abbiano frequentato la scuola.

MAESTRI DI POSTA. Ministeriale de' 15 settembre 1819 portante disposizioni circa il sequestro delle mercedi dovute a' maestri di posta.

MAGGIORATI. Reale Rescritto del 28 giugno 1820 col quale si determina il modo come eseguirsi la trascrizione nelle conservazioni delle ipoteche de' maioraschi.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1837 col quale si permette la vendita de'beni che costituiscono i maggiorati agl'individui appartenenti alla real famiglia, come pure di tutti gli altri immobili ceduti dalla real casa all'amministrazione del demanio pubblico.

MAGISTRATI. Reale Rescritto del 21 marzo 1818 col quale si proibisce a' magistrati di chiedere traslocazione, durante il triennio di sperimento.

— Ministeriale del 10 gennaio 1822 con la quale si determina che l'epoca e l'ordine della nomina de' magistrati dee regolare la loro precedenza.

— Circolare del 1 novembre 1824 con la quale si stabilisce il modo come i magistrati debbono ascoltare gl'informi.

MALLEVERIA. Decisione de' 20 gennaio 1823 con la quale si stabilisce che ne' giudizi correzionali è ammessibile l'appello dell'incolpato sottoposto per semplice consegna di un mallevadore e che ne abbia promessa la presentazione in giudizio senza obbligare a pagare una summa determinata in caso d'inadempimento e se può la gran corte criminale senza pubblica discussione profferire in appello il non costa quando in prima istanza sia profferita la dichiarazione di reità.

— Circolare de' 23 gennaio 1838 con la quale si prescrive che i condannati alla reclusione soggetti a mallevaria e che mancano dei mezzi per prestarla sono inviati alla polizia terminata la pena.

MALVERSATORI. Circolare degli 8 luglio 1812 circa la elezione degli esattori in luogo de' percettori malversatori e sull'arresto di quest'ultimi.

— Decisione emessa dalla gran corte de'conti il dì 7 marzo 1818 con la quale si determina che il ricevitore malversatore, il suo garante, ed ogni altro amministratore del pubblico denaio da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la general tesoreria.

MALVERSAZIONE. Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 12 maggio 1817 col quale si stabilisce che sono della malversazione degli esattori responsabili i sindaci ed i decurioni nell'amministrazione de'quali la siasi commessa, e che abbiano nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 23 maggio 1817 col quale si stabilisce che i sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfar le somme malversate dagli esattori comunali, ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse, o che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1817 col quale si determina che la responsabilità nelle malversazioni degli esattori si limita a' sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.

— Circolare del 27 settembre 1834 con la quale si prescrive che non si deve alcun dritto di percezione sulle somme malversate.

— Circolare del 28 settembre 1834 con la quale si determina come debbono farsi i verbali di malversazione per lo ricupero del dritto che è vietato di esigere sulle somme malversate.

— Ministeriale del 14 settembre 1839 con la quale si partecipano le norme che si osservano ne' reali domini continentali ne'casi di fallimento o di vuoti di cassa de' contabili dello stato per lo intennizzo dell'equivalente somma sulla cauzione.

MALVIVENTI. Reale Rescritto del 21 dicembre 1821 sull'applicazione dell'articolo 10 del real decreto del 30 agosto corrente anno per l'amnistia accordata a' malviventi.

MANDATI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 20 settembre 1817 col quale si dispone che sono esenti dal bollo i mandati tratti da' sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità.

— Circolare del 17 gennaio 1818 con la quale si determina che i mandati che spediscono i sindaci non deggiono essere in carta di bollo.

— Ministeriale de' 15 febbraio 1818 portante disposizioni circa il tempo da pronunziarsi sull'arresto eseguito per mandato di deposito od accompagnamento.

— Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 col quale si prescrive essere esenti dalla formalità del registro e del bollo gli atti di mandato di consegna e di cauzione per gli affari penali.

— Circolare del 16 gennaio 1822 sulle norme pe' salvacondotti

che per la presentazione in giudizio si rilasciano agl'incolpati di misfatto, non che sul congedo temporaneo chiesto dagl'incolpati sottoposti a mandato.

MANDATO DI ARRESTO. Ministeriale del 14 aprile 1812 con cui si stabilisce non potere le corti criminali ritirare i mandati di arresto spediti contro individui, le di cui imputazioni in seguito dell'istruzioni risultano di competenza de' tribunali correzionali.

— Reale Rescritto degli 8 settembre 1817 col quale si determina che il mandato o la dichiarazione di legittimo arresto supplisce all'atto richiesto coll'art. 88 della legge organica de' 29 mag. 1817.

— Circolare de' 14 gennaio 1818 portante disposizioni circa le dichiarazioni di competenza speciale che si fanno contro coloro che sono presenti, e pe' quali si è spedito mandato di arresto.

— Circolare del 13 novembre 1819 sul dubbio se la gran corte criminale ha la facoltà di convertire il mandato di deposito in mandato di arresto e se può essa spedire questo ultimo mandato.

— MANDATO DI DEPOSITO. Reale Rescritto del 13 ottobre 1819 portante disposizioni circa la facoltà di spedire mandati di deposito ne' casi permessi dalla legge.

MAGAZZINI. Sovrana determinazione del 3 settembre 1816 portante norme da seguirsi ogni qualvolta non si trovino magazzini per deporvi i generi soggetti a dazio.

MANIFATTURE. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 15 giugno 1816 col quale si determina essere ben diverse fra loro la industria manifatturiera e la commerciale, e quindi le norme stabilite per l'esercizio della prima non sono applicabili anche alla seconda.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1820 col quale si determina la uniformità de' bolli doganali pei domini al di quà e al di là del faro da costruirsi nella regia zecca di Napoli.

— Reale Rescritto de' 12 novembre 1828 col quale si riduce la costruzione a spese dell'erario d'una macchina ad un sol conio per la bollazione delle mercanzie in dogana.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1831 portante disposizioni come valutarsi il dazio sui tessuti che esteri di origine abbiano ricevuto in regno una mano d'opera.

MAPPA DE' BENEFICJ. Reale Rescritto del 10 agosto 1833 con cui si dispongono misure di rigore contro quei beneficiati che si mostrano negligenti a somministrare alle amministrazioni diocesane le notizie relative ai rispettivi beneficii e necessarie per la formazione della ordinata mappa generale.

— Reale Rescritto del 18 giugno 1836 portante disposizioni dirette ad allontare le difficoltà sperimentate nella redazione della mappa della diocesi di Benevento.

MARINA REALE Reale Rescritto del 20 novembre 1822 col quale si determina di praticarsi la visita doganale su dei legni della real marina come si esegue in Napoli.

— Ministeriale del 12 novembre 1828 portante disposizioni a regolare il modo di pagare i legni armati della real marina.

— Circolare del 29 gennaio 1831 portante una modifica alla circolare degli 8 dicembre 1825 circa i mezzi di trasporto ai militari infermi che nel corso della marcia prima di giungere all'ospedale si ristabiliscono.

— Circolare del 9 dicembre 1840 con la quale si stabilisce che le somme che i marinari in servizio della real marina assegnano sui loro presti alle rispettive famiglie debbonsi da queste riscuotere in Napoli nel quartiere direttamente o per mezzo di persone che verranno dalle stesse o dall'intendente o dal sindaco indicate.

MARINARI. Circolare del 6 febbraio 1823 per la spedizione gratuita delle fedi di nascita dei parrochi ai marinari che debbono essere ascritti alle matricole dell'ascrizione marittima.

MARINARI DOGANALI. Reale Rescritto del 12 novembre 1828 col quale si prescrive che una delle sette piazze di marinari doganali sia invertita in quella di pilota di seconda classe.

MARITAGGI Reale Rescritto del 19 agosto 1826 col quale si determina, che la beneficenza può disporre delle doti delle donzelle non maritate dopo il loro quarantesimo anno.

— Reale Rescritto del 27 dicembre 1830 col quale si stabiliscono le sovvenzioni per maritaggio e parti.

— Circolare del 4 aprile 1840 con la quale si prescrive che la sovrana risoluzione del 14 febbraio 1830 con cui fu disposto che elassi gli anni quaranta non possono più chiedersi maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa dichiarazione dei fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità di anni è estesa nei reali domini oltre il faro.

— MANSIONARIATI. Reale Rescritto del 9 ottobre 1829 col quale si danno disposizioni per l'esatta intelligenza degli ordini sovrani circa i mansionariati.

MATERA Decreto de' 15 giugno 1823 relativo all'incorporazione della chiesa di Matera e quella di Acerenza

MATRICOLE Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 5 ottobre 1816 col quale si determina che il giudizio nella idoneità degli aspiranti all'escrizio delle matricole spetta al corpo muncipale inappellabilmente, e che le controversie circa l'appartenenza de' consigli d'intendenza, ed indi della gran corte de' conti in grado di reclamo ed il corpo municipale può solamente conoscere in linea di conciliazione.

— Reale Rescritto del 14 dicembre 1816 portante disposizioni a regolare i reclami che si producono avverso la spedizione delle matricole delle arti annonarie.

MATRIMONIO. Circolare del 12 febbraio 1818 con la quale si prescrive essere esenti dal bollo tutti gli atti preparatorii alla celebrazione de' matrimoni.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1819 col quale si deter-

mina che sono esenti dalla formalità del registro e bollo gli atti necessari alla celebrazione de' matrimoni.

— Circolare del 22 maggio 1819 con la quale si determina che gli atti necessarii alla celebrazione dei matrimoni sono esenti dal registro e bollo.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1819 col quale si proibisce di contrarre matrimonio senza il real permesso agl'impiegati nelle officine dipendenti dal supremo comando di guerra.

— Circolare del 28 marzo 1820 portante il termine nel quale dee farsi menzione di non seguita opposizione al matrimonio nel registro delle notificazioni.

— Reale Rescritto dei 6 maggio 1820 portante disposizioni circa la norma da seguirsi nei casi di dispensa al consenso dei genitori o dell'avo paterno al matrimonio dei loro figli o nipoti minori.

— Circolare del 27 maggio 1820 per lo consenso degli ascendenti al matrimonio dei loro discendenti nell'atto istesso della solenne promessa del matrimonio.

— Circolare del 27 giugno 1820 con la quale si stabilisce il dritto da esigersi per la spedizione delle copie degli atti di solenne promessa di matrimonio.

— Circolare degli 8 luglio 1820 con la quale si determina la spettanza del dritto nella spedizione delle copie degli atti di solenne promesse di matrimonio.

— Sovrana determinazione del 13 settembre 1820 con la quale si abolisce qualunque dritto sui poveri negli atti per pubblicazione di matrimoni.

— Circolare del 9 giugno 1821 portante disposizioni per lo matrimonio de' soldati sbandati.

— Reale Rescritto de' 26 giugno 1821 per lo matrimonio de' refrattari delle passate leve.

— Circolare de' 15 agosto 1821 pei matrimoni de' disertori.

— Circolare dei 9 febbraio 1822 per la celebrazione dei matrimoni dei disertori dei corpi di armata disciolti in vigore del decreto del 1 luglio 1821.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1822 portante la risoluzione del dubbio se il parroco che celebra i matrimoni di coscienza secondo la bolla pontificia satis nobis incorre per l'osservanza delle forme dello stato civile stabilite dalle leggi in vigore nella pena che le stesse le hanno imposto.

— Circolare del 17 agosto 1822 portante disposizioui pei matrimoni dei soldati sbandati.

— Decisione de' 14 aprile 1823 con la quale si stabilisce in quali casi e fatti d'incontinenza portano offesa al pubblico costume ed oltraggio al pubblico pudore nel senso dell'articolo 345 delle leggi penali e quando è applicabile la sanzione dall'articolo 328 delle leggi penali contro l'uomo con moglie che abbia commercio disonesto con altra donna.

— Reale Rescritto de' 21 giugno 1823 circa l'esecuzione della bolla satis nobis del sommo Pontefice Benedetto XIV relativa ai matrimoni segreti volgarmente detti di coscienza.

— Reale Rescritto del 26 febbraio 1815 col quale si stabilisce l'esatto adempimento della bolla satis vobis del Pontefice Benedetto XIV.

— Circolare del 26 luglio 1825 con la quale si stabilisce che i documenti che si estraggono dagli archivi per uso di matrimonio sono esenti dai dritti di archivio.

— Ministeriale del 27 giugno 1827 con la quale si danno disposizioni per frenare i matrimoni clandestini riconosciuti frequentissimi nelle diocesi di Lecce.

— Circolare del 6 settembre 1828 per alligarsi dai notai alle minute de' capitoli matrimoniali gli estratti delle seguite iscrizioni legali per le doti.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1829 col quale si escludono dalle pensioni vedovili quelle moglie che contrassero un matrimonio di coscienza.

— Circolare de' 17 aprile 1830 sul dubbio se nel richiedersi le iscrizione delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debbono presentarsi da' notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1830 col quale si prescrive che anche gl'impiegati di casa e siti reali che si trovino di aver ottenuto il ritiro debbono impetrare la reale licenza se vogliono contrarre matrimonio.

— Circolare del 14 ottobre 1830 con la quale si prescrive che nei casi di matrimonio tra un'uffiziale ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 220 annui in rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico quella di ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio surto se in un giudizio per la rettificazione di un atto di morte che servir deve per contrarre matrimonio, gli atti di tale giudizio debbano andare esenti dalle formalità del registro e bollo.

— Circolare del 30 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio se nei giudizi per rettificazione di atto di morte da esibirsi per celebrazione di matrimonio gli atti correlativi fossero esenti dalle formalità del registro.

— Circolare del 4 luglio 1832 con cui si stabiliscono le regole per la contrazione dei matrimoni dei condannati ad ogni pena.

— Circolare del 28 dicembre 1833 contenente alcune disposizioni sulla immobiliazzazione della dote nei matrimonii degli assimilati ai gradi militari e la spiegazione di una tale categoria.

— Circolare de' 19 gennaio 1834 con cui si stabiliscono i modi onde ottenersi la legittimazione de' figli nati pria del matrimonio.

— Circolare del 30 aprile 1834 con la quale si ordina che gli

atti che si estraggono dagli archivii generali, e provinciali per uso di matrimonio sono esenti da qualunque dritto.

— Ministeriale del 14 marzo 1835 con la quale si risolve il dubbio se gli atti che formansi presso le curie vescovili per cause matrimoniali sono esenti dalle formalità del registro e bollo, e se dovessero rinnovarsi gli atti che manchino di queste formalite.

— Reale Rescritto del 6 aprile 1836 col quale si prescrive che il disposto nel real decreto de' 17 gennaio 1824 è applicabile a quei militari i quali prima dello scioglimento dell'armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente ed ecclesiasticamente senza il real permesso e che poi furono messi al godimento del sussidio ma che oggi richiamati trovansi servendo nel reale esercito.

— Circolare del 30 luglio 1836 contenente alcune disposizioni riguardanti le notificazioni nella celebrazione del matrimonio.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1836 col quale si determina che il matrimonio detto di coscienza non esenta il requisito di leva dal servizio militare.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 col quale si prescrive che sono esentate talune vedove d'impiegati dell'amministrazione della Ficuzza dalla esibizione della real licenza del matrimonio per la liquidazione della pensione vedovile.

— Reale Rescritto del 1 maggio 1839 col quale s'ingiungono alcuni adempimenti pe' matrimoni tra persone cattoliche.

— Reale Rescritto del 12 giugno 1839 portante disposizioni per far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo grado di affinità ne' matrimoni.

— Circolare del 28 marzo 1840 con cui si partecipa la sovrana disposizione che in caso di matrimonio di un'individuo protestante del reggimento svizzero con suddita cattolica, non s'accordi il permesso militare, nè si esegue il matrimonio se non siasi prima ottenuta la dispensa del Sommo Pontefice.

— Circolare degli 11 luglio 1840 contenente un reale rescritto che garentisce i dritti della patria potestà ne' matrimoni di coscienza di figli di famiglia.

— Ministeriale del 21 ottobre 1840 in cui per l'adempimento legale degli atti dello stato civile ne' matrimoni de' sordi muti si sviluppa il metodo adottato dalle autorità ecclesiastiche nella relativa celebrazione.

MEDELE. Regolamento del 1 marzo 1833 circa le prescrizioni delle medele negli ospedali ed ospizi civili.

MEDICI. Reale Rescritto de' 29 luglio 1818 col quale si determina l'indennità dovuta a' medici e chirurgi fiscali.

— Circolare de' 12 settembre 1818 con la quale si ordina pagarsi a' medici e cerusici le indennità a norma del regolamento del ministro dell'interno de' 14 gennaio 1809.

— Circolare del 1 giugno 1822 con la quale si stabilisce l'ob-

bligo de' medici e cerusici comunali d'istruire le levatrici de' loro comuni.

— Circolare del 25 agosto 1825 con la quale si prescrive che i medici condottati de' comuni debbono assistere tutti indistintamente nelle loro malattie.

— Circolare del 18 maggio 1831 con cui si determina che non debbano togliersi a' comuni i medici e cerusici condottati per vedute di risparmio.

— Reale Rescritto del 19 maggio 1832 col quale si stabilisce che i medici, chirurgi ed i farmacisti di meno di 60 anni di età debbono regolarizzare le loro carte autorizzanti, ed a quelli poi oltre i 60 anni si accordano talune agevolazioni e si danno altre disposizioni all'oggetto.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1832 col quale si accordano altre abilitazioni a' vecchi esercenti l'arte salutare.

MEDICI CONDOTTATI. Circolare del 14 agosto 1839 con la quale si richiama in osservanza il regolamento su' stipendi dovuti a' medici condottati.

— Reale Rescritto del 14 ottobre 1840 col quale si stabilisce che nel pagamento degli onorari dovuti a' medici e cerusici condottati de' comuni deve unirsi il certificato dell'adempimento di quanto è ordinato nel reale rescritto del 1 giugno 1822 per l'istruzione alle levatrici nell'arte salutare dell'ostetricia, e da' consigli d'intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

MEDICINALI. Circolare del 3 dicembre 1835 con la quale si proibisce la vendita di qualunque composto medicinale a persone non autorizzate.

—Circolare del 14 maggio 1828 con la quale si corferma il divieto a' droghieri di vendere medicinali a minuto.

— Circolare del 12 agosto 1829 con la quale si proibisce a'droghieri di vendere generi medicinali a minuto.

— Regolamento de' 22 novembre 1837 sullo spaccio de' medicinali emanato dal protomedicato generale.

MENSE. Reale Rescritto del 6 marzo 1817 col quale si danno disposizioni per le amministrazioni de' beni delle mense vescovili de' reali domini al di là del faro.

— Reale Rescritto del 17 giugno 1818 col quale si prescrive di portarsi a ducati 4000 in circa la rendita de' vescovati ed arcivescovati che sono nelle capitali delle provincie.

— Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si danno disposizioni sulle ritenzioni da praticarsi sugli assegni del terzo pensionabile.

— Disposizioni portanti le dotazioni di alcune mense vescovili, monasteri e case religiose approvate il dì 7 ottobre 1818.

— Ministeriale del 10 ottobre 1818 relativo allo stabilimento delle amministrazioni delle chiese concattedrali.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 portante disposizioni circa

la liquidazione del terzo pensionabile da farsi su talune mense vescovili.

— Reale Rescritto del 25 febbraio 1819 relativo al dubbio se debbano le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1819 col quale si danno disposizioni sulle liquidazioni del terzo pensionabile.

— Circolare del 28 aprile 1819 per la soluzione di diversi dubbi sul modo da eseguire la trascrizione de' beni delle mense e del patrimonio regolare.

— Circolare del 18 agosto 1819 con la quale si ordina la formazione di altri stati distinti da quei della situazione di cassa per l'introito ed esito dipendente dagli arretrati delle mense consegnati alle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 25 agosto 1819 con la quale si lascia a' vicari capitolari la libera disposizione de' proventi della curia nelle vacanze delle sedi vescovili.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1820 col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico o le mense vescovili ed altre pubbliche amministrazioni.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1821 col quale si stabilisce che nelle quistioni demaniali in cui vi fosse l'interesse del patrimonio ecclesiastico o delle mense vescovili sono accordati due mesi improrocabili per ultimare le conciliazioni.

— Decisione de' 6 marzo 1823 con la quale si risolve che i creditori delle mense vescovili, i quali non liquidarono il loro credito in conseguenza del decreto de' 7 marzo 1823 possono oggi pretendere la soddisfazione dalle mense istesse.

— Circolare de' 21 giugno 1823 portante disposizioni relative al modo come rendere esecutivi i titoli delle rendite appartenenti alle mense vescovili badie e benefizi.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1824 col quale si danno disposizioni intorno al dritto del fisco di esigere una mesata delle annue rendite de' vescovadi abbadie e benefici di regia presentazione ogni qual volta vanno a provvedersi.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 col quale si risolve il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiunti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati a' vescovi dalle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1825 con cui viene accordato a que' vescovi a' quali non fu partecipata la sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821 la proroga de' due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernente la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili.

— Ministeriale del 25 settembre 1826 con la quale si danno disposizioni circa il versamento del terzo pensionabile.

— Ministeriale del 10 marzo 1827 portante disposizioni, perchè il salario del cancelliere ed impiegati della curia non sia a carico delle rendite della mensa vescovile vacante ,, ma da' proventi della curia medesima.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1827 col quale si danno disposizioni a regolare il terzo pensionabile delle prelature ed abbadie di regio padronato.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 col quale viene prorogato il termine per la presentazione ne' consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario delle mense abbadie e benefici di regio padronato contro i comuni.

— Reale Rescritto del 14 novembre 1827 portante disposizioni sulla tassa del 25 per cento per le assegnazioni che godono il capitolo ed il clero della chiesa metropolitana in Palermo sopra quella mensa arcivescovile.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si danno disposizioni per lo pagamento dell'assegno de' ducati mille al vescovato di Nicosia.

— Reale Rescritto del 25 ottobre 1828 col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali le collegiate vacanti o da vacare nel secondo semestre dell'anno essendo vacante le sede vescovili sieno di collazione pontificia o debbono riservarsi al futuro vescovo.

— Ministeriale del 29 novembre 1828 portante chiarimenti sull'intelligenza del real decreto de' 2 maggio 1823 che stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie, e de' benefici.

— Ministeriale del 17 dicembre 1828 portante la risoluzione di alcuni dubbi relativi agli aggiusti di rate.

— Reale Rescritto del 31 gennaio 1829 col quale si munisce di regio assenso una concessione su' fondi della mensa vescovile di Catania.

— Ministeriale del 28 aprile 1830 con la quale si prescrive che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 21 maggio 1830 con la quale si prescrive che le spese del sequestro su' cespiti della vacante mensa di Amalfi vadano a carico dell'amministrazione diocesana.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' vescovi.

— Circolare del 10 novembre 1830 con la quale si prescrive come debbonsi rinnovare le iscrizioni pe' ruoli collettivi delle mense ed amministrazioni diocesane.

— Ministeriale de' 19 marzo 1831 con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima, che si esige da quella mensa vescovile, di un canone in numerario.

— Ministeriale del 21 gennaio 1832 con cui si dà la norma a

seguirsi nell'aggiusto di rate per la divisione della rendita di un benefizio.

— Reale Rescritto del 23 ottobre 1833 portante disposizioni a seguirsi per la divisione dell'eredità del vescovo di Mazzara.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1834 col quale si danno disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa vescovile di Cefalù.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1834 col quale si risolve la quistione se nella esazione de' canoni dovuti alla mensa arcivescovile di Palermo debba preferirsi l'attuale arcivescovo per le maturazioni correnti, ovvero l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1835 col quale si proroga di due altri anni il termine per la intitolazione de' ruoli censuari delle mense, abbadie e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 28 gennaio 1835 col quale si prescrive di adattarsi provvisoriamente il lavoro fatto per lo allibramento del terzo pensionabile della prelatura di Palermo.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1835 portante disposizioni di rettifica all'articolo 17 del regolamento relativo alla intitolasione de' ruoli delle rendite, canoni e prestazioni dovute alle mense abbadie e benefici di regio padronato.

— Ministeriale del 6 aprile 1836 con cui si dispone che nella ripartizione della rendita per gli aggiusti di rate si prenda norma del real rescritto degli 11 settembre 1830.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1836 col quale si risolve il dubbio se cioè nella mancanza di regolari scritture presso la contabilità delle mense badie e benefizi di regio padronato e presso l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti, convenisse portar modificazione al decreto degli 11 ottobre 1833.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1837 col quale si detta il modo di procedere nell'aggiustamento di rate per la distribuzione di una determinata quantità di olio di una mensa la di cui consegna trovasi stabilita per contratto.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di prelazione esercitato dalla mensa di Monreale sulla compra dello ex feudo di Balbetto e della masseria detta Jannuzzo.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1838 portante una proroga per la formazione dei ruoli censuari delle mense badie e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1838 portante una nuova proroga per la istituzione dei ruoli censuari delle mense badie e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1840 col quale si prescrive non farsi novità nelle decime ed altri cespiti posseduti dall'arcivescovo di Messina.

— Reale Rescritto del 10 agosto 1840 portante le norme come

doversi stabilire l'ammontare della rendita in generi appartenenti alla mensa di Catania.

MENSA DI MORREALE. Reale Rescritto del 2 ottobre 1819 col quale si determina, che l'amministrazione della mensa di Morreale non deve far parte di alcuna delle direzioni finanziere.

— Reale Rescritto del 16 dicembre 1828 col quale si permette alla mensa arcivescovile di Morreale di far uso delle istesse facoltà esecutive cui gode il direttore generale dei rami e dritti diversi nell'esazione delle rendite.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1834 col quale si determina che la tutela della mensa arcivescole di Morreale non dipende dalle attribuzioni del direttore generale de'rami e dritti diversi.

MERCANZIE. Reale Rescritto del 16 novembre 1819 col quale si danno disposizioni a reprimere gli abusi nel disbarco delle mercanzie forestiere.

— Reale Rescritto dei 19 febbraio 1820 col quale si stabilisce la imposizione delle grana due per ogni oncia sulla immissione ad estrazione delle mercanzie dei Napoletani.

MERCATI. Circolare del 11 settembre 1811 con la quale si ordina che le fiere ed i mercati sieno distribuiti con prudenza per ragione di tempo e per ragione di luogo.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1825 col quale si determina con quali obblighi debbonsi tenere i mercati e fiere nei giorni festivi.

MERCIERI. Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare i generi vendibili dai droghieri, mercieri, e farmacisti.

MESSE. Circolare degli 11 febbraio 1826 con la quale si ordina l'esatto adempimento dei legati pii di messe, elemosine, mantenimento delle cappelle ed altro.

METE. Reale Rescritto del 27 giugno 1829 col quale si stabilisce la imposizione delle mete ai cereali.

MIGLIATICO. Reale Rescritto del 15 marzo 1820 col quale si determina, che la deduzione delle frazioni di miglia a' periti e testimoni onde fissare le rispettive indennità debba farsi sul totale delle miglia percosse.

— Reale Rescritto de' 18 marzo 1820 portante il modo col quale nelle tasse delle indennità di viaggio debbon essere tassate le frazioni di miglio.

MILITARI. Ministeriale del 27 febbraio 1813 con cui si autorizzano le corti criminali ed i tribunali correzionali a procedere in tutte quelle cause riguardanti i militari, nelle quali non sia stato elevato conflitto di giurisdizione ai termini degli articoli 9 e 10 del decreto de' 4 agosto 1812.

— Reale Rescritto del 9 maggio 1816 col quale si dettano norme onde regolare i pagamenti de' militari.

— Circolare degli 11 settembre 1816 con la quale si prescrive

che degli arresti de' militari nelle prigioni pagane deve darsene avviso ai capi dei corpi militari.

— Circolare de' 22 ottobre 1817 portante disposizioni circa gli arresti per ordine delle autorità militari.

— Circolare de' 10 dicembre 1817 con la quale si determina in quali casi sieno esenti dall'alloggio militare le case, ove sono alloggiati gli agenti delle amministrazione finanziera.

— Circolare de'14 gennaio 1818 circa i giudizi penali de'militari.

— Reale Rescritto del 4 novembre 1818 col quale si stabilisce non godersi esenzione alcuna di dazio sugli oggetti appertenenti ai militari.

— Circolare del 9 gennaio 1819 con la quale si determina il modo di sequestrare i soldi de'militari.

— Circolare dei 9 luglio 1819 portante disposizioni circa i militari arrestati, o condannati dalle gran corti criminali.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1820 col quale si risolve la quistione se ai componenti i corpi giudiziari militari si dovessero le stesse indennità di viaggio e di pernottazione a somiglianza di quanto pratticasi pei magistrati pagani.

— Circolare del 9 giugno 1821 portante disposizioni per lo matrimonio dei soldati sbandati.

— Reale Rescritto del 26 giugno 1821 per lo matrimonio de'refrattari delle passate leve.

— Circolare de'15 agosto 1821 pei matrimoni dei disertori.

— Circolare del 12 gennaio 1822 con la quale si determina se a termine dell'articolo 75 dello statuto penale militare sieno considerati militari e sottoposti alla giurisdizione militare tutti i guarda magazzini ancorchè pagani.

— Circolare dei 9 febbraio 1822 per la celebrazione dei matrimoni dei disertori dei corpi di armata disciolti in vigore del decreto del 1 luglio 1821.

— Circolare del 23 marzo 1822 portante disposizioni sulla formazione dei certificati che riguardano la esistenza dei militari nelle prigioni.

— Circolare del 17 agosto 1822 portante disposizioni pei matrimoni dei soldati shandati.

— Reale Rescritto de'12 aprile 1823 col quale si danno disposizioni per gli atti di aggiusto de'militari.

— Reale Rescritto del 27 aprile 1823 col quale si stabilisce che nel fissarsi la pensione di ritiro per individui militari destinati alla quarta classe debba prendersi per base il soldo che essi godevano nell'attività.

— Circolare del 23 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che l'atto di morte del soldato dee trasmettersi dall'uffiziale dello stato civile del luogo ove occorre all'uffiziale dello stato civile del luogo di nascita.

— Circolare del 29 decembre 1824 portante le dilucidazioni di alcuni dubbi su i trasporti de'militari per mare.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1825 col quale si danno disposizioni a regolare le decisioni sugli abusi di congedo ai militari.

— Circolare del 29 giugno 1825 con la quale si determina come debba essere pagato un militare assoluto da un consiglio di guarnigione finchè raggiunga il suo corpo.

— Reale Rescritto del 19 ottobre 1825 col quale si danno disposizioni a regolare le appoderazioni nei domini al di quà del faro abolendosi quelle pei militari isolati.

— Circclare del 3 dicembre 1825 con la quale si prescrive, che cedono a carico degli uffiziali di salute le spese pei mezzi di trasporti accordati per di loro giudizio ai militari che si sono ammalati in marcia e che poi giunti all'ospedale non hanno bisogno di entrarvi perchè trovansi esenti da malattia.

— Circolare del 26 agosto 1826 portante disposizioni sulla verifica della contabilità de' trasporti pei militari infermi.

— Circolare del 9 settembre 1826 con la qnale si stabilisce che gli attestati di buona condotta pei volontari al servizio militare deggiono essere formati dagl'intendenti.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1828 col quale si prescrive che gli uffiziali condannati a pene correzionali debbon riguardarsi come se fossero alla terza classe.

— Circolare del 16 ottobre 1828 portante le norme a seguirsi per la sussistenza ai detenuti militari.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1828 col quale si stabilisce la ragione di viveri sul piede di campagna.

— Circolare del 26 maggio 1829 portante le norme onde provvedere alla giacitura e casermaggio delle truppe del transito.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1829 portante disposizioni pei militari detenuti senza distinzione di classi.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1829 col quale si stabilisce che la somministrazione ai militari sotto mandato deve farsi in denaro.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si prescrive che gli anni di servizio prestati nell'accademia militare vadino compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia.

— Reale Rescritto de' 22 settembre 1830 portante disposizioni sulla quistione se debba pagarsi indennità e da qual ramo ai militari che viaggiono o come testimoni o per altri oggetti de' tribunali civili o di commissioni militari.

— Circolare del 14 ottobre 1830 con la quale si prescrive che nel casi di matrimonio tra un uffiziale ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 220 annui in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico quella di ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche.

— Reale Rescritto del 15 dicembre 1830 portante il divieto de' distintivi che possono uguagliarsi a quelli de' militari.
— Reale Rescritto del 1 gennaio 1831 col quale si determina quale debba essere la forma del bottone militare.
— Circolare del 29 gennaio 1831 portante una modifica alla circolare degli 8 dicembre 1825 circa i mezzi di trasporto ai militari infermi che nel corso della marcia prima di giugnere all'ospedale si ristabiliscono.
— Circolare dei 18 giugno 1831 con la quale si determina che non deve darsi alcuna mercede alla truppa che custodisce i servi di pena nell'esecuzione de' lavori cui sono addetti.
— Reale Rescritto del 10 dicembre 1831 col quale si stabiliscono le norme a regolare le basi di primo soldo degli individui appartenenti al ramo militare nel caso di pensioni di ritiro.
— Reale Rescritto del 14 dicembre 1831 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio per quegl'impiegati militari che sono obbligati allo imbarco.
— Ministeriale del 22 febbraio 1832 con la quale si danno disposizioni per gli aggiusti degli ufiziali che dal ritiro passano all'attività.
— Circolare del 28 agosto 1833 portante disposizioni perchè la regola della immobilizzazione della dote pei militari deve anche valere per gli assimilati.
— Circolare del 28 dicembre 1833 contenente alcune disposizioni sulla immobilizzazione della dote nei matrimonii degli assimilati ai gradi militari e la spiegazione di una tale categoria.
— Reale Rescritto del 6 aprile 1836 col quale si prescrive che il disposto nel real decreto dei 17 gennaio 1824 è applicabile a quei militari i quali prima dello scioglimento dell'armata del 1822 si trovano di aver contratto matrimonio civilmente ed ecclesiasticamente senza il real permesso e che poi furono messi al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati trovansi servendo nel real esercito.
— Reale Rescritto del 6 agosto 1836 per la esenzione dal servizio militare in favore di notaio cui trovasi conceduta la dispensa di età.
— Reale Rescritto del 27 agosto 1836 col quale si determina che il matrimonio detto di coscienza non esenta il requisito di leva dal servizio militare.
— Reale Rescritto del 27 maggio 1840 col quale si prescrive il modo di fare le visite domiciliari ai militari.
— Ministeriale del 26 agosto 1840 con la quale si partecipa la sovrana determinazione pel posto che i militari debbono occupare nelle diligenze quando viaggiano per affari di servizio.
MILITI. Circolare de' 21 novembre 1818 portante disposizioni circa l'arresto de' militi e la chiamata a deporre innanzi alle autorità giudiziarie.

— Circolare de' 29 dicembre 1818 portante disposizioni circa le armi permesse ai militi.

MILIZIE PROVINCIALI. Circolare de' 28 novembre 1818 portante disposizioni circa la esenzione de' supplenti di circondario dalle compagnie mobili delle milizie.

— Circolare de' 2 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che le persone addette al servizio interno delle prigioni sono esenti da qualunque servizio nelle milizie provinciali.

MINIERE. Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 13 settembre 1816 col quale si determina che le miniere deggionsi annoverare tra le regalìe de' principi, i quali possono concederle ai privati in proprietà, ovvero accordarne loro soltanto l'esplotazione, che la riunione di esse allo stato nel caso che trovinsi alienate è vantagiosa ugualmente che lo è quella di tutte le proprietà pubbliche che sieno state distratte.

MINISTERIALI. Ministeriale de' 5 luglio 1815 con la quale si determina che i soli ordini del Re debbonsi citare nelle decisioni o altre dichiarazioni.

MINISTERI E SEGRETERIE DI STATO. Reale Rescritto del 29 marzo 1826 col quale si manifestono le sovrane determinazioni sulle diverse suppliche umiliate al real trono.

— Reale Rescritto del 12 febbraio 1831 col quale si prescrive che da oggi innanzi gli alunni di tutte le reali segreterie non debbono godere nè soldi nè gratificazioni.

— Ministeriale del 13 agosto 1831 con la quale si danno le norme onde regolare il pagamento degli assegni agli alunni delle reali segreterie.

— Reale Rescritto del 10 dicembre 1834 portante le norme come doversi eseguire passaggi di rango e di classi tra gl'impiegati nelle reali segreterie e ministeri di stato.

MINISTERO PUBBLICO. Reale Rescritto del 10 gennaio 1818 col quale si determina che gli intendenti esercitino le funzioni di pubblico ministero presso i consigli d'intendenza per tutelare gli interesse dell'amministrazione.

— Circolare de' 24 gennaio 1818 con la quale si risolvono alcuni dubbi sulle attribuzioni del pubblico ministero.

— Circolare de' 13 ottobre 1819 portante la soluzione del dubbio se la facoltà, che ha il ministero pubblico d'impugnar col ricorso per annullamento le decisioni di libertà nascenti dalla risoluzione di quistioni di dritto possa esercitarsi anche quando le decisioni sono profferite nel giudizio di sottoposizione ad accusa fatta precedentemente.

— Ministeriale degli 11 giugno 1823 sul posto che deve occupare alla pubblica udienza il giudice destinato a far le veci del pubblico ministero.

MINISTRI ESTERI. Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si determina il sistema a tenersi nell'arrivo delle lettere dirette ai consoli e ministri esteri.

MINORI. Decisione degli 8 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se gli atti per l'alienazione di beni di minori incominciati secondo le leggi vigenti prima di gennaio 1809 debbono essere ultimate colle formalità prescritte nei novelli codici civile e di procedura civile allorchè sotto l'impero dei medesimi vengono tali atti a perfezionarsi.

MISFATTI. Circolare del 6 gennaio 1813 con cui si dichiara di competenza delle corti criminali il giudizio di tutte quelle azioni che misfatti in origine potessero per causa delle scusanti cambiarsi quindi in delitti.

— Reale Rescritto de' 27 dicembre 1817 col quale si da forza retroattiva al decreto de' 18 novembre ultimo circa il procedimento per alcuni misfatti.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1821 per spiegazione di dubbio sulla competenza pei misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto dei 30 agosto 1821 ed allo stesso anteriori.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1821 col quale si attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza dei misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto del 30 agosto 1821 relativo alla persecuzione delle comitive armate.

— Reale Rescritto dei 29 settembre 1822 per la soluzione di dubbio circa la competenza delle corti marziali pei misfatti designati nel decreto del 30 agosto 1821.

MISURATORI DI CAMPAGNA. Reale Rescritto del 19 dicembre 1840 portante il regolamento circa gli esami che debbono subire gli esperti, periti e misuratori di campagna.

MISURE DI FONDI. Circolare del 18 giugno 1818 con la quale si raccomanda la maggiore economia nelle spese di verifiche di reclami del demanio rilevandosi per quanto è possibile da contratti l'estensioni, affin di eccitare le misure de' fondi.

MOBILI. Circolare del 15 febbraio 1823 con la quale si danno disposizioni sulle competenze dei mobili appartenenti all'intendenze e sott'intendenze.

— Reale Rescritto del 16 aprile 1823 portante delucidazioni alla circolare del 15 febbraio 1823 sulle competenze della mobilia nell'intendenze e nelle sotto intendenze.

MOLINI. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 31 dicembre 1815 col quale si stabilisce che il mezzo più proprio, onde conciliare la riscossione del dazio sulla molitura spettante ad un comune colla libera facoltà accordata a tutti dalla legge di costruire de' mulini, è quello di stabilire una transazione col proprietario della macchina.

— Sovrana determinazione del 13 novembre 1817 portante disposizioni pei reclami motivati da diminuzione di rendite dei molini.

— Circolare del 20 ottobre 1826 con la quale si dichiarano applicabili ai trappeti le risoluzioni concernenti i reclami pei molini.

— Circolare del 24 ottobre 1828 con la quale si determina dover decorrere dal momento in cui i molini novelli mettonsi in attività, le diminuzioni di contribuzione fondiaria reclamati pei molini preesistenti.

— Ministeriale del 18 ottobre 1828 con la quale si dichiara che le diminuzioni d'imponibile per danni o distruzioni de' molini in un comune deggiono produrre aumento nell'imponibile agli altri molini del comune stesso.

MONASTERI. Circolare degli 11 settembre 1806 con la quale si prescrive il regolamento per uno stato distinto de' monisteri che debbono sopprimersi.

— Circolare del 25 marzo 1807 con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed oro trovati nei monisteri soppressi la formazione degli stati de' mobili, immobili derrate e bestiami.

— Circolare del 25 luglio 1807 portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli arredi sacri de' monisteri soppressi.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1816 col quale si danno le disposizioni sulla economia de' monasteri delle religiose possidenti.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 30 dicembre 1817 col quale si determina che i crediti acquistati dagli ex religiosi al momento della loro professione sopra i monisteri ai quali appartenevano, non rimasero estinti per la pensione loro accordata quando furon soppressi.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 27 febbraio 1818 con la quale si stabilisce che la soppressione de' monasteri non discioglie gli obblighi contratti per provvedere ai bisogni dei fratelli

— Disposizioni portante le dotazioni di alcune mense vescovili, monasteri e case religiose approvate il di 7 ottobre 1818.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 26 marzo 1819 col quale si determina che i creditori de' monasteri soppressi ancorchè vantino de' privilegi su determinati stabili, non possono altramente agire contro lo stato che per mezzo della liquidazione permessa col decreto de' 5 marzo 1819.

— Reale Rescritto degli 11 marzo 1820 col quale si determina che ne' monasteri di donne ove si professa il voto della perpetua clausura è permesso aver sepolcro nelle chiese anche ove sono aperti i campisanti.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1820 concernente talune prescrizioni circa l'ordinazione di religiosi degli ordini mendicanti.

— Reale Rescritto dei 2 febbraio 1822 per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

— Reale Rescritto del 6 febbraio 1822 riguardante quei religiosi secolarizzati che desiderano rientrare in monistero col godimento della pensione.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1822 sulla incapacità de' reli-

giosi e delle religiose professe a raccoglier successioni e sul valore delle loro rinunzie.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1822 col quale si determina potersi mettere a liquidazione i crediti contro i monisteri soppressi pei quali trovasi interposto il solo assenso apostolico.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1822 portante disposizioni per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

— Reale Rescritto degli 11 gennaio 1823 portante disposizioni relative al numero dei conventi dei mendicanti riprestinati da costituire una regolare famiglia.

— Circolare degli 8 dicembre 1824 con la quale si determina che i monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

— Ministeriale degli 11 giugno 1828 con cui si comunica il real rescritto relativo ai beni di antica provvenienza di monisteri soppressi ignoti ed indi dichiarati di pertinenza del patrimonio regolare.

— Ministeriale del 20 agosto 1830 portante disposizioni sui reclami inoltrati dalla badessa delle benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel vescovo sull'amministrazione temporale del monistero.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1833 portante la ripristinazione della famiglia religiosa de'Cisterciensi di Casamari nel locale annesso alla chiesa badiale di S. Domenico di Sora.

— Circolare del 22 gennaio 1834 per eliminare gli abusi che presso i religiosi hanno avuto luogo nella disposta gratuita distribuzione del sale e del tabacco.

— Reale Rescritto degli 11 maggio 1836 con cui malgrado la massima di dovere i conventi riaprirsi a carico dei comuni pure si accorda un soccorso pecuniario ai riformati del comune di Nardò onde riparare le crollanti fabbriche del di loro convento.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1836 per impartirsi il regio exequatur alla carta generalizia in forza della quale il P. Travaglini viene rimosso da qualunque convento ed aggregato al solo di S. Domenico Maggiore di Napoli.

— Ministeriale del 18 settembre 1839 con cui si partecipano le disposizioni date onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra, ed il patrimonio regolare sulla proprietà dei locali de'soppressi monasteri.

MONETE. Uffizio del 2 aprile 1818 emesso dall'amministrazione delle rendite dello stato col quale si determina il valore de' pezzi duri ossia colonnati.

— Reale Rescritto 22 luglio 1818 col quale si stabilisce di conservarsi i soli saggi delle monete d'oro e d'argento in luogo di serbarli unitamente alle due altre monete.

— Reale Rescritto del 4 agosto 1819 portante disposizioni sulle monete di conto cioè once tarì e piccoli e sul loro novello ragguaglio.

— Reale Rescritto del 22 gennaio 1820 col quale si determina il valore nominale delle monete di rame dei real domini oltre il faro.

— Circolare del 17 giugno 1820 con la quale si stabilisce che le monete false debbono restituirsi infrante alle parti versanti.

— Circolare del 7 luglio 1821 con la quale si determina che non possonsi dai ricevitori spedire al banco delle due Sicilie monete di rame rotte.

— Regolamento provvisorio per la qualità della moneta da impiegarsi nei pagamenti di conto della tesoreria generale sanzionato da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 13 agosto 1822.

— Reale Rescritto del 23 febbraio 1825 col quale si approva il regolamento circa il modo da eseguirsi le visite per lo ramo di garentia.

— Reale Rescritto del 11 settembre 1834 col quale si determina chi debba supplire gli amministratori delle officine di garentia nei casi di legittimo impedimento.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1834 col quale si fissano le indennità in vece di soldo agli amministratori, ed impiegati della officina di garenzia in Palermo, in Messina ed in Catania.

— Circolare del 20 marzo 1838 con la quale si prescrive che tutt'i lavori d'incisione delle amministrazioni finanziere debbono essere eseguiti nel gabinetto istituito presso l'amministrazione generale della monete.

MONOPOLIO. Ministeriale del 24 novembre 1837 con la quale si danno disposizioni ad evitare il monopolio nello affitto delle erbe sulle montagne.

— Circolare del 10 dicembre 1838 con la quale si stabilisce che non sono permessi per regola fissa i quinti negli arrendamenti dei cespiti fiscali ma in qualche caso speciale può accordarsi un premio per rompere il monopolio.

— Ministeriale del 23 dicembre 1839 portante disposizioni a rompere i monopoli nelle diverse contrattazioni col governo e con le pubbliche amministrazioni.

MONTI DI PIETA'. Reale Rescritto del 5 settembre 1832 col quale si stabilisce che l'elezione de' deputati del monte di pietà si appartiene al decurionato che rappresenta il comune di Palermo, il quale ha padronato sul monte.

MONTI FRUMENTARI. Circolare del 31 gennaio 1818 con la quale si determina in quali casi si possa far uso de' piantoni contro i debitori de' monti frumentari.

— Circolare de' 19 agosto 1818 con la quale si danno le disposizioni circa la consegna de' beni della dipendenza del già monte frumentario.

— Reale Rescritto del 2 giugno 1819 portante disposizioni circa la rinnovazione ed intimazione de' titoli a' debitori de' comuni di luoghi di beneficenza e de' monti frumentari.

— Reale Rescritto de' 15 gennaio 1820 col quale si determi-

nano le circostanze nelle quali dee aver luogo le formalità del registro e bollo per gli obblighi di coloro che ricevono grano dai monti frumentari.

— Circolare de' 31 gennaio 1821 sul dritto da esigersi da' cancellieri de' conciliatori per la spedizione delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano da monti frumentari.

— Sovrana determinazione del 8 agosto 1821 con la quale si stabilisce che non è conveniente inerire a' reclami de' coloni per l'annullamento o reduzione de' contratti onerosi fatti tra negozianti di grano; ma debbono le autorità amministrative invigilare alla conservazione ed aumento de' monti frumentari e de' pegni.

— Circolare de' 17 maggio 1834 per l'intervenzione de' parrocchi nell'amministrazione de' monti frumentari onde allontanare gli abusi a danno de' poveri e dell'agricoltura.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1834 col quale si risolve il dubbio promosso se nello scioglimento de' monti frumentari le quote spettanti ad individui la cui dipendenza non risultò chiara si appartengono al demanio come beni vacanti, ovvero alla beneficenza della provincia nella quale era il monte istituito.

— Circolare del 6 giugno 1838 portante le istruzioni per l'istruzione de' monti frumentari ne' comuni de' reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 5 settembre 1838 col quale si stabilisce che i debitori de' monti frumentari possono essere coarciti colle stesse norme dettate negli articoli 242 e 243 della legge del 12 dicembre 1816 pe' debitori de' comuni e pii stabilimenti e posson o essere sottomessi a tali misure abbenchè non vi siano obbligat i espressamente.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1838 col quale si prescrive che i sindaci sono obbligati a vigilare come fiscali sull'andamento de' fondi frumentari e far conoscere al consiglio ogni menomo abuso.

— Circolare del 10 novembre 1838 con la quale si prescrive non dover farsi uso nelle intimazioni e coazioni contro i debitori de' comuni a montifrumentari degli stessi intimatori e di carte per avvertimenti simili a quelle adoperate per la coazione delle contribuzioni dirette.

— Circolare del 2 febbraio 1840 con la quale si stabilisce un dritto a'cancellieri de'conciliatori sulle obbliganze con i monti agrari.

— Reale Rescritto del 22 dicembre 1840 col quale si prescrive che le semenze somministrate a' coloni di una mensa debbono considerarsi come parte del patrimonio non soggetti al pagamento dei pesi intrinseci, se non per quanto i frutti maturati non sieno sufficienti a soddisfarli.

MONTI DI FAMIGLIA. Reale Rescritto del 25 ottobre 1822 portante disposizioni su i giudizi relativi allo scioglimento dei monti di famiglia e sulla dimanda per ripristinazione del monte detto delle 29 famiglie.

MONTI DI PEGNO. Sovrana determinazione degli 8 agosto 1821 con la quale si stabilisce che non e conveniente inerire ai

reclami de' coloni per l'annullamento o reduzione de' contratti onerosi fatti tra negozianti di grano; ma debbono le autorità amministrative invigilare alla conservazione ed aumento de' monti frumentari e di pegni.

MULTE. Circolare del 28 marzo 1818 portante disposizioni sul modo di riscuotersi le multe che vengano inflitte in conseguenza dell'articolo 101 del real decreto de' 10 giugno 1817.

— Circolare del 7 novembre 1818 emessa dal ministro delle finanze circa la distribuzione delle multe fondiarie.

— Ministeriale del 22 maggio 1819 circa il carico delle multe per occultazioni di parte di fondi.

— Ministeriale del 4 settembre 1819 con la quale si stabilisce che le multe sono applicabili a beneficio del fisco nel caso dell'articolo 85 delle leggi di procedura civile.

— Ministeriale del 18 dicembre 1819 circa la condonazione delle multe incorse dai cancellieri dei conciliatori fino a 10 novembre 1819.

— Circolare del 24 giugno 1820 sul versamento delle multe profferite nei giudizi penali.

— Ministeriale del 18 agosto 1821 portante delle dilucidazioni ad un dubbio relativo a multe.

— Ministeriale del 1 settembre 1821 con la quale si dichiara non aver dritto alle multe i notai che in occasione di stipule di contratti rivelano fondi occultati.

— Circolare dei 24 agosto 1822 portante disposizioni per la pruova della insolvibilità dei debitori delle spese ipotecarie e di multe.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1823 col quale si determina che le multe per contravvenzioni in materia doganale e quelle per contravvenzione ai regolamenti delle reali riserve non van comprese negl'indulti poichè le medesime son perseguibili in linea civile.

— Circolare del 1 luglio 1826 con la quale si determina che pei comuni che stabiliscono uno appalto delle multe per le contravvenzioni le spese di giudizio sono a loro carico.

— Reale Rescritto de' 18 agosto 1826 per condonazione di multe ai notai per contravvenzioni alla legge sul notariato.

— Ministeriale del 14 ottobre 1826 portante la risoluzione dei dubbi sull'applicabilità del rescritto dei 18 agosto 1829 per condonazione di multe ai notai.

— Circolare degli 8 novembre 1826 con la quale si determina che i consigli d'intendenza nel pronunziare le multe dichiarino a beneficio di quale classe debbono essere applicate.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 per condonazione di multe ai notai contravventori alle prescrizioni sulla tenuta dei repertori.

— Circolare del 28 novembre 1827 con la quale si stabilisce che i consigli d'intendenza nelle decisioni portanti condanna a

multa in esecuzione dell'articolo 137 della legge del 12 dicembre 1816 debbono indicare a favore di chi n'è destinato l'introito.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1828 portante disposizioni a regolare la restituzione delle multe ed ammende giudiziarie civili.

— Circolare del 23 giugno 1829 sull'impiego delle somme provegnenti da multe di contribuzione fondiaria.

— Circolare del 15 maggio 1830 con la quale si prescrive esservi nei comuni i regolamenti di polizia nei quali si determina tra l'altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817.

— Ministeriale del 21 maggio 1831 per la esecuzione secondo la forma del dritto comune sulla cauzione dei notai di sentenza contra di essi pronunziate per multe.

— Circolare de' 28 giugno 1831 per lo invio agli agenti dell'amministrazione delle sentenze per multe contra i notai e gli ufiziali dello stato civile.

— Ministeriale de' 23 settembre 1833 sul dubbio se convenisse adottare la misura della sospensione contro i patrocinatori morosi al pagamento delle multe.

— Circolare del 5 ottobre 1833 sul dubbio se pei testamenti olografi scritti su carta semplice incorrasi nelle multe comminate dalle leggi sul bollo e sul registro.

— Reale Rescritto del 4 gennaio 1834 col quale si prescrive che gl'impiegati addetti al magazzino delle multe non sono soggetti a dar cauzione.

— Ministeriale del 1 marzo 1834 sul dubbio se le multe per contravvenzione alla legge sul bollo per essersi distesa sopra carta libera delle sentenze di giudicato di circondario dovessero cedere a carico del giudice o dal cancelliere.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1834 col quale si prescrive l'abolizione delle multe e delle pene corporali per le contravvenzioni alla caccia ed alla pesca nelle reali riserve.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1837 col quale si prescrive che unica dev'essere la multa da pronunciarsi contro più appellanti o opponenti succumbenti nello stesso giudizio civile, ma ciascuno può esser tenuto per l'intiero importo di essa salvo il regresso per la rivaluta delle quote degli altri.

MUNIZIONE DA GUERRA. Reale Rescritto del 22 marzo 1823 col quale si proibisce nei porti della Sicilia il caricamento delle munizioni da guerra.

MURGE DI MINERVINO. Circolare del 18 febbraio 1809 con la quale si determina, che i riposi laterali de' tratturi, denominati Saccione, e Montesantagelo, e le murge di Minervino non debbono essere comprese nella divisione de' demanii.

MUTAZIONI DI QUOTE. Risoluzione sovrana del 6 luglio

1822 sul metodo onde facilitar su i catasti le mutazioni di quota per fondi di piccola rendita.

— Circolare del 7 novembre 1832 con la quale si dettano le norme come debbono farsi le mutazioni di quote sia per fondiaria che per canoni.

— Sovrana risoluzione del 31 luglio 1833 con la quale si chiama in osservanza il decreto de' 9 ottobre 1809 pel pagamento della contribuzione pei fondi che cangian di proprietario e che fra sei mesi non sien fatte le mutazioni di quote.

N

NARRATIVE. Ministeriale del 2 settembre 1819 portante disposizioni circa la esecuzione del registro per le narrative necessarie alla spedizione delle sentenze.

— Circolare de' 21 luglio 1832 sul dubbio se debbasi e da chi eseguire la redazione delle narrative nei giudizi contra i notai per contravvenzioni alla legge sul notariato e se di tali narrative debba succedere la intimazione.

— Circolare del 25 luglio 1835 con la quale si dettano norme a ben redigere le narrative.

— Circolare dei 22 febbraio 1837 per la esclusione della formalità del registro sulle narrative delle sentenze o decisioni, le quali formate di accordo dai patrocinatori fossero esibite in cancelleria.

NATURALIZZAZIONE. Reale Rescritto degli 11 settembre 1824 col quale si stabilisce che gli stranieri che si naturalizzano nel regno debbono essere cattolici.

NAUFRAGGIO. Circolare del 12 luglio 1828 con la quale si dispone quali autorità possono incerirsi negli oggetti che si ricoverano da un naufraggio.

NAVIGAZIONE. Sovrana risoluzione del 1 agosto 1815 con la quale si stabiliscono norme come regolare l'approdo de' legni che giungono in Trapani.

— Circolare de' 24 aprile 1816 portante disposizioni sulle contravvenzioni al divieto di approdare in alcuni luoghi.

— Circolare del 5 giugno 1816 con la quale si danno ulteriori disposizioni pei legni che giungono per contrarietà dei venti nelle nostre spiagge.

— Reale Rescritto del 14 giugno 1817 col quale si determina la preferenza accordata ai legni con bandiera napoletana pel trasporto degli effetti appartenenti a qualunque ramo di amministrazione civile o militare.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1818 col quale si stabiliscono norme per lo incoraggiamento ai costruttori di bastimenti.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1818 col quale si danno disposizioni circa la mensa da somministrarsi ai legni da guerra.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1818 col quale si determina che i legni di qualunque nazione debbono essere egualmente soggetti a tutte le leggi in vigore nei porti e nelle dogane ove essi approdono.

— Reale Rescritto del 20 novembre 1822 col quale si determina di praticarsi la visita doganale su dei legni della real marina come si esegue per Napoli.

— Ministeriale del 9 agosto 1826 con la quale si danno disposizioni a regolare i caricamenti di sale sui legni oltre le duegento tonnellate.

— Ministeriale del 16 maggio 1827 portante la sovrana risoluzione per lo incoraggiamento della marina mercantile nelle lontane navigazioni delle indie orientali.

— Reale Rescritto del 23 giugno 1827 portante la risoluzione di alcuni dubbi intorno alle dichiarazioni dei capitani che giungono dall'estero.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1827 col quale si vieta ai tribunali del regno di prendere incerenza nelle quistioni che nascono tra gli equipaggi e i comandanti di legni esteri.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1828 col quale si stabilisce un premio d'incoraggiamento alla nostra marina mercantile per la navigazione nel Baltico.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1828 portante disposizioni ad organizzare le officine della navigazione di commercio stabilendosi i soldi di quest'impiegati.

— Reale Rescritto del 3 ottobre 1828 col quale si proroga per un altro anno il favore della franchigia per l'estrazione dei cereali con bandiera estera.

— Reale Rescritto de' 2 dicembre 1829 col quale si prescrive di prolungarsi a tutto dicembre del venturo anno l'estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1830 col quale si dettano norme a seguirsi nello arrivo de' legni portoghesi e spagnuoli nei nostri porti

— Reale Rescritto del 4 novembre 1830 portante disposizioni sui libri recati a bordo dai bastimenti forestieri.

— Reale Rescritto del 22 dicembre 1830 portante l'estrazione in franchigia dei cereali sopra bastimenti coperti di bandiera estera.

— Circolare del 30 dicembre 1830 portante ordini affinchè non si dia pratica ai legni che mancano de' ruoli di equipaggio.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre 1831 col quale si manifesta essere spirato il termine della estrazione in franchigia dei cereali con bastimenti coverti di bandiera estera.

— Circolare del 31 dicembre 1831 con la quale si dichiara essersi per equivoco detto nel rescritto dei 14 luglio che i legni doganali dovessero farsi ritoccare la patente da 20 in 20 giorni, mentre doveva dirsi di 20 in 20 miglia.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1832 col quale si danno disposizioni per le patenti che si rilasciano dalla direzione generale dei dazi indiretti.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1832 col quale si danno disposizioni a regolare le patenti da lasciarsi ai padroni de' legni.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1823 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di tonnellaggio da pagarsi dai legni che approdano in Messina.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1833 col quale si risolvono taluni reclami presentati da'negozianti esteri stabiliti in Messina.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1833 col quale si accordano incoraggiamenti a quei legni che intraprendono un secondo viaggio per le indie orientali.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1834 col quale si stabilisce che resta estesa espressamente ancora pei domini oltre il faro il beneficio del 10 per 100 ai legni coverti di real bandiera anche nel secondo viaggio che faranno pel Baltico.

— Reale Rescritto degli 18 giugno 1834 portante disposizioni relative ai misfatti ed alle colpe soggette a pene correzionali che si commettono dagli equipaggi a bordo de' legni mercantili di nazioni estere nei porti dei reali domini.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1834 col quale si proroga per un altro anno l'estrazione in franchigia di cereali con bastimenti esteri.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1835 col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni che debbon dare le guardie ed i marinari dell'amministrazione de' dazi indiretti.

— Circolare del 28 ottobre 1836 con la quale si danno ulteriori disposizioni per la redazione delle narrative.

— Circolare del 19 dicembre 1835 con la quale si abilitano col concorso di taluni requisiti a comandare le barche da pesca nel littorale del regno quelli che non sono proprietari di essi.

— Reale Rescritto del 13 gennaio 1836 col quale si proroga di un'altro anno il beneficio dell'estraregnazione in franchigia de' cereali sopra legni coperti di bandiera estera.

— Reale Rescritto del 21 maggio 1836 portante disposizioni sulle barche che trovansi abbandonate al lido del mare.

— Reale Rescritto del 30 novembre 1836 col quale si accorda fino a tutto l'anno 1837 la franchigia sui cereali che si estraggono sopra legni coverti di bandiera reale.

— Reale Rescritto del 17 maggio 1837 portante disposizioni a regolare il premio dovuto ai bastimenti provvenienti dalle indie orientali ed occidentali.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1837 portante disposizioni sullo sbarco delle mercanzie provvenienti dall'estero che si eseguo nelle dagane di seconda classe.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1837 portante disposizioni

pei legni a vapore francesi che fanno i loro viaggi per l'Italia ed il Levante.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 col quale si prescrive che si debba pagare il premio a coloro che costruiscono legni mercantili.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1838 col quale si risolve il dubbio se un bastimento volendo purgare la contumacia non del luogo del destino, ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sincera debba o pur no godere la franchigia del pagamento del dritto di tonnellaggio nel senso dell'articolo 56 della legge di navigazione e commercio.

— Reale Rescritto del 1 agosto 1838 col quale si raccomanda di usarsi tutto il rispetto e riguardi di ospitalità e di buona corrispondenza internazionale ai sudditi delle potenze straniere e massime di quelle come la Russia e l'Austria che sono uniti alla real corte coi particolari vincoli di amistà e parentela.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1839 col quale si danno disposizioni a regolare la pittura delle barche dell'amministrazione de' dazi indiretti e quelle della regia.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1839 col quale si fissa il trattamento dei bastimenti appartenenti al governo di Sardegna e di quelli del regno delle due Sicilie.

— Reale Rescritto del 21 novembre 1839 col quale si risolve il dubbio se la multa inflitta contro i capitani regnicoli reduci da Malta senza il certificato di quel console sia applicabile al caso che i detti certificati non trovansi corrispondenti alle quantità verificate.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1839 col quale si concede il beneficio del venti per cento a quei carichi provvenienti con legni reduci dal Baltico.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1839 col quale si stabilisce non farsi novità alle disposizioni esistenti per le navigazioni sul Baltico e nelle indie orientali.

— Reale Rescritto del 28 dicembre 1839 col quale si prorogano per altri due anni i benefizi accordati alla bandiera nazionale nelle navigazioni sul Baltico e nell'indie orientali ed occidentali.

— Reale Rescritto del 1 1840 col quale si approvano le basi relative al reciproco trattamento de' legni a vapore francesi e di real bandiera che navigano nei porti di Napoli e Marsiglia.

— Circolare del 28 novembre 1840 con la quale si permette di continuarsi a rilasciare agli individni che aspirano ad essere compresi nella classe di padrone di piccoli legli, i fogli corrispondenti fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietari di detta specie di legni eligere gli uomini al comando degli stessi.

— Circolare del 9 dicembre 1840 con la quale si prescrive che i legni che sono privi de' ruoli di equipaggio non debbonsi ammettere nè dare loro prattica.

NEGOZIANTI. Circolare del 5 settembre 1807 con la quale si danno disposizioni perchè i negozianti presentino alla formalità del bollo i loro libri.

— Circolare del 3 agosto 1808 con la quale si fanno langnanze affinchè gli agenti demaniali vigilano all'esecuzione della legge del bollo principalmente in ciò che riguarda i registri de' negozianti e degli albergatori.

— Reale Rescritto del 14 giugno 1817 col quale si danno disposizioni perchè siano i negozianti inglesi agevolati pei depositi fatti nella dogana di Palermo.

— Circolare del 27 febbraio 1834 con la quale si stabilisce che i conti de' commercianti, negozianti e persone d'industria non sono soggetti al bollo.

NOBILTA'. Reale Rescritto del 24 settembre 1823 col quale si danno disposizioni a regolare l'intestazione dei titoli nelle famiglie, specialmente ai secondogeniti.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1827 col quale si danno disposizioni a regolare la intestazione dei titoli nelle famiglie.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1828 col quale si prescrive che il marito con titolato di una moglie titolata possa far uso dei titoli di costui.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1828 col quale si prescrive che i mariti delle titolate i cui genitori sieno tutt'ora vivente non possono negli atti pubblici decorarsi di quei titoli che usano le loro mogli.

NOTAI E NOTARIATO. Circolare del 16 gennaio 1813 con cui si prescrive che gli attuali possessori de' libretti appartenenti ai così detti giudici ai contratti altra volta esistiti di depositarli nell'archivio della provincia nel termine di tre mesi e con cui si conferma a loro vantaggio e a loro vita naturale durante il disposto dell'articolo 138 del regolamento sul notariato de' 5 gennaio 1809.

— Circolare de' 20 luglio 1814 con la quale si determina di prendersi l'iscrizione nella conservazione delle ipoteche di beni costituiti in patrimonio da ciascun notaio

— Circolare del 14 giugno 1815 con la quale si ordina il cambiamento del nuovo tabellionato de' notai.

— Circolare de' 5 luglio 1815 con la quale si psescrive ai notai di depositare presso l'archivio notariale l'impressione del nuovo tabellionato.

— Circolare de' 26 agosto 1815 con la quale si stabiliscono le norme come eseguirsi nelle camere notariali il deposito de' nuovi tabellionati.

— Circolare de' 18 ottobre 1815 con la quale si accorda un nuovo termine di rigore per agevolare i notai a fare il deposito del loro tabellionato.

— Circolare del 7 marzo 1817 con la quale si danno disposi-

zioni sulla nuova forma de' reali stemma rispetto ai segni del tabellionato.

— Circolare de' 9 aprile 1817 portante disposizioni per lo deposito del nuovo tabellionato.

— Reale Rescritto del 21 maggio 1817 col quale si determina improtocollarsi gli atti de' notai interini.

— Circolare del 6 dicembre 1817 con la quale si prescrive che i cancellieri presso gli archivii notarili non debbano provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento del 27 dicembre 1816.

— Reale Rescritto del 1 aprile 1818 portante disposizioni relative alla tariffa annessa al regolamento sul notariato de' 3 gennaio 1809.

— Reale Rescritto de' 22 aprile 1818 portante disposizioni circa il numero de' notai aggiunti alle camere notarili.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1818 col quale si autorizzano le camere notariali a scegliere gli aggiunti dai notai di circondarii vicini ove mancassero ne' proprii circondarii.

— Circolare del 1 agosto 1818 con la quale si determina che sono esenti dal registro e bollo tutti gli atti che per misure disciplinari saranno compilati delle camere notariali contro de' notai.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1818 col quale si prescrive che la carica di notaro è incompatibile con quella di cancelliere de' giudicati di circondario.

— Circolare del 20 marzo 1819 con la quale si promuove l'osservanza del decreto de' 18 giugno riguardante la specifica da apporsi agli atti notarili.

— Circolare de' 14 aprile 1819 con la quale si danno disposizione circa la legalizzazione degli atti notariali ne' casi di vizio della specifica.

— Circolare de' 12 maggio 1819 con la quale si ordina la osservanza del decreto de' 13 febbraio 1811 e 27 agosto 1813 circa la esazione di taluni dritti notarili.

— Circolare del 15 giugno 1819 portante disposizioni circa la esazione dei dritti di archivio e repertorio per gli atti in brevetto che si fanno dai notai.

— Ministeriale dei 3 luglio 1819 portante disposizioni circa i dritti di cancelleria per le vendite degli stabili di notai per le multe incorse e non pagate.

— Circolare dei 31 luglio 1819 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a carico dei notai sui beni da essi costituiti in patrimonio.

— Circolare dei 16 ottobre 1819 portante disposizioni circa la rinnovazione delle iscrizioni prese sui patrimoni notariali.

— Circolare dei 16 ottobre 1819 per rinnovarsi a credito le iscrizioni ipotecarie su beni dei notai costituiti in patrimonio.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1819 col quale si dispone che possono avere un soprannumero i ricevitori che non riuniscono le qualità di segreti, che l'esercizio di notaio è incompa-

tibile con la carica di ricevitore, e che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non sono esenti dal registro quando si voglio sublimare ad atti pubblici.

— Reale Rescritto del 26 febbraio 1820 sull'obbligo dei notai di far menzione in margine degli istrumenti contenenti costituzioni di doti della presa iscrizione nella conservazione delle ipoteche.

— Circolare de' 22 marzo 1820 portante disposizioni pei luoghi ne' quali debbano essere affissi gli avvisi per la nomina, sospensione, cessazione o traslocazione di notai.

— Reale Rescritto de' 22 marzo 1822 col quale si determina, che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura ne' giudizi per lo procedimento contra i funzionari dell'ordine giudiziario non sono applicabili a' patrocinatori e notai, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati così delle cancellerie come degli uffizi del pubblico ministero.

— Reale Rescritto dei 22 aprile 1820 sulla cifra e numerazione dei presidenti delle camere notariali ai repertorii dei notai dei quali costoro si trovassero aver incominciato a farne uso alla pubblicazione della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato.

— Circolare dei 3 maggio 1820 con la quale si stabilisce che per lo patrimonio e per la cauzione da prestarsi dai notai i quali nominati allorchè viggeva il regolamento notariale dei 3 gennaio 1809 assumono le funzioni della loro carica sotto l'impero della novella legge sul notariato dei 3 novembre 1819.

— Reale Rescritto dei 20 maggio 1820 sulla spedizione in forma esecutiva degl'istrumenti stipulati nei reali dominii al di quà del faro sotto l'impero del regolamento notariale dei 3 gennaio 1809.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1820 col quale si risolvono dei dubbii circa il numero delle linee che possono comprendersi in ciascuna pagina di minuta di atto notariale col relativo certificato e copia.

— Circolare del 1 luglio 1820 con le quale si dichiara potersi fare in carta non bollata le rivele de' notai per iscoverte de' fondi occultati.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1820 pe' dritti di repertorio ed archivio a' quali sono soggetti gli atti in brevetto de' notai.

— Circolare de' 30 agosto 1820 con la quale si risolvono alcuni dubbi sulla forma de' repertori de' notai.

— Reale Rescritto de' 13 giugno 1821 portante norme a seguirsi per le nomine de' notai avvenute nel corso del nonimestre.

— Ministeriale del 1 settembre 1821 con la quale si dichiara non aver dritto alle multe i notai che in occasione di stipule di contratti rivelano fondi occultati.

— Circolare del 5 dicembre 1821 sulla intelligenza dell'art. 57 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1822 per lo importo delle vacazioni a' giudici di circondario e loro cancellieri allorchè inter-

vengono per lo passaggio delle schede de' notai defunti, ai notai conservatori.

— Reale Rescritto de' 22 marzo 1823 portante disposizioni per la esecuzione a' giudici di circondario ed a' loro cancellieri nel caso in cui a' termini dell'articolo 88 della legge del 23 novembre sul notariato intervengono per lo passaggio delle schede de' notai conservatori.

— Reale Rescritto de' 7 giugno 1823 col quale si stabilisce che spetta a' notai di pagare il dritto de' registri per le dichiarazioni di visita de' loro protocolli che si è eseguita dalle camere notariali.

— Circolare del 27 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che i cancellieri comunali a richiesta de' notai stipulatori de' testamenti debbono dichiarar gratis in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore.

— Reale Rescritto de' 31 dicembre 1823 che determina il caso in cui le frazioni di abitanti possono dar luogo a vacanza di piazza di notai in Napoli od in altri comuni di questi reali domini.

— Circolare degli 8 gennaio 1824 con la quale si stabilisce che i notai non sono esenti dalla carica di cassieri comunali.

— Circolare del 17 gennaio 1824 per lo invio in ciascun mese di aprile al ministero di una stato nominativo de' notai che sono morosi alla esibizione de' protocolli e delle copie de' repertori.

— Ministeriale del 21 gennaio 1824 sul metodo per la liberazione de' depositi de' notai certificatori.

— Circolare de' 14 febbraio 1824 che aggiugne altre norme per li concorsi alle piazze de' notai e per le correlative deliberazioni d'idoneità da' tribunali civili.

— Circolare de' 3 marzo 1824 che risolve diversi dubbi pe' giudizi contra i notai e per la correlativa loro esecuzione.

— Ministeriale del 15 maggio 1824 con la quale dichiaransi che ne' passaggi di proprietà che si verificano per atti di conciliazione, compromessi non per mezzo di notai, non si può riguardar come contravvenzione la mancanza degli estratti di conto.

— Ministeriale degli 11 giugno 1824 sul dubbio a carico di chi debba cedere la spesa per la confezione dell'inventario delle schede de' notai defunti.

— Circolare de' 31 luglio 1824 portante lo stabilimento del registro nelle camere notariali per notarvi l'introito de' diritti delle competenze loro attribuite dalla legge sul notariato.

— Ministeriale degli 11 agosto 1824 sul dubbio se i notai conservatori in Sicilia dovessero eseguire il deposito o prestar cauzione e giustificare in vece il loro patrimonio.

— Reale Rescritto de' 16 agosto 1824 sulla compatibilità delle funzioni di notaio con quelle di esattore comunale.

— Circolare degli 11 settembre 1824 con la quale si stabilisce che i notai possono anche essere esattori comunali.

— Circolare de' 27 ottobre 1824 portante disposizioni per lo stabilimento di un indice alfabetico a' protocolli de' notai.

— Circolare del 2 novembre 1824 portante il divieto a' notai di ricevere dichiarazioni e testimonianze di notai sottoposti a procedimento penale.

— Reale Rescritto del 4 dicembre 1824 col quale si danno disposizioni a regolare i depositi fatti per le cauzioni dei notai.

— Circolare degli 11 dicembre 1824 sul modo di render pubblica la sospensione, cessazione, o riammissione al notariato.

— Circolare del 2 febbraio 1825 portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notariali e nei tabellionati dei notai in occasione dell'ascensione al trono di Sua Maestà il Re Francesco I.

— Ministeriale dei 4 febbraio 1825 portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notariali e dei tabellionati dei notai nei dominii oltre il faro.

— Circolare de' 30 marzo 1825 con la quale si prescrive che i notai certificatori sono esclusivamente competenti per le contrattazioni particolari de' comuni.

— Ministeriale de' 2 aprile 1825 per la cauzione o deposito dei notai di Sicilia.

— Ministeriale de' 14 maggio 1825 portante disposizioni per l'esame della cauzione de' notai nei reali domini oltre il faro.

— Circolare del 18 maggio 1825 portante disposizioni per lo visto per collazione de' ricevitori del registro sulle copie dei repertorii che debbonsi dai notai presentare negli archivi notarili.

— Circolare del 1 luglio 1825 con la quale si prescrive che è obbligo de' notai certificatori apporre la data in lettere nei certificati di esistenza degli assegnatari e sussidiarj de' ruoli provvisori della tesoreria generale.

— Ministeriale de' 20 luglio 1825 per l'assicurazione delle schede appartenenti al notaio imprigionato per debito, o contro del quale si trovi spedito l'ordine d'arresto.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1825 col quale si prescrive accordarsi le indennità di viaggio e dimora ad un notaio che si recò nella gran corte criminale di Trapani a fare ostensibile una carta privata presso di lui depositata.

— Ministeriale del 6 settembre 1825 portante disposizioni per l'esecuzione dei decreti del 26 maggio e 18 agosto 1825 riguardante il ramo notariale.

— Circolare del 29 ottobre 1825 sul dubbio se i notai debbono iscrivere nei loro repertori gli atti erogati nel caso in cui tali atti siano esentati dal pagamento del registro.

— Circolare del 29 ottobre 1825 sul dubbio se l'accettazione di cariche incompatibili col notariato importi cessazione o sospensione dal notariato istesso.

— Ministeriale del 15 aprile 1826 sul metodo a serbarsi pe' notai che chiedono essere traslocati nei comuni diversi da quelli ove hanno l'attuale loro residenza.

— Ministeriale del 15 aprile 1826 sulla convenienza della cita-

zione dell'articolo 63 della legge sul notariato, anzichè dell'articolo 65 citato nella medesima legge.

— Circolare del 28 aprile 1826 per l'applicazione della multa stabilita dall'articolo 79 della legge del 23 novembre 1819 contro i notai per ritardata esibizione delle copie dei repertori negli archivi notarili.

— Ministeriale del 20 maggio 1826 sul dubbio se la limitazione dei ducati cento, di cui è parola nell'articolo 25 della legge sul notariato per gli atti in brevetto sia applicabile indistintamente a tutti gli atti in quest'articolo enunciati o a quei soli atti che contengono obbligazioni o contrattazioni di mobili.

— Reale Rescritto del 27 maggio 1826 sul dubbio se i notai possono redigere certificati di carattere sul medesimo foglio di carta bollata nel quale esistono le firme riconosciute.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1826 col quale si risolvono dei dubbi sul modo col quale i notai soprannumerari possono giustificare la loro ammissione al notariato, e se sono eguagliati ai notai futuristi i soprannumerari eletti dall'ex protonotaio della camera reginale, dal patrizio protonotaio di Catania o da altre autorità che godevano di queste facoltà.

— Circolare del 23 giugno 1826 per la risoluzione del dubbio se la limitazione della somma di ducati cento fosse applicabile indistintamente a tutti gli atti in quest'articolo enunciati.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1826 portante la sanatoria per gli atti di semenze e soccorsi in contravvenzione, dispensandosi le multe dovute dai notai.

— Circolare de' 5 agosto 1826 che determina potersi rogare in brevetto i contratti di affitto sempreché l'estaglio per tutta la durata del medesimo non eccède i ducati 100.

— Reale Rescritto de' 18 agosto 1826 per condonazione di multe ai notai per contravvenzioni alla legge sul notariato.

— Circolare del 26 agosto 1826 sul dubbio se possa agirsi contra i notai per pronunciazione della multa per contravvenzione che abbiano commessa ne' rogiti alle leggi sul notariato, qualora per tale contravvenzione oltre alla multa è dalla legge medesima stabilita la nullità del rogito.

— Ministeriale del 14 ottobre 1826 portante la risoluzione dei dubbi sull'applicabilità del rescritto del 18 agosto 1826 per condonazione di multe ai notai.

— Circolare del 7 luglio 1827 con la quale si determina in quali casi i notai possono far uso di cifre nella tenuta dei repertori.

— Circolare del 1 agosto 1827 portante la soluzione del dubbio se il notaio incorra in nullità omettendo la clausola che la lettura dell'atto sia avvenuta a chiara ed intelligibile voce, o dicendo che tal lettura sia avvenuta alle parti in presenza de' testimoni.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 per condonazione di multe ai notai contravventori alle prescrizioni sulla tenuta dei repertori.

— Reale Rescritto de' 7 novembre 1827 portante disposizioni per agevolare ai notai l'obbligazione loro imposta dall'articolo 95 della legge dei 29 novembre 1819 per la numerazione e cifra dei repertori.

— Circolare del 19 gennaio 1828 che determina dover cedere a carico dei notai le spese di posta per la spedizione de' repertori notarili per la correlativa numerazione e cifra.

— Reale Rescritto de' 6 febbraio 1828 sul dubbio se gli atti di soprascrizione dei testamenti mistici debbono essere scritti per intero dai notai.

— Reale Rescritto del 10 maggio 1828 portante la diffinizione del tempo in cui i notari futuristi ed i soprannumerari possono assumere l'esercizio del notariato e sotto quali condizioni.

— Reale Rescritto dei 10 maggio 1828 sul dubbio se i notai eletti dagli ex baroni dovessero considerarsi come notai conservati giusta la legge del 23 novembre 1819 sul notariatô.

— Circolare del 6 settembre 1828 per alligarsi dai notai alle minute de' capitoli matrimoniali gli estratti della seguita iscrizione legale per le doti.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1828 sul dubbio se le camere notariali in Sicilia abbiano facoltà di attendere alla visita dei protocolli appartenenti ai notai non residenti nei comuni non capo luoghi di valle quando tal visita non si trovi praticata dal notaio delegato giusta il real decreto dei 17 ottobre 1821.

— Circolare del 3 gennaio 1829 sul dubbio se la vendita, o la cessione per atto notariale di un credito di somma maggiore di ducati cento fatta per valore minore di questa somma, possa seguire in forma di brevetto, e debba stipularsi in minuta.

— Ministeriale de' 28 gennaio 1829 per la residenza de' notai graduati sul comune di Castroreale allorchè vi era riunito il comune di Barcellona.

— Ministeriale del 31 gennaio 1829 per diffinizione de' giudizi nei tribunali civili per contravvenzione de' notai.

— Ministeriale de' 27 aprile 1829 sulla norma secondo la quale dee praticarsi la valutazione de' fondi che i notai si costituiscono in patrimonio.

— Circolare de' 5 settembre 1829 sul periodo di tempo in cui dee rinnovarsi l'elenco dei notai.

— Ministeriale de' 17 ottobre 1829 sulla responsabilità dei notai nel caso in cui ricevano atti da persone che non conoscono.

— Circolare de' 23 dicembre 1829 con la quale si determina chi debba pagare ed in qual ragione le vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri per confisca di schede in beneficio degli archivi notarili.

— Circolare del 29 dicembre 1829 per la iscrizione da farsi dai notai nei registri d'ipoteche in favore delle mogli così per le doti come per ogni altra convenzione matrimoniale cui dalla legge è assicurata l'ipoteca legale.

— Ministeriale dei 10 marzo 1830 sul dubbio se nella esecuzione, sulla cauzione de' notai, di sentenze portante contra i medesimi alcuna condanna per multe, dovessero o pur no osservarsi le forme del dritto comune.

— Circolare de' 27 marzo 1830 che determina in quali casi ed in qual modo debba applicarsi l'articolo 89 della legge del 23 novembre 1819 per la formazione dell'elenco de' notai certificatori.

— Circolare de' 17 aprile 1830 sul dubbio se nel richiedersi le iscrizioni delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debba presentarsi dai notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

— Reale Rescritto de' 16 agosto 1830 portante disposizioni per la incompatibilità in Sicilia della carica di percettore comunale col notariato.

— Ministeriale del 20 ottobre 1830 sul dubbio se prima di pronunziarsi la interdizione di alcun notaio possa provvedersi l'assicurazione della sua scheda.

— Circolare del 22 dicembre 1830 sulla forma delle note che i notai debbono presentare ai conservatori d'ipoteche per chiederne la iscrizione dell'ipoteca legale in favore delle mogli non che del dritto che dee pagarsi per tale iscrizione.

— Circolare del 2 marzo 1831 che determina dover cedere a beneficio degli archivi notariali il compenso stabilito col decreto de' 12 settembre 1828 per la carta da bollo a ragion degli atti che nell'interesse delle parti s'iscrivono nei repertori dei cancellieri delle camere notarili.

— Circolare de' 16 marzo 1831 con la quale si danno disposizioni perchè si provvegga acciocchè i notai ritirino dalle camere notariali i protocolli che loro han presentato per la correlativa visita, e non si ricusino senza giusto motivo alla conservazione delle schede notarili.

— Circolare de' 16 aprile 1831 per assicurare se i notai trovinsi in regola per la costituzione dei loro patrimoni e per la loro cauzione.

— Ministeriale dei 20 aprile 1831 sul metodo che dee serbarsi per la esecuzione sulle cauzioni dei notai di sentenze che abbian pronunziato multe contra i medesimi.

— Circolare del 30 aprile 1831 per aggiugnersi altre notizie allo stato nominativo de' notai richiesto dalla circolare del 17 gennaio 1824 per la esibizione dei protocolli e delle copie dei repertori.

— Ministeriale del 21 maggio 1831 per la esecuzione secondo la forma del dritto comune sulla cauzione dei notai di sentenze contra di essi pronunziate per multe.

— Circolare dei 21 maggio 1831 per agevolare ai notai l'adempimento delle iscrizioni legali in favore delle mogli.

— Circolare degli 11 giugno 1831 sulla scelta dei notai per lo deposito de' testamenti mistici in occasione di loro apertura.

— Reale Rescritto dei 15 giugno 1831 che impone ai notai di

rimettere agli archivi notariali, nel termine stabilito per lo invio delle copie dei repertori, loro certificato negativo se nel mese precedente non abbiano rogato alcun atto, e rende a cotesti notai applicabile la sanzione penale dell'articolo 1 numero 6 del decreto de 12 settembre 1828.

— Circolare del 20 agosto 1831 che determina il modo per lo esame teorico e pratico degli aspiranti al notariato e diffinisce in qual tempo a pena di decadenza gli aspiranti stessi, approvati che sieno, debbono presentare nel ministero di giustizia le loro dimande per la nomina in favor loro.

— Ministeriale dei 27 agosto 1831 sul dubbio se i tribunali possano pronunziare la destituzione contra quei notai i quali sospesi per alcuna mancanza non abbiano curato mettersi in regola.

— Circolare dei 12 novembre 1831 che determina il metodo per l'apertura dei concorsi alle piazze vacanti di notai.

— Ministeriale del 30 novembre 1831 per risoluzione di dubbio sulla esecuzione della circolare relativa all'affissione degli avvisi per l'apertura dei concorsi a piazze di notai.

— Circolare del 3 dicembre 1831 per agevolare ai notai l'invio agli archivi notariali delle copie dei repertori e dei certificati di residenza.

— Circolare dei 14 dicembre 1831 per lo versamento presso i ricevitori di registro dai notai dei diritti di archivio notarile per esso introitati nel corso del mese istesso di dicembre.

— Ministeriale del 6 giugno 1832 sulla esecuzione del decreto del 13 gennaio 1832 per la procedura nei giudizi per contravvenzioni alla legge sul notariato.

— Circolare dei 21 luglio 1832 sul dubbio se debbasi e da chi eseguire la redazione delle narrative nei giudizi contra i notai per contravvenzioni alla legge sul notariato e se di tali narrative debba succedere la intimazione.

— Circolare dei 22 settembre 1832 sul dubbio se i cancellieri delle camere notariali siano o pur no obbligati alla cauzione.

— Reale Rescritto del 6 ottobre 1832 per la sospensione dei notai dal loro uffizio nel caso che trovinsi in arresto per causa penale o civile.

— Ministeriale del 24 ottobre 1832 per risoluzione di dubbi in fatto di concorso a piazza di notaio.

— Ministeriale dei 24 ottobre 1832 per risoluzione di altri dubbi in fatto di concorso a piazza di notaio.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1832 sul dubbio se sieno esenti dalla leva coloro che ottengono dispensa di età per essere notai.

— Decisione del 15 dicembre 1832 sul dubbio se siano soggette ad appello le deliberazioni de' tribunali civili relativamente ai concorsi per piazze di notai.

— Circolare del 16 gennaio 1833 per assicurare vieppiù l'adem-

pimento della notizia di notai delle disposizioni in favore degli stabilimenti di beneficenza.

— Circolare dei 16 gennaio 1833 per agevolare l'invio delle copie di repertori e de' certificati di residenza da' notai delle camere notariali.

— Ministeriale de' 19 gennaio 1833 sul dubbio se possa ammettersi al concorso per piazza di notaio colui che in giudizio penale ottennta la libertà provvisoria abbia di poi conseguita la libertà assoluta per lo solo decorrimento del biennio.

— Circolare de' 9 febbraio 1833 per determinare in quali casi avvenuta la morte di un notaio si debba destinare un amministratore provvisorio alle schede.

— Circolare dei 16 febbraio 1833 sul metodo per la somministrazione de' repertori ai notai.

— Ministeriale de' 23 marzo 1833 per risoluzione di dubbio in fatto di concorso a piazza di notaio.

— Ministeriale de' 23 marzo 1833 sul dubbio se possa ammettersi al concorso per piazza di notaio quell'aspirante per lo quale una decisione di gran corte criminale si trovi aver disposto di conservarsi gli atti in archivio.

— Circolare dei 24 aprile 1833 sul dubbio se competa indennità e quale ai componenti le camere notariali per gli aspiranti che si riportino a precedente esame.

— Ministeriale dei 26 giugno 1833 sul dubbio se ad occasione di passaggio di schede notariali debba dalle medesime farsi necessariamente un inventario integrale.

— Ministeriale del 3 agosto 1833 sull'applicabilità delle misure disciplinari contro i notai.

— Ministeriale del 10 agosto 1833 sul dubbio se convenisse dividere il numero de' notai residenti in Napoli in quattro porzioni eguali addicendone una per ciascun uffizio di registratura nella città stessa di Napoli.

— Ministeriale del 16 ottobre 1833 sul dubbio se pendente il ricorso per annullamento convenga provvedere la piazza di notaio contra del quale sia stata pronunziata la destituzione.

— Reale Rescritto de' 19 ottobre 1833 portante disposizioni a regolare la nomina dei notai.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1833 col quale si danno disposizioni a regolare la indennità agli uscieri per gli atti contro i notai per contravvenzione alla legge notarile.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1833 col quale si danno altre disposizioni a regolare la indennità agli uscieri per gli atti contro i notai per contravvenzione alla legge notarile.

— Ministeriale del 30 ottobre 1833 sul dubbio se convenisse obbligare i notai di chiedere ai testatori se volessero disporre di alcuna cosa in favore del monte della pietà.

— Ministeriale de' 6 novembre 1833 sul dubbio se debbono o no rimetter per via del ministero di giustizia al procuratore ge-

nerale del Re presso la suprema corte di giustizia le carte riguardanti giudizio disciplinare contra un notaio, il quale siasi gravato presso la medesima corte suprema.

— Circolare del 9 novembre 1833 sul modo col quale debba regolarsi la indennità degli uscieri ne' giudizi contro i notai e gli uffiziali dello stato civile.

— Circolare de' 20 novembre 1833 sul modo col quale dee formarsi l'inventario delle schede notarili.

— Ministeriale de' 20 novembre 1833 per determinare in quali casi il notaio conservatore di schede notariali debba sciogliersi dalle camere ed in quali altri dagl interessati.

— Circolare de' 14 dicembre 1833 per assicurare vieppiù la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni pe' patrimoni de' notai.

— Ministeriale de' 22 febbraio 1834 sul dubbio diretto a conoscere quale compenso spettasse al notaio in caso in cui le parti cangiando di determinazione non volessero più stipulare l'atto che all'uopo era stato preparato dal notaio stesso.

— Circolare de' 25 febbraio 1834 sulla necessità di un nuovo esame in ciascun concorso a piazza di notaio da coloro che aspirano alla medesima, avessero per altra piazza subito altro esame e vi fossero stati anche approvati e nominati a notai.

— Circolare del 16 marzo 1834 con la quale s'inculca la maggior vigilanza ai sindaci nel rilasciare il certificato mensuale ai notai di residenza nel proprio comune.

— Ministeriale del 23 aprile 1834 portante la risoluzione di un dubbio in fatto di consegna o deposito di schede notariali.

— Reale Rescritto del 10 maggio 1834 sul modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notariali per esecuzione di sentenze per misure disciplinari contro i notai.

— Circolare de' 14 maggio 1834 sul modo della numerazione e cifra de' repertorii de' notai nel rapporto della consegna de' medesimi per mezzo de' ricevitori di registro.

— Ministeriale de' 17 maggio 1834 sul dubbio se il termine di sei mesi accordato dall'articolo 61 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato a coloro che sono nominati notai per gli adempimenti ai quali debbono attendere sia applicabile ai notai che sono traslocati di residenza.

— Circolare de' 30 agosto 1834 con la quale si prescrive il modo come i notai debbono iscrivere nei loro repertori gli atti de' quali non si possa determinare il valore.

— Circolare del 3 dicembre 1834 con la quale si stabilisce il metodo di assicurare la data della esibizione delle copie de' repertorii de' certificati di residenza e dai notai presso i ricevitori di registro.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1835 per applicarsi nei reali domini oltre il faro il rescritto del 10 maggio 1834 relativo al modo di provvedere alle spese per gli atti delle camere notarili in ordine alle sentenze disciplinari.

— Ministeriale del 4 gennaio 1835 con la quale si risolvono alcuni dubbi circa la formazione dell'inventario di schede notariali.

— Circolare degli 11 febbraio 1835 con la quale si prescrive l'adempimento de' notai della provincia di Napoli e de' capoluoghi delle provincie per la numerazione e cifra de' loro repertori.

— Ministeriale degli 11 marzo 1835 con la quale si prescrive il tempo ed il modo in cui si renda operativa la sospensione o la cessazione di alcun notaio.

— Ministeriale del 10 giugno 1835 portante le norme a tenersi nelle provviste di piazze di notaio.

— Reale Rescritto del 17 giugno 1835 col quale si risolve il dubbio se i notai ad occasione della intitolazione di un antico contratto possono riconoscere per legittimo rappresentante di una delle parti il patrocinatore che non avendo specifico mandato esibisca l'atto originale di citazione.

— Circolare del 22 agosto 1835 sul dubbio se occorresse una sentenza per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio di notai nel caso dell'articolo 71 della legge de' 23 novembre 1819.

— Ministeriale del 12 settembre 1835 portante disposizioni per la scelta de'quesiti a proporsi agli aspiranti al notariato.

— Ministeriale del 17 ottobre 1835 sul dubbio se per la valutazione de' beni fondi sui quali voglia costituirsi il patrimonio di notaio abbiano a seguirsi le norme stabilite nell'articolo 33 della legge de' 29 dicembre 1828 sulla spropriazione forzata, e si debba dar luogo ad apprezzo come pei beni sottoposti a patrimonii sagri.

— Circolare del 21 ottobre 1835 sul dubbio se vi fosse luogo a notai aggiunti ed a dritto pei componenti le camere notariali nel caso in cui l'aspirante a piazza di notaio possa riportarsi al precedente esame per lo quale trovisi dichiarato idoneo al notariato.

— Ministeriale dei 23 dicembre 1835 sul metodo a tenersi da un notaio che voglia discaricarsi dell'amministrazione di schede le quali erano state a lui affidate.

— Circolare del 23 dicembre 1835 sul dubbio se gli atti giudiziari o notariali passati in questi reali domini occorressero di speciale legalizzazione per la loro esecuzione nei reali domini oltre il faro e viceversa.

— Ministeriale del 13 gennaio 1836 sul dubbio se gli eredi di un notaio defunto, decorso il periodo di due mesi, giusta l'articolo 88 della legge del 23 novembre 1819 sul notariato potessero affidare la consegna delle schede ad un notaio conservatore per evitare la confisca.

— Ministeriale del 13 febbraio 1836 per risoluzione di dubbi sulla forma dell'inventario delle schede notariali e sulla conser-

vazione delle schede de' notai destinati a conservatori delle medesime.

— Ministeriale del 17 febbraio 1836 su i mezzi di cauzione per astringere i detentori delle schede di un notaio a farne la consegna al notaio destinato a conservatore delle medesime.

— Ministeriale del 20 febbraio 1836 per l'assicurazione delle schede appartenenti a notaio che faccia dubitare di sua fedeltà e alla conservazione delle medesime

— Circolare del 20 febbraio 1836 con la quale si prescrive che la formazione de' tabellionati de' notai può farsi da qualunque incisore.

— Ministeriale del 27 febbraio 1836 sul dubbio se la imputazione di percossa o ferita possa da per se sola essere di ostacolo ad alcuno per aspirare al notariato.

— Ministeriale del 5 marzo 1836 sul dubbio se occorra giudizio per la confisca delle schede notariali nei casi preveduti dalla legge sul notariato.

— Ministeriale del 5 marzo 1836 sulla materia dei quesiti da proporsi agli aspiranti al notariato.

— Ministeriale del 9 marzo 1836 per risoluzione di dubbi sulla formazione d'inventario per le schede notarili.

— Circolare dei 18 marzo 1836 sul metodo a tenersi dai notai nel caso in cui le parti disponenti o contraenti non conoscano la lingua italiana.

— Ministeriale dei 18 marzo 1836 sulla facoltà dei notai di dividere i loro protocolli in più parti.

— Ministeriale dei 26 marzo 1836 sul dubbio se dopo la pubblicazione della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato possa esservi luogo a commissione confermativa per alcun notaio in conseguenza della circolare de' 23 luglio 1817.

— Circolare dei 2 aprile 1836 portante le norme sull'esame degli aspiranti al notariato.

— Decisione della gran corte suprema di giustizia dei 6 giugno 1836 con la quale si stabilisce il valore legale delle autentiche dei notai alle polizze notate fedi originali o correlative partite di banco.

— Ministeriale del 22 giugno 1836 sulla incompetenza della camera notariale a risolvere la esclusione di qualche aspirante dal concorso per alcun difetto nei requisiti del medesimo.

— Circolare del 5 luglio 1836 per determinarsi l'ammontare della cauzione e del patrimonio di coloro che sono nominati notai nel rapporto della popolazione si trovan di avere i comuni loro fissati per residenza.

— Circolare del 5 luglio 1836 sul dubbio se alcun notaio volendo praticare in numerario presso la real cassa di ammortizzazione il patrimonio e la cauzione dovessero o pur no esibire alla medesima un certificato del sindaco del comune assegnato in re-

sidenza al notaio per giustificare quale fosse la popolazione di questo comune.

— Circolare dei 31 agosto 1836 sul dubbio se i notai procedendo ad atti per divisione di stabili in conseguenza di sentenza debbano alligare ai medesimi gli estratti correlativi di fondiaria.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 sugli adempimenti dei notai traslocati da uno ad altro comune.

— Ministeriale del 1 febbraio 1837 sul metodo per la scelta dei quesiti da darsi dai componenti le camere notariali agli aspiranti al notariato.

— Circolare del dì 8 febbraio 1837 sul metodo per la formazione dell'inventario delle schede nei casi preveduti dalla legge sul notariato.

— Ministeriale degli 8 marzo 1837 portante le norme da seguirsi dal tribunale nell'ammissibilità od inammissibilità di alcuno aspirante per uffizio di notaio al correlativo concorso.

— Circolare degli 8 marzo 1837 per determinare in quali luoghi abbiano a pubblicarsi gli avvisi per le dimande di liberazione o di destituzione del patrimonio o della cauzione dei notai.

— Circolare del 19 marzo 1837 portante nuove prescrizioni relativamente alla materia ed alla forma in alcuni determinati casi degli esami degli aspiranti al notariato.

— Circolare del 25 marzo 1827 sulle inserzioni nei giornali d'intendenza degli avvisi per le piazze vacanti di notaio e per correlativi concorsi e per lo invio dalle camere notariali ai tribunali civili di tutte le carte riguardanti l'esame ed altro degli aspiranti alle piazze di notaio.

— Ministeriale del 10 maggio 1837 sul dubbio se possa essere nominato notaio colui sul conto del quale per imputazioni a suo carico trovisi risoluto dalla gran corte criminale di conservarsi gli atti in archivio fino all'arrivo di nuovi lumi.

— Ministeriale del 13 maggio 1837 intorno al metodo per ottenersi copia di atti antichi rinvenuti in fascicoli presso i notai.

— Ministeriale del 20 maggio 1837 portante le norme sulla conservazione di schede appartenenti ai notai defunti.

— Ministeriale del 3 giugno 1837 sul dubbio se la cecità sia di ostacolo all'esercizio del notariato, e sul correlativo procedimento per l'assicurazione del fatto e per le sue conseguenze nel rapporto del notariato istesso.

— Circolare dei 29 luglio 1837 per la vidimazione dei giudici di circondario su certificati di residenza dei notai.

— Circolare del 25 agosto 1837 con la quale si determina che i certificati che si rilasciano dai sindaci per la residenza dei notai debbono essere vistati dal giudice del circondario.

— Ministeriale del 6 settembre 1837 con cui si ordina che negli esami di idoneità per notaio intervengano i notai aggiunti.

— Ministeriale del 6 settembre 1837 sulla pubblicazione degli avvisi per piazze vacanti di notaio.

— Ministeriale del 6 settembre 1837 sul metodo degli esami degli aspiranti al notariato innanzi ai tribunali stessi.

— Circolare del 13 settembre 1837 sul numero dei quesiti negli esami innanzi ai tribunali civili per gli aspiranti al notariato.

— Decisione del 14 novembre 1837 sul dubbio se nei giudizi che il ministero pubblico promuove d'ufficio contra i notai per trasgressioni alla legge sul notariato ed altre leggi, debba sempre osservarsi il procedimento stabilito col decreto dei 13 gennaio 1832.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1837 sul metodo per la formazione dell'inventario di schede notariali e sullo ammontare delle correlative vacazioni alle autorità giudiziarie.

— Ministeriale del 6 dicembre 1837 sul numero dei repertori a cifrarsi per ciascuna volta ad uso dei notai.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 col quale si determina che la camera notariale non deve intervenire nei giudizi di espropriazione sopra beni soggetti al patrimonio dei notai.

— Circolare del 13 febbraio 1840 con la quale si dichiarano incompatibili le funzioni di conciliatore con quelle di notaio.

NULLITA'. Decisione del 12 marzo 1823 con la quale si definisce se nei giudizi penali vi è nullità quando all'appoggio della definizione del reato sono esposti nella decisione i detti semplici di ciascun testimonio senza il fatto che il giudice ha nella sua latitudine dai medesimi rilevato.

— Decisione degli 11 aprile 1823 con la quale si stabilisce che la decisione in appello nei giudizi correzionali deve a pena di nullità esser modellata sopra ciascuno de' mezzi cui è l'appello poggiato ed in quali casi per pascolo di animali nell'altrui terreno è applicabile la sanzione dell'articolo 445 delle leggi penali.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1823 col quale si spiega il senso dell'articolo 246 delle leggi di procedura penale circa la nullità per mancanza di giuramento nelle dichiarazioni di periti e testimoni generici lette nella discussione pubblica.

O

OCCULTAZIONE DI FONDI. Circolare de' 15 luglio 1818 con la quale si dichiara doversi da denunzianti de' fondi occultati pagare la spesa delle misure.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1821 col quale si fissa il premio per lo scoprimento dei cespiti occultati.

ORDINANZE. Circolare del 31 agosto 1811 con la quale si prescrive che le ordinanze per la divisione delle terre possedute dall'amministrazione de' demani pria di pubblicarsi debbonsi rimettere al ministero dell'interno ed attendere le sue determinazioni.

— Circolare del 26 novembre 1811 con la quale si prescrive che le ordinanze, che si emettono dai commissari ripartitori per

esecuzione delle decisioni della commissione feudale non hanno bisogno di approvazione superiore.

— Circolare del 20 luglio 1816 portante le norme a seguirsi per le ordinanze commessariali delle quali i progetti debbono spedirsi dagl'intendenti al procurator generale presso la gran corte de' conti, e tostochè vengono approvati formarne le ordinanze.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti de' 14 settembre 1816 col quale si stabilisce che le ordinanze de' commessari regi, comunque irregolarmente rendute, non possono altramente esser rivocate, che per mezzo de' giudici competenti, non ostante il danno che da esse si assuma derivare a qualche amministrazione.

— Circolare del 17 luglio 1819 portante disposizioni sulla registrazione delle ordinanze commessariali e dei documenti che dalle parti si producono nei giudizi presso i consiglieri delegati.

— Circolare del 1 ottobre 1825 sul dubbio se la ordinanza del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno possa scriversi sul verbale dell'usciere per lo arresto istesso e se questa ordinanza debba avere speciale registrazione.

— Ministeriale del 12 maggio 1830 sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro per misura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta dal signor de Bellis che si dice padrone di un beneficio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesana di Capaccio.

— Circolare del 28 settembre 1833 portante disposizioni sull'applicabilità del decreto del 5 ottobre 1832 relativo alle ordinanze delle autorità giudiziarie che potessero scriversi sul medesimo foglio di carta bollata e rilasciarsi in minuta alle parti.

— Circolare de' 4 marzo 1835 con la quale si prescrive il modo come determinare quali ordinanze delle autorità giudiziarie debbono rilasciarsi in ispedizione.

— Ministeriale del 12 marzo 1836 sul dubbio se sieno soggette al registro le ordinanze del presidente per la comunicazione delle carte al pubblico ministero e per la destinazione dei giudici relatori sopra affari da spedirsi in camera di consiglio.

— Ministeriale del 18 gennaio 1837 sul dubbio se i conciliatori possono rilasciare ordinanze per sequestri conservatori in danno dei debitori dell'amministrazione generale del registro in conseguenza del decreto del 16 settembre 1831.

ORDINAZIONE. Reale Rescritto de' 5 gennaio 1822 sul dubbio se i benefizi e le cappellanie da servir di titolo alle sagre ordinazioni debbano calcolarsi senza deduzione di pesi di messe dei quali fossero gravati.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commissione dei vescovi coll'intervento del Nunzio Apostolico ed approvate sovranamente per la formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente d...ale.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1823 col quale si prescrive che quante volte gli avanzi indicati nell'articolo 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sieno esorbitanti, debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella dei partecipanti.

— Circolare dei 19 novembre 1823 portante talune dilucidazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie pei titoli di sagro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà ai 18 novembre 1821.

— Ministeriale del 6 novembre 1830 portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sagro patrimonio venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il patrimonio sagro per servire di titolo di sacre ordinazioni ad un altro e se nell'affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

ORDINE DI S. GIORGIO DELLA RIUNIONE. Circolare del 2 ottobre 1824 con la quale si determina che i cavalieri di S. Giorgio della riunione non possono portar decorazioni maggiori del loro grado.

ORDINE ANTONIANO. Circolare del 6 ottobre 1819 con la quale si danno disposizioni per le vacanti commende antoniane e costantiniane.

ORDINE COSTANTINIANO E DI MALTA. Circolare del 1 ottobre 1806 con la quale si prescrive di non prendersi ingerenza ne' beni dell'ordine costantiniano.

— Circolare de' 27 maggio 1807 con la quale si determina la riunione dei beni dell'ordine costantiniano ai demani.

— Circolare del 23 settembre 1807 con la quale si ordina di sequestrarsi indistintamente tutti i beni dell'ordine costantiniano.

— Circolare del 6 ottobre 1819 con la quale si danno disposizioni per le vacanti commende antoniane e costantiniane.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1822 col quale si nominano due inquisitori costantiniani.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1825 portante disposizioni per lo sequestro delle commende della religione di S. Giovanni di Gerusalemme.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1825 col quale si partecipa essere sovrana volontà che la religione gerosolomitana debba considerarsi come non più civilmente esistente.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1827 col quale si danno disposizioni pei beni appartenenti all'ordine gerosolimitano ed al gran priorato di Messina.

— Reale Rescritto del 22 aprile 1829 portante disposizioni a regolare il pagamento delle pensioni dell'ordine gerosolimitano.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1829 col quale si determina la ritenuta che deve eseguirsi sulle pensioni delle commende gerosolimitane incamerate.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1829 portante disposizioni sull'amministrazione delle commende gerosolimitane in sequestro.

— Reale Rescritto degli 8 maggio 1830 col quale si dispone che nelle vacanze di commende gerosolimitane debbonsi solamente incamerare i beni lasciandosi alle autorità giudiziarie il conoscere della pertinenza de' beni proprii.

— Ministeriale del 16 gennaio 1831, con la quale si dileguano alcuni dubbi relativi al pagamento delle pensioni gerosolimitane.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1831 col quale si prescrive che tanto le commende dell'ordine gerosolimitano vacate prima dell'abolizione dell'ordine di Malta, quanto quelle che andranno a vacare debbono considerarsi come appartenenti al demanio regio.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1831 col quale si danno disposizioni per lo incasso delle somme provvenienti dai sequestri messi sopra i beni delle vacanti commende gerosolimitane.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1832 col quale si determina che i beni propri dei commendatori gerosolimitani o sia lo spoglio debba lasciarsi agli eredi dei medesimi.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1832 portante la soluzione di due dubbi nell'interesse del regio erario nella incamerazione delle commende gerosolimitane e di altre rendite appartenenti all'ordine suddetto.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1832 col quale si danno alcune disposizioni relative al debito dei titolari delle commende.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1833 col quale si danno disposizioni in riguardo alla nomina del vescovo di Malta ed ai beni che quella mensa possedeva in Sicilia.

— Reale Rescritto del 19 marzo 1834 portante disposizioni di rigore per coloro che senza validi legali documenti si insignivano dell'ordine gerosolimitano.

— Bolla pontificia del 5 novembre 1839 portante la ripristinazione dell'ordine di Malta nel regno delle due Sicilie ed atti legislativi all'oggetto emessi.

ORDINE DELLE DUE SICILIE Circolare del 23 dicembre 1815 con la quale si ordina il ricupero delle somme dovute sullo stralcio dell'ordine delle due Sicilie.

ORDINE RELIGIOSO. Circolare degli 11 settembre 1806 con la quale si ordina la formazione di uno stato distinto de' monisteri che debbono sopprimersi.

— Circolare del 25 marzo 1807 con la quale si ordina la pronta spedizione degli argenti ed oro trovati ne' monisteri soppressi, la formazione degli stati de' mobili, immobili, derrate e bestiami.

— Circolare del 25 luglio 1807 portante le istruzioni per la ripartizione di una parte degli arredi sacri de' monasteri soppressi.

— Ministeriale del 23 marzo 1811 con la quale si vieta la coazione delle guardie contro i ritiri di religiose.

— Reale Rescritto de' 14 ottobre 1815 col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pei laici quanto pei luoghi alla religione consagrati.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1816 col quale si danno le disposizioni sulla economia dei monasteri delle religiose possidenti.

— Decisione della gran corte de' conti del 24 novembre 1817 con la quale si stabilisce che il decreto de' 17 marzo 1811 intorno alla liquidazione de' crediti non è applicabile alle corporazioni esistenti ma alle soppresse, o a quelle che lo sarebbero state, e che l'esame delle quistioni sulla validità de' titoli de' crediti e prescrizione quinquennale è delle autorità giudiziarie.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 30 dicembre 1817 col quale si determina che i crediti acquistati dagli ex religiosi al momento della loro professione sopra i monisteri ai quali appartenevano, non rimasero estinti per la pensione loro accordata quando furon sopressi.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 27 febbrajo 1818 con la quale si stabilisce che la soppressione de' monasteri non iscoglie gli obblighi contratti per provvedere ai bisogni de' fratelli.

— Decisione portante le dotazioni di alcune mense vescovili, monasteri e case religiose approvate il dì 7 ottobre 1818.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del 26 marzo 1819 col quale si determina che i creditori de' monasteri soppressi, ancorchè vantino de' privilegi su determinati stabili non possono altrimenti agire contro dello stato che per mezzo della liquidazione permessa col decreto de' 5 marzo 1819.

— Reale Rescritto degli 11 marzo 1820 col quale si determina, che nei monasteri di donne ove si professa il voto della perpetua clausura è permesso aver sepolcro nella chiesa anche ove sono aperti i camposanti.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1820 contenente talune prescrizioni circa i religiosi degli ordini mendicanti.

— Reale Rescritto dei 2 febbraio 1822 per lo reggimento provvisario degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

— Reale Rescritto del 6 frebbraio 1822 riguardante quei religiosi secolarizzati che disiderano rientrare in monistero col godimento della pensione.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1822 sulla incapacità de' religiosi professi a raccoglier successioni e sul valore delle loro rinunzie.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1822 col quale si determina potersi mettere a liquidazione i crediti contro i monisteri soppressi pei quali trovasi interposto il solo assenso apostolico.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1822 portante disposizioni per lo reggimento provvisorio degli ordini religiosi possidenti che sono stati ripristinati.

— Reale Rescritto degli 11 gennaio 1823 portante disposizioni relative al numero dei conventi dei mendicanti ripristinati da costituire una regolare famiglia.

— Circolare del 8 dicembre 1824 con la quale si determina che

i monasteri soppressi deggiono di preferenza addirsi ad usi pubblici.

— Circolare del 7 febbraio 1827 con la quale si stabilisce la carta cui debbono essere muniti i questuanti che appartengono ad un ordine religioso.

— Reale Rescritto del 31 maggio 1827 per la visita generalizia dei monasteri dell'ordine dei padri conventnali.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1828 col quale si danno disposizioni per punire i controbandi di tabacco e di altri generi di privative sorpressi nei conventi dei mendicanti.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1828 portante la fondazione in questa capitale dell'istituto delle religiose sacramentine.

— Ministeriale degli 11 giugno 1828 con cui si comunica il real rescritto relativo ai beni di antica provvenienza dei monisteri soppressi ignoti e poi scoverti dichiarati di pertinenza del patrimonio regolare.

— Circolare del 27 maggio 1829 perchè il religioso mendicante incaricato a far la questua venga fornito di una carta giustificativa munita di designate formalità.

— Reale Rescritto del 17 febbraio 1830 portante disposizioni per quei giovani che nella qualità di novizi della detta congregazione sortono alla leva.

— Ministeriale del 13 marzo 1830 portante la risoluzione sui canonicati delle cattedrali e collegiate.

— Ministeriale del 20 agosto 1830 portante disposizioni sui reclami inoltrati dalla badessa delle benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel vescovo sull'amministrazione temporale del monistero.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1833 portante la ripristinazione della famiglia religiosa de' Cisterciensi di Casamari nel locale annesso alla chiesa badiale di S. Domenico di Sora.

— Circolare de' 22 gennaio 1834 per eliminare gli abusi che presso i religiosi mendicanti hanno avuto luogo nella disposta gratuita distribuzione del sale e del tabacco.

— Circolare de' 17 maggio 1834 per la provocazione de' soccorsi ai religiosi alcanterini nella occasione della festività della canonizzazione del beato Giovan Giuseppe della Croce.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1834 col quale si dispone che i reimpieghi fatti dalle corporazioni religiose prima della pubblicazione del real decreto del 1 dicembre 1833 debbono essere regolati dal real decreto del 20 marzo 1820.

— Bolla pontificia del 19 novembre 1834 con la quale dichiarandosi estinta la giurisdizione spiritnale della prepositura di Atina si aggreghi il suo territorio alla diocesi del monistero di Montecasino e separandosi dal monistero di Montecasino la giurisdizione spirituale del Cedraro, si aggreghi la medesima alla diocesi di S. Marco.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1835 portante disposizioni per-

chè si elevi a convento assoluto la grancia de' padri conventuali in S. Anastasia.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1835 portante disposizioni per istabilirsi nel soppresso convento di S. Giovanni di Dio di Monopoli una famiglia de' padri agostiniani della congregazione di S. Giovanni a carbonara di Napoli.

— Reale Rescritto del 29 agosto 1835 per elevare a monastero assoluto l'ospizio de' padri cassinesi stabilito in una parte del locale di SS. Severino e Sossio con facoltà di riaprire l'educandato.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1836 portante la sovrana approvazione sulle due transazioni, la prima tra il monistero di S. Maria della Visitazione l'istituto di S. Francesco Sales ed altri, e la secondo tra l'amministrazione diocesana di Capaccio e D. Diodato della Corte.

— Reale Rescritto degli 11 maggio 1836 con cui malgrado la massima di dovere i conventi riaprirsi a carico dei comuni pure si accorda un soccorso pecuniario al riformati del comune di Nardò onde riparare le crollanti frabbriche del di loro convento.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1836 per impartirsi il regio exquatur alla carta generalizia in forza della quale il P. Travaglini viene rimosso da qualunque convento ed aggregato al solo di S. Domenico maggiore di Napoli.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 col quale si concede a tutti gli ordini mendicanti la franchigia del dritto di esecutoria sulle carte pontificie di dispensa di età onde ascendere al sacerdozio.

— Reale Rescritto del 20 marzo 1839 col quale si da la norma come debba computarsi l'anzianità di servizio degli ex religiosi.

— Reale Rescritto dei 23 marzo 1839 portante la ripristinazione de' frati minimi in Marigliano.

— Reale Rescritto del 22 giugno 1839 che dà le norme onde lo stabilimento di S. Maria Maddalena di Rossano sia ripristinato a monastero.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1839 con cui s'approva lo stabilimento dell'ospizio de' minori conventuali in una parte del convento di Bari nella dipendenza però del convento di S. Lorenzo Maggiore di Napoli.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1839 sullo stesso oggetto.

—Ministeriale del 28 agosto 1839 con cui si dimostra che il locale del soppresso monistero delle benedettine di Ugento, non riunendo le due circostanze richieste per riconoscersi addetto agli usi pubblici si abbia a riputare come proprietà ritornata alla Chiesa.

— Reale Rescritto del 14 settembre 1839 col quale si dichiara che il termine di sei mesi accordato ai monisteri de' religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione, ed invio de'quadri de' debitori di rendite costituite, e non già per la pubblicazione di essi.

— Ministeriale del 18 settembre 1839 con cui si danno dispo-

sizioni onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de'sopressi monisteri.

— Reale Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, e che proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, e se le medesime servono di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione.

— Circolare del 21 novembre 1840 che inculca maggior premura per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 6 dicembre 1840 col quale si danno le norme pel pagamento de'dritti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie prese a favore delle corporazioni religiose.

— Circolare del 31 dicembre 1840 contenente energiche disposizioni onde evitare l'omissione nelle corporazioni religiose di prender iscrizioni ipotecarie de' loro crediti.

ORDINE GIUDIZIARIO. Ministeriale del 13 febbraio 1813 con cui si prescrive e che i giudici di pace debbano procedere come giudici di polizia in quelle cause che denunziate come correzionali, risultano di semplice polizia e che per le cause istesse qualora si trovino trasmessi gli atti al tribunale correzionale debbano essi, senza l'obbligo di nuovo rinvio pronunzionar la pena proporzionata alla colpa.

— Ministeriale de' 20 febbraio 1813 con cui si vieta alle autorità civili e criminali di ricevere le deposizioni degli uffiziali di gendarmeria su i fatti contenuti ne'verbali da essi redatti come uffiziali della polizia giudiziaria, e si autorizzano a raccogliere su quelli che sono alieni dagli stessi verbali.

— Ministeriale del 27 febbraio 1813 con cui si autorizzano le corti criminali ed i tribunali correzionali a procedere in tutte quelle cause riguardanti i militari, nelle quali non sia stato elevato conflitto di giurisdizione ai termini degli articoli 9 e 10 del decreto de' 4 agosto 1812.

— Circolare de' 20 marzo 1813 con la quale si danno de'provvedimenti quando avviene il caso che un giudice sia parente di una delle parti litiganti.

— Ministeriale del 14 aprile 1813 con cui si stabilisce non poter le gran corti criminali ritenere i mandati di arresto spediti contro individui, le di cui imputazioni in seguito dell'istruzione risultano di competenza de' tribunali correzionali.

— Ministeriale degli 8 maggio 1813 con la quale si prescrive che la facoltà accordata dal decreto del 22 ottobre 1812 di ricorre in cassazione contro le decisioni delle corti criminali, esclusive delle dimande d'indulto non può essere estesa alle corti speciali.

— Reale Rescritto de'23 marzo 1816 portante ordini circa i rapporti che i giudici di circondario sono obbligati a fare sugli avvenimenti criminosi.

— Reale Rescritto degli 11 maggio 1816 col quale si prescrive doversi decidere dalle autorità giudiziarie tutte le quistioni su i salvacondotti.

— Ministeriale del 19 luglio 1817 circa lo esame delle cause rinviate dalla suprema corte civili di Napoli.

— Circolare del 6 agosto 1817 con la quale si danno disposizioni per l'abitazione de' giudici istruttori e de' loro cancellieri.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1817 col quale si dispone che i voti consultivi prima della pubblicazione della legge organica de' 29 maggio 1817 emessi nelle cause correzionali da giudici di circondario hanno l'effetto di sentenza.

— Reale Rescritto degli 8 settembre 1817 col quale si determina che il mandato o la dichiarazione di legittimo arresto supplisce all'atto richiesto coll'articolo 88 della legge organica de' 20 maggio 1817.

— Reale Rescritto de' 10 settembre 1817 col quale gli articoli 35 e 39 della legge organica vengono dilucidati.

— Reale Rescritto de' 13 settembre 1817 col quale si determina che nelle gran corti composte di più camere, la commessa delle cause ai giudici appartiene al solo presidente.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1817 col quale si autorizza la scelta de' supplenti tra proprietari degli altri comuni del circondario medesimo, e quella de' giudici interini tra gli individui di altro circondario, qualora nel circondario non vi sieno idonei soggetti.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 20 settembre 1817 col quale si stabilisce che la mancanza de' regolamenti particolari e le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere istruite e giudicate colle norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario del dì 20 maggio 1808 e nelle leggi penali vigenti.

— Circolare de' 20 settembre 1817 con la quale si danno le norme per la destinazione degli impiegati nelle officine delle gran corti criminali.

— Reale Rescritto de' 25 settembre 1817 col quale si determina che nell'esame dei ricorsi contro le decisioni delle corti speciali, ne' casi preveduti dall'articolo 92 della legge organica, la suprema corte si limiterà a vedere se vi sia stata violazione di legge penale o di rito speciale.

— Reale Rescritto de' 24 settembre 1817 col quale si stabilisce che le dichiarazioni di competenza speciale si debbano dare con sei voti.

— Circolare degli 8 ottobre 1817 con la quale si danno norme per la destinazione degl'impiegati presso la cancelleria delle gran corti civili e de' tribunali civili.

— Regolamento de' 18 novembre 1817 col quale si determinano le funzioni de' giudici istruttori.
— Circolare de' 16 dicembre 1817 circa il modo di stabilire i giorni di udienza delle gran corti criminali.
— Circolare de' 17 dicembre 1817 con la quale si stabilisce che il posto del presidente criminale in caso di sua mancanza debba restar voto.
— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1818 con cui si autorizza in ciascuna camera di gran corte criminale il numero di tre commessi giurati per assistere negli atti d'istruzione.
— Circolare de' 21 gennaio 1818 con la quale si determina che i giudici di circondario eseguir debbono essi stessi le proprie sentenze in materie correzionali e di semplice polizia.
— Circolare de' 24 gennaio 1818 con la quale si risolvono alcuni dubbi sulle attribuzioni del pubblico ministero.
— Reale Rescritto de' 14 febbraio 1818 col quale si stabilisce che le condanne pronunziate a maggioranza di sei voti o più, si debbono eseguire, ancorchè la stessa decisione, per altri correi sia soggetta a revisione.
— Reale Rescritto de' 14 febbraio 1818 col quale si risolvono alcuni dubbi circa la intelligenza dell'articolo 91 della legge organica de' 29 maggio.
— Circolare de' 14 febbraio 1818 dichiarante che il giudice istruttore può supplire il numero legale di tre votanti ne' tribunali civili, quante volte manchino tre giudici ordinari, o il giudice del circondario, o il suo supplente.
— Circolare de' 25 febbraio 1818 con la quale si prescrive il modo di notarsi su fogli di udienza dei collegi giudiziari.
— Reale Rescritto de' 25 febbraio 1818 col quale si provvede alla mancanza di cancellerie de' giudizi istruttori.
— Circolare de' 18 marzo 1818 circa la scelta degli uscieri presso i collegi giudiziari.
— Reale Rescritto de' 21 marzo 1818 col quale si proibisce ai magistrati di chiedere traslocazione, durante il triennio di esperimento.
— Reale Rescritto degli 11 aprile 1818 col quale si ordina che le cause soggette ad appello si regolino secondo l'articolo 20 e 22 del concordato.
— Reale Rescritto del 15 aprile 1818 portante disposizioni circa la sanatoria per gli atti de' giudici istruttori, ne' quali non hanno potuto assistere i cancellieri.
— Circolare del 25 aprile 1818 col quale si stabilisce il modo come eseguirsi la disposizione contenuta nell'articolo 92 della legge organica de' 29 maggio 1817.
— Circolare de' 2 maggio 1818 circa la esecuzione delle commesse che da' giudici istruttori si danno ai giudici di circondario per l'istruzione de' processi.
— Reale Rescritto de' 13 giugno 1818 circa le cause annullate

dalla corte di cassazione prima della legge organica de' 29 maggio e rinviate alle corti civili delle provincie.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1818 col quale si fissano le regole per la vera intelligenza dell'articolo 118 della legge organica de' 29 maggio 1817.

— Reale Rescritto del 26 giugno 1818 col quale si fissa la intelligenza dell'articolo 123 della legge organica de' 29 maggio 1817 nel caso di annullamento e rinvio di sentenza in materia penale.

— Circolare de' 27 giugno 1818 con la quale si provvede ai mezzi per avere la forza necessaria al servizio della giustizia.

— Circolare de' 18 luglio 1818 portante disposizioni pei doveri de' conciliatori.

— Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si esentano gli impiegati negli uffizi de' collegi giudiziari dal servizio delle compagnie mobili.

— Circolare de' 23 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che i regi procuratori presso i tribunali civili dopo aver dato le istruzioni ai conciliatori sono obbligati darne parte ai regi procuratori generali presso le corti criminali.

— Circolare del 9 gennaio 1819 con la quale si risolvono alcuni dubbi sulla procedura dei conciliatori.

— Circolare del 16 gennaio 1819 con la quale si risolvono ulteriori dubbi sulla procedura dei conciliatori.

— Circolare del 6 febbraio 1819 portante disposizioni circa la chiamata dei membri dei collegi civili per intervenire da votanti nelle gran corti criminali e speciali.

— Circolare de' 15 maggio 1819 con la quale si spiegano le disposizioni della circolare dei 9 febbraio ultimo sull'articolo 18 del regolamento sulla procedura dei conciliatori.

— Circolare del 25 settembre 1819 portante la soluzione del dubbio se nelle cancellerie dei giudicati di circondario debbano essere stabiliti permanentemente i commessi giurati.

— Ministeriale del 5 gennaio 1820 con la quale si stabilisce che i cancellieri sostituti dei giudicati di circondario sien compresi nella disposizione dell'articolo 520 delle leggi di procedura penale circa il giudizio contra i funzionari dell'ordine giudiziario.

— Circolare dei 29 gennaio 1820 con la quale si determina che gli uscieri di giudicato di circondario non sono compresi nella disposizione dell'articolo 320 delle leggi di procedura penale, relativo al giudizio dei funzionari dell'ordine giudiziario.

— Reale Rescritto del 22 marzo 1820 col quale si determina che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura nei giudizi per lo procedimento contra i funzionari dell'ordine giudiziario non sono applicabili ai patrocinatori, notai, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati così delle cancellerie come degli uffizi del pubblico ministero.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1820 col quale si risolve la quistione se ai componenti i corpi giudiziari militari si dovessero

le stesse indennità di viaggio e di pernottazione a somiglianza di quanto pratticasi pei magistrati pagani.

— Circolare del 19 settembre 1821 con la quale si prescrive che la manutenzione e l'accrescimento dei mobili per uso delle corti e dei tribunali dei giudici d'istruzione e dei giudici regi dee gravitare fra le spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 21 novembre 1821 sulla destituzione degli impiegati giudiziari.

— Ministeriale del 10 gennaio 1822 con la quale si determina che l'epoca e l'ordine della nomina dei magistrati dee regolare la loro precedenza.

— Circolare de' 16 febbraio 1822 per le notizie necessarie alla formazione della statistica del personale dell'ordine giudiziario.

— Ministeriale dei 31 luglio 1822 sull'intervento del giudice istruttore nelle udienze dei tribunali civili.

— Circolare del 5 marzo 1823 portante le norme per la comunicazione dei processi delle autorità ecclesiastiche ai magistrati dell'ordine giudiziario.

— Ministeriale degli 11 giugno 1823 sul posto che deve occupare alla pubblica udienza il giudice destinato a far le veci del pubblico ministero.

— Reale Rescritto del 27 marzo 1824 portante disposizioni pei funzionari dell'ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni.

— Circolare del 5 maggio 1824 portante nuove dichiarazioni perchè siano dalle autorità giudiziarie restituite subito i ruoli nei casi di reati di falsità.

— Circolare degli 8 maggio 1824 con la quale si danno disposizioni pel pagamento dei soldi dei regi giudici in congedo.

— Circolare del 1 novembre 1824 con la quale si stabilisce il modo come i magistrati debbono ascoltare gl'informi.

— Circolare del 1 ottobre 1825 sul dubbio se la ordinanza del presidente o del giudice del circondario in occasione dell'arresto di alcuno possa scriversi sul verbale dell'usciere per lo arresto istesso e se queste ordinanze debbano avere speciale registrazione.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1825 col quale si risolve il dubbio se i giudici istruttori nei capoluoghi di distretto di giudici di circondario eletti provvisoriamente debbono percepire due terzi o l'intero rispettivo soldo.

— Ministeriale del 22 luglio 1826 con la quale si dispone che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica debba procedere la curia e non il tribunale giudiziario.

— Circolare de' 30 agosto 1826 con la quale si stabilisce che i soldi de' regi giudici in congedo rimangono in deposito a disposizione del ministero.

— Circolare del 2 settembre 1826 con la quale si determina che i locali per le cancellerie dei regi giudicati debbono consegnarsi coi mobili ai cancellieri perchè ne rispondono della manutenzione.

— Reale Rescritto dei 11 luglio 1827 col quale si determina che i segretari dei procuratori regi e de' procuratori generali non sono obbligati alla tenuta de' repertori.

— Ministeriale degli 8 marzo 1827 relativa alle controversie se debba procedere il tribunale civile o pure la curia dell'ordinario nella causa relativa ad un preteso patronato su di una certa parrocchia.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1827 col quale si vieta ai tribunali del regno di prendere ingerenza nelle quistioni che nascono tra gli equipaggi ed i comandanti di legni esteri.

— Circolare degli 11 giugno 1828 portante disposizioni su i repertori che debbono tenersi dagli uscieri addetti nel tempo istesso al contenzioso giudiziario ed al contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 col quale si delega la corte suprema di giustizia di Palermo a decidere le cause di sospenzione attribuite alle curie ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1829 portante disposizioni a fissare un termine a reclamare contro le decisioni delle autorità contenziose.

— Circolare del 1 maggio 1829 portante disposizioni a stabilire l'armonia necessaria tra la polizia e l'ordine giudiziario.

— Circolare del 23 settembre 1829 sul metodo della corrispondenza tra le autorità giudiziarie di questi domini e quelle dei domini oltre il faro.

— Circolare del 22 maggio 1830 con cui si partecipa l'altra del ministro di grazia e giustizia diretta alle autorità giudiziare per la vera intelligenza di alcuni reali decreti sulla efficacia de' ruoli dei debitori di censi.

— Circolare del 30 novembre 1830 con la quale si determina che il potere giudiziario non può esaminare le decisioni della commissione liquidatrice sovranamente approvata.

— Circolare de' 7. maggio 1831 che rinnova ai giudici di circondario ed ai conciliatori il divieto di rinnovar atti estranei alle loro attribuzioni.

— Circolare del 18 gennaio 1832 con la quale si apportano taluni chiarimenti al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

— Circolare del 23 agosto 1823 con la quale si apportano chiarimenti agli articoli 207 208 e 209 del regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

— Circolare del, 28 settembre 1833 portante disposizioni sull'applicabilità del decreto del 5 ottobre 1832 relativo alle ordinanze delle autorità giudiziarie che potessero scriversi sul medesimo foglio di carta bollata e rilasciarsi in minuta alle parti.

— Circolare del 23 novembre 1833 con la quale si stabilisce che i supplenti dei giudicati di circondario, ed i conciliatori che si distinguono per aver acquistato l'opinione di giurisperiti potranno es-

ser proposti alla promozione de' giudici di circondario senza pubblici esami.

— Ministeriale del 26 luglio 1834 sul dubbio se le deliberazioni del tribunale emesse sugli incidenti di ricusa o d'incompetenza dei conciliatori, le quali vengono registrate gratis debbano o pur no iscriversi nel repertorio del cancelliere e se costui per tale iscrizione possa ripetere il dritto fissato dal decreto del 12 settembre 1838.

— Circolare del 9 ottobre 1834 con la quale si dispone che abbiansi a caratterizzare come urgenti le cause di incompetenza.

— Circolare de' 4 marzo 1835 con la quale si prescrive il modo come determinare quali ordinanze delle autorità giudiziarie debbano rilasciarsi in ispedizione.

— Reale Rescritto del 18 aprile 1835 col quale si apportano delle modifiche all'articolo 407 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie.

— Ministeriale de' 21 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se convenisse darsi notizia dalle autorità giudiziarie all'amministrazione del registro delle sospensioni, o traslocazioni degli uffiziali addetti alle medesime.

— Ministeriale del 6 maggio 1835 con la quale si priscrive il dubbio se i procuratori del Re possono richiedere la convocazione di un consiglio di famiglia per rimozione di tutore.

— Circolare del 5 agosto 1835 portante disposizioni per la corrispondenza de' procuratori del Re presso i tribunali fuori provincia.

— Ministeriale del 12 marzo 1836 sul dubbio se sieno soggette al registro le ordinanze del presidente per la commicazione delle carte al pubblico ministero e per la destinazione dei giudici relatori sopra affari da spedirsi in camera di consiglio.

— Reale Rescritto del 27 marzo 1837 portante taluni dichiarazioni al regolamento di disciplina delle autorità giudiziarie.

— Circolare del 17 giugno 1837 con cui s'inculca di non trascurare i mezzi indicati dalla legge onde qualche sentenza non faccia per decorrimento dei fatali passaggio in cosa giudicata.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1837 sul metodo per la formazione dell'inventario di schede notariali e sullo ammontare delle correlative vacazioni alle autorità giudiziarie.

— Ministeriale del 16 marzo 1838 con la quale si partecipa il reale rescritto sul modo come gli agenti del pubblico ministero debbono procedere per la rettifica degli atti dello stato civile.

— Circolare del 5 settembre 1838 con la quale si stabilisce che i supplenti giudiziari non possono essere chiamati al disimpegno delle cariche amministrative e specialmente a quella di sindaco.

— Reale Recritto del 3 gennaio 1839 col quale si comunica la sovrana risoluzione contenente il divieto a' tribunali di pronunziare sull'eccezione di prescrizione in opposizione alle dimande della chiesa.

— Reale Rescritto dei 9 febbraio 1832 col quale si dichiara

che la sentenza dell'autorità giudiziaria, intervenuta in causa giudiziaria, si deve aver come atto illegittimo senza verun effetto, e senza bisogno di esser impugnato nei modi di legge.

— Ministeriale del 9 marzo 1839 con la quale si provocano disposizioni onde la gran corte civile di Trani rettifichi l'erronea intelligenza del real rescritto dei 20 dicembre ultimo, e non si arresti il corso della giustizia.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1839 portante disposizioni su i gravami di rito avverso i giudicati de' collegi giudiziari.

— Circolare degli 11 marzo 1840 con la quale si permette che una persona versate nelle cose legali assista presso del procuratore del re nei giudizi tra i comuni e gli antichi feudatari.

— Reale Rescritto del 10 maggio 1840 col quale si prescrive che tutte le autorità tanto giudiziarie che amministrative sono direttamente responsabili della esecuzione degli ordini che ricevono.

ORDINI SOVRANI. Ministeriale de' 5 luglio 1815 con la quale si prescrive che i soli ordini del re debbonsi citare nelle decisioni o altre deliberazioni.

OREFICI APPREZZATORI. Reale Rescritto de' 27 luglio 1824 col quale si stabiliscono le cariche d'orefici apprezzatori e revisori nel banco dello Spirito Santo.

OREFICI REVISORI. Istruzione del 15 settembre 1824 portante le attribuzioni degl'orefici revisori de' pegni di oggetti preziosi che si fanno tanto nella cassa de' particolari nel locale della Pietà quanto nella cassa ausiliaria del banco di corte che andrà di breve ad aprirsi nel locale dello Spirito Santo.

OSPEDALI. Circolare del 3 dicembre 1825 con la quale si prescrive, che cedono a carico degli uffiziali di salute le spese pei mezzi di trasporto accordati per di loro giudizio ai militari che si sono ammalati in marcia e che poi giunti all'ospedale non hanno bisogno di entrarvi perchè trovansi esenti da malattia.

— Circolare del 29 gennaio 1831 portante una modifica alla circolare degli 8 dicembre 1825 circa i mezzi di trasporto ai militari infermi che nel corso della marcia prima di giugnere all'ospedale si ristabiliscono.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1831 col quale si rigetta il voto del consiglio generale della valle di Siracusa per fare addire ad ospedale il locale del convento di S. Antonio in Ragusa.

— Regolamento del 1 marzo 1833 circa le prescrizioni delle medele negli ospedali ed ospizi civili.

OSTUNI. Decreto e bolla pontificia del 14 maggio 1821 (pubblicata il dì 15 giugno 1822) prescrivente la conservazione della sede vescovile in diocesi di Ostuni.

OZIONI. Reale Rescritto del 25 novembre 1818 sulle così dette ozioni per ascensi alle dignità vacanti nelle chiese cattedrali e collegiate.

OZIOSI. Circolare del 2 febbraio 1828 portante le istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabondi nella città di Napoli.

P

PACCHETTI A VAPORE. Reale Rescritto del 27 ottobre 1824 col quale si determina la tassa sulle lettere che si spediscono col battetto a vapore.

— Circolare del 24 agosto 1831 portante la sovrana risoluzione in ordine alla misura dei pacchetti a vapore.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1837 portante disposizioni pei pacchetti a vapore francesi che fanno i loro viaggi per l'Italia ed il Levante.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1838 col quale si danno le regole da tenersi presente nello arrivo delle lettere sui pacchetti a vapore.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1840 col quale si approvano le basi relative al reciproco trattamento de' legni a vapore francesi e di real bandiera che navigano nei porti di Napoli e Marsiglia.

PADRI ONUSTI. Reale Rescritto del 9 settembre 1840 col quale si stabilisce che i padri onusti in Sicilia che ritrovansi in possesso di franchigie debbono continuarne il godimento fino a che esisteranno.

PADRONATI. Reale Rescritto del 7 gennaio 1818 col quale si ordina la sospensione delle cause concernenti i patronati particolari.

— Circolare degli 8 agosto 1818 con la quale s'inviano due decreti circa i patronati tanto feudali quanto particolari.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1818 col quale si ordina di manifestare i benefici si pieni che vacanti, soggetti a patronati feudali.

— Circolare de' 4 novembre 1818 con la quale si stabilisce che ne' giudizi di patronato i regi procuratori debbono invigilare al mantenimento dei dritti di regalia.

— Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si prescrive la formazione di un nuovo stato, in cui sia indicato se le parrocchie siano di patronato regio, ecclesiastico o laicale, se le chiese siano ricettizie numerate, o innumerate, e di quale natura siano le rendite ad esse appartenenti e quali pesi specificati.

— Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 concernente il dubbio se nel numero de' benefici ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di padronato particolare.

— Reale Rescritto del 6 marzo 1819 che ordina uno stato delle chiese collegiate e copie legali degli atti di loro fondazione, coll'indicazione se i canonicati son soggetti a patronato o di libera collazione.

— Reale Rescritto dei 24 giugno 1820 col quale si stabilisce essere soggetti alla gestione delle amministrazioni diocesane i benefizi di padronato particolare in caso di vacanza quando però sieno meramente collettivi, e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio dei rispettivi padroni.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1827 col quale si danno varie disposizioni a regolare il terzo pensionabile delle prelature ed abbadie di regio padronato.

— Reale Rescritto del 30 ottobre 1827 col quale viene prorogato il termine per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario delle mense, abbadie e beneficio di regio padronato contro i comuni.

— Ministeriale del 13 agosto 1831 con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza dell'autorità che dee procedere in una contesa di patronato.

— Ministeriale del 20 agosto 1831 portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di padronato.

— Ministeriale del 3 dicembre 1831 portante alcune osservazioni sulle riparazioni ad una chiesa per la cessione del patronato fattone dal rispettivo patrone.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1834 col quale si determina se gli estratti della visita di monsignor de Ciocchis debbono o no riputarsi titolo originario ed originale nella ricognizione delle rendite dovute dall'erario alle prelature, badie e benefici di regio padronato e si risolve un dubbio sul possesso oltre i trenta anni.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1834 col quale si risolve il dubbio se un fittajuolo delle prestazioni di regio padronato avesse facoltà di procedere alla nomina del secondo perito da destinarsi per l'estimo de' prodotti soggetti alle decime.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1835 col quale si proroga di due altri anni il termine per la intitolazione de' ruoli censuari delle mense, abbadie e benefici di regio padronato..

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1835 portante disposizioni di rettifica all'articolo 17 del regolamento relativo all'intitolazione de' ruoli delle rendite, canoni e prestazioni dovute alle mense abbadie e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1836 col quale si risolve il dubbio se gli stati delle prestazioni variabili dovute alle prelature e badie di regio padronato debbono sottoporsi alla formalità del registro e bollo.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1836 col quale si risolve il dubbio se cioè nella mancanza di regolari scritture presso la contabilità delle mense badie e benefizi di regio padronato, e presso l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti convenisse portar modificazione al decreto degli 11 ottobre 1833.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 col quale si determina

l'autorità incaricata dell'esame e spese dovute ai periti per la intitolazione degli annui ruoli pei titolari delle chiese e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 col quale si accorda una proroga per la liquidazione delle rendite fiscali o di regi padronati dovuti dai comuni.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1838 portante una proroga per la formazione dei ruoli censuari delle mense badie e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1838 portante una proroga per la istituzione dei ruoli censuari delle mense badie e benefici di regio padronato.

— Ministeriale del 6 febbraio 1839 con la quale si dettano le ragioni per sostenere di regio padronato i benefizi dei SS. Felice e Crescenzo in Gingliano, e di Santa Lucia.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1840 che indica le norme come debbasi procedere alla provvista di un benefizio di padronato misto.

PAGAMENTI. Reale Rescritto del 9 maggio 1816 col quale si dettano norme onde regolare i pagamenti de' militari.

— Sovrana determinazione del 24 agosto 1816 con la quale si danno le norme come regolare i pagamenti di saldo de' lavori pe' ponti e strade.

PAGGI. Ministeriale del 4 marzo 1826 con la quale si prescrive che sieno accordate a ciascuno dei paggi promossi ad uffiziali ducati venti pei primi sei mesi, nei quali essi non debbono ricever soldo.

PARTE CIVILE. Reale Rescritto de' 16 aprile 1816 col quale si ordina ai tribunali nel caso di condanna per infrazione ne' regolamenti de' boschi, di pronunziare il rifacimento de' danni anche quando gli agenti dell'amministrazione forestale non si sieno costituiti parte civile.

— Circolare del 1 maggio 1820 con la quale si determina la indennità dovuta agli uscieri per la notifica agli accusati e corrispondente cerziorazione al di loro difensore ed alla parte civile degli atti di accusa colle decisioni di sottoposizioni ad accusa.

PARROCHI. Circolare del 29 maggio 1819 con la quale si determina che i comuni debbono continuare a pagare le somme che stanno contribuendo per congrue o supplemento ai parrochi salve le determinazioni a prendersi in prosieguo.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1822 portante la risoluzione del dubbio se il parroco che celebra i matrimoni di coscienza secondo la bolla pontificia satis nobis incorre per l'osservanza delle forme dello stato civile stabilite dalle leggi in vigore nella pena che le stesse le hanno cagionato.

— Circolare del 6 febbraio 1823 per la spedizione gratuita delle fedi di nascita dei parrochi ai marinari che debbono essere ascritti alle matricole dell'ascrizione marittima.

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 relativo ai diritti spet-

tanti ai parrochi di tutto ciò che si ritrae dalla stola bianca , e nera , come fedi di battesimo , matrimonio, morte, pubblicazione, stato libero , verifiche di dispense apostoliche ec. ec.

— Circolare del 14 febbraio 1824 con la quale si stabilisce che non possono i comuni sospendere il pagamento di ciò che soglion dare ai parrochi salvo l'esame delle ragioni che avessero per esserne discaricati.

— Ministeriale del 30 giugno 1827 portante disposizioni sulla pratica da osservarsi nelle chiamate dei parrochi di Napoli per l'istruzione dei processi criminali.

— Circolare del 17 maggio 1828 con la quale si toglie il divieto ai parrochi di essere maestri di scuole primarie.

— Ministeriale del 20 agosto 1828 sul dubbio se nella vacanza delle parrocchie , che hanno una rendita minore di ducati cento la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa o debba andare a carico delle amministrazioni diocesane in generale.

— Ministeriale del 23 agosto 1828 con la quale si risolvono i dubbi se il parroco di una chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe , oltre l'obbligazione di celebrare quella pro populo.

— Ministeriale del 3 dicembre 1828 portante disposizioni perchè l'amministrazione diocesana non prenda alcuna parte dal parroco per l'esazione delle decime sagramentali.

— Ministeriale de' 10 dicembre 1828 portante disposizioni relative alle spese de' parrochi , ed alla coadjuvazione della cura.

— Reale Rescritto del 6 maggio 1829 per far cessare le difficoltà elevate dai parrochi nella esecuzione del real decreto de' 4 febbraio 1828 diretto ad assicurar pei neonati la cerimonia del Santo Battesimo e l'iscrizione dell'atto di nascita sui registri dello stato civile.

— Circolare del 14 agosto 1830 portante disposizioni su i documenti rilasciati da' parrochi per l'ammissione de' volontari nell'armata.

— Ministeriale del 13 novembre 1830 con cui si risolvono i dubbi elevati in occasione della vacanza della parrocchia di Fasano e se si debba procedere al sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe dalla porzione vacata.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1831 col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrua dei parrochi e sugli assegnamenti di somme fatte ai seminari qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita.

— Circolare del 21 settembre 1831 con la quale si comunica un reale rescritto perchè gli ecclesiastici ad eccezione dei soli parrochi curati debbano prestarsi al servizio del cordone sanitario.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si stabilisce nelle chiese ricettizie la norma come i parrochi debbano dividere il peso delle messe gravitanti sulla massa comune in cui per intera o in parte si è stabilita la congrua.

— Ministeriale del 13 giugno 1832 sulla risoluzione di alcuni dubbi proposti nell'eseguirsi gli statuti di chiesa ricettizia, e relative alle distribuzioni di rendite ed alla congrua dei parrochi nella vacanza delle porzioni.

— Circolare del 17 maggio 1834 per l'intervenzione de' parrocchi nell'amministrazione de' monti frumentari onde allontanare gli abusi a danno de' poveri e dell'agricoltura.

— Circolare del 15 febbraio 1837 con la quale si prescrive che i parrochi non possono essere maestri primari che per estremo bisogno e con debita autorizzazione.

— Circolare degli 11 maggio 1840 con la quale si eccita lo zelo de' parrochi non solo a benedire i cadaveri nelle case de' poveri, ma altresì col concorrere a diffondere e raffermare le sacre massime della nostra sacrosanta religione.

PARROCCHIE. Circolare del 22 ottobre 1806 con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie, prebende canonicati ec.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1818 col quale si danno disposizioni per le dotazioni de'capitoli di seminari e delle parrocchie.

— Reale Rescritto del dì 30 maggio 1818 relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacate prima del concordato

— Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si prescrive la formazione di un nuovo stato, in cui sia indicato se le parrocchie siano di patronato regio, ecclesiastico o laicale, se le chiese siano ricettizie numerate, o innumerate, e di quale natura siano le rendite ad esse appartenenti e quali pesi specificati.

— Circolare degli 8 maggio 1819 con la quale si cerca uno stato di tutt'i canonicati, parrocchie, ed altri beneficî vacanti.

— Circolare degli 11 maggio 1836 con cui si chieggono le osservazioni dei vescovi sul progetto di assicurare le rendite delle parrocchie.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1839 che ha relazione alla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui un comune possiede il dritto di nomina.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1839 col quale si dispone che per la conservazione de'libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all'attuale stato.

— Circolare del 18 gennaio 1840 con cui si richiamano in piena osservanza le antecedenti disposizioni dirette ad assicurare l'esatta tenuta e la rigorosa conservazione de'libri parrocchiali.

PARTITE DI BANCO. Reale Rescritto del 6 giugno 1818 che determina potersi scrivere in carta di grana sei gli estratti delle partite di banco.

PASCOLI. Circolare de'20 aprile 1811 con la quale si affidono a percettori o esattori delle contribuzioni dirette le tasse imposte a ciascun comune su pascoli di uso comune.

— Circolare del 29 luglio 1812 portante disposizioni pel dritto di pascolo esercitato da' comuni sui fondi de' privati.

PASSAPORTI. Regolamento del 30 novembre 1821 sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo, e su dei passaporti sovranamente approvato pei reali domini al di qua del faro.

— Circolare del 15 giugno 1831 con la quale si determina che gl'individui del regno, e quelli dello stato pontificio oltre dei passaporti deggiono essere muniti dei certificati di non essere sottoposti ad alcun gravame in pregiudizio presso il proprio governo.

— Circolare del 12 febbraio 1836 con la quale si sostituiscono le carte di passaggio a quelle di sicurezza ed ai passaporti per girare il regno.

— Circolare del 25 marzo 1837 con la quale si determina che la durata del valore delle carte di passaggio, ch'era di tre mesi viene estesa a quattro.

— Circolare del 22 settembre 1838 con la quale si stabilisce che nei passaporti che si spediscono dai sindaci si debbono apporre i visti del giudice regio e del capo urbano

PATENTI. Ministeriale del 5 luglio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare le patenti dei consoli e viceconsoli esteri.

— Reale Rescritto del 25 gennaio 1832 col quale si danno disposizioni per le patenti che si rilasciano dalla direzione generale de' dazi indiretti.

— Circolare del 31 dicembre 1832 con la quale si dichiara essersi per equivo detto nel rescritto de'14 luglio che i legni doganali dovessero farsi ritoccare la patente da 20 in 20 giorni, mentre doveva dirsi di 20 in 20 miglia.

PATENTI SANITARIE. Reale Rescritto del 14 luglio 1832 col quale si danno disposizioni a regolare le patenti da lasciarsi ai padroni dei legni.

PATERNITA'. Reale Rescritto de'4 marzo 1818 col quale si spiega un dubbio sull'articolo 9 della legge de'13 febbraio 1817 circa la facoltà de'genetori di rimettere la pena pronunziata contro i figli, ed arrestare il procedimento ne' casi preveduti dal detto articolo.

— Reale Rescritto del 24 febbraio 1827 col quale si risolvono le dissensioni tra padre e figlia Sagarriga, per essersi questa arbitrariamente rinchiusa in monastero.

— Circolare degli 11 luglio 1840 contenente un reale rescritto che garentisce i dritti della patria potestà nei matrimoni di coscienza di figli di famiglia.

PATRIMONIO DEI NOTAI. Circolare de'20 luglio 1814 con la quale si determina l'iscrizione nella conservazione delle ipoteche de' beni costituiti in patrimonio da ciascun notaio.

— Ministeriale degli 11 agosto 1824 sul dubbio se i notai conservatori in Sicilia dovessero eseguir il deposito o prestar cauzione o giustificare in vece il loro patrimonio.

— Ministeriale de'27 aprile 1829 sulla norma secondo la quale

dee praticarsi la valutazione de'fondi che i notai si costituiscono in patrimonio.

— Circolare dei 16 aprile 1831 per assicurare se i notai trovinsi in regola per la costituzione dei loro patrimoni e per la loro cauzione.

— Circolare de' 14 dicembre 1833 per assicurare vieppiù la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni pei patrimoni de'notai.

— Circolare del 22 agosto 1835 sul dubbio se occorresse una sentenza per la radiazione delle iscrizioni ipotecarie per patrimonio de' notai nel caso dell'articolo 71 della legge de' 23 novembre 1819.

— Ministeriale del 17 ottobre 1835 sul dubbio se per la valutazione de'beni fondi su i quali voglia sostituirsi il patrimonio di notaio abbiano a seguirsi le norme stabilite nell'articolo 34 della legge de' 29 dicembre 1828 sulla spropriazione forzata, o si debba dar luogo ad apprezzo come pei beni sottoposti a patrimoni sacri.

— Circolare del 5 luglio 1836 per determinarsi l'ammontare della cauzione e del patrimonio di coloro che sono nominati notai nel rapporto della popolazione si trovan di avere i comuni loro fissati per residenza.

— Circolare del 5 luglio 1836 sul dubbio se al alcun notaio volendo praticare in numerario presso la real cassa di ammortizzazione il patrimonio e la cauzione dovessero o pur no esibire alla medesima un certificato del sindaco del comune assegnato in residenza al notaio per giustificare quale fosse la popolazione di questo comune.

— Circolare degli 8 marzo 1837 per determinare in quali modi abbiano a pubblicarsi gli avvisi per le dimande di liberazione del patrimonio e della cauzione dei notai.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 col quale si determina che la camera notariale non dove intervenire nei giudizi di espropriazione sopra beni soggetti al patrimonio dei notai.

PATRIMONIO REGOLARE. Circolare de' 15 agosto 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarii del regno relativa a' componenti la commessione mista dei beni ecclesiastici, ed alle loro operazioni amministrative.

— Circolare del 31 ottobre 1818 portante le istruzioni pel retto ed uniforme metodo di amministrazione dei beni affidati alle commissioni amministrative diocesane.

— Circolare del 28 aprile 1819 per la soluzione di diversi dubbi sul modo da eseguire la trascrizione de' beni delle mense e del patrimonio regolare.

— Circolare del 3 giugno 1821 portante disposizioni per lo pagamento del contributo fondiario dovuto dalle amministrazioni diocesane e dall'amministrazione del patrimonio regolare.

— Circolare del 18 luglio 1821 sulla riforma degli articoli 4

e 5 dell'istruzioni de'21 febbraio 1821 rapporto alla rinnovazione d'iscrizione per i crediti del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 1 settembre 1821 relativa al real decreto, che approva un regolamento per la facile amministrazione del patrimonio regolare.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1821 col quale si stabilisce che nelle quistioni demaniali in cui vi fosse l'interesse del patrimonio ecclesiastico o delle mense vescovili sono accordati due mesi improrogabili per ultimare le conciliazioni.

— Ministeriale degli 11 giugno 1828 con cui si comunica il real rescritto relativo ai beni di antica provvenienza dei monisteri soppressi ignoti e poi scoverti dichiarati di pertinenza del patrimonio regolare.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1828 portante disposizioni sull'alienazione dei beni del patrimonio regolare.

— Circolare del 3 aprile 1830 con la quale si stabilisce che il patrimonio ecclesiastico, o il demanio non è obbligato ad esibire il titolo per sostenere il suo dritto di credito dal ruolo reso esecutorio.

— Circolare del 17 decembre 1836 per la rinnovazione delle iscrizioni nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 25 novembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che pel decorso decennio potrebbero estinguersi nello interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare del 4 settembre 1838 con la quale s'insinuano le misure onde interrompersi per parte dei beneficiati la prescrizione trentenaria d'interesse del patrimonio ecclesiastico secolare.

— Circolare del 10 novembre 1838 portante disposizioni sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che nello interesse del patrimonio ecclesiastico potrebbero pel decorso del decennio decadere.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1838 col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dall'altra.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1838 con cui si partecipa che in rimpiazzamento del presidente commendator Tavassi sia nominato il cavaliere Navarro per uno dei due compromessari nell'ultimazione delle quistioni tra il patrimonio regolare e diverse amministrazioni.

— Reale Rescritto del 2 decembre 1838 col quale si estende a tutt'i monasteri il beneficio de'ruoli esecutivi dei debitori nello stesso modo che trovasi conceduto all'amministrazioni diocesane e che concede altra proroga per la formazione ed invio dei quadri dei debitori del clero secolare e regolare.

— Circolare del 16 luglio 1839 con la quale si danno disposizione d'interesse del patrimonio regolare ed ecclesiastico.

— Ministeriale del 18 settembre 1839 con cui si partecipano

le disposizioni date onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra, ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de' soppressi monasteri.

— Circolare del 19 dicembre 1840 portante disposizioni onde si rinnovino a credito le iscrizioni ipotecarie in favore del patrimonio ecclesiastico.

PATRIMONIO SAGRO. Reale Rescritto del 15 giugno 1818 col quale si ordina l'osservanza dell'articolo ventunesimo del concordato sul patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1818 col quale si prescrive il modo come rilasciare i certificati di libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sagro.

— Circolare de' 24 settembre 1818 con la quale si stabilisce che il certificato di libertà del fondo costituito in patrimonio sagro non ha bisogno di esser trascritto.

— Reale Rescritto del 23 gennaio 1819 con cui si accordano facilitazioni agli studenti professi della congregazione de' PP. del SS. Redentore per lo patrimonio sagro già costituito prima del concordato.

— Reale Rescritto del 23 gennaio 1819 che esenta da una nuova costituzione di patrimonio sagro prescritto dal concordato i minoristi delle congregazioni de' preti secolari, cioè Filippini Pii operari, Liguorini, Cinesi, Dottrinari, della missione ed altri.

— Circolare dei 3 marzo 1819 con la quale si danno disposizioni per le rendite de' patrimoni sacri.

— Circolare de' 3 marzo 1819 con la quale si determina che la rendita de' patrimoni sacri deve essere purgata dal peso fondiario.

— Regolamento del 29 maggio 1819 che indica ai tribunali civili la norma per la verificazione di ciò che è disposto dal sovrano rescritto del 28 giugno 1818 relativamente alla esecuzione di rilasciare i certificati di libertà pei fondi costituiti in patrimonio.

— Ministeriale del 19 giugno 1819 portante la facilitazione dei certificati per la libertà dei fondi da costituirsi in patrimonio sagro.

— Ministeriale dei 15 settembre 1819 portante disposizioni circa la costituzione del patrimonio sagro sopra iscrizioni del gran libro.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1819 sul modo di richiedere e rilasciarsi da' conservatori delle ipoteche i certificati relativi a' fondi costituiti in sagro patrimonio.

— Circolare degli 11 dicembre 1819 portante disposizioni circa i certificati da rilasciarsi da' conservatori delle ipoteche relativamente ai fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Reale Rescritto de' 18 marzo 1820 circa la tassa del sagro patrimonio ed il modo di eseguirne la costituzione.

— Circolare del 17 maggio 1820 portante disposizioni sulla specie di carta bollata da adoperarsi dai regi procuratori presso i tribunali civili nella richiesta ai conservatori delle ipoteche delle no-

tizie d'iscrizioni sopra i beni da costituirsi in patrimonio sagro e sul modo col quale debbono rilasciare questi certificati.

— Circolare dei 29 luglio 1820 per la soluzione di taluni dubbi nel procedimento relativo a dimande per costituzione di patrimonio sagro.

— Circolare dei 6 settembre 1820 contenente la dichiarazione della commessione esecutrice del concordato in virtù dell'articolo 21 che prescrive la costituzione del sagro patrimonio non già agli iniziandi alla tonsura o a promuovendi agli ordini minori ma agli ascendenti agli ordini sacri.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1820 col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato o il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili od altre pubbliche amministrazioni.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1825 portante disposizioni per risoluzione di dubbi nell'applicazione del decreto dei 14 luglio 1824 per la costituzione dei patrimoni sagri.

— Circolare del 9 aprile 1825 riguardante la soluzione di alcuni dubbi insorti sul modo di esecuzione del real decreto de' 14 luglio 1824 e dell'articolo 12 del regolamento de' 29 maggio 1829 sul dritto fiscale da esigersi per la trascrizione ipotecaria delle sentenze dei tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e della capienza dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 17 dicembre 1825 per l'osservanza della regola, che le così dette cappellanie non possono formar titolo di sagro patrimonio.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1827 col quale si prescrive essere esenti dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze declaratorie della libertà dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 5 settembre 1827 sul dubbio se costituito una volta il patrimonio sagro possa il medesimo vincolarsi sostituendosi un beneficio ecclesiastico o altri fondi liberi di egual rendita.

— Ministeriale del 14 novembre 1827 sulle difficoltà proposte da un procuratore del Re presso un tribunale civile sulla tassa diocesana del patrimonio sagro.

— Ministeriale del 27 settembre 1828 con la quale si prescrivono le norme per la cessione di un patrimonio.

— Reale Rescritto del 24 marzo 1830 portante disposizioni sul modo di valutarsi i fondi per costituzione de' patrimoni sagri.

— Ministeriale del 22 maggio 1830 con la quale si dichiara di non potersi formare il patrimonio sagro di un ordinando sulla rendita nascente da capitale.

— Circolare del 29 maggio 1830 portante disposizioni per agevolare la costituzione del sagro patrimonio e promuovere così il sacerdozio.

— Ministeriale del 16 giugno 1830 con la quale si dichiara di non essere adottabile alle partecipazioni delle ricettizie povere la

sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato de' 12 marzo 1830 su i patrimoni sagri.

— Reale Rescritto del 3 novembre 1830 portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi le cappellanie delle congregazioni e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza.

— Ministeriale del 7 novembre 1830 portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sagro patrimonio venendo promosso ad un beneficio possa cedere il suo patrimonio sacro per servire di titolo di sacre ordinazioni ad un altro, e se nell'affermativa vi sia bisogno di nuova emologazione del tribunale.

— Ministeriale del 21 settembre 1831 portante la risoluzione del dubbio se i canoni che si addicono in sagro patrimonio, debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria.

— Circolare del 9 marzo 1833 con cui si chiede l'avviso dei vescovi sulla diminuzione della tassa de' patrimoni sagri nelle rispettive diocesi.

— Ministeriale de' 24 agosto 1833 per risoluzione di dubbi in fatto di trascrizioni di sentenze per costituzione di patrimoni sagri.

— Circolare del 7 marzo 1835 prescrivente le norme onde inoltrare domande per patrimoni sagri.

— Circolare del 18 luglio 1835 per la esecuzione dal registro dei documenti che fossero richiesti di uffizio in fatto di costituzione di patrimonio sagro.

— Ministeriale del 13 agosto 1836 con la quale si danno le norme come surrogare la partecipazione nelle ricettizie ad un benefizio costituito per patrimonio sagro.

— Circolare del 4 agosto 1838 con la quale s'inculca rigorosa vigilanza nell'estimazione dei fondi per costituzione di patrimonio sagro.

— Reale Rescritto degli 8 giugno 1839 col quale si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche dei stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 portante la riduzione della tassa del patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1839 col quale si determinano le formalità alle quali van soggette le trascrizioni delle sentenze portanti costituzioni di patrimoni sagri.

— Circolare del 14 marzo 1840 con cui si fa prevenzione alle autorità giudiziarie della riduzione della tassa diocesana de' patrimoni sagri.

— Circolare del 30 settembre 1840 con la quale si proibisce di riceversi per la esecuzione o sicurezza di appalti o contratti obbliganze sui beni constituiti in patrimoni sacri.

— Circolare del 30 settembre 1840 che eccita la dovuta attenzione per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

PATROCINATORI. Reale Rescritto de' 22 marzo 1820 col

quale si determina, che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura ne' giudizi per lo procedimento contra i funzionari dell'ordine giudiziario non sono applicabili i patrocinatori, i notai, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati così delle cancellerie come degli uffici del pubblico ministero.

— Circolare del 18 gennaio 1823 con la quale si determina a quali osservanze sian soggetti i patrocinatori prima di entrare in esercizio delle loro funzioni.

— Ministeriale de' 24 settembre 1833 sul dubbio se convenisse adottare la misura della sospensione contro i patrocinatori morosi al pagamento delle multe.

— Ministeriale del 29 gennaio 1834 con la quale si portano chiarimenti alla misura di doversi liquidare le indennità ai patrocinatori nell'agenzia del contenzioso della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 17 giugno 1835 sul dubbio se i notai ad occasione della intitolazione di un antico contratto possono riconoscere per legittimo rappresentante di una delle parti il patrocinatore, che non avendo specifico mandato, esibisca l'atto originale di citazione.

PECE. Parere del procurator generale presso la gran corte dei conti del 14 gennaio 1817 col quale si stabilisce che colla vendita di fondi della regia Sila non si è trasferita agli acquirenti la privativa della fabbricazione della pece, e che per tale fabbricazione non conviene al fisco conchiudere un appalto generale o parziale.

PEGNO. Ministeriale de' 6 ottobre 1830 sulla specie di carta bollata per dichiarazione di debito in favore di un creditore che sia detentore di pegno.

PEGNORAZIONE. Reale Rescritto del 24 agosto 1835 portante disposizioni a regolare la pegnorazione delle rendite sul gran libro e de' certificati sulla tesoreria presso la cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 25 settembre 1835 col quale si autorizza il presidente della cassa de' privati ad ammettere la pegnorazione di gioie fino al valore di ducati cento senza che il pegno sia garentito da cambiale.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1830 col quale si stabilisce l'interesse sulla pegnorazione delle pannine presso il banco delle due Sicilie.

PELLI. Reale Rescritto del 31 maggio 1820 col quale si determina che debbono sottoporsi al dritto d'importazione ed alle formalità dei bolli doganali i cuoi e le pelli della fabbrica di Lemaire in Castellammare ma che non debba per tali bolli esigersi verun dazio.

PENE. Ministeriale de' 27 marzo 1813 con la quale si determinano le leggi che debbono esser al confronto dell'applicazione delle pene.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1815 col quale si determina

che alla pena accessoria del bando è sostituito l'allontanamento da un determinato luogo sotto pena di tre anni di prigionia.

— Circolare del 27 settembre 1815 con la quale si stabilisce non dovere aver luogo l'esecuzione della pena accessoria della gogna pei condannati prima della pubblicazione del decreto de' 15 settembre 1815.

— Reale Rescritto de' 4 marzo 1818 col quale si spiega un dubbio sull'articolo 9 della legge de' 12 febbraio 1817 circa la facoltà de' genitori di rimettere la pena pronunziata contro i figli, ed arrestare il procedimento ne' casi preveduti dal detto articolo.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che le contravvenzioni alle leggi sul registro e bollo deggiono punirsi colle ammende in vigore del tempo in cui furon commesse, e non con le altre stabilite dalla leggi vigenti al momento in cui ne viene fatta l'applicazione.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1819 portante disposizioni circa la esecuzione della pena dell'esilio.

— Reale Rescritto del 13 ottobre 1819 portante disposizioni circa la esecuzione della pena del confine.

— Ministeriale del 13 novembre 1819 con la quale si spiega il senso dell'articolo 172 delle leggi penali circa la pena applicabile nel caso di arresto o sequestro di persona messa dal colpevole in libertà prima del terzo giorno da quello in cui l'arresto o il sequestro è stato eseguito.

— Reale Rescritto del 3 maggio 1823 col quale si determina che le ammende forestali non son comprese nell'indulto del 13 marzo 1822 poichè le dette ammende costituiscono una pena.

PENITENZIERATI. Ministeriale de'18 luglio 1821 con la quale si determina se il penitenzierato nelle chiese cattedrali debba rimanervi.

PENNE DI ABETO. Reale Rescritto del 24 giugno 1837 col quale si risolve il dubbio qual sia il dazio che gravitar deve sulle penne di abeto che oltrepassino la lunghezza di palmi ottanta.

PENSIONI. Circolare del 13 maggio 1818 con la quale si stabiliscono i mezzi da eseguire i sequestri sulle pensioni iscritte sul gran libro.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1822 col quale si determina, che avvenendo la morte di qualche antico pensionista che ottenne la pensione pria del 1806, nel caso che i figli di lui o la di lui vedova si facesse a dimandare una pensione alimentaria deesi una tal domanda inviare per esame alla commessione de' presidenti e quindi umiliarsi alla sovrana intelligenza.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1825 col quale si prescrive esaminarsi parzialmente le domande prodotte dalle vedove o dai figli degli antichi pensionisti.

— Circolare del 13 settembre 1827 con la quale si determina a

quali pensionisti debbano rilasciarsi gratuitamente i documenti necessari all'esazione della pensione.
— Ministeriale del 16 gennaio 1831 con la quale si dileguano alcuni dubbi relativi al pagamento delle pensioni gerosolimitane.
— Ministeriale de' 19 novembre 1833 con la quale si risolve il dubbio se debbono far cumulo le ripristinate pensioni con gli averi tutti di cui godono i concessionari e quindi applicarsi la doppia ritenuta graduale.
— Reale Rescritto del 30 agosto 1834 portante la soluzione di alcuni dubbi elevati sul fondo in cui sono da iscriversi alcune pensioni di grazia accordate a de' militari e dell'esenzioni dalla ritenuta del decimo per quelle fino alla summa di annui ducati 120.
PENSIONI ECCLESIASTICHE Reale Rescritto degli 11 luglio 1821 sul pagamento delle pensioni ecclesiastiche.
— Reale Rescritto del 18 agosto 1824 col quale si stabilisce che a misura, che per la mancanza de' titolari scaderanno le pensioni sui fondi ecclesiastici debbano nel momento stesso rimanere devoluti a favore del privato o beneficiato che ne aveva ricevuto il carico.
— Reale Rescritto del 13 settembre 1828 portante disposizioni a regolare la esazione della tassa del 5 e 25 per cento sulle pensioni ecclesiastiche.
— Reale Rescritto del 20 dicembre 1838 portante disposizioni per la reintegra di una ritenuta sulle pensioni ecclesiastiche.
PENSIONI DI GRAZIA Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 24 luglio 1818 col quale si stabilisce che il godimento di una pensione di grazia conceduto dal sovrano a taluno per sè, ed i suoi successori in sua casa, si limita ai soli agnati in sua casa.
PENSIONI DI GIUSTIZIA. Reale Rescritto del 2 agosto 1817 col quale si determinano le norme da eseguirsi nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia di quei militari che per le passate vicende non hanno un servizio continuato di venti anni.
— Reale Rescritto del 16 agosto 1817 col quale si dettano norme a stabilire la liquidazione delle pensioni di giustizia per quegli individui che soffrirono la perdita dell'impiego nell'occupazione militare e che perpetuamente trovansi in carica.
— Reale Rescritto del 23 agosto 1817 col quale si dettano norme à stabilire gli anni di servizio pei vecchi magistrati.
— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 7 febbraio 1818 col quale si stabilisce che nelle liquidazioni delle pensioni degli impiegati salariati de' comuni, gli anni di servizio debbon calcolarsi dal giorno del godimento del primo soldo ch'è stato soggetto alla ritenzione, e vi sarebbe stato, se essa avrebbe avuto luogo precedentemente, e che i pagamenti di tali pensioni debbon esser effettuate da ogni comune particolarmente, senza che siavi bisogno di stabilire una cassa centra-

le nel capoluogo della provincia, ed i fondi necessari all'oggetto debbon prendersi da quelli destinati per gli esiti ammessi negli stati discussi.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1818 col quale si stabilisce la norma da tenersi nella giubilazione de' corrieri della posta.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1819 col quale si determina che nella liquidazione di pensione vedovile nel caso che l'ultimo soldo non siasi goduto per più di due anni si debba liquidare sulla base del penultimo qualora questo sia minore dell'ultimo.

— Risoluzione sovrana del 9 luglio 1819 con la quale si stabilisce la norma da seguirsi in caso di pensioni di giustizia quando un individuo trovasi di avere prestato i suoi servizi sotto potenze estere.

— Reale Rescritto del 23 gennaio 1822 col quale si danno disposizioni onde regolare le liquidazioni delle pensioni di giustizia di coloro che emigrarono in Sicilia.

— Reale Rescritto del 27 marzo 1824 portante norme a regolare il servizio degl'impiegati degli antichi arrendamenti in caso di liquidazione di pensione.

— Reale Rescritto del 27 aprile 1824 col quale si stabilisce che nel fissarsi la pensione di ritiro per individui militari destinati alla quarta classe debba prendersi per base il soldo che essi godevano nell'attività.

— Reale Rescritto del 5 luglio 1826 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio di quegl'individui che destinati una volta al ritiro sono richiamati all'attività, e poscia nuovamente al ritiro son destinati.

— Reale Rescritto del 1826 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio degl'impiegati nella casa reale in caso di pensioni di giustizia.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1829 col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per l'interruzioni di servizio debbono valere solamente per le liquidazioni di ritiro e vedovili.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1829 col quale si escludono dalle pensioni vedovili quelle mogli che contrassero matrimonio di coscienza.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si prescrive che gli anni di servizio prestrati nell'accademia militare vadino compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia.

— Ministeriale del 12 marzo 1831 con la quale si risolve la quistione se lo stato di esuberanza porti interruzione di servizio.

— Circolare del 30 aprile 1831 con la quale si determina come debbonsi liquidare le pensioni di ritiro agl'impiegati amministrativi in forza del decreto dei 3 maggio 1816.

— Reale Rescritto del 15 ottobre 1831 col quale si prescrive che nei casi di liquidazioni di pensioni di giustizia a favore d'im-

piegati i quali godevano di più soldi riuniti si stesse strettamente al real decreto circa il divieto delle cumulazioni.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1831 col quale si stabilisce che nel concedersi le pensioni di giustizia vedovile o agli orfani d'impiegati gli arretrati di pensioni, non debbono eccedere un solo anno.

— Reale Rescritto del 10 decembre 1831 col quale si stabiliscono le norme a regolare le basi di primo soldo degli individui appartenenti al ramo militare nel caso di pensioni di ritiro.

— Reale Rescritto del 14 decembre 1831 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio per quegl'impiegati militari che sono obbligati allo imbarco.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1832 col quale si prescrive che l'importare della differenza tra il nuovo e l'antico soldo accordato a titolo di soprassoldo e soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento dee mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovili.

— Reale Rescritto del 30 giugno 1832 col quale si stabilisce che gli anni di servizio prestati dai soldati soprannumerari della compagnia di dotazione di pantelleria debbono essere calcolati nel passare al ritiro, sebbene non avessero essi percepito in quel tempo alcuna paga.

— Circolare del 1 agosto 1833 con la quale si stabilisce che la rata della pensione che godono i figli di un defunto impiegato si estingue a misura che le figlie nubile si danno a marito, ed i maschi pervengono all'età maggiore, e ciò tanto per le pensioni di giustizia che di grazia.

— Reale Rescritto del 4 settembre 1833 col quale si stabilisce la norma da seguirsi in caso di pensioni di giustizia per gli impiegati che col soldo han conservato una differenza anche a titolo di soldo.

— Circolare del 4 ottobre 1834 con la quale si prescrive che le pensioni vedovili si debbono corrispondere dal giorno della morte dell'impiegato.

— Reale Rescritto del 6 maggio 1835 col quale si determina che nei casi di pensioni vedovili o di ritiro non debbono andare compresi tra gli anni di servizio quelli per lo decorrimento dei quali siasi percepita gratificazione.

— Reale Rescritto del 3 settembre 1835 portante disposizioni a regolare nelle pensioni di giustizia le indennità che si godono per supplemento di soldo.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1836 col quale si prescrive che la gran corte de' conti non può emettere deliberazioni sui dritti di pensioni che possono competere agl'impiegati priacchè non si presentasse il caso della liquidazione.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1836 col quale si determina che la liquidazione delle pensioni degl'impiegati di casa reale ammessi pria di gennaio 1834 deve eseguirsi colle norme detta-

te nel decreto dei 16 luglio 1817; per quelli ammessi dopo detta epoca e dal servizio di casa reale passati ad altre amministrazioni dello stato la liquidazione dee procedere in conformità del decreto dei 3 maggio 1816 e per gl'inpiegati di Sicilia giusta il decreto de' 25 gennaio 1823.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1836 col quale si determina che gli anni di servizio debbono cominciarsi a computare dal giorno in cui è cominciato a carico dell'impiegato la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 col quale si prescrive che sono esentate talune vedove d'impiegati dell'amministrazione della Ficuzza dalla esibizione della real licenza del matrimonio per la liquidazione della pensione vedovile.

— Circolare del 14 gennaio 1837 con la quale si stabilisce che non si costituisce interruzione di servizio nella liquidazione della pensione la mancanza di servizio per un impedimento qualunque indipendente dalla volontà o colpa di un impiegato e che alla mancanza del titolo del primo impiego può supplirsi coi documenti del soldo goduto.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1838 col quale si prescrive che il beneficio del quinquennio accordato dall'articolo 5 pel decreto dei 25 gennaio 1823 agli antichi impiegati è applicabile anche a quelli che contano un numero di anni di servizio con soldo sufficienti per aver dritto alla pensione.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1837 col qnale si danno disposizioni a regolare le dichiarazioni che debbono fare gl'impiegati nell'amministrazione dei beni ceduti dalla real casa per le liquidazioni delle di loro pensioni in caso di ritiro.

— Reale Rescritto del 18 ottobre 1837 col quale si determina che è dovuta la pensione di giustizia alle vedove degl'impiegati che si trovano nelle amministrazioni dei beni di casa reale in Sicilia al 1 gennaio 1834 qualunque sia stato il tempo del servizio dei loro mariti, quando però in questo siano concorse le circostanze stabilite nell'articolo 6 del real decreto del 16 luglio 1817..

— Circolare del 7 aprile 1838 con la quale si determina che nelle proposte di pensioni in favore d'impiegati comunali si debbono spedire i documenti necessari.

— Circolare del 26 febbraio 1839 con la qnale si determinano i documenti necessari per le liquidazioni delle pensioni di giustizia.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1839 col quale si stabilisce non deversi soggettare le vedove degl'impiegati defunti al peso di pagare a pro della real tesoreria il due e mezzo per cento non soddisfatto per qualche anno sul soldo e gratificazione da essi goduta.

— Reale Rescritto del 20 aprile 1839 col quale si risolve il quesito se nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia per impiegati i quali essendo stati prima esonorati ed indi restituiti ad im-

piego si possono congiungere i servizi, che precedettero la esonerazione.

— Reale Rescritto del 4 giugno 1839 col quale si prescrive che alle donzelle orfane degl'impiegati qualora per legge competa il dritto della pensione si appartiene pur l'altro dell'annata di pensione andando a marito.

— Reale Rescritto del 18 giugno 1839 col quale si prescrive che le disposizioni del decreto del 28 luglio 1818 riguardanti le liquidazioni delle pensioni militari non sono applicabili agl'impiegati civili, e quindi non possono ricongiungersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione.

— Reale Rescritto del 26 giugno 1839 col quale si prescrive che la liquidazione delle pensioni di ritiro de'musicanti nativi dei reali domini che servono nei corpi svizzeri dev'eseguirsi con le norme stabilite nel decreto del 3 maggio 1816 e non con quelle fissate nelle capitolazioni.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1839 portante disposizioni a regolare la ricevuta del due e mezzo per cento per gl'impiegati comunali onde aver dritto alla pensione di giustizia.

— Circolare del 12 ottobre 1839 portante le indicazioni da presentarsi per la liquidazione delle pensioni, a favore degl'impiegati comunali.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1839 col quale si stabilisce che i marinari della flottiglia Trapanese disarmata che hanno gli anni di servizio per la pensione di ritiro, ne riceveranno l'equivalenza sul ruolo provvisorio senza forma di liquidazione ed a titolo di pensione di grazia; coloro poi che non avranno compiuto il primo periodo per gli anni di servizio saranno arrollati se il vogliono tra li 700 marinari di nuova leva per compire gli anni di servizio onde avere il dritto alla pensione.

— Reale Rescritto del 30 gennaio 1840 portante le norme ad osservarsi in riguardo al pagamento delle pensioni dovute ai sotto uffiziali e soldati de'cannonieri marinari, in pendenza dell'approvazione della liquidazione delle pensioni.

— Circolare del 4 luglio 1840 con la quale si prescrive che non può farsi dritto a domande d'impiegati comunali dimessi dal servizio o di qualche vedova o figli d'impiegati a'quali non ispetta pensione alcuna di restituirsi le loro somme pagate pel due e mezzo per cento sui loro soldi.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1840 col quale si prescrive che avvenendo la morte, ed il passaggio a seconde nozze di una vedova di un impiegato, la pensione di costei, cessata di godere, deve ai termini del decreto del 5 maggio 1816 ripartirsi a rate eguali tra i figli del primo e secondo letto, pei maschi fino a che non hanno oltrepassato gli anni 18, e per le femine fino a che non saranno maritate.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1840 col quale si prescrive che non si può in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio pre-

stati nel ramo militare, dal quale un individuo a propria domanda fu dimesso congiungere a quelli che dopo qualche intervallo stesso ha prestato in altro ramo.

PENSIONISTI. Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si esentono dal dritto dell'archivio notariale i certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a carico dello stato.

PERCETTORI. Circolare del 18 febbraio 1810 con la quale si determina che la prelazione de'percettori nelle vendite non è accordata alle loro persone ma al governo per incassare la contribuzione.

— Ministeriale del 13 maggio 1810 con la quale si stabilisce la norma sul regresso che un terzo può avere contro un percettore che ha trascurato la percezione.

— Circolare del 5 ottobre 1811 sull'esame amministrativo che dee precedere le cause criminali contro i percettori in materia di officio.

— Circolare degli 8 luglio 1812 circa la elezione degli esattori in luogo de' percettori malversatori e sull'arresto di quest'ultimi.

— Regolamento del 1 febbraio 1816 relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni de' ricevitori generali e distrettuali e de' percettori ed esattori.

— Ministeriale del 13 febbraio 1817 con la quale si proibisce ai percettori di esigere il dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori de' fondi.

— Sovrana risoluzione del 1 aprile 1817 con la quale si determinano le proporzioni alle quali regolar deggionsi le cauzioni de' regi percettori delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 11 agosto 1819 col quale si prescrive che possono i percettori, dirigendosi alla cassa di ammortizzazione, riscuotere le somme dovute per contribuzione dei depositi giudiziari pervenienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1825 col quale si determina non doversi praticare la ritenuta del 10 per 100 sul premio che si paga a favore dei ricevitori generali e distrettuali e dei percettori delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1826 portante disposizioni a regolare il dritto dovuto agli esattori e percettori della contribuzione fondiaria.

— Circolare degli 11 luglio 1829 con la quale si determina che nella deliberazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all'esattore della fondiaria prevalerà il parere del capo-luogo del circondario, e si presceglierà sempre per percettore chi possa personalmente, non per sostituto esercitare l'impiego.

— Reale Rescritto de' 16 agosto 1830 portante disposizioni per la incompatibilità in Sicilia della carica di percettore comunale col notariato.

— Circolare dei 15 febbraio 1832 con la quale si prescrive che nei congedi de' percettori deggiono essere intesi i loro garanti e che non si daran congedi senza l'autorizzazione del ministero.

— Reale Rescritto del 8 agosto 1833 col quale si danno disposizioni a regolare i doveri de' percettori ed esattori fondiari.

— Reale Rescritto del 26 giugno 1835 col quale si prescrive che i percettori delle contribuzioni dirette sono esenti dalla leva militare.

PERCEZIONE. Regolamento del 5 giugno 1811 relativo alla vigilanza da esercitarsi sulla percezione delle contribuzioni dirette.

PERITI. Ministeriale del 6 ottobre 1819 portante disposizioni circa la facoltà agli istruttori di scegliere i periti tra i componenti le camere notariali.

— Circolare dei 30 agosto 1820 circa le ordinanze dei presidenti civili per la tassa degli onorari dei periti, le quali possono scriversi in piedi delle ralazioni dei medesimi.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1821 col quale si risolve la quistione se le dichiarazioni de' periti e testimoni generici fatte prima delle attuale leggi di procedura penale e giurate conforme alle leggi allora vigenti possano essere lette nella pubblica discussione.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1823 col quale si spiega il senso dell'articolo 246 delle leggi di procedura penale circa la nullità per mancanza di giuramenti nelle dichiarazioni di periti e testimoni generici lette nella discussione pubblica.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1829 col quale si determinano i periti che debbono verificare le specie delle merci.

— Reale Rescritto del 21 maggio 1836 portante disposizioni a regolare le indennità spettanti a periti calligrafi e di arti liberali, adoperati in affari penali.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 col quale si determina l'autorità incaricata dell'esame e spese dovute ai periti per la intitolazione degli annui ruoli pei titolari delle chiese e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1840 portante il regolamento circa gli esami che debbono subire gli esperti, periti e misuratori di campagna.

— Istruzione del 30 gennaio 1816 con la quale si stabilisce il metodo da osservarsi per le perizie, relative all'esecuzione delle opere pubbliche comunali.

— Circolare del 20 maggio 1839 con la quale si stabilisce che le perizie per opere de' camposanti si debbono rivedere e vistare dall'ingegnere d'acqua e strade, direttore della provincia.

PERMESSO D'ARMI. Circolare del 3 luglio 1816 con la quale si stabilisce che sono esenti da pagamento le fedi di perquisizioni per ottenere il permesso delle armi.

PERMUTE. Ministeriale de' 25 novembre 1828 portante disposizioni perchè nelle permute de' fondi dei luoghi pii non sia applicabile il real rescritto dei 20 aprile 1826 che richiede le subaste.

— Ministeriale del 26 novembre 1828 con la quale si stabilisce

che le subaste nelle alienazioni de' beni ecclesiastici debbano aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute.

PESCA. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 20 settembre 1817 col quale si stabilisce che la mancanza de' regolamenti particolari e le contravvenzioni in materia di pesca debbono essere istruite e giudicate colle norme stabilite nella legge organica del potere giudiziario del dì 20 maggio 1808 e nelle leggi vigenti.

— Reale Rescritto del 29 dicembre 1819 col quale si danno ai guardiani delle pesche riservate le facoltà di compilare i processi verbali sulle trasgressioni che le riguardano.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1824 col quale si danno disposizioni per impedirsi la pesca con le allalungare.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1828 portante varie disposizioni sulla pesca.

— Reale Rescritto dei 28 ottobre 1829 portante disposizioni a regolare la pesca in Sicilia.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1832 col quale si approva il regolamento per la pesca nei mari de' Termini.

— Reale Rescritto del 15 dicembre 1832 col quale si apporta una modificia al regolamento per la pescaggione nei mari di Ustica.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1834 col quale si prescrive l'abolizione delle multe e delle pene corporali per le contravvenzioni alla caccia ed alla pesca nelle reali riserve.

PESCE. Sovrana determinazione del 28 aprile 1817 con la quale si abolisce nei reali domini altre il faro il dazio sul pesce e si aumenta quello della carne.

PESI E MISURE. Circolare degli 11 aprile 1840 con la quale si danno delle dilucidazioni in riguardo alle facoltà che rimangono tuttavia attribuite alle deputazioni metriche sui pesi, e misure dopo la pubblicazione della legge de' 12 dicembre 1818 in Sicilia.

PESI PUBBLICI. Circolare del 26 marzo 1834 con la quale si rammentano i regolamenti con cui ogni franchigia de' pubblici pesi è abolita.

PETIZIONI. Reale Rescritto de' 23 agosto 1824 col quale si determina il senso da darsi alle suppliche che s'inviano per l'uso conveniente.

PEZZI DURI. Uffizio del 2 aprile 1818 emesso dall'amministrazione delle rendite dello stato col quale si determina il valore dei pezzi duri ossia colonati.

PICCOLA POSTA. Reale Rescritto del 31 marzo 1820 col quale si determina che i custodi delle poste debbono tenere i cassettini della piccola posta.

PIGIONE. Circolare de' 15 gennaio 1820 con la quale si permette ai servienti dei conciliatori di dare congedo ai locatori qualora il pigione non eccede i ducati sei.

PILOTI. Reale Rescritto del 12 novembre 1828 col quale si prescrive che una delle sette piazze di marinari doganali sia invertita in quella di un pilota di seconda classe.

PIANTE TOPOFRAFICHE Ministeriale del 28 ottobre 1835 sul dubbio se le piante topografiche che avessero a presentarsi in giudizio debbono essere bollate e registrate, e se ammessa la idea del registro sulle medesime se ne debba lasciare ad occasione delle loro registrazioni un esemplare ai ricevitore.

PIANTAGIONI. Circolare degli 8 novembre 1823 con la quale si vieta ai particolari piantare i termini di confinazione dei loro fondi sulle strade

PIANTONI. Ministeriale del 25 gennaio 1817 con la quale si stabilisce che presso ciascun ricevitore generale o distrettuale debba tenersi un numero di soldati che si spediscono per coazioni, e del dritto loro dovuto.

— Reale Rescritto del 5 aprile 1817 col quale si stabilisce in quali casi si possono spedire piantoni per oggetto di amministrazione e delle pene contro gli amministratori che abusano di tale facoltà.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 23 aprile 1817 col quale si stabilisce che lo stipendio stabilito ai piantoni e le tasse delle spese di sequestro contro i contribuenti morosi, non debbonsi aumentare, e che i fittaiuoli pagheranno grana cinque agli intimati per ogni conservatorio, ed avranno il dritto di compensazione sul fitto ai proprietari.

— Ministeriale del 11 giugno 1817 con la quale si determina in quali casi ed in qual modo possonsi usare i piantoni contro gli eredi de' cassieri ed appaltatori de' dazi comunali.

— Circolare del 31 gennaio 1818 con la quale si determina in quali casi si possa far uso di piantoni contro i debitori de' monti frumentari.

— Circolare dei 14 luglio 1818 portante disposizioni circa l'uso dei piantoni nell'esazioni da farsi dalle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 col quale si determina che l'amministrazione delle foreste può far uso delle coazioni è de' piantoni contro de' fittaiuoli morosi.

— Istruzioni per l'uso de' piantoni nella esazione delle rendite de' beni della real casa e de' siti reali sovranamente approvate il 19 settembre 1818.

— Circolare dei 23 marzo 1822 con la quale si vieta agli appaltatori dei dazi comunali la spedizione dei piantoni.

— Circolare del 8 febbraio 1823 con la quale si stabilisce che contro i debitori di generi di privativa possonsi usare le coazioni dei piantoni.

— Circolare dei 24 agosto 1825 con la quale si stabilisce che i cassieri comunali quando hanno denaro in cassa e non adempiono al versamento di ciò che devono alla cassa delle opere pub-

bliche provinciali possono essere soggettati alle cauzioni dei commissarii e dei piantoni.
— Reale Rescritto del 7 giugno 1826 col quale si determina che nella riscossione dei ratizzi per arginare i fiumi ed i torrenti è permesso la spedizione dei piantoni.
— Reale Rescritto del 4 novembre 1826 con cui si determina quali amministrazioni di beneficenza godono del dritto di spedire i piantoni.
— Reale Rescritto del 1 agosto 1827 col quale si prescrive in quali modi possono gli appaltatori dei dazi comunali domandare la spedizione dei piantoni contro i contribuenti morosi.
— Reale Rescritto del 9 giugno 1830 col quale si prescrive che la spedizione de' piantoni non è a rigore accessoria quando sieno stati praticati prima i sequestri.
— Circolare del 26 agosto 1830 con la quale si permette l'uso de' piantoni contro i cassieri morosi che abbiano esatto la tassa protomedicale.
— Reale Rescritto del 18 luglio 1832 col quale è accordato ai comuni per la esazione delle loro rendite di qualunque natura l'uso dei piantoni del pari che ai luoghi pii ed agli stabilimenti di beneficenza del Regno
— Circolare degli 11 giugno 1834 con cui si trasmette il real decreto perchè le amministrazioni diocesane nella esazione delle loro rendite possono far uso de' piantoni.
— Ministeriale del 15 aprile 1835 con la quale si dichiara che i fittuari delle rendite delle amministrazioni diocesane non possono per la riscossione di esse far uso de' piantoni.
— Circolare degli 11 luglio 1835 con la quale si prescrive che si può far uso de' piantoni contro i requisiti alla leva retinenti a presentarsi.
— Circolare del 22 luglio 1835 con la quale si deffinisce in quali casi si può far uso delle coazioni amministrative con piantoni contro i reddenti morosi.
PLATEA. Ministeriale del 19 maggio 1827 portante disposizioni perchè la platea dalle amministrazioni diocesane non vada soggetta alla formalità del bollo.
— Ministeriale del 2 giugno 1827 portante disposizioni per la formazione della platea richiesta dalle istruzioni generali dei 31 ottobre 1818.
— Ministeriale del 28 novembre 1827 portante disposizioni sulla formazione della platea delle amministrazioni diocesane.
PLEGERIE. Istruzioni del 10 febbraio 1817 in occasione del decreto dello stesso giorno, circa le plegerie delle polizze e fedi di credito disperse.
PLICHI Circolare de' 18 marzo 1818 portante disposizioni intorno ai plichi che pervengono ai giudici istruttori per mezzo della posta e che godono la franchigia sotto fascia.

POLIZIA Circolare del 22 maggio 1817 con la quale si dilucida l'articolo 15 delle istruzioni sui poteri di polizia.

— Reale Rescritto de' 17 giugno 1818 portante disposizioni circa i lanciatori di pietre.

— Reale Rescritto del 21 giugno 1818 col quale si determina non potersi accordare la patente di guardia rurale ad un proprietario per la custodia de' suoi fondi.

— Reale Rescritto del 19 settembre 1818 col quale si determina che la facoltà di fare e promulgare nelle provincie del regno i regolamenti di polizia amministrativa appartiene esclusivamente agl'intendenti ne' termini e nel modo prescritto nella legge de' 12 dicembre 1816.

— Circolare del 31 settembre 1818 portante disposizioni per gli asportatori delle armi vietate.

— Ministeriale degli 8 decembre 1819 circa l'osservanza delle antiche leggi per le armi vietate, fino a che non sarà pubblicato un regolamento di polizia sulle medesime.

— Reale Rescritto del 15 decembre 1819 col quale si fissa il modo come liquidarsi le indennità di giustizia agli agenti della polizia ordinaria.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1820 col quale si approva un regolamento per la spedizione dei permessi d'armi.

— Circolare del 17 aprile 1821 per la spiegazione de' decreti del 3 marzo e 9 aprile 1821 circa l'asportazione di arme vietate.

— Circolare del 12 settembre 1821 con la quale si prescrive agl'intendenti di riferire al commissariato generale gli avvenimenti, e le notizie che possono formar materia d'un articolo di giornale.

— Circolare del 26 ottobre 1821 con la quale si raccomanda agli intendenti la buon amministrazione delle provincie e la vigilanza nel pervenire i reati perseguitarli e porli nei limiti delle loro attribuzioni.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1821 col quale si attribuisce alle gran corti criminali la facoltà di decidere sulla competenza pei misfatti preveduti dall'articolo 4 del decreto del 30 agosto 1821 relativo alle persecuzioni delle comitive armate.

— Regolamento del 30 novembre 1821 sulle così dette carte di sicurezza, di permanenza, di passo e dei passaporti sovranamente approvato pei reali domini al di qua del faro.

— Circolare del 12 gennaio 1822 con cui si determina qual sorveglianza debbono usare i sindaci pei figli delle prostitute o delle concubine.

— Circolare del 31 gennaio 1822 portante le disposizioni come redigersi uno stato nominativo e categorico riguardanti i fabbricanti di armi d'ogni genere.

— Circolare del 20 marzo 1822 portante le pene contro i giuocatori nelle bettole e nelle cantine.

— Circolare del 16 marzo 1822 con la quale si determina che le disposizioni emesse con circolare de' 12 gennaio 1822 intor-

no alle prostitute e concubine vengono modificate per le sole concubine.

— Circolare degli 11 maggio 1822 con la quale si determina quali carte di autorizzazione sono abilitati a tenere quei religiosi che questuano per gli ordini mendicanti.

— Reale Rescritto dei 15 maggio 1822 sulla intelligenza del decreto dei 9 aprile 1821 circa la competenza per la conservazione di oggetti settari.

— Sovrana Risoluzione del 22 maggio 1822 che attribuisce alla direzione generale delle foreste la spedizione delle licenze di caccia in vista dei permessi di armi della polizia.

— Circolare del 3 agosto 1822 con la quale si stabiliscono le eccezioni alla regola prescritta dall'articolo 595 della legge di procedura penale per gli arrestati per misura di polizia.

— Reale Rescritto del 14 ottobre 1822 col quale si stabilisce il soldo da corrispondersi al direttore di polizia.

— Circolare del 5 febbraio 1823 con la quale si ordina che l'asportatore d'armi vietate senza licenza per iscritto della polizia è sottoposto alla sanzione del decretò del 3 ottobre 1823 quantunque non sia compreso colle armi nella flagranza.

— Circolare del 12 febbraio 1823 con la quale si stabiliscono norme a seguirsi per gli asportatori d'armi.

— Reale Rescritto de' 13 agosto 1823 col quale si stabilisce che lo assegno ai relegati nell'isole e forti deve andare a carico della tesoreria non già de' fondi della polizia.

— Reale Rescritto de' 27 agosto 1823 col quale si danno disposizioni pei locali degli agenti di polizia.

— Reale Rescritto del 4 giugno 1824 col quale si danno disposizioni a regolare le dimande dei permessi d'armi per ottenere le licenze da caccia.

— Circolare del 4 marzo 1825 portante disposizioni per la punizione di coloro che asportano le armi senza licenza per iscritto della polizia.

— Circolare del 23 luglio 1825 con la quale si danno disposizioni sui fatti che i giudici circondariali debbono riferire alle autorità di polizia.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1826 col quale si istituisce una commessione per punire con le legnate le eccedenze che si commettono dai detenuti nelle prigioni dei capoluoghi di provincia.

— Circolare del 28 giugno 1826 portante la risoluzione di un dubbio a due specie di eccedenze che potessero commettere i detenuti nelle prigioni e che sono comprese tra quelle punibili con le legnate.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 portante la destinazione de' funzionari che debbono rimpiazzare ne' casi di assenza i componenti la commessione istituita per punire con le legnate le eccedenze che si commettono da' detenuti nelle prigioni.

— Circolare del 22 novembre 1826 portante il divieto per le

pubbliche questue, ed in quali casi sieno le medesime permesse.

— Circolare del 29 gennaio 1827 con la quale si prescrice che dalla straordinaria misura della punizione de' detenuti con le legnate per l'eccedenze che si commettessero nelle prigioni sono eccettuati gli ecclesiastici.

— Circolare del 28 febbraio 1827 con la quale si stabilisce che gli incaricati della polizia ritenendo solo le carte che appartengono a questo ramo restituiranno subito quelle di commercio ai negozianti.

— Circolare degli 11 aprile 1827 con cui si determina che la pena economica delle legnate ai detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

— Circolare del 23 maggio 1827 con la quale si prescrive che non si possono stampare composizioni anche in lode senza l'assenso della persona lodata.

— Circolare del 29 dicembre 1827 con la quale si prescrivono le autorizzazioni di cui abbisognano i romiti questuanti.

— Circolare del 2 febbraio 1828 portante le istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabondi nella città di Napoli.

— Circolare del 13 decembre 1828 per la quale s'inculca agli intendenti di vigilare sulla regolare trasmissione dei permessi d'armi ai ricevitori senza dei quali le licenze di caccia non potran consegnarsi.

— Ministeriale del 24 gennaio 1829 che serve di dilucidazione o di continuazione a quella di 13 dicembre 1828 circa le cautele da osservarsi pei permessi d'armi in vista de' quali si consegnano le licenze da caccia.

— Circolare del 1 maggio 1829 portante disposizioni a stabilire l'armonia necessaria tra la polizia e l'ordine giudiziario.

— Ministeriale del 14 maggio 1829 portante disposizioni per gli asportatori di armi.

— Circolare del 27 maggio 1829 con cui si previene che gli eremiti per porsi in giro per far la questua debbono munirsi della licenza della polizia.

— Circolare del 31 luglio 1829 con la quale si prescrive che nei reati comuni i funzionari di polizia non possono procedere ad atti istruttori.

— Circolare del 15 maggio 1830 con la quale si prescrive esservi nei comuni i regolamenti di polizia nei quali si determina tra l'altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817.

— Circolare de' 24 luglio 1830 con la quale si apportano delle modifiche al regolamento di polizia de' 30 novembre 1821 in riguardo alle pene pei contravventori.

— Circolare del 15 giugno 1831 con la quale si determina che gl'individui del regno, e quelli dello stato pontificio oltre dei passaporti deggiono essere muniti dei certificati di non essere sottoposti ad alcun gravame in pregiudizio presso il proprio governo.

— Circolare del 19 giugno 1833 con la quale si prescrive che gl'intendenti non debbono limitarsi a riparare i disordini che per occasionali circostanze si scoprono, ma debbono con abituale metodica, e ben esercitata vigilanza procurare che ogni sconcio si eviti, il quale potrebbe colpire la loro responsabilità.

— Reale Rescritto de' 24 agosto 1833 col quale si stabilisce che i premi fissati a favore di coloro che eseguono gli arresti degli imputati inscritti sull'albo de' rei assenti debbonsi pagare dall'amministrazione generale del registro e bollo.

— Reale Rescritto del 19 marzo 1834 portante disposizioni di rigore per coloro che senza validi legali documenti s'insignivano dell'ordine gerosolimitano.

— Circolare del 13 luglio 1835 con la quale si prescrive che agli agenti di polizia giudiziaria saranno pagate le indennità come uffiziali di polizia giudiziaria, allorchè trattasi d'istruzioni che compilino per delegazione della commessione suprema pe' reati di stato.

— Circolare del 29 settembre 1835 con la quale si prescrive che la indennità di grana 15 a miglio stabilita pei commissari dee pagarsi non solo per l'andata ma anche pel ritorno.

— Circolare del 12 febbraio 1836 con la quale si sostituiscono le carte di passaggio a quelle di sicurezza ed ai passaporti per girare il regno.

— Circolare del 28 settembre 1836 con la quale si prescrive di farsi noto ad ogni giudice di circondario i reati che gl'individui del circondario medesimo abbian commesso fuori di questi e così non sia loro rilasciata carta di passaggio.

— Circolare del 25 marzo 1837 con la quale si determina che la durata del valore delle carte di passaggio, che era di tre mesi viene estesa a quattro.

— Circolare de' 23 gennaio 1838 con la quale si prescrive che i condannati alla reclusione soggetti a malleveria o che mancano dei mezzi per prestarla sono rinviati alla polizia terminata la pena.

— Circolare del 22 settembre 1838 con la quale si stabilisce che nei passaporti che si spediscono dai sindaci si debbono apporre i visti del giudice regio e del capo urbano.

— Reale Rescritto del 5 agosto 1840 col quale si fissano gl'incarichi del commessario di polizia che deve assistere al tiraggio del lotto.

POLIZIA URBANA E RURALE. Circolare del 15 giugno 1825 con la quale si determina doversi serbare il solito sistema circa le indennità dovute agli eletti pei viaggi in occasione della verifica delle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 portante la risoluzione del dubbio se nelle contravvenzioni di polizia urbana la condanna o la remissione delle multe medesime appartenga al primo eletto o al sindaco.

POLIZZE. Istruzioni del 10 febbraio 1817 in occasione del de-

creto dello stesso giorno, circa le pleggerie delle polizze e fedi di credito disperse.

— Ministeriale del 22 gennaio 1820 portante disposizioni sulla esibizione in giudizio delle polizze bancali attaccate di falso, e delle altre polizze che bisognano per la comparazione dei caratteri.

— Circolare del 28 novembre 1827 con la quale si prescrive che i ricevitori generali e tutti coloro che tengono regie casse che si rifiutano cambiare le polizze in numerario e pretendono agio, saranno destituiti.

— Ministeriale del 19 gennaio 1828 con la quale si prescrive che in cambio delle polizze non si dee dare se non la moneta che rappresentano le polizze.

— Circolare de' 24 giugno 1831 con la quale si prescrive che le somme di contribuzione fondiaria che nella Città di Napoli pagansi con polizze direttamente girate ai percettori non possono accreditarsi senza la dichiarazione del ricevitore generale di essersi le polizze scritturate sui relativi stati dei ruòli.

— Ministeriale del 29 ottobre 1834 con la quale si prescrive di anticiparsi come spese di giustizia i dritti al banco dovuti per la ricerca delle polizze.

— Decisione della gran corte suprema di giustizia dei 9 giugno 1836 con la quale si stabilisce il valore legale delle autentiche dei notai alle polizze notate fedi originali o correlative partite di banco.

POLVERI. Circolare del 25 aprile 1825 con la quale si vieta il permesso di trasportare polvere in questi reali domini.

POMPIERI. Reale Rescritto del 25 novembre 1840 col quale si ordina la rivocazione delle disposizione di non ammettersi volontari presso i corpi del real esercito e della compagnia de'pompieri.

— Circolare del 5 dicembre 1840 con la quale si prescrive che i pompieri della città sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambi.

PONTI E STRADE. Reale Rescritto de' 19 settembre 1818 col quale si determina che l'amministrazione delle foreste può far uso delle coazioui e de' piantoni contro de' fittaioli morosi.

— Circolare del 16 dicembre 1819 con la quale si determina che rimangono significate quelle somme che gli intendenti liberano per lo servizio di ponti e strade.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1821 per l'osservanza delle leggi e de' regolamenti sulle acque e foreste.

— Circolare del 19 dicembre 1821 con la quale si determina che i progetti delle opere pubbliche a carico del tesoro non possono farsi dall'ingegneri, che per ordine speciale dei direttori generali dei ponti e strade.

— Sovrana risoluzione del 22 maggio 1822 che attribuisce alla direzione generale delle foreste la spedizione delle licenze di caccia in vista dei permessi di armi della polizia.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1833 col quale si determina

che niuna ingerenza dee prendere l'amministrazione forestale sulle terre del tavoliere di Puglia.

— Reale Rescritto degli 8 novembre 1834 col quale si determina che l'articolo 52 del real decreto de' 25 marzo 1819 riguardante l'amministrazione delle poste viene applicato all'amministrazione di ponti e strade.

— Reale Rescritto del 3 agosto 1839 portante disposizioni a regolare il servizio del corpo degl'ingegneri di acque e strade.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1839 col quale si prescrive che la ritenuta da imporsi agli appaltatori d'opere pubbliche pei lavori che debbon fare gl'ingegneri di ponti e strade resta stabilito al tre per cento.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1839 col quale si determina che il corpo degl'ingegneri vien diviso in due sezioni, l'una per l'opere a carico del tesoro e l'altra per le opere provinciali.

— Ministeriale del 21 dicembre 1839 con la quale si approvano le istruzioni ed alcune riforme agli attuali regolamenti di ponti e strade perciò che concerne lavori regi, nei quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine dell'intendenza.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1840 col quale si danno disposizioni a regolare il servizio degl'ingegneri di ponti e strade.

— Reale Rescritto del 19 agosto 1840 col quale si prescrive che agli alunni siciliani ammessi a studiare nella scuola d'applicazione de' ponti e strade sia dovuto l'emolumento di ducati otto mensuali.

POPOLAZIONE. Reale Rescritto del 28 gennaio 1837 col quale si risolve il dubbio se a fissare i comuni infra duemila anime debba servir di regola lo stato delle anime annesso al decreto degli 11 ottobre 1817.

PORTALETTERE. Reale Rescritto del 25 luglio 1837 col quale si prescrive che i portalettere sono esclusi dalla ritenzione dei sei mesi.

PORTO FRANCO DI MESSINA. Reale Rescritto de' 19 luglio 1823 portante disposizioni sulla immessione dei frumenti esteri nel porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1826 portante disposizioni sul libero cabotaggio e sulla libertà delle interne comunicazioni del porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1827 portante le sovrane risoluzioni sulle istanze della regìa in Sicilia in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno i generi dichiarati per consumo nel porto franco di Messina.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1831 col quale si prescrive che i generi indigeni nell'immettersi nel porto franco di Messina non si deggiono misurare nè su di essi riscuotersi dritto di misura meno su quelli che spediti all'estero siansi poi introdotti nelle dogane del regno.

— Reale Rescritto del 29 febbraio 1840 portante disposizioni per lo servizio del porto franco di Messina.

POSSESSO. Circolare del 5 settembre 1810 per la intelligenza delle clausole messe nelle decisioni della commessione feudale relative allo stato attuale del possesso.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1834 col quale si determina se gli estratti della visita di monsignor de Ciocchis debbono o pur no riputarsi titolo originario ed originale nella ricognizione delle rendite dovute dallo erario alle prelature, badie e benefici di regio patronato e si risolve un dubbio sul possesso oltre i trent'anni.

POSTE E PROCACCI. Reale Rescritto del 27 agosto 1817 col quale si stabilisce considerarsi una la massa degli impiegati tanto dell'amministrazione generale delle poste in Napoli che quelli delle officine delle diverse provincie del regno.

— Reale Rescritto del 19 novembre 1817 col quale si stabilisce il metodo del concoso in riguardo a' soprannumerari che volessero essere situati nel segretariato o nella contabilità dell'amministrazione generale delle poste.

— Reale Rescritto de' 28 febbraio 1818 col quale si stabilisce una tassa sulle lettere che giungono dagli stati francesi, e dagli stati sardi.

— Circolare del 18 marzo 1818 portante disposizioni intorno ai giudici istruttori per mezzo della posta e che godono la franchigia sotto fascia.

— Reale Rescritto de' 4 aprile 1818 portante disposizioni per la franchigia della posta da accordarsi agl'intendenti de' domini oltre il faro.

— Reale Rescritto de' 20 maggio 1818 col quale si determina che tanto il direttore quanto il segretario generale delle poste abbiano l'onore di essere ammessi al baciamano.

— Reale Rescritto de' 18 giugno 1818 col quale si ripristina il corso di posta da Napoli a Campobasso.

— Reale Rescritto del 30 giugno 1818 col quale si regola provvisoriamente il servizio delle lettere che giungono per la via di Roma.

— Reale Rescritto del 5 agosto 1818 portante il sistema a tenersi nell'arrivo delle lettere dirette ai consoli e ministri esteri.

— Reale Rescritto del 10 ottobre 1818 col quale si autorizzano gl'intendenti ad incaricare un'uffiziale di loro fiducia per apporre sui pieghi la firma d'invio alla regia posta.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1819 col quale si determinano i funzionari che debbono godere la franchigia delle lettere che pervengono dall'estero.

— Circolare del 1 maggio 1819 con la quale si prescrive un sistema uniforme pel pagamento del dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1819 col quale si stabilisce

che il nuovo codice dell'amministrazione postale abbia esecuzione del 1 gennaio 1820 in avanti.

— Ministeriale de' 15 settembre 1819 portante disposizioni circa il sequestro delle mercedi dovute ai maestri di posta.

— Reale Rescritto dei 31 marzo 1820 col quale si determina che i custodi delle poste debbono tenere i cassettini della piccola posta.

— Circolare del 23 ottobre 1820 con la quale si dispone che negl'inviti che si rimettano agli agenti delle poste per la spedizione de' corrieri staffette ed altri servizi straordinari deve indicarsi il ministero per lo quale si esegua la sepizione.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1821 col quale si diminuisce la tassa sulle lettere provvenienti dello stato romano.

— Circolare del 19 ottobre 1822 portante disposizioni regolamentarie pel servizio delle regie poste.

— Reale Rescritto de' 27 ottobre 1824 col quale si determina la tassa sulle lettere che si spediscono col battello a vapore.

— Reale Rescritto degli 8 gennaio 1825 col quale si determina che i corrieri ordinari debbono partire impetreribilmente alle ore fissate dai regolamenti.

— Circolare del 7 settembre 1825 con la quale si stabilisce che le somministrazioni di lumi e fuoco alle scorte de' procacci sono a carico dei comuni.

— Reale Rescritto del 25 luglio 1827 col quale si prercrive che i portalettere sono esclusi dalla ritenzione di sei mesi.

— Circolare del 19 gennaio 1828 che determina dover cedere a carico de' notai le spese di posta per la spedizione dei repertori delle camere notarili per la correlativa numerazione e cifra.

— Ministeriale del 18 gennaio 1829 portante disposizioni sul rendimento de' conti dell'amministrazione generale delle poste in Palermo.

— Circolare del 23 settembre 1829 sul metodo della corrispondenza tra le autorità giudiziarie di questi domini e quelle de' domini oltre il faro.

— Circolare del 14 aprile 1830 con la quale si prescrive che la corrispondenza di quei funzionari che non hanno franchigia di posta dev'essere comunicata per mezzo dell'intendenza.

— Regolamento del 23 dicembre 1830 portante la formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici per mezzo de' procacci.

— Reale Rescritto de' 23 aprile 1831 col quale si dettano le cautele da adoperarsi relativamente alla custodia dei fondi pubblici che nel camino dei procacci si depositano nelle ricevitorie per cangiar di vetturini o attendere che altri procacci arrivano per rilevarli.

— Circolare de' 27 giugno 1832 sul metodo per giustificare gli esiti per ispesa di posta per le lettere dirette alle camere notariali.

— Circolare del 2 agosto 1834 per l'affrancazione alla posta dei pieghi che si spediscono dalle camere o dagli archivi notariali alle autorità e per determinare a carico di chi debba cedere l'esito correlativo.

— Reale Rescritto del 8 novembre 1834 col quale si determina che l'articolo 52 del real decreto de' 25 marzo 1819 riguardante l'amministrazione delle poste viene applicato all'amministrazione di ponti e strade.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1835 col quale si prescrive che gli uffiziali ed agenti delle regie poste soggetti a cauzione possono darla in biglietti di tenuta a firma di benestanti o proprietari in conformità del disposto nel decreto del 10 novembre 1819.

— Circolare del 5 agosto 1835 portante disposizioni per la corrispondenza de'procuratori del Re presso i tribunali fuori provincia.

— Circolare del 30 febbraio 1836 con la quale si prescrive che deggiono darsi la franchiggia alle lettere di servizio o che nel distretto rispettivo i ricevitori distrettuali ed i controlori delle contribuzioni dirette reciproramente spedisconsi.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1838 col quale si danno le regole da tenersi presenti nello arrivo delle lettere sui pacchetti a vapore.

— Circolare del 28 maggio 1839 con la quale si danno le disposizioni a regolare il servizio de' pieghi per la corrispondenza delle amministrazioni diocesane.

— Ministeriale del 26 agosto 1840 con la quale si partecipa la sovrana determinazione pel posto che i militari debbono occupare nelle diligenze quando viaggiano per affari di servizio.

— Circolare del 12 settembre 1840 portante disposizioni pe' pieghi della corrispondenza delle amministrazioni diocesane.

POSTIERI. Reale Rescritto dei 28 giugno 1832 col quale si stabilisce che i postieri dei lotti nelle provincie sono esenti dalle cariche municipali.

POSTO DI CASA. Reale Rescritto del 12 ottobre 1816 col quale si determina l'amministrazione del posto di casa.

PRANZI. Circolare del 26 marzo 1825 con la quale si stabilisce essere espressamente vietati i pranzi di uso per le riunioni dei consigli provinciali.

PREBENDE. Circolare del 22 ottobre 1806 con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie prebende canonicati ec. ec.

— Ministeriale del 10 agosto 1836 prescrivente che in forza della circolare dei 12 agosto 1835 che fu dichiarata non potere aver forza retroattiva, si tolga il sequestro delle prebende appartenenti ad alcuni canonicati.

PRECEDENZA. Reale Rescritto del 9 giugno 1819 col quale si determina che quando in un medesimo luogo vi siano più direttori delle amministrazioni finanziere provinciali debba la precedenza accordarsi a quello in cui concorre maggiore antichità.

— Reale Rescritto de' 26 aprile 1823 col quale si risolvono taluni dubbi in fatto di precedenza.

— Circolare del 23 novembre 1825 con la quale si prescrive che con la sovrana risoluzione degli 11 settembre 1825 non si

è derogato al real decreto dei 18 maggio 1819 intorno alle precedenze.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante la risoluzione della controversia circa la precedenza che nel clero delle chiese ricettizie i partecipanti pretendono sui religiosi secolarizzati.

PREDICATORI. Reale Rescritto del 19 aprile 1828 portante disposizioni per la scelta dei predicatori e dei quaresimalisti.

— Circolare del 14 giugno 1828 circa la scelta dei predicatori e quaresimalisti.

— Circolare del 20 febbraio 1832 portante le norme da osservarsi nei comuni dei reali domini oltre il faro per la scelta dei predicatori queresimalisti.

PRELATURE. Reale Rescritto del 26 giugno 1827 col quale si danno varie disposizioni a regolare il terzo pensionabile delle prelature ed abbadie di regio padronato.

PREMJ. Circolare del 2 ottobre 1819 portante disposizioni circa il pagamento de'premi da darsi a coloro, che arrestono i colpevoli annotati nell'albo di rei assenti.

PREPOSITURE. Reale Rescritto del 11 aprile 1828 con cui si risolve negativamente la dimanda di conservarsi la prepositura nullius di Atina, perchè in opposizione della bolla di circoscrizione delle diocesi

PRESCRIZIONE. Circolare del 3 ottobre 1827 con la quale si determina che l'azione penale pei reati forestali rimane prescritta col trascorrimento del biennio.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1830 portante disposizioni intorno alle prescrizioni de'crediti contro i comuni e de'luoghi pii.

— Circolare del 17 giugno 1837 con la quale si prescrive che pei titoli creditari degli ospizi viene disposto che le commissioni amministrative obblighino i debitori alla rinnovazione delle scritture, facoltandosi l'amministrazione di anticipare la spesa che occorre in caso di difficoltà de' debitori.

— Circolare degli 11 dicembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione dei ruoli esecutivi dopo scorsi i ventotto anni.

— Reale Rescritto del 17 febbraio 1838 col quale si determina cha i titoli dei canoni enfiteutici non vanno soggetti a prescrizione.

— Circolare del 24 febbraio 1838 portante la risoluzione dei dubbi relati ad agevolare i luoghi pii, e gli stabilimenti di beneficenza per la rinnovazione dei titoli onde non prescriversi.

— Reale Rescritto del 17 maggio 1838 col quale si determina che la quistione di libertà d'immobile di proprietà demaniale, tuttochè framischiata ad esame di titoli è prescrizioni non può devolversi ai magistrati civili poichè trattisi di pubblica proprietà.

— Circolare del 18 agosto 1838 portante disposizioni ad impedire che si compia la prescrizione trentenaria nell'interesse delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 4 settembre 1838 con la quale s'insinuano le

misure onde interrompersi per parte dei beneficiati la prescrizione trentenaria d'interesse del patrimonio ecclesiastico regolare.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1838 col quale si dichiara che sieno applicabili sulle decime e sulle prestazioni enfiteu tiche le regole comprese nel real rescritto del 17 febbraio corren te anno sulla rinnovazione dei titoli di rendita per l'articolo 21 67 delle leggi civili.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1838 col quale si danno le norme per interrompere la prescrizione trentenaria nelle decime sagramentali

— Reale Rescritto del 5 dicembre 1838 col quale si dichiara che la pubblicazione della misura e titolazione delle terre del tavoliere sia operativa ancora d'interrompere le prescrizioni.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1839 col quale si comunica la sovrana risoluzione contenente il divieto a' tribunali di pronunziare sull'eccezione di prescrizione in opposizione alle dimande della chiesa.

— Circolare del 13 marzo 1839 con la quale si prescrive che interrotta la prescrizione può agirsi bonariamente co'debitori verso l'erario ed illegittimi detentori de' fondi demaniali.

PRESTAZIONI. Ministeriale del 2 novembre 1809 con la quale si danno prescrizioni relative alle prestazioni ex feudali della provincia di Lecce.

— Circolare del 6 febbraio 1811 con la quale si vieta ai comuni di far continuare l'esazione di decime ed altre prestazioni già abolite sotto il pretesto di doversi soddisfare gli avvocati, ed altre spese.

— Circolare del 22 febbraio 1812 con la quale si dilucida il dubbio elevato, se convenga adottar per sistema generale di far pagare a profitto de' comuni, che hanno guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano degl'ex baroni.

— Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti del 12 agosto 1816 col quale si prescrive che dopo il decreto del 16 ottobre 1809 abolitivo di qualunque prestazione a titolo di casalinaggio conviene vietarne la riscossione, e che i tribunali nel giudicare della legittimità de' censi reclamati da' baroni deggiono distinguere se essi dipendono da dritti signorili aboliti, ovvero sieno il compenso del prezzo degl'immobili venduti o una condizione di essi, e ciò per farle cessare nel primo caso e conservarle nel secondo.

— Decisione della gran corte de' conti del 16 febbraio 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli intendenti non è dato giudicare di conversioni di prestazioni, ma ai giudici di circondario, salvo alle parti l'appello ne' tribunali civili.

— Reale Rescritto dei 29 agosto 1821 per la inapplicabilità de' decreti del 6 ottobre 1814 e 9 gennaio 1816 nelle condonazioni de' censi canoni al disotto di cinquanta grana o delle piccole prestazioni in derrate e delle prestazioni, che comunque dello

stesso valore fossero state in amministrazione e non in proprietà del demanio.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1838 col quale si dichiara che sieno applicabili per le decime e per le prestazioni enfiteutiche le regole comprese nel real rescritto del 17 febbraio corrente anno sulla rinnovazione dei titoli di rendita per l'articolo 2169 delle leggi civili.

PRIGIONI. Reale Rescritto del 13 agosto 1817 circa la provvista de' custodi delle prigioni locali.

— Ministeriale del 7 settembre 1819 portante disposizioni circa la ricezione de' militi nelle prigioni pagane.

— Reale Rescritto dei 15 settembre 1819 col quale si determina che non sono da iscriversi nell'elenco delle prigioni ordinate dall'articolo 589 delle leggi di procedura penale i luoghi di custodia che i vescovi potranno stabilire onde restringersi gli ecclesiastici per misure disciplinari.

— Circolare dei 19 agosto 1820 per la numerazione dei registri dei custodi delle prigioni.

— Ministeriale dei 29 novembre 1820 circa la spesa de' registri de' custodi delle prigioni.

— Sovrana determinazione del 27 febbraio 1822 con la quale si stabilisce che le spese di scrittoio degli agenti contabili delle prigioni cedono in metà a carico del governo e nell'altra dell'appaltatore generale.

— Circolare del 23 marzo 1822 portante disposizioni sulla formazione dei certificati che riguardano la esistenza dei militari nelle prigioni.

— Decisione de' 18 aprile 1823 con la quale si stabilisce che l'incolpato che fugge con violenza dalle mani degli agenti della pubblica forza è compreso nella sanzione dell'articolo 253 delle leggi penali relativo alla fuga con violenza da' luoghi di custodia o di pena.

— Circolare del 22 dicembre 1824 portante disposizioni per lo stabilimento delle cappelle nelle prigioni distrettuali.

— Circolare del 2 marzo 1825 con la quale si stabilisce che i detenuti non perfettamente ristabiliti dalle febri carcerarie non saranno messi in libertà onde il male non si diffonda.

— Circolare del 4 giugno 1825 con la quale si prescrive che le spese di vitto e medele pei detenuti infermi anche dopo gli ordini ottenuti di escarcerazione deggiono gravitare sul fondo delle prigioni.

— Circolare dei 9 luglio 1825 portante disposizioni sul mantenimento dei detenuti a carico dei comuni.

— Circolare del 24 settembre 1825 con la quale si stabilisce l'indennità dovuta ai custodi supplenti delle prigioni allorchè funzionano da proprietari.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1826 col quale si istituisce una commissione per punire con le legnate le eccedenze che si

commettano dai detenuti nelle prigioni dei capoluoghi di provincia.

— Circolare del 28 luglio 1826 portante la risoluzione di un dubbio a due specie di eccedenze che potesse commettere i detenuti nelle prigioni e che sono comprese tra quelle punibili con le legnate.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 portante la destinazione de' funzionari che debbono rimpiazzare nei casi di assenza i componenti la commessione istituita per punire con le legnate l'eccedenze che si commettono da' detenuti nelle prigioni.

— Ministeriale del 7 aprile 1827 con cui si rimette un real decreto e regolamento per autorizzare i superiori dei regolari a tenere nei rispettivi conventi il carcere per la custodia disciplinare dei religiosi.

— Circolare degli 11 aprile 1827 con cui si determina che la pena economica delle legnate ai detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

— Reale Rescritto del 19 aprile 1828 con cui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno seperati dagli altri detenuti.

— Circolare del 6 ottobre 1830 con la quale si prescrive che sull'articolo mantenimento de' detenuti si gravi l'esito delle medicine da somministrasi nelle mallattie ai detenuti infermi nelle prigioni circondariali.

— Ministeriale del 6 novembre 1830 portante disposizioni circa i luoghi di correzione ove possono rinchiudersi gli ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

— Reale Rescritto del 22 marzo 1834 col quale si stabilisce che le contabilità per le prigioni circondariali, per maggiore abilitazione de' comuni onde essere rimborsati delle somministrazioni, deggiono farsi come per le prigioni centrali.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1839 dirette ad ottenere che i detenuti non moncassero nelle prigioni delle cure religiose de' cleri e degli esercizi spirituali.

— Circolare de' 15 aprile 1840 onde provvedere decentemente al modo di far ascoltare la santa messa ai detenuti.

— Circolare del 17 giugno 1840 con la quale si provvede ai mezzi opportuni affinchè i detenuti possano adempire alle pratiche religiose.

PRIMOGENITURA. Decisione del 1 febbraio 1823 con la quale si risolve la quistione se è valida la rinunzia di un fondo soggetto a primogenitura fatta dal possessore del fondo medesimo al suo primogenito che vi è immediatamente chiamato, e se la circonstanza che la rinunzia ebbe luogo in tempo in cui si credeva imminente la legge abolitiva dei fedecommessi ha niuna influenza nella risoluzione della controversia.

PRIORATO DI ANDRIA. Ministeriale del 22 settembre 1830 sulla provvista del priorato della cattedrale di Andria di padronato comunale.

PRIVATIVE. Reale Resoritto del 9 gennaio 1828 col quale

si ordina di rimaner ferme le privative pei reali domini di quà e di là del faro quando siensi stabilite le fabbriche in entrambi i reali domini.

PRIVILEGIO. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 17 gennaio 1818 col quale si stabilisce che è personale e non alienabile il privilegio accordato a taluno di avere nella sua casa un coretto sporgente in una qualche chiesa vicina.

PROCACCIO. Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si prescrive che la spesa di trasporto de' fondi de' ricevitori è a carico de' ricevitori ai quali è all'uopo accordata una indennità.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che al trasporto de' fondi delle ricevitorie ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le ricevitorie che fanno i trasporti per mezzo de' procacci.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti del dì 28 gennaio 1819 col quale si determina che non può annoverarsi fra le eventualità prevedibili l'impedimento messo da un governo straniero all'arrivo del procaccio di Napoli nel suo territorio, e quindi le conseguenze di esso non possono essere a carico dell'appaltatore.

PROCEDIMENTO PENALE. Reale Rescritto de' 27 dicembre 1817 col quale si dà forza retroattiva al decreto de' 18 novembre ultimo circa il procedimento per alcuni misfatti.

— Circolare de' 14 gennaio 1818 portante disposizioni circa le dichiarazioni di competenza speciale che si fanno contro coloro che sono presenti, e pei quali si è spedito mandato di arresto.

— Circolare del 27 giugno 1818 col quale si prescrive doversi sempre mandare gli atti al ministero di giustizia allorchè si chiede l'autorizzazione a procedere per quache pubblico funzionario.

PROCESSI. Ministeriale del 28 ottobre 1812 dichiarativa de' seguenti dubbi: 1. quali precauzioni per stabilir senza errore nei processi da farsi l'incapacità personale di lavoro di cui parla l'articolo 309 del nuovo codice penale; 2. qual mezzo per metterla in essere nei processi già compilati nella mira delle antiche leggi.

— Circolare de' 4 marzo 1818 portante disposizioni circa il riscontro della ricezione de' processi che si mandano al ministero.

— Circolare del 16 febbraio 1820 per le notizie che i procuratori generali delle gran corti criminali debbon passare in fine di ogni mese ai direttori del registro relativamente ai processi seguiti da decisione diffinitiva.

— Circolare degli 8 marzo 1820 sul compedio di fatti e delle pruove che dovrà essere alligato nel principio di ogni processo criminale.

— Circolare del 5 marzo 1823 portante le norme per la comunicazione dei proccessi delle autorità ecclesiastiche ai magistrati dell'ordine giudiziario.

— Reale Rescritto del 29 dicembre 1832 col quale si stabi-

lisce, che gl'ispettori controlori delle spese di giustizia debbono apporre la loro firma al primo, ed ultimo foglio de' processi.

— Reale Rescritto del 24 maggio 1836 portante disposizioni a regolare la scritturazione della totalità delle spese di giustizia per ciascun processo.

PROCESSI ANTICHI. Decisione dei 14 gennaio 1823 sulla quistione se la omissione dello appuramento del fatto in cause dipendenti dai processi antichi costituisce un mezzo di annullamento presso la suprema corte di giustizia.

PROCESSI VERBALI. Reale Rescritto del 19 dicembre 1819 col quale si danno a' guardiani delle pesche riservate le facoltà di compilare i processi verbali sulle trasgressioni che le riguardano.

PROCESSI CRIMINALI. Circolare del 26 agosto 1818 circa alcune indennità pei processi criminali.

PROCESSO SCRITTO. Ministeriale de' 19 aprile 1823 portante disposizioni sulla quistione se il magistrato deve intervenire come uomo di legge nella commessione militare riunita per giudicare sul processo scritto dell'abilitazione degl'incolpati sottoposti alla sua competenza.

PROCESSIONI. Reale Rescritto del 28 novembre 1835 portante disposizioni perchè le processioni abbian luogo soltanto di mattina e non mai nel dopo pranzo.

— Circolare degli 8 marzo 1830 con la quale si richiamano in osservanza i generali stabilimenti sulle processioni.

— Reale Rescritto del 2 marzo 1836 col quale si confermano le primiere disposizioni per la inibizione delle processioni nel dopo pranzo.

— Reale Rescritto del 27 aprile 1836 con cui si conferma la rigorosa osservanza di non permettersi processioni nel dopo pranzo.

PROCURATORI GENERALI. Circolare dei 16 febbrajo 1820 circa le persone delle quali i procuratori generali presso le gran corti criminali possono avvalersi per corrieri.

PROCURATORI REGJ. Parere del procurator generale della gran corte de' conti del 6 giugno 1816 col quale si determina che fermo restando l'obbligo degli intendenti, e de' regi procuratori di promuovere di uffizio l'incompetenza de' rispettivi poteri, giudiziario ed amministrativo, gli atti corrispondenti nell'interesse delle pubbliche amministrazioni debbono essere spinti a cura e diligenza degli agenti di esse.

PROCURE. Circolare de' 28 gennaio 1819 portante disposizioni circa il modo di formar la procura presso il tribunale di commercio.

— Reale Rescritto del 29 aprile 1826 col quale si dichiarano esenti dal registro le procure ed i documenti che si presentano ai conciliatori nei giudizi di loro competenza e nei casi di conciliazione o compromesso il cui valore non eccede i ducati sei.

— Circolare del 26 maggio 1828 con la quale si esentano dal

registro le procure per gli affari di commercio che si fanno dai contendenti a piè degli originali e delle copie delle citazioni.

PROFESSIONE. Reale Rescritto del 9 marzo 1822 sulla incapacità de' religiosi e delle religiose professe a raccoglier successioni e sul valore delle loro rinunzie.

PROFESSORI SANITARJ. Circolare del 1 giugno 1836 portante disposizioni sulle indennità dovute ai professori sanitari per la visita dei requisiti di leva.

PROIETTI. Regolamento del 30 aprile 1810 relativo al mantenimento dei proietti nelle provincie.

— Circolare del 12 gennaio 1822 con cui si determina qual sorveglianza debbonsi usare pei figli delle prostitute e delle concubine.

— Circolare del 20 agosto 1823 con la quale si stabilisce che gl'intendenti sono facoltati a trarre de' boni a favore delle commissioni amministrative sopra i crediti loro aperti con ordinativi pel mantenimento de' proietti senza attenderne gli stati mensili delle medesime.

— Circolare del 20 ottobre 1827 con la quale si stabilisce che possono aggregarsi nel ruolo di proietti quei fanciulli, le cui madri non esistono nel comune e son misere.

— Reale Rescritto dei 23 gennaio 1831 con cui si determina che le commissioni amministrative ed i parrochi debbono avere la vigilanza e sorveglianza sui proietti, la cura della nutrizione e buona esistenza dei medesimi e la distribuzione delle rate mensili alle nudrici sotto la dipendenza degli stessi intendenti, senza però prender parte nell'amministrazione de' fondi comunali a tale uso destinati.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1835 col quale si prescrive che i proietti ammogliati due anni prima de' reali ordini per la leva ne sono esclusi.

PROMISCUITA' Circolare del 16 dicembre 1806 con la quale si determina che pei demanj promiscui colle terre del tavoliere di Puglia i consigli d'intendenza non possono ingerirsene che sciolto le promiscuità da una giunta appositamente creata.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che sono atti illegali gli avvisi de' consigli d'intendenza, mercè i quali col consenso delle parti si propongono i mezzi per lo scioglimento di una promiscuità fra due comuni.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1821 col quale si stabiliscono norme a regolare la provvista degl'impiegati in Napoli ed in Sicilia.

— Reale Rescritto del 28 marzo 1829 portante disposizioni sullo scioglimento della promiscuità nella ripartizione delle spese occorrenti negli accessi e sul modo come le parti debbono essere astretti al pagamento delle medesime.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1838 col quale si risolve il dubbio se stando la legge delle promiscuità, su qual tesoreria

debbono gravitare i sussidi, le sovvenzioni, ed ogni altro pagamento che indipendentemente dai soldi godono i funzionari di ambo i reali domini.

— Ministeriale del 19 maggio 1838 con la quale si detta il modo come si debbano eseguire i pagamenti a favore dei napolitani nominati a cariche ed impieghi con destinazione promiscua negli uni e negli altri domini.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1838 portante la creazione di una commissione per proporre i mezzi opportuni per lo scioglimento della promiscuità in Sicilia.

PROPRIETA'. Reale Rescritto del 2 settembre 1829 col quale si prescrive che non possonsi rappresentare delle opere drammatiche senza il consenso dei loro autori o pagando a questi un premio da determinarsi dall'intendente.

PROPRIETA' PUBBLICA. Reale Rescritto del 19 maggio 1838 col quale si determina che la quistione di libertà d'immobile di proprietà demaniale tuttocchè framischiata ed esame di titoli e di prescrizione non può devolversi ai magistrati civili poichè trattasi di pubblica proprietà.

PROPRIETA' PARTICOLARI. Reale Rescritto del 7 novembre 1829 col quale si dispone che i possessori dei beni fondi nelle isole adiacenti alla Sicilia abbiano a godere la munificenza sovrana stabilita coi rescritti dei 3 aprile 1822 ed 11 febbraio 1824.

PROSTITUTE. Circolare del 12 gennaio 1822 con cui si determina qual sorveglianza debbono usare i sindaci sui figli delle prostitute e delle concubine.

— Circolare del 16 marzo 1822 con la quale si determina che le disposizioni emesse con circolare de' 12 gennaio 1822 intorno alle prostitute e concubine vengono modificate per le sole concubine.

PROTESTI. Circolare de' 27 febbraio 1819 con la quale si determinano i dritti dovuti agli uscieri per la trascrizione de' protesti delle cambiali.

PROTOCOLLI. Reale Rescritto del 17 luglio 1819 portante disposizioni circa la visita dei protocolli dei membri delle camere notariali.

— Ministeriale del 19 dicembre 1819 circa il modo di scrivere le deliberazioni delle camere notariali fatte per le visite dei protocolli.

— Reale Rescritto de' 7 giugno 1823 col quale si stabilisce che spetta ai notai di pagare il dritto de' registri per le dichiarazioni di visita de' loro protocolli che si è eseguita dalle camere notariali.

— Circolare del 17 gennaio 1824 per lo invio in ciascun mese di aprile al ministero di uno stato nominativo dei notai che sono morosi alla esibizione dei protocolli e delle copie dei repertori.

— Circolare de' 27 ottobre 1824 portante disposizioni per lo stabilimento d'un indice alfabetico ai protocolli de' notai.

— Reale Rescritto de' 12 novembre 1828 sul dubbio se le camere notariali in Sicilia abbiano facoltà di attendere alla visita

dei protocolli appartenenti ai notai non residenti nei comuni non capo luoghi di valle quando tal visita non si trovi praticata dal notaio al luogo delegato giusta il real decreto de' 17 ottobre 1821.

— Circolare dei 16 marzo 1831 con la quale si danno disposizioni perchè si provvegga acciocchè i notai ritirano dalle camere notariali i protocolli che loro han presentato per la correlativa visita, e non si ricusino senza giusto motivo alla conservazione delle schede notarili.

— Circolare del 30 aprile 1831 per aggiugnersi altre notizie allo stato nominativo dei notai richiesto dalla circolare del 17 gennaio 1824 per la esibizione dei protocolli e delle copie dei repertori.

— Ministeriale del 27 giugno 1832 sul dubbio se i cancellieri delle camere notarili possono rilasciare estratti copie ec. di atti compresi nei protocolli che trovansi esibiti alle camere per ragion di visita; e se competa allo archivio alcun dritto dei certificati negativi che ne fossero rilasciati.

— Ministeriale dei 18 marzo 1836 sulla facoltà dei notai di dividere i loro protocolli in più parti.

— Ministeriale dei 23 settembre 1837 relativa alla improtocollazione delle minute di antichi istrumenti rinvenuti in fascicoli fuori protocollo.

PROTOMEDICATO. Sovrana risoluzione del 1 ottobre 1822 con la quale si stabiliscono dei viceprotomedici e speziali visitatori in tutti i distretti del regno e la visita degli esercenti l'arte salutare e delle farmacie.

— Circolare del 3 dicembre 1825 con la quale si proibisce la vendita di qualunque composto medicinale a persona non autorizzata.

— Circolare del 14 maggio 1828 con la quale si conferma il divieto ai droghieri di vendere medicinali a minuto.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1828 col quale s'approva il regolamento pei salassatori e per le levatrici de' domini oltre il faro.

— Circolare del 12 agosto 1829 con la qnale si proibisce ai droghieri di vendere generi medicinali a minuto.

— Circolare del 26 agosto 1830 con la quale si permette l'uso de' piantoni contro i cassieri morosi che abbiano esatto la tassa protomedicale.

— Circolare del 9 giugno 1832 con la quale si stabiliscono le abilitazioni ai vecchi esercenti l'arte salutare.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1832 col quale si accordano altre abilitazioni ai vecchi esercenti l'arte salutare.

— Circolare del 13 dicembre 1832 con la quale si stabiliscono i dritti e documenti a cui sono obbligati i vecchi esercenti l'arte salutare per godere delle abilitazioni loro concesse.

— Reale Rescritto de' 16 giugno 1833 col quale si prescrive che possono le donne ottenere cedole di flebotomia solo per assistere le persone del loro sesso.

— Reale Rescritto del 5 marzo 1834 col quale ad istanza di taluni farmacisti si danno disposizioni a regolare la vendita che debbon fare i droghieri dei diversi farmaci composti o in polvere.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1836 col quale si determina che i dritti protomedicali in Sicilia si riscuotino sul possessorio.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 portante disposizioni a regolare i generi vendibili dai droghieri mercieri e farmacisti.

— Circolare degli 8 aprile 1837 con la quale si determina che la percezione dei dritti protomedicali spettanti all'ospedale degl'incurabili dovrà farsi dalle casse dei consigli degli ospizi e non più da quelle delle intendenze.

— Circolare del 10 maggio 1837 portante prescrizioni per l'esazione dei dritti protomedicali spettanti all'ospedale degl'incurabili.

— Regolamento dei 22 novembre 1837 sullo spaccio dei medicinali emanato dal protomedicato generale.

PROTONOTAIO DI SICILIA. Reale Rescritto del 19 agosto 1819 col quale si dichiara che nelle disposizioni del real decreto del 20 luglio 1819 contenente l'abolizione degli offici di protonotajo in Sicilia sono compresi anche gli offici di luogotenente, di protonotaro, e di coadiutore.

PRUOVA. Circolare dei 14 giugno 1820 con la quale si ordina il celere esame dei ruoli addetti all'amministrazione della contribuzione fondiaria sorpresi per l'acquisto delle pruove nei giudizi penali.

— Decisione de' 21 aprile 1823 con la quale si determina, che la gran corte criminale, che procede in secondo giudizio nella causa, in cui altra gran corte abbia profferito la decisione di non costa e di più ampia istruzione potrà pronunziar condanna sopra le sole pruove raccolte prima di questa decisione.

PRUOVA GENERICA. Circolare de' 10 maggio 1823 portante disposizioni sul modo e su i funzionari da adoperarsi per assicurare la pruova generica dei fatti criminosi.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1823 col quale si spiega il senso dell'articolo 246 delle leggi di procedura penale circa la nullità per mancanza di giuramenti nelle dichiarazioni de' periti e testimoni generici lette nella discussione pubblica.

PRUOVA SCRITTA. Decisione del 13 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se è suscettibile di annullamento una sentenza la quale è in contraddizione coi fatti elementari del processo, ed in altri termini se può il giudice trasandare o snaturare i fatti contestati allorchè dai detti deve egli trarre il suo giudizio; di più allorchè esiste un principio di pruova scritta, deve il giudice di necessità ammettere la pruova testimoniale qualora sia richiesta da una delle parti.

PRUOVA TESTIMONIALE. Decisione dei 30 gennaio 1823 con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendita è richiesta di essenza la scrittura e se allorchè di una scrittura privata è fatta menzione in un atto d'intimazione di usciere può dir-

sene comprovata la sostanza in un atto disteso da uffiziale pubblica e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone: infine se allorchè esista un principio di pruova scritturale nel caso dell'articolo 1347 il giudice può negare la pruova testimoniale.

PUBBLICHE OPERE. Istruzioni de' 30 gennaio 1816 con le quali si stabilisce il metodo da osservarsi per le perizie, e la esecuzione delle opere pubbliche comunali.

— Sovrana determinazione del 24 agosto 1816 con la quale si danno le norme come regolare i pagamenti del saldo de' lavori de' ponti e strade.

— Regolamento del 20 settembre 1816 portante disposizioni sull'amministrazione de'fondi destinati alle opere pubbliche da eseguirsi dal 1 gennaio 1817 in poi.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti de' 4 settembre 1817 col quale si determina che lo scolo delle acque del Fucino è non solo di somma utilità, ma bensì di assoluta necessità per la provincia di Aquila.

— Reale Rescritto de'18 ottobre 1817 col quale si danno disposizioni per lo scioglimento de' contratti per costruzioni di opere pubbliche.

— Reale Rescritto del 23 maggio 1818 col quale si stabilisce la norma da seguirsi nella mancanza delle subaste per la esecuzione di urgenti lavori di opere pubbliche.

— Reale Rescritto del 1 agosto 1818 col quale si dettano norme a seguirsi per le nuove opere pubbliche.

— Circolare del 26 agosto 1818 circa le norme per regolare i progetti delle opere pubbliche, sulla loro redazione e sulle autorità alle quali debbono dirigersi.

— Reale Rescritto del 5 settembre 1818 col quale si detta il modo a tenersi nel caso d'inadempimento de'patti ne'contratti di appalto per la costruzione di opere pubbliche.

— Circolare del 20 febbraio 1819 con la quale si stabilisce che nelle opere pubbliche suscettive di mantenimento gl'ingegneri direttori e le diputazioni provinciali hanno l'obbligo di riferire alla direzione generale l'epoca in cui debba cominciare.

— Reale Rescritto del 6 marzo 1819 col quale si stabilisce che negli appalti per costruzione e mantenimento di opere pubbliche in quanto al metodo di licitazione generale deve osservarsi il disposto nella legge de' 12 dicembre 1816.

— Circolare del 22 maggio 1819 con la quale si determina che i conciliatori possono ordinare l'arresto dei perturbatori delle loro udienze.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1819 col quale si danno varie disposizioni per la costruzione delle opere pubbliche e si prescrivono norme da vietarsi i fusari ed altre cose che possono nuocere alla pubblica salute.

— Circolare del 2 ottobre 1819 con la quale si prescrive che

i proprietari de' fondi che attraversano le strade comunali non possono riputarsi nè di farli occupare, nè di farvi aprire cave come per ogni altra opera pubblica, a tenore delle disposizioni generali.

— Circolare del 16 decembre 1819 con la quale si determina che rimangano significate quelle somme che gli intendenti liberano per lo servizio de' ponti e strade.

— Reale Rescritto del 5 febbraio 1820 col quale si stabiliscono norme a seguirsi per le opere pubbliche provinciali.

— Circolare del 19 dicembre 1821 con la quale si determina che i progetti delle opere pubbliche a carico del tesoro non possono farsi dagl'ingegneri che per ordine speciale dei direttori generali dei ponti e strade.

— Reale Rescritto dei 4 dicembre 1822 sulla competenza dei giudici del contenzioso amministrativo nelle quistioni relative ai danni che i privati posson temere per la ragion dei lavori di appaltatori delle pubbliche strade.

— Reale Rescritto de' 30 luglio 1823 portante norme da seguirsi sulle competenze nelle quistioni con le pubbliche amministrazioni relative ai danni che possono essere causati dai lavori di pubbliche strade.

— Reale Rescritto dei 30 agosto 1823 col quale vien creata una giunta composta da taluni uffiziali facultativi e da taluni igegneri per lo esame dei progetti di costruzione di strade.

— Circolare del 6 dicembre 1823 con la quale si vieta accordare all'ultimo appaltatore di manutenzione la cura della manutenzione delle strade.

— Reale Rescritto del 20 dicembre 1823 col quale si stabilisce che la costruzione delle strade è a responsabilità degl'ingegnere e del direttore generale dei ponti e strade.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1824 portante disposizioni per difinirsi le strade che interessar possono la difesa delle frontiere.

— Circolare dei 24 agosto 1825 con la quale si stabilisce che i cassieri comunali quando hanno denaro in cassa e non adempiono al versamento che devono alla cassa delle opere pubbliche provinciali possono essere soggettati alle coazioni dei commissarii e dei piantoni.

— Regolamento del 28 gennaio 1826 portante disposizioni per la verifica delle casse delle opere pubbliche provinciali.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1826 col quale si dispone che per occorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari o con opere.

— Circolare dei 26 aprile 1826 con la quale si determina come debbono stabilirsi le tasse per gli avvocati dei comuni e delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1826 col quale si determina

l'ammontare della cauzione dei cassieri delle opere pubbliche provinciali.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1826 col quale si prescrive che nel termine di otto giorni tra il primo manifesto e l'aggiudicazione preparatoria nell'appalto delle opere comunali è il minimum dell'intervallo prescritto.

— Reale Rescritto del 16 agosto 1826 col qnale si determina che al contezioso giudiziario si appartiene il giudizio di controversie per rescissione di contratti di appalto con delle pubbliche amministrazioni essendo puramente civili le azioni corrispondenti.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1826 portante le norme a regolare i pagamenti che si eseguono pei compensamenti dei fondi occupati o danneggiati per novelle costruzioni di pubblica utilità.

— Reale Rescritto del 21 dicembre 1826 col quale si aboliscono le indennità dovute ai proprietarii de' fondi danneggiati per l'opere pubbliche.

— Ministeriale degli 11 gennaio 1827 portante disposizioni sul metodo difinitivo da stabilirsi per le cauzioni da prestarsi dagli appaltatori.

— Circolare del 17 gennaio 1827 con la quale si determina che in quei comuni tra le cui rendite vi sian dazi non si possono autorizzare o intraprendere opere non urgenti senza l'approvazione del ministero.

— Circolare del 5 gennaio 1828 con la quale si stabilisce che nella liquidazione dei danni cagionati ai fondi per opere pubbliche si terrà conto del 5 per 100 a titolo d'interesse dal dì della perdita dei frutti fino all'effettivo pagamento.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1828 col quale si determinano le persone obbligate al rendimento de' conti materiali de' fondi delle opere pubbliche e l'esame e rivisione annuale de' medesimi nel caso in cui non si convochino i consigli provinciali.

— Circolare 31 gennaio 1829 con la quale si prescrive che le perizie de' piccioli danni ai fondi addetti ad opere pubbliche si eseguiranno dai periti locali.

— Reale Rescritto del 6 ottobre 1830 col quale si sospende il decreto di potersi imprendere nuove opere finchè non sieno complete quelle che si trovano in costruzione.

— Regolamento del 21 ottobre 1830 relativo all'esecuzione de' lavori in economia.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1831 col quale si approva il parere della consulta sul modo onde giudicarsi amministrativamente le quistioni fra gli appaltatori e la direzione generale de' ponti e strade.

— Reale Rescritto del 14 settembre 1831 col quale si prescrive che la direzione generale de' ponti e strade per ciò che riguarda le opere pubbliche provinciali è subordinata al ministero dell'interno.

— Circolare de' 18 febbraio 1832 con la quale si determina

che l'interesse del 5 per 100 sulle somme dovute ai proprietarii pei danni recati loro dalle opere pubbliche deve calcolarsi dal giorno dell'occupazione.

— Reale Rescritto del 10 ottobre 1832 col quale si approva il regolamento portante i patti e le condizioni che deggiono servire di base ai contratti di mantenimento delle strade regie.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1833 col quale si danno le norme a regolare i pagamenti agli appaltatori di opere pubbliche.

— Circolare del 26 febbraio 1834 con la quale si stabilisce come debbono valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1834 col quale si prescrive che non possono i giudici del contenzioso amministrativo conoscere ad istanza de' privati e senza una preventiva autorizzazione della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni o dei danni per esse ai medesimi cagionati.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1834 con la quale si determina non farsi alcuna novità al sistema per la valutazione de' fondi occupati per causa di pubblica utilità.

— Istruzione del 21 ottobre 1834 per lo esatto adempimento degli ordini sovrani contenuti nel reale rescritto de' 14 ottobre 1834 relativo al rattoppamento giornaliero delle regie strade consolari, tanto se siano in brecciame, quanto se siano lastricate.

— Ministeriale del 15 maggio 1835 con la quale si determina che il regolamento sul movimento de' fondi e dello stato de' lavori in vigore in Napoli fosse adottato ed esteso anche per la Sicilia.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1835 col quale si determina che l'articolo 229 della legge sull'amministrazione civile è applicabile tanto alle strade di conto regio che a quelle di conto provinciale.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1835 col quale si stabilisce che tanto per le opere comunali, che per le provinciali, e per quelle di conto del real tesoro non deve cominciare il lavoro prima che i fondi sieno approntati.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1835 col quale si determina che a prevenire la degradazione delle strade s'inculchi la maggiore vigilanza onde i primi eletti ne verifichino le contravvenzioni e ne assegnino negli stati discussi i fondi di manutenzione.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1836 col quale si permette ai deputati dei consigli provinciali per sollecitare presso l'intendente, o presso i reali ministeri la risoluzione o il compimento delle sue deliberazioni di riunirsi una volta al mese sotto la presidenza dell'intendente per l'oggetto ad intervenire nelle deputazioni delle opere pubbliche onde dare tutte le dilucidazioni e schiarimenti sulle disposizioni che esistono ma senza voto.

— Circolare del 1 febbraio 1837 con la quale si determina

che il fango che si forma nel capo strada dev'essere sgombrato e sparso nei fondi laterali.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1837 col quale si prescrive che sono dovuti gl'interessi del cinque per cento sulle somme liquidate e non pagate ai proprietari che cedono i loro fondi o vi soffrono detrimento per opere pubbliche comunali.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1837 portante le norme da eseguirsi nella costruzione delle nuove strade.

— Reale Rescritto degli 11 novembre 1837 portante disposizioni a proibirsi qualunque apertura di novelle strade senza il precedente permesso del ramo militare.

— Parere dell'agente del contenzioso della tesoreria generale del 14 ottobre 1837 col quale si dimostra che gli arbitrj gli abusi ed i danni che si commettono sulle proprietà particolari da un ingegnere non possono alligarsi nella classe delle opere pubbliche che l'amministrazione ha giudicato d'interesse generale e debbesi in tali casi stare alle leggi ed alle altre disposizioni in vigore.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1838 col quale si determina che negli appalti delle opere provinciali e comunali possono riceversi le offerte da chiunque offre idonea garentia e sia conosciuto per la morale.

— Reale Rescritto del 19 luglio 1839 col quale si stabilisce di abolirsi il sistema d'imputare le spese per personale su i fondi della tesoreria per materiali delle strade.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1839 col quale si determina che i pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche debbono esser fatti direttamente dalla tesoreria alle parti, e non già per mezzo degl'intendenti, come prima praticavasi.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1839 col quale si prescrive che la ritenuta da imporsi agli appaltatori d'opere pubbliche pei lavori che debbon fare gl'ingegneri di ponti e strade, resta stabilita al tre per cento.

— Reale Rescritto del 29 agosto 1839 portante disposizioni a regolare il servizio pe' lavori delle opere pubbliche affidate agl'ingegneri ed alle deputazioni provinciali.

— Circolare del 28 settembre 1839 con cui si rimette il real decreto contenente le norme per le opere di bonificazione delle terre paludose.

— Reale Rescritto del 25 ottobre 1839 col quale si stabilisce che le misure e valutazioni de' lavori provinciali si debbono eseguire coll'intervento di tutti i deputati delle opere pubbliche.

— Istruzioni del 20 dicembre 1839 riguardante il servizio delle strade ed altre opere regie e si stabiliscono le norme a seguirsi per le relative contabilità.

— Ministeriale del 21 dicembre 1839 con la quale si approvano le istruzioni ed alcune riforme agli attuali regolamenti di ponti e strade perciò che concerne lavori regi, nei quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine dell'intendenze.

— Circolare del 1 aprile 1840 con la quale si proibisce che per sicurezza di appalti e contratti diansi obbliganze sui beni costituiti in patrimoni sagri.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1840 col quale si determina che il decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequistrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni è reso comune alla Sicilia.

— Reale Rescritto del 19 settembre 1840 col quale si prescrive che non si può dare incominciamento a nuove opere comunali senza compiersi prima le incominciate.

— Reale Rescritto del 23 settembre 1840 col quale si rimovano gli ordini perchè i primi eletti de' comuni verifichino lo stato delle degradazioni delle strade.

— Circolare del 30 settembre 1840 con la quale si proibisce di ricerversi per l'esecuzione o sicurezza di appalti o contratti oblicanza sui beni costituiti in patrimoni sagri.

— Reale Rescritto del 23 dicembre 1840 col quale si stabilisce che la cura della costruzione del mantenimento e dei restauri delle strade interne della città di Palermo e dei contorni di essa è restituita a quel decurionato.

PUBBLICO MINISTERO. Reale Rescritto del 22 marzo 1820 col quale si determina che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti della legge di procedura ne' giudizi per lo procedimento contra i funzionari dell'ordine giudiziario non sono applicabili ai patrocinatori e notai, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati così delle cancellerie come degli uffizi del pubblico ministero.

PUDORE. Decisione de' 14 aprile 1823 con la quale si stabilisce in quali casi i fatti d'incontinenza portano offesa al pubblico costume ed oltraggio al pubblico pudore nel senso dell'articolo 345 delle leggi penali, e quando è applicabile la sanzione dell'articolo 328 delle leggi penali contro l'uomo con moglie che abbia commercio disonesto con altra donna.

PUGNE. Reale Rescritto degli 11 settembre 1819 portante disposizioni circa le disfide e pugne a pietre commesse in Napoli e suoi subborghi.

Q

QUADRO DEI DEBITORI. Circolare del 3 gennaio 1834 con la quale si stabilisce che i quadri dei debitori giusta il decreto dei 2 maggio 1823 sono esenti dal registro.

— Sovrana Risoluzione del 27 ottobre 1824 con la quale si stabilisce che non è di rigore il termine fissato dal decreto de'30 gennaio 1817 per la formazione dei quadri de' debitori.

— Ministeriale del 9 maggio 1827 portante la risoluzione del dubbio incontrato dall'intendente a spedire la ordinanza per ren-

dere esecutori gli estratti del quadro generale dei debitori del demanio presentati dal vescovo di Capaccio.

— Ministeriale del 29 novembre 1828 portante chiarimenti sull'intelligenza del real decreto de'2 maggio 1823 che stabilisce il modo di rendere esecutivi i quadri dei debitori per rendite costituite delle mense, badie e de' benefici.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1839 portante alcune osservazioni sullo stato de' censi dopo la proroga alla pubblicazione dei quadri delle rendite costituite e prescritte.

— Reale Rescritto del 14 settembre 1839 col quale si dichiara che il termine di sei mesi accordato ai monasteri dei religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione ed invio dei quadri dei debitori di rendite costituite e non già per la pubblicazione di essi.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1838 col quale si estende a tutti i monasteri il beneficio dei ruoli esecutivi dei debitori nel modo stesso, che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane e che concede altra proroga per la formazione ed invio dei quadri dei debitori del clero secolare e patrimonio regolare.

QUARESIMALISTI. Reale Rescritto del 19 aprile 1828 portante disposizioni per la scelta dei predicatori e quaresimalisti.

— Circolare del 14 giugno 1828 circa la scelta dei predicatori e quaresimalisti.

QUESTUANTI Circolare degli 11 maggio 1822 con la quale si determina quale carte di autorizzazione sono abilitate a girare quei religiosi che questuano per gli ordini mendicanti.

— Circolare del 22 novembre 1826 portante il divieto per le pubbliche questue ed in quali casi sieno le medesime permesse.

— Circolare del 7 febbraio 1827 con la quale si stabilisce la carta cui debbono essere muniti i questuanti che appartengono ad un ordine religioso.

— Circolare del 29 dicembre 1827 con la quale si prescrivono le autorizzazioni di cui abisognano i romiti questuanti.

— Circolare del 27 maggio 1829 perchè il religioso mendicante incaricato a far la questua venga fornito di una carta giustificativa munita di designate formalità.

— Circolare del 27 maggio 1827 con cui si previene che gli eremiti per porsi in giro a far la questua debbono munirsi della licenza della polizia.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1835 portante disposizioni per autorizzare la questua nel regno e secondare l'impegno della costruzione di una chiesa in Gerusalemme.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1838 col quale si autorizza la questua dell'elemosine onde compiersi la riedificazione del tempio di S. Maria degli Angeli presso Assisi.

QUINTI. Ministeriale del 31 agosto 1838 con la quale si approva il sistema della bonifica dei quinti per coloro che aumentano

lo stato degli appalti dei cespiti e delle pubbliche cose al di là delle somme che negli avvisi sono enunciati.

— Circolare del 10 dicembre 1838 con la quale si stabilisce che non sono permessi per regola fissa i quinti negli arrendamenti dei cespiti fiscali ma in qualche caso speciale può accordarsi un premio per rompere il monopolio.

— Ministeriale del 23 marzo 1839 portante osservazioni pel beneficio dei quinti che s'accordano per vantaggiare le rendite fiscali.

R

RAMO ECCLESIASTICO. Circolare del 22 ottobre 1806 con la quale si determina prendersi conto delle vacanze delle parrocchie prebende canonicati ec. ec.

— Reale Rescritto de' 22 luglio 1815 col quale si abolisce la pena della gogna per gli ecclesiastici e che la pena de' lavori forzati si espierà da' medesimi non più ne' bagni, ma nelle prigioni, o nei castelli.

— Reale Rescritto de' 14 ottobre 1815 col quale si richiama in osservanza la disciplina tanto per gli ecclesiastici e pei laici, quanto per i luoghi alla religione consagrati.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1816 col quale si vieta agli ecclesiastici impieghi indecenti, e si richiamano alla disciplina i possessori de' benefici residenziali.

— Reale Rescritto del 6 marzo 1817 col quale si danno disposizioni per l'amministrazione de' beni delle mense vescovili de' reali domini al di là del faro.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1818 col quale si ordina la sospensione delle cause concernenti i patronati particolari.

— Reale Rescritto de' 7 aprile 1818 col quale si prepara la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno.

— Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 col quale si fa una restrizione del numero attuale delle feste e delle vigilie.

— Reale Rescritto del 29 aprile 1818 col quale si prescrive la osservanza della bolla benedettina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia.

— Reale Rescritto del 6 maggio 1818 col quale si condonano le tasse nelle provincie de' canonicati vacanti nel 1817.

— Indulto del 7 maggio 1819 emesso dalla Sante Sede in favore del Re del regno delle due Sicilie per la nomina de' vescovi.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1818 col quale si danno disposizioni per le dotazioni de' capitoli, de' seminari, e delle parrocchie.

— Reale Rescritto de' 16 maggio 1818 portante disposizioni circa il modo di chiamare per testimoni le dignità ecclesiastiche.

— Circolare de' 20 maggio 1818 con la quale s'invia loro il decreto della sagra congregazione de' riti circa l'ufficio e la messa del B. Alfonso de Liguori.

— Reale Rescritto del dì 30 maggio 1818 relativo alle lettere apostoliche per le provviste delle parrocchie vacanti prima del concordato.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1818 col quale si ordina l'osservanza dall'articolo ventunesimo del concordato sul patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 17 giugno 1818 col quale si prescrive di portarsi a ducati 4000 in circa la rendita de' vescovati, ed arcivescovati che sono nelle capitali delle provincie.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1818 col quale si prescrive il modo come rilasciare i certificati di libertà de' fondi da costituirsi in patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si danno disposizioni sulle ritenzioni da praticarsi sugli assegni del terzo pensionabile.

— Circolare del 15 agosto 1818 portante l'invio della bolla pontificia intorno alla nuova circoscrizione delle diocesi.

— Circolare de' 15 agosto 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinari del regno relativa a' componenti la commessione mista de' beni ecclesiastici, ed alle loro operazioni amministrative.

— Circolare de' 22 agosto 1818 con la quale si ordina uno stato delle badie, prelature e luoghi esenti dalla giurisdizione vescovile.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1818 col quale si ordina di manifestare i benefici si pieni che vacanti, soggetti a patronati feudali.

— Circolare de' 24 settembre 1818 con la quale si stabilisce che il certificato di libertà del fondo costituito in patrimonio sacro non ha bisogno di essere trascritto.

— Disposizioni portanti le dotazioni di alcune mense vescovili, monasteri e case religiose approvate il dì 7 ottobre 1818.

— Ministeriale del 10 ottobre 1818 relativa allo stabilimento delle amministrazioni delle chiese cattedrali.

— Reale Rescritto del 24 ottobre 1818 col quale si risolvono alcuni dubbl insorti sulle disposizioni del concordato relative alla provvista de' benefici ecclesiastici di libera collazione.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1818 relativa alla pubblicazione del breve apostolico riguardante la celebrazione delle feste de' Santi Patroni ne' giorni stabiliti.

— Circolare del 31 ottobre 1818 portante le istruzioni pel retto ed uniforme metodo di amministrazione de' beni affidati alle commissione amministrative diocesane.

— Circolare de' 4 novembre 1818 con la quale si stabilisce che ne' giudizi di patronato i regi procuratori debbono invigilare per lo mantenimento de' dritti di regalia.

— Circolare del 18 novembre 1818 con la quale si prescrive la formazione di uno stato, in cui sia indicato se le parrocchie siano di patronato regio, ecclesiastico o laicale, se le chiese siano

ricettizie numerate, o innumerate, e di quale natura siano le rendite ad esse appartenenti e quali pesi specificati.
— Reale Rescritto del 25 novembre 1818 sulle così dette ozioni per gli ascensi alle dignità vacanti nelle chiese cattedrali e collegiate.
— Circolare del 2 dicembre 1818 portante la soluzione di alcuni dubbi sulla gestione delle amministrazioni diocesane.
— Reale Rescritto del 14 dicembre 1818 risguardante lo stabilimento delle amministrazioni diocesane per le sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinari che sono nello stato pontificio.
— Circolare de' 16 dicembre 1818 con la quale si risponde a vari dubbi, e si risolvono varie domande proposte tanto dall'amministrazioni diocesane quanto da' regi procuratori presso le medesime.
— Regolamento del 18 dicembre 1818 approvato dagli altri esecutori del concordato, relativo al regime di amministrazione de' beni chiesastici.
— Circolare de' 30 dicembre 1818 portante disposizioni circa la liquidazione del terzo pensionabile da farsi su talune mense vescovili.
— Reale Rescritto del 2 gennaio 1819 concernente il dubbio se nel numero dei benefici ecclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane, sieno compresi anche quelli di patronato particolare.
— Reale Rescritto del 23 gennaio 1819 con cui si accordano facilitazioni agli studenti professori della congregazione de' PP. del SS. Redentore per lo patrimonio sagro già costituito prima del concordato.
— Reale Rescritto del 23 gennaio 1819 che esenta da una nuova costituzione di patrimonio sagro prescritto dal concordato i minoristi delle congregazioni de' preti secolari, cioè Filippini, Pii operari, Liguorini, Cinesi, Dottrinari, della missione ed altri.
— Circolare del 3 febbraio 1819 concernente la soluzione di taluni dubbi sulla gestione delle amministrazioni diocesane.
— Reale Rescritto del 25 febbraio 1819 relativo al dubbio se debbano le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti.
— Circolare de' 3 marzo 1819 con la quale si determina che la rendita de' patrimoni sacri deve essere purgata dal peso fondiario.
— Circolare del 3 marzo 1819 con la quale si danno disposizioni per le rendite de' patrimoni sacri.
— Ministeriale de' 3 marzo 1819 portante disposizioni sull'avviso da darsi al ministero per la spedizione de' certificati da rimettersi agli ordinari.
— Circolare del 6 marzo 1819 circa la esenzione dalla leva militare per i chierici iniziati negli ordini minori.
— Reale Rescritto del 6 marzo 1819 che ordina uno stato delle

chiese collegiate e copie legali degli atti di loro fondazione coll'indicazione se i canonicati son soggetti a patronato o di libera collazione.

— Circolare del 20 marzo 1819 relativa al procedimento sulle istanze di dissequestro di benefici ecclesiastici posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1819 col quale si danno disposizioni sulla liquidazione del terzo pensionabile.

— Reale Rescritto del 14 aprile 1819 relativo alla restituzione de' beni ai luoghi pii dello stato pontificio, ed ai dubbi insorti su questo articolo.

— Decreto e bolla pontificia del 25 aprile 1819 portante la nuova erezione, e sia reintregazione delle chiesa arcivescovile di Matera con unione egualmente a quella di Acerenza.

— Circolore del 28 aprile 1819 per la soluzione di diversi dubbi sul modo da eseguire la trascrizione de' beni delle mense e del patrimonio regolare.

— Circolare degli 8 maggio 1819 con la quale si cerca uno stato di tutt'i canonicati, parrocchie, ed altri benefici vacanti.

— Circolare del 29 maggio 1819 con la quale si determina che i comuni debbono continuare a pagare le somme che stanno contribuendo per congrue o supplemento ai parrochi salve le determinazioni a prendersi in prosieguo.

— Ministeriale del 19 giugno 1819 portante la facilitazione dei certificati per la libertà dei fondi da costituirsi in patrimonio sacro.

— Reale Rescritto dei 9 luglio 1819 col quale si danno disposizioni circa la casa di correzione per gli ecclesiastici.

— Circolare del 25 agosto 1819 con la quale si lascia ai vicari capitolari la libera disposizione dei proventi della curia nelle vacanze delle sedi vescovili.

— Circolare dei 28 agosto 1819 con la quale si dichiarono irretrattabili le divisioni ed alienazioni dei beni dei benefici di patronato particolare fatte per effetto della legge dei 18 giugno 1807 fino alla pubblicazione del decreto del 20 luglio 1818.

— Circolare del 7 settembre 1819 con la quale si rimette il decreto che prescrive l'osservanza di un breve pontificio circa le partecipazioni nelle chiese ricettizie.

— Ministeriale de' 15 settembre 1819 portante disposizioni circa la costituzione del patrimonio sagro sopra iscrizioni del gran libro.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1819 col quale si determina che non sono da iscriversi nell'elenco delle prigioni ordinate dall'articolo 589 delle leggi di procedura penale i luoghi di custodia, che i vescovi potranno stabilire onde restringervi gli ecclesiastici per misure disciplinari.

— Circolare del 18 ottobre 1819 con cui si chieggono talune notizie relative all'esecuzione del breve pontificio de' 13 agosto 1819.

— Circolare de' 20 ottobre 1819 con la quale si cerca lo stato

delle rendite e de' pesi di tutte le badie e benefici sistenti nelle diocesi.
— Reale Rescritto de' 29 gennaio 1820 portante disposizioni circa la cura delle cappellanie e legati pii devoluti.
— Circolare del 4 marzo 1820 portante le norme da eseguirsi per la sepoltura degli eretici e dei pubblici impenitenti nei luoghi ove sono stabiliti camposanti.
— Reale Rescritto de' 18 marzo 1820 circa la tassa del sagro patrimonio ed il modo di eseguirne la costituzione.
— Reale Rescritto del 3 maggio 1820 sul dubbio in ordine alla nomenclatura delle chiese concattedrali, o sia qual diocesi debba prima nominarsi.
— Reale Rescritto del 6 maggio 1820 portante il modo di procedere nelle chiese alla desumazione dei cadaveri.
— Circolare dei 29 luglio 1820 per la soluzione di taluni dubbi sul procedimento relativo a dimande per costituzione di patrimonio sagro.
— Circolare del 6 settembre 1820 contenente la dichiarazione della commessione esecutrice del concordato in virtù dell'articolo 21 che prescrive la costituzione del sagro patrimonio non già iniziandi alla tonsura o a promuovendi agli ordini minori, ma agli ascendenti agli ordini sagri.
— Sovrana determinazione del 23 settembre 1820 con la quale si prescrive che tutti gli ordinari non debbono dare esecuzione a carte munite di regio exequatur.
— Reale Rescritto del 30 settembre 1820 col quale si dispone l'esecuzione delle ordinanze commessariali nelle quali sia interessato il patrimonio ecclesiastico, o le mense vescovili od altre pubbliche amministrazioni.
— Decreto e bolla pontificia del 15 gennaio 1821 prescrivente la conservazione della sede vescovile e diocesi di Alife.
— Circolare del 18 aprile 1821 sulle partecipazioni delle chiese ricettizie de' reali domini al di quà del faro.
— Reale Rescritto de' 25 aprile 1821 per l'annullamento di diverse disposizioni in materia ecclesiastica emanate da' 6 luglio 1820 ai 23 marzo 1821.
— Decreto e bolla pontificia del 14 maggio 1821, pubblicata il dì 16 giugno 1822, prescrivente la conservazione della sede vescovile e diocesi di Ostuni.
— Reale Rescritto degli 11 luglio 1821 sul pagamento delle pensioni ecclesiastiche.
— Ministeriale de' 18 luglio 1821 con la quale si determina se il penitenzierato nelle chiese cattedrali debba rimanervi.
— Reale Rescritto de' 4 agosto 1821 pei sequestri sopra i beni de' benefici di patronato de' particolari.
— Reale Rescritto del 21 agosto 1821 col quale si stabilisce che nei piccioli comuni ove si trovano delle cappelle rurali atte ad es-

sere sufficienti ai campisanti può il seppellimento prattricarsi per tumulazione.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1821 per la esecuzione del concordato relativo alla commessione stabilita per l'esame de' piani intorno alla formazione de' titoli delle sacre ordinazioni.

— Circolare del 1 settembre 1821 relativa al real decreto che approva un regolamento per la facile amministrazione del patrimonio regolare.

— Circolare degli 8 settembre 1821 relativa alla devoluzione dei legati e delle cappellanie laicali alla real corona in mancanza di eredi dei legittimi padroni.

— Risoluzione sovrana del 23 settembre 1821 pel discarico delle contribuzioni imposte sopra i suoli delle chiese.

— Circolare del 29 dicembre 1821 intorno alle facoltà e privilegi di cui godono per pontificia concessione gl'imperiali e reali cappellani castrensi dell'armata austriaca.

— Reale Rescritto de' 5 gennaio 1822 sul dubbio se i benefizi e le cappellanie da servir di titolo alle sagre ordinazioni debbano calcolarsi senza deduzione de' pesi di messe de' quali fossero gravati.

— Reale Rescritto del 6 febbraio 1822 riguardante quei religiosi secolarizzati che desiderano rientrare in monistero col godimento della pensione.

— Reale Rescritto del 3 aprile 1822 portante la risoluzione del dubbio se il parroco che celebra i matrimoni di coscienza secondo la bolla pontificia satis nobis incorre per l'osservanza delle forme dello stato civile stabilito dalle leggi in vigore nella pena che le stesse le hanno cagionato.

— Circolare dei 29 aprile 1822 con la quale si richiama in vigore la tassa innocenziana relativamente ai dritti pei patrimoni e pompe funebri.

— Reale Rescritto del 6 luglio 1822 col quale si dichiara nulla ed abusiva la fondazione del beneficio di S. Maria del Carmine in S. Giovanni di Cammarota.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1822 sull'obbligo della residenza dei vescovi nelle proprie diocesi.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 col quale si manifestano le istruzioni disposte dalla commessione dei vescovi coll'intervenuto del Nunzio Apostolico ed approvate sovranamente per la formazione dei titoli delle sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sufficientemente dotate.

— Reale Rescritto dei 18 dicembre 1822 sul metodo da serbarsi per impugnare le dichiarazioni di laicalità di benefici emesse dall'abolita real camera di S. Chiara.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1823 portante disposizioni circa i patrimoni e l'ammissione dei clerici alle porzioni delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 1 marzo 1823 col quale si stabilisce che la determinazione del reale rescritto da' 16 marzo 1818 circa il

modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a prestare testimone innanzi ai giudici penali non è stata abolita dalle leggi di procedura penale in vigore.

— Circolare del 5 marzo 1823 portante le norme per la comunicazione dei processi delle autorità ecclesiastiche ai magistrati dell'ordine giudiziario.

— Decisione del 6 marzo 1823 con la quale si risolve che i creditori delle mense vescovili i quali non liquidarono il loro credito in conseguenza del decreto dei 7 marzo 1823 possono oggi pretendere la soddisfazione dalle mense istesse

— Decreto de' 15 giugno 1823 relativo all'incorporazione della chiesa universale di Matera a quella di Acerenza.

— Circolare del 21 giugno 1823 portante disposizioni relative al modo come rendere esecutivi i titoli appartenenti alle mense vescovili badie e benefizi.

— Reale Rescritto de' 21 giugno 1823 circa l'esecuzione della bolla satis nobis del Sommo Pontefice Benedetto XIV relativa ai matrimoni segreti volgarmente detti di coscienza.

— Circolare del 20 settembre 1823 portante la pubblicazione del decreto della santa congregazione dei riti relativo all'uso delle insigne pontificali che per indulto apostolico godono alcune dignità e canonici di chiese cattedrali o collegiate

— Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 relativo ai diritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si ritrae dalla stola bianca e nera come fedi di battesimo, matrimonio, morte, pubblicazione, stato libero, verifiche di dispense apostoliche ec. ec.

— Reale Rescritto del 1 novembre 1823 relativo alla partecipazione dei preti nelle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1823 col quale si prescrive che quante volte gli avanzi indicati nell'articolo 17 delle reali istruzioni sulla formazione dei titoli di sagre ordinazioni nelle chiese ricettizie sieno esorbitanti debba il parroco nella divisione di essi averne una porzione eguale a quella dei partecipanti.

— Circolare dei 19 novembre 1823 portante talune dilucidazioni per formare con facilità i piani nelle chiese ricettizie pei titoli di sagro patrimonio a norma delle istruzioni approvate da Sua Maestà ai 18 novembre 1821.

— Circolare del 26 novembre 1823 con la quale s'inculca di dirigere al ministero degli affari ecclesiastici le domande dei sovrani provvedimenti pei bisogni delle chiese o dei clerici, od i particolari individui ecclesiastici.

— Circolare del 14 febbraio 1824 con la quale si stabilisce che non possono i comuni sospendere il pagamento di ciò che soglion dare ai parrochi, salvo l'esame delle ragioni che avessero per essere discaricati.

— Reale Rescritto del 21 febbraio 1824 col quale si prescrive come i chierici si debbono mettere in possesso di una partecipazione di chiesa.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1824 col quale si danno disposizioni intorno al dritto del fisco di esigere una mesata dalle annue rendite de' vescovati abbadie e benefici di regia presentazione ogni qualvolta vanno a provvedersi.

— Reale Rescritto del 18 agosto 1824 col quale si stabilisce che a misura, che per la mancanza de' titolari scaderanno le pensioni sui fondi ecclesiastici debbano nel momento stesso rimanere devoluti a favore del privato o beneficiato che aveva ricevuto il carico.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1824 col quale si stabilisce che gli stranieri che si naturalizzano nel regno debbono essere cattolici.

— Circolare del 18 settembre 1824 con la quale si trasmettono gli statuti delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 9 ottobre 1824 col quale si danno disposizioni per l'esatta intelligenza degli ordini sovrani circa i mansionariati.

— Circolare del 22 dicembre 1824 portante disposizioni per lo stabilimento delle cappelle nelle prigioni distrettuali.

— Reale Rescritto del 12 gennaio 1825 col quale si permette la pubblicazione di alcune disposizioni del S. Padre circa le indulgenze della bolla della crociata durante il corrente anno Santo.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1825 col quale si determina che le pensioni gravitanti sul terzo pensionabile debbono andare esenti dalla ritenuta del 10 per 100.

— Reale Rescritto del 22 gennaio 1825 portante la soluzione di alcuni dubbi circa gli onorari dovuti agli economi curati delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 26 febbraio 1825 col quale si stabilisce l'esatto adempimento della bolla satis nobis del Pontefice Benedetto XIV.

— Ministeriale degli 11 marzo 1825 con la quale si prescrive che nel formarsi gli aggiusti di rate cogli eredi dei beneficiati l'amministrazione diocesana divida con i medesimi i frutti e le rendite indistintamente del beneficio vacato.

— Reale Rescritto del 16 marzo 1825 con cui si ordina ai capitoli delle sedi vacanti di rimettere le carte che ricevono da Roma nel ministero degli affari ecclesiastici per le superiori disposizioni.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1825 portante disposizioni per risoluzione di dubbi nell'applicazione del decreto dei 14 luglio 1824 per la costituzione dei patrimoni sagri.

— Circolare del 9 aprile 1825 riguardante la soluzione di alcuni dubbi insorti sul modo di esecuzione del real decreto de' 14 luglio 1821 e dell'articolo 12 del regolamento de' 29 maggio 1819 sul dritto fiscale da esigersi per la trascrizione ipotecaria delle sentenze dei tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e della capienza dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 15 ottobre 1825 con cui si adattano

alcune misure di rigore contro i cleri riluttanti alla formazione ed invio degli stati delle rendite delle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 17 dicembre 1825 per l'osservanza della regola che le così dette cappellanie non possono formar titolo di sagro patrimonio.

— Reale Rescritto del 24 dicembre 1825 col quale si dichiara competente il potere giudiziario a pronunziare nella causa tra i fedecommessari del defunto monsignor vescovo di Patti e l'amministrazione del demanio.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati, ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio o della chiesa.

— Circolare degli 11 gennaio 1826 portante disposizioni per acquistare la piena e distinta conoscenza delle badie, benefici semplici, cappellanie e legati pii laicali esistenti nelle diverse diocesi di questa parte dei reali domini.

— Reale Rescritto del 18 gennaio 1826 con cui s'invia la bolla pel santo giubileo ed una relativa enciclica pontificia.

— Circolare degli 11 febbraio 1826 con la quale si ordina l'esatto adempimento dei legati pii di messe, elemosine, mantenimento delle cappelle ed altro.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1826 risguardante l'enciclica del santo padre per la riedificazione della basilica di S. Paolo in Roma.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1826 con cui si comunica una bolla pontificia di papa Pio VII contro i carbonari.

— Ordinanza del 1 aprile 1826 sulla osservanza delle sante feste.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1826 col quale si ordina che nelle alienazioni dei beni delle corporazioni ecclesiastiche debbono le subaste sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare per la sovrana approvazione.

— Reale Rescritto del 26 aprile 1826 portante disposizioni perchè l'abate Perrelli non si opponga alla visita del cardinale arcivescovo di Napoli nella chiesa badiale di S. Maria a Cappella.

— Reale Rescritto del 29 aprile 1826 col quale si comunica una nuova bolla sulle società segrete.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1826 col quale si prescrive essere esenti dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze declaratorie della libertà dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Ministeriale del 22 luglio 1826 con la quale si dispone che trattandosi di beneficio di natura ecclesiastica debba procedere la curia e non il tribunale giudiziario.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1826 portante la proroga del giubileo.

— Circolare del 29 luglio 1826 con la quale si comunica il

reale rescritto sull'esenzione della leva di coloro che sono nei seminari.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 col quale si riconosce la massima che le cause ecclesiastiche si nel petitorio che nel possessorio appartengono al foro degli ordinari.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1826 col quale si definisce di essere causa ecclesiastica la controversia insorta tra il primicerio ed i canonici di S. Giovanni Maggiore, cioè se il primicerio nella celebrazione delle messe solenni debba essere assistito da due canonici in qualità di diacono e suddiacono.

— Ministeriale del 25 settembre 1826 con la quale si danno disposizioni circa il versamento del terzo pensionabile.

— Reale Rescritto del 4 ottobre 1826 riguardante i preti diocesani commoranti in Napoli e quelli che volessero senza permesso uscire dalle rispettive diocesi.

— Reale Rescritto degli 11 novembre 1826 con cui si da la spiegazione dell'altro antecedente reale rescritto su i preti commoranti nella capitale.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1826 sul dubbio se nel passaggio delle porzioni minori alle maggiori delle chiese ricettizie vi sia bisogno di un previo esame.

— Circolare del 6 dicembre 1826 con cui si stabilisce un termine perentorio per la trasmissione dello stato delle badie dei benifici semplici e delle cappellanie.

— Ministeriale del 17 gennaio 1827 con la quale si prescrive che i padri spirituali delle congregazioni debbono essere approvati dagli ordinari.

— Circolare del 29 gennaio 1827 con la quale si prescrive che dalla straordinaria misura della punizione de' detenuti con le legnate per l'eccedenza che commettessero nelle prigioni sono eccettuati gli ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 25 febbraio 1827 col quale si risolvono le dissensioni tra padre e figlia Sagarriga per essersi questa arbitrariamente rinchiusa in monastero.

— Ministeriale degli 8 marzo 1827 relativa alle controversie se debba procedere il tribunale civile o pure la curia dell'ordinario nella causa relativa ad un preteso patronato su di una certa parrocchia.

— Ministeriale del 10 marzo 1827 portante disposizioni, perchè il salario del cancelliere ed impiegati della curia non sia a carico delle rendite della mensa vescovile vacante, ma dei proventi della curia medesima.

— Ministeriale del 7 aprile 1827 con cui si rimette un reale decreto e regolamento per autorizzare i superioni dei regolari a tenere nei rispettivi conventi il carcere per la custodia disciplinare dei religiosi.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1827 con la quale si risolve negativamente la dimanda di conservarsi la prepositura nullius

di Atina, perchè in opposizione della bolla di circoscrizione delle diocesi.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1827 con cui si partecipa non permettersi nuove concattedrali.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1827 con cui si dichiara di non annuirsi al dismembramento di Amantea dalla diocesi di Tropea.

— Istruzioni del 1 giugno 1827 relative ai suicidi ed a coloro che muoiono da pubblici impenitenti.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1827 col quale si dispone che le cause ecclesiastiche si trattino in prima istanza nelle curie vescovili, salvo l'appello alla santa sede.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1827 col quale si danno disposizioni a regolare il terzo pensionabile delle prelature ed abbadie di regio padronato.

— Reale Rescritto degli 11 luglio 1827 portante disposizioni a regolare il vestire e l'uso delle armi tra gli ecclesiastici.

— Circolare del 5 settembre 1827 con la quale si assegna un termine per la trasmissione dello stato delle badie vacanti.

— Reale Rescritto del 5 settembre 1827 sul dubbio se costituito una volta il patrimonio sagro possa il beneficio sagro sostituirsi ad un beneficio ecclesiastico o altri fondi liberi e di egual rendita.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 col quale viene prorogato il termine per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario delle mense abbadie e benefici di regio padronato contro i comuni.

— Reale Rescritto del 14 novembre 1827 portante disposizioni sulla tassa del 25 per cento per le assegnazioni che godono il capitolo ed il clero della chiesa metropolitana in Palermo sopra quella mensa arcivescovile.

— Ministeriale del 14 novembre 1827 sulle difficoltà proposte da un procuratore del re presso il tribunale civile, sulla tassa diocesana del patrimonio sagro.

— Ministeriale del 29 novembre 1827 portante la risoluzione dei dubbi promossi sulla esecuzione di alcune disposizioni riguardanti le chiese ricettizie.

— Ministeriale del 5 dicembre 1827 portante le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle chiese ricettizie dopo l'applicazione dei rispettivi piani.

— Circolare del 10 gennaio 1828 portante la sovrana risoluzione in ordine agli esercizi spirituali.

— Reale Rescritto del 16 gennaio 1828 con cui si dichiara causa ecclesiastica una controversia tra i parrochi di Marano e l'arciprete del Terziere di Capodimonte per la divisione dei lucri ecclesiastici.

— Reale Rescritto dei 15 febbraio 1828 per la fondazione in questa capitale dell'istituto delle religiose sagramentine.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1828 con cui si ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1828 col quale si risolve la quistione se debba intendersi cessata la definizione temporanea del restauro della chiesa metropolitana in Palermo e fuse le sue incumbenze in quella ordinaria definizione della maramma e se abbia ad essere discaricato quell'arcivescovo dal pagamento di talune prestazioni.

— Reale Rescritto del 19 aprile 1828 con cui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno separati dagli altri detenuti.

— Reale Rescritto del 19 aprile 1828 portante disposizioni per la scelta dei predicatori e dei quaresimalisti.

— Ministeriale degli 11 giugno 1828 con cui si comunica il real rescritto relativo ai beni di antica provvenienza di monisteri soppressi ignoti e poi scoverti dichiarati di pertinenza del patrimonio regolare.

— Circolare del 14 giugno 1828 circa la scelta dei predicatori quaresimalisti.

— Ministeriale del 23 agosto 1828 con la quale si risolvono i dubbi se il parroco di una chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe oltre l'obbligazione di celebrare pro populo e se debba godere delle partecipazioni.

— Circolare del 3 settembre 1828 con la quale si dispone trasmettersi uno stato delle badie e beneficii semplici, e che si dia subito avviso in occasione di vacanza di qualunque beneficio.

— Ministeriale del 3 settembre 1828 con la quale si stabilisce il modo di provvedersi all'aggiusto di rate nei casi di vacanza o di provvista di un beneficio pendente la vendita fatta delle olive ancora immature, e prima della raccolta.

— Ministeriale del 6 settembre 1828 con la quale s'impedisce ad un sacerdote l'esercizio della professione di avvocato.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1828 portante disposizioni sull'alienazione di parte del patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1828 portante disposizioni a regolare la esazione della tassa del 5 e 25 per cento sulle pensioni ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si risolve il dubbio se la disposizione dell'articolo 17 del concordato sia applicabile ai vescovi traslati.

— Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si danno disposizioni per lo pagamento dell'assegno de' ducati mille al vescovato di Nicosia.

— Circolare del 20 settembre 1828 con la quale si dispone che i quadri de' debitori delle amministrazioni diocesane debbono subito dall'intendente essere trasmessi alla amministrazioni istesse.

— Ministeriale del 24 settembre 1828 con la quale si determina il modo come negli aggiusti di rate tra l'amministrazioni dioce-

sane ed i titolari o i loro eredi, debba considerarsi la così detta terraggiera la quale consiste in una parte de' prodotti.

— Ministeriale del 24 settembre 1828 perchè negli aggiusti di rate tra l'amministrazioni diocesane i titolari ed i loro eredi, le decime sagramentali sieno da considerarsi come frutti civili.

— Ministeriale del 27 settembre 1828 con la quale si prescrivono le norme per la cessione di un patrimonio.

— Circolare del 4 ottobre 1828 portante disposizioni pel tempo da concedersi ai condannati a morte per ricevere i conforti della religione.

— Reale Rescritto degli 8 ottobre 1828 portante disposizioni relative all'incarico delle persone discole nella casa della missione di Napoli detta de' Vergini.

— Reale Rescritto del 25 ottobre 1828 col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattredrali le collegiate vacanti o da vacare nel secondo semestre dell'anno essendo vacante la sede vescovile sieno di collazione pontificia o debbano riservarsi al futuro vescovo.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 col quale si delega la corte suprema di giustizia di Palermo a decidere le cause di sospenzione attribuite alle curie ecclesiastiche.

— Ministeriale del 26 novembre 1828 con la quale si stabilisce che le subaste nelle alienazioni de' beni ecclesiastici debbano aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute.

— Ministeriale del 29 novembre 1828 portante chiarimenti sull'intelligenza del reale decreto de' 2 maggio 1823 che stabilisce il modo di rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense badie e benefici.

— Ministeriale del 3 dicembre 1828 portante disposizioni perchè l'amministrazione diocesana non prenda alcuna parte dal parroco per l'esazione delle decime sagramentali.

— Ministeriale de' 10 decembre 1828 portante disposizioni relativi ai proventi ed alle spese de' parrochi, ed alla coadiuvazione della cura.

— Ministeriale del 17 decembre 1828 portante la risoluzione di alcuni dubbi relativi agli aggiusti di rate.

— Circolare del 24 decembre 1828 sull'inconveniente di discutersi le opposizioni ai quadri dei debitori senza che l'amministrazione diocesana possa costituire il suo patrocinatore.

— Ministeriale del 31 decembre 2828 sulla competenza della controversia che potrebbe muoversi qualora venisse impugnata di nullità l'ordinanza dell'intendente che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite di pertinenza delle mense, badie ec.

— Ministeriale del 31 decembre 1828 con cui si ordina di non farsi alcuna massa sull'oggetto dell'esazione delle decime sagramentali; e di attendersi il risultamento delle operazioni dell'esecuzione del concordato affidata agli alti commissari.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1829 portante disposizioni a regolare talune concessioni fatte senza il regio assenso.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1829 portante disposizioni per una partecipazione di chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame.

— Ministeriale degli 8 aprile 1829 portante disposizioni sullo stesso oggetto.

— Ministeriale degli 11 aprile 1829 perchè l'arciprete di Turi godendo come prima dignità la prebenda e come parroco la congrua ed altri provventi adempia al peso delle messe che gravitano sulla massa comune.

— Ministeriale degli 11 aprile 1829 con cui si manifesta la sovrana decisione alle sagge determinazioni del santo padre dirette a troncare le quistioni insorte tra i due capitoli di Barletta.

— Ministeriale del 9 maggio 1829 portante la risoluzione dei dubbi promossi relativamente ai servi partecipanti della chiesa ricettizia di Ischietta.

— Ministeriale del 10 giugno 1829 contenente le spiegazioni di alcuni dubbi promossi sugli ex religiosi che aspirano ad un beneficio di porzioni vacanti in chiesa ricettizia.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1829 portante disposizioni su di alcuni abusi che in materia di giurisdizione ecclesiastica si pretendono introdotti nel reale stabilimento degl'incurabili.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con la quale si dichiara di essere della competenza dei tribunali ordinarii l'esame delle opposizioni prodotte dai debitori delle chiese ricettizie contro i quadri per rendite costituite.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con cui si fa rilevare il modo illegale adoperato nei sequestri di benefizii e si suggeriscono le formalità richieste dalle leggi in vigore.

— Ministeriale del 18 luglio 1829 con cui si dichiarono ben fondate le osservazioni sull'illegalità dei modi adoperati dall'amministrazione diocesana di Città ducale pei sequestri dei benefizii vacanti e di niun momento e sul turbamento del possesso e sulla natura dei benefizii.

— Ministeriale del 22 luglio 1829 con la quale si danno disposizioni ad allontanare i dubbi per rendere esecutivo il quadro dei debitori di decime sacramentali.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 portante disposizioni sul piano pel corpo dei porzionari annesso al capitolo cattredrale di Castellaneta.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 con la quale si fa rilevare la illegalità adoperata nei sequestri e si richiama l'arcivescovo di Chieti ai modi stabiliti dalla legge.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 portante l'esecuzione al breve pontificio pel giubileo accordato in occasione dell'esaltazione di Pio VIII alla cattredra di S. Pietro e ad una enciclica per la maggior vigilanza ed impegno nell'esercizio del sagro ministero.

— Ministeriale del 12 agosto 1829 sulla devoluzione a pro della real corona del beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Neva in Pulsano.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1829 portante la spiegazione delle antecedenti disposizioni sugli abusi introdotti in materia di giurisdizione ecclesiastica nel reale stabilimento degl'incurabili.

— Ministeriale del 17 ottobre 1829 portante l'abolizione del servizio del clero ricettizio della cattredrale di Melfi.

— Ministeriale del 24 ottobre 1829 portante la risoluzione della controversia sorta tra il capitolo del clero della cattedrale di Conversano e se per l'esecuzione del piano sovranamente approvato debba esser distinta la proprietà della rendita assegnata al clero o farsene una massa separata ed amministrarsi dal capitolo.

— Ministeriale de' 16 gennaio 1830 portante la risoluzione del dubbio promosso se i piani delle chiese ricettizie di Locorotondo e Carovigno debbono eseguirsi gradatamente dal giorno della loro pubblicazione.

— Reale Rescritto del 1 novembre 1829 portante disposizioni risguardante varie fondazioni.

— Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 col quale si danno disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa vescovile di Cefalù.

— Reale Rescritto de' 17 febbraio 1830 portante disposizioni per quei giovani che nella qualità di novizii della detta congregazione escono alla leva.

— Circolare del 8 marzo 1830 con la quale si richiamano in osservanza i generali stabilimenti sulle processioni.

— Ministeriale del 10 marzo 1830 portante disposizioni onde chiamarsi al dovere il regio giudice di Cisternino che si ha attribuito la competenza della revisione de' conti dati dal procuratore di quella chiesa ricettizia.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1830 col quale si danno disposizioni a regolare i sussidi ai preti e monaci condannati.

— Ministeriale del 13 marzo 1830 col quale si dichiara che nelle cause ecclesiastiche dovendosi sentire i testimoni laici se ne diriga uffizio alle autorità locale per obbligarli a presentarsi in curia.

— Reale Rescritto del 24 marzo 1830 portante disposizioni sul modo di valutarsi i fondi per costituzione de' patrimonii sagri.

— Ministeriale del 3 aprile 1830 portante la risoluzione del dubbio proposto nella esecuzione del piano intorno alla congrua dovuta al parroco della chiesa ricettizia.

— Ministeriale del 28 aprile 1830 con la quale si prescrive che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le amministrazioni diocesane.

— Ministeriale degli 8 maggio 1830 con la quale si dichiara doversi secondo la consuetudine continuare a corrispondere lo stipendio al sagrestano dal canonico ultimo di nomina della chiesa

di Castellaccio, quando vaca un canonicato il cui titolare non avea un tale obbligo.
— Ministeriale degli 8 maggio sullo stesso oggetto.
— Ministeriale del 12 maggio 1830 sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro per misura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta dal signor de Bellis che si dice padrone di un beneficio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesane di Capaccio.
— Ministeriale del 22 maggio 1830 con la quale si dichiara di non potersi formare il patrimonio sopra di un ordinando sulla rendita nascente da capitale.
— Ministeriale de' 26 maggio 1830 con cui si osserva, che dei reclami per privazione delle distribuzioni quotidiane non possa conoscersi che dall'autorità laicale.
— Ministeriale del 26 maggio 1830 con la quale si determina in quali mani gli ecclesiastici chiamati a deporre nei tribunali laici debbono prestare il giuramento.
— Circolare del 29 maggio 1830 portante disposizioni per agevolare la costituzione del sagro patrimonio e promuovere così il sacerdozio.
— Reale Rescritto del 29 maggio 1830 portante talune modificazioni all'articolo 17 degli statuti per le chiese ricettizie.
— Ministeriale del 12 giugno 1830 portante alcune osservazioni contrarie al rapporto del procurator generale del re presso la corte suprema di giustizia sulla revindica a pro della real corona del legato pio mandatorizio.
— Ministeriale del 16 giugno 1830 con la quale si dichiara di non esser adottabile alle partecipazioni delle ricettizie povere la sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato de' 12 marzo 1830 su i patrimoni sagri.
— Reale Rescritto del 23 giugno 1830 col quale si dichiara competere alla autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri scolopii ed il capitolo cattredale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche.
— Ministeriale del 3 luglio 1830 portante disposizioni per reprimere alcuni abusi introdotti nelle chiese di Foggia dagli amministratori comunali.
— Ministeriale de' 14 luglio 1830 portante la risoluzione di alcuni dubbi insorti nell'esecuzione del piano per la chiesa ricettizia di Picerno.
— Reale Rescritto del 24 luglio 1830 col quale si permette che il patronato sul benefizio di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternità del Santissimo Sacramento dello stesso comune.
— Ministeriale del 4 agosto 1830 sul giudizio introdotto dal canonico Cerrone per la rinnovazione del sequestro apposto dall'amministrazione diocesane di Teramo sopra le prebende del preposto e di un canonico della chiesa di S. Giovanni Battista di Castelnuovo.

— Ministeriale del 20 agosto 1830 portante disposizioni sui reclami inoltrati dalla badessa delle benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel vescovo sull'amministrazione temporale del monistero.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' vescovi.

— Ministeriale del 22 settembre 1830 sulla provvista del priorato della cattedrale di Andria di padronato comunale.

— Circolare del 16 ottobre 1830 portante la risoluzione del dubbio promosso cirra il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provedute nel clero ricettizio annesso alla cattedrale di Bitonto onde servir di norma nella secuzione de' piani approvati per le chiese ricettizie.

— Circolare del 20 ottobre 1830 con la quale si danno disposizioni a moltiplicare i mezzi d'istruzioni nelle principali verità della nostra sacrosanta religione pei fanciulli e per le fanciulle.

— Reale Resrritto del 3 novembre 1830 portante disposizioni sul medoto da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi le cappellanie delle congregazioni e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla benificenza.

— Ministeriale del 6 novembre 1830 portante disposizioni circa i luoghi di correzione ove possono rinchiudersi gli ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

— Ministeriale del 6 novembre 1830 portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sacro patrimonio venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sagro perservire del titolo di sagre ordinazioni ad un altro, e se nell'affermatia vi sia bisogno di nuova emologazione del tribunale.

— Ministeriale del 13 novembre 1830 con cui si risolvono i dubbi elevati in occasione della vacanza della parocchia di Fasano se si debba procedere al sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe della porzione vacata.

— Ministeriale de' 19 marzo 1831 con la quale si stabilisce la norma onde procedere alla commutazione della decima che si esige da quelle mense vescovile in un canone in numerario.

— Ministeriale del 16 aprile 1831 portante la risoluzione di alcuni dubbi proposti relativamente alle ricettizie.

— Circolare del 23 aprile 1831 con la quale s'insinua la formazione degli statuti delle chiese ricettizie secondo il modello all'uopo emanato.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante la risoluzione della controversia circa la precedenza che nel clero delle chiese ricettizie i partecipanti prentendono su i religiosi secolarizzati.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante la risoluzione delle controversie insorte tra il clero di una chiesa ricettizia relativamente alla soddisfazione della congrua, alla puntatura ec.

— Ministeriale del 30 aprile 1831 portante disposizioni sul mo-

do come debba valutarsi il grano di rendita delle chiese ricettizie nel pagamento della congrua ai parrocchi.

— Circolare degli 11 maggio 1831 contenente i provvedimenti sulla mancanza di chiese, che possa sperimentarsi nei comuni delle rispettive diocesi.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1831 col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamente della congrua de' parrochi e sugli assegnamenti di somme fatte ai seminari, qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita.

— Ministeriale del 13 agosto 1831 con cui si manifestano alcune osservazioni sulla competenza della autorità che dee procedere in una contesa di patronato.

— Ministeriale del 20 agosto 1831 portante alcune osservazioni dirette a conoscere qual rimedio sia più conducente nell'interesse della real corona contro una sentenza emessa da un tribunale civile in una causa di patronato.

— Reale Rescritto del 14 settembre 1831 col quale si dispone che fra il termine di mesi sei si trasmettono i piani delle chiese ricettizie onde portare a compimento l'utile opera della formazione dei titoli di sacre ordinazioni.

— Circolare del 21 settembre 1831 con la quale si comunica un real rescritto perchè gli ecclesiastici ad eccezione dei soli parrochi curati debbano prestarsi al servizio del cordone sanitario.

— Ministeriale del 21 settembre 1831 portante la risoluzione del dubbio se i canoni che si addicono in sagro patrimonio debbano calcolarsi netti o lordi di fondiaria.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si stabilisce nelle chiese ricettizie la norma come i parrochi debbano dividere il peso delle messe gravitanti sulla massa comune in cui per intera o in parte si è stabilita la congrua.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si autorizzano i vicari capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa e delle sovrane istruzioni semplicemente le partecipazioni vuote e di determinare anche soltanto il passaggio di porzioni minori a maggiori.

— Ministeriale del 3 dicembre 1831 portante alcune osservazioni sulle riparazioni ad una chiesa per la cessione del patronato fattone dal rispettivo patrone.

— Circolare del 14 dicembre 1831 con la quale si richiama in osservanza il disposto dell'altra circolare del 1 dicembre 1827 con cui si chiese con premura lo stato del seminario, e si domanda se si ha altro da aggiungere a quanto si riferì a tal rincontro.

— Ministeriale del 24 dicembre 1831 con cui si risolve il dubbio che ove i benefici o cappellanie che possan servire di titoli alle sacre ordinazioni sieno gravate di messe lette e cantate debban quest'ultime esser tassate colla norma fissata per le messe lette.

— Ministeriale del 31 dicembre 1831 con la quale si determina non dovere i tribunali civili accogliere domande per omologazione

dei contratti dei beni ecclesiastici, se non per organo del ministero degli affari ecclesiastici.

— Ministeriale del 21 gennaio 1832 con cui si dà la norma a seguirsi nell'aggiusto di rate per la divisione della rendita di un benefizio.

— Ministeriale dei 18 febbraio 1832 con cui s'inibisce alle amministrazioni diocesane di sottoporre a sequestro le rendite delle cappellanie e partecipazioni meramente laicali.

— Ministeriale del 29 febbraio 1832 con cui si dispone che il procuratore delle chiese ricettizie non possa astringersi a dar cauzione e si danno le norme per la di costui elezione.

— Ministeriale del 29 febbraio 1832 con cui dichiarasi continuarsi a corrispondere la partecipazione ad un solo sacerdote di chiesa ricettizia pel tempo in cui insegnerà filosofia nel seminario senza che gli faccia ostacolo la mancanza temporanea della residenza.

— Reale Rescritto del 2 giugno 1832 portante disposizioni per provveder di chiese quei comuni che ne mancano.

— Ministeriale del 13 giugno 1832 sulla risoluzione di alcuni dubbi proposti nell'eseguirsi gli statuti di chiesa ricettizia, e relative alle distribuzioni di rendita ed alla congrua dei parrochi nella vacanza delle porzioni.

— Circolare dei 21 luglio 1832 con cui s'indica la diffusione della istruzione morale e religiosa onde si diminuiscono i reati.

— Circolare del 19 gennaio 1833 portante le istruzioni per le spese di culto a carico de' luoghi pii laicali.

— Istruzioni de' 18 gennaio 1833 relative al real decreto dei 7 dicembre 1832 per le spese di culto a carico de' luoghi pii laicali.

— Circolare de 23 febbraio 1833 con cui si previene d'essersi impartito il regio exequatur all'enciclica del santo padre pel buon governo della Chiesa.

— Circolare de' 9 marzo 1833 con cui si chiede l'avviso de' vescovi sulla diminuzione della tassa de' patrimoni sagri nelle rispettive diocesi.

— Reale Rescritto de' 30 marzo 1833 portante la celebrazione di un triduo, e per la pratica delle preci nella festa del patrocinio del glorioso S. Gennaro in testimonianza di gratitudine pei benefici ricevuti, e specialmente per la preservazione dal cholera morbus.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1833 col quale si danno disposizioni in riguardo alla nomina del vescovo di Malta ed ai beni che quella mensa possedeva in Sicilia.

— Circolare del 22 giugno 1833 con cui si dispone di adottarsi la massima che l'economo curato gode durante la carica la porzione doppia nelle associazioni de' cadaveri, e la metà de' dritti di stola.

— Reale Rescritto del 10 agosto 1833 con cui si dispongono misure di rigore contro quei beneficiati che si mostrano negligenti a somministrare alle amministrazioni diocesane le notizie relative

ai rispettivi benefici e necessarie per la formazione dell'ordinata mappa generale.

— Ministeriale de' 24 agosto 1833 portante la risoluzione di dubbi in fatto di trascrizione di sentenze per costituzione di patrimoni sagri.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1833 prescrivente che nelle chiese ricettizie si fissi per punto generale dovere il peso di messe gravitare sulla massa comune e destribuirsi in ragione della rendita che si percepisce.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1833 col quale si ordina che la spesa di mantenimento delle chiese cattedrali, ceder debba a carico de' vescovi quando non vi esistono fondi separati.

— Ministeriale del 21 settembre 1833 con la quale si autorizza l'ordinario a provvedere un canonicato vacante per morte di un beneficiato, di cui non possa costarsi il mese in cui sia trapassato.

— Reale Rescritto del 23 ottobre 1833 portante disposizioni a seguirsi per la divisione dell'eredità del vescovo di Mazzara.

— Bolla Apostolica del 3 dicembre 1833 in virtù della quale la chiesa e Diocesi di Nocera de' Pagani è segregata dalla cattedrale di Cava.

— Reale Rescritto del 28 dicembre 1833 con cui si chiede una copia della tassa de' dritti che si esigono nelle curie, e si domandano le notizie distinte sugli altri abusi che si riscuotono da' curati e direttamente da' vescovi.

— Circolare del 28 dicembre 1833 per richiamarsi in osservanza le disposizioni per la corrispondenza degli ordinari coi ministeri e reali segreterie di stato.

— Circolare del 28 dicembre 1833 con cui s'inculca ai vescovi di raddoppiar di zelo nell'esercizio delle loro cure pastorali onde promuoversi colla propagazione della religione cattolica il bene della chiesa e la salute del gregge.

— Circolare de' 29 gennaio 1834 con cui si chieggono le indicazioni di quelle popolazioni delle rispettive diocesi che sono mancanti di chiesa.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1834 con cui si dispone dover essere munite di regio exequatur l'encicliche convocatorie di qualunque ordine religioso.

— Ministeriale del 14 giugno 1834 con la quale si risolve il dubbio se nel clero ricettizio un partecipante che, qual vicerettore del seminario diocesano, si trovi assente debba godere della partecipazione e delle distribuzioni quotidiane.

— Bolla pontificia del 17 giugno 1834 in virtù della quale si viene a segregare dalla cattedrale di Langiano la chiesa di Ortone.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1834 con cui si conferma il sistema finora osservato sulle domande relative ad alienazione de' beni ecclesiastici.

— Circolare del 28 giugno 1834 tendente ad aver conoscenza

delle chiese che minacciano crollamento e di quelle che si sono cominciate a restaurare.

— Circolare del 2 agosto 1834 con la quale si provocano i soccorsi onde in Stockolme possa agevolarsi la edificazione di una chiesa decente alla celebrazione de' divini ministeri della nostra sacrosanta religione.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1834 col quale si dispone che i reimpieghi fatti dalle corporazioni religiose prima della pubblicazione del real decreto del 1 dicembre 1833 debbono essere regolati del real decreto del 20 marzo 1820.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1834 portante disposizioni a regolare la istituzione del terzo pensionabile delle prelature nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 13 settembre 1834 col quale si determina se gli estratti della visita di monsignor de Ciocchis debbono o no riputarsi titolo originario ed originale nella ricognizione delle rendite dovute dall'erario alle prelature, badie e benefici di regio padronato e si risolve un dubbio sul possesso oltre i trent'anni.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1834 col quale si risolve la quistione se nella esazione de' canoni dovuti alla mensa arcivescovile di Palermo debba preferirsi l'arcivescovo per le maturazioni correnti, ovvero l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti.

— Bolla pontificia del 19 novembre 1834 con la quale dichiarandosi estinta la giurisdizione spirituale della prepositura di Atina si aggreghi il suo territorio alla diocesi del monastero di Montecasino la giurisdizione spirituale del Cedraro e si aggreghi la medesima alla diocesi di S. Marco

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1834 col quale si risolve il dubbio se un fittaiuolo delle prestazioni di regio padronato avesse facoltà di procedere alla nomina del secondo perito da destinarsi per l'estimo de' prodotti soggetti alle decime.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1835 col quale si proroga di due altri anni il termine per la intitolazione dei ruoli censuari delle mense e badie di regio padronato.

— Ministeriale del 10 gennaio 1835 col quale si prescrive che i partecipanti a prestar servizio nei seminari diocesani possono godere l'intera partecipazione.

— Reale Rescritto del 14 gennaio 1835 portante disposizioni per la celebrazione di un triduo onde preservare le popolazioni dal flagello del colera morbus.

— Circolare del 23 gennaio 1835 con la quale si indica il modo come debbonsi restituire i capitali ai corpi ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 28 gennaio 1835 col quale si prescrive di adottarsi provvisoriamente il lavoro fatto per lo allibramento del terzo pensionabile della prelatura di Palermo.

— Ministeriale degli 8 febbraio 1835 portante dilucidazioni per lo affitto dei beni ecclesiastici.

— Reale Rescritto degli 11 febbraio 1835 col quale si destina

a conto assoluto l'ospizio della congregazione del Beato Pietro da Pisa.

— Ministeriale del 28 febbraio 1835 con la quale si prescrive non ostare più il divieto di esservi due fratelli nella chiesa di Grottaglie.

— Circolare del 7 marzo 1835 prescrivente le norme onde inoltrare domande per patrimoni sacri.

— Ministeriale degli 8 aprile 1835 con la quale si conferma che se il partecipante brama godere i frutti della partecipazione non dee essere assente.

— Ministeriale degli 11 aprile 1835 portante le norme come i preti estra numero nelle chiese ricettizie debbono godere degli emolumenti avventizi.

— Circolare del 18 luglio 1835 per l'esecuzione del registro su documenti che fossero dai medesimi richiesti di uffizio in fatto di costituzione di patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1835 portante disposizioni per autorizzare la questua nel regno e secondare l'impegno della costruzione di una chiesa in Gerusalemme.

— Circolare del 1 agosto 1835 con cui s'insinua che nelle circostanze della ripullulazione del cholera-morbus in alcuni luoghi della francia, per la quale si sono ordinate pubbliche preci in tutte le nostre chiese si faccia intendere ai fedeli l'enormità della colpa e le fatali conseguenze del controbbando.

— Circolare del 12 agosto 1825 portante disposizioni per l'amministrazione delle rendite de' canonicati vacanti e per la divisione del fruttato.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1835 portante disposizioni perchè si elevi a convento assoluto la grancia dei padri conventuali in S. Anastasia.

— Circolare del 12 agosto 1835 per la celebrazione di un triduo in tutte le chiese onde intercedere la preservazione dal Cholera-morbus.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1835 portante disposizioni per stabilirsi nel soppresso convento di S. Giovanni di Dio di Monopoli una famiglia de'padri agostiniani della congregazione di S. Giovanni a Carbonara di Napoli.

— Reale Rescritto del 29 agosto 1835 per elevare a monastero assoluto l'ospizio de' Padri cassinesi stabilito in una parte del locale de' SS. Severino e Sossio con facoltà di aprire l'educandato.

— Ministeriale del 23 settembre 1835 con cui si dichiara che le disposizioni comunicate circolarmente in data de'12 agosto ultimo sulle rendite de' canonicati vacanti han riguardo al tratto successivo.

— Reale Rescritto del 28 novembre 1835 portante disposizioni perchè le processioni abbian luogo soltanto di mattina e non mai nel dopo pranzo.

— Reale Rescritto del 2 dicembre 1835 portante disposizioni di rettifiche all'articolo 17 del regolamento relativo alla intilazione de'ruoli delle rendite canoniche e prestazioni dovute alle mense, badie e benefici di regio padronato.

— Ministeriale del 2 gennaio 1836 con la quale si stabilisce l'uso che debba farsi della rendita di qualche titolo vacato nelle chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1836 col quale si da comunicazione del breve pontificio, munito di regio exequatur, onde elevarsi a festa di doppio precetto quella della Santissima Vergine delle Grazie.

— Ministeriale del 6 febbraio 1836 con la quale si dichiara che l'elezione degli uffiziali de' cleri ricettizi debba aver luogo secondo i vigenti stabilimenti generali.

— Ministeriale del 27 febbraio 1836 contenente alcune osservazioni sulla vertenza giudiziaria surta tra il capitolo di Salice e gli eredi di alcuni capitolari per lo dritto che questi credono vantare in compenso delle spese erogate nei diversi giudizi sostenuti dallo stesso capitolo.

— Reale Rescritto del 2 marzo 1836 col quale si confermano le primarie disposizioni per la inibizione delle processioni nel dopo pranzo.

— Reale Rescritto dei 10 marzo 1836 col quale si risolve il dubbio se gli stati delle prestazioni variabili dovute alle prelature e badie di regio padronato debbono sottoporsi alla formalità del registro.

— Ministeriale del 6 aprile 1836 con cui si dispone che nella ripartizione della rendita per gli aggiusti di rate si prenda norma dal real rescritto degli 11 settembre 1830.

— Ministeriale del 13 aprile 1836 portante la risoluzione del dubbio se possa la curia vescovile avere ingerenza negli affari riguardanti le chiese ricettizie.

— Reale Rescritto del 13 aprile 1836 portante la sovrana approvazione sulle due transazioni, la prima tra il monistero di S. Maria della Visitazione, l'istituto di S. Francesco Sales ed altri; e la seconda tra l'amministrazione diocesana di Capaccio ed il signor della Corte

— Bolla Pontificia munita del regio exequatur per elevare a cattedrali le chiese di Giovinazzo e Terlizzi ed unirle alla curia vescovile di Molfetta.

— Reale Rescritto del 27 aprile 1836 con cui si conferma la rigorosa osservanza di non permettersi processioni nel dopo pranzo.

— Circolare degli 11 maggio 1836 con cui si chieggono le osservazioni dei vescovi sul progetto di assicurare le rendite delle parrocchie.

— Ministeriale del 18 maggio 1836 con cui si fa osservare che la carica di procuratore dei cleri ricettizi si dee ai termini delle sovrane istruzioni esercitare gratuitamente.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1836 portante disposizioni a regolare l'introito dei dritti per la spedizione delle cedole ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1836 portante disposizioni a regolare i dritti degli eredi dei giudici della regia Monarchia.

— Reale Rescritto del 28 maggio 1836 col quale si risolve il dubbio se cioè nella mancanza di regolari scritture presso la contabilità delle mense badie e benefizi di regio padronato, e presso l'amministrazione degli spogli e sedi vacanti, convenisse portar modificazione al decreto degli 11 ottobre 1833.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1836 col quale si eccita lo zelo pastorale nel concorso con oblazioni alla spesa richiesta per la canonizzazione del Beato Francesco di Girolamo.

— Reale Rescritto del 18 giugno 1836 portante disposizioni dirette ad allontanare le difficoltà sperimentate nella redazione della mappa della diocesi di Benevento.

— Circolare del 2 luglio 1836 portante disposizioni a secondare le premure della costruzione in Losanna di una chiesa cattolica.

— Ministeriale del 10 agosto 1836 prescrivente che in forza della circolare dei 12 agosto 1835 che fu dichiarata non potere avere forma retroattiva si tolga il sequestro delle prebendi appartenenti ad alcuni canonicati.

— Ministeriale del 13 agosto 1836 con la quale si danno le norme come surrogare la partecipazione nelle ricettizie ad un benefizio costituito per patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 31 agosto 1836 portante disposizioni per la celebrazione delle preci divine in occasione del cholera-morbus.

— Reale Rescritto del 1 ottobre 1836 col quale si determina l'autorità incaricata dell'esame e spese dovute ai periti per la intitolazione degli annui ruoli pei titolari delle chiese e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 ove si contengono misure di rigore contro quei vescovi che non si recano immediatamente nelle rispettive diocesi.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1836 per darsi esecuzione alle misure di rigore emanate contro i vescovi inadempimenti agli ordini di recarsi alle rispettive residenze.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1836 disponente la esecuzione delle misure di rigore antecedentemente date contro i vescovi che si trovano lontani dalle loro residenze.

— Bolla Pontificia munita di regio exequatur per l'aggregazione delle giudicazioni Forsensi in regno alle rispettive diocesi.

— Circolare del 13 ottobre 1836 con cui si comunicano le norme da tenersi nella occasione di amministrare i santi sagramenti agli attaccati di cholera.

— Ministeriale del 12 novembre 1836 relativa agli obblighi degli arcipreti sulle messe e sul salario per lo economo.

— Circolare del 17 dicembre 1836 per la rinnovazione delle iscrizioni nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Raale Rescritto del 22 febbraio 1837 col quale si detta il modo di procedere sull'aggiustamento di rate per la distribuzione di una determinata quantità di olio di una chiesa la di cui consegna trovasi stabilita per contratto.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1837 portante disposizioni a riordinare la riscossione dei dritti di regio exequatur e di reali cedole nei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 20 maggio 1837 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di prelazione esercitato dalla mensa di Morreale sulla compra dell'ex feudo di Balbetto e della masseria detta Jannuzzi.

— Ministeriale del 20 maggio 1837 sulla vertenza del beneficio sotto l'invocazione di S. Donato in Calipri.

— Reale Rescritto del 23 maggio 1837 contenente le sovrane disposizioni che han riguardo alle chiese non ancora ripristinate al culto divino.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1837 ingiungente provvedimenti pel mantenimento e riparazioni delle chiese per la decenza e nettezza delle medesime.

— Circolare del 14 luglio 1837 con la quale si prescrive che le chiese comunque fuori uso non possono ripristinarsi al divino culto.

— Ministeriale del 6 settembre 1837 portante disposizioni a conservare il metodo dell'azione nella provvista di una cappellania curata secondo la legge di fondazione.

— Reale Rescritto del 21 ottobre 1837 sulla ingerenza degli ordinari e dei consigli degli ospizi nelle congreghe.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1837 col quale si accorda una proroga per la liquidazione delle rendite fiscali o di regi padronati dovuti dai comuni.

— Circolare del 25 novembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che pel decorso del decennio potrebbero estinguersi nell'interesse del patrimonio ecclesiastico.

— Circolare degli 11 decembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione de' ruoli esecutivi dopo scorsi i ventotto anni.

— Reale Rescritto del 16 dicembre 1837 col quale si prescrive che le spese di carrozza ed altro occorrenti pei sacerdoti imputati di reato vadino gravati sulle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1838 portante una proroga per la formazione dei ruoli censuari delle mense, badie, e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1838 per concedere a tutti gli ordini mendicanti la franchigia del dritto di esecutoria sulle carte pontificie di dispensa di età onde ascendere al sacerdozio.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1838 contenente la risoluzione di non approvarsi la proposta riduzione di una chiesa per uso di collegio.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1838 col quale si autorizza la questua dell'elemosina onde compiersi la riedificazione del tempio di S. Maria degli Angioli presso Assisi.

— Circolare del 19 maggio 1838 portante disposizioni ad ottenere la compiuta rileva dei benefizi dei legati pii e delle cappellanie laicali.

— Reale Rescritto del 16 giugno 1838 col quale si prescrive comunicarsi ai collegi giudiziari per loro norma la sovrana approvazione delle due transazioni, l'una tra l'istituto di S. Francesco Sales e la Baronessa de Rogatis ed altri; e la seconda tra l'amministrazione diocesana di Capaccio ed un tale della Corte.

— Circolare del 4 agosto 1838 con la quale s'inculca rigorosa vigilanza nell'estimazione dei fondi per costituzione di patrimonio sacro.

— Circolare del 18 agosto 1838 con la quale si raccomanda alla pietà degli ordinari il vescovo cattolico della nazione Soriana.

— Circolare del 1 settembre 1838 con la quale s'impedisce agli ordinari di prestarsi ai quesiti degl'intendenti riguardanti materia meramente ecclesiastica.

— Circolare del 4 settembre 1838 con la quale s'insinuano le misure onde interrompersi per parte dei beneficiati la prescrizione trentenaria d'interesse del patrimonio ecclesiastico secolare.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1838 col quale si dichiara che sieno applicabili sulle decime e sulle prestazioni enfiteutiche le regole comprese nel real rescritto del 17 febbraio corrente anno sulla rinnovazione dei titoli di rendita per l'articolo 2169 delle leggi civili.

— Reale Rescritto del 25 settembre 1838 con cui si dichiara illegittima e priva di effetto senza bisogno di essere impugnata nei modi di legge la sentenza emessa dal regio giudice sulla vertenza di un beneficio.

— Circolare del 28 ottobre 1838 portante disposizioni ad ovviare alle spese vaghe dei procuratori e si detta il modo come inoltrarsi le dimande pel regio assenso nei legati a favore di corporazioni ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1838 portante una proroga per la istruzione dei ruoli censuari delle messe badie e benefici di regio padronato.

— Circolare del 10 novembre 1838 portante disposizioni sulla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie che nello interesse del patrimonio ecclesiastico potrebbero pel decorso del decennio decadere.

— Reale Rescritto del 2 decembre 1838 col quale si estende a tutt'i monasteri il beneficio dei ruoli esecutivi dei debitori nello stesso modo che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane

e che concede altra proroga per la formazione ed invio dei quadri dei debitori del clero secolare e regolare.

— Reale Rescritto del 19 decembre 1838 col quale si approva la ricusa del monistero di S. Chiara in Cosenza di dare la censuazione di un suo podere richiesto per orto agrario nella dipendenza della società economica.

— Reale Rescritto del 20 decembre 1838 portante disposizioni per la reintegra di una ritenuta sulle pensioni ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1839 col quale si comunica la sovrana risoluzione contenente il divieto ai tribunali di pronunziare sull'eccezione di prescrizione in opposizione alle dimande della chiesa.

— Reale Rescritto del 24 gennaio 1839 col quale si prescrive che nelle feste dei santi protettori, che hanno luogo nei comuni il sindaco, ed il corpo municipale debbono nelle chiese avere un posto separato e distinto dalle altre autorità.

— Ministeriale del 6 febbraio 1839 con la quale si dettano le ragioni per sostenere di regio padronato i benefizi de' santi Felice e Crescenzo in Giugliano, e di Santa Lucia.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1839 col quale si prescrive che gli arredi vescovili destinati all'esercizio di funzioni sacre, ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbano passare agli eredi de' vescovi, ma rimanere nelle rispettive chiese.

— Ministeriale del 9 marzo 1839 con la quale si provocano disposizioni onde la gran corte civile di Trani rettifichi l'erronea intelligenza del real rescritto de' 20 decembre ultimo, e non si arresti il corso della giustizia.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1839 contenente alcune osservazioni sullo stato de' censi dopo la proroga alla pubblicazione de' quadri delle rendite costituite e prescritte.

— Reale Rescritto del 1 maggio 1839 col quale s'ingiungono alcuni adempimenti sui matrimoni tra persone non cattoliche.

— Reale Rescritto degli 8 giugno 1839 col quale si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni.

— Reale Rescritto del 22 giugno 1839 che da le norme onde lo stabilimento di S. Maria Maddalena di Rossano, sia ripristinato a monastero.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1839 sulle onorificenze, privilegi e dignità concedute al correttore della real casa degl'incurabili.

— Reale Rescritto del 10 luglio 1839 col quale si prescrive che presentandosi qualche sacerdote greco, pria che questo sia abilitato all'esercizio del sacro ministero, le di lui carte sieno spedite alla nunziatura ond'essere esaminate dalla sacra congregazione della propagazione della fede.

— Circolare del 24 luglio 1839 con la quale si chieggono no-

tizie sulle chiese ricettizie e colleggiate nel riflesso della formazione ed approvazione del piano de' fondi.

— Circolare del 3 agosto 1839 con la quale si richiama l'esatto adempimento del peso delle messe a preferenza di ogni altro annesso a benefici.

— Reale Rescritto del 10 settembre 1839 col quale si prolungano le sovrane disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici condannati.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1839 col quale si danno alcune spiegazioni intorno ai quadri dei debitori di decime sagramentali.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1839 col quale si ordina la più esatta osservanza degli articoli 20 e 22 del concordato relativo alla facoltà de' vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1839 con cui si danno le convenienti disposizioni sul beneplacito apostolico in taluni casi di locazioni ed alienazioni dei beni ecclesiastici.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 portante la riduzione della tassa del patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1839 con cui si partecipa il concerto preso dagli alti commissari esecutori del concordato relativamente alla classificazione delle collegiate.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1839 con cui nel rimettersi il real decreto relativo allo stabilimento della collegiata in S. Maria delle Monache, al passaggio della medesima chiesa della Parrocchia de'SS. Filippo e Giacomo, ed al permesso delle insigne pei canonici e mensionari, si dispone di rassegnarsi alla sovrana intelligenza i corrispondenti statuti pel capitolo.

— Reale Rescritto del 26 ottobre 1839 con cui si dispone che nella causa di una parrocchia di padronato laicale debba procedere la curia vescovile sentendo gl'interessati e dando luogo a legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche.

— Bolla pontificia del 5 novembre 1839 sui benefici semplici di libera collazione.

— Bolla pontificia del 5 novembre 1839 contenente alcuni provvedimenti per le nomine alle abbadie concistoriali.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1839 che ha relazione alla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui un comune possiede il dritto di nomina.

— Reale Rescritto del 6 novembre 1839 col quale si prescrive che i detenuti non mancassero nelle prigioni delle cure religiose de' cleri e degli esercizi spirituali.

— Circolare del 6 novembre 1839 diretta a promuovere lo stabilimento de' seminari che non esistessero, ed a far prosperare negli esistenti la condizione sotto il doppio aspetto della morale e delle scienze.

— Circolare del 9 novembre 1839 che dà le norme sulle for-

malità del bollo e registro negli atti di concorso per provviste ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1839 col quale si determinano le formalità alle quali van soggette le trascrizioni delle sentenze portanti constituzioni di patrimoni sagri.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1839 col quale si dispone che per la conservazione de'libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all'attuale stato.

— Circolare del 14 dicembre 1839 diretta a conoscere il numero degli alunni esistenti in ciascun seminario.

— Circolare del 18 gennaio 1840 con cui si richiamano in piena osservanza le antecedenti disposizioni dirette ad assicurare l'esatta tenuta e la conservazione dei libri parrocchiali.

— Circolare del 15 febbraio 1840 portante l'osservanza delle prescrizioni canoniche per le locazioni e alienazione de' beni ecclesiastici.

— Circolare degli 11 marzo 1840 con la quale si eccita lo zelo de' parrochi non solo col non ricusarsi a benedire i cadaveri nelle case de'poveri, ma altresì col concorrere a diffondere le sane massime della nostra sacrosanta religione.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1840 che indica le norme come debbasi procedere alla provvista di un benefizio di patronato misto.

— Circolare del 14 marzo 1840 con cui si fa prevenzione alle autorità giudiziarie della riduzione della tassa diocesana de' patrimoni sacri.

— Ministeriale del 28 marzo 1840 con la quale si danno le norme come debbonsi trattare i partecipanti delle chiese ricettizie che si esentano dalla diocesi per far del bene altrove.

— Circolare del 28 marzo 1840 con cui si partecipa la sovrana disposizione che in caso di matrimonio d'un individuo protestante del reggimento svizzero con suddita cattolica, non s'accordi il permesso militare, ne si esegue il matrimonio se non siasi prima ottenuta la dispensa dal Sommo Pontefice.

— Bolla pontificia de'31 marzo 1840 per elevare a parrocchia dipendente dal cappellano maggiore il sito di Portici.

— Circolare del 15 aprile 1840 onde provvedere decentemente al modo di far ascoltare la messa ai detenuti.

— Circolare del 13 maggio 1840 diretta a promuovere le elemosine per lo mantenimento de' santi luoghi in Palestina.

— Circolare del 10 giugno 1840 portante disposizioni a regolare le pompe religiose nell'accompagnamento de' cadaveri.

— Reale Rescritto degli 8 luglio 1840 col quale si prescrive non farsi novità nelle decime ed altri cespiti posseduti dall'arcivescovo di Messina.

— Reale Rescritto del 10 agosto 1840 portante le norme come doversi stabilire l'ammontare della rendita in generi appartenenti alla mensa di Catania.

— Circolare del 9 settembre 1840 per chiedere le opportune notizie non solo di alcune chiese ricettizie, altresì di tutte le altre alle quali non si fossero credute applicabili le disposizioni del breve impensa indirando per queste ultime i titoli di vere colleggiate ed il giudizio che in conseguenza se ne forma della pretesa colleggiata.

RAMO MILITARE. Circolare de' 26 luglio 1815 portante lo invio delle istruzioni sulle attribuzioni de' comandanti le divisioni territoriali, e le provincie del regno.

— Reale Rescritto del 9 maggio 1816 col quale si dettano norme onde regolare i pagamenti de' militari.

— Reale Rescritto del 12 giugno 1816 portante il servizio delle sussistenze militari.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1817 portante disposizioni sul dazio che gravita nei domini oltre il faro sugli oggetti servienti alle truppe.

— Ministeriale del di 8 maggio 1817 con la quale si detta il metodo per la ripartizione degli alloggi militari che producono pagamenti d'indennità a carico del ramo della guerra.

— Circolare de' 22 ottobre 1817 portante disposizioni circa gli arresti per ordine delle autorità militari.

— Circolare del 10 dicembre 1817 con la quale si determina in quali casi sieno esenti dall'alloggio militare le case ove sono alloggiati gli agenti delle amministrazioni finanziere.

— Circolare de' 14 gennaio 1818 circa i giudizi penali de' militari.

— Circolare de' 27 giugno 1817 con la quale si provvede ai mezzi per avere la forza necessaria al servizio della giustizia.

— Circolare de' 12 agosto 1818 circa la formazione de' documenti dimostrativi della libertà e capienza de' fondi che si offrono in cauzione ne' contratti coll'amministrazione militare.

— Circolare del 29 settembre 1818 portante disposizioni cirra le deposizioni de' fucilieri reali per gli arresti da essi eseguiti.

— Reale Rescritto del 4 novembre 1818 col quale si stabilisce non godersi esenzione alcuna di dazio sugli oggetti appartenenti ai militari.

— Circolare del 9 gennaio 1819 con la quale si determina il modo di sequestrare i soldi de' militari.

— Reale Rescritto del 3 febbraio 1819 portante disposizioni circa i dazi doganali sui generi addetti al servizio delle truppe.

— Circolare del 9 giugno 1821 portante disposizioni per lo matrimonio dei soldati sbandati.

— Reale Rescritto de' 26 giugno 1821 per lo matrimonio de' refrattari delle passate leve.

— Circolare de 15 agosto 1821 pei matrimoni de' disertori.

— Circolare del 12 giugno 1822 con la quale si prescrive che ai termini dell'articolo 75 dello statuto penale militare sien consi-

derati militari e sottoposti alla giurisdizione militare tutti i guarda magazzini ancorchè pagani.

— Circolare dei 9 febbraio 1822 per la celebrazione dei matrimoni dei disertori dei corpi di armata disciolti in vigore del decreto del 1 luglio 1821.

— Circolare del 25 marzo 1822 portante disposizioni sulla formazione dei certificati che riguardano la esistenza dei militari nelle prigioni.

— Reale Rescritto del 22 marzo 1823 col quale si proibisce nei porti della Sicilia il caricamento delle munizioni da guerra.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1824 portante disposizioni per definirsi le strade che interessar possono la difesa delle frontiere.

— Reale Rescritto del 27 aprile 1824 col quale si stabilisce che nel fissarsi la pensione di ritiro per individui militari destinati alla quarta classe debba prendersi per base il soldo che essi godevano nell'attività.

— Istruzioni del 10 agosto 1824 portante le norme come regolare l'intera contabilità de' corpi.

— Reale Rescritto dei 30 agosto 1824 col quale si stabilisce una giunta composta da taluni ufiziali facoltativi e da taluni ingegneri per lo esame dei progetti di costruzione di strade.

— Circolare del 2 febbraio 1825 col quale si stabilisce che le reclute che si presentano spontaneamente debbono essere inviate ai depositi e che i refrattari debbono essere legati e con la pena del doppio servizio militare.

— Ministeriale del 5 frebbraio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare i pagamenti dei corpi stazionati in Sicilia.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1825 col quale si danno disposizioni a regolare le decisioni sugli abusi di congedo ai militari.

— Circolare del 30 marzo 1825 con la quale si stabilisce che l'alloggio delle truppe di permenenza o di passaggio per meno di quindici giorni è a carico degli abitanti e non della provincia.

— Circolare del 9 aprile 1825 con la quale si stabilisce che quando i conduttori dei distaccamenti militari cui si forniscono razioni od altro non sanno scrivere i loro beni deggiono essere segnati da due testimoni.

— Circolare del 4 giugno 1825 con la quale si vieta ai sindaci la ricompra in contanti dei beni di foraggi ai distaccamenti del treno.

— Circolare del 29 giugno 1825 con la quale si determina come debba essere pagato un militare assoluto da un consiglio di guarnigione finchè raggiunga il suo corpo.

— Circolare del 3 dicembre 1825 con la quale si prescrive che cedano a carico degli uffiziali di salute le spese pei mezzi de' trasporti accordati per di loro giudizio ai militari che poi giunti all'ospedale non hanno bisogno di entrarvi perchè trovansi esenti da malattia.

— Circolare del 26 agosto 1826 portante disposizioni sulla verifica della contabilità de' trasporti pei militari infermi.

— Circolare del 9 settembre 1826 con la quale si stabilisce che gli attestati di buona condotta pei volontari al servizio militare deggiono essere formati dagl'intendenti.

— Circolare del 20 luglio 1827 portante disposizioni relative agli onori militari da rendersi agli arcivescovi e vescovi.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1828 col quale si prescrive che gli uffiziali debbono riguardarsi come se fossero alla terza classe.

— Circolare del 16 ottobre 1828 portante le norme a seguirsi per la sussistenza ai detenuti militari.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1828 col quale si stabilisce la ragione di viveri sul piede di campagna.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1829 portante le norme da seguirsi per la esenzione del dazio accordata per tutti gli affitti appartenenti all'amministrazione generale della guerra.

— Ministeriale del 22 aprile 1829 circa il modo di far pervenire al ramo di artiglieria le notizie che possono interessarlo relativamente ai tagli d'alberi.

— Circolare del 20 maggio 1829 con la quale si prescrive che i sindaci firmeranno le misure dei lavori del genio nelle piazze dei comandanti delle medesime.

— Circolare del 26 maggio 1829 portante le norme onde provvedere alla giacitura e casermaggio delle truppe del transito.

— Circolare degli 11 luglio 1829 con la quale si determina in quali casi i funzionanti da commissari di guerra dipendano da commissari titolari.

— Reale Rescritto del 18 luglio 1829 portante disposizioni pei militari detenuti senza distinzione di classi.

— Circolare del 1 agosto 1829 con la quale si determinano le indennità di alloggio e di mobiglia agli uffiziali superiori di gendarmeria.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1829 col quale si stabilisce che la somministrazione ai militari sotto mandato deve farsi in denaro.

— Circolare del 9 settembre 1829 col quale si determina il modo come debbonsi fornire i mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1830 portante le facilitazioni per lo acquisto de' legnami di cui abisogna il ramo di artiglieria.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1830 portante disposizioni in ordine alle dimande per richiamo di competenza concernenti esercizi chiusi pel ramo di guerra.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1830 col quale si prescrive che gli anni di servizio prestati nell'accademia militare vadino compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia.

— Circolare del 14 agosto 1830 portante disposizioni su i documenti rilasciati da' parrocchi per l'ammissione de' volontari nell'armata.

— Reale Rescritto de' 22 settembre 1830 portante disposizioni

sulla quistione se debba pagarsi indennità e da qual ramo ai militari che viaggiano o come testimoni o per altri oggetti de' tribunali civili o di commessione militari

— Reale Rescritto del 2 novembre 1830 col quale si stabilisce una commessione per esaminare i titoli de' censi, le vedute militari ed i bisogni delle opere della piazza di Cotrone.

— Reale Rescritto del 15 dicembre 1830 portante il divieto de' distintivi che possono uguagliarsi a quelli de' militari.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1831 col quale si determina quale debba essere la forma del bottone militare.

— Circolare del 29 gennaio 1831 portante una modifica alla circolare degli 8 decembre 1825 circa i mezzi di trasporto ai militari infermi che nel corso della marica prima di giugnere all'ospedale si ristabiliscono.

— Circolare dei 18 giugno 1831 con la quale si determina che non deve darsi alcuna mercede alla truppa che custodisce i servi di pena nell'esercizio de' lavori cui sono addetti.

— Reale Rescritto del 10 decembre 1831 col quale si stabiliscono le norme a regolare le basi di primo soldo degli individui appartenenti al ramo militare nel caso di pensioni di ritiro.

— Reale Rescritto del 14 decembre 1831 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio per quegli impiegati militari che sono obbligati allo imbarco.

— Ministeriale del 22 febbraio 1832 con la quale si danno disposizioni per gli aggiusti degli uffiziali che dal ritiro passano all'attività.

— Reale Rescritto del 29 marzo 1833 col quale si stabilisce che l'intero mantenimento del reale collegio e scuola militare sia a carico dell'amministrazione dell'orfanatrofio militare.

— Circolare del 28 agosto 1833 portante disposizioni perchè la regola della immobilizzazione della dote pei militari deve anche valere per gli assimilati.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1834 col quale si prescrive che la commessione delle fortificazioni in Cotrone deve stabilire delle trattative coi proprietari delle fabbriche di quel comune.

— Circolare de' 17 giugno 1834 con la quale si determina che le vetture di equipaggio delle truppe si devono dai comuni far trovare pronte al giugnere delle medesime.

— Circolare del 5 luglio 1834 con la quale si prescrive che i consigli di ricezione sono obbligati a prender parte dell'esame nell'ammissione de' requisiti delle passate leve.

— Circolare del 26 luglio 1834 con la quale si stabilisce che l'età di anni ventuno ed un giorno, sino alla quale i minoristi sono esenti dal marciare devesi computare dal dì della medesima.

— Circolare del 30 luglio 1834 con la quale si stabilisce che il bussolo della leva s'intende effettuito nel giorno fissato non ostante che si fosse differito per qualche imperiosa circostanza.

— Circolare del 2 agosto 1834 con la quale si stabilisce il nu-

stati già ammessi e posteriormente morissero o si congedassero, perchè inabili al servizio militare prima di avere destinazione nel corpo dell'armata.

— Circolare degli 8 luglio 1835 con la quale si prescrive che i percettori sono esenti dal servizio militare.

— Circolare del 7 agosto 1835 portante abilitazioni alle guardie di onore di potersi loro dare il permesso di andare fuori provincia per giorni quindici dal comandante le armi della medesima per ventiquattro, dal comandante superiore degli squadroni delle guardie di onore provinciali e di ventinove dal comandante generale delle armi nei domini al di qua del faro.

— Circolare de' 22 agosto 1835 con la quale si prescrive di riputarsi come congedato per compiuto impegno un individuo che abbia servito nella milizia pochi mesi, e ne sia stato licenziato perchè reso inutile.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1835 col quale si prescrive che le famiglie le quali in proporzione de' loro figli hanno forniti uno o due di essi al servizio militare anteriormente al 1823 godono gli stessi benefici accordati alle reclute delle leve posteriori.

— Reale Rescritto de' 22 settembre 1835 col quale si danno disposizioni a regolare il passaggio degli individui appartenenti ai reali eserciti che vanno a far parte della forza doganale.

— Circolare del 3 ottobre 1835 con la quale si prescrive che la somministrazione del lume, fuoco, e letti alle reclute ammesse alla milizia, durante la loro permanenza nei depositi di leva, è a carico del ramo di guerra.

— Reale Rescritto del 6 aprile 1836 col quale si prescrive che il disposto nel real decreto dei 17 gennaio 1824 è applicabile a quei militari i quali prima dello scioglimento dell'armata del 1822 si trovavano di aver contratto matrimonio civilmente ed ecclesiasticamente senza il real permesso e che poi furono messe al godimento del sussidio, ma che oggi richiamati trovansi servendo nel real esercito.

— Reale Rescritto del 6 agosto 1836 per la esenzione dal servizio militare in favore dei militari cui trovasi conceduta la dispensa di età.

— Reale Rescritto degli 8 agosto 1836 portante l'applicazione delle disposizioni contenute nei numeri 13 e 123 della real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze sul dritto di permettere e regolare gli spettacoli.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1836 col quale si determina che il matrimonio detto di coscienza non esenta il requisito di leva dal servizio militare.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1836 col quale si determina che la mobilia negli alloggi dei comandanti di provincia viene eguagliata a quella spettante al grado di brigadiere.

— Reale Rescritto del 7 giugno 1837 diretto a reprimere la licenza dell'alloggio delle truppe nelle chiese.

— Circolare del 23 giugno 1837 con la quale si vieta di dare alloggio alle truppe nelle chiese.

— Reale Rescritto degli 11 novembre 1837 portante disposizioni a proibirsi qualunque apertura di novelle strade senza il precedente permesso del ramo militare.

— Circolare del 16 novembre 1837 con la quale si determina che i reati dei quali possono essere imputate le guardie d'onore sieno di competenza della giurisdizione militare.

— Circolare del 31 gennaio 1838 con la quale si determinano quali requisiti richieggonsi per accordarsi le sostituzioni nel servizio militare.

— Circolare del 21 aprile 1838 con la quale si prescrive che gli zingani che appartengono al regno non sono esenti dal servizio militare.

— Circolare del 9 maggio 1838 con la quale si prescrive che debba impetrarsi dal ministero della guerra l'autorizzazione pei requisiti di leva che vogliono servire per cinque anni forzosamente nel corpo delle guardie d'onore.

— Circolare del 17 ottobre 1838 con la quale si prescrive che gli alunni dei due istituti militari sono esenti dalla leva.

— Circolare del 28 novembre 1838 con la quale si stabilisce che non possonsi destinare al servizio del corpo degli artiglieri littorali le rendite spedite ai depositi e quelle che fossero state rimandate in famiglia.

— Reale Rescritto del 9 febbraio 1839 col quale si danno disposizioni per regolare il passaggio dei soldati nella forza doganale.

— Circolare del 19 aprile 1839 con la quale si prescrive che non si debbono rimpiazzare da' comuni i requisiti che disertano durante la sospensione della loro marcia per l'armata.

— Circolare degli 8 maggio 1839 con la quale si prescrive, che i sindaci non debbono ricusarsi al servizio delle sussistenze militari.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1839 portante disposizioni sullo agiusto degli averi spettanti a quegli individui del real servizio che passano nel ramo doganale.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1839 col quale si danno ulteriori disposizioni a regolare il passaggio de' militari nella forza doganale.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1839 col quale si prescrive che il soldato congedato, che dopo l'ottenuto congedo passa alla forza doganale non abbia dritto alla comulazione di servizio.

— Ministeriale del 18 settembre 1839 con cui si partecipano le disposizioni date onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra, ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de' soppressi monisteri.

— Circolare del 27 novembre 1839 con la quale si stabilisce di essere esclusiva attribuzione delle autorità comunali l'assegnare l'alloggio ai militari nelle case degli abitanti.

— Circolare del 21 dicembre 1839 con la quale si determinano le attribuzioni de' commissari di guerra presso i consigli di recezione.

— Reale Rescritto del 1 gennaio 1840 col quale si prescrive che i generi ad uso della real truppa e dell'esercito non van soggette a dazio.

— Reale Rescritto del 5 febbraio 1840 col quale si dispone che l'inibizione de' volontari riguarda soltanto i corpi dell'armata nazionale e non i consigli di ricezione ed i reggimenti siciliani.

— Circolare del 28 marzo 1840 con cui si partecipa la sovrana disposizione che in caso di matrimonio di un individuo protestante del reggimento svizzero con suddita cattolica, non si accordi il permesso militare, ne si esegua il matrimonio se non siasi prima ottenuta la dispensa dal sovrano Pontefice.

— Circolare del 20 giugno 1840 con la quale si prescrive che gl'individui della riserva che s'ammalano debbono esser curati a carico degli ospizi civili.

— Circolare del 20 ottobre 1840 con la quale si prescrive che coloro che sono allistati per servire nelle guardie d'onore laddove uscissero al bussolo della leva, non possono esimersi dal servizio delle guardie medesime prestando ove il volessero un cambio all'armata.

— Circolare degli 11 novembre 1840 con la quale si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi per gli esiti occorrenti per lo ritorno della riserva del real esercito al servizio attivo.

— Circolare del 14 novembre 1840 con la quale si prescrive che gl'individui appartenenti alla riserva del real esercito debbono considerarsi come militari.

— Circolare del 18 novembre 1840 con la quale si prescrive che gl'individui appartenenti alla riserva del reale esercito sono abilitati ad andare, ove loro aggrada per cagione di lavoro, coll'obbligo di farne prender nota dal secondo eletto del proprio comune.

— Reale Rescritto del 25 novembre 1840 col quale si ordina la rivocazione della disposizione di non ammettersi volontari presso i corpi del real esercito e della compagnia de' pompieri.

REATI. Reale Rescritto de' 25 novembre 1815 col quale si danno disposizioni circa i reati commessi per trasporto di gioia ne' primi momenti in cui cessò l'occupazione militare.

— Reale Rescritto de' 9 dicembre 1815 col quale si danno disposizioni sulla stessa materia, che servono di spiegazione al precedente rescritto.

— Reale Rescritto de' 21 dicembre 1816 col quale si ordina che i complici nei reati sono sottoposti al giudizio delle gran corti speciali come i principali.

— Reale Rescritto degli 11 febbraio 1818 col quale si ordina giudicarsi gl'imputati dalle commessioni militari pei soli reati di

loro giurisdizione, e rimettersi per gli altri reati al giudice competente.

— Circolare de' 25 marzo 1818 con la quale si stabilisce che la dichiarazione di non costa pel reato speciale produce il passaggio del giudizio della gran corte speciale alla gran corte criminale per gli altri reati.

— Circolare dei 20 febbraio 1819 con la quale si ordina la celere spedizione de' giudizi sui reati forestali.

— Ministeriale del 16 giugno 1819 portante disposizioni circa il procedimento per un nuovo reato contro un prevenuto giudicato per altri reati.

— Ministeriale de' 22 settembre 1819 portante disposizioni circa l'effetto della rinunzia all'istanza privata in riguardo a taluni reati contro la proprietà.

— Ministeriale del 10 ottobre 1819 portante disposizioni circa il procedimento per un reato commesso sotto l'impero dell'abolito codice penale.

— Decisione del 5 febbraio 1823 con la quale si risolve la quistione in quale caso la definizione del reato deve riputarsi non corrispondente ai fatti semplici espressi nella decisione.

— Decisione del 12 marzo 1823 con la quale si definisce se nei giudizi penali vi è nullità quando all'appoggio della definizione del reato sono esposti nella decisione i detti semplici di ciascun testimonio senza il fatto che il giudice ha nella sua latitudine dai medesimi rilevato.

— Reale Rescritto del 15 marzo 1823 col quale si prescrive che nei giudizi delle commissioni militari dovrà esser profferito sul processo scritto l'abilitazione degl'incolpati contra i quali non si abbiano sufficienti indizi di reità nè tracce conducenti ad acquistarli.

— Circolare de' 10 maggio 1823 portante disposizioni sul modo e su' funzionari da adoperarsi per assicurare la pruova generica de' fatti criminosi.

— Reale Rescritto del 27 marzo 1824 portante disposizioni pei funzionari dell'ordine giudiziario che incorrono in reati relativi alle loro funzioni.

— Circolare del 5 maggio 1824 portante nuove dichiarazioni perchè siano dalle autorità giudiziarie restituite subito i ruoli nei casi dichiarati di falsità.

— Circolare degli 11 dicembre 1824 con la quale si prescrive che gl'individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento.

— Circolare del 3 ottobre 1827 con la quale si determina che l'azione penale pei reati forestali rimane prescritta col trascorrimento del biennio.

— Circolare del 31 luglio 1829 con la quale si prescrive che nei reati comuni i funzionari di polizia non possono procedere ad atti istruttori.

— Circolare dei 21 luglio 1832 con cui s'indica la diffusione della istruzione morale e religiosa onde si diminuiscano i reati.

— Reale Rescritto del 5 luglio 1833 col quale si dispone che nei reati forestali di complicità naturale debba applicarsi l'ammenda corrispondente al danno maggiore.

— Circolare del 27 settembre 1836 con la quale si prescrive di farsi noto ad ogni giudice di circondario i reati che gl'individui del circondario medesimo abbian commesso fuori di questo e così non sia loro rilasciata carta di passaggio.

— Circolare del 16 novembre 1837 con la quale si determina che i reati dei quali possono essere imputate le guardie d'onore sieno di competenza della giurisdizione militare.

RECLAMI DI FONDIARIA. Circolare del 16 agsto 1817 portante la dilucidazione de' dubbi sulla verifica de' dubbi sulla verifica de' reclami di fondiaria.

— Circolare del 20 agosto 1817 con la quale si rettificano alcuni errori corsi nella circolare del 16 dello stesso mese relativa alla verifica de' reclami di fondiaria.

— Circolare del 17 settembre 1817 portante disposizioni sulle formalità del registro e bollo nelle carte per reclami di contribuzione dirette.

— Ministeriale del 4 ottobre 1817 con cui in occasione de' reclami per fondi occupati da novelle strade, si stabilisce doversi dalla misura della rimanente parte del fondo riconoscere la parte, la quale, perchè occupata dalla strada, deve discaricarsi.

— Sovrana determinazione del 13 novembre 1817 portante disposizioni pei reclami motivati da diminuzione di rendite de' molini.

— Ministeriale del 20 dicembre 1817 con la quale si dichiarano esenti dal bollo i reclami collettivi.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 17 settembre 1818 col quale si stabilisce che nella verifica de' reclami in massa per disastro i commissari, i periti e gli agrimensori debbano esser pagati da venti de' più ricchi proprietari nel reclamo compresi.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si dichiara doversi pe' reclami per disastro conoscere coll'apprezzo de' prodotti rimasti illeso il valore del danno cagionato per la rendita perduta.

— Circolare del 17 marzo 1819 portante disposizioni circa l'introito di talune somme le quali, come inesigibile, erano state comprese in reclami collettivi.

— Circolare de' 17 aprile 1819 con la quale si manifestano le sovrane determinazioni per la proroga del termine utile alle trascrizioni ed ai reclami fondiari pei beni ecclesiastici.

— Circolare degli 8 maggio 1819 circa i notamenti da trasmettersi qualora si riscuotono somme che come inesigibili trovavansi comprese in reclami collettivi.

— Circolare del 14 luglio 1819 con la quale si danno dispo-

sizioni per impiegarsi a diminuir la reimposizione le somme che riscuotonsi per la non ammissione dei reclami collettivi.

— Risoluzione sovrana del 9 febbraio 1822 pei reclami di sfitto dei teatri della capitale.

— Ministeriale del 16 ottobre 1824 portante disposizioni a regolare la procedura ne' reclami che per cangiata natura di fondi produconsi.

— Ministeriale del 20 aprile 1825 circa i reclami per perdita di terreni per le acque che vi scorrono vicino.

— Ministeriale del 22 aprile 1826 che dichiara doversi, come per le rettifiche di catasto destinare una commessione nei casi di riduzione per reclami per cangiamenti di coltura dei fondi.

— Ministeriale del 28 agosto 1830 perchè nei casi in cui per contribuzione fondiaria un reclamo si presenti da individuo diverso da quello sotto il cui nome il fondo è scritto al catasto si faccio di ciò menzione nelle relative verifiche.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1832 col quale si dispone riserbate al re nostro signore le eccezioni per dispensa alla legge per prodursi reclami in istraordinari casi d'inesistenza di fondi, e di estremamente alterate estensioni.

— Circolare del 6 marzo 1833 con la quale si stabilisce di doversi proseguire le procedure dei reclami prodotti per disastri che faccian mutare la coltura dei fondi rustici, ai termini della sovrana risoluzione, senza darsi luogo ad altri atti che non si trovan prodotti fra sei mesi dalla pubblicazione della risoluzione medesima.

— Risoluzione sovrana del 23 giugno 1833 portante disposizioni sulle verifiche risguardanti reclami che vengon prodotti per cangiata natura di territori, per la cui produzione è stabilito il termine di sei mesi.

— Reale Rescritto del 10 agosto 1833 col quale si dichiara non potersi provocare abilitazioni di dispensa alla legge per produzione di reclami senza la doppia condizione la erroneità della descrizione del fondo e l'esistenza di un ostacolo se non invincibile almeno imponentissimo che abbia occasionato il ritardo.

— Sovrana risoluzione del 14 gennaio 1834 che dichiara, pei reclami di disastri doversi la riduzione d'imponibile far valere solamente pei cangiamenti di natura e coltura de' fondi; salvo a reclamarsi ogni anno per moderazione di tassa dei fondi di mutate classi fino a che non tornino alle classi antiche.

— Ministeriale del 25 aprile 1834 che dichiara per le case dirute ed abbandonate e per le quali reclamasi dagli esattori doversi produrre altrettanti parziali reclami quanti sono i fondi il cui imponibile chiedesi ridurre al valore del semplice suolo.

— Circolare del 31 dicembre 1834 con la quale si statuisce che ai commissari forestieri che in caso di generale disastro in un comune intervengono nella verifica del reclamo in massa, diasi lo stesso trattamento stabilito per le rettifiche di catasto, e che la

spesa per verifiche simili sia pagata da soli venti fra primari proprietari inclusi nel reclamo.

— Circolare del 18 agosto 1835 con la quale si raccomanda l'esatta osservanza delle formalità relative alla ricezione di reclami per contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 3 novembre 1835 col quale si riserba alla sovrana saggezza la dispensa alla legge, per una proroga del termine trascorso alla produzione de' reclami per riduzione o discarico d'imponibile fondiario, col concorso però della doppia circostanza della inesistenza della erronea estensione del fondo e di un ostacolo imponentissimo alla produzione del reclamo in tempo utile.

— Circolare del 10 giugno 1837 con la quale si riporta una decisione per reclamo avverso di un ruolo suppletorio per contribuzione fondiaria sopra fondi occultati nella formazione del catasto escludendosi la compensazione coll'estenzione di altri fondi dello stesso reclamante, annotati al medesimo catasto maggiore dell'effettivo, non essendosi per l'eccesso reclamato a tempo utile.

— Reale Rescritto del 11 maggio 1838 col quale si accorda un novello termine per la presentazione dei reclami di fondiaria e dei documenti in giustificazione delle tollerate partite e delle erronee e non esistenti.

RECLAMI AMMINISTRATIVI. Decisione della gran corte de' conti del 24 settembre 1817 con la quale si stabilisce che non sono ammissibili i reclami che non sieno prodotti nella segreteria generale della gran corte de' conti ne' tre mesi della intimazione delle decisioni.

REDENZIONE DEI CATTIVI. Reale Rescritto del 16 aprile 1820 col quale si danno disposizioni sullo impiego dei capitali e delle rendite della congregazione della redenzione dei cattivi.

REGALIA. Circolare de' 4 novembre 1818 con la quale si stabilisce che ne' giudizi di patronato i regi procuratori debbono invigilare al mantenimento de' dritti di regalia.

REGIE. Reale Rescritto del 18 maggio 1839 col quale si danno disposizioni a regolare la pittura delle barche dell'amministrazione de' dazi indiretti, e quelle della regia.

REGISTRO. Circolare del 15 luglio 1809 con la quale si risolvono taluni dubbi relativi alla registrazione degli atti dell'amministrazione civile e comunale.

— Circolare del 19 agosto 1809 con la quale si prescrive che i processi verbali delle vendite non eseguite per mancanza di oblatori sono esenti dal registro.

— Ministeriale del 5 giugno 1813 con la quale si dichiare il senso delle leggi sul registro e sul bollo circa gli atti di coazione.

— Istruzione del 28 giugno 1816 portante la nomina degli ispettori generali dell'amministrazione della registratura e loro attribuzioni.

— Circolare del 17 settembre 1817 portante disposizioni sulle

formalità del registro e bollo nelle carte per reclami di contribuzioni dirette.

— Circolare del 1 ottobre 1817 che serve di soluzione di dubbi sul registro e bollo de' certificati per contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 25 maggio 1818 col quale si stabilisce che le copie delle dichiarazioni di successione che da giudici di circondario rilasciar si debbono ai ricevitori, sono esenti dalla formalità del registro.

— Circolare de' 10 giugno 1818 circa la chiusura de'registri de' ricevitori della registratura e del bollo.

— Circolare de' 25 luglio 1818 con la quale si determina che nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, quattro soli registri son soggetti ad essere bollati e registrati.

— Circolare del 29 luglio 1818 circa il registro da apporsi al recipiatur impartito sulle carte estere.

— Circolare del 1 agosto 1818 con la quale si determina che sono esenti dal registro e bollo tutti gli atti che per misure disciplinari saranno compilati dalle camere notariali contro de'notai.

— Circolare de'15 agosto 1818 con la quale si prescrive che le dichiarazioni di scadenza delle cause del ruolo di udienza sono esenti dalla formalità del registro.

— Ministeriale del 11 settembre 1818 con la quale si risolve il dubbo promosso per le formalità di registro in atti di mutazioni di quota.

— Circolare de'12 settembre 1818 con la quale si fissa il modo di eseguire la formalità del registro sulla minuta delle sentenze.

— Reale Rescritto de'19 settembre 1818 col quale si prescrive essere esenti dalla formalità del registro e del bollo gli atti di mandato di consegna e di cauzione per gli affari penali.

— Reale Rescritto de'17 ottobre 1818 col quale si determina che sono esenti dal registro le dichiarazioni, e deliberazioni di cognazioni o affinità con le parti che si fanno da giudici.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de'conti del 19 novembre 1818 col quale si stabilisce che le contravvenzione alle leggi sul registro e bollo deggiono punirsi colle ammende in vigore nel tempo in cui furon commesse, e non con le altre stabilite dalle leggi vigenti al momento in cui ne vien fatta l'applicazione.

— Circolare del 10 febbraio 1819 con la quale si determina che le sentenze diffinitive dei conciliatori non debbono essere soggette al registro.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1819 col quale si determina che le deliberazioni dei tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d'incompetenza dei conciliatori si registrino gratuitamente dai ricevitori del registro e bollo.

— Reale Rescritto del 20 febbraio 1819 col quale si determina che sono esenti dalla formalità del registro e bollo gli atti necessari alla celebrazione de' matrimoni.

— Circolare del 20 febbraio 1819 portante chiarimenti sulla intelligenza dell'articolo 57 della legge de'25 dicembre 1816 sul registro.

— Circolare de'3 marzo 1819 con la quale si determana che le deliberazioni de'tribunali civili sull'eccezioni dei conciliatori sono registrate gratuitamente.

— Circolare dei 22 maggio 1819 con la quale si determina che gli atti necessari alla celebrazione dei metrimoni sono esenti dal registro e bollo.

— Ministeriale dei 26 maggio 1819 circa le multe da esigersi nel visto per bollo sulle carte in contravvenzione delle leggi antiche.

— Ministeriale del 29 maggio 1819 portante disposizioni circa il modo di apporsi il registro agli atti delle amministrazioni diocesane.

— Circolare del 29 maggio 1819 sugli atti delle amministrazioni diocesane i quali debbon esser vistati dal giudice del circondario in luogo del repertorio.

— Circolare del 19 giugno 1819 con la quale si mette a carico della direzione generale del registro e bollo la rinnovazione delle iscrizioni che interessano le amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto de' 14 agosto 1819 col quale si dichiara quali atti giudiziari debbono essere esenti da trascrizioni, i quali debbono essere soggetti a registro.

— Ministeriale del 2 settembre 1819 portante disposizioni circa la esecuzione del registro per le narrative necessarie alle spedizione delle sentenze.

— Reale Rescritto del 1 dicembre 1819 col quale si stabilisce che le apoche de recepto si continuassero per un altro anno a farsi per l'avvenire un apposita istruzione.

— Circolare del 16 febbraio 1820 per le notizie che i procuratori generali delle gran corti criminali debban passare in fine di ogni mese ai direttori del registro relativamente ai processi seguiti da decisione diffinitiva.

— Circolare del 4 marzo 1820 con la quale si determina il sollecito invio dalle autorità giudiziarie agli agenti delle amministrazioni del registro e bollo degli estratti delle sentenze di condanna.

— Circolare degli 8 marzo 1820 portante disposizioni per gli atti soggetti a repertorio ed alla esibizione di questo de' cancellieri ed uscieri de' conciliatori ai ricevitori del registro.

— Disposizione del 11 maggio 1820 con la quale si stabiliscono norme per le apoche solite a farsi dai capitani d'arme in favore dei segreti e prosegreti.

— Circolare del 15 luglio 1820 per l'applicazione delle legge di procedura nei giudizi civili.

— Circolare del 8 settembre 1821 sul registro da apporsi negli

atti degli uscieri per l'affissione degli editti delle rendite degli stabili.

— Reale Rescritto del 30 gennaio 1822 col quale si stabilisce che unico esser deve il dritto di registrazione d'un inventario creditario sebbene compiuto in diverse sedute.

— Circolare del 13 febbraio 1822 per l'invio dai giudici di circondario a'direttori del registro e bollo delle copie intere degli articoli annotati nel registro de' visti.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 col quale si determina che gli uffiziali pubblici debbano presentare al visto il loro repertori nella prima decade di un mese tutto che nel mese antecedente non abbiano stipulato atto.

— Circolare del 15 gennaio 1823 per assicurare al real tesoro il rimborso delle spese giudiziarie a credito nei giudizi civili.

— Decisione dei 30 gennaio 1823 con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendita è richiesta di essenza la scrittura e se allorchè di una scrittura privata è fatta menzione in un atto d'intimazione di usciere può dirsene comprevata la sostanza in un atto disteso da uffiziale pubblico e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone: in fine se allorchè esista un principio di pruova scritturale nel caso dell'articolo 1358 il giudice può negare la pruova testimoniale.

— Reale Rescritto del 22 febbraio 1823 portante disposizioni relative al termine nel quale debbono registrarsi gli atti delle amministrazioni diocesane e sul dritto di registro al quale questi atti debbon esser soggetti.

— Ministeriale dei 22 dicembre 1824 sul dubbio se possono riunirsi in un solo atto diverse contrattazioni fra le stesse, o diverse persone a diversi estratti o certificati derivanti da atti di diverse date o di diversi oggetti.

— Ministeriale del 13 luglio 1825 sul dubbio se in solo atto possano riunirsi diverse contrattazioni.

— Circolare del 18 maggio 1825 portante disposizioni per lo visto per collazione dei repertori che debbonsi dai notai presentare negli archivi notarili.

— Circolare del 29 ottobre 1825 sul dubbio se i notai debbono iscrivere nei loro repertori gli atti erogati nel caso in cui tali atti siano esenti dal pagamento del registro.

— Reale Rescritto del 25 novembre 1825 portante l'esecuzione del registro su tutte le carte che si presentono dai concorrenti ai legati pii meno per quelle riguardanti il nominato.

— Circolare dei 26 novembre 1825 sul dubbio se la risposta del giudice ricusato possa scriversi in più dell'atto di ricusa senza violazione dell'articolo 31 della legge del 2 gennaio 1820 sul bollo.

— Circolare del 10 dicembre 1825 per definirsi sul rapporto della legge sul registro quali atti abbiano a considerarsi di giudici e quali altri di cancellieri.

— Circolare del 8 febbraio 1826 portante la risoluzione di dubbi sulla registrazione delle copie degli atti di usciere.

— Reale Rescritto del 29 aprile 1826 col quale si dichiarano esenti dal registro le procure ed i documenti che si presentono ai conciliatori nei giudizi di loro competenza e nei casi di conciliazione o compromesso il cui valore non eccede i ducati sei.

— Circolare del 9 dicembre 1826 sul numero e sul termine della registrazione degli atti di usciere quando le persone da intimarsi risiedono in diversi comuni.

— Circolare del 10 febbraio 1827 per lo caso in cui i giudici di circondario possono pronunziare loro sentenze in conseguenza di esame testimoniale prima che il correlativo verbale fosse registrato.

— Ministeriale del 27 febbraio 1827 portante la retta intelligenza dell'articolo 31 della legge de' 21 giugno 1819 sul registo.

— Reale Rescritto del 21 febbraio 1827 col quale si assoggettano ad unica multa gli atti principali che formati in tempo della sospensione del registro nel termine prefisso non furono sottoposti alla registrazione.

— Ministeriale del 30 gennaio 1828 con la quale si stabilisce che i certificati che si scrivono degli uscieri in piedi degli avvisi per appalti di cespiti regi debbono andare esenti dalle formalità del registro.

— Reale Rescritto del 17 maggio 1828 sulla esenzione dal bollo e dal registro degli atti per lo possesso ed altro dei fondi devoluti a pubblico demanio per eredità vacanti o abbandonate.

— Circolare del 26 maggio 1828 con la quale si esentano dal registro le procure per gli affari di commercio che si fanno dai contendenti a piè degli originali o delle copie delle citazioni.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1828 col quale si danno disposizioni per la registrazione degli atti che negli affitti ed appalti di beni e cespiti comunali proceda l'approvazione dell'intendente.

— Ministeriale del 9 febbraio 1829 con la quale si determina che le decisioni della gran corte dei conti per le materie contabili e le scritture che ne servono di fondamento non van soggette alla formalità del registro.

— Circolare del 21 marzo 1829 sul dubbio se gl'incartamenti amministrativi debbono registrarsi e bollarsi quando si producono in giudizio dalle amministrazioni civile.

— Circolare del 28 marzo 1829 con la quale si prescrive che gl'incartamenti amministrativi sono esenti dal bollo e dal registro.

— Reale Rescritto del 23 giugno 1829 col quale si prescrive che gli atti contemplati nel numero 20 dell'articolo 16 della legge sul registro sono esenti da questa formalità.

— Ministeriale del 14 ottobre 1829 portante disposizioni sul dubbio se l'amministrazione generale del registro e bollo possa riscuotere l'importo del registro e del bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio una coi correlativi dritti d'iscrizioni.

— Circolare dei 28 ottobre 1829 sulla esclusiva competenza dei

tribunali civili ad ordinare il rilascio di copie delle carte private presso gli agenti del registro.

— Reale Rescritto del 5 giugno 1830 col quale si esentano del pagamento del dritto di registro gli atti recognitorii che si stipulano dagli enfiteuti della real contea di Mascali che pagano un canone annuale al di sotto di tarì sei.

— Circolare del 25 settembre 1830 sul dubbio se in un atto di appello avverso sentenza di aggiudicazione diffinitiva debba necessariamente farsi menzione della registrata di questa sentenza.

— Circolare dei 26 gennaio 1831 sul dubbio se gli atti presso i conciliatori seggetti a registro gratuito debbano notarsi pei repertori dei cancellieri dei conciliatori.

— Circolare del 2 marzo 1831 che determina dover cedere a beneficio degl'archivi notariali il compenso stabilito col decreto de' 12 settembre 1828 per la carta da bollo a ragion degli atti che nell'interesse delle parti s'iscrivono nei repertori dei cancellieri delle camere notarili.

— Circolare de' 28 giugno 1831 per lo invio agli agenti dell'amministrazione delle sentenze per multe contra i notai e gli ufiziali dello stato civile.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio surto se in un giudizio per la rettificazione di un atto di morte che servir deve per contrarre matrimonio, gli atti di tale giudizio debbono andare esenti dalle formalità del registro e bollo.

— Circolare dei 30 novembre 1831 portante la risoluzione del dubbio se nei giudizi per rettificazione di atto di morte da esibirsi per celebrazione di matrimonio, gli atti correlativi fossero esenti dalle formalità del registro.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1833 col quale si prescrive che per aver dritto alle indennità un'usciere deve riunire molti atti di coazioni contro de' debitori fiscali e portarli al registro.

— Circolare de' 15 giugno 1833 sul dubbio se in ogni caso dovessero essere bollate e registrate con pagamento o gratuitamente le copie delle deliberazioni de' consigli di famiglia per nomina di tutore, le quali si rimettono ai procuratori del Re e le deliberazioni de' tribunali ad altri atti per la correlativa omologazione.

— Circolare del 28 settembre 1833 con la quale è negato agli ospizii ed altri pii stabilimenti la esecuzione del bollo e registro agli atti di subasta pei fitti, la di cui prima offerta eccede in ducati 40.

— Circolare de' 12 febbraio 1834 con la quale si prescrive che gli atti amministrativi sono esenti del registro allorchè debbono prodursi in giudizio.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1834 col quale si adottano provvedimenti ad impedire i verbali di conciliazione che volonta-

riamente le parti eseguono per defraudare le leggi sul registro e bollo.

— Circolare de' 14 maggio 1834 sul metodo della numerazione e cifra de' repertorii de' notai nel rapporto della consegna de' medesimi per mezzo de' ricevitori di registro.

— Ministeriale del 4 giugno 1834 con la quale si prescrive non dover esser soggette nè a bollo nè a registro le dimande che si fanno per far passare le cause dal ruolo generale su quello d'udienza.

— Circolare del 14 giugno 1834 sul dubbio se gli atti amministrativi debbano sottoporsi alla formalità del bollo e del registro, allorchè debbano essere enunciati o inseriti nei contratti che si stipulano dall'amministrazione civile.

— Circolare del 19 luglio 1834 con la quale si prescrive che gli atti amministrativi che si debbono enunciare nei contratti delle amministrazioni civili sono esenti dal bollo e dal registro.

— Reale Rescritto de' 20 agosto 1834 portante la risoluzione del dubbio se cioè i documenti che le parti presentano in giustificazione de'loro titoli originali ed originarj; non che gli atti del cancelliere e le decisioni preparatorie e definitive della commessione all'oggetto istituita vadan soggetti alla formalità del registro.

— Circolare del 28 ottobre 1834 con la quale si prescrive che gli atti di aggiudicazioni preparatorie negli affitti comunali vanno anche soggetti al registro.

— Circolare del 3 dicembre 1834 con la quale si stabilisce il metodo di assicurare la data della esibizione delle copie dei repertori dei certificati di residenza e dei notai presso i ricevitori di registro.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1835 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute agli uscieri che vanno in paese lontano per munire di registro i loro atti.

— Ministeriale del 13 marzo 1835 con la quale si risolve il dubbio se gli atti che formansi presso le curie vescovili per cause matrimoniali sieno esenti dalla formalità del registro e bollo, e se dovessero rinnovarsi gli atti che manchino di queste formalità.

— Ministeriale de' 21 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se convenisse darsi notizia dalle autorità giudiziarie all'amministrazione del registro delle sospenzioni, o traslocazioni degli uffiziali addetti alle medesime.

— Ministeriale del 29 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se sieno esenti dal bollo e dal registro gli atti degli eletti e de' sindaci de' comuni nel rapporto delle loro funzioni nei giudizi di contravvenzione in linea di contenzioso amministrativo.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1835 col quale si permette registrarsi a credito gli atti che si fanno dai titolari di badie e di benefici di tenue rendite.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1835 portante disposizioni a regolare le indennità dovute a quegli uffiziali che si portano a registrare gli atti in comune diverso dalla loro residenza.

— Circolare del 18 luglio 1835 per l'esenzione dal registro su documenti che fossero dai medesimi richiesti di uffizio in fatto di costituzione di patrimonio sacro.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1835 col quale si prescrive che i segretari delle intendenze de' consigli generali degli ospizi per gli atti e contratti le cui approvazioni son delegate ai sotto intendenti e si omettono dai prefati consigli, han l'obbligo rispettivo di spedire in ogni fine di mese al direttore del registro lo stato di tali approvazioni.

— Ministeriale del 28 ottobre 1835 sul dubbio se le piante topografiche che avessero a presentarsi in giudizio debbano essere bollate e registrate e se ammessa la idea del registro sulle medesime se ne debba lasciare ad occasione della loro registrazione un esemplare al ricevitore.

— Ministeriale del 12 marzo 1836 sul dubbio se siano soggette al registro le ordinanze del presidente per la comunicazione delle carte al pubblico ministero per la destinazione dei giudici relatori sopra affari da spedirsi in camera di consiglio.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1836 col quale si risolve il dubbio se gli stati delle prestazioni variabili dovute alle prelature e badie di regio padronato debbono sottoporsi alla formalità del registro.

— Ministeriale del 20 aprile 1836 sull'anticipazione ai cancellieri dei tribunali delle somme per registro, carta bollata, e dritti di cancelleria per la spedizione o copie di atti esistenti in cancelleria.

— Circolare del 25 aprile 1836 sulla esenzione del bollo e del registro per gli atti presso i tribunali civili o da cotesti collegi sopra ricusa o incompetenza dei conciliatori.

— Ministeriale del 18 maggio 1836 sul dubbio se un'atto notariale rimasto imperfetto debba essere sottoposto a registro ed in quale tempo.

— Reale Rescritto dei 25 maggio 1836 col quale si fissa il dritto di registratura sulle apoche de recepto.

— Circolare del 30 maggio 1836 con la quale si fissa l'orario per le officine dei ricevitori di registo e bollo.

— Circolare dei 18 febbraio 1837 sull'applicabilità del bollo e del registro ai verbali in minuta od in copia di magistrati destinati a conciliatori tra privati e privati, o tra privati e qualche pubblica amministrazione.

— Circolare dei 22 febbraio 1837 per la esclusione della formalità del registro sulle narrative delle sentenze o decisioni, le quali formate di accordo dai patrocinatori fossero esibite in cancelleria.

— Circolare del 6 maggio 1837 portante la risoluzione di dubbi sul metodo per la trascrizione delle registrazioni degli atti che sono mentovati nelle minute delle sentenze o decisioni delle autorità giudiziaria.

— Circolare del 29 luglio 1837 con la quale si prescrive che i verbali di possesso non sono soggetti al bollo e registro.

— Circolare dei 12 agosto 1837 in ispiegazione alla precedente circolare dei 6 maggio 1837 relativa alla soscrizione delle registrate nelle sentenze o decisioni.

— Circolare del 13 ottobre 1837 con la quale si precisano taluni impedimenti alla nomina di ricevitore di registro e bollo.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1838 col quale si prescrive che i segretari generali delle intendenze, i segretari delle sott'intendenze e quelli dei consigli generali degli ospizi debbano rispettivamente comprendere nello stato universale da spedire al direttore del registro le approvazioni sovrane e ministeriali di subaste e contratti comunicati agl'intendenti, ai sott'intendenti, ed ai consigli.

— Circolare del 31 agosto 1838 con la quale si prescrive che i certificati negativi sugli addilamenti di decima e sesta devono essere una sola volta ripartiti nel repertorio e registrati col dritto di grana venti.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1839 col quale si prescrive che le copie degli atti contemplati nel numero 20 dell'articolo 16 della legge sul registro sieno esenti da questa formalità.

— Circolare del 9 novembre 1839 che da le norme sulle formalità del bollo e registro negli atti di concorso per provviste ecclesiastiche.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1840 col quale si risolve il dubbio, quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione dei certificati di non seguita conciliazione innanzi ai consigli d'intendenza.

— Reale Rescritto degli 8 maggio 1840 col quale si risolve un dubbio in materia di registrazione verificatosi nei reali domini oltre il faro.

REGIO EXEQUATUR. Sovrana determinazione del 23 settembre 1820 con la quale si prescrive che tutti gli ordinari non debbono dare esecuzione a carte non munite di regio exequatur.

— Ministeriale del 3 ottobre 1824 con la quale si approva la tariffa dei dritti dovuti al supremo consiglio di cancelleria sulle diverse spedizioni di titoli ed altro.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1834 con cui si dispone dover esser munite di regio exequatur le encicliche convocatorie di qualunque ordine religioso.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1836 per impartirsi il regio exequatur alla carta generalizia in forza della quale il P. Travagliani viene rimosso da qualunque convento ed aggregato al solo di S. Demenico Maggiore di Napoli.

— Reale Rescritto degli 8 aprile 1837 portante disposizioni a riordinare il servizio della riscossione dei dritti di regio exequatur e di reali cedole nei domini oltre il faro.

REI ASSENTI. Circolare del 2 ottobre 1819 portante dispo-

sizioni circa l'esecuzione de'premi da darsi a coloro che arrestono i colpevoli annotati nell'albo dei rei assenti.

— Reale Rescritto dei 24 agosto 1833 col quale si stabilisce che i premi fissati a favore di coloro che eseguono gli arresti degl'imputati inscritti sull'albo dei rei assenti debbonsi pagare dall'amministrazione generale del registro e bollo.

REIMPIEGHI. Reale Rescritto del 2 settembre 1819 portante disposizioni circa la omologazione da apporsi da tribunali civili pei reimpieghi dei capitali appartenenti alle chiese e luoghi pii.

— Ministeriale dei 14 gennaio 1826 portante disposizioni per l'impiego dei capitali restituiti in iscrizioni sul gran libro.

— Circolare del 19 aprile 1826 portante disposizioni sull'impiego dei capitali restituiti di pertinenza dei benefici in iscrizioni sul gran libro.

— Ministeriale degli 8 maggio 1830 portante disposizioni per l'affrancazione di un censo e pel reimpiego del capitale restituito.

— Reale Rescritto del 9 agosto 1834 col quale si dispone che i reimpiegi fatti dalle corporazioni religiose prima della pubblicazione del real decreto del 1 dicembre 1833 debbono essere regolati dal real decreto del 20 marzo 1820.

RELEGATI. Reale Rescritto dei 3 novembre 1821 per lo metodo da serbarsi nell'invio dei condannati alla relegazione.

— Sovrana determinazione del 20 novembre 1822 colla quale si stabilisce il modo come somministrare il sussidio ai relegati nelisole e forti della Sicilia.

— Sovrana determinazione degli 11 dicembre 1822 con la quale si stabilisce l'ammontare del sussidio da accordarsi ai relegati nelle isole e nei forti della Sicilia.

— Reale Rescritto de' 13 agosto 1823 col quale si stabilisce che lo assegno ai relegati nell'isole e forti deve andare a carico della tesoreria non già dei fondi della polizia.

— Reale Rescritto del 7 gennaio 1829 portante norme a seguirsi pel vestiario ai preti o monaci, che rattrovansi condannati.

— Reale Rescritto del 23 dicembre 1829 col quale si danno alcuni provvedimenti sui relegati poveri.

— Reale Rescritto del 4 settembre 1830 col quale si danno disposizioni pei sussidi goduti dai relegati.

— Reale Rescritto del 2 febbraio 1831 portante disposizioni pei Siciliani relegati nelle isole.

RENDITE ENFITEUTICHE. Ministeriale dei 31 decembre 1836 dichiarante che delle rendite enfiteutiche non è necessaria la iscrizione ipotecaria.

REPERTORI. Circolare del 6 dicembre 1817 con la quale si prescrive che i cancellieri presso gli archivi notariali non debbono provvedersi del repertorio prescritto dal regolamento del 27 dicembre 1816.

— Circolare del 30 gennaio 1819 con la quale si determina

che i cancellieri dei conciliatori son provveduti di un repertorio a carico dei rispettori comuni.

— Circolare de' 10 febbraio 1819 portante disposizioni perchè sieno ridotti ad un numero minor di fogli i repertori per uso delle cancellerie dei conciliatori.

— Circolare del 17 marzo 1819 con la quale si autorizzano i cancellieri di conciliatori a far uso de' fogli di carta col bollo di grana dodici per i repertori.

— Ministeriale del 22 maggio 1819 con la quale si stabilisce che gli uscieri dei conciliatori non sono obbligati alla tenuta del repertorio.

— Circolare del 29 maggio 1819 sugli atti delle amministrazioni diocesane i quali debbono esser vistati dal giudice del circondario in luogo del repertorio.

— Circolare de' 10 marzo 1819 con la quale si determina che i cancellieri degli archivi notariali debbonsi provvedere del repertorio prescritto dal regolamento de' 17 dicembre.

— Circolare degli 8 marzo 1820 portante disposizioni per gli atti soggetti a repertorio ed alla esibizione di questo de' cancellieri, ed uscieri de' conciliatori al ricevitore del registro.

— Reale Rescritto del 20 aprile 1820 col quale si ordina che siano tollerati gli uscieri comunali e dei consigli d'intendenza che non fanno uso di repertorio.

— Reale Rescritto dei 22 aprile 1820 sulla cifra e numerazione dei presidenti delle camere notariali ai repertori dei notai dei quali costoro si trovassero aver cominciato farne uso alla pubblicazione della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1820 pei dritti di repertorio e di archivio ai quali sono soggetti gli atti in brevetto dei notai.

— Circolare dei 30 agosto 1820 con la quale si risolvono alcuni dubbi sulla forma dei repertori dei notai.

— Reale Rescritto degli 18 agosto 1821 per l'esazione de' dritti di repertorio e di archivio sugli atti in brevetto.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 col quale si determina che gli uffiziali pubblici debbono presentare al visto il loro repertorio nella prima decade di un mese; tutto che nel mese antendente non abbiano stipulato atti.

— Circolare de 4 giugno 1823 con la quale si stabilisce che i cancellieri delle camere notariali debbono tenere il repertorio prescritto dagli articolo 33 e 34 delle leggi de' 21 giugno 1819 sul registro.

— Circolare del 18 maggio 1825 portante disposizioni per lo visto per collazione dei ricevitori del registro sulle copie dei repertori che debbonsi dai notai presentare negli archivi notariali.

— Circolare del 29 ottobre 1825 sul dubbio se i notai debbono iscrivere nei loro repertori gli atti erogati nel caso in cui siano esentati dal pagamento del registro.

— Circolare del 28 aprile 1826 per l'applicazione della multa stabilita dall'articolo 79 della legge del 23 novembre 1819 contro i notai per ritardata esibizione delle copie dei repertori negli archivi notariali.

— Reale Rescritto degli 11 febbraio 1827 col quale si determina, che i segretari de' procuratori regi e de' procuratori generali non sono obbligati alla tenuta de' repertori.

— Circolare del 14 maggio 1827 con la quale s'inculca la esecuzione dell'altro rescritto degli 11 agosto 1821 che assoggetta gli atti in bretto al dritto di repertorio.

— Circolare del 7 luglio 1827 con la quale si determina in quali casi i notai possono far uso di cifre nella tenuta dei repertorio.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1827 per condonazione di multe ai notai contravventori alle prescrizioni sulla tenuta dei repertori.

— Reale Rescritto del 7 novembre 1827 portante disposizioni per agevolare ai notai l'obbligazione loro imposta dall'articolo 95 della legge dei 25 novembre 1819 per la numerazione e cifra dei repertori.

— Circolare del 19 gennaio 1828 che determina dover cedere a carico dei notai le spese di posta per la spedizione dei repertori ai presidenti delle camere notariali per la correlativa numerazione e cifra.

— Circolare del 11 giugno 1828 portante disposizioni su i repertori che debbono tenersi dagli uscieri addetti nel tempo istesso al contenzioso giudiziario ed al contenzioso amministrativo.

— Circolare del 29 maggio 1829 con la quale si prescrive che il dritto di repertorio per gli atti del cancelliere comunale è a carico della cassa del comune.

— Circolare degli 8 luglio 1829 con la quale si determina in quali casi i cancellieri possono esigere il dritto di repertorio.

— Circolare del 30 gennaio 1830 con la quale si prescrive che le spese di repertorio de' servienti comunali è a carico de' comuni.

— Circolare del 24 settembre 1830 con la quale si prescrive che il repertorio degli uscieri degli uffici di conciliazione è a carico del comune.

— Circolare dei 26 gennaio 1831 sul dubbio se gli atti presso i conciliatori soggetti a registro gratuito debbano notarsi sui repertori dei cancellieri dei conciliatori.

— Circolare del 2 marzo 1831 che determina dover cedere a beneficio degli archivi notariali il compenso stabilito col decreto del 12 settembre 1828 per la carta da bollo a ragion degli atti che nell'interesse delle parti s'iscrivono nei repertori de' cancellieri delle camere notariali.

— Circolare del 30 aprile 1831 per aggiugnersi altre notizie allo stato nominativo dei notai richiesto dalla circolare del 17 gennaio 1824 per la esibizione dei protocolli e delle copie dei repertori.

— Circolare del 4 giugno 1831 portante la nuova forma di repertori per gli ufiziali di conciliazione.

— Reale Rescritto de' 15 giugno 1831 che impone ai notai di rimettere agli archivi notariali nel termine stabilito per lo invio delle copie dei repertori loro certificato negativo se nel mese precedente non abbiano rogato alcun atto e se sia a cotesti notai applicabile la sanzione penale dell'articolo 1 n. 6 del decreto de' 12 settembre 1828.

— Circolare del 22 giugno 1831 con la quale si prescrive che i servienti comunali ed i cancellieri avranno un solo repertorio per gli atti degli ufizi di conciliazione che per quelli del contenzioso amministrativo.

— Circolare del 3 dicembre 1831 per agevolare ai notai l'invio agli archivi notariali delle copie dei repertori e dei certificati di residenza.

— Circolare del 16 gennaio 1833 per agevolare l'invio delle copie dei repertori e dei certificati di residenza dai notai delle camere notariali.

— Circolare dei 16 febbraio 1833 sul metodo per la somministrazione dei repertori ai notai.

— Circolare dei 25 maggio 1833 sul tempo in cui dee soddisfarsi il dritto di archivio notariale per la iscrizione nei repertori de' testamenti in forma pubblica e degli atti di soprascrizione dei testamenti mistici.

— Circolare dei 10 luglio 1833 sul dubbio se gli uscieri dovessero o pur no contrassegnare le copie dei loro repertori con particolare suggello.

— Circolare del 21 gennaio 1834 con la quale si stabilisce come debbono essere inscritti sul repertorio de'cancellieri comunali gli atti di subaste per appalti o fitti soggetti all'approvazione superiore.

— Circolare del 11 marzo 1834 con la quale si prescrive che i dritti di repertorio per le subaste non approvate sono dovuti al cancelliere dalla parte interessata a di cui favore si stipula il contratto e sono applicabili alle subaste che si celebrano nell'intendenza le prescrizioni contenute nella ministeriale de' 29 gennaio 1834.

— Circolare de'14 maggio 1834 sul metodo della numerazione e cifra de' repertori de' notai nel rapporto della consegna de'medesimi per mezzo de' ricevitori di registro.

— Ministeriale del 26 luglio 1834 sul dubbio se le deliberazioni del tribunale emesse sull'incidente di ricusa o d'incompetenza de'conciliatori, le quali vengono registrate gratis debbono o pur no iscriversi nel repertorio del cancelliere e se costui per tale iscrizione possa ripetere il dritto fissato dal decreto del 12 settembre 1828.

— Circolare del 30 agosto 1834 con la quale si prescrive il

modo come i notai debbono iscrivere nei loro repertori gli atti de' quali non si possa determinare il valore.

— Circolare del 31 ottobre 1834 con la quale si prescrive che gl'intimatori di fondiaria sono esenti della tenuta del repertorio.

— Circolare del 22 novembre 1834 con la quale si prescrive il modo come debbono essere inscritti nei repertori gli atti che ne sieno rogati e le correlative copie certificati ed estratti.

— Circolare del 3 dicembre 1834 con la quale si stabilisce il metodo di assicurare la data della esibizione delle copie de'repertori de' certificati di residenza dai notai presso i ricevitori di registro.

— Circolare degli 11 febbraio 1835 con la quale si prescrive l'adempimento dai notai della provincia di Napoli e de'capi luoghi delle provincie per la munerazione e cifra dei loro repertori.

— Circolare del 29 agosto 1835 per comprendere il compenso della carta bollata dei repertori tra le spese che debbono essere anticipate dall'amministrazione generale del registro nei correlativi giudizi.

— Ministeriale del 20 aprile 1836 sulla esibizione delle copie dei repertori degli ufiziali pubblici che sieno in congedo.

— Circolare del 7 maggio 1836 sul modo col quale debbono essere iscritte nei repertori dagli ufiziali pubblici le copie, gli estratti, ed i certificati dei loro atti.

— Ministeriale del 10 maggio 1837 sul dubbio se gli uscieri nello iscrivere nei loro repertori i processi verbali pel pignoramento d'immobili debbono indicare la denominazione, il sito, ed il valore degl'immobili medesimi.

— Ministeriale del 6 dicembre 1837 sul numero dei repertori a cifrarsi per ciascuna volta ad uso dei notai.

— Circolare del 31 agosto 1838 con la quale si prescrive che i certificati negativi sugli additamenti di decima e sesta devono essere una sola volta riportati nel repertorio e registrati col dritto di grana venti.

RESCRITTI. Ministeriale dei 5 luglio 1815 con la quale si determina che i soli ordini del re debbonsi citare nelle decisioni o altre deliberazioni.

RESIDENZA. Reale Rescritto del 1 settembre 1824 portante disposizioni per gl'impieghi da occuparsi da coloro che sono domiciliati nel luogo della loro nascita.

— Reale Rescritto del 3 febbraio 1831 col quale si prescrive che gl'impiegati a domicilio deggion dipendere pei congedi dalle autorità loro superiori.

RESPONSABILITA'. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti del 31 luglio 1817 col quale si stabilisce che le azioni contro de'comuni in linea di responsabilità civile nata prima del decreto de' 13 luglio 1814 non rimangono annullate colle disposizioni del medesimo.

RESTITUZIONE DI CAPITALI. Parere del procurator ge-

gerale presso la gran corte de'conti del 2 ottobre 1816 col quale si determina non potersi pretendere la restituzione de'dazi pagati su' generi immessi per lo consumo di un luogo, e non già per deposito o passaggio, ancorchè gli stessi ne sieno stati in seguito estratti.

— Circolare del 23 gennaio 1835 con la quale s'indica il modo come debbonsi restituire i capitali ai corpi ecclesiastici.

— Ministeriale del 2 ottobre 1839 portante alcuni chiarimenti relativamente alla restituzione dei capitali ai luoghi pii.

RETTIFICA. Circolare del 18 agosto 1819 con la quale si danno disposizioni pel passaggio dei fondi da un catasto all'altro nei casi di rettifiche di confinazione dei comuni.

— Circolare del 13 ottobre 1819 con la quale si prescrive che nella mancanza assoluta dei mezzi per supplire alla spesa della rettifica de' catasti provvisori si ripartirà questa tra i possessori dei fondi mediante una tassa.

— Circolare degli 8 dicembre 1819 con la quale si fissa la mercede degli agrimensori e degli esperti per le rettifiche generali dei catasti.

RETTORE. Reale Rescritto del 31 dicembre 1825 con cui viene dichiarato che i beneficiati, gli abati ed i rettori sono persone legittime per essere in giudizio e per esercitare tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni del beneficio e delle chiesa.

REVINDICA. Ministeriale del 30 agosto 1820 con la quale si danno disposizioni sulle istanze di revindica per oggetti sequestrati per contribuzione.

— Circolare del 23 luglio 1836 con la quale si prescrive non esservi bisogno di autorizzazione ministeriale per introdursi giudizi relativi ad occupazione di suolo o cosa pubblica.

RICEVI A TALLONE. Circolare del 10 giugno 1835 con la quale s'inculca l'osservanza de' regolamenti intorno le ricevute a tallone.

RICEVITORI. Istruzioni dei 30 dicembre 1807 con le quali si dettano le norme come stabilirsi i ruoli, i giornali di cassa ed i conti aperti coi ricevitori distrettuali per lo incasso del tributo diretto.

— Circolare del 6 luglio 1808 con la quale si determina che l'arresto de'contribuenti è riguardato come l'estremo rimedio contro la morosità.

— Circolare del 12 novembre 1808 con la quale si determina che i libri di cassa debbonsi tenere in corrente dagli esattori, e verificati da sindaci.

— Regolamento del 1 febbraio 1816 relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni de'ricevitori generali e distrettuali e de' percettori ed esattori.

— Ministeriale del 25 settembre 1816 portante le norme a seguirsi per gli averi de' ricevitori provvisori.

— Ministeriale del 25 gennaio 1817 con la quale si stabilisce

che presso ciascun ricevitore generale o distrettuale debba tenersi un numero di soldati che si spediscono per coazioni, e del dritto loro dovuto.

— Regolamento del 27 ottobre 1817 sulle formalità da osservarsi nel trasporto dei fondi pubblici.

— Decisione della gran corte de'conti del 18 novembre 1817 con la quale si determina che il decreto dei 9 di gennaio 1812 pone a rischio dei ricevitori le somme da essi riscosse, e sono gli stessi i doveri dei ricevitori interini, che quelli de'proprietari.

— Circolare dei 10 giugno 1818 circa la chiusura de'registri dei ricevitori della registratura e del bollo.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che al trasporto de'fondi delle ricevitori ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le recevitorie che fanno i trasporti per mezzo dei procacci.

— Reale Rescritto dei 14 agosto 1819 col quale si prescrive che niun posto debbono prendere nelle pubbliche cerimonie i ricevitori dei lotti, non essendo questi considerati come autorità.

— Reale Rescritto del 15 novembre 1819 col quale si dispone che possono avere un soprannumero i ricevitori che non uniscono le qualità di segreti e prosegreti, che l'esercizio di notaio è incompatibile con la carica di ricevitore e che gli atti per la distribuzione delle bolle della crociata non sono esenti dal registro quando si vogliono sublimare ad atti pubblici.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1825 col quale si determina non doversi praticare la ritenuta del 10 per 100 sul premio che si paga a favore dei ricevitori generali e distrettuali e dei percettori delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1825 col quale si determina che quando i ricevitori del registro e bollo son proposti dai decurionati giusta la sovrana risoluzione dei 29 ottobre 1817 i decurionati istessi sono garanti della loro gestione.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1826 col quale si approva il regolamento per gli obblighi che in caso di cambiamento di qualche ricevitore assumer deve il suo successore.

— Circolare del 7 giugno 1828 con la quale s'inculca ai ricevitori distrettuali di verificare almeno tre volte l'anno secondo i regolamenti le scritture degli esattori.

— Circolare del 28 novembre 1827 con la quale si prescrive che i ricevitori generali e tutti coloro che tengono regie casse che si rifiutano cambiare le polizze in numerario e pretendono agio, saranno destituiti.

— Ministeriale del 18 gennaio 1828 con la quale si prescrive che in cambio delle polizze non si dee dare se non la moneta che rappresentan le polizze.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1831 col quale si determina la ritenuta da praticarsi sugli averi dei ricevitori generali e distrettuali, dei ricevitori dei lotti e di quello del Tavoliere.

— Circolare del 22 aprile 1832 con la quale si stabilisce che i ricevitori del registro e bollo non si debbono comprendere nei ruoli delle guardie urbane.

— Circolare del 13 ottobre 1837 con la quale si precisano taluni impedimenti alla nomina di ricevitori di registro e bollo.

RICONDUZIONE. Reale Rescritto del 10 ottobre 1819 col quale si determina la competenza de' tribunali ordinari in giudizio riguardante la quistione se la fideiussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato con amministrazione pubblica possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione.

RICORSO. Ministeriale de' 17 ottobre 1819 portante disposizione circa il tempo a prodursi il ricorso avverso le decisioni di competenza presso la suprema corte di giustizia.

— Decisione del 14 gennaio 1823 sulla quistione se la omissione dello appuramento del fatto in cause dipendenti dai processi antichi costituisce un mezzo di annullamento presso la suprema corte di giustizia.

— Decisione del 28 gennaio 1823 con la quale si stabilisce che il ricorso per annullamento avverso una decisione non notificato e ricettibile quantunque sono state notificate decisioni posteriori pronunziate per esecuzione di una parte interlocutoria della prima decisione definitiva impugnata col ricorso.

— Decisione del 7 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se nel termine a produrre il ricorso per annullamento delle decisioni delle gran corti criminali dee computarsi il giorno in cui sono le stesse notificate.

RICORSO PER CASSAZIONE. Circolare del 13 novembre 1818 con la quale si danno provvedimenti sulla sussistenza dell'appalto, o del ricorso per cassazione prodotto ne' giudizi correzionali.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1817 col quale si determinano che nell'esame di ricorsi contro le decisioni delle corti speciali, nei casi proveduti dall'articolo 92 della legge organica, la suprema corte si limiterà a vedere se vi sia stata violazione di legge penale o di rito speciale.

— Circolare del 13 ottobre 1819 portante la soluzione del dubbio se la facoltà, che ha il ministero pubblico d'impugnar col ricorso per annullamento le decisione di libertà nascenti dalla risoluzione di quistioni di dritto possa esercitarsi anche quando le decisioni son proferite nel giudizio di sottoposizione ad accusa fatta precedentemente.

RICUSA. Circolare dei 26 novembre 1825 sul dubbio se la ricusa possa scriversi in piedi dell'atto di ricusa senza violazione dell'articolo 38 della legge del 2 gennaio 1820 sul bollo.

RIDUZIONE. Risoluzione sovrana dei 18 febbraio 1824 che dichiara i casi nei quali per deteriorazioni di fabbriche si può accordar riduzione d'imponibile.

— Ministeriale del 22 aprile 1826 che dichiara doversi come

per le rettifiche di catasto destinare una commessione nei casi di riduzione per reclami per cangiamento di caltura dei fondi.

RIMBOSCHIMENTI. Circolare del 16 aprile 1828 con la quale si stabilisce che non compete gravame giudiziario a coloro che son colpiti dalle ordinanze amministrative per rimboscamento e rinsaldimento di terra.

— Circolare del 9 aprile 1834 con la quale si stabilisce che debbono subito emanarsi le ordinanze amministrative per lo rinsaldamento e rimboscamento delle terre messe a coltura non ostante che i contravventori alla legge forestale siano state pel real decreto del 1 dicembre 1832 assoluti dalle pene cui eran soggetti.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1835 per le ordinanze di rimboscamento e rinsaldimento da emettersi per quelle terre dissodate e disboscate in controvvenzione i cui processi verbali per l'indulto del dicembre 1832 menarono all'assoluzione de' rei senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

RINSALDIMETO. Reale Rescritto del 12 aprile 1828 che dichiara non competere gravame giudiziario ai proprietari dei fondi colpiti da ordinanze di rinsaldimento.

— Circolare del 16 aprile 1828 con la quale si stabilisce che non compete gravame giudiziario a coloro che son colpiti dalle ordinanze amministrative per rimboscamento e rinsaldimento di terre.

— Circolare del 9 aprile 1834 con la quale si stabilisce che debbono subito emanarsi le ordinanze amministrative per lo rinsaldimento e rimboscamento delle terre messe a coltura non ostante che i contravventori alla legge forestale sieno stati pel real decreto del 1 dicembre 1832 assoluti dalle pene cui eran soggetti.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1834 che dichiara le disposizioni sul rinsaldimento delle terre in pendio essere applicabili ancora a quelle terre che versano acque nei torrenti.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1835 per le ordinanze di rimboscamento da emettersi per quelle terre dissodate e disboscate in contravvenzione i cui processi verbali per l'indulto del 1 dicembre 1832 menarono all'assoluzione dei rei senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1837 col quale si stabilisce che gl'intendenti delle provincie debbono emanare le loro ordinanze per rinsaldimento o disboscamento delle terre i cui processi verbali per gl'indulti dei 16 gennaio 1836 e 26 gennaio 1837 menarono all'assoluzione dei rei senza però discaricarli dall'obbligo del riscarcimento del danno.

RINUNZIE. Circolare del 25 settembre 1809 con la quale si risolvono varie quistioni elevate sopra le rinunzie fatte dalle donne maritate sotto le vecchie leggi alle successioni degli ascendenti che si siano venute o che si vengono ad aprire sotto le nuove leggi.

— Circolare de' 12 settembre 1818 circa il dritto di carlini dieci per la rinunzia della parte offesa ne' giudizi penali.

— Ministeriale dei 16 giugno 1819 portante disposizioni circa le rinunrie all'azione penale.
— Reale Rescritto de' 4 marzo 1820 portante la spiegazione degli articolo 38 40 47 delle leggi di procedura penale sugli effetti dell'istanza della parte privata e della rinunzia alla stessa.
— Decisione del 1 febbraio 1823 con la quale si risolve la quistione se è valida la rinunzia di un fondo soggetto a prima genitura fatta dal possessore del fondo medesimo al suo primo genito che vi è immediatamente chiamato e se la circostanza che la rinunzia ebbe luogo in un tempo in cui si credeva imminente la legge abolitiva de' fedecommessi ha niun influenza nella risoluzione della controversia.
— Circolare del 16 dicembre 1829 portante le forme che debbono eseguirsi nella rinunzia de' corpi morali si al dritto cui è lite chi ai gravami prodotti.
RITENUTA DEL DUE E MEZZO PER CENTO. Circolare de' 20 settembre 1817 circa la ritenuta del due e mezzo per cento che i comuni devono sui soldi de' regi giudici.
RISERVE REALI. Bando degli 11 luglio 1817 sulle reali riserve.
— Reale Rescritto de' 20 giugno 1818 portante le norme pei giudizi sulle contravvenzioni alle reali riserve.
— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 2 ottobre 1818 con la quale si determina non potersi contro i trasgressori de' bandi fatti emanar dalle municipali autorità procedere ove non siasi pena contro i medesimi stabilita.
— Reale Rescritto del 9 maggio 1828 portante disposizioni sulle reali riserve in Sicilia.
— Reale Rescritto del 29 ottobre 1834 col quale si prescrive l'abolizione delle multe e delle pene corporali per le contravvenzioni alla caccia ed alla pesca nelle reali riserve.
— Circolare del 24 novembre 1835 con la quale si prescrive che la riserva di Agnano rimanga esclusivamente destinata pel real divertimento di caccia.
RITIRI. Ministeriale del 23 marzo 1811 con la quale si vieta la coazione delle guardie contro i ritiri di religiose.
— Circolare del 13 agosto 1836 portante le norme da osservarsi nel caso di doversi procedere nei conservatori e ritiri ad opposizione e rimozione di suggelli.
RITRATTO DEL RE. Reale Rescritto del 18 decembre 1819 col quale si proibisce l'esposizione in pubblico del ritratto del re.
ROMITI QUESTUANTI. Circolare del 29 dicembre 1827 con la quale si prescrivono le autorizzazioni di cui abbisognano i romiti questuanti.
RUOLI. Ministeriale del 6 giugno 1821 con la quale si determina che le autorità giudiziarie nei casi di sorpresa de' ruoli, per sospetto di falsità deggiono subito i ruoli restituire se il so-

spetto svanisce, e debbono rilasciarne copie legali se il reato è sussistente.

— Ministeriale del 23 dicembre 1826 sul dubbio elevato relativamente alla qualità di carta per la seconda spedizione dei ruoli.

RUOLI DI TRANSAZIONE. Circolare del 7 dicembre 1825 con la quale si determina che i ruoli di transazione pei dazi comunali deggiono esser fatti per tutto il 15 novembre e si stabiliscono le pene contro i trasgressori.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1826 col quale si determina che non potendo ottenere il fitto dei dazi comunali si ritornerà ai ruoli per transazione prima di incominciar l'esercizio.

— Circolare del 10 gennaio 1827 con la quale si determina se particolari circostanze de' comuni consigliano i ruoli di transazione pei dazi comunali invece degli appalti, non si dia la più stretta esecuzione alla risoluzione sovrana del 26 settembre 1826.

— Circolare del 25 aprile 1827 con la quale si determina che allorquando si esige col ruolo di transazione il dazio sul macino i contribuenti deggiono pagare non dopo il giorno 14 alla scadenza del bimestre.

— Reale Rescritto del 16 settembre 1829 col quale si prescrive che i ruoli di transazione per la percezione dei dazi comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti ed osservandosi determinate prescrizioni.

— Circolare del 2 maggio 1834 con la quale si prescrive che nei ruoli di transazione vi è l'abilitazione di esentare il quarto della popolazione per gl'indigenti e minori di anni cinque e di ridurre alla metà la tassa per le donne ed i fanciulli minori di anni dieci.

RUOLI CENSUARJ. Reale Rescritto del 5 gennaio 1835 col quale si proroga di due altri anni il termine per la intitolazione de' ruoli censuari delle mense, abbadie e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1838 portante una proroga per la formazione dei ruoli censuari delle mense, badie, e benefici di regio padronato.

— Reale Rescritto del 29 novembre 1838 portante una nuova proroga per la istituzione dei ruoli censuari delle mense badie e benefici di regio padronato.

RUOLI DI UDIENZA. Circolare de' 15 agosto 1818 con la quale si prescrive che le dichiarazioni di scadenza delle cause dal ruolo di udienza sono esenti dalla formalità del registro.

RUOLI SUPPLETORJ. Circolare del 13 dicembre 1817 portante disposizioni sull'uso delle somme pervegnenti da' ruoli suppletori.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 18 aprile 1818 col quale si stabilisce che non possono spedirsi contro de' contribuenti ruoli suppletori che nei soli casi di occultamento di estensione, e di pretermessa coltura dei loro fondi.

— Circolare del 12 dicembre 1821 con la quale si determina

da qual tempo debbono aver vigore i ruoli suppletori risultati da catasti rettificati.

RUOLI PROVVISORI. Circolare degli 11 novembre 1837 portante disposizioni a regolare la durata dei pagamenti sopra i diversi ruoli provvisori della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1837 col quale si approva il contenuto nella circolare degli 11 del corrente circa le condizioni cui debbono essere sottoposti gli assegni sui ruoli provvisori della tesoreria generale.

RUOLI ESECUTIVI. Ministeriale del 23 gennaio 1830 portante disposizioni a combattere la considerazione del tribunale civile di terra d'Otranto che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.

— Circolare del 3 aprile 1830 con la quale si stabilisce che il patrimonio ecclesiastico, o il demanio non è obbligato ad esibire il titolo per sostenere il suo dritto di credito derivante dal ruolo reso esecutorio.

— Circolare del 22 maggio 1830 con cui si partecipa l'altra del ministro di grazia e giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni reali decreti sulla efficacia dei ruoli dei debitori dei censi.

— Circolare del 13 novembre 1830 portante la risoluzione di vari dubbi sul metodo da tenersi per le iscrizioni da prendersi o rinnovarsi in forza dei ruoli resi esecutivi.

— Circolare del 27 settembre 1834 con la quale si prescrive che non si può rinvenire dalle pubbliche amministrazioni sui ruoli esecutori quando però non trattisi di giudizi possessoriali.

— Circolare degli 11 dicembre 1837 portante disposizioni per la rinnovazione dei ruoli esecutivi dopo scorsi i ventotto anni.

— Reale Rescritto del 2 decembre 1838 col quale si estende a tutt'i monasteri il beneficio dei ruoli esecutivi dei debitori nel modo stesso, che trovasi conceduto alle amministrazioni diocesane e che concede altra proroga per la formazione ed invio dei quadri dei debitori del clero secolare e regolare.

S

SAGRAMENTINE. Reale Rescritto del 15 febbraio 1828 per la fondazione in questa capitale dell'istituto delle religiose sagramentine.

SALAGIONE. Circolare del 4 luglio 1838 con la quale si limita a due miglia la distanza tra i luoghi ove può eseguirsi la salagione dei pesci profittandosi del prezzo di eccezione e di fondaci o dogane; affinchè gl'impiegati possano eseguire agevolmente le regolari verifiche.

SALASSATORI. Ordinanza della commessione della pubblica

istruzione del 2 aprile 1817 con la quale si stabilisce la tariffa dei dritti di esame e di cedola pei salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti ed agrimensori.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1828 col quale si approva il regolamento pei salassatori e per le levatrici dei domini oltre il faro.

SALI. Reale Rescritto dei 7 luglio 1815 portante disposizioni sulla fraudolente estrazione de' sali e de' tabacchi che ha luogo dalla Sicilia sulle coste del regno di Napoli.

— Sovrana risoluzione del 19 agosto 1815 con la quale si danno disposizioni per l'esportazione de' sali all'estero.

— Regolamento del 12 aprile 1817 per la sfondazione del sale a pro dei censuari, locati e fittaioli del Tavoliere di Puglia in conformità della legge de' 13 gennaio 1817.

— Reale Rescritto del 27 settembre 1817 col quale si dettano norme onde impedire le furtive immissioni di sali provvenienti dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1817 col quale si danno altre disposizioni per impedire le furtive estrazioni dei sali della Sicilia.

— Reale Rescritto del 20 marzo 1818 col quale si danno disposizioni relative all'estrazioni de' sali dalla Sicilia.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1818 col quale si danno disposizioni sulla estrazione dei sali dalla Sicilia.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti de'2 settembre 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la parte del profitto spettante ai comuni nella vendita del sale deve essere liberamente contrattata tra essi ed i venditori, salvo il reprimere gli abusi ai termini dell'articolo 4 del decreto degli 11 giugno 1811.

— Ministeriale del 9 agosto 1826 con la quale si danno disposizioni a regolare i caricamenti di sale sui legni oltre le duecento tonnellate.

— Istruzioni del 6 aprile 1831 relative allo assegno e distribuzione del sale da accordarsi in ogni anno ai censuari pastori del tavoliere.

— Regolamento del 4 aprile 1832 portante le norme come eseguirsi il lavoro della distribuzione del sale ai censuari del tavoliere.

— Ministeriale degli 8 agosto 1832 con la quale si danno disposizioni a regolare il lavoro per lo sale da accordarsi ai censuari del tavoliere.

— Circolare del 28 giugno 1834 con la quale si approva il regolamento per lo sale ai fittaiuoli de' censuari.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1835 col quale si mette argine al patto di esser riservato ai locati il sale relativo alle terre erbifere delle quali sono censuari e che essi danno in affitto.

— Ministeriale del 27 ottobre 1835 con la quale s'inculca di spedirsi rigorosamente il lavoro del sale per lo giorno 10 giugno.

— Ministeriale del 27 settembre 1836 con la quale si prescrive che nella gira dei mandati del sale si stia al regolamento e quello si faccia a persona della famiglia del possessore del mandato o a persona addetta alla sua industria.

— Reale Rescritto del 21 marzo 1840 portante disposizioni per lo trasporto e caricamento dei sali.

SALUTE PUBBLICA. Reale Rescritto del 3 luglio 1819 col quale si danno varie disposizioni per la costruzione delle opere pubbliche e si prescrivono norme da vietarsi i fusari ed altre cose che potrebbero nuocere alla pubblica salute.

— Risoluzione del 24 agosto 1825 con la quale si prescrive che le deputazioni sanitarie che tengono l'ufficio distante oltre un miglio del mare hanno dritto alla indennità di vettura di legni che approdano una sola volta.

— Circolare del 29 marzo 1826 con la quale si determina che il servizio sanitario marittimo non può essere affidato agl'impiegati comunali del servizio sanitario interno.

— Reale Rescritto del 27 febbraio 1827 col quale si determina il modo d'accordare l'indennità agl'impiegati de'dazi indiretti quando eseguono disimpegni sanitari.

— Circolare del 28 luglio 1827 con la quale si prescrive che la nomina dei guardiani sanitari si appartiene alla sopraintendenza generale di salute sulla proposta delle deputazioni locali.

— Circolare del 18 ottobre 1828 con la quale si determina che sia permesso alle barche doganali ritornare alla propria stanzione se fossero state obbligate ad uscirne benchè sfornite di carte sanitarie.

— Circolare del 21 settembre 1831 con la quale si comunica un real rescritto perchè gli ecclesiastici ad eccezione dei soli parrochi curati debbano prestarsi al servizio del cordone sanitario.

— Circolare del 3 dicembre 1831 con la quale si stabiliscono le misure disciplinari contro gli urbani durante il cordone sanitario.

— Decisione del 30 aprile 1833 emessa dal supremo magistrato di salute in modificazione del regolamento de'26 settembre 1818 riguardante i trappeti ad olio.

— Circolare del 14 settembre 1833 col quale si proibisce la costruzione dei trappeti nell'interno degli abitati, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese, e per quelli già esistenti se ne permette l'uso per un decennio coll'obbligo ai possessori di formarvi de' condotti sotterranei.

— Circolare del 22 luglio 1837 con cui si prescrive che gl'intendenti e sott'intendenti debbono invigilare perchè gli ufiziali sanitari stipendiati nei comuni prestino assistenza ai poveri ammalati sospendendo il soldo a quei che non sono diligenti ed assidui e provocando la destituzione pei recidivi.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1838 col quale si risolve il dubbio se un bastimento volendo purgare la contumacia non del

luogo del suo destino ma in un porto che si crede di ancoraggio o di stazione più sicura debba o pur no godere la franchigia del pagamento del dritto di tonnellaggio nel senso dell'articolo 56 della legge di navigazione e commercio.

— Circolare del 20 aprile 1839 con la quale si determina che le spese di scrittojo della deputazione di salute non sono a carico dei comuni, ma sibbene debbono cedere su i dritti sanitari.

—Circolare del 15 giugno 1839 con la quale si prescrive che i sopr intendenti generali, e le deputazioni sanitarie del regno possono far uso della corrispondenza telegrafica per lo mezzo di determinate autorità.

— Circolare degli 8 agosto 1840 con la quale si prescrive che i cancellieri delle deputazioni sanitarie o coloro che ne fanno le veci sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da farsi dal soprintendente generale di salute.

SALVACONDOTTI. Reale Rescritto degli 11 maggio 1816 col quale si prescrive doversi decidere dalle autorità giudiziarie tutte le quistioni su i salvacondotti.

— Circolare del 16 gennaio 1822 sulle norme pei salvacondotti, che per la presentazione in giudizio si rilasciano agl'incolpati di misfatto, non che sul congedo temporaneo chiesto dagl'incolpati sottoposti a mandato.

SCAVI DI ANTICHITA'. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 20 settembre 1817 col quale si stabilisce che gli scavi di antichità seguiti a caso e non a bello studio non posson reputarsi fatti in contravvenzione della legge, perchè avvenuti senza il precedente permesso, che gli oggetti quindi rinvenuti non van soggetti a confiscazione e volendo acquistarli il governo è obbligato di dare al proprietario il corrispondente compenso.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti de' 2 ottobre 1819 col quale si prescrive che gli anfiteatri ed altri monumenti di antichità comunque in origine fossero stati nella classe delle opere municipali tuttavolta non sono presentemente che cose pubbliche ed in conseguenza in dominio dello stato e che la cura e vigilanza di essi debba commettersi alla direzione degli scavi e di depositi di antichità.

— Circolare del 29 settembre 1824 con la quale si danno le norme come debbono pratticarsi gli scavi delle antichità.

SCRITTURA PRIVATA. Decisione de' 30 gennaio 1823 con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendita è richiesta di essenza la scrittura e se allorchè di una scrittura privata è fatta menzione in un atto d'intimazione di usciere può dirsene comprovata la sostanza in un atto disteso da uffiziale pubblico e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone: infine se allorchè esiste un principio di pruova scritturale nel senso dell'articolo 1347 il giudice può negare la pruova testimoniale.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1834 col quale si adottano provvedimenti per coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contro scrittura privata.

SCORRIDOJE. Reale Rescritto del 15 novembre 1826 col quale si prescrive che invece delle scorridoje per guardare il littorale della Sicilia sian messe altrettante barche.

SCUOLA MILITARE. Reale Rescritto del 29 marzo 1833 col quale si stabilisce che l'intero mantenimento del real collegio e scuola militare sia a carico dell'amministrazione dell'orfanotrofio militare.

SCUOLE PRIMARIE. Regolamento per le scuole primarie dei fanciulli di Napoli, e del regno sovranamente approvato il giorno 11 dicembre 1819.

— Regolamento per le scuole delle fanciulle di Napoli e del regno sovranamente approvato il giorno 11 dicembre 1819.

— Reale Rescritto del 12 giugno 1821 col quale si determina come debba farsi la scelta de' maestri per le scuole primarie.

— Sovrana determinazione del 7 agosto 1821 con la quale si determina a chi si appartenga l'approvazione della scelta de' maestri delle scuole primarie.

— Circolare del 22 settembre 1832 con la quale si prescrive che in difetto di ecclesiastici abili possono essere eletti maestri delle scuole primarie nei comuni anche i laici nei quali concorrono i requisiti di essere buoni cristiani zelanti ed istruiti.

— Reale Rescritto del 21 giugno 1834 col quale si prescrive che ai maestri di scuole primarie non si libera somma in conto dello stipendio annuale, il resto alla fine dell'anno dopochè si sarà conosciuto qual numero di fanciulli abbiano frequentato la scuola.

SECOLARIZZAZIONE. Reale Rescritto del 6 febbraio 1822 riguardante quei religiosi secolarizzati che desiderano rientrare in monistero col godimento della pensione.

SEGO. Sovrana determinazione del 19 ottobre 1815 con la quale si proibisce in Sicilia la estrazione all'estero del sego.

SEGRETARJ GENERALI D'INTENDENZA. Circolare del 20 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che il segretario generale che rimpiazza l'intendente per congedo da questi ottenuto o per altra causa comunque non sorta dalla residenza o dalle provincie ha dritto ad indennità.

SEMENTI. Reale Rescritto del 1 marzo 1825 col quale si determina che i creditori per soccorsi e sementi sono preferiti all'erario.

— Reale Rescritto del 8 luglio 1826 portante la sanatoria per gli atti di semenze e soccorsi in contravvenzioni dispensandosi le multe dovute dai notai.

— Reale Rescritto del 22 dicembre 1840 col quale si prescrive che le semenze somministrate ai coloni di una mensa debbono considerarsi come parte del patrimonio non soggetto al pagamento dei

pesi intrinseci se non per quanto i frutti naturali e non percepiti non sieno sufficienti a soddisfarli.

SEMINARI. Reale Rescritto del 13 maggio 1818 col quale si danno disposizioni per le dotazioni de' capitoli, de' seminari, e delle parrocchie.

— Ministeriale degli 11 luglio 1829 sulla persona che dee rappresentare in giudizio il seminario nella discussione delle opposizioni prodotte al quadro dei debitori di rendite costituite.

— Reale Rescritto del 16 luglio 1831 col quale si stabiliscono le norme da adottarsi nel prelevamento della congrega de' parrochi e sugli assegnamenti di somme fatte ai seminari, qualora la rendita effettiva delle rispettive chiese ricettizie sia diminuita.

— Circolare del 14 dicembre 1831 con la quale si richiama in osservanza il disposto dell'altra circolare del 1 dicembre 1827 con cui si chiese con premura lo stato del seminario; e si domanda se si ha altro da aggiungere a quanto si riferì a tal rincontro.

— Ministeriale del 14 giugno 1834 che risolve il dubbio se nel clero ricettizio un partecipante che qual viceretlore del seminario diocesano, si trovi assente debba godere della partecipazione e delle distribuzioni quotidiane.

— Ministeriale del 10 gennaio 1835 con la quale si prescrive che i partecipanti a prestar servizio nei seminari diocesani possono godere l'intera partecipazione.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1837 col quale si risolve il quesito concernente i seminaristi che si son trovati nei seminari nell'essere chiamati a marciare come reclute di leva.

— Reale Rescritto del 22 maggio 1839 con cui si stabilisce che i maestri de' seminari sieno ad nutum dei vescovi.

— Circolare del 6 novembre 1839 diretta a promuovere lo stabilimento de' seminari ove non esistessero, ed a far prosperare negli esistenti la condizione sotto il doppio aspetto della morale e delle scienze.

— Circolare del 14 dicembre 1839 diretta a conoscere il numero degli alunni esistenti in ciascun seminario

SENATO DI PALERMO. Ministeriale del 21 luglio 1818 con la quale si determinano quali dritti abbia il senato di Palermo sulle merci che colà si disbarcano.

SENTENZE. Circolare del 12 settembre 1818 con la quale si fissa il modo di eseguire la formalità del registro sulla minuta delle sentenze.

— Circolare del 10 febbraio 1819 con la quale si determina che le sentenze diffinitive dei conciliatori non debbono essere soggette al registro.

— Circolare del 14 aprile 1821 sulla intestazione dell'autorità sovrana nella spedizione delle sentenze degli atti pubblici emanati dal giorno 6 luglio 1820 ai 23 marzo 1821.

— Reale Rescritto del 28 luglio 1821 col quale si determina

che nel caso in cui debbansi eseguire sentenze giudiziarie nei reali siti se ne debba prima dare parte agli amministratori.

— Decisione del 13 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se è suscettibile di annullamento una sentenza la quale è in contraddizione coi fatti elementari del processo, ed in altri termini se può il giudice trasandare o snaturare i fatti contestati allorchè dagli stessi deve egli trarre il suo giudizio ; di più allorchè esiste un principio di pruova scritta deve il giudice di necessità ammettere la pruova testimoniale qualora sia richiesta da una delle parti.

— Circolare de' 22 settembre 1824 sul metodo di applicarsi l'articolo 29 della legge de' 21 giugno 1819 alle copie di sentenze de' tribunali di commercio e de' giudicati di circondario.

— Ministeriale de' 20 aprile 1831 sul metodo che dee serbarsi per la esecuzione sulle cauzioni dei notai di sentenze che abbian pronunziato multe contra i medesimi.

— Circolare dei 28 giugno 1831 per lo invio agli agenti dell'amministrazione delle sentenze per multe contra i notai e gli uffiziali dello sta'o civile.

— Circolare del 17 giugno 1837 con cui s'inculca di non trascurare i mezzi indicati dalla legge, onde qualche sentenza non faccia per decorrimento dei fatali passaggio in cosa giudicata.

— Circolare dei 12 agosto 1837 in ispiegazione alla precedente circolare dei 3 maggio 1837 relativa alla soscrizione delle registrate nelle sentenze o decisioni.

— Reale Rescritto del 9 febbraio 1839 col quale si dichiara che la sentenza dell'autorità giudiziaria, intervenuta in causa giudiziaria, si deve aver come atto illegittimo senza verun effetto, e senza bisogno di esser impugnato nei modi di legge.

SEPOLTURA. Circolare del 3 giugno 1820 colla quale si determina che non è per nulla alterato il privilegio goduto dagli arcivescovi e vescovi di essere nella loro morte seppelliti nella loro rispettiva chiesa.

SEQUESTRI. Circolare 13 agosto 1809 con la quale si prescrive che i sequestri per contribuzione fondiaria non sono soggetti alle lungherie giudiziarie.

— Reale Rescritto del 19 dicembre 1815 portante disposizioni pel dissequestro de' beni de' napolitani.

— Ministeriale del 13 febbraio 1817 con la quale si proibisce ai percettori di esigere dritto di sequestro sulle intimazioni che si spediscono agli affittatori de' fondi.

— Circolare de' 13 maggio 1818 con la quale si stabiliscono i mezzi da eseguire i sequestri sulle pensioni inscritte sul gran libro.

— Circolare del 9 gennaio 1819 con la quale si determina il modo di sequestrare i soldi de' militari.

— Ministeriale de' 18 settembre 1819 portante disposizioni circa le facoltà di sequestrarsi da creditori le somme dovute ai conservatori di casermaggio di loro debitori.

— Ministeriale del 13 novembre 1819 con la quale si spiega il

senso dell'acticolo 172 delle leggi penali circa la pena applicabile nel caso di arresto o sequestro di persona messa dal colpovole in libertà prima del terzo giorno da quello in cui l'arresto o il sequestro è eseguito.

— Reale Rescritto de' 4 agosto 1821 pei sequestri sopra i beni de' benefici di patronato de' particolari.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1821 col quale si prescrive che i giudici di circondario pei sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette prendono senza limitazione di somma.

— Circolare del 13 ottobre 1821 pei sequestri a ragione di ritardo pagamento delle contribuzioni dirette qualunque ne sia l'ammontare delle somme.

— Circolare de' 16 aprile 1823 portante le misure da rendere più spedita la esecuzione degli atti contro i consegnatari di oggetti pegnorati per debito di contribuzioni dirette.

— Circolare del 30 aprile 1825 con cui si ordina di adoperarsi il ministero degli uscieri nel sequestro dei beni della somma vacata per rendere autentico e legale l'atto di esecuzione.

— Circolare del 22 luglio 1826 con la quale si prescrive che l'atto di coazione amministrativa in forza dell'articolo 245 della legge de' 12 dicembre 1816 ha forza di precetto preventivo e che il pegnoramento si esegue dall'usciere giudiziario.

— Ministeriale del 17 marzo 1827 con la quale si risolve il dubbio proposto per lo sequestro da apporsi in nome dell'erario ai frutti appartenenti a due ciantrie.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1827 col quale si prescrive accordarsi ai due testimoni che nei casi di pignoramento ai debitori dell'erario assister debbono l'usciere, le stesse indennità di viaggio che nei casi medesimi è determinata per l'usciere.

— Ministeriale del 20 settembre 1828 con la quale si prescrive che le somme sequestrate sulle liberanze che si spediscono in forza di ordinativi dell'intendente dell'esercito debbono rimanere presso la tesoreria generale depositate.

— Ministeriale del 1 luglio 1829 con cui si fa rilevare il modo illegale adoperato nei sequestri di benefizi e si suggeriscono le formalità richieste dalle leggi in vigore.

— Ministeriale del 25 luglio 1829 con la quale si fa rilevare la illegalità adoperata nei sequestri e si richiama l'arcivescovo di Chieti ai modi stabiliti dalla legge.

— Ministeriale de' 15 febbraio 1830 portante disposizioni ad inibire i sequestri sui soldi degl'impiegati.

— Ministeriale del 12 maggio 1830 sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro per censura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta dal signor de Bellis che si dice padrone di un benefizio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesana di Capaccio.

— Ministeriale del 21 maggio 1830 con la quale si prescrive

che le spese del sequestro sui cespiti della vacante mensa di Amalfi vadano a carico dell'amministrazione diocesana.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1830 col quale si prescrive che la spedizione de' piantoni non è a rigore accessoria quando sieno stati praticati prima i sequestri.

— Ministeriale del 4 agosto 1830 sul giudizio introdotto dal canonico Cerrone per la rimozione del sequestro apposto dall'amministrazione diocesana di Teramo sopra le prebende del preposto e di un canonico della chiesa di S. Giovanni Battista in Castelnuovo.

— Circolare del 3 settembre 1831 con la quale si previene di essersi inculcato alle autorità giudiziarie lo adempimento delle disposizioni su i sequestri e sul servizio degl'intimatori.

— Circolare del 29 settembre 1831 con la quale si prescrive che debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi di procedura nel farsi dai serventi comunali i pignoramenti a carico dei debitori comunali.

— Reale Rescritto del 18 aprile 1832 col quale si stabilisce che gli atti di sequestro per somme minori di ducati dieci contro più contribuenti poveri si possono riunire in un sol foglio di carta bollata.

— Circolare del 14 luglio 1832 con la quale si stabilisce che dovendo farsi a persona sicura la consegna degli oggetti che vengono sequestrati per debiti di contribuzione fondiaria possono gli esattori ricusare gl'insolvibili e quelli che destino sospetto di frode.

— Circolare del 14 novembre 1832 con la quale si prescrive che non si deve indennità ai testimoni adibiti dai serventi comunali nei pignoramenti di mobili.

— Circolare del 20 aprile 1833 con la quale si inculca la vigilanza dei tribunali sui sequestri che si fanno per la esazione della contribuzione fondiaria.

— Circolare degli 11 maggio 1833 con la quale si determina che gl'intendenti deggiono vegliare perchè non si commettono abusi soggettandosi a pignoramento cose che sono per legge insequestrabili.

— Circolare del 29 marzo 1834 con la quale si deroga a quanto è prescritto dal decreto de'3 luglio 1809 intorno al permesso del magistrato per la vendita degli oggetti pegnorati ai contribuenti morosi non occorrendo più tale permesso e s'insinua agl'intendenti d'invigilare perchè non si abusi di tale facilitazione.

— Ministeriale del 10 agosto 1836 prescrivente che in forza della circolare dei 12 agosto 1835 che fu dichiarata non potere aver forza retroattiva si tolga il sequestro delle prebendi appartenenti ad alcuni canonicati.

— Ministeriale dei 18 gennaio 1837 sul dubbio se i conciliatori possono rilasciare ordinanze per sequestri conservatori in danno dei debitori dell'amministrazione generale del registro in conseguenza del decreto dei 16 settembre 1831.

— Ministeriale del 10 maggio 1837 sul dubbio se gli uscieri nello iscrivere nei loro repertori i processi verbali del pignoramento d'immobili debbono indicare la donominazione il sito ed il valore degl'immobili medesimi.

— Circolare del 22 luglio 1837 sul dubbio se gli uscieri debbono iscrivere nei loro repertori i processi verbali per pignoramento d'immobili istessi.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1840 col quale si determina che il decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni è reso comune alla Sicilia.

SERVI DI PENA. Circolare de'18 giugno 1831 con la quale si determina che non deve darsi alcuna mercede alla truppa che custodisce i servi di pena nell'esecuzione dei lavori cui sono addetti.

SERVIENTI COMUNALI. Circolare del 15 luglio 1826 con la quale si dispone che i sindaci sono competenti a pronunziare non solo la multa ma benanche la rifazione de'danni e spese di giustizia nelle contravvenzioni in cui la multa non eccede i ducati sei; di più che i servienti comunali possono eseguire le sole notifiche delle cauzioni e non altri atti.

— Circolare del 28 ottobre 1826 con la quale si stabilisce che le coazioni ai debitori morosi dei collegi e dei licei si faranno per mezzo dei serventi comunali.

— Circolare del 30 gennaio 1830 con la quale si prescrive che le spese di repertori de'servienti comunali è a carico de'comuni.

— Circolare del 29 settembre 1831 con la quale si prescrive che debbono osservarsi le prescrizioni delle leggi di procedura nel farsi dai servienti comunali i pignoramenti a carico dei debitori comunali.

— Circolare del 14 novembre 1832 con la quale si prescrive che non si deve indennità ai testimoni adibiti dai servienti comunali nei pignoramenti di mobili.

SETTARI. Reale Rescritto del 21 marzo 1826 con cui si comunica una bolla pontificia di papa Pio VII contro i carbonari.

SICILIANI. Ministeriale del 4 giugno 1831 portante la partecipazione delle risoluzioni sovrane per la indennità di pigione di casa conceduta ai Siciliani.

SIGNIFICATORIE. Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti del 2 agosto 1818 rassegnato al ministro delle finanze, col quale si determina, che tutte le significatorie contro de' contabili dello stato deggionsi eseguire coll'arresto personale.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce che la tesoreria dee dare agl'intendenti le notizie delle significatorie che trasmette per la esazione ai ricevitori generali.

— Reale Rescritto de' 14 maggio 1834 col quale si risolve la quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte de' conti, in difetti di documenti, non pre-

sentati dai contabili potessero essere in seguito dalla gran corte istessa annullate per la esibizione posteriore di detti documenti.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 col quale si prescrive che sono applicabili per le significate che si pronunziano dai consigli d'intendenza le disposizioni dell'articolo 20 del real decreto de' 2 febbraio 1818 circa gl'interessi delle somme significate e le ammende.

SILA. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 14 gennaio 1817 col quale si stabilisce che con la vendita dei fondi della regia Sila non si è trasferito agli acquirenti la privativa della fabbricazione della pece, e che per tale fabbricazione non conviene al fisco conchiudere un appalto generale o parziale.

SINDACI. Circolare del 5 marzo 1808 con la quale si determina che i sindaci, gli eletti ed i decurioni sono soggetti alle coazioni reali quando trascurano la nomina degli esattori.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 12 maggio 1817 col quale si stabilisce che sono dalla marversazione degli esattori responsabili i sindaci, ed i decurioni nell'amministrazione de quali la siasi commessa e che abbiano nondimeno essi la facoltà di eleggere altro esattore, ove il nominato non offra una corrispondente ipoteca o malleveria.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 23 maggio 1817 col quale si stabilisce che i sindaci e decurioni sono solidalmente obbligati non solo a soddisfare le somme malversate dagli esattori comunali ma altresì i vuoti nascenti da partite non riscosse e che non si potessero riscuotere per colpa degli esattori medesimi.

— Reale Rescritto del 9 luglio 1817 col quale si determina che la risponsabilità nelle malversazioni degli esattori si limita ai sindaci e decurioni del tempo in cui le malversazioni si commettono.

— Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 20 settembre 1817 col quale si dispone che sono esenti dal bollo i mandanti tratti da' sindaci sulle casse comunali secondo l'ordine della contabilità.

— Circolare del 11 gennaio 1818 con la quale si determina che i mandanti che spediscono i sindaci non deggiono essere in carta di bollo.

— Circolare del 9 maggio 1818 con la quale si prescrive che i sindaci e decurionati possono essere solidalmente astretti al pagamento delle reste dovute per contribuzione fondiaria.

— Circolare del 17 giugno 1818 con la quale si stabilisce quali spezie di coazioni sono da praticarsi contro i sindaci e decurioni in caso di malversazione, o di attrasso nella percezione.

— Ministeriale del 12 maggio 1819 portante disposizioni circa la giurisdizione de' sindaci.

— Ministeriale dei 19 gennaio 1820 con la quale si danno di-

sposizioni pei sindaci e decurioni investiti delle cariche di supplenti giudiziari e durata di costoro.

— Circolare dei 26 febbraio 1820 sulla chiamata dei sindaci comunali a far testimonianza nei giudizi penali ed in quali casi dovrà darsene avviso all'intendente o sotto intendente del rispettivo distretto.

— Circolare del 5 marzo 1820 con la quale si determina il modo di effettuare la chiamata de' sindaci per testimonianza negli affari penali.

— Circolare del 12 gennaio 1822 con cui si determina qual sorveglianza debbono usare i sindaci pei figli delle prostitute o delle concubine.

— Circolare del 26 giugno 1822 con la quale si determina che l'interstizio di anni tre per potere un individuo essere di nuovo nominato sindaco od eletto riguarda la stessa carica esercitata e non una diversa del comune istesso.

— Circolare del 4 giugno 1825 con la quale si vieta ai sindaci la ricompra in contanti dei boni di foraggi ai distaccamenti del treno.

— Circolare del 15 luglio 1826 con la quale si dispone che i siadaci sono competente a pronunziare non solo la multa, ma benanche la rifazione de' danni e spese di giustizia nelle contravvenzioni in cui la multa non eccede i ducati sei di più, che i servienti comunali possono eseguire le sole notifiche delle cauzioni e non altri atti.

— Circolare del 7 marzo 1827 con la quale si stabilisce che i sindaci debbono certificare il servizio de' guardaboschi comunali.

— Ministeriale del 2 maggio 1827 con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbono le cauzioni dirigersi contro i sindaci o decurioni che nominarono gli esattori.

— Ministeriale del 12 aprile 1828 con la quale si dichiara al direttore generale di ponti e strade non essere obbligati i sandaci a dare alloggio gratuito agl'individui della brigata mobile.

— Circolare del 22 ottobre 1828 con la quale si prescrive che il sindaco soltanto in seguito di permesso superiore può rilasciare i certificati di permesso.

— Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 portante la risoluzione del dubbio se nelle contravvenzioni di polizia urbana la condanna o la remissione delle multe medesime appartenga al primo eletto o al sindaco.

— Circolare del 17 decembre 1828 con la quale si prescrive che le verifiche pei disboscamenti deggiono farsi non dal sindaco del comune al cui territorio si appartiene ma dal sindaco viciniore.

— Circolare del 20 maggio 1829 con la quale si prescrive che i sindaci firmeranno le misure di lavori del genio nelle piazze di comandanti delle medesime.

— Circolare del 25 novembre 1829 con la quale si stabilisce

che può il consiglio d'intendenza rinviar le parti al sindaco nei giudizi di contravvenzione ad onta che il sindaco avesse dichiarata la incompetenza.
— Circolare del 4 settembre 1830 con la quale si stabilisce che i sindaci possono come terzi opponenti prender parte alla discussione del conto de' cassieri
— Circolare del 10 maggio 1831 con la quale si prescrive che se una guardia urbana è eletta per sindaco ritiene le prerogative di urbano senza l'obbligo di prestar servizio.
— Circolare del 17 luglio 1831 con la quale si stabilisce che gli estratti dei catasti debbono rilasciarsi dai cancellieri comunali e non dai sindaci.
— Circolare del 7 settembre 1831 con la quale si dispone che nelle rinnovazioni degli affitti le amministrazioni diocesane si dirigano agl'intendenti affin di procurare coll'opere dei sindaci gran numero di oblatori e tener lontano dagl'incanti i monopoli.
— Reale Rescritto del 3 novembre 1832 col quale si stabilisce che i sindaci debbono ratificare con giuramento tra le ore 24 i verbali forestali nella compilazione dei quali intervengono.
— Circolare de' 18 dicembre 1833 con la quale si stabilisce che possono i sindaci richiedere la forza della guardia urbana ai termini dell'articolo 56 della legge sull'amministrazione civile.
— Circolare del 16 marzo 1834 con la quale s'inculca la maggior vigilanza ai sindaci nel rilasciare il certificato mensuale ai notai di residenza nel proprio comune.
— Reale Rescritto del 1 aprile 1834 che dichiara la rettifica de' sindaci ai processi verbali di contravvenzioni di cui è parola nell'articolo 173 della legge con doversi fare fra le ore 24 dal momento in cui loro perviene la decisione dell'intendente.
— Ministeriale del 20 aprile 1835 con la quale si risolve il dubbio se sieno esenti dal bollo e dal registro atti degli eletti e de' sindaci de' comuni nel rapporto delle loro funzioni nei giudizi di contravvenzione in linea di contezioso amministrativo.
— Circolare del 17 ottobre 1835 con la quale si prescrive che non può un secondo eletto che è stato nelle funzioni interine di sindaco esser prescelto titolare nelle medesime, se non ha reso i conti.
— Reale Rescritto del 28 ottobre 1835 col quale si determina che l'essere stato decurione non impedisce ad un individuo di poter esser nominato a due cariche comunali sussecutive e che l'esercizio di due delle cariche di sindaco eletto ed aggiunto qualunque ne sia stata la durata portano di dritto a colui che le ha disimpegnate un riposo ai termini delle leggi.
— Circolare del 25 agosto 1837 con la quale si determina che i certificati che si rilasciano dai sindaci per la residenza dei notai debbono essere vistati dal giudice del circondario.
— Reale Rescritto del 22 settembre 1838 col quale si prescrive che i sindaci sono obbligati a vigliare come fiscali sull'andamento

dell'amministrazione dei monti frumentari e far conoscere al consiglio ogni menomo abuso.

— Circolare del 5 ottobre 1838 con la quale si prescrive esser dovuta l'indennità di carlini otto al giorno ai sindaci che si conferiscono nei siti lontani dall'abitato dei loro comuni per la verifica dei disboscamenti e dissodamenti.

— Circolare del 5 ottobre 1838 con la quale si prescrive non esser dovuta l'indennità di carlini otto al giorno ai sindaci comunali.

— Circolare degli 8 maggio 1839 con la quale si prescrive che i sindaci non debbono ricusarsi al servizio delle sussistenze militari.

— Circolare del 28 settembre 1839 con la quale si provvede al sistema da osservarsi da' sindaci nelle spese d'urgenza.

— Circolare del 27 giugno 1840 con la quale si prescrive che i commissari di guerra dovendosi coi consigli di recezione condurre in occasione di chiamata d'uomini di mare al servizio in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni.

SINODI DIOCESANI. Reale Rescritto del 12 aprile 1828 con cui si ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso.

SITI REALI. Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si danno disposizioni a regolare l'amministrazione dei beni della real casa di Mascali.

SOCCORSI. Reale Rescritto del 1 marzo 1826 col quale si determina che i creditori per soccorsi e sementi sono preferiti all'erario.

SOCIETA' ECONOMICHE. Circolare del 23 giugno 1832 con la quale si prescrive che i segretari interini delle società economiche hanno dritto alla metà del soldo.

SOCIETA' SEGRETE. Reale Rescritto del 29 aprile 1826 col quale si comunica una nuova bolla sulle società segrete.

SOGGIOCAZIONE. Reale Rescritto del.5 agosto 1826 portante disposizioni relative all'estinzione delle soggiocazioni.

SOLDI. Regolamento del 6 novembre 1821 portante disposizioni per la riscossione de' soldi e dell'indennità de' funzionari amministrativi e per fissarsi il modo e l'epoca de' congedi che potranno loro essere accordati.

SOMMACCO. Reale Rescritto degli 8 maggio 1822 portante le istruzioni per la spedizione dei semi e delle piante in vegetazione del sommacco

SOPRASSESSORIE. Reale Rescritto del 16 giugno 1832 portante disposizioni ad impedire le frequenti doglianze specialmente dei comuni per le soprassessorie che si accordano dalla gran corte dei conti.

SORDI MUTI Ministeriale del 21 ottobre 1840 in cui per l'adempimento legale degli atti dello stato civile ne' matrimoni de' sordi muti si sviluppa il metodo adottato dalle autorità ecclesiastiche nella relativa celebrazione.

SOTTINTENDENTE. Circolare del 27 febbraio 1822 con la quale si determina che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati presentare al visto dell'intendente e sottintendente mensilmente i certificati de' lavori eseguiti.

— Circolare del 15 febbraio 1823 con la quale si danno disposizioni sulle competenze dei mobili appartenenti all'intendenze e sotto intendenze.

— Reale Rescritto del 16 aprile 1823 portante delucidazioni alla circolare del 15 febbraio 1823 sulle competenze della mobilia nell'intendenze e nelle sottindentenze.

— Circolare dei 10 gennaio 1824 con la quale si stabilisce che in tutti gli affari in cui vi sia obbligo di prendere il parere dei sott'intendenti debbono i rapporti di questi ultimi essere trascritti per intero nelle proposte.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1825 portante disposizioni sulle abolizioni delle sottintendenze in Sicilia.

— Circolare del 7 settembre 1831 con la quale si raccomanda l'esatta osservanza della legge perchè i sottintendenti siano intesi in tutti gli affari de' rispettivi distretti.

— Circolare del 5 giugno 1832 con la quale si stabiliscono le competenze degl'impiegati delle intendenze e delle sotto intendenze negli affitti dei beni del demanio.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1835 col quale si prescrive che i segretari delle intendenze dei consigli generali degli ospizi per gli atti e contratti le di cui approvazioni son delegate ai sottintendenti o si ammettano dai prefati consigli, han l'obbligo rispettivo di spedire in ogni fine di mese al direttore del registro lo stato di tali approvazioni

SPECIFICA. Circolare de' 14 aprile 1819 con la quale si danno disposizioni circa la legalizzazione degli atti notariali ne' casi di vizio della specifica.

SPEDIZIONIERI. Reale Rescritto del 9 dicembre 1829 portante disposizioni per gli agenti spedizionieri nei reali domini oltre il faro.

SPESE. Circolare di 19 gennaio 1831 portante le istruzioni e norme da osservarsi per la minorazione degli esiti dei comuni in esecuzione del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Regolamento del 19 gennaio 1831 per la riduzione degli onorari soldi stipendi ed altre spese che sono a carico dei comuni ai termini del real decreto degli 11 gennaio 1831.

SPESE DIVERSE. Circolare del 15 ottobre 1806 con la quale si prescrive che non si debbono effettuire pagamenti di spesa senza autorizzazione.

SPESE COMUNALI. Reale Rescritto del 28 agosto 1824 col quale si vieta di gravare esiti sulla cassa provinciale per articoli non iscritti sullo stato discusso e come debba procedersi nei casi d'urgenza.

— Circolare dei 28 marzo 1831 con la quale si danno le nor-

me onde non rendere temporaneo ma stabile il disgravio de' dazi comunali in esecuzione del decreto degli 11 gennajo 1831.

— Circolare del 10 settembre 1831 con la quale si sanno delle avvertenze da osservarsi nella proposta degli aumenti dei fondi delle spese imprevedute dei comuni.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1838 col quale s'inculca agl' intendenti tra l'altro di curare la sollecita discussione dei conti l'esazione delle significatorie ed il pagamento delle creditorie, la riscussione degl'introiti comunali alle scadenze e l'impiego dei fondi per opere pubbliche con giudizio ed economia.

— Regolamento approvato da sua maestà con sovrana risoluzione dei 9 aprile 1838 portante le norme da seguirsi per talune spese comunali.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1838 portante il regolamento contenente le modifiche a quello del 19 gennaio 1831 in riguardo a talune spese comunali.

— Circolare del 26 maggio 1838 con la quale si prescrive l'adozione del regolamento del 9 aprile 1838 per talune spese comunali nei comuni di reali domini oltre il faro.

— Circolare degli 11 agosto 1838 con la quale si stabilisce che lo importo delle associazioni alla collezione delle leggi dai comuni dovuto debbasi versare ai cassieri d'intendenza.

— Circolare del 28 settembre 1839 con la quale si provvede al sistema da osservarsi da' sindaci nelle spese d'urgenza.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1840 col quale si conferma il regolamento per le spese comunali.

SPESE GIUDIZIARIE A CREDITO. Circolare del 15 gennaio 1823 per assicurare al Real Tesoro il rimborso delle spese giudiziarie a credito nei giudizi civili.

— Reale Rescritto del 2 aprile 1839 col quale si prescrive che il sistema adottato per le sentenze, o decisioni, che contengono condanne di spese accredenzate fosse esteso anche pei casi nei quali non vi è stata condanna di spese a credito a favore dell'amministrazione del registro e bollo.

SPESE DI GIUSTIZIA Circolare del 7 maggio 1808 con la quale si partecipano gli ordini reali e le disposizioni ministeriali per lo ricupero delle spese di giustizia militare.

— Istruzione del 25 febbraio 1809 relative alle spese di giustizia.

— Circolare del 25 agosto 1810 con la quale si risolvono taluni dubbi sulla custodia e trasporto de' detenuti.

— Circolare del 31 gennaio 1816 circa le spese di giustizia a carico de' figli di famiglia.

— Circolare de' 14 giugno 1817 circa la spedizione di mandati delle spese di giustizia.

— Circolare del 2 luglio 1817 circa le spese di nudrimento e trasporto ai detenuti.

— Circolare de' 9 agosto 1817 portante disposizioni per prevedere agl'impedimenti delle spese di giustizia.
— Circolare de' 15 ottobre 1817 circa le spese di trasporto degli oggetti di convinzioni.
— Circolare del 5 novembre 1817 con la quale si fissa il modo come regolare i mandati per le spese di trasporto degli oggetti di convinzione.
— Circolare degli 8 novembre 1817 circa la verifica delle spese di giustizia nelle cause correzionali.
— Circolare de' 29 novembre 1817 circa le spese di giustizia che si erogano dopo pronunziate le condanne e fatte le liquidazioni.
— Circolare del 29 novembre 1817 portante le norme per la verifica delle spese di giustizia.
— Reale Rescritto de' 13 dicembre 1817 col quale si determina l'indennità da godersi dai giudici istruttori le quali pagar si debbono dal fondo delle spese di giustizia.
— Reale Rescritto de' 29 luglio 1818 col quale si determina che le indennità di viaggio son dovute sempre che si esce oltre un miglio dall'abitato di un comune.
— Reale Rescritto de' 29 luglio 1818 col quale si determinano le indennità di giustizia ai medici e chirurgi fiscali.
— Circolare de' 22 agosto 1818 con la quale si danno alcune norme circa il rimborso delle spese di giustizia nei giudizii correzionali.
— Circolare del 26 agosto 1818 circa alcune indennità pei processi criminali.
— Circolare de' 12 settembre 1818 con la quale si ordina pagarsi ai medici e cerusici le indennità a norma del regolamento del ministro dell'interno de' 14 gennaio 1809.
— Reale Rescritto del 26 settembre 1818 col quale si prescrive che i giudici istruttori possano per urgenti motivi ritenere presso di loro più di due notti un testimone o un perito.
— Circolare de' 7 ottobre 1818 portante disposizioni circa il modo di soddisfare le spese di giustizia ne' casi di rinunzia della parte offesa all'istanza.
— Reale Rescritto de' 10 ottobre 1818 portante disposizioni circa le indennità a testimoni che pernottano fuori della loro residenza.
— Reale Rescritto del 31 ottobre 1818 col quale si determina che la tassa della stampa dei sommari delle condanne delle gran corti criminali vada compresa tra le spese di giustizia.
— Reale Rescritto degli 11 novembre 1818 portante disposizioni circa le spese della stampa degli stati sommarii.
— Reale Rescritto del 12 decembre 1818 col quale si stabilisce la norma da tenersi per lo ricupero delle spese di giustizia.
— Reale Rescritto del 3 luglio 1819 col quale si determina il

modo da tenersi per fissare le indennità di soggiorno dovute ai testimoni.
— Reale Rescritto del 15 decembre 1819 col quale si fissa il modo come liquidarsi le indennità di giustizia agli agenti della polizia ordinaria.
— Reale Rescritto del 15 marzo 1820 col quale si determina che la deduzione delle frazioni di miglia a' periti e testimoni onde fissare le rispettive indennità debba farsi sul totale delle miglia percorse.
— Reale Rescritto del 18 marzo 1820 portante il modo col quale nelle tasse delle indennità di viaggio debbon esser calcolate le frazioni di miglio.
— Reale Rescritto del 25 marzo 1820 col quale si risolve la quistione se ai componenti i corpi giudiziari militari si dovessero le stesse indennità di viaggio e di pernottazione a somiglianza di quanto pratticasi pei magistrati pagani.
— Circolare del 27 maggio 1820 per la somministrazione dei fondi delle conservazioni d'ipoteche alle casse dei ricevitori del registro e bollo nella residenza delle gran corti criminali per lo pagamento delle spese di giustizia.
— Circolare del 5 agosto 1820 circa il pagamento delle spese di giustizia.
— Circolare dei 17 agosto 1820 per la verifica dei mandati delle spese di giustizia pei processi delle commessioni militari.
— Circolare del 19 settembre 1821 con la quale si prescrive che la manutenzione e l'accrescimento dei mobili per uso delle corti e dei tribunali dei giudici d'istruzione e dei giudici regi dee gravitare fra le spese di giustizia.
— Reale Rescritto del 9 marzo 1822 col quale si determinano le norme come regolare il pagamento delle spese di cibario e di vetture pei condannati a morte.
— Circolare dei 14 agosto 1822 sul pagamento della spesa che può occorrere per la somministrazione dei generi di nutrimento ai condannati a morte nei giorni di cappella.
— Ministeriale del 2 marzo 1823 con la quale si stabilisce a carico di chi debbono andare le spese per l'esecuzione della pene capitale.
— Reale Rescritto del 2 giugno 1824 col quale si danno disposizioni per le sovvenzioni alle casse dei ricevitori del registro per far fronte alle spese di giustizia.
— Circolare degli 11 dicembre 1824 con la quale si prescrive che gl'individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solidum al pagamento.
— Reale Rescritto dei 27 dicembre 1824 col quale si danno disposizioni a regolare talune spese di giustizia esenti dalla ritenuta del 10 per 100.
— Circolare del 29 dicembre 1824 portante la dilucidazione di alcuni dubbi sui trasporti de' militari per mare.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1825 col quale si prescrive accordarsi le indennità di viaggio e dimora ad un notaio che si recò nella gran corte criminale di Trapani a fare ostensibile una carta privata presso di lui depositata.

— Reale Rescritto del 14 settembre 1825 col quale si determina che il pagamento delle spese di giustizia di questa capitale sia ripartito frà tutti i sei ricevitori del registro e bollo.

— Reale Rescritto del 12 dicembre 1825 portante disposizioni a regolare il servizio delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 8 luglio 1826 portante disposizioni a meglio regolare l'attual sistema delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 7 ottobre 1826 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità giudiziarie dovute ai componenti delle commissioni militari e dei loro cancellieri ; allorchè essi a causa di servizio si portino in luoghi diversi da quelli della loro residenza.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1827 portante norme a seguirsi per lo anticipo delle spese di giustizia per gli esperimenti di fatto.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1827 portante disposizioni sul pagamento delle indennità di dimora ai testimoni chiamati a deporre sugli affari penali e che sono messi in carcere in luogo di esperimento.

— Reale Rescritto del 7 luglio 1827 portante disposizioni a regolare lo incasso delle spese di giustizia dovute da individui poveri.

— Reale Rescritto del 12 settembre 1827 col quale si determina la cancellazione delle spese di giustizia riguardante i reati compresi nell'indulto degli 8 agosto 1820.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1827 portante disposizioni di economia sulle diverse indennità prescritte dal decreto dei 15 gennaio 1817 relative alle spese di giustizia.

— Circolare del 2 aprile 1828 con la quale si dispone che gl'intendenti i procuratori generali ed i direttori del registro e bollo debbon risolvere a qual ramo debbonsi imputare le spese per sepoltura dei cadaveri per sezioni ed altre spese anticipate dai comuni.

— Ministeriale del 9 giugno 1828 con la quale si danno disposizioni sulle indennità ai detenuti per esperimento.

— Ministeriale degli 11 aprile 1829 portante disposizioni a regolare le riscossioni delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1830 col quale si stabilisce che le indennità ai testimoni pagani chiamati dai consigli di guerra di diserzione sono provvisoriamente pagate dalle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1832 col quale si prescrive che le indennità dovute ai componenti la corte marziale da stabilirsi in S. Stefano debbono gravitare sul fondo delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 29 dicembre 1832 col quale si stabili-

sce, che gli ispettori controlori delle spese di giustizia debbono apporre la loro firma al primo ed ultimo foglio de' processi.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1833 col quale si stabilisce che le indennità ai componenti la corte marziale marittima nell'isola di S. Stefano gravitar debbono sul fondo delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto de' 21 agosto 1833 col quale si stabilisce che i premi fissati a favore di coloro che eseguono gli arresti degl'imputati inscritti sull'albo de' rei assenti debbonsi pagare dall'amministrazione generale del registro e bollo.

— Reale Rescritto del 4 gennaio 1834 col quale si danno disposizioni a render più celere la liquidazione delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 14 giugno 1834 col quale si danno disposizioni per la verifica delle spese di giustizia nei conti de' ricevitori del registro e bollo.

— Ministeriale del 29 ottobre 1834 con la quale si prescrive di anticiparsi come spese di giustizia i dritti al banco dovuti per la ricerca delle polizze.

— Circolare del 27 ottobre 1835 con la quale si prescrive che nei certificati di povertà relativi alle spese di giustizia deve dichiararsi che gl'individui non posseggono immobili soggetti ad una contribuzione maggiore di ducati sei.

— Reale Rescritto del 24 maggio 1836 portante disposizioni a regolare la scritturazione della totalità delle spese di giustizia per ciascun processo.

— Reale Rescritto del 27 agosto 1836 portante disposizioni a regolare gli esiti per le spese di giustizia.

— Reale Rescritto degli 11 ottobre 1837 col quale si prescrive che le indennità da pagarsi ai componenti la corte marziale marittima che dee condursi nell'isola di S. Stefano vadino sul fondo delle spese di giustizia.

— Reale Rescritto del 16 dicembre 1837 col quale si prescrive che le spese di carrozze ed altro occorrenti pei sacerdoti imputati di reato vadino gravati sulle spese di giustizia.

— Ministeriale del 21 novembre 1838 con la quale si determina che le indennità stabilite a favore dei componenti la corte marziale marittima si paghino in vista dei loro disimpegni.

— Reale Rescritto del 2 aprile 1839 col quale si prescrive che il sistema adottato per le sentenze, o decisioni, che contengono condanne di spese accredenzate fosse esteso anche pei casi nei quali non vi è stata condanna di spese a credito a favore dell'amministrazione del registro e bollo.

SPETTACOLI. Reale Rescritto degli 8 agosto 1836 portante l'applicazione delle disposizioni contenute nei numeri 13 e 123 della real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze sul dritto di permettere e regolare gli spettacoli.

SPILLATICO. Ministeriale del 4 gennaio 1827 sul dubbio se

la prestazione dello spillatico debba iscriversi per dieci o per maggior numero di anni.

STABILIMENTI PUBBLICI. Circolare del 20 dicembre 1806 portante le istruzioni per l'amministrazione de' luoghi pii e fondazioni laicali del regno.

— Circolare del 30 novembre 1808 con la quale si determina che gli amministratori e procuratori dei luoghi pii possono essere astretti per la morosità di questi luoghi.

— Circolare del 31 gennaio 1818 con la quale si determina in quali casi si possa far uso de'piantoni contro i debitori de'monti frumentari.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il di 29 aprile 1818 con la quale si stabilisce che alle affrancazioni de'censi, e de' capitali dovuti ai pubblici stabilimenti di ogni sorta non può opporsi la legge de'4 maggio 1810 dopo la promulgazione del real decreto de' 12 settembre 1816.

— Circolare del 9 agosto 1826 con la quale si prescrive che le cause che interessano l'amministrazione pubblica, i comuni, e gli stabilimenti di beneficenza debbono essere trattate come urgenti.

— Circolare del 21 luglio 1827 con la quale si prescrive che le ritenute ai reddenti dei comuni e pubblici stabilimenti deggiono esser fatte in carta bollata.

— Circolare del 28 settembre 1833 con la quale è negato agli ospizi ed altri pii stabilimenti la esenzione del bollo e registro agli atti di subasta pei fitti, la di cui prima offerta eccede i ducati 40.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1833 che regola i modi e le formalità occorrenti per dichiarar la difesa pe'boschi de'comuni e di pubblici stabilimenti e de' corpi morali.

— Circolare del 6 settembre 1834 con la quale si stabilisce che ai segretari delle commissioni amministrative di beneficenza non competono dritti pei contratti di fitto de' fondi degli stabilimenti.

— Reale Rescritto del 9 dicembre 1837 col quale Sua Maestà si dichiara intesa delle giustificazioni degli agenti forestali circa le doglianze del consiglio provinciale di Napoli motivate dai danni che le capre cagionano alle terre boscose, e si fanno all'oggetto delle avvertenze agli amministratori dei comuni, dei pubblici stabilimenti e dei corpi morali.

— Circolare del 24 febbraio 1838 portante la risoluzione dei dubbi relativi ad agevolare i luoghi pii e gli stabilimenti di beneficenza per la rinnovazione dei titoli onde non prescriversi.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1838 col quale si danno le norme come debba procedersi in via economica nelle pendenze tra il patrimonio regolare da una parte e le amministrazioni, gli stabilimenti pubblici e le comuni dell'altra.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1838 con cui si partecipa che in rimpiazzo del defunto presidente Commendator Tavassi sia

nominato il cavaliere Navarro per uso dei due compromessari, nell'ultimazione delle quistioni tra il patrimonio regolare e diverse amministrazioni.

— Circolare del 29 aprile 1839 portante disposizioni sull'arresto personale dei contabili de'comuni, e de'pubblici stabilimenti.

STABILIMENTI RURALI. Ministeriale del 22 aprile 1830 con la quale si stabilisce che le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un comune, debbono riputarsi stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di dugento cinquanta abitanti.

STABILIMENTO VETERENARIO. Circolare del 21 gennaio 1835 con la quale si presrrive non potersi accettare rinunzie a piazze franche dello stabilimento veterenario a richiesta degli alunni e solo per mezzo degl'intendenti delle provincie.

— Circolare del 4 febbraio 1835 con la quale si prescrive che gli alunni del convitto veterenario, che hanno rinunziato alla piazza franca non possono essere laureati in medicina o chirurgia.

STAMPE. Reale Rescritto del 18 agosto 1832 portante disposizioni per l'uniformità da serbarsi in tutte le dipendenze finanziere circa la formalità nell'autorizzazione dei pagamenti delle stampe.

— Circolare dei 25 agosto 1837 portante disposizioni sul permesso per la stampa degli scritti che riguardano cause già decise.

STATISTICA. Circolare de' 16 febbraio 1822 per le notizie necessarie alla formazione della statistica del personale dell'ordine giudiziario.

STATO PONTIFICIO. Reale Rescritto del 15 marzo 1823 sul sistema da osservarsi per la stazione dei testimoni che domiciliano nel territorio del governo pontificio.

STATO DISCUSSO PROVINCIALE. Istruzioni del 1 agosto 1818 portante disposizioni per la redazione degli stati di variazione sugli stati discussi quinquennali per l'ascrcizio del 1819.

STATO DISCUSSO COMUNALE. Istruzioni del 5 luglio 1817 per la redazione degli stati discussi comunali per lo primo quinquennio del 1818 al 1822.

— Reale Rescritto del 25 marzo 1829 portante disposizioni sulla riduzione degli stati discussi comunali.

— Circolare dei 28 luglio 1832 portante le istruzioni per la redazione degli stati discussi comunali per lo quinquennio che incomincia dal 1833 dopo la riforma fatta nell'amministrazione dei comuni col decreto degli 11 gennaio 1831.

STATO DI VARIAZIONE. Istruzioni del 31 agosto 1831 per la redazione degli stati di variazione dei comuni per l'anno 1832 onde le utili riforme economiche ordinate col decreto degli 11 gennaio 1831 siano consolidate in un modo stabile e permanente.

STATONICHE. Circolare del 2 novembre 1811 con la quale si prescrive che nella censuazione delle stotoniche debbonsi tener

presenti le circostanze de' comuni, per cui si metteranno in accordo gl'intendenti coll'amministrazione del Tavoliere.

STATUTO PENALE. Circolare del 12 gennaio 1822 con la quale si determina se a termini dell'articolo 75 dello statuto penale sieno considerati come militari tutti i guarda magazini ancorchè pagani.

STEMMA REALE. Circolare del 7 marzo 1817 con la quale si danno disposizioni sulla nuova forma de'reali stemmi rispetto ai segni del tabellionato.

STOLA NERA. Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 relativo ai dritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si ritrae dalla stola bianca e nera come fedi di battesimo, matrimonio, morte pubblicazione stato libero, e verifiche di dispense apostoliche.

STOLA BIANCA. Reale Rescritto del 22 ottobre 1823 relativo ai dritti spettanti ai parrochi di tutto ciò che si ritrae dalla stola bianca e nera come fedi di battesimo, matrimonio, morte, pubblicazione, stato libero e verifiche di dispense apostoliche.

STOPPIE. Circolare del 17 marzo 1832 con la quale si determina il tempo ed il modo per lo bruciamento delle stoppie.

STRACCI BIANCHI. Reale Rescritto del 16 settembre 1830 col quale si dispone di starsi strettamente alle tariffe doganali ed alle leggi di cabotaggio per gli stracci bianrhi.

STRADE. Reale Rescritto del 27 novembre 1816 col qual si ordina che gli introiti delle barriere siano addetti alla conservazione delle strade della Sicilia.

— Reale Rescritto del 10 marzo 1824 portante disposizioni per definirsi le strade che interessar possono la difesa delle frontiere.

— Reale Rescritto dei 24 agosto 1837 portante le norme da eseguirsi nella costruzione delle nuove strade.

STRADE REGIE. Reale Rescritto del 4 luglio 1829 portante disposizioni sul mantenimento delle strade regie.

STRADE PUBBLICHE. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il 22 settembre 1818 con la quale si determina che non può un privato da se le strade pubbliche tagliare, benchè a sue spese le volesse migliorare.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 col quale si proibisce la coltura delle terre in pendio sovrastante le pubbliche strade.

STRDE COMUNALI. Circolare del 2 ottobre 1819 con la quale si prescrive che i proprietari de' fondi che attraversano le strade comunali non possono rifiutarsi nè di farli occupare, nè di farvi aprire cave come per ogni altra opera pubblica, a tenore delle disposizioni generali.

— Circolare degli 8 novembre 1823 con la quale si vieta ai particolari piantare i termini di confinazione dei loro fondi sulle strade.

— Reale Rescritto degli 8 marzo 1826 col quale si dispone che per occorrere al bisogno della riattazione delle strade comunali debbono i decurionati proporre l'occorrente rimanendo in libertà di chiunque il concorrervi con denari o con opere.

STRANIERI. Reale Rescritto del 21 giugno 1815 portante l'esclusione degli esteri a covrire pubblici impieghi.

— Regolamento del 28 giugno 1815 che esclude gli esteri nelle cariche pubbliche nel regno.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 20 gennaio 1816 col quale si stabilisce: 1. abolita la feudalità ed uguagliata la sorte de' beni, e degli allodiali, per conseguenza il fisco non può procedere ne' primi ne' casi degli articoli 767 e 768 del codice civile; 2. non possono confiscarsi i beni posseduti in regno da uno straniero per motivo di fellonia comessa verso il proprio sovrano nelle ultime vicende politiche di Europa.

— Circolare de' 22 agosto 1818 con la quale si stabilisce che le autorità locali possono procedere all'apposizione e rimozione de' suggelli su gli effetti lasciati da sudditi francesi che trapassano.

— Circolare del 17 novembre 1819 con la quale si prescrive che gli atti di morte degli stranieri debbonsi dagli intendenti rimettere al ministero degli affari interni.

STRUMENTI ANTICHI. Ministeriale dei 23 settembre 1837 relativo alla improtocollazione delle minute di antichi strumenti rinvenuti in fascicoli fuori protocollo.

STUDENTI. Reale Rescritto del 15 marzo 1822 col quale si prescrivono mezzi di rigore perchè gli studenti frequentino le congregazioni di spirito.

STUPRO. Ministeriale del 28 aprile 1813 con cui interpetrandosi l'articolo 332 del codice penale attualmente vigente si stabilisce che lo stupro, non costituisce misfatto per la sola circostanza di essersi commesso su di una persona minore di 15 anni compiti.

SUBASTE. Reale Rescritto del 23 maggio 1818 col quale si stabilisce la norma da seguirsi nella mancanza delle subaste per la esecuzione di urgenti lavori di opere pubbliche.

— Circolare del 13 giugno 1818 con la quale si stabilisce che gli atti di subasta saranno registrati dopo l'approvazione purchè siasi apposta la clausola che il contratto avrà esecuzione dal momento che sarà approvato dall'intendente.

— Reale Rescritto del 25 aprile 1826 col quale si ordina che nelle allienazioni dei beni delle corporazioni ecclesiastiche debbono le subaste sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare per la sovrana approvazione.

— Ministeriale de' 26 novembre 1828 portante disposizioni perchè nelle permute di fondi di luoghi pii non sia applicabile il real rescritto dei 20 aprile 1826 che richiede le subaste.

— Ministeriale del 26 novembre 1828 con la quale si stabilisce che le subaste nelle alienazioni dei beni ecclesiastici debbono aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute;

— Circolare del 10 luglio 1830 con la quale si prescrive che i fondi comunali di un imponibile minore di carlini trenta possono locarsi senza subasta.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1832 col quale si stabilisce che non può estendersi ai dazi ed alle privative la dispensa alle subaste accordata per gli altri cespiti comunali, la di cui rendita imponibile sia minore di carlini trenta.

— Circolare del 21 gennaio 1834 con la quale si stabilisce come debbono essere inscritti sul repertorio de'cancellieri comunali gli atti di subaste per appalti o fitti soggetti all'approvazione superiore.

— Circolare degli 11 marzo 1834 con la quale si prescrive che i dritti di repertorio per le subaste non approvate sono dovuti ai cancellieri dalla parte interessata a di cui favore si stipula il contratto e sono applicabili alle subaste che si celebrano nell'intendenza le prescrizioni contenute nella ministeriale de' 29 gennaio 1834.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1834 portante disposizioni a regolare le subaste per lo affitto de' fondi appartenenti ai beni ceduti alla finanza della real casa.

— Circolare del 31 agosto 1838 con la quale si prescrive che i certificati negativi sugli additamenti di decima e sesta devono essere una sola volta riportati nel repertorio e registrati col dritto di grana venti.

SUCCESSIONI. Circolare del 25 settembre 1809 con la quale si risolvono varie quistioni elevate sopra le rinunzie fatte dalle donne maritate sotto le vecchie leggi alle successioni degli ascendenti, che siano venute o che si vengono ad aprire sotto le nuove leggi.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1822 sulla incapacità de' religiosi e delle religiose professe a raccoglier successioni e sul valore delle loro rinunzie.

SUGGELLI. Reale Rescritto del 26 maggio 1817 col quale si stabilisce che la privativa accordata per la privazione de' reali suggelli deve aver luogo solamente per quelli che si fanno a sepeso del regio erario.

— Circolare de' 22 agosto 1818 con la quale si stabilisce che le autorità locali possono procedere all'opposizione e rimozione de' suggelli su gli effetti lasciati da suddeti francesi che trapassano.

— Circolare del 2 febbraio 1825 portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notariali e nei tabbellionati dei notai in occasione dell'ascensione al trono di Sua Maestè il Re Francesco I.

— Ministeriale del 4 febbraio 1825 portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notariali e dei taballionati dei notai nei domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1830 portante disposizioni pei suggelli d'adoperarsi dalle pubbliche amministrazioni.

— Circolare del 14 agosto 1835 portante il divieto ai giudici di circondario di esigere con anticipazione le loro vacazioni per apposizione o rimozione de' suggelli.

— Ministeriale del 24 ottobre 1835 sul dubbio se convenisse

il deposito preventivo dell'ammontare delle indennità ai giudici di circondario per apposizione o rimozione de' suggelli.

— Circolare del 13 agosto 1836 portante le norme da osservarsi nel caso di doversi procedere nei conservatori e nei ritiri ad apposizione o rimozione di suggelli.

SUGHERI. Reale Rescritto del 9 gennaio 1833 portante disposizioni relative all'esportazione dei sugheri.

— Reale Rescritto del 5 dicembre 1835 col quale s'inculca agl'intendenti, ai sindaci, agli ispettori forestali ed alle guardie generali la più rigorosa osservanza del regolamento annesso al real decreto del 2 settembre 1832 relativo alle regole da eseguirsi nelle decorticazioni e sbucciamento artificiale delle querce sugheri, ed ogni altro albero silvano fruttifero.

— Reale Rescritto del 24 decembre 1836 portante disposizioni sul divieto dell'estrazione dei sugheri e delle cortecce dei medesimi.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1837 col quale si chiama in osservanza il regolamento intorno alla decorticazione ossia allo sbucciamento artificiale delle querce e de'sugheri e di ogni altro albero selvano fruttifero.

SUICIDI. Istruzioni del 1 giugno 1827 relative ai suicidi ed a coloro che muoiono da pubblici impenitenti.

SURROGA. Parere del procuratore generale presso la gran corte de'conti del 10 febbraio 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la surrogazione nei dritti della tesoreria generale a favore di colui, che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella accordata per le somme rimaste a conseguire dallo stesso.

SUPPLENTI. Reale Rescritto del 17 settembre 1817 col quale si autorizza la scelta de' supplenti tra proprieteri degli altri comuni del circondario medesimo, e quella di giudice interino tra gli individui di altro circondario, se nel capoluogo non vi sieno idonei soggetti.

— Circolare de' 28 novembre 1818 portante disposizioni circa la esenzione de' suppleuti di circondari dalle compagnie mobili delle milizie.

— Ministeriale dei 19 gennaio 1820 con la quale si danno disposizioni pei sindaci e decurioni investiti delle cariche di supplenti giudiziari e durata di costoro.

— Ministeriale del 5 febbraio 1820 portante disposizioni per l'esercizio delle funzioni dei supplenti ai giudici di circondari nei casi, ne' quali costoro trovinsi impediti.

— Ministeriale del 5 febbraio 1820 portante disposizioni pei casi, nei quali è permessa la destinazione dei supplenti interini.

— Reale Rescritto de' 15 marzo 1820 portante disposizioni sulle indennità dovute a' supplenti comunali de' giudici di circondario loro cancellieri ed uscieri.

— Ministeriale de' 9 maggio 1821 sul numero de' giudici sup-

plenti che possono intervenire in un tribunale di commercio per la decisione delle cause.

SUPPLICHE AL RE. Reale Rescritto del 29 marzo 1826 col quale si manifestano le sovrane determinazioni sulle diverse suppliche umiliate al real trono.

SUSSIDJ PER SEMENTI. Reale Rescritto del 22 dicembre 1840 col quale si prescrive che le semenze somministrate ai coloni di una mensa debbono considerarsi come parte del patrimonio non soggetti al pagamento de' pesi intrinseci, se non per quanto i frutti maturati e non percepiti non sieno sufficienti a soddisfarli.

SUSSISTENZE MILITARI. Reale Rescritto del 12 giugno 1816 portante disposizioni a regolare il servizio delle sussistenze militari.

SVIZZERI Ministeriale degli 11 aprile 1835 con la quale si danno disposizioni a regolare i giuramenti che prestar debbono gli svizzeri.

T

TABACCHI. Reale Rescritto di 7 luglio 1815 portante disposizioni sulla fraudolente estrazione de' sali e de' tabacchi che ha luogo dalla Sicilia sulle coste del regno di Napoli.

— Reale Rescritto del 26 gennaio 1828 col quale si danno disposizioni per punire i controbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi nei conventi dei mendicanti.

TABELLIONATO. Circolare del 14 giugno 1815 con la quale si ordina il cambiamento del nuovo tabellionato dei notai.

— Circolare del 5 luglio 1815 con la quale si prescrive ai notai di depositare presso l'archivio notariale l'impressione del nuovo tabellionato.

— Circolare dei 26 agosto 1815 con la quale si stabiliscono le norme come eseguirsi nelle camere notariali il deposito de'nuovi tabellionati.

— Circolare dei 18 ottobre 1815 con la quale si accorda un nuovo termine di rigore per agevolare i notai a fare il deposito del loro tabellionato.

— Reale Rescritto del 7 marzo 1817 con la quale si danno disposizioni sulla nuova forma dei reali stemma rispetto ai segni del tabellionato.

— Circolare dei 9 aprile 1817 portante disposizioni per lo deposito del tabellionato.

— Circolare del 2 febbraio 1825 portante disposizioni per lo cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notarili e nei tabellionati dei notai in occasione dell'ascensione al trono di Sua Maestà il Re Francesco I.

— Ministeriale dei 4 febbraio 1825 portante disposizioni per lo

cangiamento della leggenda nei suggelli delle camere notarili e dei tabellionati dei notai nei domini oltre il faro.

— Circolare dei 20 febbraio 1836 con la quale si prescrive che la formazione dei tabellionati dei notai può farsi da qualunque incisore.

TAIX COMPAGNIA. Reale Rescritto del 27 giugno 1838 portante l'approvazione dell'offerta della campagna Taix per lo appalto di tutt'i zolfi della Sicilia.

TARIFFE DOGANALI. Reale Rescritto del 25 agosto 1824 col quale si stabilisce che fino alla pubblicazione delle nuove tariffe doganali resta sospesa l'esazione de' due tari del nuovo imposto.

— Reale Rescritto del 12 gennaio 1825 col quale si danno disposizioni per la esecuzione delle nuove tariffe doganali.

TASSA. Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 15 giugno 1813 con la quale si stabilisce il principio che agli esattori di una tassa straordinaria per minorare i mali della guerra, non è dovuto dritto di riscossione.

— Circolare dei 30 agosto 1820 circa le ordinanze dei presidenti civili per la tassa degli onorari dei periti le quali possono scriversi in piedi delle relazioni dei medesimi.

TASSA DIOCESANA. Ministeriale del 14 novembre 1827 sulle difficoltà proposte da un procuratore del re presso un tribunale civile sulla tassa diocesana del patrimonio sagro.

TASSA INNOCENZIANA. Circolare dei 20 aprile 1822 con la quale si richiama in vigore la tassa innocenziana relativamente ai dritti pei patrimoni e pompe funebri.

TASSA FONDIARIA. Circolare del 20 dicembre 1817 sulle azioni dei precettori verso i debitori di tassa fondiaria che dipende da esercizi chiusi.

TASSA DEI NEGOZIANTI. Reale Rescritto del 22 marzo 1828 col quale si dispone che le somministrazioni dei frumenti ed orzi per l'agevolazione della coltura non debbono essere compresi nella tassa dei negozianti.

— Reale Rescritto del 21 luglio 1832 col quale si determinano le procedure da osservarsi nei reclami verso la ripartizione della tassa così detta dei negozianti.

— Reale Rescritto del 17 aprile 1833 portante disposizioni pei richiami avverso la ripartizione della tassa così detta de' negozianti.

— Reale Rescritto del 13 maggio 1833 portante disposizioni sui reclami avverso la ripartizione della tassa così detta dei negozianti.

— Circolare del 2 marzo 1835 portante disposizioni sulla distribuzione della tassa dei negozianti.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1839 col quale si approva la rettifica delle tasse dei negozianti e cambisti per vari comuni analogamente al voto del consiglio provinciale di Palermo e Caltanissetta.

— Reale Rescritto del 3 giugno 1839 col quale s'approva la rettifica della tassa su i negozianti e cambisti pei vari comuni analogamente al voto del consiglio provinciale di Girgenti.

— Reale Rescritto degli 8 agosto 1839 portante la sovrana risoluzione su i voti del consiglio provinciale di Catania per la distribuzione della tassa mercantile imposta su i negozianti sborzanti e campisti.

— Reale Rescritto del 18 maggio 1840 portante varie disposizioni a regolare la tassa de'negozianti sborzanti e campisti della provincia di Noto.

— Reale Rescritto del 13 luglio 1840 portante la sovrana determinazione per la riduzione della tassa de'negozianti sborsanti e campisti della provincia di Trapani.

TAVOLIERE. Ministeriale del 23 maggio 1806 portante le istruzioni pei deputati eletti per l'esecuzione della legge sul tavoliere.

— Reale Rescritto del 26 agosto 1806 col quale si apporta una modifica alle disposposizioni contenute nella legge del 21 maggio 1806 sul tavoliere.

— Circolare dei 17 dicembre 1806 con la quale si determina che pei demani promiscui colle terre del tavoliere di Puglia i consigli d'intendenza non possono ingerirsene che sciolta le promiscuità da una giunta appositamente creata.

— Circolare del 18 febbraio 1809 con la quale si dermina che i riposi laterali dei tratturi, denominati Saccione, e Montesantagelo, e le murge di Minervino, non debbono essere comprese nella divisione dei demani.

— Circolare del 2 novembre 1811 con la quale si prescrive che nella censuazione delle statoniche debbonsi tener presenti le circostanze de' comuni, per cui si metteranno in accordo gl'intendenti coll'amministrazione del Tavoliere.

— Sovrana risoluzione del 28 dicembre 1811 con la quale si da la norma per la valutazione de'dritti del Tavoliere de'comuni e de' proprietari sulle terre di portata.

— Parere del procurator generale presso gran corte de' conti del 17 settembre 1816 col quale si stabilisce che la vietata ritenzione del quinto di canoni per censuazioni delle terre del tavoliere non è applicabile ai contratti stabiliti anteriormente alla legge del 21 maggio 1806 laddove trattasi di censuazioni non di terre, ma di un lago, o di altro, di cui non si occupò l'indicata legge.

— Regolamento del 12 aprile 1817 per la sfondazione del sale a pro de'censuari, locati e fittaioli del Tavoliere di Puglia in conformalità della legge del 13 gennaio 1817.

— Reale Rescritto del 1 aprile 1818 col quale si prolunga il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere.

— Reale Rescritto del 3 ottobre 1818 col quale si prolunga per un' altro anno il termine stabilito per la retrocessione delle terre del tavoliere.

— Reale Rescritto del 22 maggio 1819 col quale si determina che per la fine di dicembre 1819 abbiano a finire tutte le operazioni della commessione del Tavoliere.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1819 col quale si prescrive d'incardinarsi nella tesoreria generale l'amministrazione delle rendite del tavoliere.

— Ministeriale del 6 ottobre 1819 con la quale si fanno delle osservazioni sullo stato patrimoniale del tavoliere da trasferirsi nella tesoreria.

— Ministeriale dei 6 dicembre 1820 con la quale si richiama in osservanza il decreto del 25 febbraio 1820.

— Reale Rescritto del 18 dicembre 1824 col quale vien creato un commessario civile per gli affari del tavoliere.

— Reale Rescritto del 31 dicembre 1824 portante le disposizioni per lo disimpegno degli incarichi da Sua Maestà comferiti al commessario civile del tavoliere.

— Reale Rescritto del 22 giugno 1825 col quale si danno disposizioni a riordinare varii articoli d'interesse de'censuari.

— Reale Rescritto del 22 aprile 1826 col quale si danno ulteriori provvedimente a vantaggio dei censuari.

— Reale Rescritto del 26 giugno 1826 col quale si danno norme a seguire per istabilire la riduzione dei canoni.

— Reale Rescritto del 10 febbraio 1827 col quale si prescrivono le facilitazioni per le ricensuazioni de' fondi devoluti.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1827 col quale si partecipa la sovrana determinazione sul piano ad eseguire la reintegra dei tratturi e dei reposi laterali.

— Ministeriale del 3 luglio 1828 con la quale si fanno delle osservazioni sulla radizione delle annale d'iscrizioni a carico de' censuari.

— Ministeriale del 20 agosto 1828 con la quale si danno disposizioni a regolare l'importo delle migliorie nei fondi devoluti.

— Ministeriale del 25 ottobre 1828 con la quale si comunica approvato il metodo dal consiglio di tesoreria proposto per la percezione delle multe comminate dal commessariato civile contro gli occupatori di tratturi.

— Ministeriale del 22 settembre 1830 con la quale si danno disposizioni per lo introito delle reste dovute dai censuari.

— Istruzioni del 6 aprile 1831 relative allo assegno e distribuzione del sale da accordarsi in ogni anno ai censuari pastori del tavoliere.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1831 col quale si determina la ritenuta da praticarsi sugli averi dei ricevitori generali e distrettuali de' ricevitori de' lotti e di quello del tavoliere.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1831 col quale si escludono le indennità dovute dai decurioni per la verifica dei tratturi.

— Regolamento del 9 novembre 1831 col quale si stabiliscono le indennità a favore dei decurioni che da ora innanzi saranno ado-

prrati nella reintegra del regio tratturo in conformità della sovrana determinazione del 20 settembre 1831.

— Ministeriale del 21 gennaio 1832 con la quale si apportano talune modificazioni al regolamento per le indennità dovute ai decurioni per la verifica del tratturo.

— Ministeriale del 22 marzo 1832 con la quale si determina la quistione se abbiansi a ricusare degli acconti dopo intentati i giudizi di devoluzione delle terre del tavoliere.

— Regolamento del 4 aprile 1832 portante le norme come eseguirsi il lavoro della distribuzione del sale ai censuari del tavoliere.

— Ministeriale del 6 giugno 1832 con la qnale si approva il nuovo metodoto proposto in ordine ai depositi per parte dei censuari.

— Ministeriale del 27 giugno 1832 con la quale si tracciano le considerazioni ed il tempo da convenirsi coi nuovi censuari per lo pagamento degli arretrati sopra i fondi devoluti.

— Ministeriale degli 8 agosto 1832 con la quale si danno disposizioni a regolare il lavoro per lo sale da accordarsi ai censuari del tavoliere.

— Ministeriale del 10 ottobre 1832 con la quale si approva l'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette sulle operazioni degli agenti di questo ramo nel caso che la parte di una posta devoluta si trovi di maggiore o minore estensione.

— Reale Rescritto del 5 giugno 1833 col quale si determina che il reclamo de' negozianti contro le voci delle lane e de' formaggi sovranamente approvate avranno da oggi innanzi l'effetto devolutivo e non sospensivo.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1833 col quale si prescrive esser devolutivo e non sospensivo anche il reclamo nella voce de' cereali.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1833 col quale si determina che niuna ingerenza dee prendere l'amministrazione forestale sulle terre del tavoliere di Puglia.

— Regolamento del 25 giugno 1834 col qnale si determina le funzioni de' pesatori delle lane del tavoliere.

— Circolare del 28 giugno 1834 con la quale si approva il regolamento per lo sale ai fittaiuoli de' censuari.

— Reale Rescritto del 17 dicembre 1834 portante la sovrana determinazione relativamente alla riscossione delle partite dovute per entratura nelle terre azionali de' luoghi pii.

— Ministeriale del 24 aprile 1835 colla quale si determina che quando particolari circostanze lo suggeriscono si facciano le censuazioni con la subasta sull'entratura e sull'arretrato.

— Reale Rescritto del 5 maggio 1835 col quale si mette argine al patto di esser riservato ai locati il sale relativo alle terre erbifere delle quali sono censuari e che essi danno in affitto.

— Circolare del 20 maggio 1835 con la quale si danno disposizioni perchè sieno rarissime le dissodazioni e limitate ai soli casi in cui non si oppongono gl'interessi di pubblica economia.

— Reale Rescritto del 10 luglio 1835 col quale si determina che ogni qualvolta si discutono quistioni o gravami intorno alle voci delle lane, e dei cereali di Foggia sieno rimessi gli estratti de' corrispondenti avvisi al ministero delle finanze.
— Ministeriale del 22 luglio 1835 con la quale si determina che il ricevitore del tavoliere agisca sui prodotti cereali per la riscossione dell'entrature dipendenti dalle terre azionali.
— Ministeriale del 12 agosto 1835 con la quale si determina che le devoluzioni sono operabili ancorchè l'attrasso de' canoni non sia di due quantità eguali allo importo di due annate.
— Ministeriale del 27 ottobre 1835 con la quale s'inculca di spedirsi rigorosamente il lavoro del sale per lo giorno 10 giugno.
— Ministeriale del 10 agosto 1836 con la quale si determina che in ogni caso di espropria a danno dei censuari si dia luogo alla devoluzione amministrativa o giudiziaria e nei casi di espropric inoltrate se ne faccia rapporto al ministro.
— Reale Rescritto del 16 agosto 1836 col quale si premette la conservazione dei frabbricati in Foggia sul tratturo e si dispensano i possessori dalla prestazione del canone.
— Ministeriale del 27 settembre 1836 con la quale si prescrive che nella gira dei mandati del sale si stia al regolamento o quella si faccia a persona della famiglia del possessore del mandato o a persona addetta alla sua industria.
— Reale Rescritto del 9 aprile 1838 col quale si autorizzano i consiglieri d'intendenza a verificare le usurpazioni nella reintegra dei tratturi ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 176 e 177 della legge del 2 dicembre 1816.
— Ministeriale del 23 ottobre 1838 con la quale si esclude l'intervento del direttore del Tavoliere nella seconda camera delle cause d'interesse di quell'amministrazione fiscale.
— Reale Rescritto del 5 dicembre 1838 col quale si dichiara che la pubblicazione della musura e titolazione delle terre del tavoliere sia operativa ancora per interrompere la prescrizione.
— Ministeriale del 31 maggio 1830 con la quale si danno dispo-sposizioni a regolare le dissodazioni per le quali anteriormente alla legge del 1817 una parte delle terre fu dissodata.
— Reale Rescritto del 21 agosto 1839 col quale si determina, che l'esperimento del giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge dei 25 febbraio 1820 sul tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo.
— Reale Rescritto del 20 agosto 1839 col quale si dichiara conservato il sistema di prescegliersi i pastori abbuzzesi trà comuni di Aquila, Solmona e Castel di Saugro.
— Ministeriale del 14 dicembre 1839, con la quale si approva il regolamento della brigata forestale di Banzi sulle proprietà del tavoliere di Puglia in Monteserico.
— Circolare del 4 settembre 1840 con la quale si dichiara che

le dimande per censuazioni di parte de' regii tratturi non debbonsi accogliere dovendo esser questi intangibili.

— Reale Rescritto del 21 settembre 1840 col quale si stabilisce che nelle aggiudicazioni ai figli nei giudizii di espropria a danno de' loro genitori delle terre di dominio diretto del tavoliere è dovuto il laudemio.

— Reale Rescritto del 2 ottobre 1840 col quale in risolve la quistione se i fittaiuoli delle terre sa'de del tavoliere possano essere obbligati a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile in novembre.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1840 col quale si determina che i fittaiuoli delle terre salde del tavoliere non s'intendono discaricati dall'obbligo verso quella cassa, se non soddisfatti i canoni dell'annata corrente e degli anni anteriori nei quali abbiano tenuti gli affitti.

TEATRI. Risoluzione sovrana del 9 febbraio 1822 pei reclami di sfitto dei teatri della capitale.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1829 col quale si prescrive che non passonsi rappresentare delle opere drammatiche senza il consenso dei loro autori, o pagando a questi un premio da determinarsi dall'intendente.

— Reale Rescritto degli 8 agosto 1836 portante l'applicazione delle disposizioni contenute nei numeri 13 e 123 della real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze sul dritto di permettere e regolare gli spettacoli.

TELEGRAFO. Circolare de' 18 agosto 1821 per determinare in quali casi le autorità pubbliche possono avalersi de' telegrafi.

— Regolamento del 9 agosto 1838 concernente le autorità che nelle provincie possono far uso della corrispondenza telegrafica, di quelle cui sono dovuti i rapporti semaforici in conformità del disposto nell'articolo 9 del real decreto dei 6 febbraio 1838.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1839 col quale si determina che i direttori e gli altri agenti de'dazi indiretti hanno dritto alla comunicazione de' rapporti semaforici sulle scoverte di mare.

— Circolare del 15 giugno 1839 con la quale si prescrive che i sopraintendenti generali, e le deputazioni sanitarie del regno possono far uso della corrispondenza telegrafica per lo mezzo di determinate autorità.

— Circolare del 20 settembre 1839 con la quale si stabilisce che quando negli avvisi telegrafici non si comanda di servirsi di staffette devesi far uso della posta, e della corrispondenza ordinaria di gendarmeria.

TERMINE LEGALE. Circolare del 19 luglio 1820 sulla spiegazione di talune disposizioni delle leggi di procedure penale circa la intimazione dei termini a difesa.

— Decisione del 7 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se nel termine a produrre il ricorso per l'annullamento

delle decisioni delle gran corti criminali dee computarsi il giorno in cui sono le stesse notificate.

TERRAGGI. Circolare del 6 settembre 1809 con la quale si determina che non sono sostituiti i comuni alle riscossioni de' dritti di terraggio e di fida esercitati dagli ex baroni sui demani dei comuni, e sulle terre de' particolari aboliti dalla commessione feudale.

— Circolare del 22 febbraio 1812 con la quale si dilucida il dubbio elevato, se convenga adottar per sistema generale di far pagare a profitto di comuni che hanno guadagnato le cause, i terraggi e le prestazioni che prima si percepivano dagl'ex baroni.

— Reale Rescritto del 2 agosto 1826 portante speciale concessioni al duca di Fragnito ed al marchese Pietracatella per la esazione de' terraggi.

— Ministeriale de' 24 settembre 1828 con la quale si determina il modo come negli aggiusti di rate tra l'amministrazioni diocesane ed i titolari o i loro eredi, debba considerarsi la così detta terraggiera la quale consiste in una parte de' prodotti.

TESORERIA GENERALE. Parere del procurator generale presso la gran corte de' conti del 10 maggio 1816 col quale si propongono le misure a prendersi contro varie classe di debitori verso il regio erario.

— Regolamento del 27 ottobre 1817 sulle formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici.

— Decisione della gran corte de' conti del 19 novembre 1817 con la quale si determina che giusta il decreto de' 9 di gennaio 1812 sieno a rischio di ricevitori le somme da essi riscosse, e sono gli stessi i doveri dei ricevitori interini, che quelli proprietarii.

— Parere del procuratore generale presso la gran corte de' conti del 10 febbraio 1818 rassegnato al ministro delle finanze col quale si stabilisce che la surrogazione nei dritti della tesoreria generale a favore di colui, che ha pagato in parte il debito di un contabile, non può in conto alcuno nuocere alla preferenza a quella spettante per le somme rimaste a conseguire dallo stesso.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il di 7 marzo 1818 con la quale si determina che il ricevitore malversatore, il suo garente, ed ogni altro amministratore del pubblico denaio da cui procede una malversazione, sono solidalmente tenuti verso la generale tesoreria.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il de' 15 giugno 1818 con la quale si stabilisce il principio che agli esattori di una tassa straordinaria per minorare i mali della guerra non è dovuto dritto di riscossione.

— Circolare de' 5 agosto 1818 con la quale si promuove la sollecita esazione di alcuni crediti della tesoreria generale.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si prescrive che la spesa di trasporto dei fondi dei ricevitori è a carico de' ricevitori ai quali è all'uopo accordata una indennità.

— Circolare de' 30 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che il trasporto di fondi delle ricevitorie ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le ricevitorie che fanno i trasporti per mezzo de' procacci.

— Istruzioni del 17 marzo 1819 portante disposizioni per la liquidazione di compensi dovuti per uffici aboliti in Sicilia.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1819 col quale si prescrive che possono i percettori, dirigendosi alla cassa di ammortizzazione riscuotere le somme dovute per contribuzione dei depositi giudiziarii pervenienti dai frutti soggetti ai privilegi del tesoro.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1819 col quale si prescrive il modo come incardinarsi nella tesoreria generale l'amministrazione delle rendite del tavoliere.

— Ministeriale del 6 ottobre 1819 con la quale si fanno delle osservazioni sullo stato patrimoniale del tavoliere da trasferirsi nella tesoreria.

— Circolare del 19 dicembre 1821 con la quale si determina che i progetti delle opere pubbliche a carico del tesoro non possono farsi dagl'ingegneri, che per ordine speciale del direttore generale dei ponti e strade.

— Sovrana determinazione dei 27 febbraio 1822 con la quale si stabilisce che le spese di scrittoio degli agenti contabili delle prigioni cedono in metà a carico del governo e nell'altro dell'appaltatore generale.

— Circolare del 27 febbraio 1822 con la quale si determina che i controlori delle contribuzioni dirette sono obbligati presentare al visto dell'intendente e sotto intendente mensilmente i certificati de' lavori eseguiti.

— Reale Rescritto del 20 marzo 1822 col quale si esclude l'ingerenza dell'agente del contenzioso in Sicilia nelle cause contro l'erario.

— Reale Rescritto del 29 giugno 1822 col quale si apportano talune modificazioni all'atto di giuramento.

— Regolamento provvisorio per la qualità delle monete da impiegarsi nei pagamenti di conto della tesoreria generale sanzionato da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 13 agosto 1822.

— Circolare del 15 gennaio 1823 per assicurare al real tesoro il rimborso delle spese giudiziarie a credito nei giudizi civili.

— Reale Rescritto de' 12 aprile 1823 col quale si danno disposizioni per gli atti di aggiusto de' militari.

— Reale Rescritto de' 7 maggio 1823 col quale si determina che per talune ricevitorie distrettuali si faccia direttamente trasportare in Napoli per mezzo del procaccio il danaro e che la tesoreria generale s'incarichi delle corrispondenti spese di trasporto.

— Regolamento de' 2 agosto 1823 portante disposizioni per la realizzazione de' valori di portafoglio del tesoriere generale.

— Reale Rescritto de' 13 agosto 1823 col quale si stabilisce che lo assegno ai relegati nell'isole e forti deve andare a carico della tesoreria non già de' fondi della polizia.

— Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si stabilisce in quali casi e con qual metodo possano le amministrazioni finanziere far procedere all'arresto dei contabili debitori pria d'esser tali dichiarati dai giudizi definitivi della gran corte dei conti.

— Estratto di un rescritto spedito dal ministro delle finanze il dì 8 novembre 1823 al direttore della provincia di Napoli col quale si stabilisce che le somme che si accordano per disgravi a coloro che sono stati danneggiati dall'eruzione del vesuvio vadino a carico della tesoreria.

— Reale Rescritto del 6 dicembre 1823 col quale si stabilisce una commessione per attivare la esazione delle rendite del 1823 e gli arretrati a tutto il 1821.

— Reale Rescritto dei 19 maggio 1824 portante disposizioni ad eseguirsi per le appoderazioni.

— Ministeriale del 5 giugno 1824 con la quale si stabilisce che quando trattasi di restituzione dalla madrefede del tesoriere generale è il ministro che deve disporne.

— Ministeriale del 21 luglio 1824 con la quale si stabiliscono i dati che debbonsi manifestare ogni qual volta si propone assolvere taluno dalla decadenza dello assegno sui ruoli della tesoreria.

— Istruzione del 10 agosto 1824 portante le norme come regolare la intera contabilità de' corpi.

— Reale Rescritto degli 11 agosto 1824 col quale si risolve il dubbio se la tesoreria abbia dritto agli aggiunti di rate sull'annata redditizia de' beni consegnati a' vescovi dalle amministrazioni diocesane.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1824 col quale si danno disposizioni a regolare l'assiento de' sussidi che s'accordano ad individui nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1824 col quale si stabilisce che il pagamento degli emolumenti ai componenti la consulta dei domini oltre il faro si paghino dalla tesoreria di Napoli, salvo a farsene il rimborso da quella di Sicilia.

— Reale Rescritto de' 27 dicembre 1824 col quale si danno disposizioni a regolare talune spese di giustizia esenti dalla ritenuta del 10 per cento.

— Reale Rescritto del 3 gennaio 1825 col quale si determina non doversi praticare la ritenuta del 10 per 100 sul premio che si paga a favore dei ricevitori generali e distrettuali e dei percettori delle contribuzioni dirette.

— Ministeriale del 22 gennaio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare il servizio dei sostituti dei nuovi uffizi in Sicilia.

— Ministeriale del 5 febbraio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare i pagamenti dei corpi stazionati in Sicilia.

— Ministeriale del 5 febbraio 1825 portante disposizioni per la regolarizzazione dei documenti che si trasmettono in tesoreria dopo il mese di dicembre.

— Determinazione del 23 febbraio 1825 con la quale si danno disposizioni per regolare le cause attive e passive del regio erario.

— Circolare dei 23 febbraio 1825 sull'applicazione del decreto dei 5 ottobre 1815 per la ritenuta del 10 per 100 sugli averi delle camere e degli archivi notariali.

— Circolare del 26 febbraio 1825 con la quale si determina che la ritenuta del 10 per 100 a favore della tesoreria generale deve aver luogo anche nei fondi provinciali che riguardano soldi, gratificazioni e spese di uffizio.

— Ministeriale del 3 marzo 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare le citazioni da farsi al tesoro pubblico in una causa di espropriazione.

— Reale Rescritto del 9 marzo 1825 col quale si risolvono i diversi dubbi elevati circa l'applicazione del real decreto dei 5 ottobre 1824 sulla ritenuta del 10 per 100.

— Circolare del 30 marzo 1825 portante la risoluzione dei dubbi sul versamento del 10 per 100 giusta il decreto dei 5 ottobre 1824.

— Circolare del 9 aprile 1825 con la quale si stabilisce che quando i conduttori dei distaccamenti militari cui si forniscano razioni od altro non sanno scrivere i loro boni deggiono essere segnati da due testimoni.

— Circolare dei 16 aprile 1825 con la quale si fissa la competenza del potere giudiziario ed amministrativo nella percezione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 27 aprile 1825 col quale si stabilisce che nella liquidazione dei dritti debbonsi distinguere quelli propriamente detti signorili da quelli provvenienti da impieghi, dritti, ed uffici regi aboliti.

— Ministeriale del 6 maggio 1825 con la quale si dispone che in caso di dubbi nei pagamenti lo scrivano di razione dee dirigersi o al ministro delle finanze o a quello della guerra e marina.

— Ministeriale del 14 maggio 1825 con la quale si determina che gl'impiegati tradotti in giudizio per reati contro lo stato non godono il beneficio del mezzo soldo o del terzo del soldo.

— Ministeriale dei 25 maggio 1825 per lo versamento del 10 per 100 dalle camere e dagli archivi notarili in Sicilia.

— Reale Rescritto de' 22 giugno 1825 portante disposizioni sulla sostituzione negli uffizi aboliti una volta di proprietà particolare perchè comprati.

— Circolare del 29 giugno 1825 con la quale si determina come debba essere pagato un militare assoluto da un consiglio di guarnigione finchè raggiunga il suo corpo.

— Circolare del 1 luglio 1825 con la quale si prescrive che è obbligo dei notai certificatori apporre la data in lettere nei certificati di esistenza degli assegnatari e sussidiarj de' ruoli provvisori della tesoreria generale.

— Circolare del 2 luglio 1825 portante dilucidazioni ai dubbi sul modo di percezione delle contribuzioni dirette.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1825 portante disposizioni per lo incasso degli arretrati a tutto dicembre 1824.

— Reale Rescritto del 12 ottobre 1826 col quale si dichiara non esservi interrompimento di servigio per gl'impiegati ripristinati sia per ragione di scrutinio sia per misura disciplinare amministrativa

— Real Rescritto del 19 ottobre 1835 col quale si danno disposizioni a regolare le appoderazioni degl'impiegati dei dominii al di quà ed al di là del faro abolendosi quelle dei militari isolati.

— Ministeriale del 2 novembre 1825 con la quale si prescrive che nelle officine di Sicilia debbono eseguirsi i pagamenti a norma delle istruzioni della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 12 novembre 1825 col quale si prescrive che i crediti anteriori alla occupazione militare di già liquidati fossero inscritti sul terzo ruolo della tesoreria generale.

— Ministeriale del 29 dicembre 1825 con la quale si danno disposizioni per l'esecuzione del regolamento della tesoreria generale de' reali domini oltre il faro.

— Ministeriale dei 13 febbraio 1826 col quale si danno disposizioni a regolare i versamenti che far debbano gli agenti dell'amministrazione in Sicilia.

— Reale Rescritto del 1 marzo 1826 col quale si determina che i creditori per soccorsi e sementi sono preferiti all'erario.

— Ministeriale del 20 marzo 1826 con la quale si danno disposizioni a regolare i versamenti dei cespiti diversi e gli avanzi di essi nella tesoreria generale.

— Ministeriale del 30 marzo 1826 con la quale si determina il modo come eseguirsi gli assienti dei nuovi impiegati.

— Reale Rescritto del 19 aprile 1826 col quale si determina non farsi novità sul conteggio monetario sulle scritture della tesoreria di Sicilia.

— Ministeriale del 22 aprile 1826 con la quale si partecipa il reale rescritto portante disposizioni per la estinzione dei biglietti di credito di seconda emissione.

— Ministeriale del 10 maggio 1826 portante disposizioni a regolare l'assenza dell'agente del contenzioso nel consiglio di Tesoreria.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1826 col quale si approva il regolamento per gli obblighi che in caso di cambiamento di qualche ricevitore assumer deve il suo successore.

— Reale Rescritto del 5 luglio 1826 col quale si danno disposizioni a regolare gli anni di servizio di quegl'individui, che destinati una volta al ritiro sono richiamati all'attività, e poscia nuovamente al ritiro son destinati.

— Reale Rescritto del 17 luglio 1826 col quale si risolvono i dubbi proposti dal consiglio di tesoreria sulla ritenuta de'primi sei mesi di soldo ai nuovi nominati e promossi.

— Reale Rescritto del 29 luglio 1826 col quale si prescrive

che i brigadieri ed i guardiani forestali sono esenti dal rilascio dei sei mesi.
— Reale Rescritto del 29 luglio 1826 col quale si determina il modo come eseguirsi in favore degli agenti la ritenuta de'loro averi rispettivi.
— Reale Rescritto del 9 agosto 1826 col quale si dichiara che il compenso ai proprietari delle dogane di terra e segrezie abolite con le leggi del 1822 e 1823 debba liquidarsi col sistema prescritto in dette leggi coll'articolo 20 e 21 del real decreto del 21 giugno 1819 e che ciò sia competente a procedere la gran corte dei conti.
— Reale Rescritto del 9 agosto 1826 portante disposizioni sul dritto di percezione de' crediti arretrati dell'erario.
— Reale Rescritto del 12 settembre 1826 portante disposizioni sugli abusi di congedo.
— Ministeriale degli 11 settembre 1826 con la quale si partecipa il regolamento sul modo onde eseguirsi in favore degli agenti della percezione diretta ed indiretta la ritenuta dei loro rispettivi averi.
— Real Rescritto del 18 settembre 1826 portante gli ordini del re per la condotta da serbarsi dai pubblici funzionari.
— Real Rescritto del 18 ottobre 1826 portante disposizioni sulla liquidazione dei crediti dell'erario contro i comuni.
— Real Rescritto del 18 ottobre 1826 col quale si prescrive il modo come liquidarsi il compenso spettante a quei possessori di offici aboliti che non possono contare l'intero ventennio disegnato dalle istruzioni del 17 marzo 1819.
— Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 portante il modo come liquidarsi il compenso spettante al principe di Trabia, per l'abolito officio di maestro notaio della gran corte di Sicilia.
— Real Rescritto del 18 novembre 1826 col quale sono accordate al signor Giuseppe Giojemi once 300 annue per compenso dell'officio di tesoriere della città di Catania giusta un atto di gabellazione da lui presentato per soli anni dieci.
— Real Rescritto del 29 novembre 1826 col quale si determina che i controlori provinciali non hanno alcuna contribuzione sugli esattori comunali.
— Regolamento del 20 dicembre 1826 sovranamente approvato portante disposizioni sull'ordine della percezione delle contribuzioni dirette nei reali domini oltre il faro e de' versamenti in esecuzione del decreto del 30 novembre 1826.
— Circolare del 5 gennaio 1827 con la quale si partecipano le sovrane prescrizioni ad oggetto di reprimere gli abusi nella percezione della contribuzione.
— Reale Rescritto del 17 gennaio 1827 col quale si comunicano le sovrane determinazioni in ordine agli eventi stretto dritto.
— Circolare del 14 febbraio 1827 con la quale s'impone l'ob-

bligo ai compratori del combustibile reciso ne' boschi di pagare la tassa dell'otto per cento alla tesoreria generale.

— Circolare del 17 febbraio 1827 con la quale si stabiliscono i casi ne' quali è limitata la responsabilità, a cui pei recivitori di distretto sono sottoposti i ricevitori generali.

— Reale Rescritto del 21 febbrajo 1827 col quale si stabiliscono l'indennità di ufficio dovute ai controlori provinciali e distrettuali.

— Circolare del 5 marzo 1827 con la quale si stabilisce che i versamenti degli esattori deggiono essere accompagnati da borderò vistati dai sindaci che mostrino e distinguano le somme della rame e dell'argento.

— Reale Rescritto del 14 marzo 1827 col quale si prescrive che i guardalagni sono esenti dalla ritenuta del semestre.

— Circolare del 28 aprile 1827 con la quale si determina che nei comuni ove si reca il percettore ad esigere la contribuzione il cassiere comunale non ha dritto al premio per la esazione del dazio sul macino.

— Regolamento approvato con ministeriale del 9 maggio 1827 pel pagamento dei soldi degl'individui componenti la forza forestale a piedi ed a cavallo.

— Ministeriale del 23 maggio 1827 con la quale si prescrive che fissata la classe dei ricevitori secondo il loro annual carico posteriori aumenti o diminuzioni di prodotti non deggiono le fissate classi alterare.

— Circolare del 7 luglio 1827 portante prescrizioni pei versamenti che si fanno nelle casse generali.

— Reale Rescritto del 25 luglio 1827 col quale si prescrive che i porta-lettere sono esclusi dalla ritenzione dei sei mesi.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1827 portante disposizioni per l'esatta intelligenza del decreto che vieta gli assegnamenti sui soldi degl'impiegati.

— Circolare del 1 agosto 1827 con la quale si prescrive che gli arretrati dell'otto per cento sul taglio dei boschi debbono pagarsi dagli aggiudicatarii alla tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1827 portante disposizioni per gli uniformi dei ricevitori generali e distrettuali.

— Circolare del 26 settembre 1827 con la quale si prescrive che pei guardaboschi comunali vi è luogo alla ritenuta del due e mezzo per cento ed al beneficio che ne risulta.

— Ministeriale del 5 novembre 1827 portante disposizioni a seguirsi in ordine ai depositi che si fanno presso i ricevitori nei reali domini oltre il faro.

— Circolare del 28 novembre 1827 con la quale si prescrive che i ricevitori generali e tutti coloro che tengono regie casse che si rifiutano cambiare le polizzè in numerario e pretendono agio, saranno destituiti.

— Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 col quale si dispone

che gl'impiegati dei dazi indiretti quando non si recano al loro destino rimarranno privi di soldo.

— Ministeriale del 19 gennaio 1828 con la quale si prescrive che in cambio delle polizze non si dee dare se non la moneta che rappresentan le polizze.

— Ministeriale del 14 febbraio 1828 con la quale si determina che elevandosi dalla regia scrivania dei dubbi sugli elementi delle liquidazioni per compensi di offici aboliti che esigono esame e conoscenza di giudice la gran corte dei conti sulla domanda della parte debba provvedere come di dritto.

— Regolamento del 21 aprile 1828 intorno al versamento degli introiti ed alla esazione degli siti relativi all'amministrazione del regio lotto nei dominii oltre il faro.

— Reale Rescritto del 23 aprile 1828 col quale si determina non esser soggette alla ritenuta de' sei mesi i soldi dei guardiani.

— Circolare del 7 giugno 1828 con la quale s'inculca ai recivitori distrettuali di verificare almeno tre volte l' anno secondo i regolamenti le scritture degli esattori.

— Reale Rescritto del 25 giugno 1828 portante disposizioni pei possessori di uffizi, pensioni, e dritti feudali aboliti, concessi in origine senza pagamento di prezzo.

— Ministeriale del 3 settembre 1828 portante disposizioni a ben regolare le ritenute che si pratticano sui soldi degli impiegati.

— Ministeriale del 20 settembre 1828 con la quale si prescrive che le somme sequestrate sulle liberanze che si spediscono in forza d'ordinativi dell'intendente dell'esercito debbono rimanere presso la tesoreria generale depositate.

— Ministeriale del 25 ottobre 1828 con la quale si comunica approvato il metodo suggerito dal consiglio di tesoreria per la percezione delle multe comminate dal commessariato civile contra gli occupatori dei tratturi.

— Ministeriale del 10 decembre 1828 portante le norme come rilasciarsi i certificati dalla tesoreria generale a richiesta delle parti.

— Reale Rescritto pel 14 febbraio 1829 col quale si stabiliscono massime da osservarsi dalla gran corte dei conti nella liquidazione dei compensi degli officii aboliti riguardo alla deduzione per responsabilità.

— Ministeriale del 14 febbraio 1829 portante disposizioni a regalare i compensi per gli officii aboliti.

— Ministeriale del 15 marzo 1829 con la quale si dichiara quali autorità sieno competenti a pronunziare sulle quistioni di richiami che avrebbero potuto nascere per causa delle percezioni di cespiti venduti dal regio erario ed aboliti in dritto ma non in fatto.

— Ministeriale del 6 aprile 1829 portante disposizioni a regolare la restituzione dei depositi giudiziarii.

— Ministeriale del 27 maggio 1829 con la quale si prescrive

che i giudici regi debbono pagare il due e mezzo per cento dai loro soldi.

— Circolare del 23 giugno 1829 sull'impiego delle somme provegnenti da multe di contribuzione fondiaria.

— Reale Rescritto del 18 novembre 1829 col quale si determina che non ostante la percezione del termine stabilito nel real decreto de'19 novembre 1819 si autorizza il luogotenente generale in Sicilia permettere l'esame de' titoli di crediti contro i comuni purchè i titoli non siano disgiunti dal permesso d'esigere.

— Reale Rescritto del 4 febbraio 1830 portante disposizioni in ordine alle dimande per richiamo di competenza concernenti esercizi chiusi pel ramo di guerra.

— Ministeriale del 15 febbraio 1830 portante disposizioni ad inibire i sequestri sui soldi degli impiegati.

— Reale Rescritto del 17 febbraio 1830 portante disposizioni onde regolare i prestiti della società a tentina da farsi agli impiegati e sussidiarii della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 14 agosto 1830 col quale si prescrive che tutte le somme dirette alle pubbliche amministrazioni che si ricevono per mezzo del procaccio e che non oltrepassano i ducati venti si rilasciono in vista di un ricevo in carta semplice.

— Ministeriale del 21 aprile 1839 con la quale si prescrive che ogni qualvolta si provocano disposizioni per lo ravvivamento di pagamenti ammortizzati per lo elasso del biennio si unisca al rapporto il mandato corrispondente.

— Reale Rescritto del 1 settembre 1830 portante disposizioni per gl'impiegati della tesoreria generale di Sicilia che hanno un doppio impiego.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 sul compenso da fissarsi in favore di D. Giuseppe Nicolò Salvadore facultandosi lo stesso ad avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del perduto officio di maestro notaro delle 22 gabelle patrimoniali in Messina non ostante l'interruzione durante il ventennio.

— Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 portante disposizioni a regolare le dimande che si avanzano per sanatorie d'interruzioni di servizio.

— Reale Rescritto del 10 novembre 1830 col quale si stabiliscono delle massime come procedersi nel fissarsi il compenso degli aboliti dritti a favore degli acquirenti di essi.

— Regolamento de' 23 dicembre 1830 portante la formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici per mezzo de' procacci.

— Circolare dei 19 gennaio 1831, portante le istruzioni e norme da osservarsi per la minorazione degli esiti dei comuni in esecuzione del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Regolamento del 17 gennaio 1831 per la riduzione degli onorari, soldi, stipendii, ed altre spese che sono a carico dei comuni, ai termini del real decreto degli 11 gennaio 1831.

— Reale Rescritto del 28 gennaio 1831, col quale si prescrive che le disposizioni di economia sanzionate nel real decreto degli 11 del corrente, sieno estese anche alla casa reale.

— Reale Rescritto del 12 febbraio 1831 col quale si prescrive che da oggi innanzi gli alunni di tutte le reali segreterie non debbono godere nè soldi nè gratificazioni.

— Circolare dei 28 marzo 1831 con la quale si danno le norme onde non rendere temporaneo ma stabile il disgravio dei dazi comunali in esecuzione del decreto degli 11 gennaio 1831.

— Ministeriale del 6 aprile 1831 portante le diverse sovrane risoluzioni emesse relativamente alle gratificazioni solite ad accordarsi agl'impiegati del governo.

— Reale Rescritto de'23 aprile 1831 col quale si dettano le cautele da adoperarsi relativamente alla custodia dei fondi pubblici che nel cammino dei procacci si depositano nelle ricevitorie per cangiar di vettorini o attendere che altri procacci arrivano per rilevarli.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1831 col quale si risolve un dubbio elevato relativamente agli assegni o delegazione sui soldi.

— Reale Rescritto del 4 maggio 1831 col quale si determina la ritenuta da praticarsi sugli averi dei ricevitori generali e distrettuali dei ricevitori di lotti e di quelli del Tavoliere.

— Ministeriale del 13 agosto 1831 con la quale si danno le norme onde regolare il pagamento degli assegni agli alunni delle reali segreterie.

— Istruzioni del 31 agosto 1831 per la redazione degli stati di variazione dei comuni per l'anno 1832 onde le utili riforme economiche ordinate col decreto degli 11 gennaio 1831 siano consolidate in un modo stabile e permanente.

— Reale Rescritto del 23 novembre 1841 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute ai giudici in caso che debbano assistere all'apertura delle case nelle quali ad istanza del governo o della general tesoreria siasi fatto un sequestro.

— Reale Rescritto del 10 dicembre 1831 col quale si stabiliscono le norme a regolare le basi di primo soldo degl'individui appartenenti al ramo militare nel caso di pensioni di ritiro.

— Circolare de' 15 febbraio 1832 con la quale si prescrive che nei congedi dei percettori deggiono essere intesi i loro garanti e che non si daran congedi senza l'autorizzazione del ministero.

— Ministeriale del 22 febbraio 1832 con la quale si danno disposizioni per gli aggiusti degli uffiziali che dal ritiro passano all'attività.

— Ministeriale del 17 marzo 1832 con la quale si stabilisce che almeno una volta al mese ciascun capo di amministrazione deve fare eseguire sulle casse dei contabili suoi dipendenti una verifica straordinaria, oltre quelle prescritte dai rispettivi regolamenti.

— Circolare dei 21 marzo 1832 con la quale si prescrive che di ogni vuoto di cassa, delle reste e delle significatorie deggiono gl'intendenti dar notizie all'agente del contenzioso della real tesoreria.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce che la tesoreria dee dare agl'intendenti le notizie delle significatorie che trasmette per la esazione ai ricevitori generali.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1832 col quale si prescrive che il disposto nel real rescritto del 10 luglio 1826 relativo alla remora del semestre, deve restare nel suo pieno vigore, ed essere applicato anche agl'individui finora passati o che passeranno dal seguito o da una classe minore di piazza ad una maggiore.

— Reale Rescritto del 28 aprile 1832 col quale si ordina che le direzioni finanziere in Sicilia rettifichino il loro metodo di scrittura secondo i regolamenti di Napoli.

— Ministeriale del 19 maggio 1832 con la quale si partecipa la sovrana risoluzione emessa per gl'individui che cumulano più impieghi.

— Reale Rescritto del 9 giugno 1832 col quale si prescrive che l'atto originale del giuramento prestato dagli impiegati debba conservarsi nel ministero da cui l'impiegato dipende.

— Reale Rescritto del 20 giugno 1832 col quale si prescrive che l'importare della differenza tra il nuovo e l'antico soldo accordato a titolo di soprassoldo è soggetto alla ritenuta del due e mezzo per cento dee mettersi a calcolo nella liquidazione delle pensioni di ritiro o vedovili.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1832 riguardante la istituzione in Sicilia del gran libro del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione ed il dettaglio delle rendite da iscriversi in quello.

— Reale Rescritto del 5 gennaio 1833 con cui si stabilisce che gl'impiegati i quali dalla sospensione vengono rimessi nello esercizio delle proprie funzioni non vanno soggetti alla ritenzione del semestre.

— Reale Rescritto del 27 febbraio 1833 col quale si dispone che sui soldi degli impiegati non debbono gravitare ritenute.

— Reale Rescritto dei 9 marzo 1833 col quale si prescrive che ogni qualvolta in un conflitto vi è interesse della finanza, il presidente della consulta deve inviare nel detto ministero una copia del di lei avviso.

— Circolare del 3 aprile 1833 con la quale si stabilisce che per accordare ai percettori congedi fino ad un mese si deve chiedere l'autorizzazione del controloro generale.

— Reale Rescritto del 17 aprile 1833 col quale si determina essere nuova elezione l'impiego conferito ad un individuo rimasto destituito o dismesso.

— Ministeriale del 20 aprile 1833 portante disposizioni a regolare lo sconto su talune somme dovute dalla tesoreria generale per causa di prestito fatto.

— Circolare degli 11 maggio 1833 con la quale si prescrive che nei congedi che chieggonsi dai percettori debbono essere intesi i ricevitori distrettuali.

— Reale Rescritto del 28 giugno 1833 col quale si stabilisce che non vi è interruzione nè di servizio nè di soldo per taluni impiegati ai quali fu accordato a titolo di gratificazione una somma maggiore di quella che pria percepivano come soldo.

— Reale Rescritto degli 11 luglio 1833 con la quale si dichiara che la competenza a procedere nello stabilire il compenso ai proprietari delle abolite segreterie e dogane di Nicosia non che di altri simili, sia della gran corte de' conti.

— Reale Rescritto degli 8 agosto 1833 col quale si danno disposizioni a regolare i doveri dei percettori ed esattori fondiari.

— Ministeriale del 19 novembre 1833 col quale si risolve il dubbio se debbano far cumulo le ripristinate pensioni con gli averi di cui godono i concessionari e quindi applicarsi la doppia ritenuta graduale.

— Circolare del 3 dicembre 1833 con la quale si apportano dilucidazioni all'articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 dichiarandosi essere facoltativa pel ricevitore la permanenza del commissario presso gli esattori in ritardo dopo i dieci giorni stabiliti, siccome facoltativa per l'intendente è la misura di arresto degli esattori qualora scorsi i dieci giorni si faccia il ricevitore a provocarla.

— Reale Rescritto degli 11 gennaio 1834 col quale si danno disposizioni per lo ricupero delle somme poste a carico de' contabili del tesoro.

— Reale Rescritto degli 8 febbraio 1834 col qnale si risolvono due quistioni relative agli atti di possesso e di giuramento in quanto agli effetti della percezione degli averi degl'impiegati civili e militari.

— Circolare del 26 febbraio 1834 con la quale si stabilisce come debbono valutarsi le cauzioni per le opere pubbliche di conto della tesoreria generale.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che i ricevitori generali e distrettuali che sono in arretrato sulle obbliganze, può procedersi alla vendita della cauzione.

— Circolare degli 8 aprile 1834 con la quale si dispone che per giustificazione di ritardo nei versamenti il quale dipende da dilazioni accordate ai contribuenti meschinissimi possono i ricevitori generali produrre alla gran corte de'conti i processi verbali delle commissioni finanziere dalle quali le dilazioni si accordano.

— Reale Rescritto del 12 aprile 1834 col quale si apportano chiarimenti alla sovrana risoluzione relativa al cominciamento della percezione degli averi di regio conto.

— Circolare del 22 aprile 1834 con la quale si raccomanda l'esatta osservanza dei provvedimenti sull'invio e sul trasporto del denaro, dichiarandosi, che la tragressione di ogni menoma ritualità mena a conseguenza di responsabilità pei tragressori.

— Reale Rescritto del 7 maggio 1834 col quale si dileguono

alcuni dubbi intorno all'esecuzione del nuovo stato discusso della tesoreria generale de' reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1834 col quale si risolve la quistione sulla imputazione delle spese che potesse erogare la tesoreria generale per la esecuzione di quelle significatorie, le quali emesse dalla gran corte dei conti, in difetto di documenti non presentati dai contabili potessero essere in seguito dalla gran corte istessa annullate per la esibizione postoriore di detti documenti.

— Ministeriale del 14 maggio 1834 con la quale si prescrive che in pari tempo debbonsi fare due liberanze una a favore degli appoderati e l'altra a favore della cassa di sconto per lo rimborso de' soldi anticipati agli impiegati.

— Ministeriale del 17 maggio 1834 con la quale si determina che pel giorno due di ogni mese deve trovarsi fatto il rimborso dei soldi anticipati dalla cassa di sconto.

— Circolare del 17 giugno 1834 con la quale si prescrive che la discussione de'valori di portafoglio solita a farsi in fine di ogni mese può farsi in ogni bimestre.

— Reale Rescritto del 18 giugno 1834 col quale si determina che in pendenza della liquidazione e dichiarazione di libertà possono provvisoriamente darsi in cauzione i crediti come sono notati nei libri di contabilità.

— Reale Rescritto del 30 agosto 1834 portante la soluzione di alcuni dubbi elevati sul fondo in cui sono da iscriversi alcune pensioni di grazia accordate a dei militari e dell'esenzione dalla ritenuta del decimo per quelle fino alla somma di annui duc. 120.

— Circolare del 27 settembre 1834 con la quale si prescrive che non si deve alcun dritto di percezione sulle somme malversate.

— Circolare del 28 settembre 1834 con la quale si determina come debbono farsi i verbali di malversazione per lo ricupero del dritto che è vietato di esigere sulle somme malversate.

— Reale Rescritto del 31 ottobre 1834 portante dilucidazioni su i regolamenti per lo invio, trasporto e consegna del numerario al banco.

— Circolare del 5 novembre 1834 con la quale si prescrive che i rari esempi d'indulgenza usata in caso di vuoti e di malversazioni, non debbono far cadere i contabili nell'errore che si possan simili favori rinnovare e si fanno esortazioni ed avvertenze sulla severità e sul rigore, che saranno usati per l'avvenire.

— Circolare del 13 marzo 1835 con la quale si determina che non può un esattore che ha cessato di funzioni spedire coazioni per gli arretrati, comunque gli avesse versati col proprio danaro, ma debbono essi riscuotersi dal successore cui potrà il primo assistere.

— Ministeriale degli 8 aprile 1835 portante disposizioni a regolare il servizio del giuramento per gli effetti della percezione degli averi.

— Ministeriale degli 11 aprile 1835 con la quale si danno di-

sposizioni a regolare i modi da tenersi pei giuramenti che prestar debbono gli svizzeri.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1835 col quale si partecipano le norme da seguirsi intorno al modo pratico della esecuzione delle disposizioni sulla iscrizione d'ipoteca giudiziale da prendersi a favore del fisco in vista delle condanne profferite contro i contabili.

— Circolare del 10 giugno 1835 con la quale s'inculca l'osservanza de' regolamenti intorno le ricevute a tallone.

— Circolare del 22 luglio 1835 con la quale si definiscono in quali casi si può far uso delle coazioni amministrative e con piantoni contro i reddenti morosi.

— Reale Rescritto del 22 agosto 1835 col quale si determina che la unicità degli impieghi non sia applicabile ai professori di arti liberali.

— Reale Rescritto del 24 agosto 1835 portante disposizioni a regolare la pegnorazione delle rendite sul gran libro e de' certificati sulla tesoreria presso la cassa di sconto.

— Reale Rescritto del 2 settembre 1835 col quale si prescrive esser dovuta una indennità a quell'impiegato che rimpiazza un altro impiegato e che tale indennità sia prelevata dal soldo che quello lascia a beneficio della tesoreria.

— Reale Rescritto del 23 settembre 1835 portante disposizioni a regolare le indennità dovute agl'impiegati che sono da una provincia in un altra traslocati.

— Reale Rescritto del 17 ottobre 1835 col quale si prescrive che le pensioni ed i soldi conservati sopra antiche piante non debbono subire ritenzione alcuna.

— Circolare del 21 ottobre 1835 con la quale si prescrive che in tutti i casi nei quali i funzionarii civili ottengono congedo con soldo perchè non sia dovuta indennità ai supplenti, la tesoreria generale non potrà fare ritenuta a carico de' titolari.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1836 col quale si dichiarano abolite i possessori delle soppresse tratte sulle vettovaglie di Trapani, Alcamo, Castellammare, e Mazzara, e delle segrezie di Castrogiovanni a presentare i loro titoli nella G. C. de' conti non ostante la perenzione del termine.

— Reale Rescritto del 18 marzo 1836 col quale non sono ammessibili i certificati dei commessi in mancanza di registri ed altri documenti per valutarsi l'effettiva percezione di alcuni dritti appartenenti all'abolito officio di maestro notaio del senato di Palermo e che possa bensì ricorrersi al rilevo del 1818.

— Reale Rescritto del 23 marzo 1836 portante disposizioni sulla discussione dei crediti antiquati.

— Reale Rescritto del 29 marzo 1836 portante taluni chiarimenti sulla sovrana risoluzione che approva i conti della tesoreria generale dei reali domini oltre il faro.

— Circolare del 25 maggio 1836 con la quale si determina

il valore dei certificati dei crediti legali iscritti sui ruoli della generale tesoreria allorchè si accorderà il permesso di sostituirsi a delle garentie in beni fondi od in biglietti di tengo in mio potere rilasciati da negozianti accreditati.

— Reale Rescritto del 27 luglio 1836 portante lo scioglimento del dubbio se il privilegio del tesoro per le due annate del contributo fondiario possa esercitarsi sul deposito dei frutti del fondo appartenente ad anni anteriori.

— Reale Rescritto del 30 luglio 1836 portante disposizioni a regolare le indennità dovute agli agenti della riscossione delle partite di credito finora liquidate transatte o dilazionate dalla commessione pei crediti antiquati.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1836 col quale si determina che gli anni di servizio debbono cominciarsi a computare dal giorno in cui è incominciato a carico dell'impiego la ritenuta del due e mezzo per cento.

— Reale Rescritto del 3 dicembre 1836 portante disposizioni a regolare i versamenti dei contabili delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 7 dicembre 1836 portante disposizioni a regolare la ripartizione delle ritenute fatte sui soldi degl'impiegati per darsi in gratificazione ad altri impiegati.

— Reale Rescritto del 10 decembre 1836 portante disposizioni sull'unicità degl'impieghi e dei soldi a carico della real tesoreria e si domandono talune notizie per adottarsi un sistema sull'unità degl'impieghi e dei soldi a carico della tesoreria medesima.

— Reale Rescritto del 10 decembre 1836 portante talune dichiarazioni a regolare varie partite dello stato discusso della tesoreria generale relative alla tassa sulle rendite dei creditori dello stato.

— Reale Rescritto del 26 luglio 1837 portante disposizioni a favore dei segretari e contabili delle direzioni finanziere nelle provincie e valli.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1837 col quale si stabilisce che possono costituirsi in cauzione i crediti quantitativi dipendenti da arretrati di rendita sulla tesoreria generale, i di cui titoli siano stati ammessi dalla commissione verificatrice.

— Circolare del 25 ottobre 1837 portante disposizioni sulla verifica delle casse dei contabili delle amministrazioni finanziere.

— Circolare degli 11 novembre 1837 portante disposizioni a regolare la durata dei pagamenti sopra i diversi ruoli provvisori della tesoreria generale.

— Reale Rescritto del 24 novembre 1837 col quale si approva il contenuto nella circolare degli 11 del corrente circa le condizioni cui debbono essere sottoposti gli assegni sui ruoli provvisori della tesoreria generale.

— Regolamento del 31 gennaio 1838 relativamente al ramo di affari interni in conformità di ciò che praticasi per lo stesso

dipartimento nei reali domini continentali per l'amministrazione dei fondi provinciali.

— Reale Rescritto degli 11 aprile 1838 col quale si risolve il dubbio se stando la legge della promiscuità su qual tesoreria debbono gravitare i sussidi, le sovvenzioni, ed ogni altro pagamento che indipendentemente dai soldi godono i funzionari di ambo i reali domini.

— Ministeriale del 19 maggio 1838 con la quale si detta il modo come si debbano eseguire i pagamenti a favore dei napolitani e siciliani nominati a cariche ed impieghi con destinazione promiscua negli uni e negli altri domini.

— Reale Rescritto del 26 maggio 1838 col quale s'inculca agl'intendenti tra l'altro di curare la sollecita discussione dei conti l'esazione delle significatorie la riscossione degl'introiti comunali alle scadenze e l'impiego dei fondi per opere pubbliche con giudizio ed economia.

— Circolare del 26 maggio 1838 con la quale si prescrive l'adozione del regolamento del 9 aprile 1838 per talune spese comunali nei comuni de' reali domini oltre il faro.

— Ministeriale del 31 agosto 1838 con la quale si prescrive non farsi novità alcuna sul sistema dei versamenti che si fanno delle contribuzioni dirette ed indirette.

— Reale Rescritto del 12 marzo 1839 col quale si stabilisce non doversi soggettare le vedove degl'impiegati defunti al peso di pagare a favore della real tesoreria il due e mezzo per cento non soddisfatto per qualche anno sul soldo e gratificazione da essi godato.

— Reale Rescritto del 21 maggio 1839 portante disposizioni per la verifica delle cause degl'impiegati contabili delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1839 portante disposizioni a regolare la ricevuta del due e mezzo per cento per gl'impiegati comunali, onde aver dritto alla pensione di giustizia.

— Reale Rescritto del 19 luglio 1839 col quale si stabilisce di abolirsi il sistema d'imputare le spese per personale sui fondi della tesoreria per materiale delle strade.

— Reale Rescritto del 6 agosto 1839 col quale si prescrive che l'inibizione di due impieghi e di due soldi deve intendersi solamente per quegl'impieghi i di cui soldi sono a peso del tesoro.

— Reale Rescritto del 20 agosto 1839 col quale si determina che i pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche debbono esser fatti direttamente dalla tesoreria alle parti, e non già per mezzo degl'intendenti, come prima praticavasi.

— Reale Rescritto del 28 agosto 1839 col quale si determina che il corpo degl'ingegneri vien diviso in due sezioni l'una per le opere a carico del tesoro, e l'altra per le opere provinciali.

— Reale Rescritto del 27 novembre 1839 col quale si stabilisce che i marinari della flottiglia Trapanese disarmata che hanno

gli anni di servizio per la pensione di ritiro, ne riceveranno l'equivalenza sul ruolo provvisorio senza forma di liquidazione ed a titolo di pensione di grazia, e che coloro poi che non avranno compiuto il primo periodo per gli anni di servizio saranno arrollati se il vogliono tra li 700 marinari di nuova leva per compiere gli anni di servizio onde avere dritto alla pensione.

— Istruzioni del 20 dicembre 1839 riguardante il servizio delle strade, ed altre opere regie e si stabiliscono le norme a seguirsi per le relative contabilità.

— Reale Rescritto del 31 gennaio 1840 col quale si approva il regolamento per gli esiti da farsi sui fondi provinciali e della tesoreria di Sicilia relativamente al ramo di affari interni in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento nei reali domini continentali.

— Reale Rescritto del 22 maggio 1840 portante la sovrana risoluzione sulla quistione se debbano esser soggetti alla ritenuta del 10 per cento gl'impiegati temporanei presso la direzione de' rami e dritti diversi addetti al ramo degli spogli e sedi vacanti.

— Reale Rescritto dei 6 giugno 1840 col quale si determina che il decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni è reso comune alla Sicilia.

— Circolare del 4 luglio 1840 con la quale si prescrive che non può farsi dritto a dimande d'impiegati comunali dimessi dal servizio o di qualche vedova o figli d'impiegati ai quali non ispetta pensione alcuna di restituirsi loro le somme pagate pel due e mezzo per cento su i loro soldi.

TESTAMENTO. Decisione del 18 gennaio 1823 sulla quistione se la causa rivocatoria compresa in un testamento nullo per difetto di forma vale ad annullare un precedente testamento.

— Circolare del 27 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che i cancellieri comunali a richiesta dei notai stipulatori dei testamenti debbono dichiarar gratis in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore.

— Circolare del 16 dicembre 1826 per la iscrizione dei testamenti dei notai così sotto la data della loro formazione che sotto la data della loro pubblicazione.

— Reale Rescritto del 6 febbraio 1828 sul dubbio se gli atti di soprascrizione dei testamenti mistici debbono essere scritti per intero dai notai.

— Circolare degli 11 giugno 1831 sulla scelta dei notai per lo deposito di testamenti mistici in occasione di loro apertura.

— Circolare de' 25 maggio 1833 sul tempo in cui dee soddisfarsi il dritto di archivio notariale per la iscrizione nei repertori de' testamenti in forma pubblica e degli atti di soprascrizione di testamenti mistici.

— Circolare de' 5 ottobre 1833 sul dubbio se pei testamenti

olografi scritti su carta semplice incorrasi nelle multe comminate dalle leggi sul bollo e sul registro.

— Ministeriale de' 30 ottobre 1833 sul dubbio se convenisse obbligare i notai di richiedere ai testatori se volessero disporre di alcuna cosa in favore del monte della pietà.

— Circolare degli 11 dicembre 1833 per applicarsi ai testamenti mistici le disposizioni comprese nella precedente circolare de' 5 ottobre relativamente ai testamenti olografi.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1840 col quale si prescrive, che l'autorità civili non possono dar esecuzione a qualunque provvedimento che contenesse espressa commuta di volontà di un testatore senza la sovrana autorizzazione.

TESTIMONI. Ministeriale del 15 settembre 1810 con la quale si determina che quando nel dibattimento un punto di fatto trovasi chiarito abbastanza il presidente può far cessare le disposizioni de' testimoni ammessi.

— Ministeriale del 21 novembre 1812 con cui dichiarandosi il senso dell'altra de' 15 settembre 1810 è stabilito avere le corti il dritto soltanto di ordinare la diminuzione de' testimoni a discarico, non quello della individuale scelta di essi, che appartiene esclusivamente alla parte producente.

— Circolare de' 20 settembre 1815 portante disposizioni circa le testimonianze de' gendarmi.

— Reale Rescritto del 25 ottobre 1815 col quale si fissa la vera intelligenza del decreto del 29 ottobre 1810 circa ai testimoni impediti a comparire nella pubblica discussione.

— Reale Rescritto de' 16 maggio 1818 portante disposizioni circa il modo di chiamare per testimoni le dignità ecclesiastiche.

— Circolare del 18 luglio 1818 con la quale si prescrivono le norme per la chiamata di taluni costituiti in dignità ne' casi di testimonianza innanzi ai pubblici funzionari.

— Ministeriale de' 29 luglio 1818 con la quale si danno disposizioni circa la testimonianza de' condannati a' ferri ne' giudizi successivi de' correi.

— Reale Rescritto de' 29 agosto 1818 col quale si determina che la prigionia e l'ammenda sanzionata contra i testimoni contumaci, si pronunzia dalla gran corte criminale medesima, alla quale si è disubidito.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1818 col quale si prescrive che i giudici istruttori possano per urgenti motivi ritenere presso di loro più di due notti un testimone o un perito.

— Reale Rescritto de' 10 ottobre 1818 portante disposizioni circa le indennità a' testimoni che pernottano fuori della loro residenza.

— Circolare de' 31 marzo 1819 con la quale si prescrivono le norme per la formazione delle note de' testimoni a carico.

— Reale Rescritto del 3 luglio 1819 col quale si determina il modo da tenersi per fissare le indennità di soggiorno dovute ai testimoni.

— Reale Rescritto del 30 ottobre 1819 portante disposizioni circa l'arresto de' testimoni renitenti a deporre la verità.

— Circolare dei 2 febbraio 1820 portante il modo di eseguirsi l'articolo 569 delle leggi di procedura penale, il quale ordina l'invio al regio procuratore generale criminale del testimone, contra il quale si abbiano gravi argomenti di avere deposto con falsità nella pubblica discussione.

— Circolare dei 26 febbraio 1820 sulla chiamata dei sindaci comunali a far testimonianza nei giudizi penali ed in quali casi dovrà darsene avviso all'intendente o sott'intendente del rispettivo distretto.

— Circolare del 5 marzo 1820 con la quale si determina il modo di effettuare la chiamata de' sindaci per testimonianza negli affari penali.

— Reale Rescritto del 15 settembre 1821 col quale si risolve la quistione se le dichiarazioni de' periti e testimoni generici fatte prima delle attuale leggi di procedura penale e giurate conforme allora vigente possano esser lette nella pubblica discussione.

— Reale Rescritto del 1 marzo 1823 col quale si stabilisce che la determinazione del reale rescritto de' 16 marzo 1818 circa il modo di chiamare le dignità ecclesiastiche a prestare testimonianza nei giudizi penali non è stata abolita dalle leggi di procedura penale in vigore.

— Decisione del 12 marzo 1823 con la quale si definisce se nei giudizi penali vi è nullità quando all'appoggio della definizione del reato sono esposti nella decisione i detti semplici di ciascun testimonio senza il fatto che il giudice ha nella sua latitudine dai medesimi rilevato.

— Decisione del 13 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se è suscettibile di annullamento una sentenza la quale è in contraddizione coi fatti elementari del processo, ed in altri termini se può il giudice trasandare, o snaturare i fatti contestati allorchè dagli stessi deve egli trarre il suo giudizio; di più allorchè esiste un principio di pruova testimoniale qualora sia richiesta da una delle parti.

— Reale Rescritto dei 15 marzo 1823 sul sistema da osservarsi per la stazione dei testimoni che domiciliano nel territorio del governo pontificio.

— Reale Rescritto degli 11 giugno 1823 col quale si spiega il senso del articolo 246 della legge di procedura penale circa la nullità per mancanza di giuramenti nelle dichiarazioni di periti e testimoni generici lette nella discussione pubblica.

— Circolare del 27 dicembre 1823 con la quale si stabilisce che i cancellieri comunali a richiesta dei notai stipulatori dei testamenti debbono dichiarar gratis in piedi di tali atti il giorno dell'avvenuta morte del testatore.

— Circolare dei 2 novembre 1824 portante il divieto ai notai

di ricevere dichiarazioni e testimonianza in materia di reati sottoposti a procedimento penale.

— Circolare del 10 febbraio 1827 per lo caso in cui i giudici di circondario possono pronunziare loro sentenza di esame testimoniale prima, che il correlativo verbale fosse registrato.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1827 portante disposizioni sul pagamento delle indennità di dimora ai testimoni chiamati a deporre sugli affari penali e che sono messi in carcere in luogo di esperimento.

— Circolare del 1 agosto 1827 portante la soluzione del dubbio se il notaio incorra in nullità o mettendo la clausola che la lettura dell'atto sia avvenuta a chiara ed intelligibile voce, o dicendo che tal lettura sia avvenuta alle parti in presenza dei testimoni.

— Reale Rescritto del 27 ottobre 1827 col quale si prescrive accordarsi ai due testimoni che nei casi di pignoramento i debitori dell'erario assister debbono l'usciere, le stesse indennità di viaggio che nei casi medesimi è determinata per l'usciere.

— Ministeriale del 13 marzo 1830 con la quale si dichiara che nelle cause ecclesiastiche dovendosi sentire i testimoni laici se ne diriga uffizio all'autorità locale per obbligarli a presentarsi in curia.

— Reale Rescritto del 22 settembre 1830 col quale si stabilisce che le indennità ai testimoni pagani chiamati dai consigli di guerra di discrzione siano provvisoriamente pagate dal fondo delle spese di giustizia.

— Circolare del 14 novembre 1832 con la quale si prescrive che non si deve indennità ai testimoni adibiti dai servienti comunali nei pagamenti di mobili.

TERRE DEMANIALI. Reale Rescritto del 19 febbraio 1826 col quale si prescrive che l'autorità amministrativa è la sola competente per quistioni e verifica delle occupazioni di terre demaniali dei comuni e reintegra di esse.

TERRE DI PORTATA. Sovrana risoluzione del 28 dicembre 1815 con la quale si dà la norma per la valutazione de'dritti del tavoliere de'comuni e de'proprietari sulle terre di portata.

TERRE COLONICHE. Ministeriale del 20 aprile 1831 portante la comunicazione della sovrana risoluzione relativa all'annuale corrisponsione della covertura e mezza covertura per parte dei coloni al padrone diretto delle terre coloniche.

TERRE IN PENDIO. Circolare del 2 maggio 1827 con la quale si determina che sono esenti dal bollo e registro le ordinanze amministrative per rimboschimenti e divieto di coltura di terre in pendio.

— Circolare del 30 gennaio 1828 con la quale si stabilisce che nelle verifiche delle terre in pendio i comuni pagano le vetture ai sindaci e le indennità ai periti.

— Reale Rescritto del 2 aprile 1828 che dichiara dover subito impedirsi di zappare le terre in pendio nel distretto di Nola

dissodate prima del 1815 salvo ai proprietari di ripararle fra due anni per indi coltivarle di nuovo.

— Reale Rescritto del 23 agosto 1828 col quale si dispone che tutt'i terreni dai quali provvengono danni alle proprietà soggiacenti qualunque sieno, debbono considerarsi negli stati delle terre in pendio.

— Circolare del 25 febbraio 1829 con la quale si dispone che le terre in pendio dissodate nel corso del 1815 debbono restituirsi salde e rimboscarsi.

— Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 col quale si proibisce la coltura della terra in pendio sovrastante alle pubbliche strade.

— Circolare del 27 marzo 1830 portante disposizioni per le ordinanze degl'intendenti per la coltura delle terre in pendio riparate, e per lo rinsaldimento di quelle non riparate.

— Circolare del 3 dicembre 1831 portante disposizioni per la denunzia delle terre in pendio riparate, e non riparate, dissodate prima del 1815.

— Circolare degli 11 gennaio 1832 con la quale si dispone che le sole guardie generali forestali debbono formare gli stati delle terre in pendio non riparate o riparate dopo il biennio.

— Circolare dei 18 febbraio 1832 con la quale si accorda una indennità di carlini due a miglio alle guardie generali forestali per le spese necessarie alla compilazione degli stati delle terre in pendio.

— Circolare del 7 aprile 1832 con la quale si stabilisce l'indennità di grana venti a miglio alle guardie generali per gli stati delle terre a pendio compilati anche prima del 1832.

— Circolare del 19 maggio 1832 con la quale si stabilisce che le indennità alle guardie generali forestali per gli stati delle terre a pendio saranno regolate sulle specifiche di distanze percorse certificate dai sindaci.

— Reale Rescritto de' 22 ottobre 1833 col quale si prescrive che le disposizioni degli articoli 16 20 e 21 della legge de' 21 agosto 1826 per le terre in pendio, e per dissodazioni di terreni relativamente ai danni di terreni sottoposti, s'intendono ancora pei terreni contigui in qualunque posizione questi si trovino.

— Reale Rescritto del 15 luglio 1834 che dichiara le disposizioni sul rinsaldimento delle terre in pendio essere applicabili ancora a quelle terre che versono acqua nei torrenti.

— Reale Rescritto del 30 settembre 1835 che stabilisce le norme fondamentali sulla costruzione de' muri a secco nei casi di coltura di terreni in pendio.

— Reale Rescritto del 1 aprile 1836 col quale si chiamano in osservanza gli articoli 20 e 22 della legge dei 21 agosto 1826 sul rinsaldimento delle terre in pendio.

— Circolare dei 10 marzo 1837 portante talune prescrizioni per lo rinsaldimento delle terre in pendio.

— Circolare del 4 aprile 1837 portante disposizioni a reprimere i danni che arrecano le dissodazioni delle terre in pendio.

— Reale Rescritto del 2 novembre 1837 col quale si stabilisce che gl'intendenti delle provincie debbono emanare le loro ordinanze per rinsaldimento o rimboscamento delle terre i cui processi verbali per gl'indulti de' 16 gennaio 1836 e 26 gennaio 1837 menano all'assoluzione dei rei, senza però discaricarli dall'obbligo del risarcimento del danno.

— Reale Rescritto del 30 novembre 1837 col quale, ritenuto il principio di doversi vietare il dissodamento dei terreni in pendio si esclude la dimanda di dissodazione avanzata dal comune di S. Angelo a Scala.

TERRENI DEMANIALI. Circolare del 5 ottobre 1811 con la quale si prescrivono de' mezzi per allontanare le cause della ripugnanza de' coloni nell'acquistare le quote de' terreni demaniali da dividersi.

TERZE BARONALI. Real Rescritto del 12 aprile 1809 portante la dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di terze baronali.

TERZO PENSIONABILE. Reale Rescritto del 5 agosto 1818 col quale si danno disposizioni sulle ritenzioni da praticarsi per gli assegni sul terzo pensionabile.

Circolare de' 30 dicembre 1818 portante disposizioni circa la liquidazione del terzo pensionabile da farsi su talune mense vescovili.

— Reale Rescritto del 25 febbraio 1819 relativo al dubbio se debbono le liquidazioni del terzo pensionabile rifarsi dopo rinnovati gli affitti.

— Reale Rescritto del 7 aprile 1819 col quale si danno disposizioni sulle liquidazioni del terzo pensionabile.

— Reale Rescritto de' 21 maggio 1820 col quale si danno disposizioni a regolare i terzi pensionali delle mense di Girgenti e di Mazzara.

— Reale Rescritto del 19 gennaio 1825 col quale si determina che le pensioni gravitanti sul terzo pensionabile debbono andare esenti dalla ritenuta del 10 per 100.

— Ministeriale del 25 settembre 1826 con la quale si danno disposizioni circa il versamento del terzo pensionabile.

— Reale Rescritto del 27 giugno 1827 col quale si danno disposizioni a regolare il terzo pensionabile delle prelature ed abbadie di regio padronato.

— Reale Rescritto degli 11 settembre 1834 portante disposizioni a regolare la istituzione del terzo pensionabile delle prelature nei reali domini oltre il faro.

— Reale Rescritto del 28 gennaio 1835 col quale si prescrive di adottarsi provvisoriamente il lavoro fatto per lo allibramento del terzo pensionabile della prelatura di Palermo.

TITOLI DI NOBILTA'. Reale Rescritto del 24 settembre 1823 col quale si danno disposizioni a regolare l'intestazione dei titoli nelle famiglie specialmente ai secondi geniti.

— Reale Rescritto del 24 settembre 1827 col quale si danno disposizioni a regolare la intestazione dei titoli nelle famiglie.

— Reale Rescritto del 4 marzo 1828 col quale si prescrive che il marito non titolato di una moglie titolata possa far uso dei titoli di costei.

— Reale Rescritto del 24 aprile 1828 col quale si prescrive che i mariti delle titolate i cui genitori sieno tutt'ora viventi non possono negli atti pubblici decorarsi di quei titoli che usano le loro mogli.

TONNELLAGGIO. Reale Rescritto dei 20 ottobre 1832 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di tonnellaggio da pagarsi dai legni che approdano in Messina.

— Circolare del 21 ottobre 1832 con la quale si rende nota la sovrana risoluzione portante le disposizioni a regolare il dritto di tonnellaggio da pagarsi dai legni che approdano in Messina.

TORRI. Ministeriale del 29 dicembre 1827 con la quale si partecipa il reale rescritto del 21 febbraio portante disposizioni sulla ripartizione delle diverse terre che circondano il littorale del regno.

TOSELLO. Reale Rescritto del 23 settembre 1819 col quale si proibisce l'uso del tosello.

TRAPPETI. Ordinanza del 26 settembre 1818 con la quale si danno disposizioni per proibirsi l'uso di trappeti ad olio negli abitati.

— Circolare del 20 ottobre 1826 con la quale si dichiarano applicabili ai trappeti le risoluzioni concernenti i reclami pei molini.

— Decisione del 30 aprile 1833 emessa dal supremo magistrato di salute in modificazione del regolameuto de' 26 settembre 1818 riguardante i trappeti ad olio.

— Circolare del 14 settembre 1833 con la quale si proibisce la costruzione di trappeti nell'interno degli abitati, dovendo essi situarsi ad una distanza non minore di cento tese, e per quelli già esistenti se ne permette l'uso per un decennio coll'obbligo ai possessori di formarvi de' condotti sotterranei.

TRASCRIZIONE. Circolare del 10 agosto 1819 con la quale si danno disposizioni circa il termine per la trascrizione delle aggiudicazioni dei beni immobili.

— Reale Rescritto dei 14 agosto 1819 col quale si dichiara quali atti giudiziari debbono essere esenti da trascrizione e quali debbono essere soggetti a registro.

— Circolare del 9 aprile 1825 riguardante la soluzione di alcuni dubbi insorti sul modo di esecuzione del real decreto de'14 luglio 1824 e dell'articolo 12 del regolamento de'29 maggio 1829 sul dritto fiscale da esigersi per la trascrizione ipotecaria delle sentenze dei tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e della capienza dei fondi costituiti in patrimonio sagro.

— Reale Rescritto del 1 luglio 1826 col quale si prescrive es-

—

sere esenti dal dritto fiscale le trascrizioni di sentenze declaratorie della libertà dei fondi costitituiti in patrimonio sagro.
— Reale Rescritto degli 11 aprile 1835 col quale si danno disposizioni a regolare il dritto di trascrizione degli atti di trasferimento d'immobili.
— Ministeriale del 4 maggio 1836 sul modo col quale abbiansi a supplire in alcun registro di trascrizione per titoli traslativi di proprietà immobiliari alcuni fogli rinvenuti mancanti e nei quali era stata praticata la trascrizione di alcuni istrumenti di compra vendita di stabili.
— Circolare del 6 maggio 1837 portante la risoluzione dei dubbi sul metodo per la trascrizione delle registrazioni degli atti che sono mentovati nelle minute delle sentenze o decisioni delle autorità giudiziarie.
TRASPORTO. Circolare de'15 ottobre 1817 circa le spese di trasporto degli oggetti di convizioni.
— Regolamento del 27 ottobre 1817 sulle formalità da esservarsi nel trasporto dei fondi pubblici.
— Circolare 5 novembre 1817 con la quale si fissa il modo come regolare i mandati per le spese di trasporto degli oggetti di convinzione.
— Circolare dei 30 dicembre 1818 con la quale si prescrive che la spesa di trasporto de' fondi de'ricevitori è a carico de'ricevitori a quali è all'uopo accordata una indennità.
— Circolare dei 30 dicembre 1818 con la quale si stabilisce che al trasporto de' fondi delle ricevitorie ove non passa il procaccio è applicabile il regolamento stabilito per le ricevitorie che fanno i trasporti per mezzo de' procacci.
TRAZZERE. Reale Rescritto del 16 aprile 1828 portante disposizioni sui terreni usurpati nelle pubbliche trazzere.
— Reale Rescritto del 18 gennaio 1832 col quale si danno disposizioni relativamente alla facoltà di procedere in modo esecutivo alla reintegra delle usurpazioni commesse a danno delle pubbliche trazzere.
— Reale Rescritto del 7 maggio 1832 portante disposizioni sulle antiche vie pubbliche dette trazzere.
— Reale Rescritto dei 16 aprile 1838 portante disposizioni a reintegrare le pubbliche trazzere dalle usurpazioni sofferte.
TREMUOTO. Reale Rescritto del 5 novembre 1823 col quale si manifestano le sovrane munificenze onde accorrere al sollievo dei danneggiati dal tremuoto del 5 marzo ultimo.
TRIBUNALE DELLA MONARCHIA DI SICILIA. Reale Rescritto de' 29 aprile 1818 col quale si prescrive la osservanza della bolla benedettina circa i privilegi del tribunale della monarchia di Sicilia.
TRIBUNALE DLLL'ERARIO. Reale Rescritto del 12 marzo 1816 col quale si ordina che il tribunale dell'erario non deve permettere alcuna ingerenza nelle facoltà amministrative a qua-

lunque sno uffiziale o subalterno e che siano chiamati a legittimazione i funzionari della rendita pubblica.

— Determinazione del 24 febbraio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare le cause una volta di competenza dell'abolito tribunale dell'erario.

TRIBUNALI DI COMMERCIO. Circolare de' 27 gennaio 1819 portante disposizioni circa il modo di formar la procura presso il tribunale di commercio.

— Ministeriale del 7 luglio 1819 portante disposizioni circa la rimessa delle carte commerciali dal tribunale civile al tribunale di commercio di Monteleone.

— Reale Rescritto del 4 dicembre 1819 col quale si apportano chiarimenti sulle indennità da accordarsi a' supplenti de' tribunali di commercio.

— Ministeriale del 9 maggio 1821 sul numero de' giudici supplenti che possono intervenire in un tribunale di commercio per le decisioni delle cause.

— Circolare de' 22 settembre 1824 sul modo di applicarsi l'artico 29 della legge de' 21 giugno 1819 alle minute di copie di sentenze de' tribunali di commercio e de' giudicati di circondario.

TRIBUNALI CIVILI. Circolare degli 8 ottobre 1817 con la quale si danno le norme per la destinazione degl' impiegati presso la cancelleria delle gran corti civili e de' tribunali civili.

— Ministeriale dei 31 luglio 1822 sull' intervento del giudice istruttore nelle udienze dei tribunali civili.

— Ministeriale del 8 marzo 1827 relativa alle controversie se debba procedere il tribunale civile o pure la curia dell'ordinario nella causa relativa ad un preteso patronato su di una certa parrocchia.

— Reale Rescritto del 29 settembre 1827 col quale si vieta ai tribunali del regno di prendere ingerenza nelle quistioni che nascono tra gli equipaggi ed i comandanti di legni esteri.

— Circolare dei 28 ottobre 1829 sulla esclusiva competenza dei tribunali civili ad ordinare il rilascio di copie delle carte private presso gli agenti del registro.

— Ministeriale dei 23 gennaio 1830 portante disposizioni a combattere la considerazione del tribunale civile di terra d'Otranto che il ruolo comunque esecutorio valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.

— Ministeriale del 20 febbraio 1830 contenente alcune osservazioni sull'accoglienza che nel petitorio i tribunali danno alle opposizioni prodotte di tempo in tempo contro il ruolo de' debitori per censi o canoni.

— Reale Rescritto del 12 agosto 1830 col quale si prescrive che richiedendosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni de' consigli d' intendenza in vista de' motivi che si adducono si permettesse secondo praticasi nei tribunali civili.

— Reale Rescritto de 22 settembre 1830 portante disposizioni

sulla quistione se debba pagarsi indennità e da quel ramo ai militari che viaggiono o come testimoni o per altri oggetti de' tribunali civili o di commessioni militari.

— Ministeriale del 6 novembre 1830 portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sagro patrimonio venendo promosso ad un beneficio possa cedere il suo patrimonio sagro per servire del titolo di sacre ordinazioni ad un'altro, e se nell'affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

— Ministeriale del 27 agosto 1831 sul dubbio se i tribunali possano pronunziare la destituzione contra quei notai i quali sospesi per alcuna mancanza non abbiano curato mettersi in regola.

— Ministeriale del 31 decembre 1831 con la quale si determina non dovere i tribunali civili accogliere domande per omologazione dei contratti dei beni ecclesiastici, se non per organo del ministero degli affari ecclesiastici.

— Decisione del 15 decembre 1832 sul dubbio se siano soggetti ad appello le deliberazioni de' tribunali civili relativamente ai concorsi per piazze di notaio.

— Circolare del 20 aprile 1833 con la quale s'inculca la vigilanza de' tribunali sui sequesti che si fanno per la esazione della contribuzione fondiaria.

— Ministeriale del 26 luglio 1834 sul dubbio se le deliberazioni del tribunale emesse sull'incidente di ricusa, o d'incompetenza dei conciliatori, le quali vengono registrate gratis debbano o pur no iscriversi nel repertorio del cancelliere, e se costui per tale iscrizione possa ripetere il dritto fissato del decreto del 12 settembre 1828.

— Circolare del 25 aprile 1836 sulla apposizione del bollo e del registro per gli atti presso i tribunali civili o da cotesti collegi sopra ricusa o incompetenza dei conciliatori.

— Ministeriale degli 8 marzo 1837 sull'esercizio delle difficoltà del tribunale nell'ammessibilità ed inammissibilità di alcuno aspirante per ufizio di notaio al correlativo concorso.

— Circolare del 25 marzo 1837 sulle iscrizioni nei giornali d'intendenza degli avvisi per le piazze vacanti di notaio per correlativi concorsi e per lo invio dalle camere notariali ai tribunali civili di tutte le carte riguardanti l'esame ed altro degli aspiranti alle piazze di notaio.

TUTELA. Ministeriale del 6 maggio 1835 con la quale si risolve il dubbio se i procuratori del re possono richiedere la convocazione di un consiglio di famiglia per rimozione di tutore.

TUTORE. Circolare de' 15 giugno 1833 sul dubbio se in ogni caso dovessero essere bollate e registrate con pagamento o gratuitamente le copie delle deliberazioni de' consigli di famiglia per nomina di tutore, le quali si rimettono ai procuratori del re e le deliberazioni de' tribunali od altri atti per la correlativa omologazione.

U

UDIENZE. Circolare de' 16 dicembre 1817 circa il modo di stabilire i giorni di udienza delle gran corti criminali.

UFFIZIALI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA. Ministeriale de' 20 febbraio 1813 con cui si vieta alle autorità civili e criminali di ricevere le deposizioni degli uffiziali di gendarmeria su i fatti contenuti ne' verbali da essi redatti come uffiziali della polizia giudiziaria, e si autorizzano a raccogliere su quelli che sono alieni dagli stessi verbali.

UFFIZIALI SANITARI. Circolare del 22 luglio 1837 con cui si prescrive che gl'intendenti e sott'intendenti debbono invigilare perchè gli ufiziali sanitari stipendiati nei comuni prestino assistenza ai poveri ed ammalati sospendendo il soldo a quei che non sono diligenti ed assidui e provocando la destituzione pei recidivi.

UFFIZIALI DELLO STATO CIVILE. Reale Rescritto del 22 marzo 1820 col quale si determina, che le norme fissate negli articoli 520 e seguenti delle leggi di procedura ne'gindizi per lo procedimento contra i funzionari dell'ordine giudiziario non sono applicabili ai patrocinatori, e notai, uscieri, uffiziali dello stato civile; ed impiegati così delle cancellerie come degli uffizi del pubblico ministero.

— Circolare dei 28 giugno 1831 per lo invio agli agenti dell'amministrazione del registro delle sentenze per multe contra i notai e gli uffiziali dello stato civile.

— Reale Rescritto degli 11 dicembre 1822 col quale si determina che gli ufiziali pubblici debbono presentare al visto il loro repertorio nella prima decade di un mese tuttocchè nel mese antecedente non abbiano stipulato atti

— Reale Rescritto del 12 novembre 1834 col quale si risolve il dubbio se nelle disposizioni degli articoli 196 e 204 delle leggi penali circa la concussione o corruzione de' pubblici uffiziali vadino compresi gli impiegati negli uffizi del ministero pubblico.

— Ministeriale del 20 aprile 1836 sulla esibizione delle copie dei repertori degli ufiziali pubblici che sieno in congedo.

— Circolare del 7 maggio 1836 sul modo col quale debbono essere iscritte nei repertori dagli uffiziali pubblici le copie, gli estratti, ed i certificati dei loro atti.

UNIFORME. Reale Rescritto del 20 dicembre 1826 col quale si determina l'uniforme pei guardiani delle strade.

— Reale Rescritto del 7 marzo 1827 col quale si danno disposizioni a regolare gli uniformi a conferirsi agli inservienti delle amministrazioni finanziere.

— Reale Rescritto del 26 giugno 1827 portante disposizioni per gli uniformi degli uscieri barandieri ed inservienti.

— Reale Rescritto del 18 agosto 1827 col quale si determinano coloro che possono portare i bottoni con la corona reale.

— Reale Rescritto del 7 settembre 1827 portante disposizioni per gli uniformi dei ricevitori generali e distrettuali.

— Reale Rescritto del 26 settembre 1829 portante norma da seguirsi sull' uniforme e sui distintivi dei capi e sotto capi delle guardie urbane.

— Reale Rescritto del 15 dicembre 1830 portante il divieto dei distintivi che possono uguagliarsi a quelli dei militari.

— Reale Rescritto del 15 giugno 1836 portante disposizioni a regolare gli uniformi degl'ispettori e delle guardie generali forestali.

UNIVERSALI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 1 ottobre 1819 col quale si stabilisce, che l'interpetrazione, che statuisce sugli universali appartiene al potere giudiziario.

UNIVERSITA' DEGLI STUDJ. Ordinanza della commessione della pubblica istruzione del 2 aprile 1817 con la quale si stabilisce la tariffa de'dritti di esame e di cedola pei salassatori, dentisti, levatrici, farmacisti ed agrimensore.

USCIERI. Circolare de'18 marzo 1818 circa la scelta degli uscieri presso i collegi giudiziari.

— Circolare del 28 maggio 1819 sulle indennità degli uscieri criminali.

— Circolare de' 27 febbraio 1819 con la quale si determinano i dritti dovuti agli uscieri per la trascrizione de protesti delle cambiali.

— Ministeriale del 22 maggio 1819 con la quale si stabilisce che gli uscieri dei conciliatori non sono obbligati alla tenuta del repertorio.

— Circolare dei 29 gennaio 1820 con la quale si determina che gli uscieri di giudicato di circondario non sono compresi nella disposizione dell'articolo 320 delle leggi di procedura penale, relativo al giudizio dei funzionari dell'ordine giudiziario.

— Circolare del 1 marzo 1820 con la quale si determina la indennità dovuta agli uscieri per la notifica agli accusati e corrispondente cerziorazione al di loro difensore ed alla parte civile degli atti di accusa colle decisioni di sottoposizione ad accusa.

— Circolare degli 8 marzo 1820 portante disposizioni per gli atti soggetti a repertorio ed alla esibizione di questo ai cancellieri, ed uscieri de' conciliatori al ricevitore del registro.

— Reale Rescritto de' 22 marzo 1820 col quale si determina, che le norme fissate negli articoli 520 e segnenti delle leggi di procedura ne' giudizi per lo procedimento contra i funzionari dell'ordine giudiziario non sono applicabili ai patrocinatori, e notai, uscieri, uffiziali dello stato civile, ed impiegati così delle cancellerie come degli uffizi del pubblico ministero.

— Circolare degli 8 settembre 1821 sul registro da apporsi negli atti degli uscieri per l'affissione degli editti delle vendite degli stabili

— Circolare del 22 gennaio 1823 per la vigilanza sugli uscieri, onde non istrumentino che per atti delle autorità giudiziarie e per

quelli pei quali abbiano ricevuto dalla legge una espressa commissione.

— Circolare degli 11 giugno 1828 portante disposizioni su i repertori che debbono tenersi dagli uscieri addetti nel tempo istesso al contenzioso giudiziario ed al contenzioso amministrativo.

— Circolare del 14 giugno 1828 portante disposizioni per l'osservanza degli obblighi degli uscieri del contenzioso amministrativo verso l'amministrazione del registro e bollo.

— Circolare degli 8 luglio 1830 con la quale si dispone che i dritti dovuti per gli atti degli uscieri del contenzioso amministrativo sono assimilati a quelli degli uscieri presso il tribunale civile e conciliatore.

— Circolare del 25 settembre 1830 con la quale si prescrive che il repertorio degli uscieri degli uffizi di conciliazione è a carico del comune.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1833 col quale si prescrive che per aver dritto alle indennità un usciere deve riunire molti atti di coazioni contro dei debitori fiscali e portarli al registro.

— Circolare dei 10 luglio 1833 sul dubbio se gli uscieri dovessero o pur no contrassegnare le copie dei loro repertori con particolare sugello.

— Reale Rescritto del 10 gennaio 1835 col quale si danno disposizioni a regolare le indennità dovute agli uscieri che vanno in paese lontano per munire di registro i loro atti.

— Circolare del 14 giugno 1835 con la quale si prescrive il metodo per lo pagamento agli uscieri delle loro indennità per gli atti ad istanza del pubblico ministero nei giudizi civili.

— Reale Rescritto del 10 giugno 1835 portante disposizioni a regolare le indennità dovute a quegli uffiziali che si portano a registrare in un comune diverso dalla loro residenza.

— Reale Rescritto del 14 maggio 1836 col quale si prescrive non potere gli uscieri presso i giudicati d'istruzione istrumentare fuori il proprio distretto.

— Ministeriale del 10 maggio 1837 sul dubbio se gli uscieri nello iscrivere nei loro repertori i processi verbali pel pegnoramento d'immobili debbono indicare la denominazione, il sito, ed il valore degl'immobili medesimi.

— Circolare del 22 luglio 1837 sul dubbio se gli uscieri nell'iscrivere nei loro repertori i processi verbali per pignoramento d'immobili dovessero indicare la denominazione ed il sito ed il valore degl'immobili istessi.

USI CIVICI. Ministeriale degli 11 luglio 1810 con la quale si danno le interpetrazioni alle parole pieni e comodi usi, delle quali la commessione si servì nelle sue decisioni.

— Circolare del 26 ottobre 1811 con la quale si determina che gli usi civici de'comuni sulle terre debbono essere compensati ai termini delle leggi e istruzioni e non altrimenti.

— Circolare del 26 febbraio 1812 con la quale si determina

che nella ripartizione individuale della contribuzione fondiaria imposta alle comuni per le terre soggette ad uso civico debba farsi coll'intervento dei controlori delle contribuzioni dirette.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il di 18 agosto 1818 con la quale si prescrive che nella classificazione degli usi civici non si debba contemplare la origine donde procedono e che l'uso di legnare in ogni tempo dell'anno è fra gli essenziali.

USUFRUTTO. Reale Rescritto del 27 novembre 1824 col quale si danno disposizioni sul modo come soddisfare il dritto di trascrizione quando segue il passaggio di un immobile ad uno nella proprietà, e all'altro nell'usufrutto.

UTILITA' PUBBLICA. Parere del procurator generale presso la gran corte de'conti del 30 settembre 1816 col quale si stabilisce che le rendite che per impossibilità fisica o morale non possono più essere impiegate all'adempimento di un opera pubblica disposta da taluno o gli avanzi di rendita adempiuta la stessa possono benissimi essere invertiti al soccorso di un altra opera pubblica ordinata ugualmente dal disponente e di quella in preferenza, e che è di una utilità più evidente, ed in fine che una tale inversione deve essere ordinata dalla suprema potestà.

— Parere della commessione dei presidenti presso la gran corte de'conti del 2 gennaio 1818 col quale si stabilisce che per motivi di utilità può ordinarsi l'esecuzione di un contratto formato con un pubblico istrumento, malgrado il difetto della forma.

V

VACCINAZIONE. Reale Rescritto del 14 decembre 1831 col quale si determina che debbano i ministri della religione concorrere con le loro omelie ed istruzioni catechistiche alla propagazione del vajuolo vaccinico.

— Circolare del 27 giugno 1835 portante disposizioni a promuovere la vaccinazione del vaiuolo, ed a dissipare i pregiudizi della plebe in conformità dell'inserito articolo pubblicato dal presidente dell'istituto vaccinico.

— Circolare del 14 agosto 1835 portante il divieto ai giudici di circondario di esigere con anticipazione le loro vacazioni per opposizione e rimozione de' suggelli.

— Disposizione del 10 gennaio 1819 con la quale si stabilisce che le sole vaccinazioni riuscite dan dritto a compenso ai professori.

VAGABONDI. Circolare del 2 febbraio 1828 portante istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabondi nella città di Napoli.

VALORI DI PORTAFOGLIO. Regolamento de'2 agosto 1823 portante disposizioni per la realizzazione de' valori di portafoglio del tesoriere generale.

— Circolare del 17 giugno 1834 con la quale si prescrive che

la discussione dei valori di portafoglio solita a farsi in fine di ogni mese può farsi in ogni bimestre.

VECCHI ESERCENTI. Circolare del 30 decembre 1826 portante delle agevolazioni a vecchi esercenti in farmacia senza le carte autorizzanti.

— Reale Rescritto del 17 novembre 1832 con la quale si accordano altre abilitazioni ai vecchi esercenti l'arte salutare.

VENDITE. Circolare del 16 settembre 1807 portante le dilucidazioni su' de'dubbi proposti per gli affitti apprezzi e vendite in Napoli.

— Circolare del 19 agosto 1809 con la quale si prescrive che i precessi verbali delle vendite non eseguite per mancanza di oblatori sono esenti dal registro.

— Circolare del 29 agosto 1809 con la quale ri prescrive che le spese delle vendite fatte dai giudicati regi ricevono la stessa destinazione che quelle per le cause civili.

— Circolare del 27 settembre 1815 con la quale si prescrive il prosieguimento della vendita de'beni dello stato ed il perfezionamento di quelle che trovansi intraprese.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del dì 7 gennaio 1817 col quale si determina che l'arretrato dell'imposta di un fondo è a carico dell'acquirente.

— Parere della commessione de'presidenti presso la gran corte de' conti del 30 dicembre 1817 col quale si determina che non possono reputarsi miste di donazione le vendite de beni della così detta casa reale, le quali si sieno eseguite ad una ragione maggiore di quella stabilita per le alienazioni de' beni dello stato.

— Circolare degli 8 settembre 1821 sul registro da opporsi negli atti degli uscieri per l'affissione degli editti nelle vendite degli stabili.

— Decisione dei 30 gennaio 1823 con la quale si risolve la quistione se nel contratto di vendita è richista di essenza la scrittura e se allorchè d'una scrittura privata è fatta menzione in un atto d'intimazione di usciere può dirsene comprovata la sostanza in un atto disteso da uffiziale pubblico e per cui la sua data può computarsi contro delle terze persone; in fine se allorchè esista un principio di pruova scritturale nel caso dell'articolo 1847 il giudice può negare la pruova testimoniale.

— Reale Rescritto del 10 aprile 1824 col quale si stabilisce potersi permettere la vendita cumulativa di più fondi a favore di un solo compratore.

— Reale Rescritto del 16 maggio 1827 col quale si determinano quali dritti appartengono ai cancellieri assistenti i giudici deputati per le vendite o assegnazioni.

— Reale Rescritto del 6 giugno 1832 col quale si stabilisce che i canoni convenuti a tempo determinato non debbono essere alienabili, nè per effranco che voglia fare il debitore, nè per compra che intende farne il terzo.

VENDITA DEI BENI ECCLESIASTICI. Reale Rescritto del 25 aprile 1826 col quale si ordina che nelle alienazioni dei beni delle corporazioni ecclesiastiche debbono le subaste sempre aver luogo prima di rassegnarsi l'affare per la sovrana approvazione.

VENDITA DE' BENI DELLO STATO. Circolare del 22 settembre 1806 portante le istruzioni per la vendita de'beni del demanio.

— Avviso emesso dalla gran corte de'conti il di 25 settembre 1818 col quale si determina che i contratti di affrancazione de'censi son perfetti ove siasene pagato il prezzo ed il governo gli abbia approvati.

— Reale Rescritto del 19 giugno 1824 portante disposizioni per l'alienazione dei fondi urbani.

— Reale Rescritto del 31 luglio 1824 col quale si stabilisce, che le facilitazioni accordate per la vendita de' beni dello stato sono estese anche a quelli di pertinenza del banco del due Sicilie.

— Reale Rescritto del 15 febbraio 1832 portante talune facilitazioni nella vendita dei beni dello stato da farsi con rendite sul gran libro.

— Reale Rescritto del 14 luglio 1822 col quale si stabilisce che quando nella liquidazione delle vendite mancano i due dati dell'affitto deve tenersi presente tanto quello dello apprezzo quanto quello dell'imponibile e presciegliersi il maggiore per base della liquidazione.

VERBALI. Circolare del 10 agosto 1809 con la quale si prescrive che i processi verbali delle vendite non eseguite per mancanza di oblatori sono esenti dal registro.

— Ministeriale de' 20 febbraio 1813 con cui si vieta alle autorità civili e criminali di ricevere le deposizioni degli uffiziali di gendarmeria su i fatti contenuti nei verbali da essi redatti come uffiziali della polizia giudiziaria, e si autorizzano a raccogliere su quelli che sono alieni dagli stessi verbali.

VERBALI DI POSSESSO. Circolare del 29 luglio 1837 con la quale si prescrive che i verbali di possesso non sono soggetti al bollo e registro.

VERBALI FORESTALI. Circolare del 30 dicembre 1826 portante disposizioni sulle copie de'verbali forestali da rilasciarsi da' funzionari giudiziari.

— Reale Rescritto del 3 novembre 1832 col quale si stabilisce che i sindaci debbono ratificare con giuramento fra le 24 ore i verbali forestali nella compilazione dei quali intervengono.

VERBALI DI CONCILIAZIONE. Reale Rescritto del 18 marzo 1824 col quale si adottano provvedimenti ad impedire i verbali di conciliazione che volontariamente le parti eseguono per defrandare le leggi sul registro e bollo.

— Circolare del 12 novembre 1836 portante disposizioni su i verbali di conciliazione redatti dai consigli d'intendenza.

— Circolare dei 18 febbraio 1837 sull'applicabilità del bollo e del registro ai verbali in minuta od in copia di magistrati desti-

nati a conciliatori tra privati e privati o tra privati e qualche pubblica amministrazione.

VERBALI DI AGGIUDICAZIONE. Reale Rescritto del 25 agosto 1830 col quale si determina che i verbali di agiudicazione negli appalti de' regi cespiti possono ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi.

— Reale Rescritto del 7 luglio 1832 col quale si prescrive che i verbali di aggiudicazione dei cespeti dei comuni e della beneficenza degli afflitti che nell'offerta non oltrepassono ducati trenta tengono forza di pubblici istrumenti.

VERIFICHE. Circolare del 18 giugno 1818 con la quale si raccomanda la maggiore economia nelle spese di verifiche di reclami del demanio rilevandosi per quando è possibile da contralli l'estensioni, affin di evitare le misure de' fondi.

— Ministeriale del 17 marzo 1832 con la quale si stabilisce che almeno una volta al mese ciascun capo di amministrazione deve fare eseguire sulle casse dei contabili suoi dipendenti una verifica straordinaria, oltre quelle prescritte dai rispettivi regolamenti.

VERSAMENTI. Regolamento del 1 febbraio 1816 relativo al versamento del prodotto della contribuzione fondiaria, ed alle obbligazioni de' ricevitori generali e distrettuali e de' percettori ed esattori.

— Parere del consiglio delle contribuzioni dirette del 5 giugno 1817 col quale si stabilisce che l'articolo 18 del regolamento del 1 febbraio 1816 non è adattabile agli esattori che non abbiano eseguito i versamenti delle somme da essi riscosse perchè le siano state loro involate.

VESCOVI. Reale Rescritto del 7 aprile 1818 col quale si prescrive la nuova circoscrizione da farsi delle diocesi del regno.

— Indulto del 7 maggio 1818 emesso dalla santa Sede in favore del Re del Regno del due Sicilie per la nomina de' vescovi.

— Ministeriale de' 3 marzo 1819 portante disposizioni sull'avviso da darsi al ministero per la spedizione de' certificati da rimettersi agli ordinari.

— Circolare del 3 giugno 1820 con la quale si determina che non è per nulla alterato il privilegio goduto dagli arcivescovi e vescovi di essere nella loro morte seppelliti nella loro rispettiva chiesa.

— Decreto e bolla pontificia del 14 maggio 1821, pubblicata il di 15 giugno 1822, prescrivente la conservazione della Sede vescovile nella diocesi di Ostuni.

— Reale Rescritto del 5 ottobre 1822 sull'obbligo della residenza dei vescovi nelle proprie diocesi.

— Reale Rescritto del 26 novembre 1825 con cui viene accordato a que' vescovi ai quali non fu partecipata la sovrana risoluzione de' 18 settembre 1821 la proroga de' due mesi per provocare la conciliazione delle cause concernente la esecuzione delle ordinanze per divisione di terre demaniali d'interesse delle mense vescovili.

— Circolare del 20 giugno 1827 portante disposizioni relative agli onori militari da rendersi agli arcivescovi.
— Reale Rescritto del 17 settembre 1828 col quale si risolve il dubbio se la disposizione dell'articolo 17 del concordato sia applicabile ai vescovi traslati.
— Ministeriale del 20 agosto 1830 portante disposizioni su i reclami inoltrati dalla badessa delle benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel vescovo sull'amministrazione temporale del monistero.
— Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi de' vescovi.
— Circolare dei 20 giugno 1832 con cui si da la norma per l'estrazione a richiesta dei vescovi dall'archivio generale del Regno di quegli atti che possono riguardare le materie ecclesiastiche.
— Reale Rescritto del 23 agosto 1832 col quale si determina che in mancanza dell'intendente, e del vescovo il consiglio degli ospizi è preseduto del consigliere di beneficenza decano.
— Reale Rescritto del 22 giugno 1833 con cui si dispensa dall'obbligo di chiedere il preventivo real permesso nei giorni di grandi gale di corte i soli vescovi di quelle diocesi le quali non distano dalla capitale più di venti miglia.
— Circolare del 28 dicembre 1833 per richiamarsi in osservanza le disposizioni per la corrispondenza degli ordinari coi ministeri e reali segreterie di stato.
— Circolare del 18 ottobre 1834 con cui si prescrive quale sia il posto de' vescovi nelle pubbliche cerimonie.
— Circolare degli 11 maggio 1836 con cui si chieggono le osservazioni dei vescovi sul progetto di assicurare le rendite delle parrocchie.
— Reale Rescritto del 2 ottobre 1836 per darsi esecuzione alle misure di rigore emanate contro i vescovi inadempienti gli ordini di recarsi alle rispettive residenze.
— Reale Rescritto del 5 ottobre 1836 ove si contengono misure di rigore contro quei vescovi che non si recano immediatamente nelle rispettive diocesi.
— Reale Rescritto del 12 ottobre 1836 disponente la esecuzione delle misure di rigore antecedentemente date contro i vescovi che si trovano lontani dalle loro residenze.
— Circolare del 14 luglio 1837 con la quale si prescrive che le chiese comunque fuori uso non possono addirsi a teatro e quelle che non han cambiato destinazione debbano i vescovi manifestare se vogliono e possono ripristinarsi al divin culto.
— Reale Rescritto del 21 ottobre 1837 sulla ingerenza degli ordinari e dei consigli degli ospizi nelle congreghe.
— Reale Rescritto del 22 maggio 1839 con cui si stabilisce che i maestri de' seminari sieno ad mutum de' vescovi.
— Reale Rescritto del 21 settembre 1839 col quale si ordina

la più esatta osservanza degli articoli 20 e 22 del concordato relativo alla facoltà de' vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero.

— Reale Rescritto del 16 novembre 1839 che ha relazione alla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui un comune possiede il dritto di nomina.

VETRI. Sovrana risoluzione del 30 gennaio 1817 con la quale si vieta l'esportazione de' rottami di vetri dai domini oltre il faro.

— Decisione emessa dalla gran corte de' conti il dì 14 dicembre 1818 con la quale si determina che ai vetrai dritto esclusivo di porre le lastre ai balconi ed alle finestre non compete e che ne' giudizi debbesi alle voci tribuire il senso che le aveano in tempo in cui seguì il fatto della contesa, e non quello che abbiano ne' tempi di poi acquistato.

VICARI CAPITOLARI. Circolare del 25 agosto 1819 con la quale si lascia ai vicari capitolari la libera disposizione dei proventi della curia nelle vacanze delle sedi vescovili.

— Reale Rescritto del 28 settembre 1831 col quale si autorizzano i vicari capitolari di provvedere sempre colla regola del breve impensa e delle sovrane istruzioni per le partecipazioni vuote e di determinare anche soltanto il passaggio di porzioni minori a maggiori.

VICECONSOLI. Circolare del 2 febbraio 1822 con la quale si determina che i viceconsoli dei sovrani esteri sono esenti dal peso degli alloggi militari.

— Circolare del 22 maggio 1822 con la quale si prescrive che l'esenzione del peso degli alloggi militari accordata ai viceconsoli esteri deve limitarsi a quelli soli tra essi i quali sono venuti espressamente dall'estero.

— Ministeriale del 5 luglio 1825 con la quale si danno disposizioni a regolare le patenti dei consoli e viceconsoli esteri.

— Reale Rescritto del 22 gennaio 1827 col quale si stabilisce che i vice censoli esteri ed i sudditi di Sua Maestà durante un tale incarico non debbono essere molestati pel servizio delle guardie d'onore provinciali.

VIDIMAZIONE. Ministeriale del 14 novembre 1824 portante le risoluzioni di dubbi sulla impartizione del regio recipiatur alle carte estere.

VIGILIE. Reale Rescritto de' 26 aprile 1818 col quale si fanno restrizioni al numero attuale delle feste.

— Decisione del 21 marzo 1823 con la quale si risolve la quistione se il concorso di armi proprie nel reato è una delle circostanze costitutive della violenza pubblica anche quando i delinquenti abbiano l'autorizzazione di asportarle.

VISITE DOMICILIARI. Circolare de' 29 aprile 1818 con la quale si danno disposizioni sulle visite domiciliari per la sorpresa de' controbbandi di generi di privativa.

— Reale Rescritto del 20 novembre 1822 col quale si deter-

mina di praticarsi la visita doganale su dei legni della real marina come si esegue per Napoli.
— Reale Rescritto de' 19 luglio 1823 col quale si stabilisce il metodo come eseguire le visite onde non dar luogo a reclamo per parte delle potenze e nazioni privilegiate.
— Reale Rescritto del 31 agosto 1833 portante disposizioni sul modo da esegnire le visite domiciliari.
— Reale Rescritto del 31 gennaio 1835 col quale si danno disposizioni sul modo da praticarsi le visite sui lavori di oro e di argento.
— Reale Rescritto del 27 maggio 1840 col quale si prescrive il modo di fare le visite domiciliari ai militari.
VOCI. Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti del 1 ottobre 1818 col quale si stabilisce che la voce del frumento debba continuare ad essere in Foggia la risultante del prezzo medio de' corsi ne' mesi di luglio e di agosto.
— Regolamento del 14 giugno 1826 per la formazione della voce dei cereali in Barletta.
— Reale Rescritto del 5 giugno 1833 col quale si determina che il reclamo de' negozianti contro le voci delle lane e de' formaggi sovranamente approvate avranno da oggi innanzi l'effetto devolutivo e non sospensivo.
— Reale Rescritto del 3 luglio 1833 col quale si determina che il reclamo de' negozianti sia devolutivo e non sospensivo anche nella voce de' cereali.
— Reale Rescritto del 10 luglio 1835 col quale si determina che ogni qualvolta si discutono quistioni o gravami intorno alle voci delle lane e de' cereali di Foggia, sieno rimessi gli estratti de' corrispondenti avvisi al ministero delle finanze.
VOCI RIVOLUZIONARIE. Reale Rescritto del 19 luglio 1823 col quale si determina che sien tolti dagli atti ministeriali le voci e le frasi tolte ad imprestito da' francesi ed adoperate in tempo di rivoluzione.
VOTI CONSULTIVI. Reale Rescritto del 23 agosto 1817 col quale si dispone che i voti consultivi prima della pubblicazione della legge organica de' 29 maggio 1817 nelle cause correzionali, da giudici di circondario hanno l'effetto di sentenze.

Z

ZECCA. Reale Rescritto del 5 maggio 1820 col quale si determina la uniformità dei bolli doganali pei domini al di quà e al di là del faro da costruirsi nella regia zecca di Napoli.
— Reale Rescritto del 27 maggio 1829 portante disposizioni pel maestro saggiatore della zecca di Palermo.
ZINGANI Circolare del 21 aprile 1838 con la quale si prescrive

che i zingani che appartengono al regno non sono esenti dal servizio militare.

ZOLFI. Reale Rescritto del 27 giugno 1838 portante l'approvazione dell'offerta della campagna Taix per lo appalto di tutt'i zolfi della Sicilia.

ZUCCHERO. Reale Rescritto del 22 agosto 1832 col quale si prescrive che lo zucchero in giuleppe dev'essere sottoposto al dazio prescritto dalle tariffe doganali.

— Reale Rescritto del 20 ottobre 1832 col quale si prescrive che la risoluzione pel dazio da gravitare sullo zucchero in giuleppe sia resa cognita a tutt'i commercianti.

FINE.



INDICE.

A

Abati pag. 3.
Abitazione gratuita 3.
Accademia militare 3.
Accusa 3.
Acerenza 3.
Acqua di mare 4.
Acque 4.
Acque foreste e caccia 4.
Affinità 4.
Affissi 4.
Affittatori 5.
Affitti 5.
Affrancazione 6.
Agente del contenzioso. 6.
Agenti del governo 7.
Agenti consolari 7.
Agenti di cambio 7.
Aggiudicazione 7.
Aggiusto di rate 8.
Agrimensori 8.
Albergatori 8.
Alberi 8.
Alberi selvaggi 8.
Alberi infruttiferi 9.
Albinaggio 9.
Alcanterini 9.
Alife 9.
Alimenti 9.
Alloggio militare 9.
Ammende 10.
Ammende penali 10.
Ammende giudiziarie 11.
Amministrazione pubblica 11.
Amministrazione civile 13.
Amministrazione finanziera 30.
Amministrazioni diocesane 33.
Amnistia 42.
Anfiteatri 42.
Animali 42.
Annona 42.
Antichità 42.
Apoche de recepto 42.
Appaltatori 43.
Appalti 43.

Appellante 43.
Appelli 43.
Appoderazioni 44.
Apprezzi 44.
Approdi. 44.
Arginazione 44.
Architetti 44.
Archivi 44.
Archivi comunali. 45.
Archivi notariali 45.
Archivio generale 45.
Arcivescovi 48.
Armi 48.
Arredi sagri 50.
Arrendamenti 50.
Arresto 50.
Arresto personale. 50.
Arti e mestieri 51.
Artiglieri littorali 52.
Artiglieria 52.
Ascrizione marittima 52.
Assegnazione 53.
Assenso regio 53.
Assise 53.
Associazioni 53.
Atti 53.
Atti ministeriali 53.
Atti amministrativi 54.
Atti giudiziari 54.
Atti pubblici 54.
Atti antichi 55.
Atti notariali 55.
Atti in brevetto 56.
Atti di uscieri 56.
Atti di accusa 56.
Atti di confronto 56.
Atti dello stato civile 57.
Atti di nascita 59.
Atti di morte 59.
Austria 59.
Autorizzazione 59.
Avvenimenti criminosi 59.
Avvocati 59.
Avvocati de' comuni 59.
Azione pubblica 60.
Azione civili 60.
Azione penale 60.
Azioni reali e personali 60.

B

Baccalà 60.
Baciamano 60.
Badie 60.
Badie antoniane 62.
Badie concistoriali 62.
Banche 62.
Banco delle due Sicilie 62.
Bande 64.
Bando 64.
Barche 64.
Barche doganali 64.
Bastimenti 64.
Battesimo 64.
Beneficenza pubblica 64.
Benefici 66.
Benefici antoniani 70.
Beni dello stato 71.
Beni di casa reale 71.
Beni riservati 71.
Beni allodiali 71.
Beni degli spagnuoli 71.
Beni patrimoniali 71.
Beni costantiniani 71.
Beni comunali 72.
Beni ecclesiastici 72.

Belle arti 72.
Bollazione 73.
Bollo 73.
Bonificazione 77.
Bottoni 81.
Bottoni reali 81.
Brigantaggio 81.
Buonatenenza 81.

C

Cabotaggio 81.
Caccia 81.
Cadaveri 82.
Caffè 82.
Cambiali 82.
Camera di disciplina 82
Camera consultiva di commercio 82.
Camere notariali 82.
Camposanti 85.
Cancellieri 87.
Cancellieri circondariali 88.
Cancellieri dei conciliatori 88.
Cancellieri criminali 88.
Cancellieri comunali 88.
Canoni 89.
Canonicati 90.
Capitali 90.
Capitani d'armi 91.
Capitani de' porti 91.
Capitoli 91.
Cappellanie 91.
Cappellanie castrensi 92.
Cappellano maggiore 92.
Cappelle 92.
Cappelle gentilizie 92.
Carceri 92.
Cariche amministrative 92.
Cariche pubbliche 92.
Cariche giudiziarie 92.
Cariche municipali 92.
Cariche comunali 93.
Carne 93.
Carta 93.
Carta bollata 93.
Carte estere 93.
Carte di sicurezza 93.
Carte di passaggio 93.
Carte antiche 93.
Casa reale 93.
Casa di correzione 93.
Cassa di ammortizzazione 93.
Cassa di sconto 97.
Casse regie 98.
Cassieri comunali 98.
Cassieri provinciali 99.
Cassieri di opere di beneficenza 99.
Catasti 99.
Cause urgenti 100.
Cause correzionali 100.
Cause criminali 101.
Cauzioni 101.
Cecità 106.
Cedole 106.
Cedole ecclesiastiche 107.
Censi 107.
Censi bollari 107.
Censi anfiteutici 107.
Censuazione 107.
Cereali 108.
Cerimonie pubbliche 108.
Certificati 109.
Certificati di libertà 109.
Certificati di vita 109

Certificati di carattere 109.
Certificati di condotta 109.
Cespiti occultati 110.
Cessioni 110.
Chiese 110.
Chiese ricettizie 111.
Chiese metropolitane 115.
Chirurgi 115.
Cholera morbus 116.
Ciantrie 116.
Circoscrizione 116.
Citazioni 116.
Coazioni 117.
Codice penale 118.
Codice postale 119.
Collegi 119.
Collegi giudiziari 119.
Collegio militare 119.
Collegio di marina 119.
Collegio veterinario 119.
Collegiate 119.
Collezione delle leggi 120.
Coloni 120.
Coloni perpetui 120.
Colonie 120.
Colonnati 120.
Colte 120.
Comitive armate 120.
Commende 121.
Commende antoniane 121.
Commercio 121.
Commercianti 121.
Commessari ripartitori 121.
Commessari di guerra 122.
Commessi giurati 122.
Commessione liquidatrice 122.
Commessione feudale 123.
Commessione consultiva 123.
Commessioni militari 123.
Commessioni amministrative 123.
Commessioni marittime 123.
Commestibili 124.
Commutazioni 124.
Compagnie mobili 124.
Compascolo 124.
Compensi 124.
Competenza 125.
Complici 139.
Componimenti 139.
Compre 139.
Comuni 139.
Concattedrali 144.
Conciliazioni 145.
Concordati 145.
Condannati 146.
Concorso 146.
Concubine 146.
Condanne 147.
Confine 147.
Confisca 148.
Confiscati 148.
Conflitti 148.
Confraternite 152.
Congedi 152.
Congregazioni 153.
Congrue 153.
Censegnatari 154.
Conservatori 154.
Consiglio di stato 154.
Consiglio di cancelleria 154.
Consiglio di tesoreria 154.
Consiglio d'intendenza 154.
Consiglio provinciale 157.
Consiglio distrettuale 158.
Consiglio degli ospizi 159.

Consiglio edilizio 159.
Consiglio di guerra 159.
Consiglio di famiglia 160.
Consoli 160.
Consulta generale del regno 160.
Contabili 160.
Contabilità 165.
Contabilità comunale 165.
Contenzioso amministrativo 165.
Conti 168.
Contrattazioni 170.
Contrattazioni di derrate 171.
Contratti 171.
Contratti di affitto 171.
Contravvenzioni 171.
Contribuenti 172.
Contribuzioni dirette 173.
Controbando 188.
Controlori delle contribuzioni dirette 189.
Contumacia 189.
Coretto 189.
Corpi giudiziari 189.
Corpi morali 189.
Corporazioni di artieri 189.
Correi 189.
Corrieri 189.
Corrispondenza 189.
Corte suprema di giustizia 190.
Corte marziale 190.
Corte speciale 190.
Coscrizione 191.
Costituto 196.
Cotrone 196.
Covertura e mezza covertura 196.
Crociata 196.
Crediti privati 196.
Crediti dello stato e contro lo stato 196.
Crediti contro i comuni 201.
Creditori dei luoghi pii 201.
Cumulazioni d'impieghi 201.
Curie vescovili 202.
Custodi 202.

D

Danni 202.
Data certa 202.
Dazj 202.
Dazi comunali 202.
Dazi di consumo 204.
Dazi indiretti 204.
Debito pubblico 212.
Debitori 213.
Decime 213.
Decime sagramentali 213.
Decisioni 213.
Decorazioni 214.
Decreti 214.
Decurioni e decurionato 214.
Degradazioni 217.
Delegazioni 217.
Delitti 217.
Delitti forestali 217.
Demanio pubblico 217.
Demenza 223.
Dentisti 224.
Depositi 224.
Deposito di valutazione 225.
Deposizioni 225.
Deputazioni 225.
Deputazioni provinciali 225.
Derrate 225.
Desumazione 225.

Detenuti 225.
Devoluzione 227.
Dibattimento pubblico 227.
Dichiarazioni 227.
Difensori dei comuni 227.
Dignità ecclesiastiche 228.
Diocesi 228.
Disastri 228.
Disbarco 228.
Disboscamento 228.
Discoli 229.
Discussione pubblica 229.
Disertori 229.
Disfide 229.
Disgravio 230.
Dissodazione 230.
Distintivi militari 231.
Divisione dei demani 231.
Dogane 237.
Domicilio 245.
Donativi 246.
Donazione 246.
Donne 246.
Dote 246.
Dritti di garentia 247.
Dritti di percezione 247.
Dritti di stola 247.
Dritti di prelazione 247.
Dritti di cancelleria 247.
Dritti aboliti 248.
Dritti abusivi 248.
Dritti feudali 248.
Dritti ecclesiastici 248.
Dritti notarili 248.
Dritti protomedicali 248.
Dritti promiscui 248.
Dritti ancari e perancari 248.
Dritto internazionale 248.
Dritto pubblico 249.
Droghieri 249.
Duello 249.

E

Ecclesiastici 250.
Edifizi 250.
Elemosine 250.
Eletti 250.
Emigrati 251.
Equipaggi 251.
Eredità 252.
Eredità giacenti 252.
Eretici 252.
Eruzione del vesuvio 252.
Esame 252.
Esattori comunali 252.
Esattori di fondiaria 253.
Escomputo 255.
Esercizii spirituali 255.
Esilio 255.
Esiti dello stato 255.
Esperti di campagna 255.
Esportazione 255.
Esposizione 256.
Espropriazione forzosa 256.
Estradizione 257.

F

Fabbriche 257.
Fabbricanti d'armi 257.
Fallimenti 257.
Falsità 257.
Farina 258.
Farmacisti 258.
Favignana 258.

Fazzoletti 258.
Fedecommesso 258.
Fedi di credito 258.
Fedi di nascita 258.
Fedi di perquisizioni 258.
Ferite 258.
Ferri 258.
Feste 258.
Feudalità 258.
Fida 264.
Fideiussione 265.
Fiere e mercati 265.
Figli di famiglia 265.
Fiumi 265.
Flebotomisti 265.
Fogli di udienza 265.
Fondi 266.
Fondi pubblici 266.
Fondi ecclesiastici 266.
Fondi ex feudali 266.
Fondi urbani 266.
Fondi occultati 266.
Fondi provinciali 266.
Fondi comunali 266.
Fondiaria 266.
Foreste 282.
Forza pubblica 283.
Forza forestale 283.
Forzati 283.
Franchigia 283.
Franchigia postale 283.
Fucilieri reali 284.
Fucino 284.
Fuga 284.
Furti 284.
Funzionari pubblici 284.
Funzioni liturgiche 285.

G

Gabinetto d'incisione 285.
Gale di corte 285.
Garante 285.
Garentia 285
Gendarmeria 286.
Generi esteri 286.
Generi austriaci 286.
Generi coloniali 286.
Generi di privativa 287.
Gioia 288.
Gioie 288.
Giornale delle due Sicilie 288.
Giornale d'intendenza 288.
Giorni festivi 288.
Giubileo 288.
Giudici 289.
Giudici della regia monarchia 289.
Giudici ai contratti 289.
Giudici istruttori 289.
Giudici di circondario 291.
Giudici conciliatori 294.
Giudizi 296.
Giudizi civili 296.
Giudizi possessoriali 297.
Giudizi di contravvenzione 297.
Giudizi disciplinari 297.
Giudizi di garentia 297.
Giudizi di devoluzione 297.
Giudizi d'incompetenza 297.
Giudizi correzionali 297.
Giudizi penali 298.
Giudizi di accusa 299.
Giuseppe 300.

Giunta provvisoria 300.
Giuramento 300.
Giurisdizione 301.
Giuochi 301.
Gogna 301.
Gradi dottorali 301.
Gradi accademici 301.
Gran corte militare 302.
Gran corti speciali 302.
Gran corti civili 302.
Gran corti criminali 302.
Gran corte dei conti 304.
Gran libro 306.
Grani addizionali 307.
Grani comunali 307.
Grano 307.
Granone 307.
Gratificazioni 307.
Gravami di rito 307.
Guardaboschi 307.
Guardalagni 308.
Guardiani 308.
Guardiani sanitari 308.
Guardie rurali 308.
Guardie comunali 308.
Guardie civiche 308.
Guardie generali forestali 308.
Guardie d'onore 308.
Guardie urbane 311.

I

Immissione 313.
Impiegati. 313.
Impieghi 319.
Imputati 320.
Incapacità personale 321.
Incendi 321.
Incisioni 322.
Incompatibilità 322.
Incompetenza 322.
Incontinenza pubblica 322.
Incurabili 322.
Indagini 322.
Indennità 322.
Indigenza 329.
Indulto 329.
Industria 330.
Infermi 330.
Intendenti 330.
Interdizione 334.
Interessi 334.
Interrogatorio 334.
Intimatori 334.
Intimazioni 335.
Inquisitori 335.
Insigne pontifici 335.
Inventario 335.
Ipoteche 335.
Iscrizioni 341.
Iscrizioni sul gran libro 345.
Ispettori generali 345.
Ispettori controlori 345.
Ispettori delle scuole 346.
Istanza privata 346.
Istrumenti 346.
Istruzione pubblica 346.
Istruzione de' processi 347.

L

Lanciatori di pietra 347.
Lavori d'oro e di argento 347.
Laudemio 348.
Legalizzazione 348.
Legati pii 348.

Leggi civili 349.
Leggi penali 349.
Leggittimazione 351.
Legnami 351.
Legnate 351.
Legni 352.
Legni da guerra 352.
Lettere 352.
Levatrici 353.
Libertà degl'assoluti 353.
Libri 353.
Libri di cassa 353.
Licei 353.
Liquidazione 354.
Liquirizia 354.
Liti 354.
Littorale 354.
Locali 354.
Locazione 355.
Lotteria 355.
Luoghi pii 356.
Luogo di custodia 358
Luogotenenza generale 358.

M

Macchine idrauliche 358.
Macino 358.
Maestranze 360.
Maestri 360.
Maestri di scuola 360.
Maestri di posta 360.
Maggiorati 360.
Magistrati 360
Malleveria 360.
Malversatori 361.
Malversazione 361.
Malviventi 361.
Mandati 361.
Mandati di arresto 362.
Mandato di deposito 362.
Magazzini 362.
Manifatture 362.
Mappa de' benefici 362.
Marina reale 362.
Marinari 363.
Marinari doganali 363.
Maritaggi 363.
Mansionariati 363.
Matera 363.
Matricole 363.
Matrimonio 363.
Medele 366.
Medici 366.
Medici condottati 367.
Medicinali 367.
Mense 367.
Mensa di Morreale 371.
Mercanzie 371.
Mercati 371.
Mercieri 371.
Messe 371.
Mete 371.
Migliatico 371.
Militari 371.
Militi 374.
Milizie provinciali 375.
Miniere 375.
Ministeriali 375.
Ministeri e segreterie di stato 375.
Ministero pubblico 375.
Ministri esteri 375.
Minori 376.
Misfatti 376.
Misuratori di campagna 376.

Misure di fondi 376.
Mobili 376.
Molini 376.
Monasteri 377.
Monete 378.
Monopolio 379.
Monti di pietà 379.
Monti frumentari 379.
Monti di famiglia 380.
Monti di pegno. 380.
Multe 381.
Munizione da guerra 381.
Murge di Minervino 381.
Mutazioni di quote 381.

N

Narrative 313.
Naturalizzazione 313.
Naufraggio 313.
Navigazione 313.
Negozianti 317.
Nobiltà 317.
Notai e notariati 317.
Nullità 401.

O

Occultazione di fondi 401.
Opere pubbliche. V. Pubbliche opere.
Ordinanze 401.
Ordinazione 402.
Ordini di S. Giorgio della riunione 403.
Ordine antoniano 403.
Ordini costantiniano e di Malta 403.
Ordini delle due Sicilie 404.
Ordine religioso 404.
Ordini sovrani 415.
Orefici apprezzatori 415.
Orefici revisori 415.
Ospedali 415.
Ostuni 415.
Ozioni 416.
Oziosi 416.

P

Pacchetti a vapore 416.
Padri onusti 416.
Padronati 416.
Pagamenti 418.
Paggi 418.
Parte civile 418.
Parrochi 418.
Parrocchie 420.
Partite di banco 420.
Pascoli 420.
Passaporti 421.
Patenti 421.
Patenti sanitarie 421.
Paternità 421.
Patrimonio de' notai 421.
Patrimonio regolare 423.
Patrimonio sagro 424.
Patrocinatori 426.
Pece 427.
Pegno 427.
Pegnorazione 427.
Pelli 427.
Pene 427.
Penitenzierati 428.
Penne di abeto 428.
Pensioni 428.

Pensioni ecclesiastiche 429.
Pensioni di grazia 429.
Pensioni di giustizia 429.
Pensionisti 434.
Percettori 434.
Percezione 435.
Periti 435.
Permesso d'armi 435.
Permute 435.
Pesca 436.
Pesce 436.
Pesi e misure 436.
Pesi pubblici 436.
Petizioni 436.
Pezzi duri 436.
Piccola posta 436.
Pigione 436.
Piloti 437.
Piante topografiche 437.
Piantagioni 437.
Piantoni 437.
Platea 438.
Plegerie 438.
Plichi 438.
Polizia 439.
Polizia urbana e rurale 442.
Polizze 442.
Polveri 443.
Pompieri 443.
Ponti e strade 443.
Popolazione 444.
Portalettere 444.
Porto franco di Messina 444.
Possesso 445
Poste e procacci 445.
Postieri 447.
Posto di casa 447.
Pranzi 447.
Prebende 447.
Precedenza 447.
Predicatori 448.
Prelature 448.
Premi 448.
Prepositure 448.
Prescrizione 448.
Prestazioni 449.
Prigioni 450.
Primogenitura 451.
Priorato di Andria 451.
Privative 451.
Privilegio 452.
Procaccio 452.
Procedimento penale 452.
Processi 452.
Processi antichi 453.
Processi verbali 453.
Processi criminali 453.
Processo scritto 453.
Processioni 453.
Procuratori generali 453.
Procuratori regi 453.
Procure 453.
Professione 454.
Professori sanitari 454.
Proietti 454.
Promiscuità 454.
Proprietà 455.
Proprietà pubblica 455.
Proprietà particolari 455.
Prostitute 455.
Protesti 455.
Protocolli 455.
Protomediato 456.
Protonotajo di Sicilia 457.
Pruova 457.
Pruova generica 457.

Pruova scritta 457.
Pruova testimoniale 457.
Pubbliche opere 458.
Pubblico ministero 463.
Pudore 463.
Pugne 463.

Q

Quadro dei debitori 463.
Quaresimalisti 464.
Questuanti 464.
Quinti 464.

R

Ramo ecclesiastico 465.
Ramo militare 494.
Reati 501.
Reclami di fondiaria 503.
Reclami amministrativi 505.
Redenzione dei cattivi 505.
Regalie 505.
Regie 505.
Registro 505.
Regio exsequatur 513.
Rei assenti 513.
Reimpieghi 514.
Relegati 514.
Rendite enfiteutiche 514.
Repertori 614.
Rescritti 518.
Residenza 518.
Responsabilità 518.
Restituzione di capitali 518.
Rettifica 519.
Rettore 519.
Revindica 519.
Ricevi a tallone 519.
Ricevitori 519.
Riconduzione 521.
Ricorso 521.
Ricorso per cassazione 521.
Ricusa 521.
Riduzione 521.
Rimboschimenti 522.
Rinsaldimento 522.
Rinunzie 522.
Ritenuta del due e mezzo per cento 523.
Riserve reali 523.
Ritiri 523.
Ritratto del Re 523.
Romiti questuanti 523.
Ruoli 523.
Ruoli di transazione 524.
Ruoli censuari 524.
Ruoli di udienza 524.
Ruoli suppletori 524.
Ruoli provvisori 525.
Ruoli esecutivi 525.

S

Sagramentine 525.
Salagione 525.
Salassatori 525.
Sali 526.
Salute pubblica 527.
Salvacondotti 528.
Scavi di antichità 528.
Scrittura privata 528.
Scorridoie 529.
Scuola militare 529.
Scuole primarie 229.
Secolarizzazione 529.

Sego 529.
Segretari generali d'intendenza 529.
Sementi 529.
Seminari 530.
Senato di Palermo 530.
Sentenze 530.
Sepoltura 531.
Sequestri 531.
Servi di pena 534.
Servienti comunali 534.
Settari 534.
Siciliani 534.
Significatorie 534.
Sila 535.
Sindaci 535.
Sinodi diocesani 538.
Siti reali 538.
Soccorsi 538.
Società economiche 538.
Società segrete 538.
Soggiogazione 538.
Soldi 538.
Sommacco 538.
Soprassessorie 538.
Sordi muti 538.
Sottintendente 539.
Specifica 539.
Spedizionieri 539.
Spese 539.
Spese diverse 539.
Spese comunali 539.
Spese giudiziarie a credito 540.
Spese di giustizia 540.
Spettacoli 544.
Spillatico 544.
Stabilimenti pubblici 545.
Stabilimenti rurali 546.
Stabilimento veterenario 546.
Stampe 546.
Statistica 546.
Stato pontificio 546.
Stato discusso provinciale 546.
Stato discusso comunale 546.
Stato di variazione 546.
Statoniche 546.
Statuto penale 547.
Stemma reale 547.
Stola nera 547.
Stola bianca 577.
Stoppie 547.
Stracci bianchi 547.
Strade 547.
Strade regie 547.
Strade pubbliche 547.
Strade comunali 547.
Stranieri 548.
Strumenti antichi 548.
Studenti 548.
Stupro 548.
Subaste 548.
Successioni 549.
Suggelli 549.
Sugheri 550.
Suicidi 550.
Surroga 550.
Supplenti 550.
Suppliche al Re 551.
Sussidi per sementi 551.
Sussistenze militari 551.
Svizzeri 551.

T

Tabacchi 551.
Tabellionato 551.

Taix compagnia 552.
Tariffe doganali 552.
Tassa 552.
Tassa diocesana 552.
Tassa innocenziana 552.
Tassa fondiaria 552.
Tassa dei negozianti 552.
Tavoliere 553.
Teatri 557.
Telegrafo 557.
Termine legale 557.
Terraggi 455.
Tesoreria generale 455.
Testamento 574.
Testimoni 575.
Terre demaniali 577.
Terre di portata 577.
Terre coloniche 577.
Terre in pendio 577.
Terreni demaniali 579.
Terze baronali 579.
Terzo pensionabile 579.
Titoli di nobiltà 579.
Tonnellaggio 580.
Torri 580.
Tosello 580.
Trappeti 580.
Trascrizione 580.
Trasporto 581.
Trazzere 581.
Tremuoto 581.
Tribunale della monarchia di Sicilia 581.
Tribunale dell'erario 581.
Tribunale di commercio 582.
Tribunali civili 582.
Tutela 583.
Tutore 583.

U

Udienze 584.
Uffiziali della polizia giudiziaria 584.
Uffiziali sanitari 584.
Uffiziali dello stato civile 584.
Uniforme 584.
Universali 585.
Università degli studi 585.
Uscieri 585.
Usi civici 586.
Usufrutto 587.
Utilità pubblica 587.

V

Vaccinazione 587.
Vagabondi 587.
Valori di portafoglio 587.
Vecchi esercenti 588.
Vendite 588.
Vendita dei beni ecclesiastici 589.
Vendita de' beni dello stato 589.
Verbali 589.
Verbali di possesso 589.
Verbali forestali 589.
Verbali di conciliazione 589.
Verbali di aggiudicazione 590.
Verifiche 590.
Versamenti 590.
Vescovi 590.

Vetri 592.
Vicari capitolari 592.
Viceconsoli 592.
Vidimazione 592.
Vigilie 592.
Visite domiciliari 592.
Voci 593.
Voci rivoluzionarie 593.
Voti consultivi 593.

Z

Zecca 593.
Zingani 593.
Zolfi 594.
Zucchero 594.







